

XVII LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

## INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3 <sup>a</sup> Senato) . . . . .	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV Camera e 3 <sup>a</sup> e 4 <sup>a</sup> Senato) .	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV Camera e 3 <sup>a</sup> e 14 <sup>a</sup> Senato) . . . . .	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (II e IX) . . . . .	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X) . . . . .	»	15
COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX) . . . . .	»	102
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) . . . . .	»	103
GIUSTIZIA (II) . . . . .	»	124
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) . . . . .	»	133
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) . . . . .	»	149
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) . . . . .	»	157

**Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE  
ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 24.**

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Nuovo Centrodestra: (NCD); Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia (PI); Fratelli d'Italia: FdI; Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.**

TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	<i>Pag.</i>	163
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	167
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	180
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	205
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	208
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	295
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE .....	»	298
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI .....	»	299
COMITATO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI DI ACCUSA	»	307
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE .....	»	313
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA .....	»	314
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	315

## COMMISSIONI RIUNITE

### III (Affari esteri e comunitari) della Camera dei deputati e 3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione) del Senato della Repubblica

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione del viceministro degli affari esteri, Marta Dassù, sul processo di riorganizzazione della rete diplomatico-consolare (*Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) ..... 3

#### AUDIZIONI

*Mercoledì 5 febbraio 2014. — Presidenza del presidente della 3<sup>a</sup> Commissione del Senato della Repubblica, Pier Ferdinando CASINI. — Interviene il viceministro degli affari esteri, Marta Dassù.*

#### **La seduta comincia alle 8.35.**

**Audizione del viceministro degli affari esteri, Marta Dassù, sul processo di riorganizzazione della rete diplomatico-consolare.**

*(Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).*

Pier Ferdinando CASINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e satellitare del Senato.

Nel rammentare la relazione svolta dal viceministro Marta Dassù nella precedente seduta del 16 gennaio scorso, invita i commissari a prendere la parola, anche alla luce del documento « Farnesina 2015 » trasmesso dal Ministero degli affari esteri.

Intervengono per formulare osservazioni e porre quesiti i senatori Giorgio TONINI (PD) e Maria MUSSINI (M5S), il deputato Mario MARAZZITI (PI) e il senatore Renato Guerino TURANO (PD).

Il viceministro Marta DASSÙ risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Pier Ferdinando CASINI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

#### **La seduta termina alle 9.20.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONI RIUNITE

### III (Affari esteri e comunitari), e IV (Difesa) della Camera dei deputati e 3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione), e 4<sup>a</sup> (Difesa) del Senato della Repubblica

#### S O M M A R I O

##### COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sullo stato delle missioni in corso e degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione (*Svolgimento e conclusione*) ..... 4

##### COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

*Mercoledì 5 febbraio 2014. — Presidenza del presidente della 4<sup>a</sup> Commissione del Senato della Repubblica, Nicola LATORRE. — Interviene il ministro della Difesa, Mario Mauro.*

##### **La seduta comincia alle 14.10.**

**Sullo stato delle missioni in corso e degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Nicola LATORRE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e satellitare. Introduce quindi brevemente la discussione.

Il ministro Mario MAURO rende comunicazioni sull'argomento in titolo.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Elio VITO, *presidente della IV Commissione della Camera dei deputati*, Massimo ARTINI (M5S), Carlo GALLI (PD), Arturo SCOTTO (SEL) Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI) e Guglielmo PICCHI (FI-PdL).

Il ministro Mario MAURO risponde ai quesiti posti e svolge ulteriori considerazioni.

Nicola LATORRE, *presidente*, dichiara conclusa la seduta.

##### **La seduta termina alle 14.50.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONI RIUNITE

### III (Affari esteri e comunitari), e XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati e 3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione), e 14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica

#### S O M M A R I O

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sul semestre di presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea.

Audizione dell'Ambasciatore Luigi Mattiolo, Direttore generale della Direzione per l'Unione europea del Ministero degli affari esteri e del Ministro Plenipotenziario Gabriele Altana, Capo della delegazione per l'organizzazione del semestre di presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea (*Svolgimento e conclusione*) ..... 5

##### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 5 febbraio 2014. — Presidenza del presidente della 14<sup>a</sup> Commissione del Senato della Repubblica Vannino CHITI.*

**La seduta comincia alle 15.05.**

**Sul semestre di presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea.**

**Audizione dell'Ambasciatore Luigi Mattiolo, Direttore generale della Direzione per l'Unione europea del Ministero degli affari esteri e del Ministro Plenipotenziario Gabriele Altana, Capo della delegazione per l'organizzazione del semestre di presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Vannino CHITI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta

odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e satellitare. Introduce quindi brevemente la discussione.

L'Ambasciatore Luigi MATTIOLO, *Direttore generale della Direzione generale per l'Unione europea del Ministero degli affari esteri*, e il Ministro Plenipotenziario Gabriele ALTANA, *Capo della delegazione per l'organizzazione del semestre di presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea*, rendono comunicazioni sull'argomento in titolo.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Luis Alberto ORELLANA (M5S), Roberto COCIANCICH (PD) e Giovanni MAURO (GAL) e i deputati Francesco MONACO (PD) e Gianni FARINA (PD).

Replicano agli intervenuti l'Ambasciatore Luigi MATTIOLO, *Direttore generale della Direzione generale per l'Unione europea del Ministero degli affari esteri*, e il Ministro Plenipotenziario Gabriele ALTANA, *Capo della delegazione per l'organizzazione del semestre di presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea*.

Vannino CHITI, *presidente*, dichiara conclusa la seduta.

**La seduta termina alle 16.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta odierna è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONI RIUNITE

### II (Giustizia) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario. Atto n. 75 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) ..... 7

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 5 febbraio 2014. — Presidenza del presidente della II Commissione Donatella FERRANTI.*

#### La seduta comincia alle 15.30.

**Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario. Atto n. 75.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Vincenzo GAROFALO (NCD), *relatore per la IX Commissione*, rileva che le Commissioni riunite II e IX sono chiamate a esaminare lo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario.

Segnala preliminarmente che la delega per l'introduzione di un adeguato regime sanzionatorio per la violazione degli obblighi del regolamento è contenuta nell'articolo 1 della legge n. 217/2011 (legge comunitaria 2010); il termine per l'esercizio della delega scade il 17 aprile 2014.

Rileva altresì che nella materia del trasporto ferroviario risulta aperta nei confronti dell'Italia una procedura d'infrazione, già giunta allo stadio di parere motivato, su cui si riserva di soffermarsi più avanti.

Evidenzia inoltre che, a livello di normativa dell'Unione europea, sono stati adottati anche il regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e il regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus.

In proposito, ritiene opportuno sottolineare l'esigenza di dettare, con riferimento alle diverse modalità di trasporto, una disciplina sanzionatoria omogenea e coe-

rente. A tal fine avrebbe potuto essere utile definire tale disciplina con un unico decreto legislativo, che si riferisse a tutte le modalità di trasporto in questione. In ogni caso invita il Governo, nella predisposizione degli schemi di decreto legislativo relativi al trasporto marittimo e al trasporto effettuato con autobus, dei quali il secondo si trova attualmente all'esame della Conferenza unificata, a prestare attenzione alle esigenze sopra richiamate di omogeneità e coerenza con l'impostazione che sarà adottata nello schema di decreto legislativo in oggetto.

Procede quindi all'illustrazione degli articoli da 1 a 11 del provvedimento, lasciando al collega relatore della II Commissione l'illustrazione delle rimanenti disposizioni.

Dopo gli articoli 1 e 2, dedicati all'ambito di applicazione e alle definizioni, l'articolo 3 individua l'Organismo di controllo, previsto obbligatoriamente in ogni Stato membro, nelle more della definitiva operatività dell'Autorità di regolazione dei trasporti, nella Direzione generale per il trasporto ferroviario del Ministero delle infrastrutture e trasporti.

L'articolo specifica anche che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo, si provvede all'attribuzione delle competenze a uno degli uffici di livello dirigenziale non generale della Direzione generale (comma 1); si prevede inoltre che a tale ufficio siano assegnate ulteriori unità di personale in misura pari ad almeno dieci unità appartenenti alla terza area ex area C e alla seconda area ex area B, nell'ambito del personale già in servizio presso il Ministero (non viene indicato il numero massimo di tali unità di personale).

Rileva che la disposizione presenta alcuni profili problematici. In primo luogo, ricorda che, come si ricava dal comunicato del 21 gennaio scorso, l'Autorità di regolazione dei trasporti risulta, a decorrere dal 15 gennaio 2014, nella sua piena operatività, sulla base di un'apposita de-

libera adottata dall'Autorità medesima, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 37 del decreto-legge n. 201/2011.

In secondo luogo, la Commissione europea, nell'ambito della procedura di infrazione, ha osservato che la Direzione Generale per il trasporto ferroviario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, designata provvisoriamente come organismo di controllo nello schema di decreto in esame, non sembra un organismo dotato dei necessari poteri e in grado di garantire l'applicazione e il rispetto del regolamento.

In materia, occorre peraltro ricordare che il regolamento (CE) n. 1371/2007 prevede l'obbligo per gli Stati membri di designare uno o più organismi di controllo pienamente indipendenti da qualsiasi gestore dell'infrastruttura, dall'organismo preposto all'imposizione dei diritti e dall'organismo di assegnazione della capacità di infrastruttura e dall'impresa ferroviaria.

Alla luce di questi elementi segnala l'opportunità di sopprimere la previsione dell'attribuzione in via transitoria alla citata Direzione generale delle funzioni di organismo di controllo, prevedendo piuttosto l'attribuzione di tali funzioni direttamente all'Autorità di regolazione dei trasporti, senza fasi transitorie.

Di conseguenza, rileva che occorrerebbe altresì valutare l'opportunità di prevedere per l'Autorità dei trasporti, anziché per la Direzione generale, il potenziamento di personale indicato dal comma 2 dell'articolo 3.

L'articolo 4 indica le funzioni dell'Organismo di controllo. Tra queste segnala: 1) la vigilanza sulla corretta applicazione del regolamento; 2) lo svolgimento di monitoraggi e indagini conoscitive sui servizi di cui al regolamento; 3) l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni; 4) l'istruttoria e la valutazione dei reclami dei passeggeri.

A tale ultimo riguardo, infatti, il comma 4 dell'articolo 4 prevede che ciascun passeggero possa presentare un reclamo all'Organismo di controllo per le infrazioni al regolamento, secondo moda-



lità tecniche, anche telematiche, da definire con successivo decreto ministeriale.

Ricorda in proposito che la possibilità di presentare reclamo all'Organismo di controllo o a qualsiasi altro organismo appropriato designato dallo Stato membro, è espressamente prevista dall'articolo 30, par. 2 del regolamento comunitario.

Sottolinea che occorre peraltro valutare la praticabilità della soluzione individuata dallo schema di decreto legislativo, in considerazione del numero sicuramente molto elevato di reclami che i passeggeri potranno presentare.

Sembrerebbe al riguardo opportuno prevedere che il passeggero possa rivolgersi all'Autorità dopo aver presentato, in prima istanza, il proprio reclamo al soggetto che presta il servizio (gestore dell'infrastruttura o impresa ferroviaria).

Per i servizi di competenza regionale è invece previsto l'inoltro alle competenti strutture regionali che provvedono poi, se non vi è manifesta infondatezza, a trasmetterli mensilmente all'Organismo di controllo.

Al riguardo, rileva altresì che non appare specificato quali siano le competenti strutture regionali.

L'Organismo presenta una relazione al Parlamento entro il 30 giugno di ciascun anno.

Gli articoli successivi del provvedimento intervengono in materia di definizione delle sanzioni.

L'articolo 5 individua il procedimento per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni.

La procedura delineata (commi 1-4) prevede innanzitutto che il dirigente preposto alla Direzione generale per il trasporto ferroviario nomini il responsabile del procedimento competente per l'istruttoria, il quale, valutati gli elementi che possono essere portati a sua conoscenza anche da chiunque vi abbia interesse e salva la manifesta infondatezza, formula la proposta di avvio del procedimento predisponendo un atto di contestazione, che viene adottato dal dirigente e portato

a conoscenza dell'interessato con le modalità dell'articolo 14 della legge n. 689/1981.

Deve essere menzionata la possibilità del pagamento in misura ridotta, di cui all'articolo 16 della legge n. 689/1981, ove applicabile, e si prevede che il procedimento di accertamento della violazione si concluda entro 90 giorni dall'avvio, salva la necessità di acquisire ulteriore documentazione, ma comunque nel termine massimo di sei mesi dall'avvio (comma 5).

Per le violazioni degli articoli 13, 15 e 16 (rispettivamente: pagamento anticipato per il decesso o ferimento del passeggero; mancata assistenza al viaggiatore e mancata fornitura di servizi di trasporto alternativi nel caso di impossibilità a proseguire il viaggio; violazioni nei confronti di passeggeri con ridotta mobilità e con disabilità) è fatta salva l'applicabilità immediata delle sanzioni, mentre negli altri casi viene assegnato un termine compreso tra 30 e 90 giorni all'interessato per adempiere, con pagamento in misura ridotta pari ad un sesto del massimo previsto per la violazione commessa (comma 6).

Segnala in proposito che il pagamento in misura ridotta pari a un sesto del massimo, risulta più favorevole rispetto alla misura prevista in via generale per le sanzioni amministrative all'articolo 16 della legge n. 689/1981, che prevede un terzo del massimo da pagare nel termine di 60 giorni.

Il comma 9 dell'articolo 5 prevede che l'Organismo di controllo determini l'importo delle sanzioni pecuniarie, nell'ambito dei limiti previsti, nel rispetto dei principi di effettività e proporzionalità ed in funzione della gravità della violazione, della reiterazione, delle azioni poste in essere per attenuare le conseguenze della violazione ed anche del rapporto percentuale dei passeggeri coinvolti nella violazione rispetto a quelli trasportati.

A tale proposito segnala che l'articolo 32 del regolamento prescrive solo che le sanzioni previste siano effettive, proporzionate e dissuasive.

In base al comma 10 dell'articolo 5, il 50 per cento delle somme derivanti dal

pagamento delle sanzioni viene riversato in un apposito fondo, da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti, per l'eventuale potenziamento dell'attività di controllo (presumibilmente del Ministero, ma non viene specificato di quale controllo si tratti). Si prevede poi che il fondo sia successivamente ripartito, con apposito decreto adottato d'intesa con la Conferenza Stato Regioni, tra il Ministero e le regioni, trasferendo a ciascuna regione la metà dell'importo derivante dal pagamento delle sanzioni relative ai servizi di trasporto ferroviario di competenza regionale e locale riferibili al proprio territorio.

Al riguardo, sottolinea l'esigenza, in presenza di una disposizione che prevede uno specifico impiego del 50 per cento del ricavato dal pagamento delle sanzioni, di indicare in modo preciso le finalità alle quali tali risorse sono destinate e i soggetti beneficiari. Al riguardo si dovrà altresì tener conto dell'attività di controllo di competenza dell'Autorità dei trasporti.

Il comma 11 prevede l'obbligo dell'Organismo di controllo di informare tempestivamente l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie nel caso di violazioni suscettibili di mettere in pericolo la sicurezza e il buon funzionamento dell'esercizio ferroviario.

Si prevede infine che i soggetti passivi del procedimento sanzionatorio siano tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni (comma 12).

Gli articoli da 6 ad 11 recano le specifiche sanzioni relative al contratto di trasporto, alla vendita dei biglietti ed agli obblighi informativi.

Le sanzioni pecuniarie sono le seguenti:

*a)* in caso di violazione della possibilità di trasportare biciclette a bordo del treno: da 200 a 1.000 euro (articolo 6);

*b)* in caso di violazione dell'obbligo di rendere pubblica la soppressione di un servizio (l'articolo 7 del Regolamento prevede che tali decisioni siano rese pubbliche

con mezzi adeguati e prima di attuarle): da 2.000 a 10.000 euro per ciascun treno (articolo 8);

*c)* in caso di inosservanza da parte delle imprese ferroviarie e dei venditori di biglietti (compresi i tour operator ed i venditori di biglietti che offrono contratti di trasporto per conto proprio, se queste informazioni sono disponibili) di ciascuno degli obblighi informativi previsti prima del viaggio: da 1.000 a 5.000 euro (tra tali obblighi rientrano le informazioni relative a: Orari e condizioni per il viaggio più veloce; Orari e condizioni per la tariffa più bassa; Accessibilità, condizioni di accesso e disponibilità a bordo di infrastrutture per le persone con disabilità e a mobilità ridotta; Accessibilità e condizioni di accesso per le biciclette; Procedure per la presentazione di reclami);

*d)* in caso di inosservanza da parte delle imprese ferroviarie degli obblighi informativi durante il viaggio: da 1.000 a 5.000 euro (tra tali obblighi rientrano le informazioni relative a: Servizi a bordo; Prossima fermata; Ritardi; Principali coincidenze; Questioni relative alla sicurezza tecnica e dei passeggeri articolo 9);

*e)* in caso di violazione dell'obbligo delle imprese ferroviarie, per i servizi di trasporto non oggetto di contratto di servizio pubblico, di distribuire biglietti ai passeggeri almeno attraverso una tra le seguenti modalità: biglietterie o distributori automatici; per telefono, su siti Internet o con altre tecnologie diffuse; a bordo dei treni, la sanzione va da 5.000 a 20.000 euro (articolo 10, comma 2);

*f)* in caso di violazione dell'obbligo delle imprese ferroviarie, per i servizi di trasporto oggetto di contratto di servizio pubblico di distribuire biglietti ai passeggeri o con biglietterie/distributori automatici oppure a bordo dei treni, la sanzione va da 5.000 a 20.000 euro e qualora non sia disponibile almeno una di queste modalità, si prevede che il biglietto sia rilasciato a bordo senza alcun sovrapprezzo; in caso contrario si applica una sanzione da 1.000 a 5.000 euro, a meno che l'im-

presa ferroviaria non abbia previamente comunicato all'Organismo di controllo la decisione di non consentire la bigliettazione a bordo (ciò è consentito per alcuni precisi motivi) e tale decisione sia stata resa pubblica anche tramite la pubblicazione nelle Condizioni Generali di Trasporto (articolo 10, co. 3, 4 e 5); per l'inosservanza dell'obbligo di informare in stazione i passeggeri della mancanza di biglietteria o distributore automatico indicando dove è possibile reperire il biglietto, si prevede una sanzione da 1.000 a 5.000 euro (articolo 10, comma 6);

g) in caso di violazione dell'obbligo delle imprese ferroviarie di adattare il « sistema telematico di informazioni e prenotazioni per il trasporto ferroviario » (CIRSRT) di cui si devono avvalere le imprese ferroviarie ed i venditori di biglietti e che contiene: tabelle di marcia e orari dei servizi passeggeri, disponibilità di posti sui servizi passeggeri, tariffe e condizioni speciali, accessibilità dei treni per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta, possibilità di effettuare prenotazioni o emettere biglietti o biglietti globali, in funzione dei requisiti stabiliti nelle specifiche tecniche di interoperabilità (STI), secondo un piano di realizzazione definito nelle STI, una sanzione da 5.000 a 20.000 euro (articolo 11, comma 1);

h) in caso di inosservanza del divieto di non fornire informazioni personali su singole prenotazioni ad altre imprese ferroviarie o venditori di biglietto, una sanzione: da 1.000 a 5.000 euro, fatta salva l'applicazione delle norme in materia di riservatezza e con l'obbligo dell'Organismo di controllo, in questo caso, di informare tempestivamente il Garante per la protezione dei dati personali (articolo 11, comma 2).

L'articolo 7 prevede poi, in linea con l'articolo 6 del Regolamento, l'inefficacia delle clausole derogatorie o restrittive degli obblighi nei confronti dei passeggeri che vengano introdotte nel contratto di trasporto.

Prima di lasciare la parola al collega relatore per la II Commissione, segnala l'opportunità che, analogamente a quanto è stato richiesto nel corso dell'esame dell'atto in oggetto presso la Commissione Lavori pubblici del Senato, anche in considerazione della complessità e delicatezza della materia, le Commissioni riunite procedano a un breve ciclo di audizioni sul provvedimento, che consenta di acquisire le valutazioni dei diversi soggetti coinvolti. Tra tali soggetti segnala in particolare il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, le imprese ferroviarie e l'Autorità di regolazione dei trasporti.

Donatella FERRANTI, *presidente*, in sostituzione del relatore per la II Commissione, onorevole Magorno, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, completa la descrizione del contenuto del provvedimento in esame, illustrando sinteticamente gli articoli da 12 a 21.

Il Capo III (articolo 12 e articolo 13) attiene alla responsabilità delle imprese ferroviarie per l'assicurazione dei passeggeri e dei loro bagagli.

Sono previste, in particolare, sanzioni per l'inosservanza dell'obbligo di copertura assicurativa minima (da 50.000 a 50.000 euro) (articolo 12) e per l'inosservanza dell'obbligo del pagamento anticipato per il decesso o ferimento del passeggero (rispettivamente da 20.000 a 40.000 euro oppure da 10.000 a 20.000 euro, non detraibili dalla somma dovuta a titolo di risarcimento qualora sia accertata la responsabilità dell'impresa ferroviaria) (articolo 13).

Il Capo IV (artt. 14 e 15) individua le sanzioni per i ritardi, le perdite di coincidenze e le soppressioni.

Le sanzioni previste sono le seguenti: inosservanza dell'obbligo delle imprese ferroviarie di rendere conoscibili ai passeggeri con forme e mezzi idonei ed anche sui portali internet, le modalità di indennizzo e risarcimento in caso di ritardi, perdite di coincidenze o soppressione di treni: da 1.000 a 5.000 euro; violazione di uno degli obblighi, previsti dagli articoli 15, 16 e 17 del Regolamento, in caso di

ritardi, coincidenze perse o soppressioni: da 2.000 a 10.000 euro per ciascun evento.

Il Capo V (articolo 16) attiene alle violazioni degli obblighi nei confronti di passeggeri con ridotta mobilità e con disabilità.

L'articolo 16 prevede innanzitutto l'obbligo per le imprese ferroviarie e per i gestori di stazione di comunicare all'Organismo di controllo, nel termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto, le norme di accesso adottate nei confronti dei passeggeri con disabilità o con mobilità ridotta, in conformità con quanto previsto dal Regolamento al Capo V (artt. da 19 a 25). La sanzione prevista è di 500 euro per ogni giorno di ritardo nella comunicazione, fino ad un massimo di 100.000 euro (comma 1).

Una sanzione da 200 a 1.000 euro è prevista (comma 2) per l'inosservanza, nei confronti delle persone con disabilità o ridotta mobilità, di specifici obblighi, fra i quali: fornire prenotazioni e vendite di biglietti senza costi aggiuntivi e senza, richiedere l'accompagnamento di terzi, salvo ridotte eccezioni; informazioni in merito all'accessibilità dei servizi ferroviari.

La sanzione varia invece da 2.000 a 10.000 euro per le imprese ferroviarie ed i gestori di stazione che non si adeguino alle specifiche tecniche di interoperabilità (STI) per l'accessibilità alle banchine, al materiale rotabile e agli altri servizi (comma 3).

Nel Capo VI (artt. da 17 a 19) sono individuate le sanzioni per violazione degli obblighi di sicurezza personale dei passeggeri, per il trattamento dei reclami e per la qualità del servizio.

È prevista dall'articolo 17 una sanzione da 1.000 a 5.000 euro per le imprese ferroviarie, i gestori delle infrastrutture e delle stazioni che non adottino le misure idonee, stabilite di concerto con le autorità pubbliche, per la sicurezza personale dei passeggeri.

Per quanto riguarda i reclami dei viaggiatori l'articolo 18 stabilisce una sanzione da 5.000 a 20.000 euro per le imprese ferroviarie che non istituiscano un mec-

canismo per il trattamento dei reclami, come previsto dall'articolo 27 del regolamento, o non diffondano tra i passeggeri informazioni sull'organizzazione del servizio di trattamento dei reclami. In base all'articolo 27, par. 2 del regolamento i passeggeri possono presentare un reclamo a una qualsiasi impresa ferroviaria coinvolta, che deve entro un mese fornire una risposta motivata o informare il passeggero che la risposta verrà data entro massimo tre mesi; la sanzione prevista va da 200 a 1.000 euro.

Le informazioni sul numero e le categorie degli esposti ricevuti dalle imprese ferroviarie, con i tempi di risposta relativi, devono essere rese pubbliche tramite l'inserimento nella Relazione annuale sulla qualità del servizio; la sanzione va da 200 a 1.000 euro.

La Relazione annuale deve essere pubblicata (articolo 19. co. 2) sul sito internet delle imprese ferroviarie e su quello dell'Agenzia Ferroviaria Europea (ERA), pena la sanzione da 2.000 a 10.000 euro.

Le imprese ferroviarie hanno inoltre l'obbligo di comunicare all'Organismo di controllo, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto, le norme adottate per la qualità del servizio (articolo 19, co. 1), che in base all'articolo 28, par. 1 del regolamento riguardano i seguenti elementi: Informazioni e biglietti; Puntualità dei treni e principi generali in caso di perturbazioni del traffico; Soppressione di treni; Pulizia del materiale rotabile e delle stazioni (qualità dell'aria nelle carrozze, igiene degli impianti sanitari, ecc.); Indagine sul grado di soddisfazione della clientela; Trattamento dei reclami, rimborsi e indennità per il mancato rispetto delle norme di qualità del servizio; Assistenza fornita alle persone con disabilità e a mobilità ridotta.

Nel Capo VII infine sono previste sanzioni per la violazione degli obblighi di informazione dei passeggeri (articolo 20), da parte delle imprese ferroviarie, dei gestori delle stazioni e dei tour operator, in merito ai diritti di cui beneficiano ed agli obblighi, che vanno da 200 a 1.000 euro.

La clausola di neutralità finanziaria è contenuta infine nell'articolo 21.

Arianna SPESSOTTO (M5S), ritiene opportuno chiedere chiarimenti al Governo su alcuni aspetti particolarmente rilevanti dello schema di decreto in oggetto.

In primo luogo si sofferma sull'individuazione dell'organismo di controllo, di cui all'articolo 4. Sottolinea che l'Autorità di regolazione dei trasporti è già operativa e rappresenta un soggetto con caratteristiche molto più adeguate allo svolgimento del ruolo di organismo di controllo rispetto alla Direzione generale per il trasporto ferroviario.

Richiama in particolare l'attenzione delle Commissioni sul fatto che la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia proprio per quanto concerne l'applicazione del regolamento (CE) n. 1371/2007, osservando che la Direzione generale per il trasporto ferroviario del Ministero non si configura come un vero e proprio organismo di controllo, dotato dei necessari poteri e in grado di garantire l'applicazione e il rispetto del citato regolamento.

Richiama quindi le disposizioni di cui al comma 12, dell'articolo 5, ai sensi del quale, le notizie, le informazioni o i dati riguardanti i soggetti passivi del procedimento sanzionatorio sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. Rileva in proposito che dovrebbe essere soppresso il riferimento alle pubbliche amministrazioni, in quanto l'applicazione del segreto d'ufficio anche nei loro confronti impedirebbe alle regioni di disporre delle informazioni necessarie per svolgere le funzioni di controllo ad esse spettanti sulla base dello schema di decreto in esame.

Sempre con riferimento all'articolo 5, richiama quanto disposto dal comma 10, ai sensi del quale, come ricordato anche dal relatore, onorevole Garofalo, si prevede che il 50 per cento delle somme derivanti dal pagamento delle sanzioni sia destinato al potenziamento dell'attività di controllo. Sottolinea che si tratta di una formulazione del tutto generica, per cui

sarebbe necessario specificare in cosa consista il potenziamento delle attività di controllo e come saranno effettivamente utilizzate le risorse in questione.

Invita quindi a considerare il comma 5 dell'articolo 4, in base al quale si prevede che per i servizi di competenza regionale locale i reclami debbano essere inoltrati alle competenti strutture regionali. Anche in questo caso non viene chiarito di quali strutture si tratti, come tali strutture siano organizzate e se il loro funzionamento comporti oneri per la finanza pubblica.

Paolo COPPOLA (PD), condivide interamente le considerazioni del relatore Garofalo in merito al fatto che l'organismo di controllo debba essere direttamente individuato nell'Autorità di regolazione dei trasporti, anziché prevedere una fase transitoria in cui tale organismo è individuato nella Direzione generale del Ministero.

Per quanto riguarda le previsioni del comma 4 dell'articolo 4, per cui la presentazione dei reclami per presunte infrazioni del regolamento da parte dei passeggeri deve essere effettuata secondo modalità tecniche stabilite con successivo decreto ministeriale, rileva in primo luogo che non è previsto un termine entro il quale il decreto debba essere adottato, osserva quindi che in ogni caso, si dovrebbe far riferimento a procedure già codificate, piuttosto che prevedere una apposita disciplina attuativa che stabilisca specifiche modalità di presentazione, differenziate in relazione alla tipologia dei reclami.

Ivan CATALANO (M5S), osserva in primo luogo che dallo schema di decreto in esame non risulta quali vantaggi possano derivare agli utenti dalla presentazione dei reclami. Segnala quindi che le competenze attribuite dalla legge all'Autorità dei trasporti includono espressamente la tutela dei diritti degli utenti, oltre che la determinazione di sanzioni amministrative pecuniarie. Per questo l'organismo di controllo deve essere individuato in tale Autorità. Ribadisce infatti come la Commissione europea abbia lamentato l'assenza

dei requisiti necessari per svolgere il ruolo di organismo di controllo nel caso di strutture interne al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Infatti sono ancora numerosi i vincoli che legano il Governo, e in particolare il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con Ferrovie dello Stato, sia per quanto riguarda la nomina degli organi societari, sia per quanto riguarda l'attività di Ferrovie in relazione alla gestione dell'infrastruttura e allo svolgimento dei servizio di trasporto.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dopo avere precisato che le decisioni in merito all'organizzazione dei lavori delle Commissioni e allo svolgimento di un ciclo di audizioni potranno essere assunte nell'ambito di una riunione congiunta degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni II e IX, in considerazione dell'imminenza dell'inizio delle votazioni in Assemblea rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.50.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	15
ALLEGATO 1 ( <i>Proposte emendative approvate nella seduta odierna</i> ) .....	32
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamenti dei relatori 6.79, 6.80, 6.81, 8.624, 11.45, 13.131, 13.133 e 13.134 e relativi subemendamenti</i> ) .....	49
ERRATA CORRIGE .....	31

##### SEDE REFERENTE

Mercoledì 5 febbraio 2014. — Presidenza del presidente della X Commissione Guglielmo EPIFANI, indi del presidente della VI Commissione Daniele CAPEZZONE. — Intervengono i sottosegretari di Stato per lo sviluppo economico Claudio De Vincenti e Simona Vicari.

##### La seduta comincia alle 13.50.

**DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo.**

(*Seguito dell'esame e conclusione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 febbraio scorso.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che i relatori hanno presentato l'emendamento 8.1000, soppressivo dell'articolo 8. Avverte che gli emendamenti 12.75, 12.76, 12.77, 12.78, 12.80, 12.81, 12.73, 12.71, 12.72, 12.68, 12.82, 12.83 sono stati sottoscritti dal deputato Montroni.

Avverte, altresì, che gli emendamenti 12.76, 12.75, 12.77, 12.78, 12.80, 12.81, 12.73, 12.72, 12.71, 12.82, 12.83. 12.68 sono stati sottoscritti dal deputato Petitti.

Comunica infine che tutti gli emendamenti a prima firma del deputato Impegno sono stati sottoscritti dal deputato Iacono.

Itzhak Yoram GUTGELD (PD), *relatore per la VI Commissione*, dopo aver sottolineato che la complessità delle questioni connesse alle disposizioni in materia di RC auto hanno indotto i relatori a presentare l'emendamento 8.1000 (*vedi allegato 1*), soppressivo dell'articolo 8, sottolineando come sia intenzione della maggioranza procedere al più presto alla redazione di un nuovo provvedimento

che intervenga in maniera organica in materia di RC auto.

Il Sottosegretario Claudio DE VINCENTI, dopo aver rilevata la notevole importanza della materia trattata dall'articolo 8 e osservato che l'emendamento 8.624 dei relatori conteneva miglioramenti rispetto al testo originario, esprime tuttavia parere favorevole sull'emendamento 8.1000, in considerazione della ristrettezza dei tempi per la conversione in legge del provvedimento in esame, assicurando che è anche intenzione del Governo intervenire quanto prima sulla medesima materia con uno specifico provvedimento normativo.

Il Sottosegretario Simona VICARI, in qualità di titolare della delega per la materia affrontata dall'articolo in esame, esprime il parere contrario sull'emendamento 8.1000 dei relatori.

Il Sottosegretario Claudio DE VINCENTI ribadisce il parere favorevole sull'emendamento 8.1000 dei relatori.

Andrea COLLETTI (M5S) chiede di conoscere quale sia il reale orientamento del Governo, in considerazione delle opinioni divergenti appena espresse dai due sottosegretari presenti.

Marco CAUSI (PD), osserva che, anche in caso di soppressione dell'articolo 8, il lavoro svolto dalle Commissioni, e la proposta di riformulazione dello stesso articolo 8 realizzato attraverso la presentazione dell'emendamento 8.624 dei relatori, potrà comunque essere estremamente utile ai fini della realizzazione di una riforma della disciplina dell'RC auto, che auspica possa essere in breve tempo e più opportunamente realizzata in altro provvedimento legislativo. In tale contesto sottolinea – richiamando il contenuto di alcune proposte emendative presentate dal proprio gruppo – la necessità di individuare le zone del Paese a più alto rischio, prevedendo che in queste aree gli automobilisti più « virtuosi » possano godere di

un trattamento di maggior favore attraverso la previsione di tariffe assicurative più vantaggiose. Invita pertanto il Governo a tenere in considerazione tali proposte emendative ai fini della predisposizione di un provvedimento specifico in materia.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) si dichiara stupefatto per l'andamento assunto dall'esame del provvedimento e chiede la sospensione della seduta, onde chiarire quale sia la reale posizione politica del Governo, ai fini di una corretta prosecuzione dei lavori.

Fabio LAVAGNO (SEL) sottolinea come sia la richiesta di soppressione dell'articolo 8, sia la divergenza emersa all'interno delle posizioni espresse dal Governo siano imbarazzanti soprattutto perché espresse al termine di un lungo lavoro che ha comportato dibattiti e discussioni nell'ambito delle Commissioni. Ritiene quindi indispensabile fare chiarezza, anche al fine di tutelare le giuste aspettative dei cittadini in materia.

Marco DI STEFANO (PD), ringraziando i relatori per l'intento migliorativo espresso nell'emendamento 8.624, con il quale il testo originario era stato ampiamente modificato, ritiene comunque preferibile la proposta emendativa di soppressione, evidenziando come le misure contenute nell'articolo 8 comportino un vantaggio esiguo per i cittadini in termini di sconti sulle tariffe, a fronte di rilevanti restrizioni dei loro diritti. Sottolinea quindi l'importanza di intervenire efficacemente sulla materia della RC auto.

Giovanni PAGLIA (SEL) chiede ai sottosegretari di esplicitare quale sia la linea complessiva del Governo, anche al fine di far comprendere ai cittadini a vantaggio di quale *lobby* sia finalizzata la soppressione dell'articolo 8.

Davide CRIPPA (M5S) ribadisce la necessità di uscire dall'*impasse* creatasi a causa delle divergenti opinioni espresse dai due sottosegretari e invita quindi le Presidenze a chiedere il parere, a fini



chiarificatori, del Ministro dello sviluppo economico. Fa presente che nella giornata di ieri i relatori hanno presentato l'emendamento 8.624, interamente sostitutivo dell'articolo 8, cui molti gruppi hanno presentato numerose proposte emendative (vedi allegato 2), mentre oggi i relatori hanno formulato un emendamento soppressivo del medesimo articolo. Ricorda che il proprio gruppo ha presentato un identico emendamento soppressivo dell'articolo prima della scadenza del termine di presentazione delle proposte emendative al provvedimento in esame, chiede pertanto di conoscere le modalità di votazione del complesso degli emendamenti soppressivi dell'articolo 8.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, rispondendo al deputato Crippa, precisa che tutti gli emendamenti interamente soppressivi dell'articolo 8 saranno posti in votazione congiuntamente.

Stefano ALLASIA (LNA) ricorda che anche il suo gruppo ha presentato un emendamento soppressivo dell'articolo 8, che reca misure di notevole sfavore nei confronti del settore delle autoriparazioni. Ritiene che la riformulazione dell'articolo contenuta nell'emendamento 8.624 dei relatori rechi misure ulteriormente peggiorative a carico di tale settore produttivo al solo scopo di favorire la *lobby* rappresentata dalle compagnie assicurative. Concordando sull'opportunità di adottare disposizioni a favore degli automobilisti « più virtuosi », chiede maggiore rigore e serietà da parte del Governo nell'espressione del proprio parere.

Paolo RUSSO (FI-PdL) rileva come, al di là del merito delle previsioni contenute nell'articolo 8 e della riformulazione dello stesso articolo presentata ieri dai relatori, che giudica negativamente, il parere del Governo sia di fondamentale importanza, affinché i singoli parlamentari siano posti in condizione di esercitare il loro diritto ad esprimere un voto consapevole. Evidenzia inoltre come le misure a favore degli automobilisti virtuosi precedente-

mente richiamate dal deputato Causi dovrebbero essere, a suo avviso, ugualmente applicate su tutto il territorio nazionale. Chiede quindi di acquisire in materia il parere del Ministro dello sviluppo economico, per affrontare tali tematiche in modo serio.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, chiede al Sottosegretario De Vincenti di chiarire in modo definitivo la posizione del Governo sull'emendamento 8.1000 dei relatori.

Il Sottosegretario Claudio DE VINCENTI ribadisce il parere favorevole alla soppressione dell'articolo 8 e ribadisce l'intenzione del Governo di intervenire in materia con un apposito disegno di legge. Sottolinea quindi come le norme in materia di RC auto contenute nell'articolo 8, e ancor più la sua riformulazione presentata ieri dai relatori, configuri il tentativo di combinare l'introduzione di sconti significativi delle tariffe assicurative a favore degli utenti, fino ad un massimo del 20 per cento delle tariffe, con la razionalizzazione di un mercato ad oggi non sufficientemente trasparente. Evidenzia come a tal fine abbiano contribuito numerose altre proposte di modifica presentate al testo in esame.

Sottolinea tuttavia come, in ragione dei tempi ristretti per la conversione in legge del decreto in esame, sia preferibile far confluire il lavoro svolto in un disegno di legge attraverso il quale ricercare un migliore punto di equilibrio tra le diverse esigenze evidenziate dai diversi gruppi parlamentari, assicurando infine che il Governo presenterà in tempi brevissimi tale disegno di legge.

Il Sottosegretario Simona VICARI prende atto che la posizione dei vertici del Governo, confermata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento, è a favore della soppressione dell'articolo 8. Ricorda comunque come la stesura dell'articolo 8 sia stata il frutto di un impegnativo lavoro svolto dal Governo per riuscire ad abbassare i costi delle tariffe assicurative a

carico degli utenti. Fa presente come, a seguito del lavoro svolto presso il Ministero dello sviluppo economico con l'attivazione di un tavolo tecnico conclusosi nel settembre scorso, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha da ultimo inserito nel provvedimento in esame anche misure riguardanti questioni ulteriori rispetto a quelle affrontate nel predetto tavolo tecnico. Esprime quindi rammarico per la mancata individuazione di soluzioni positive a questioni molte sentite dai cittadini. Auspica che la soppressione dell'articolo 8 possa almeno produrre l'effetto positivo di superare la posizione assunta con la risoluzione presentata dal relatore Gutgeld presso la Commissione Finanze, la quale ha di fatto impedito l'adozione, da parte del Governo, delle tabelle nazionali per la quantificazione dei risarcimenti per i danni derivanti ai sinistri, la cui applicazione avrebbe certamente comportato una riduzione dei costi delle polizze RC auto.

In conclusione ritiene difficile ipotizzare l'approvazione di un provvedimento in materia entro il termine della Legislatura.

Andrea COLLETTI (M5S) ricorda come la mancata adozione delle tabelle per i risarcimenti citate dal sottosegretario Vicari sia dovuta alle mozioni presentate dal proprio gruppo parlamentare e dal deputato Boccuzzi. Evidenzia come le previsioni contenute nell'articolo 8 siano esclusivamente a favore delle compagnie assicurative e come la riscrittura dell'articolo operata dall'emendamento dei relatori 8.624 fosse addirittura peggiorativa del testo. Nel concordare con la soppressione dell'articolo 8, rileva come i relatori avrebbero anche potuto fare a meno di presentare un loro emendamento in materia, che sembra semplicemente volto a rivendicare la paternità di una proposta che in realtà era stata avanzata per primo dal Movimento 5 Stelle. Evidenzia quindi come il Governo si sia dimostrato in uno stato di totale confusione e ritiene che, qualora il Governo intendesse presentare un nuovo disegno di legge sulla materia, esso dovrebbe avere al primo punto il tema della

sicurezza stradale, al fine di ridurre i sinistri. Ritiene, infatti, che soltanto un'adeguata politica sulla mobilità possa condurre alla significativa riduzione dei costi delle tariffe RC auto essendo questi dovuti, come affermato dalle compagnie assicurative, al risarcimento dei danni da sinistri. Dichiaro che il suo gruppo parlamentare si opporrà fermamente ad un provvedimento che abbia come unica finalità perseguire il vantaggio delle compagnie assicurative e preannuncia la presentazione di una proposta di legge in questo senso. Chiede quindi di votare il suo emendamento 8.142 contestualmente all'emendamento 8.1000 dei relatori.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti 8.1000 dei relatori, Maietta 8.243, Busin 8.164 e Colletti 8.142, risultando pertanto assorbite tutte le altre proposte emendative riferite all'articolo 8.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che sono stati presentati alcuni subemendamenti agli emendamenti dei relatori 6.79, 6.80, 11.45, 13.131 e 13.133 (*vedi allegato 2*).

Al riguardo rileva come i subemendamenti Bruno Bossio 0.6.80.1 e Laffranco 0.11.45.1, devono considerarsi irricevibili in quanto, non avendo diretta connessione con il testo degli emendamenti 6.80 e 11.45, non possono essere considerati come subemendamenti, ma come ulteriori emendamenti presentati fuori termine, e non potranno essere pertanto posti in votazione.

Deve altresì considerarsi irricevibile il subemendamento Bruno Bossio 0.13.133.3, in quanto interamente suppressivo dell'emendamento cui si riferisce: ricorda infatti che per ottenere la reiezione di un emendamento è possibile votare in senso contrario all'emendamento.

Raffaello VIGNALI (NCD), *relatore per la X Commissione*, esprime parere favorevole sugli identici subemendamenti Abrignani 0.6.79.1 e Bonafe' 0.6.79.2 e raccomanda l'approvazione dell'emendamento 6.79 dei relatori.

Il Sottosegretario Claudio DE VINCENTI concorda con il parere espresso dai relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli identici subemendamenti Abrignani 0.6.79.1 e Bonafe' 0.6.79.2 e l'emendamento 6.79 dei relatori, come subemendato.

Raffaello VIGNALI (NCD), *relatore per la X Commissione*, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 6.80 dei relatori e 6.81 dei relatori.

Il Sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere favorevole sugli emendamenti 6.80 e 6.81 dei relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti 6.80 e 6.81 dei relatori.

Raffaello VIGNALI (NCD), *relatore per la X Commissione*, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 11.45 dei relatori.

Il Sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere favorevole sull'emendamento 11.45 dei relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento 11.45 dei relatori.

Raffaello VIGNALI (NCD), *relatore per la X Commissione*, esprime parere contrario sugli identici subemendamenti Sberna 0.13.131.1, Latronico 0.13.131.2 e Pagano 0.13.131.3; esprime parere favorevole sugli identici subemendamenti Sberna 0.13.131.4 e Latronico 0.13.131.5, a condizione che siano riformulati sostituendo la parola « trasferisce » con la seguente « assegna ». Esprime parere contrario sugli identici Latronico 0.13.131.6 e Sberna 0.13.131.7, nonché sui subemendamenti Brunetta 0.13.131.8 e Pagano 0.13.131.9. Raccomanda infine l'approvazione dell'emendamento 13.131 dei relatori.

Il Sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni respingono gli identici subemendamenti Sberna 0.13.131.1, Latronico 0.13.131.2 e Pagano 0.13.131.3.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, prende atto che i presentatori hanno accettato la riformulazione degli identici subemendamenti Sberna 0.13.131.4 e Latronico 0.13.131.5.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli identici subemendamenti Sberna 0.13.131.4 e Latronico 0.13.131.5, come riformulati, e respingono gli identici Latronico 0.13.131.6 e Sberna 0.13.131.7.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) dichiara di sottoscrivere il subemendamento Brunetta 0.13.131.8 ed invita i relatori e il Governo a riconsiderare il parere contrario. Sottolinea che l'istituzione di un tavolo tecnico per la valorizzazione dell'Ambito meridionale dell'Agro romano rappresenta un importante fattore di sviluppo e non determina oneri finanziari.

Il Sottosegretario Claudio DE VINCENTI, osservato che il subemendamento Brunetta 0.13.131.8 appare molto simile ad un emendamento respinto in una precedente seduta, rileva che il tavolo tecnico può essere istituito anche in via amministrativa manifestando la disponibilità del Governo ad operare in tal senso.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL), prende atto positivamente della disponibilità del Governo all'apertura di un tavolo tecnico e ritiene che problemi di natura formale non possano ostacolare l'approvazione del subemendamento.

Itzhak Yoram GUTGELD (PD), *relatore per la VI Commissione*, ribadisce il parere contrario dei relatori sul subemendamento Brunetta 0.13.131.8

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Brunetta 0.13.131.8 e Pagano 0.13.131.9. Approvano quindi l'emendamento 13.131 dei relatori, come subemendato.

Itzhak Yoram GUTGELD (PD), *relatore per la VI Commissione*, esprime parere contrario sui subemendamenti Della Valle 0.13.133.1 e Bruno Bossio 0.13.133.2, raccomandando invece l'approvazione dell'emendamento 13.133 dei relatori.

Il Sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Ivan DELLA VALLE (M5S), nell'illustrare il subemendamento a sua firma 0.13.133.1, osserva che la previsione in esso contenuta di attendere la sentenza di condanna in primo grado per l'erogazione degli indennizzi previsti appare assolutamente irragionevole e unicamente volta ad evitare i problemi che potrebbero sorgere in caso di una successiva diversa ricostruzione dei fatti ad indennizzo già corrisposto.

Diego DE LORENZIS (M5S), non essendo riuscito ad intervenire in sede di dichiarazione di voto sul precedente emendamento 13.131 dei relatori, intende sottolineare comunque come esso abbia un contenuto contraddittorio.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, con riferimento alla dichiarazione del deputato De Lorenzis osserva che, in ogni caso, egli ha potuto manifestare il suo dissenso rispetto all'emendamento 13.131 esprimendo su di esso un voto contrario.

Itzhak Yoram GUTGELD (PD), *relatore per la VI Commissione*, segnala la presenza di un refuso nel testo in distribuzione dell'emendamento 13.133 dei relatori, nel senso che l'indennizzo può essere concesso solo in conseguenza di delitti non colposi.

Ivan DELLA VALLE (M5S) osserva che la correzione proposta modifica profondamente il significato delle emendamenti 13.133 dei relatori e chiede di fissare un ulteriore termine per la presentazione di subemendamenti.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ritiene che la segnalazione fatta dal relatore riguardi un mero errore materiale nella composizione del testo.

Davide CRIPPA (M5S) osserva che, dovendo la Commissione procedere ad ulteriori votazioni, la concessione di un tempo ulteriore per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 13.133 dei relatori non comporterebbe problemi per il prosieguo dei lavori ed eviterebbe qualsiasi perplessità di tipo procedurale.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, accantona l'esame dell'emendamento 13.133 dei relatori, al fine di consentire ai gruppi di approfondirne il contenuto, passando quindi all'esame dell'emendamento 13.134.

Itzhak Yoram GUTGELD (PD) *relatore per la VI Commissione*, riformula l'emendamento 13.134 dei relatori, al fine di tener conto delle modifiche già apportate dalle Commissioni al comma 12 dell'articolo 13, il cui contenuto è in parte ripreso dall'emendamento, nel senso di specificare, al comma 2-*bis* del nuovo articolo 13-*bis*, che il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi previsto, deve essere emanato entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto – legge. Raccomanda quindi l'approvazione dell'emendamento.

Il Sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere favorevole sull'emendamento 13.134 dei relatori, come riformulato.

Le Commissioni approvano l'emendamento 13.134 dei relatori, come riformulato.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che le Commissioni riprenderanno l'esame delle proposte emendative accantonate nelle precedenti sedute.

Raffaello VIGNALI (NCD), *relatore per la X Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Bernardo 1.105, a

condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

*Sostituire il comma 15 con il seguente:*

15. Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, la parola « 2014 » è sostituita dalla seguente « 2015 ». Al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, la parola « 2014 » è sostituita dalla seguente: « 2020 » e le parole « e può essere rideeterminato l'obiettivo di cui al periodo precedente » sono soppresse. A decorrere dal 1° gennaio 2015 la quota minima di cui all'articolo 2-*quater*, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come sostituito dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinata in una quota percentuale di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nello stesso anno solare, calcolata sulla base del tenore energetico. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato tecnico consultivo biocarburanti di cui all'articolo 33, comma 5-*sexies*, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si provvede ad aggiornare le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione dell'obbligo, ai sensi dell'articolo 1, comma 368, numero 3), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'articolo 33, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dal comma 1 dell'articolo 34 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole « fino al 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti « fino al 31 marzo 2014 ». Al comma 5-*ter* dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni: al secondo punto dell'elenco sono soppresse le parole « condotta all'interno degli stabilimenti di produzione del biodiesel (nella misura massima del 5 per cento in peso della relativa produzione di biodiesel) »; al terzo punto

dell'elenco sono soppresse le parole « durante il processo di produzione del biodiesel (nella misura massima del 5 per cento in peso della relativa produzione di biodiesel) »; al quarto punto dell'elenco sono soppresse le parole « (nella misura massima del 5 per cento in peso della relativa produzione di acidi grassi distillati) » e sono soppresse altresì le parole « (nella misura massima del 5 per cento in peso della relativa produzione di glicerina distillata) condotta nelle aziende oleochimiche »; al settimo punto dell'elenco dopo le parole « grassi animali di categoria 1 » sono aggiunte le seguenti « e di categoria 2 ». Al comma 5-*quater* dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono soppresse le seguenti parole « e stabilite variazioni della misura massima prevista dal comma 5-*quinquies* ». Il comma 5-*quinquies* dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, introdotto dal comma 3 dell'articolo 34 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è abrogato. All'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dal comma 2 dell'articolo 34 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole « rifiuti e sottoprodotti » sono soppresse le seguenti « , entrambi prodotti e trasformati in biocarburanti nel territorio comunitario, che non presentino altra utilità produttiva o commerciale al di fuori del loro impiego per la produzione di carburanti o a fini energetici, ». I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 34 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono abrogati.

Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti De Menech 1.165 e Lodolini 1.168, nella nuova formulazione già proposta.

Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Lacquaniti 1.60, Abrignani 1.61, Bernardo 1.82 e Allasia 1.176.

Il Sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Maurizio BERNARDO (NCD) accetta la riformulazione del proprio emendamento 1.105.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Bernardo 1.105, come riformulato, approvano gli identici emendamenti De Menech 1.165 e Lodolini 1.168, come riformulati, e respingono gli identici emendamenti Lacquaniti 1.60, Abrignani 1.61, Bernardo 1.82 e Allasia 1.176.

Raffaello VIGNALI (NCD), *relatore per la X Commissione*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Minardo 4.41, Matarrese 4.47 e Martelli 4.34, nella nuova formulazione già proposta, i quali assorbirebbero l'emendamento Mariani 4.10.

Il Sottosegretario Claudio DE VINCENTI concorda con il parere espresso dal relatore.

Marco DA VILLA (M5S) chiede che la proposta di riformulazione possa essere messa in distribuzione.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, sospende brevemente la seduta, affinché tutti i componenti delle Commissioni riunite possano prendere visione della proposta di riformulazione.

**La seduta, sospesa alle 14.50, è ripresa alle 15.**

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli identici emendamenti Minardo 4.41, Matarrese 4.47 e Martelli 4.34, come riformulati, risultando pertanto assorbito l'emendamento Mariani 4.10.

Raffaello VIGNALI (NCD), *relatore per la X Commissione*, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Cani 4.05, la cui approvazione assorbirebbe gli emen-

damenti Dorina Bianchi 4.42 e Lacquaniti 4.24.

Il Sottosegretario Claudio DE VINCENTI concorda con il parere espresso dal relatore.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'articolo aggiuntivo Cani 4.05; risultano pertanto assorbiti gli emendamenti Dorina Bianchi 4.42 e Lacquaniti 4.24.

Raffaello VIGNALI (NCD), *relatore per la X Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Andrea Romano 5.40, la cui approvazione assorbirebbe l'emendamento Lacquaniti 5.2. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Oliaro 5.41 e sull'emendamento Oliaro 5.35, a condizione che quest'ultimo sia riformulato nel senso di sopprimere le parole da «È fatto obbligo» fino alle parole «nel medesimo luogo».

Il Sottosegretario Claudio DE VINCENTI concorda con il parere espresso dai relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Andrea Romano 5.40, risulta pertanto assorbito l'emendamento Lacquaniti 5.2. Approvano quindi l'emendamento Oliaro 5.41.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, prende atto che i presentatori hanno accettato la riformulazione dell'emendamento Oliaro 5.35.

Le Commissioni approvano l'emendamento Oliaro 5.35, come riformulato.

Raffaello VIGNALI (NCD), *relatore per la X Commissione*, esprime parere contrario sull'emendamento Liuzzi 6.68.

Il Sottosegretario Claudio DE VINCENTI concorda con il parere espresso dai relatori.

Le Commissioni respingono l'emendamento Liuzzi 6.68.

Itzhak Yoram GUTGELD (PD), *relatore per la VI Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Schullian 10.3, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, al comma 1-*bis*, dopo le parole « corte d'appello di Brescia. » sono aggiunte le seguenti: « È altresì istituita, come sezione distaccata del Tribunale di Venezia, la sezione specializzata in materia di impresa del tribunale e della corte d'appello di Bolzano. L'istituzione delle sezioni specializzate non comporta incrementi di dotazioni organiche e, per quanto riguarda la sezione distaccata di Bolzano, non deve comportare alcuna spesa aggiuntiva a carico della finanza pubblica dello Stato ».

2. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, prima delle parole « Le controversie di cui all'articolo 3 » sono inserite le seguenti parole: « Fermo quanto previsto dal comma 1-*bis*, »;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

« 1-*bis*. Per le controversie di cui all'articolo 3 nelle quali è parte, anche nel caso di più convenuti ai sensi dell'articolo 33 del codice di procedura civile, una società, in qualunque forma costituita, con sede all'estero, anche avente sedi secondarie con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, e che, secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono inderogabilmente competenti:

1) la sezione specializzata in materia di impresa di Bari per gli uffici giudiziari

ricompresi nei distretti di Bari, Lecce, Taranto (sezione distaccata), Potenza;

2) la sezione specializzata in materia di impresa di Cagliari per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Cagliari e Sassari (sezione distaccata);

3) la sezione specializzata in materia di impresa di Catania per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, Reggio Calabria;

4) la sezione specializzata in materia di impresa di Genova per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Bologna, Genova;

5) la sezione specializzata in materia di impresa di Milano per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Brescia, Milano;

6) la sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte d'appello di Campobasso, Napoli, Salerno;

7) la sezione specializzata in materia di impresa di Roma per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Ancona, Firenze, L'Aquila, Perugia, Roma;

8) la sezione specializzata in materia di impresa di Torino per gli uffici giudiziari ricompresi nel distretto di Torino;

9) la sezione specializzata in materia di impresa di Venezia per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Trento, Trieste e Venezia;

10) la sezione specializzata in materia di impresa di Bolzano (sezione distaccata) per gli uffici giudiziari ivi ricompresi; ».

Rileva quindi come l'emendamento Gebhard 10.4 sarebbe assorbito dall'approvazione dell'emendamento Schullian 10.3, come riformulato.

Il Sottosegretario Claudio DE VINCENZI concorda con il parere espresso dal relatore.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, prende atto che i presentatori hanno accettato la riformulazione dell'emendamento Schullian 10.3.

Le Commissioni approvano l'emendamento Schullian 10.3, come riformulato. Risulta pertanto assorbito l'emendamento Gebhard 10.4.

Raffaello VIGNALI (NCD), *relatore per la X Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Baldassarre 11.37; esprime parere favorevole sull'emendamento Arlotti 11.36; esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Pagano 11.30, Sberna 11.33 e Laffranco 11.18; esprime parere favorevole sull'emendamento Petrini 11.32, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo 10 dicembre 2013, n. 136, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis. L'articolo 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, si interpreta nel senso che, fermi gli obblighi di cui al secondo comma e le valutazioni discrezionali di cui al terzo comma, il valore determinato ai sensi del comma 1 non costituisce un limite inderogabile ai fini della legittimità della vendita.

Rileva quindi come l'emendamento Petrini 11.31 sarebbe assorbito dall'approvazione dell'emendamento Petrini 11.32, come riformulato.

Le Commissioni approvano, con distinte votazioni, gli emendamenti Baldassarre 11.37 e Arlotti 11.36, nonché gli identici emendamenti Pagano 11.30, Sberna 11.33 e Laffranco 11.18.

Paolo PETRINI (PD) accetta la riformulazione in identico testo del suo emendamento 11.32.

Le Commissioni approvano l'emendamento Petrini 11.32, come riformulato,

risultando assorbito l'emendamento Petrini 11.31.

Itzhak Yoram GUTGELD (PD), *relatore per la VI Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Fantinati 12.49, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

*Dopo il comma 7 inserire il seguente:*

7-bis. Per l'anno 2014 sono sospese le cartelle esattoriali a favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di individuazione degli aventi diritto, nonché di trasmissione dei relativi elenchi all'agente della riscossione.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Galgano 12.43 e Sandra Savino 12.24. Propone di accantonare ulteriormente l'articolo aggiuntivo Pisano 12.03.

Mattia FANTINATI (M5S), anche al fine di favorire la certezza del diritto, ritiene che sarebbe opportuno estendere gli effetti del suo emendamento almeno per un triennio. Chiede, pertanto, al relatore e al Governo di valutare la possibilità di modificare in tale senso la riformulazione proposta.

Il Sottosegretario Claudio DE VINCENZI, nel condividere le considerazioni del deputato Fantinati, fa presente, tuttavia, che l'emendamento introduce un'importante novità che il Governo ha ritenuto meritevole di apprezzamento, ma che ne-



cessità di un periodo di sperimentazione, terminato il quale si potrà proseguire nel percorso adesso intrapreso.

Mattia FANTINATI (M5S), in considerazione dei tempi dilatati in cui entrerà in vigore la disposizione, chiede che si possa almeno ridurre il termine di 90 giorni per l'adozione dei decreti ministeriali con i quali saranno emanate le disposizioni attuative.

Itzhak Yoram GUTGELD (PD), *relatore per la VI Commissione*, osserva che l'emendamento Fantinati 12.49 appare assai complesso e che gli approfondimenti svolti hanno evidenziato due problematiche, connesse agli aspetti della copertura, di non poco rilievo. Ribadisce, quindi, il grande interesse con il quale i relatori e il Governo hanno considerato la questione affrontata dall'emendamento, sottolineando l'aspetto di novità della proposta che richiede pertanto di fissare un congruo termine per l'emanazione della normativa secondaria di attuazione. Sottolinea che il lavoro svolto è stato orientato a fare in modo che la previsione possa in futuro trovare adeguate conferme.

Mattia FANTINATI (M5S) accetta la riformulazione del proprio emendamento 12.49.

Le Commissioni approvano l'emendamento Fantinati 12.49, come riformulato, e respingono l'emendamento Galgano 12.43.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, esprime rammarico per la scelta del relatore e del Governo di esprimere parere contrario sull'emendamento Sandra Savino 12.24, di cui è cofirmatario. Ritene che tale atteggiamento rappresenti un vero atto di ostilità nei riguardi del settore di produzione della birra che ha conosciuto negli ultimi tempi ben quattro aumenti dell'accisa che sta provocando seri danni ad aziende che si sono sviluppate a costo di grandi sacrifici. Ritene pertanto che il mancato accoglimento della propsta emen-

dativa costituirebbe un ulteriore segnale di ostilità nei confronti di tale settore.

Il Sottosegretario Claudio DE VINCENTI comprende il rammarico espresso dal Presidente Capezzone, condividendo le considerazioni sulle meritevoli finalità dell'emendamento. Sottolinea, tuttavia, che il parere contrario si è reso necessario in considerazione dell'impossibilità di trovare un'adeguata copertura per scongiurare i citati aumenti di accisa. Manifesta, comunque, la disponibilità del Governo ad accogliere un ordine del giorno che possa dare adeguato rilievo alla problematica.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nell'apprezzare la sensibilità del rappresentante del Governo, auspica tuttavia che possa esserci spazio per un supplemento di riflessione sul tema che consenta di approvare l'emendamento.

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL) e Ernesto CARBONE (PD) si associano alla richiesta del presidente Capezzone di accantonare ulteriormente l'emendamento Sandra Savino 12.24.

Marco CAUSI (PD) auspica che il Governo possa assumere un impegno più stringente nei riguardi della problematica affrontata dall'emendamento 12.24. Osservato, in generale, che quando un settore produttivo attraversa una fase di espansione, storicamente l'imposizione fiscale su tale settore aumenta, auspica che si possa affrontare con più determinazione le problematiche tributarie relative al settore della birra. Invita quindi il Governo a compiere un ulteriore sforzo per trovare una copertura che possa scongiurare l'aumento delle aliquote dell'accisa sulla birra o, in alternativa, ad impegnarsi ad accogliere una risoluzione parlamentare sulla questione, che si dichiara disponibile a presentare.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, sottolinea che l'emendamento Sandra Savino 12.24 prevede coperture che attingono a fondi di parte corrente assolutamente ade-

guate e che comunque sarebbe possibile prevedere anche altre forme di copertura, sia di carattere permanente, sia di carattere temporaneo. Non comprende pertanto le motivazioni del parere contrario espresso.

Davide CRIPPA (M5S) si associa alla richiesta di accantonare nuovamente l'emendamento Sandra Savino 12.24, evidenziando come potrebbe esser opportuno circoscrivere l'intervento normativo ai birrifici artigianali a « chilometro zero », ritenendo quindi utile compiere una riflessione più puntuale sul tema.

Sandra SAVINO (FI-PdL), pur comprendendo la necessità di trovare adeguata copertura al proprio emendamento 12.24, chiede di sapere se il Governo intenda fare una valutazione puntuale per quanto riguarda l'aumento delle accise rispetto alle minori entrate derivanti dai minori consumi, in particolare sulle aree di confine dove la birra e i prodotti alcolici possono essere acquistata fuori del territorio nazionale. Chiede di accantonare ulteriormente l'esame del proprio emendamento 12.24.

Filippo BUSIN (LNA), condivide la richiesta di accantonare l'emendamento Sandra Savino 12.24, che sottoscrive anche a nome del collega Allasia.

Maurizio BERNARDO (NCD), associandosi alla richiesta di accantonamento dell'emendamento in esame, invita il Governo a svolgere ulteriori approfondimenti, anche tenendo conto del ciclo di audizioni svolte sul tema delle accise presso la Commissione Finanze, al fine di trovare adeguata soluzione al problema dell'enorme aumento delle accise sulla birra.

Gianluca BENAMATI (PD) evidenzia la complessità del lavoro svolto dal Governo e dai relatori, con particolare riferimento alla necessità di reperire le coperture finanziarie compensative delle misure proposte nell'emendamento Sandra Savino 12.24. Ricorda come presso la Commis-

sione Finanze siano stati presentate risoluzioni relative al tema delle accise volte ad impegnare il Governo ad affrontare la questione in tempi certi.

Sebastiano BARBANTI (M5S) dichiara di condividere il contenuto dell'emendamento Sandra Savino 12.24. Ricorda come l'attività conoscitiva svolta in Commissione Finanze sui temi delle accise abbia evidenziato come il settore della produzione delle birra sia in fase fortemente espansiva. Paveggia quindi che ulteriori aumenti delle accise porterebbero ad una riduzione, anziché ad un aumento, del gettito fiscale. In tale contesto, sottolinea, in particolare, l'esigenza di non penalizzare ulteriormente il settore dei birrifici artigianali.

Giovanni PAGLIA (SEL) si dichiara favorevole all'accantonamento Savino Sandra 12.24 e ricorda che in Commissione Finanze è emersa la posizione unanime di tutti i gruppi parlamentari affinché si trovi una via alternativa all'aumento delle accise per il reperimento delle coperture finanziarie che si rendessero necessarie.

Itzhak Yoram GUTGELD, *relatore per la VI Commissione*, manifesta disponibilità ad accantonare ulteriormente l'emendamento 12.24 e si unisce agli appelli espressi in merito alla necessità di evitare ulteriori aumenti delle accise, che considera dannosi per il settore produttivo in questione. Evidenzia inoltre come il problema riguardi soprattutto l'aumento a carico delle birre a basso prezzo e penalizzi le fasce meno abbienti della popolazione.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ribadendo come siano stati approvati recentemente ben quattro aumenti delle accise sulla birra, ritiene che, in assenza di un diverso indirizzo delle politiche fiscali in tale settore, la risposta degli imprenditori non potrà che essere lo spostamento delle proprie attività produttive in Paesi esteri. Evidenzia come, anche se fosse approvato l'emendamento in esame, rimarrebbero

comunque vigenti due dei quattro aumenti delle accise già introdotti. Accantona quindi l'emendamento Sandra Savino 12.24.

Itzhak Yoram GUTGELD (PD), *relatore per la VI Commissione*, sottolinea che gli emendamenti Folino 13.49 e Latronico 13.35 e 13.36, sono stati assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 13.131 dei relatori. Esprime parere favorevole sull'emendamento Bernardo 13.45, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

6-bis. Per le finalità di Expo 2015 ed in particolare per la realizzazione del modulo informatico/telematico di interconnessione del sistema di gestione della rete logistica nazionale con la piattaforma logistica nazionale digitale, con particolare riferimento al corridoio doganale virtuale, il soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è autorizzato a stipulare apposita convenzione con Expo 2015 S.p.A., Fiera di Milano S.p.A. e l'Agenzia delle Dogane. Le relative attività saranno svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Bonavitacola 13.7, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

9-bis. Al fine di assicurare la continuità del servizio pubblico ferroviario sulla tratta Stazione centrale FS di Salerno – Stadio Arechi, le risorse statali impegnate per la realizzazione della tratta medesima e non utilizzate, sono destinate, nei limiti di 5 milioni di euro, ad investimenti per la funzionalità del contratto di servizio ferroviario regionale per il biennio 2014-2015.

Si rimette alla valutazione del Governo sull'emendamento Sandra Savino 13.23, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Petitti 13.109, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

*Sostituire i commi 24 e 25 con i seguenti:*

24. Anche in vista dell'Expo 2015, al fine di promuovere il coordinamento dell'accoglienza turistica, tramite la valorizzazione di aree territoriali, di beni culturali e ambientali, e il miglioramento dei servizi per l'informazione e l'accoglienza dei turisti, sono finanziati progetti che individuino uno o più interventi di valorizzazione e di accoglienza tra loro coordinati. I progetti possono essere presentati da comuni, da più comuni in collaborazione tra loro o da Unioni di Comuni con popolazione tra i 5.000 e i 150.000 abitanti. Ogni comune o raggruppamento di comuni potrà presentare un solo progetto articolato in uno o più interventi fra loro coordinati, con una richiesta di finanziamento che non potrà essere inferiore a 1 milione e superiore a 5 milioni di euro e purché in ordine agli interventi previsti sia assumibile l'impegno finanziario entro il 30 giugno 2014 e ne sia possibile la conclusione entro 20 mesi da quest'ultima data. In via subordinata, possono essere finanziati anche interventi di manutenzione straordinaria collegati ai medesimi obiettivi di valorizzazione della dotazione di beni storici culturali, ambientali e di attrattività turistica inseriti nei progetti di cui al presente comma, per un importo non inferiore a 100.000 euro e non superiore a 500.000 euro. Nel caso in cui il costo complessivo del progetto sia superiore alle soglie di finanziamento indicate, il soggetto o i soggetti interessati dovranno indicare la copertura economica, a proprie spese, per la parte eccedente.

25. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentito il Ministro per la coesione territoriale, con proprio decreto disciplina i criteri per l'utilizzo delle risorse per gli interventi di cui al comma 24 e prevede le modalità di

attuazione dei relativi interventi anche attraverso apposita convezione con l'ANCI.

25-bis. Gli enti locali sono tenuti ad inviare le relazioni di cui all'articolo 34, commi 20 e 21, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico a valere sulle ordinarie risorse umane e strumentali e senza maggiori oneri per la finanza pubblica, che provvederà a pubblicarle sul proprio portale contenente dati concernenti l'applicazione della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sul territorio.

Rileva che gli emendamenti Prodanì 13.108 e Borghi 13.28 sarebbero assorbiti dall'approvazione dell'emendamento Petitti 13.109, come riformulato.

Il Sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme a quello dei relatori. Esprime parere favorevole sull'emendamento Sandra Savino 13.23.

Maurizio BERNARDO (NCD) accetta la riformulazione del proprio emendamento 13.45.

Le Commissioni approvano l'emendamento Bernardo 13.45, come riformulato.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, prende atto che i presentatori hanno accettato la riformulazione dell'emendamento Bonavitacola 13.7

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Bonavitacola 13.7, come riformulato, e Sandra Savino 13.23.

Emma PETITTI (PD) accetta la riformulazione del proprio emendamento 13.109.

Le Commissioni approvano l'emendamento Petitti 13.109, nel testo riformulato, risultando pertanto assorbiti gli emendamenti Prodanì 13.108 e Borghi 13.28.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, riprende l'esame dell'emendamento 13.133 dei relatori.

Ivan DELLA VALLE (M5S), intervenendo in relazione alla configurazione dei delitti subiti dalle imprese operanti nell'ambito di infrastrutture considerate strategiche ai sensi della legge n. 443 del 2001 che danno diritto ad un indennizzo, propone che l'emendamento sia riformulato nei seguenti termini: sostituire le parole « non colposi » con le seguenti: « dolosi, accertati con sentenza di condanna di primo grado ».

Itzhak Yoram GUTGELD, *relatore per la VI Commissione*, non accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento 13.133 dei relatori avanzata dal deputato Della Valle.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, propone di accantonare ulteriormente l'emendamento 13.133 dei relatori e di passare all'esame dell'emendamento dei relatori 2.100, di recepimento delle condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, contenute nel parere reso dalla Commissione Bilancio.

Le Commissioni approvano l'emendamento 2.100.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

**La seduta sospesa alle 15.40, è ripresa alle 15.55.**

Il Sottosegretario Claudio DE VINCENTI propone di riformulare l'emendamento 13.133 dei relatori nel senso di sostituire l'ultimo periodo, recante la clausola di copertura, con il seguente: « Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2014-2016 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale »

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.»

Itzhak Yoram GUTGELD, *relatore per la VI Commissione*, accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento 13.133 dei relatori formulata dal Sottosegretario De Vincenti.

Le Commissioni approvano l'emendamento 13.133 dei relatori, come riformulato.

Itzhak Yoram GUTGELD (PD), *relatore per la VI Commissione*, formula, d'intesa con il relatore per la X Commissione, l'emendamento 9.100, che intende affinare la formulazione dell'articolo 9.

Il Sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere favorevole sull'emendamento 9.100 dei relatori.

La Commissione approva l'emendamento 9.100 dei relatori.

Il Sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere favorevole sull'emendamento Sandra Savino 12.24, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

7-bis. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottare entro il 26 febbraio 2014, è modificata la determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 145744 del 23 dicembre 2013, al fine di eliminare, per l'anno 2014, l'incremento dell'accisa sulla birra decorrente dal 1° marzo 2014. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del primo periodo del presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede, quanto a 7,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre

2004, n. 307, e quanto a 7,5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Itzhak Yoram GUTGELD (PD), *relatore per la VI Commissione*, concorda con la proposta di riformulazione avanzata dal Sottosegretario De Vincenti.

Sandra SAVINO (FI-PdL) accoglie la proposta di riformulazione del proprio emendamento 12.24.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, rileva come con l'emendamento Sandra Savino 12.24, come riformulato, si compia un primo passo, anche se forse meramente simbolico, per affrontare la problematica connessa all'aumento delle accise sulla birra e sui prodotti alcolici, eliminando almeno l'aumento che sarebbe dovuto decorrere dal 1° marzo 2014.

Ringrazia comunque il rappresentante del Governo per lo sforzo fatto al fine di raggiungere un risultato, sia pure minimale, in tale campo.

Gianluca BENAMATI (PD) sottoscrive l'emendamento Sandra Savino 12.24, come riformulato.

Le Commissioni approvano l'emendamento Sandra Savino 12.24, come riformulato.

Itzhak Yoram GUTGELD (PD), *relatore per la VI Commissione*, invita al ritiro dell'emendamento Pisano 12.03, al fine di poter affrontare la questione in Assemblea quando si sarà ottenuta la conferma della

sua sostenibilità finanziaria da parte del Governo.

Girolamo PISANO (M5S) esprimendo l'auspicio che la proposta emendativa possa essere approvata in Assemblea, acconsente al ritiro del proprio articolo aggiuntivo 12.03.

Davide CRIPPA (M5S) chiede chiarimenti in ordine alla possibilità che il Governo possa dare una risposta definitiva sulle questioni di copertura che il Governo ha posto in relazione articolo aggiuntivo 12.03 entro i tempi, piuttosto stretti, entro i quali la proposta emendativa dovrà essere discussa in Assemblea.

Il Sottosegretario Claudio DE VINCENTI precisa che è pervenuta sulla proposta emendativa una valutazione favorevole dell'Agenzia delle entrate mentre deve essere acquisito l'avviso del Dipartimento delle finanze. Sottolinea che le strutture di Governo sono sottoposte ad un ingente carico di lavoro causato dal contemporaneo esame parlamentare di molti provvedimenti e che pertanto non è ancora stato possibile completare la valutazione, necessariamente attenta, delle norme recate dall'articolo aggiuntivo 12.03.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, illustra la seguente proposta di coordinamento formale finale del testo:

*all'emendamento Benamati 1.149, riferito all'articolo 1, comma 4, secondo periodo, sostituire le parole « periodo residuo di incentivazione al di sotto del quale » con le seguenti « periodo residuo di incentivazione entro il quale » e, al terzo periodo, sostituire le parole « non può essere inferiore al 31 dicembre » con le seguenti « non può comunque scadere prima del 31 dicembre »;* (emendamento 1.149);

*agli emendamenti 1.95 Da Villa, 1.97 Petraroli e 1.136 Crippa come risultanti dalla riformulazione, riferiti all'articolo 1, comma 6-quater, dopo la parola « aggregata » sono inserite le seguenti « e puntuale: » sostituire le parole: « la più ade-*

*rente e tempestiva corrispondenza » con le seguenti « nel massimo grado e tempestivamente la corrispondenza »;*

*all'emendamento 1.151 Benamati, riferito all'articolo 1, comma 16, all'ultimo periodo, sopprimere le parole « ed i rispettivi termini di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento ».*

*all'emendamento 2.100 la modifica all'articolo 14, comma 2 deve intendersi riferita articolo 14, comma 1 lettera a).*

Le Commissioni approvano le proposte di coordinamento formale finale avanzate dal Presidente.

Raffaello VIGNALI (NCD), *relatore per la X Commissione*, ringrazia tutti i commissari, i presidenti e gli uffici per il lavoro svolto, che ritiene sia stato molto costruttivo.

Itzhak Yoram GUTGELD (PD), *relatore per la VI Commissione*, si unisce alle considerazioni del collega Vignali, sottolineando la complessità dell'attività svolta.

Il Sottosegretario Claudio DE VINCENTI si associa ai ringraziamenti dei relatori ed osserva che l'esame in Commissione ha apportato miglioramenti significativi al testo del decreto-legge, che pertanto ne esce rafforzato. Sottolinea che si è trattato di un lavoro faticoso ma sicuramente fruttuoso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, rileva come la piena sintonia tra le presidenze abbia favorito il proficuo l'esame del provvedimento, garantendo pienamente i diritti dei singoli deputati e di tutti i gruppi parlamentari. Esprime inoltre apprezzamento per l'operato dei rappresentanti del Governo.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ringrazia tutti i colleghi, sia di maggioranza sia di opposizione, per lo spirito di cooperazione che ha informato i lavori. Ritiene che il testo approvato possa essere utile per il Paese nell'attuale difficile congiun-

tura economica, sottolineando come il costruttivo dialogo tra le diverse forze politiche, pure in una fase concitata della dialettica parlamentare sia risultata particolarmente positiva. Ringrazia infine il sottosegretario De Vincenti per gli sforzi compiuti.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che sono pervenuti i prescritti pareri del Comitato per la legislazione e di tutte le Commissioni competenti in sede consultiva, ad eccezione di quello della Commissione Cultura, che non ha ritenuto di esprimersi, e della Commissione Bilancio, che si esprimerà direttamente all'Assemblea.

Le Commissioni deliberano di conferire il mandato ai relatori di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, si riserva, d'intesa con il Presidente della X Commissione, di designare i componenti

del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 16.15.**

#### *ERRATA CORRIGE*

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 171 del 3 febbraio 2014, a pagina 4, seconda colonna, ventiduesima riga,

dopo le parole « Abrignani 11.12 », aggiungere le seguenti « sono stati ritirati dai presentatori ».

a pagina 30, seconda colonna, ventottesima riga, sostituire le parole « presso » e « previo », con la seguente: « prezzo »;

a pagina 33, prima colonna, sesta riga, dopo le parole « d'uso », aggiungere le seguenti: « in ambito locale »;

a pagina 34, seconda colonna, decima riga, dopo le parole « d'uso » aggiungere le seguenti: « in ambito locale »;

a pagina 36, prima colonna, dodicesima riga, dopo le parole « d'uso », aggiungere le seguenti: « in ambito locale ».

## ALLEGATO 1

**DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo.**

**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE NELLA SEDUTA ODIERNA**

## ART. 1.

*Sostituire il comma 15 con il seguente:*

15. Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 la parola: « 2014 » è sostituita dalla seguente: « 2015 ». Al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, la parola: « 2014 » è sostituita dalla seguente: « 2020 » e le parole: « e può essere rideeterminato l'obiettivo di cui al periodo precedente » sono soppresse. A decorrere dal 1o gennaio 2015 la quota minima di cui all'articolo 2-*quater*, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come sostituito dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinata in una quota percentuale di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nello stesso anno solare, calcolata sulla base del tenore energetico. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato tecnico consultivo biocarburanti di cui all'articolo 33, comma 5-*sexies* del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si provvede ad aggiornare le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione dell'obbligo, ai sensi dell'articolo 1, comma 368, punto 3 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Al comma 4 dell'articolo 33 del decreto legislativo 3

marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: « fino al 31 dicembre 2014 » è sostituita dalla seguente: « fino al 31 marzo 2014 » Al comma 5-*ter* dell'articolo 333 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 sono apportate le seguenti modificazioni: al settimo punto dell'elenco, dopo le parole: « grassi animali di categoria 1 » sono inserite le seguenti: « e di categoria 2 » Al comma 5-*quinqüies* dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dall'anno 2014, la misura massima sopra indicata è pari al 25 per cento, a decorrere dall'anno 2015 la misura massima sopra indicata è pari al 30 per cento; a decorrere dall'anno 2016, la misura sopra indicata è pari al 40 per cento. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato tecnico consultivo biocarburanti di cui all'articolo 33, comma 5-*sexies* del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si provvede ad aggiornare il valore della misura massima sopra indicata ».

**1. 105.** Bernardo, Minardo, Pagano.

*Sostituire il comma 15 con il seguente:*

15. Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, la parola « 2014 » è sostituita dalla seguente « 2015 ». Al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, la



parola « 2014 » è sostituita dalla seguente: « 2020 » e le parole « e può essere ride-terminato l'obiettivo di cui al periodo precedente » sono soppresse. A decorrere dal 1° gennaio 2015 la quota minima di cui all'articolo 2-*quater*, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come sostituito dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinata in una quota percentuale di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nello stesso anno solare, calcolata sulla base del tenore energetico. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato tecnico consultivo biocarburanti di cui all'articolo 33, comma 5-*sexies*, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si provvede ad aggiornare le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione dell'obbligo, ai sensi dell'articolo 1, comma 368, numero 3), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'articolo 33, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dal comma 1 dell'articolo 34 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole « fino al 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti « fino al 31 marzo 2014 ». Al comma 5-*ter* dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni: al secondo punto dell'elenco sono soppresse le parole « condotta all'interno degli stabilimenti di produzione del biodiesel (nella misura massima del 5 per cento in peso della relativa produzione di biodiesel) »; al terzo punto dell'elenco sono soppresse le parole « durante il processo di produzione del biodiesel (nella misura massima del 5 per cento in peso della relativa produzione di biodiesel) »; al quarto punto dell'elenco sono soppresse le parole « (nella misura massima del 5 per cento in peso della relativa produzione di acidi grassi distillati) » e sono soppresse altresì le parole « (nella misura massima del 5 per cento in

peso della relativa produzione di glicerina distillata) condotta nelle aziende oleochimiche »; al settimo punto dell'elenco dopo le parole « grassi animali di categoria 1 » sono aggiunte le seguenti « e di categoria 2 ». Al comma 5-*quater* dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono soppresse le seguenti parole « e stabilite variazioni della misura massima prevista dal comma 5-*quinquies* ». Il comma 5-*quinquies* dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, introdotto dal comma 3 dell'articolo 34 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è abrogato. All'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dal comma 2 dell'articolo 34 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole « rifiuti e sottoprodotti » sono soppresse le seguenti « , entrambi prodotti e trasformati in biocarburanti nel territorio comunitario, che non presentino altra utilità produttiva o commerciale al di fuori del loro impiego per la produzione di carburanti o a fini energetici, ». I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 34 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono abrogati.

**1. 105.** (Nuova formulazione) Bernardo, Minardo, Pagano.

(Approvato)

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

16-*bis*. Al fine di dare impulso all'indizione delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226 i gestori uscenti anticipano alla Stazione appaltante l'importo equivalente alle componenti QA e QC degli oneri di gara *una tantum*, come riconosciuti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas nelle delibere 407/2012/R/GAS dell'11/10/2012 e 230/2013/R/GAS

del 30/5/2013. Nel caso di due o più gestori, l'anticipazione è proporzionale ai punti di riconsegna serviti nei comuni dell'Ambito territoriale di riferimento, come risultanti dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti pubblicati sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico. La corresponsione è effettuata a titolo di anticipo a seguito della individuazione della stazione appaltante, per tutti gli ambiti in cui non è presente il capoluogo di provincia ovvero al capoluogo di provincia, negli altri casi verrà rimborsata dal concessionario subentrante all'atto di avvenuta aggiudicazione del servizio. Per le finalità di cui ai periodi precedenti possono essere utilizzati specifici fondi della Cassa Conguagli del Settore Elettrico, con modalità definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas e/o della Cassa Depositi e Prestiti, su iniziativa del Ministero dello Sviluppo Economico. L'utilizzo dei fondi di cui al periodo precedente è definito nell'ambito di attuazione del comma 2 dell'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 226 del 12 novembre 2011. Eventuali oneri derivanti da tale misura non possono comunque essere traslati in tariffa né tantomeno incidere sui corrispettivi spettanti alle amministrazioni comunali ».

- 1. 165.** De Menech, Marco Di Maio, Lodolini, Fragameli.

*Dopo il comma 16 inserire il seguente:*

*16-bis.* Al fine di dare impulso all'indizione delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione gas naturale previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 226 del 12 novembre 2011, i gestori uscenti anticipano alla Stazione appaltante l'importo equivalente al corrispettivo *una tantum* per la copertura degli oneri di gara, come riconosciuto dall'Autorità per l'energia elettrica e per il gas nelle delibere 407/2012/R/gas dell'11 ottobre 2012 e 230/2012/R/gas del 30 maggio 2013. Nel caso di due o più gestori, l'anticipazione è

proporzionale ai punti di riconsegna serviti nei Comuni dell'ambito territoriale di riferimento, come risultanti dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti pubblicati sul sito *internet* del Ministero dello sviluppo economico. La corresponsione dell'importo è effettuata a titolo di anticipo alla Stazione appaltante di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 226 del 12 novembre 2011, e verrà rimborsata, comprensiva di interessi, dal concessionario subentrante all'atto dell'avvenuta aggiudicazione del servizio, con modalità definite dall'Autorità per l'energia elettrica e per il gas. »

- \* **1. 165.** (Nuova formulazione) De Menech, Marco Di Maio, Lodolini, Fragameli.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 16 inserire il seguente:*

*16-bis.* In relazione alle nuove gare d'ambito per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, la Stazione Appaltante, rispetto a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 12 novembre 2011 n. 226, può inserire nel bando o nella lettera d'invito, quale condizione migliorativa dell'offerta economica, il versamento da parte del soggetto aggiudicatario, di un corrispettivo *una tantum* fino al 20 per cento della remunerazione del capitale di località relativo ai servizi di distribuzione e misura, compresa la relativa quota di ammortamento annuale. La Stazione Appaltante, in sede di gara, assegna uno specifico punteggio a tale parametro. Tale elemento non può in alcun modo essere riconosciuto in tariffa e gravare sugli utenti finali.

- 1. 168.** Lodolini, Fragameli, De Menech, Marco Di Maio.

*Dopo il comma 16 inserire il seguente:*

*16-bis.* Al fine di dare impulso all'indizione delle gare d'ambito per l'affida-

mento del servizio di distribuzione gas naturale previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 226 del 12 novembre 2011, i gestori uscenti anticipano alla Stazione appaltante l'importo equivalente al corrispettivo *una tantum* per la copertura degli oneri di gara, come riconosciuto dall'Autorità per l'energia elettrica e per il gas nelle delibere 407/2012/R/gas dell'11 ottobre 2012 e 230/2012/R/gas del 30 maggio 2013. Nel caso di due o più gestori, l'anticipazione è proporzionale ai punti di riconsegna serviti nei Comuni dell'ambito territoriale di riferimento, come risultanti dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti pubblicati sul sito *internet* del Ministero dello sviluppo economico. La corresponsione dell'importo è effettuata a titolo di anticipo alla Stazione appaltante di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 226 del 12 novembre 2011, e verrà rimborsata, comprensiva di interessi, dal concessionario subentrante all'atto dell'avvenuta aggiudicazione del servizio, con modalità definite dall'Autorità per l'energia elettrica e per il gas. »

\* **1. 168.** (Nuova formulazione) Lodolini, Fragomeli, De Menech, Marco Di Maio.

**(Approvato)**

#### ART. 2.

*All'articolo 2, comma 1, lettera b), capoverso articolo 4, sopprimere il comma 2;*

*all'articolo 3, comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: comma 14 con le seguenti: comma 13;*

*all'articolo 4, comma 14, primo periodo, sostituire le parole da: mediante corrispondente riduzione fino a: Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013 con le seguenti: mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire »*

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014;

*all'articolo 12, comma 7, sostituire le parole: dal presente articolo con le seguenti: dal comma 4;*

*all'articolo 12, comma 7, dopo le parole: milioni di euro aggiungere le seguenti: annui;*

*all'articolo 13, comma 18, primo periodo, sostituire le parole: 9 milioni di euro annui con le seguenti: 9 milioni di euro annui a decorrere dal 2014;*

*all'articolo 13, comma 23, primo periodo, dopo le parole: del comma 21, aggiungere le seguenti: pari a 184 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018;*

*all'articolo 14, comma 2, dopo le parole: 10,2 milioni di euro aggiungere la seguente: annui.*

**2. 100.** I Relatori.

#### ART. 4.

*Al comma 1, capoverso Art. 252-bis, sostituire il comma 10, con il seguente:*

10. Sulle aree di proprietà pubblica ovvero nel caso di attivazione degli interventi ad iniziativa pubblica, di cui all'articolo 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto cui è affidata l'attuazione degli interventi previsti dai progetti di cui al comma 1, è individuato dall'autorità amministrativa competente con procedure ad evidenza pubblica, salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti per la gestione *in house* in conformità ai requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria.

\* **4. 41.** Minardo, Bernardo, Pagano.

Al comma 1, capoverso Art. 252-bis, comma 10, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* All'attuazione con le seguenti: alla progettazione, al coordinamento e al monitoraggio.

b) *alla fine inserire il seguente periodo:* Sulle aree di proprietà pubblica, ovvero nel caso di attivazione degli interventi ad iniziativa pubblica, i predetti soggetti sono tenuti ad attivare procedure ad evidenza pubblica, per l'attuazione degli interventi, salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti per la gestione *in house* in conformità ai requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza europea.

\* 4. 41. (Nuova formulazione) Minardo, Bernardo, Pagano.

**(Approvato)**

Al comma 1, capoverso Art. 252-bis, sostituire il comma 10, con il seguente:

10. Sulle aree in proprietà pubblica ovvero nel caso di attivazione degli interventi ad iniziativa pubblica, di cui all'articolo 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto cui è affidata l'attuazione degli interventi previsti dai progetti di cui al comma 1 è individuato dall'autorità amministrativa competente con procedure ad evidenza pubblica, salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti per la gestione *in house* in conformità ai requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria.

\* 4. 47. Matarrese, Mazziotti Di Celso, Vitelli, Sottanelli, Cimmino, Zanetti.

Al comma 1, capoverso Art. 252-bis, comma 10, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* All'attuazione con le seguenti: alla progettazione, al coordinamento e al monitoraggio.

b) *alla fine inserire il seguente periodo:* Sulle aree di proprietà pubblica, ovvero nel caso di attivazione degli interventi ad iniziativa pubblica, i predetti soggetti sono tenuti ad attivare procedure ad evidenza pubblica, per l'attuazione degli interventi, salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti per la gestione *in house* in conformità ai requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza europea.

\* 4. 47. (Nuova formulazione) Matarrese, Mazziotti Di Celso, Vitelli, Sottanelli, Cimmino, Zanetti.

**(Approvato)**

Al comma 1, capoverso Art. 252-bis, sostituire il comma 10, con il seguente:

10. Sulle aree in proprietà pubblica ovvero nel caso di attivazione degli interventi ad iniziativa pubblica, di cui all'articolo 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto cui è affidata l'attuazione degli interventi previsti dai progetti di cui al comma 1 è individuato dall'autorità amministrativa competente con procedure ad evidenza pubblica, salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti per la gestione *in house* in conformità ai requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria.

\* 4. 34. Martelli, Carra, Colaninno.

Al comma 1, capoverso Art. 252-bis, comma 10, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* All'attuazione con le seguenti: alla progettazione, al coordinamento e al monitoraggio.

b) *alla fine inserire il seguente periodo:* Sulle aree di proprietà pubblica, ovvero nel caso di attivazione degli interventi ad iniziativa pubblica, i predetti soggetti sono tenuti ad attivare procedure ad evidenza pubblica, per l'attuazione degli interventi, salvo quanto previsto dalle

disposizioni vigenti per la gestione *in house* in conformità ai requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza europea.

\* **4. 34.** (Nuova formulazione) Martelli, Carra, Colaninno.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

ART. 4-bis.

*(Misure urgenti per accelerare l'attuazione di interventi di bonifica in siti contaminati di interesse nazionale).*

1. Al fine di accelerare la progettazione e l'attuazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel sito contaminato di interesse nazionale di Crotone, le somme liquidate per il risarcimento del danno ambientale a favore dell'amministrazione dello Stato con la sentenza n. 2536 del 28 febbraio 2012 del Tribunale di Milano, passata in giudicato, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e destinate alle finalità di cui al presente comma. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è nominato un commissario straordinario delegato ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono individuate le attività del commissario, nel limite delle risorse acquisite, le relative modalità di utilizzo nonché il compenso del commissario straordinario, determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

2. Al fine di coordinare, accelerare e promuovere la progettazione degli inter-

venti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica nel sito contaminato di interesse nazionale Brescia Caffaro, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è nominato un commissario straordinario delegato ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e sono individuate le attività del commissario, nel limite delle risorse acquisite, le relative modalità di utilizzo nonché il compenso del commissario, determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma è istituita una contabilità speciale nella quale confluiscono le risorse pubbliche stanziare per la caratterizzazione, la messa in sicurezza e la bonifica del sito contaminato.

3. I commissari di cui ai commi 1 e 2 curano le fasi progettuali, la predisposizione dei bandi di gara, l'aggiudicazione dei servizi e dei lavori, le procedure per la realizzazione degli interventi, la direzione lavori, la relativa contabilità e il collaudo, promuovendo anche le opportune intese tra soggetti pubblici e privati interessati. Per le attività connesse alla realizzazione degli interventi, i Commissari sono autorizzati ad avvalersi degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di società specializzate a totale capitale pubblico, degli uffici dell'amministrazione Regionale, della Provincia e del Comune.

**4. 05.** Cani.

ART 5.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di promozione del

*Made in Italy* e dei rapporti economici e commerciali italiani con l'estero nonché di sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, in deroga ai limiti ed alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, l'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane – è autorizzata ad assumere un contingente di personale attraverso lo scorrimento della graduatoria in corso di validità dei vincitori del concorso pubblico nei ruoli del personale dell'ICE, Area funzionale C, Posizione economica C1, bandito nel 2008 e la cui graduatoria è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 aprile 2010. A tal fine, ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la dotazione organica dell'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane – è ampliata da 450 a 482 unità. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016, si provvede a carico del Capitolo 2532 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per il triennio 2014-2016.

- 5. 40.** Andrea Romano, Tinagli, Antimo Cesaro, Vitelli, Sottanelli, Cimmino, Zanetti.

*Al comma 2, sopprimere le parole da: a condizione che fino alla fine del comma.*

- 5. 41.** Oliaro, Galgano, Zanetti, Vitelli, Cimmino, Sottanelli.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* I procedimenti amministrativi facenti capo all'Agenzia delle Dogane, agli uffici di sanità marittima aerea e di frontiera, ai posti di ispezione frontaliera, alle aziende sanitarie locali, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Corpo forestale dello Stato, all'Agecontrol

Spa, ai servizi fitosanitari regionali, all'Istituto del commercio estero e alle Camere di commercio, che si svolgono contestualmente alla presentazione della merce ai fini dell'espletamento delle formalità doganali, sono conclusi dalle amministrazioni competenti nel termine massimo di un'ora per il controllo documentale e di cinque ore per la visita delle merci. È fatto obbligo alle amministrazioni competenti di coordinarsi affinché la visita merci sia svolta contestualmente e nel medesimo luogo. Nel caso di controllo che richieda accertamenti di natura tecnica, anche laddove occorra il prelevamento di campioni, i tempi tecnici per conoscere i relativi esiti non possono superare i tre giorni. Del mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente comma risponde il responsabile del procedimento amministrativo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

- 5. 35.** Oliaro, Vitelli, Sottanelli, Cimmino, Zanetti.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* I procedimenti amministrativi facenti capo all'Agenzia delle Dogane, agli uffici di sanità marittima aerea e di frontiera, ai posti di ispezione frontaliera, alle aziende sanitarie locali, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Corpo forestale dello Stato, all'Agecontrol Spa, ai servizi fitosanitari regionali, all'Istituto del commercio estero e alle Camere di commercio, che si svolgono contestualmente alla presentazione della merce ai fini dell'espletamento delle formalità doganali, sono conclusi dalle amministrazioni competenti nel termine massimo di un'ora per il controllo documentale e di cinque ore per la visita delle merci. Nel caso di controllo che richieda accertamenti di natura tecnica, anche laddove occorra il prelevamento di campioni, i tempi tecnici per conoscere i relativi esiti non possono superare i tre giorni. Del mancato rispetto delle disposizioni di cui

al presente comma risponde il responsabile del procedimento amministrativo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

**5. 35.** (Nuova formulazione) Oliaro, Vitelli, Sottanelli, Cimmino, Zanetti.

**(Approvato)**

**ART. 6.**

*Aggiungere in fine le seguenti parole:*

Nel caso di installazione dei ricoveri delle infrastrutture contemporanea alla effettuazione dello scavo, l'ente operatore presenta una istanza unica per lo scavo e per l'installazione dei ricoveri delle infrastrutture, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 88 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

\* **0. 6. 79. 1.** Abrignani.

*Aggiungere in fine le seguenti parole:*

Nel caso di installazione dei ricoveri delle infrastrutture contemporanea alla effettuazione dello scavo, l'Ente operatore presenta una istanza unica per lo scavo e per l'installazione dei ricoveri delle infrastrutture, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 88 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

\* **0. 6. 79. 2.** Bonafé, Peluffo, Amendola.

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

4-bis. Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, le disposizioni di cui al decreto interministeriale 1° ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 ottobre 2013, si applicano anche allo scavo per l'installazione dei ricoveri delle infrastrutture digitali necessarie per il collegamento degli edifici alle reti di telecomunicazioni.

**6. 79.** I Relatori.

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

4-bis. al fine di favorire la diffusione della banda larga e ultralarga sul territorio nazionale anche attraverso l'utilizzo di tecniche innovative di scavo che non richiedono il ripristino del manto stradale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite ulteriori misure relative alla posa in opera delle infrastrutture a banda larga e ultralarga, anche modificative delle specifiche tecniche adottate con il decreto 1° ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2013.

**6. 80.** I Relatori.

*Al comma 7, dopo le parole: « e fino alle date in cui la stipula in modalità », sopprimere la parola: « non ».*

**6. 81.** I Relatori.

**ART. 8.**

*Sopprimerlo.*

\* **8. 1000.** I Relatori.

*Sopprimerlo.*

\* **8. 243.** Maietta.

*Sopprimerlo.*

\* **8. 164.** Busin, Allasia, Guidesi, Caparini.

*Sopprimerlo.*

\* **8. 142.** Colletti, Pisano, Pesco.

## ART. 9.

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*2-bis.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

**9.100.** I Relatori.

## ART. 10.

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, al comma 1-bis, dopo le parole « corte d'appello di Brescia. » sono aggiunte le seguenti: « È altresì istituita la sezione specializzata in materia di impresa del tribunale e della corte d'appello (sezione distaccata) di Bolzano ».

*1-bis.* All'articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, prima delle parole « Le controversie di cui all'articolo 3 » sono inserite le seguenti parole: « Fermo quanto previsto dal comma 1-bis, »;

*b)* dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

« *1-bis.* Per le controversie di cui all'articolo 3 nelle quali è parte, anche nel caso di più convenuti ai sensi dell'articolo 33 del codice di procedura civile, una società, in qualunque forma costituita, con sede all'estero, anche avente sedi secondarie con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, e che, secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano, dovrebbero

essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono inderogabilmente competenti:

1) la sezione specializzata in materia di impresa di Bari per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Bari, Lecce, Taranto (sezione distaccata), Potenza;

2) la sezione specializzata in materia di impresa di Cagliari per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Cagliari e Sassari (sezione distaccata);

3) la sezione specializzata in materia di impresa di Catania per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, Reggio Calabria;

4) la sezione specializzata in materia di impresa di Genova per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Bologna, Genova;

5) la sezione specializzata in materia di impresa di Milano per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Brescia, Milano;

6) la sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte d'appello di Campobasso, Napoli, Salerno;

7) la sezione specializzata in materia di impresa di Roma per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Ancona, Firenze, L'Aquila, Perugia, Roma;

8) la sezione specializzata in materia di impresa di Torino per gli uffici giudiziari ricompresi nel distretto di Torino;

9) la sezione specializzata in materia di impresa di Venezia per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Trento, Trieste, Venezia;

10) la sezione specializzata in materia di impresa di Bolzano (sezione distaccata) per gli uffici giudiziari ivi ricompresi; ».

**10. 3.** Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger.



*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, al comma 1-*bis*, dopo le parole « corte d'appello di Brescia. » sono aggiunte le seguenti: « È altresì istituita, come sezione distaccata del Tribunale di Venezia, la sezione specializzata in materia di impresa del tribunale e della corte d'appello di Bolzano. L'istituzione delle sezioni specializzate non comporta incrementi di dotazioni organiche e, per quanto riguarda la sezione distaccata di Bolzano, non deve comportare alcuna spesa aggiuntiva a carico della finanza pubblica dello Stato.

2. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, prima delle parole « Le controversie di cui all'articolo 3 » sono inserite le seguenti parole: « Fermo quanto previsto dal comma 1-*bis*, »;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

« 1-*bis*. Per le controversie di cui all'articolo 3 nelle quali è parte, anche nel caso di più convenuti ai sensi dell'articolo 33 del codice di procedura civile, una società, in qualunque forma costituita, con sede all'estero, anche avente sedi secondarie con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, e che, secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono inderogabilmente competenti:

1) la sezione specializzata in materia di impresa di Bari per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Bari, Lecce, Taranto (sezione distaccata), Potenza;

2) la sezione specializzata in materia di impresa di Cagliari per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Cagliari e Sassari (sezione distaccata);

3) la sezione specializzata in materia di impresa di Catania per gli uffici giudi-

ziari ricompresi nei distretti di Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, Reggio Calabria;

4) la sezione specializzata in materia di impresa di Genova per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Bologna, Genova;

5) la sezione specializzata in materia di impresa di Milano per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Brescia, Milano;

6) la sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte d'appello di Campobasso, Napoli, Salerno;

7) la sezione specializzata in materia di impresa di Roma per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Ancona, Firenze, L'Aquila, Perugia, Roma;

8) la sezione specializzata in materia di impresa di Torino per gli uffici giudiziari ricompresi nel distretto di Torino;

9) la sezione specializzata in materia di impresa di Venezia per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Trento, Trieste e Venezia;

10) la sezione specializzata in materia di impresa di Bolzano (sezione distaccata) per gli uffici giudiziari ivi ricompresi; »

**10. 3. (Nuova formulazione)** Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger.

**(Approvato)**

ART. 11.

*Al comma 3, dopo le parole: , della legge 23 luglio 1991, n. 223, inserire le seguenti: e altresì dell'articolo 2, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92,.*

**11. 37.** Baldassarre, Rizzetto, Rostellato, Ciprini, Chimienti, Cominardi, Tripiedi, Bechis.

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

**3-bis.** All'articolo 4, comma 4-*septies* del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazione, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo le parole: « per un massimo di 12 mesi » sono aggiunte le seguenti: « , o per un massimo di 24 mesi, nel caso in cui, essendo stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, tale cessione non sia ancora realizzata, in tutto o in parte, e risulti, sulla base di una specifica relazione del Commissario straordinario l'utile prosecuzione dell'esercizio di impresa ».

**11. 45.** I Relatori.

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

**3-bis.** La disposizione di cui all'articolo 111, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo aperto ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, sono prededucibili alla condizione che la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo siano presentati entro il termine eventualmente prorogato, fissato dal giudice e che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 163 senza soluzione di continuità rispetto alla presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 161, sesto comma.

**11. 36.** Arlotti, Petitti, Benamati.

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

**3-bis.** Per i soci delle cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, ferma restando l'applicazione del minimale contributivo, il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della predetta legge n. 142 del 2001, costituisce base imponibile inderogabile per la contribuzione previden-

ziale nella gestione speciale, di cui alla legge 2 agosto 1990, n. 233. Ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

\* **11. 30.** Pagano, Minardo, Bernardo.

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

**3-bis.** Per i soci delle cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, ferma restando l'applicazione del minimale contributivo, il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della legge 142 del 2001, costituisce base imponibile inderogabile per la contribuzione previdenziale nella gestione speciale, di cui alla legge 2 agosto 1990, n. 233. Ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

\* **11. 33.** Sberna.

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

**3-bis.** Per i soci delle cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, ferma restando l'applicazione del minimale contributivo, il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della legge 142 del 2001, costituisce base imponibile inderogabile per la contribuzione previdenziale nella gestione speciale, di cui alla legge 2 agosto 1990, n. 233. Ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

\* **11. 18.** Laffranco, Bianconi, Fabrizio Di Stefano.

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

3-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo 10 dicembre 2013, n. 136, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. L'articolo 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, si interpreta nel senso che, fermi gli obblighi di cui al secondo comma e le valutazioni discrezionali di cui al terzo comma, è legittima la vendita di aziende in esercizio a un prezzo inferiore a quello determinato ai sensi del primo comma se, sulla base di apposite perizie di liquidazione o delle concrete proposte di acquisto raccolte sul mercato, la liquidazione dei singoli cespiti non garantisce il realizzo di un corrispettivo almeno pari o superiore al prezzo complessivamente offerto per l'azienda ».

**11. 32.** Petrini, Lodolini, Giulietti, Benamati.

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

3-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo 10 dicembre 2013, n. 136, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. L'articolo 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, si interpreta nel senso che, fermi gli obblighi di cui al secondo comma e le valutazioni discrezionali di cui al terzo comma, il valore determinato ai sensi del comma 1 non costituisce un limite inderogabile ai fini della legittimità della vendita ».

\* **11. 32 (Nuova formulazione)** Petrini, Lodolini, Giulietti, Benamati.

**(Approvato)**

ART. 12.

*Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:*

7-bis. Per l'anno 2014 sono sospese le cartelle esattoriali a favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche profes-

sionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato.

7-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, maggiori entrate in misura non inferiore a 300 milioni di euro per l'anno 2014. Nell'ambito di tali misure può essere disposto anche l'incremento – entro il limite dell'1 per cento – del prelievo erariale unico sui medesimi apparecchi da intrattenimento.

7-quater. Le eventuali maggiori entrate derivanti dal comma 7-ter, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, confluiscono in un fondo fuori bilancio. Le disponibilità del fondo sono utilizzate per le finalità di cui al comma 7-bis. L'utilizzo è subordinato ad autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.

**12. 49.** Fantinati, Da Villa, Mucci, Prodani, Crippa, Vallascas, Della Valle, Petraroli.

*Dopo il comma 7 inserire il seguente:*

7-bis. Per l'anno 2014 sono sospese le cartelle esattoriali a favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dai decreti del Mini-

stro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di individuazione degli aventi diritto, nonché di trasmissione dei relativi elenchi all'agente della riscossione.

**12. 49.** *(Nuova formulazione)* Fantinati, Da Villa, Mucci, Prodani, Crippa, Valascas, Della Valle, Petraroli.

*(Approvato)*

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*7-bis.* Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane è modificata la determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane n. 145744 del 23 dicembre 2013, recante l'aumento della misura delle aliquote dell'accisa sulla birra, sui prodotti alcolici intermedi e sull'alcool etilico, al fine di eliminare gli incrementi dell'accisa sulla birra decorrenti, rispettivamente, dal 1o marzo 2014 e dal 1o gennaio 2015. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 20 milioni di euro per il 2014 e 90 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**12. 24.** Sandra Savino, Capezzone, Laffranco, Marco Di Stefano.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*7-bis.* Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottare entro il 26 febbraio 2014, è modificata la determinazione del Direttore

dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 145744 del 23 dicembre 2013, al fine di eliminare, per l'anno 2014, l'incremento dell'accisa sulla birra decorrente dal 1o marzo 2014. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del primo periodo del presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede, quanto a 7,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto a 7,5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**12. 24.** *(Nuova formulazione)* Sandra Savino, Capezzone, Laffranco, Marco Di Stefano.

*(Approvato)*

ART. 13.

*Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

*c-bis)* per l'importo di 1,5 milioni di euro, per l'anno 2014, alla realizzazione del modulo di gestione dei flussi merci e del modulo «corridoio doganale virtuale», per le finalità di EXPO 2015. L'importo sarà assegnato al soggetto attuatore unico della Piattaforma Logistica Nazionale, ai sensi dell'articolo 61-bis, della legge 24 marzo 2012 n. 27, a valle della stipula di opportuna convenzione con EXPO 2015 SpA.

**13. 45.** Bernardo.

*Dopo il comma 6 inserire il seguente:*

6-bis. Per le finalità di Expo 2015 ed in particolare per la realizzazione del modulo informatico/telematico di interconnessione del sistema di gestione della rete logistica nazionale con la piattaforma logistica nazionale digitale, con particolare riferimento al corridoio doganale virtuale, il soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è autorizzato a stipulare apposita convenzione con Expo 2015 S.p.A., Fiera di Milano S.p.A. e l'Agenzia delle Dogane. Le relative attività saranno svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**13. 45** (Nuova formulazione) Bernardo.

**(Approvato)**

*Aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 maggio di ogni anno, trasferisce al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto le risorse di cui al secondo periodo del comma 6 ai fini dell'attuazione del sistema di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t-undecies), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196.

**\* 0. 13. 131. 4** Sberna.

*Aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 maggio di ogni anno trasferisce al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto le risorse di cui al secondo periodo del comma 6 ai fini dell'attuazione del sistema di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t-undecies), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196.

**\* 0. 13. 131. 5** Latronico.

*Aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 maggio di ogni anno, assegna al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto le risorse di cui al secondo periodo del comma 6 ai fini dell'attuazione del sistema di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t-undecies), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196.

**\* 0. 13. 131. 4** (Nuova formulazione) Sberna.

**(Approvato)**

*Aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 maggio di ogni anno assegna al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto le risorse di cui al secondo periodo del comma 6 ai fini dell'attuazione del sistema di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t-undecies), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196.

**\* 0. 13. 131. 5** (Nuova formulazione) Latronico.

**(Approvato)**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

Il CIPE assegna, a valere sulle risorse rese disponibili ai sensi del presente comma, le risorse necessarie per la realizzazione degli interventi di cui alla delibera CIPE n. 146 del 17 novembre 2006, revocata ai sensi del comma 1, subordinatamente alla trasmissione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, del progetto definitivo aggiornato ai prezziari vigenti che viene posto a base di gara e relativo cronoprogramma. In sede di assegnazione del finanziamento il

CIPE prevede le modalità di revoca in caso di mancato avvio dei lavori nel rispetto del cronoprogramma.

**13. 131.** I Relatori.

*Dopo il comma 7 inserire il seguente:*

7-bis. Nell'ambito delle infrastrutture considerate strategiche ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, le imprese che subiscono danni ai materiali, attrezzature e beni strumentali come conseguenza di delitti non colposi commessi al fine di ostacolare o rallentare l'ordinaria esecuzione delle attività di cantiere, e pertanto pregiudicando il corretto adempimento delle obbligazioni assunte per la realizzazione dell'opera, vengono indennizzate per una quota della parte eccedente le somme liquidabili dall'assicurazione stipulata dall'impresa o, qualora non assicurate, per una quota del danno subito. Per tali indennizzi è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5 milioni di euro per l'anno 2015. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del capitolo 1496 iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

**13. 133.** I Relatori.

*Dopo il comma 7 inserire il seguente:*

7-bis. Nell'ambito delle infrastrutture considerate strategiche ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, le imprese che subiscono danni ai materiali, attrezzature e beni strumentali come conseguenza di delitti non colposi commessi al fine di ostacolare o rallentare l'ordinaria esecuzione delle attività di cantiere, e pertanto pregiudicando il corretto adempimento delle obbligazioni assunte per la realizzazione dell'opera, vengono indennizzate per una quota della parte eccedente le somme liquidabili dall'assicura-

zione stipulata dall'impresa o, qualora non assicurate, per una quota del danno subito. Per tali indennizzi è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5 milioni di euro per l'anno 2015. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2014-2016 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

**13. 133.** (Nuova formulazione) I Relatori.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 9 inserire il seguente:*

9-bis. Al fine di assicurare la continuità del servizio pubblico ferroviario sulla tratta Stazione Centrale FS di Salerno-Stadio Arechi, le risorse statali impegnate per la realizzazione della tratta medesima e non utilizzate, sono destinate, nei limiti di 5 milioni di euro, alla copertura del relativo contratto di servizio ferroviario regionale per il biennio 2014-2015.

**13. 7.** Bonavitacola, Carfagna, Impegno, Tino Iannuzzi.

*Dopo il comma 9 inserire il seguente:*

9-bis. Al fine di assicurare la continuità del servizio pubblico ferroviario sulla tratta Stazione centrale FS di Salerno-Stadio Arechi, le risorse statali impegnate per la realizzazione della tratta medesima e non utilizzate, sono destinate, nei limiti di 5 milioni di euro, ad investimenti per la funzionalità del contratto di servizio ferroviario regionale per il biennio 2014-2015.

**13. 7** (Nuova formulazione) Bonavitacola, Carfagna, Impegno, Tino Iannuzzi.

**(Approvato)**

*Sopprimere il comma 12.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

ART. 13-bis.

*(Disposizioni urgenti recanti modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni).*

1. All'articolo 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Le prescrizioni di cui al comma 2 non si applicano ai carrelli di cui all'articolo 58, comma 2, lettera c), qualora circolino su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le relative prescrizioni tecniche per l'immissione in circolazione ».

2. All'articolo 85, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« b-bis. 1 velocipedi ».

**13. 134.** I Relatori.

*Sopprimere il comma 12.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente.*

ART. 13-bis.

*(Disposizioni urgenti recanti modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni).*

1. All'articolo 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Le prescrizioni di cui al comma 2 non si applicano ai carrelli di cui all'articolo 58, comma 2, lettera c), qualora circolino su strada per brevi e saltuari

spostamenti a vuoto o a carico. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le relative prescrizioni tecniche per l'immissione in circolazione ».

2. All'articolo 85, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« b-bis. 1 velocipedi ».

**13. 134.** *(Nuova formulazione)* I Relatori.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 19 inserire i seguenti:*

19-bis. Il comma 5 dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1977, n. 284, si interpreta nel senso che le disposizioni concernenti il computo del servizio comunque prestato, con percezione dell'indennità di servizio d'istituto o di quelle indennità da essa assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969, n. 967, si applicano anche nel caso in cui venga costituita posizione assicurativa previdenziale a seguito di instaurazione di rapporto di lavoro dipendente regolato dal diritto privato.

19-ter. Alla copertura dell'onere, derivante dall'attuazione del comma 19-bis, pari a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**13. 23.** Sandra Savino, Portas.

*Sostituire il comma 24 con il seguente:*

24. Anche in vista dell'Expo 2015, al fine di promuovere il coordinamento del-

l'accoglienza turistica, tramite la valorizzazione di aree territoriali, di beni culturali e ambientali, e il miglioramento dei servizi per l'informazione e l'accoglienza dei turisti, sono finanziati progetti che individuino uno o più interventi di valorizzazione e di accoglienza tra loro coordinati. I progetti possono essere presentati da comuni, da più comuni in collaborazione tra loro o da Unioni di Comuni con popolazione tra i 5.000 e i 150.000 abitanti. Ogni comune o raggruppamento di comuni potrà presentare un solo progetto articolato in uno o più interventi fra loro coordinati, con una richiesta di Finanziamento che non potrà essere inferiore a 1 milione e superiore a 5 milioni di euro e purché in ordine agli interventi previsti sia assumibile l'impegno giuridicamente vincolante entro il 31 settembre 2014 e ne sia possibile la conclusione entro 20 mesi da quest'ultima data. Nel caso in cui il costo complessivo del progetto sia superiore a 5 milioni di euro, il soggetto o i soggetti interessati dovranno indicare la copertura economica, a proprie spese, per la parte eccedente.

**13. 109.** Petitti, Montroni, Impegno, Carra.

*Sostituire i commi 24 e 25 con i seguenti:*

24. Anche in vista dell'Expo 2015, al fine di promuovere il coordinamento dell'accoglienza turistica, tramite la valorizzazione di aree territoriali, di beni culturali e ambientali, e il miglioramento dei servizi per l'informazione e l'accoglienza dei turisti, sono finanziati progetti che individuino uno o più interventi di valorizzazione e di accoglienza tra loro coordinati. I progetti possono essere presentati da comuni, da più comuni in collaborazione tra loro o da Unioni di Comuni con popolazione tra i 5.000 e i 150.000 abitanti. Ogni comune o raggruppamento di comuni potrà presentare un solo progetto articolato in uno o più interventi fra loro

coordinati, con una richiesta di finanziamento che non potrà essere inferiore a 1 milione e superiore a 5 milioni di euro e purché in ordine agli interventi previsti sia assumibile l'impegno finanziario entro il 30 giugno 2014 e ne sia possibile la conclusione entro 20 mesi da quest'ultima data. In via subordinata, possono essere finanziati anche interventi di manutenzione straordinaria collegati ai medesimi obiettivi di valorizzazione della dotazione di beni storici culturali, ambientali e di attrattività turistica inseriti nei progetti di cui al presente comma, per un importo non inferiore a 100.000 euro e non superiore a 500.000 euro. Nel caso in cui il costo complessivo del progetto sia superiore alle soglie di finanziamento indicate, il soggetto o i soggetti interessati dovranno indicare la copertura economica, a proprie spese, per la parte eccedente.

25. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentito il Ministro per la coesione territoriale, con proprio decreto disciplina i criteri per l'utilizzo delle risorse per gli interventi di cui al comma 24 e prevede le modalità di attuazione dei relativi interventi anche attraverso apposita convezione con l'ANCI.

25-bis. Gli enti locali sono tenuti ad inviare le relazioni di cui all'articolo 34, commi 20 e 21, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico a valere sulle ordinarie risorse umane e strumentali e senza maggiori oneri per la finanza pubblica, che provvederà a pubblicarle sul proprio portale contenente dati concernenti l'applicazione della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sul territorio.

**13. 109.** (Nuova formulazione) Petitti, Montroni, Impegno, Carra.

**(Approvato)**



## ALLEGATO 2

**DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo.**

**EMENDAMENTI DEI RELATORI 6.79, 6.80, 6.81, 8.624, 11.45, 13.131, 13.133 E 13.134 E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

*Inserire, in fine, le parole:*

« Nel caso di installazione dei ricoveri delle infrastrutture contemporanea alla effettuazione dello scavo, l'Ente operatore presenta una istanza unica per lo scavo e per l'installazione dei ricoveri delle infrastrutture ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 88 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. »

\* **0. 6. 79. 1.** Abrignani.

*Inserire, in fine, le parole:*

« Nel caso di installazione dei ricoveri delle infrastrutture contemporanea alla effettuazione dello scavo, l'Ente operatore presenta una istanza unica per lo scavo e per l'installazione dei ricoveri delle infrastrutture ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 88 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. »

\* **0. 6. 79. 2.** Bonafè, Peluffo, Amendola.

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

4-bis) Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda Digitale Italiana, le disposizioni di cui al decreto interministeriale 1° ottobre 2013, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 17 ottobre 2013, si applicano anche allo scavo per l'installazione dei ricoveri delle infrastrut-

ture digitali necessarie per il collegamento degli edifici alle reti di telecomunicazioni.

**6. 79.** Relatori.

*Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:*

4-ter. Al fine degli obiettivi di attuazione dell'agenda digitale per la realizzazione, su tutto il territorio nazionale, di progetti relativi all'introduzione di nuove tecnologie per i servizi di comunicazione al cittadino e alle imprese attraverso servizi evoluti in mobilità nelle aree urbane decentrate e rurali, il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale, stipula convenzioni, ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con concessionari di pubblici servizi essenziali su tutto il territorio nazionale dotati di piattaforme tecnologiche integrate erogatrici di servizi su scala nazionale e di *Computer Emergency Response Team*. Per il finanziamento dei progetti di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze per l'anno 2014, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**0. 6. 80. 1.** Bruno Bossio, Censore.

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

4-bis. Al fine di favorire la diffusione della banda larga e ultralarga sul territorio nazionale anche attraverso l'utilizzo di tecniche innovative di scavo che non richiedono il ripristino del manto stradale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite ulteriori misure relative alla posa in opera delle infrastrutture a banda larga e ultralarga, anche modificative delle specifiche tecniche adottate con decreto 1° ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2013.

**6. 80.** Relatori.

*Al comma 7, dopo le parole: e fino alle date in cui la stipula in modalità sopprimere la parola: non.*

**6. 81.** Relatori.

*Sopprimerlo.*

**\* 0. 8. 624. 205.** Marco Di Stefano, Brandolin, Bragantini, Tidei, Carella, Carra, Capone, Marzano, Burtone.

*Sopprimerlo.*

**\* 0. 8. 624. 207.** Vazio, Moretto, Tartaglione, Pastorino, Giuseppe Guerini, Tullo, Carocci, Giacobbe, Gadda, Ermini, Marco Di Maio, Manfredi, Donati, Fanucci, Rubinato, Basso, Biffoni.

*Sopprimerlo.*

**\* 0. 8. 624. 209.** Colletti, Pisano, Pesco.

*Sostituirlo con il seguente:*

1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, recante il Codice delle Assicurazioni private, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 141 è sostituito dal seguente:

« ART. 141. – (*Risarcimento del terzo trasportato*). – 1. Il terzo trasportato ha sempre facoltà di esercitare l'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro medesimo, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.

2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato ha facoltà di promuovere nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148, e successive modificazioni, o, alternativamente, di rivolgere in qualsiasi momento richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione del responsabile civile.

3. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento, ove esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro, è soggetta ai termini di cui all'articolo 145. L'impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.

4. L'impresa di assicurazione del vettore che abbia effettuato il pagamento avrà diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile ».

b) all'articolo 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al comma 1, le parole: « sessanta » sono sostituite dalle parole: « quaranta » e le parole: « trenta » sono sostituite dalle parole: « venti »;

2. Il comma 5 è sostituito dal seguente: « In caso di richiesta priva degli elementi indispensabili per formulare un'offerta, e sempre che tali elementi non siano altrimenti conoscibili, l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato le necessarie integrazioni. In tal caso, i termini di cui ai commi 1 e 2 rimangono sospesi dalla data del ricevimento della richiesta di integrazione a quella del ricevimento dei dati o dei documenti integrativi. »;

3. Al comma 10, dopo la parola: « interessi, » sono inserite le seguenti: « o quando non sia effettuata alcuna offerta, ».

c) all'articolo 149 i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati hanno facoltà di rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato, salvo il diritto di intraprendere in qualsiasi momento la procedura prevista dall'articolo 148, e successive modificazioni, nei confronti della compagnia del responsabile civile, che avrà l'obbligo di darne comunicazione all'altra compagnia.

2. La richiesta di risarcimento di cui al comma 1 riguarda esclusivamente i danni al veicolo. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato, come disciplinato dall'articolo 141.

d) l'articolo 150 è abrogato.

e) all'articolo 133, dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti:

3. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di variare ovvero differenziare le formule tariffarie ovvero il premio assicurativo in base alla residenza o al domicilio dell'assicurato o del proprietario del veicolo.

4. È fatto altresì divieto alle imprese di assicurazioni di differenziare la progressione e la attribuzione delle classi di merito interne in base alla durata del rapporto contrattuale tra l'assicurato e la stessa compagnia ovvero in base a parametri che ostacolino la mobilità tra diverse compagnie assicurative.

f) l'articolo 133, primo comma, quarto periodo, è sostituito dal seguente:

Il mancato rispetto della disposizione di cui al presente comma comporta l'applicazione, da parte dell'IVASS, di una sanzione amministrativa da 10.000 euro a 200.000 euro.

g) all'articolo 134, comma 4-bis, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:

1. In ogni caso, qualora il contraente non sia dotato di un valido attestato di rischio, l'impresa di assicurazione non può assegnare al contratto una classe di merito superiore alla 9, ovvero a quella media tra quelle utilizzate ».

2. Il decreto del Ministro della salute 3 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 dell'11 settembre 2003, recante « Tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità », è abrogato.

3. L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è abrogato.

4. Le presenti disposizioni si applicano a tutte le fattispecie in cui il risarcimento del danno non è stato già determinato in via transattiva ovvero non è stato ancora liquidato dal giudice con

sentenza, anche non passata in giudicato, alla data di entrata in vigore della legge medesima.

5. All'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 11 è abrogato.

b) il comma 13 è sostituito dal seguente: « 13. Il Consiglio è composto dal Presidente, nominato dal governo con voto favorevole obbligatorio dei 2/3 delle commissioni finanze della Camera dei Deputati e del Senato, e da due consiglieri scelti tra persone di indiscussa moralità ed indipendenza oltre che di elevata qualificazione professionale in campo assicurativo, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri, ad iniziativa del Presidente del Consiglio, su proposta del Governatore della Banca d'Italia e di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. I membri del Consiglio non possono essere iscritti a partiti politici, ovvero essere stati eletti a cariche elettive nei precedenti dieci anni ovvero avere intrattenuto rapporti di collaborazione, di dipendenza con imprese assicurative o loro controllate negli ultimi 5 anni. Gli stessi non potranno, nei successivi tre anni dalla loro dimissione, stipulare contratti ovvero accettare collaborazioni e/o emolumenti dalle medesime imprese di assicurazione. Alle limitazioni previste dal precedente periodo soggiacciono altresì i familiari entro il secondo grado di parentela. Oltre le eventuali implicazioni penali o in tema di risarcimento del danno, in caso di inosservanza delle disposizioni precedenti si applica la sanzione pecuniaria da euro 20.000 a euro 100.000 ».

c) il comma 14 è sostituito dal seguente: « I due consiglieri restano in carica sei anni, senza possibilità di rinnovo per un ulteriore mandato. Gli emolumenti connessi alla carica sono fissati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato su proposta del Governatore della Banca d'Italia e, comunque, non

possono essere superiori ad euro 150.000,00 lordi, ivi comprese altre indennità di risultato o emolumenti affini. »

**0. 8. 624. 211.** Colletti, Pisano, Pesco.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* all'articolo 133 dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

3. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di variare ovvero differenziare le formule tariffarie ovvero il premio assicurativo in base alla residenza o al domicilio dell'assicurato o del proprietario del veicolo.

4. È fatto altresì divieto alle imprese di assicurazioni di differenziare la progressione e la attribuzione delle classi di merito interne in base alla durata del rapporto contrattuale tra l'assicurato e la stessa compagnia ovvero in base a parametri che ostacolano la mobilità tra diverse compagnie assicurative.

**0. 8. 624. 1.** Colletti, Pisano, Pesco.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* all'articolo 131 dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:

*2-quater.* È facoltà dell'assicurato, decorso un anno dalla prima stipula, recedere dal contratto senza oneri spese o penalità. Il recesso ha effetto dopo un mese dalla ricezione della disdetta che deve essere inviata in forma scritta, con raccomandata o equipollente che ne comprovino la ricezione. Il diritto di recesso è indicato in polizza, sull'avviso di scadenza e sulla quietanza di premio. A seguito della disdetta di cui al presente articolo, l'assicurato è tenuto unicamente al pagamento della parte di premio relativo al periodo che decorre dall'efficacia della polizza fino alla data di effetto della disdetta e l'assicuratore è tenuto a rimborsare la differenza entro trenta giorni dalla data della disdetta, in caso di ritardo

saranno dovuti oltre agli interessi legali gli interessi moratori. Le formalità per l'anticipato recesso sono assolute dal nuovo assicuratore per la RC auto che garantisce la continuità della copertura assicurativa. Il recesso si estende a tutte le garanzie accessorie o comunque stipulate con la polizza RC auto.

**0. 8. 624. 2.** Colletti, Pesco.

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*a-bis)* all'articolo 131 dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:

*2-quater.* Tutti i contratti di assicurazione prevedono la facoltà per l'assicurato, in caso di danno garantito dal contratto, di scegliere il riparatore delle cui prestazioni avvalersi. Questa facoltà deve essere chiarita nelle condizioni generali di polizza e indicata all'atto della denuncia di sinistro. L'obbligo di cui al periodo precedente si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla entrata in vigore della presente norma così come all'atto del rinnovo dei contratti in corso per i quali l'informazione deve essere data sull'avviso di scadenza annuale o sulla quietanza di pagamento del premio.

**0. 8. 624. 3.** Colletti, Pisano, Pesco.

*Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:* Le imprese sono tenute ad accettare, per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti le proposte per l'assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l'obbligo di stabilire preventivamente secondo lo schema del contratto base ex articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012, n. 221, facendo salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall'attestato di rischio, nonché dell'identità del

contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa.

**0. 8. 624. 23.** Pisano, Colletti, Pesco.

*Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* Le imprese sono tenute ad accettare, per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti le proposte per l'assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l'obbligo di stabilire preventivamente secondo lo schema del contratto base ex articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012, n. 221.

**0. 8. 624. 4.** Colletti, Pesco.

*Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, quinto periodo sopprimere le parole: tariffari e.*

**0. 8. 624. 5.** Colletti, Pesco.

*Al comma 1, alla lettera b), capoverso comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: una riduzione del premio rispetto alle tariffe con le seguenti: una riduzione del premio di almeno il sette per cento rispetto alle tariffe del singolo contratto;*

*Al comma 1, alla lettera b), al comma 1, penultimo periodo, sostituire le parole: non è comunque inferiore al sette per cento con le seguenti: non è comunque inferiore al dieci per cento.*

**0. 8. 624. 7.** Colletti, Pisano, Pesco.

*All'emendamento dei relatori 8.624, lettera b), capoverso comma 1, sostituire il quarto ed il quinto periodo con i seguenti:* Le imprese di assicurazione possono proporre la stipula di contratti che prevedono l'installazione di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, o ulte-

riori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. Se l'assicurato acconsente all'installazione dei meccanismi di cui al quarto periodo, i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità sono a carico dell'impresa che deve applicare, all'atto della stipulazione del contratto, una riduzione significativa del premio rispetto ai premi stabiliti ai sensi del primo periodo.

*Conseguentemente dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12-bis. Il decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico del 25 gennaio 2013, n. 5, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 5 febbraio 2013, è abrogato.

**\* 0. 8. 624. 6.** Bargero.

*All'emendamento dei relatori 8.624, lettera b), capoverso comma 1, sostituire il quarto ed il quinto periodo con i seguenti:* Le imprese di assicurazione possono proporre la stipula di contratti che prevedono l'installazione di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, o ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. Se l'assicurato acconsente all'installazione dei meccanismi di cui al quarto periodo, i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità sono a carico dell'impresa che deve applicare, all'atto della stipulazione del con-

tratto, una riduzione significativa del premio rispetto ai premi stabiliti ai sensi del primo periodo.

*Conseguentemente dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12-bis. Il decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico del 25 gennaio 2013, n. 5, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 5 febbraio 2013, è abrogato.

**\* 0. 8. 624. 18.** Sottanelli.

*All'emendamento dei relatori 8.624, lettera b), capoverso comma 1, sostituire il quarto ed il quinto periodo con i seguenti:* Le imprese di assicurazione possono proporre la stipula di contratti che prevedono l'installazione di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, o ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. Se l'assicurato acconsente all'installazione dei meccanismi di cui al quarto periodo, i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità sono a carico dell'impresa che deve applicare, all'atto della stipulazione del contratto, una riduzione significativa del premio rispetto ai premi stabiliti ai sensi del primo periodo.

*Conseguentemente dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12-bis. Il decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico del 25 gennaio 2013, n. 5, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 5 febbraio 2013, è abrogato.

**\* 0. 8. 624. 21.** Minardo, Bernardo.

All'emendamento 8.624, lettera b), capoverso comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: a garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità con le parole: a garantire l'utilizzo dei dati raccolti ai fini della determinazione della responsabilità.

**0. 8. 624. 22.** Pagano.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, quinto periodo sopprimere la parola: funzionamento.

**0. 8. 624. 19.** Bombassei, Sottanelli.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, quinto periodo dopo la parola: funzionamento aggiungere: , gestione.

**0. 8. 624. 10.** Colletti, Pesco.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), capoverso comma 1 sostituire il sesto periodo con il seguente: Tale riduzione, in caso al contratto stipulato con un nuovo assicurato, non è inferiore al sette per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati dalla medesima compagnia nell'anno precedente, divisa per il numero totale degli assicurati;

b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 133 dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Le imprese di assicurazione, per le classi di massimo sconto e comunque per le stesse classi universali di merito, a parità di condizioni oggettive e soggettive, adottano le stesse tariffe su tutto il territorio nazionale.

2-ter. La violazione, da parte dell'impresa di assicurazione, della disposizione di cui al comma 2-bis, comporta l'applicazione alla medesima impresa, da parte dell'IVASS, di una sanzione amministra-

tiva pecuniaria da 5.000 a 40.000 euro e la riduzione automatica del premio di assicurazione prendendo come parametro la tariffa minima dalla stessa compagnia praticata sul territorio nazionale ».

c) al comma 1, lettera f), capoverso ART.150-ter, sostituire le parole: dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione con le seguenti: dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati dalla medesima compagnia nell'anno precedente, divisa per il numero totale degli assicurati ovunque ricorrano.

**0. 8. 624. 12.** Bruno Bossio, Censore.

All'emendamento dei relatori 8.624 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, sesto periodo, sostituire le parole da: Tale riduzione del premio fino a: nuovo contratto di assicurazione fra le stesse parti con le seguenti: Tale riduzione del premio non è comunque inferiore al sette per cento del premio di tariffa previsto per il profilo di rischio del singolo assicurato;

b) al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147-bis, comma 1 apportare le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo, sostituire le parole da: « dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione » fino a: « medesima classe di merito e nella stessa Regione » con le seguenti: « del premio di tariffa previsto per il profilo di rischio del singolo assicurato »;

b) al quarto periodo, sostituire le parole: « non inferiori al dieci per cento dell'importo come calcolato nel terzo periodo » con le seguenti: « non inferiori al dieci per cento del premio di tariffa previsto per il profilo di rischio del singolo assicurato »;

c) al comma 1, lettera f), capoverso articolo 150-ter, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: « dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione » fino a: « medesima classe di merito e nella stessa Regione » con le seguenti: « del premio di tariffa previsto per il profilo di rischio del singolo assicurato »;

d) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: « dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione » fino a: « medesima classe di merito e nella stessa Regione » con le seguenti: « del premio di tariffa previsto per il profilo di rischio del singolo assicurato »;

**0. 8. 624. 11.** Sottanelli.

al comma 1, alla lettera b), comma 1, sesto periodo, sostituire le parole: non è comunque inferiore al sette per cento fino a: le stesse parti con le seguenti: non è comunque inferiore al quindici per cento dell'importo del singolo contratto.

**0. 8. 624. 8.** Colletti, Pesco.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, sesto periodo, sostituire le parole da: risultante dalla somma fino alla fine del periodo con le seguenti: stabilito ai sensi del comma 7-bis;

b) al comma 1, lettera d), capoverso ART. 147-bis, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: risultante dalla somma fino alla fine del periodo con le seguenti: stabilito ai sensi del comma 7-bis;

c) al comma 1, lettera e), capoverso Art. 150-ter, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: risultante dalla somma fino alla fine del periodo con le seguenti: stabilito ai sensi del comma 7-bis;

d) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: risultante dalla

somma fino alla fine del periodo con le seguenti: stabilito ai sensi del comma 7-bis;

e) dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Le riduzioni percentuali del premio previste dal presente articolo sono parametrizzate in percentuale al premio risultante dall'applicazione del contratto base di cui all'articolo 22, comma 4, della legge 17 dicembre 2012, n. 79, al singolo consumatore interessato ed estese nella medesima percentuale alle eventuali clausole opzionali del contratto RC auto effettivamente stipulato. A tal fine, il predetto contratto base è adottato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico e pubblicato via *internet* mediante un formato elettronico interattivo in grado di identificare la situazione ed il premio di ciascun assicurato.

**0. 8. 624. 9.** Petrini, Causi, Ginato, Marco Di Maio.

All'articolo 8, lettera b), capoverso comma 1, ultimo periodo sostituire le parole: Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione con le seguenti: In tale caso l'impresa applicherà lo sconto senza modificare condizioni generali di polizza, franchigie e massimali e garanzie prestate col previgente contratto assicurativo.

**0. 8. 624. 29.** Colletti, Pesco.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso comma 1-bis.

**0. 8. 624. 24.** Colletti, Pesco, Pisano.

All'articolo 8, lettera b), capoverso comma 1-bis sostituire le parole: le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la



quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento del predetto dispositivo *con le seguenti*: le risultanze del dispositivo, nei procedimenti civili, sono valutate dal giudice ex articolo 116 epe in relazione ai fatti cui esse si riferiscono a condizione che del corretto funzionamento del predetto dispositivo sia.

**0. 8. 624. 14.** Marco Di Stefano, Brandolin, Bragantini, Tidei, Carella, Carra, Capone, Marzano, Burtone.

*All'articolo 8, numero 1, lettera b), capoverso comma 1-bis sostituire le parole:* le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento del predetto dispositivo *con le seguenti*: le risultanze del dispositivo, nei procedimenti civili, sono liberamente apprezzate dal giudice fatto salvo che del corretto funzionamento del predetto dispositivo sia data dimostrazione dalla parte che ne ha interesse.

**0. 8. 624. 20.** Colletti, Pesco.

*All'articolo 8, numero 1, lettera b), capoverso comma 1-bis sostituire le parole:* le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento del predetto dispositivo *con le seguenti*: le risultanze del dispositivo, nei procedimenti civili, sono liberamente apprezzate dal giudice fatto salvo che del corretto funzionamento del dispositivo sia data dimostrazione dalla parte che ne ha interesse.

**0. 8. 624. 16.** Russo, Bergamini, Castiello, Cesaro, Faenzi, Fontana, Milanato, Polidori, Capezzone.

*Al comma 1, lettera b), n. 1-bis, dopo le parole:* le risultanze del dispositivo *sono aggiunte le seguenti*: solo nei confronti

dell'assicurato che sia anche proprietario del veicolo sul quale è installato.

**0. 8. 624. 27.** Colletti, Pisano, Pesco.

*Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, sostituire le parole:* formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento del predetto dispositivo *con le seguenti*: ove prodotte dalla parte che ne ha interesse, costituiscono prova oggetto di valutazione ex articolo 116 del codice di procedura civile da parte del giudice.

**0. 8. 624. 15.** Colletti, Pesco, Pisano.

*Al comma 1, lettera b), al capoverso 1-bis, dopo le parole:* le risultanze del dispositivo *sostituire le parole da:* formano *fino a:* predetto dispositivo *con le seguenti*: possono formare prova nei procedimenti civili in base al prudente apprezzamento del giudice come disposto dall'articolo 116 cpc.

**0. 8. 624. 28.** Pesco, Colletti.

*Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, le parole:* formano piena prova, *sono sostituite dalle seguenti*: possono fornire prova.

**0. 8. 624. 26.** Allasia, Busin.

*Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, sostituire le parole:* salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento del predetto dispositivo *con le seguenti*: salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato o erroneo funzionamento del predetto dispositivo.

\* **0. 8. 624. 13.** Colletti, Pesco.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento del predetto dispositivo con le seguenti: salvo che la parte contro la quale sono state prodotte non eccedisca in modo specifico il mancato o erroneo funzionamento del predetto dispositivo.

\* **0. 8. 624. 25.** Vazio, Moretto, Tartaglione, Pastorino, Giuseppe Guerini, Tullo, Carocci, Giacobbe, Gadda, Ermini, Marco Di Maio, Manfredi, Donati, Fanucci, Rubinato, Basso, Biffoni.

Al comma 1, lettera b), sostituire l'intero capoverso 1-ter con il seguente:

1-ter. L'interoperabilità dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è garantita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso un servizio unico di raccolta dei dati, anche affidato in concessione, da costituirsi presso le strutture tecniche del centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 73 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. A. tal fine, a decorrere dal 1° ottobre 2014, i dati sull'attività del veicolo sono trasmessi direttamente dai meccanismi elettronici di bordo al suddetto centro, che ne è titolare e responsabile ai fini dell'interoperabilità. L'impresa di assicurazione può richiedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati sull'attività del veicolo di ogni assicurato solo in seguito al verificarsi di un sinistro. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede a comunicare i dati all'impresa di assicurazione ed all'assicurato nei limiti strettamente necessari per la ricostruzione della dinamica del sinistro. I dati sono trattati dalla impresa di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'impresa

di assicurazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003. È fatto divieto per l'assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione da parte dell'assicurato del divieto di cui al terzo periodo la riduzione del premio di cui al presente articolo non è applicata per la durata residua del contratto. Con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma, sentito l'IVASS, sono disciplinate le caratteristiche tecniche, le modalità e i contenuti dei trasferimenti di informazioni disposti al presente comma.

**0. 8. 624. 30.** Pesco, Colletti.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-ter, primo periodo, sopprimere la parola: anche.

**0. 8. 624. 34.** Bombassei, Sottanelli.

Al comma 1, lettera b), punto 1-ter, primo periodo sostituire le parole da: garantita da operatori-provider fino a: inviati alla rispettive Compagnie di Assicurazione con le seguenti: trattati dalle strutture tecniche del centro di coordinamento che ne assicurano la accessibilità all'interessato e la consultazione all'impresa di assicurazione ed al proprietario del veicolo, solo in riferimento al sinistro di cui alla denuncia proveniente dal proprio assicurato.

Conseguentemente sopprimere il quarto periodo.

**0. 8. 624. 37.** Colletti, Pisano, Pesco.

Al comma 1, lettera b) comma 1-ter, dopo le parole: inviati alle rispettive Compagnie di Assicurazione aggiungere le seguenti: solo relativamente ai dati del

sinistro di cui alla denuncia *ex* articolo 143.

**0. 8. 624. 36.** Colletti, Pisano, Pesco.

*Al comma 1, lettera b) comma 1-ter, sesto periodo dopo le parole:* trattati dalla impresa di assicurazione *aggiungere le seguenti:* e dagli operatori-provider di telematica assicurativa.

**0. 8. 624. 40.** Colletti, Pisano, Pesco.

*Al comma 1, lettera b), al capoverso 1-ter sesto periodo dopo le parole:* 30 giugno 2003, n. 196 *aggiungere le seguenti:* Al momento della stipula del contratto di assicurazione, nel caso di assenso di installazione del dispositivo da parte dell'assicurato, lo stesso dovrà dichiarare di aver preso conoscenza del fatto che tutti gli spostamenti del veicolo assicurato verranno registrati dalle strutture di cui ai precedenti periodi.

**0. 8. 624. 39.** Pesco, Villarosa, Colletti.

*Al comma 1, lettera b) comma 1-ter, dopo il settimo periodo è aggiunto il seguente:* Per poter svolgere le attività di cui al presente comma, e per garantirne la necessaria indipendenza, gli operatori-provider di telematica assicurativa e le imprese di assicurazione non possono reciprocamente, direttamente o indirettamente, detenere quote di capitale sociale.

**0. 8. 624. 35.** Colletti, Pisano, Pesco

*Al comma 1, lettera b), punto 1-ter sopprimere l'ottavo, il nono e decimo periodo.*

**0. 8. 624. 41.** Colletti, Pesco.

*Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-ter, ottavo periodo, sopprimere le parole:* È fatto divieto per l'assicurato di disinstallare, manomettere o comunque

rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione da parte dell'assicurato del divieto di cui al terzo periodo la riduzione del premio di cui al presente articolo non è applicata per la durata residua del contratto.

*Conseguentemente, dopo il periodo:* L'impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003. , *aggiungere il seguente:* Il dispositivo deve essere dotato di un meccanismo che consenta all'assicurato la sua attivazione e disattivazione in maniera semiautomatica. L'assicurato è tenuto a comunicare alla compagnia di assicurazione l'eventuale disattivazione del dispositivo, in quanto per il periodo di tempo in cui la scatola nera risulta disattivata non ha diritto alla riduzione del premio assicurativo per cui deve procedere al rimborso della compagnia di assicurazione.

**0. 8. 624. 17.** Nicola Bianchi, Colletti, Pesco.

*Al comma 1, lettera b) comma 1-ter ottavo periodo sostituire le parole da:* È fatto divieto per l'assicurato *a:* per la durata residua del contratto *con le seguenti:* Qualora l'assicurato intenda avvalersi della facoltà di rimuovere il dispositivo la riduzione del premio di cui al presente articolo non è applicata per la durata residua del contratto.

*Conseguentemente sopprimere il decimo periodo.*

**0. 8. 624. 38.** Colletti, Pisano, Pesco.

*Al comma 1, lettera b), punto 1-ter al decimo periodo, sopprimere le parole:* , fatte salve le eventuali sanzioni penali.

**0. 8. 624. 42.** Colletti, Pesco.

*Al comma 1, lettera b) dopo il capoverso comma 1-ter aggiungere il seguente:*

*1-quater.* Le imprese di assicurazione sono tenute a riconoscere sia in sede di rinnovo che di nuovo contratto, anche in assenza di esplicita richiesta dei singoli interessati, una tariffa-premio ai contraenti e/o assicurati che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi cinque anni. Tale tariffa-premio, dovrà essere riconosciuta con l'applicazione del premio più basso previsto sull'intero territorio nazionale, da ciascuna compagnia, per la corrispondente classe universale (CU) di assegnazione del singolo contraente/assicurato, come risultante dall'attestato di rischio.

*2-ter.* È fatto divieto alle imprese di assicurazione di oltre tariffe diverse a parità di parametri territoriali e personali, ogni impresa di assicurazione offre un unico tariffario per tutta la propria rete di vendita. Eventuali sconti sui premi assicurativi sono determinati a livello nazionale e sono offerti nella stessa misura in tutta la rete di vendita. Il comma *2-ter* dell'articolo 131 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 è abrogato.

**0. 8. 624. 31.** Impegno, Amendola, Vaccaro, Valeria Valente, Rostan, Tino Iannuzzi, Bonavitacola, De Caro, Paolucci, Tartaglione, Manfredi, Bruno Bossio.

*Al comma 1, lettera b) dopo il comma 1-ter aggiungere il seguente:*

*1-quater.* Le imprese di assicurazione sono tenute a riconoscere sia in sede di rinnovo che di nuovo contratto, anche in assenza di esplicita richiesta dei singoli interessati, una tariffa-premio ai contraenti e/o assicurati che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi cinque anni. Tale tariffa-premio, dovrà essere riconosciuta con l'applicazione del premio più basso previsto sull'intero territorio nazionale, da ciascuna compagnia, per la corrispondente classe universale (CU) di

assegnazione del singolo contraente/assicurato, come risultante dall'attestato di rischio.

**0. 8. 624. 45.** Impegno, Amendola, Vaccaro, Valeria Valente, Rostan, Tino Iannuzzi, Bonavitacola, De Caro, Paolucci, Tartaglione, Manfredi, Bruno Bossio.

*Al comma 1, lettera b) dopo il capoverso comma 1-ter aggiungere il seguente:*

*1-quater.* Le imprese di assicurazione riconoscono sia in sede di rinnovo che di nuovo contratto, anche in assenza di esplicita richiesta dei singoli interessati, una tariffa-premio ai contraenti e/o assicurati che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi cinque anni. Tale tariffa-premio, è riconosciuta con l'applicazione del premio più basso previsto sull'intero territorio nazionale, da ciascuna compagnia, per la corrispondente classe universale (CU) di assegnazione del singolo contraente/assicurato, come risultante dall'attestato di rischio. Tale premio, nelle regioni con maggiore sinistrosità, può essere maggiorato fino ad un massimo del 40 per cento.

**0. 8. 624. 32.** Impegno, Amendola, Vaccaro, Valeria Valente, Rostan, Tino Iannuzzi, Bonavitacola, De Caro, Paolucci, Tartaglione, Manfredi, Bruno Bossio.

*Al comma 1, lettera b) dopo il capoverso comma 1-ter aggiungere il seguente:*

*1-quater.* È l'allo divieto alle imprese di assicurazione di offrire tariffe diverse a parità di parametri territoriali e personali, ogni impresa di assicurazione offre un unico tariffario per tutta la propria rete di vendita. Eventuali sconti sui premi assicurativi sono determinati a livello nazionale e sono offerti nella stessa misura in tutta la rete di vendita. Il comma *2-ter* dell'articolo 131 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 è abrogato.

**0. 8. 624. 44.** Impegno, Amendola, Vaccaro, Valeria Valente, Rostan, Tino Iannuzzi, Bonavitacola, De Caro, Paolucci, Tartaglione, Manfredi, Bruno Bossio.

*Al comma 1, dopo il capoverso comma 1-ter inserire il seguente:*

*1-quater.* Il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto di conversione, predispone una adeguata campagna informativa, finalizzata al funzionamento dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

**0. 8. 624. 33.** Laffranco.

*Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-ter aggiungere il seguente:*

*1-quater.* Al fine del conseguimento della massima trasparenza, ogni singola impresa di assicurazione ed i gruppi assicurativi relativi al ramo R.C. Auto, devono pubblicare ogni sei mesi, sul proprio sito istituzionale, i seguenti dati: *a)* il numero totale dei sinistri, *b)* il valore totale dei sinistri liquidati, *c)* il valore totale dei sinistri non liquidati, *d)* il numero ed il valore totale dei sinistri liquidati in via giudiziale, *e)* il numero ed il valore totale dei sinistri liquidati in via stragiudiziale, *f)* il valore totale delle somme liquidate relative al risarcimento danni ed il valore totale delle somme liquidate relative alle spese legali. I suddetti dati devono essere inviati all'istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) contestualmente alla pubblicazione.

**0. 8. 624. 43.** Pesco, Villarosa, Colletti.

*Al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:*

*b-bis) all'articolo 133, primo comma, il quarto periodo, è sostituito dal seguente:*

Il mancato rispetto della disposizione di cui al presente comma comporta l'ap-

plicazione, da parte dell'ISVAP, di una sanzione amministrativa da 10.000 euro a 200.000 euro.

**0. 8. 624. 46.** Colletti, Pesco, Pisano.

*Al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:*

*b-bis) all'articolo 133, dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti:*

*2-bis.* È fatto divieto alle imprese di assicurazione di variare ovvero differenziare le formule tariffarie ovvero il premio assicurativo in base alla residenza o al domicilio dell'assicurato o del proprietario del veicolo.

*2-ter.* È fatto altresì divieto alle imprese di assicurazioni di differenziare la progressione e la attribuzione delle classi di merito interne in base alla durata del rapporto contrattuale tra l'assicurato e la stessa compagnia ovvero in base a parametri che ostacolano la mobilità tra diverse compagnie assicurative.

**0. 8. 624. 47.** Colletti, Pesco, Pisano.

*Al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:*

*b-bis) all'articolo 134, comma 4-bis, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:*

In ogni caso, qualora il contraente non sia dotato di un valido attestato di rischio, l'impresa di assicurazione non può assegnare al contratto una classe di merito superiore alla 9, ovvero a quella media.

**0. 8. 624. 48.** Colletti, Pesco, Pisano.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**0. 8. 624. 49.** Colletti.

*Al comma 1, alla lettera c), sopprimere i capoversi commi 3-bis, 3-ter, 3-quater.*

**0. 8. 624. 52.** Colletti.

*Al comma 1, alla lettera c), sopprimere i capoversi commi 3-bis, 3-ter.*

**0. 8. 624. 50.** Colletti.

*All'articolo 8, n. 1 lettera c) sopprimere il n. 3-bis.*

**0. 8. 624. 55.** Russo, Bergamini, Castiello, Cesaro, Capezzone, Faenzi, Fontana, Milanato, Polidori.

*A comma 1, lettera c) capoverso 3-bis, sostituire le parole: L'identificazione di eventuali testimoni con le seguenti: L'identificazione di eventuali persone informate sui fatti.*

**0. 8. 624. 58.** Colletti, Pisano, Pesco.

*All'articolo 8, n. 1, lettera c) al numero 3-bis, sopprimere le parole: dalla denuncia di sinistro prevista dall'articolo 143, nonché e sopprimere il secondo periodo.*

*Conseguentemente, all'articolo 8 n. 1 lettera c) al numero 3-bis. Dopo le parole: la identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento del sinistro deve essere comunicata entro il termine di presentazione della denuncia di sinistro prevista dall'articolo 143, sostituire le parole: e deve con ovvero può risultare.*

**0. 8. 624. 51.** Pesco, Colletti.

*All'articolo 8, n. 1, lettera c) al numero 3-bis, sopprimere le parole: dalla denuncia di sinistro prevista dall'articolo 143, nonché e sopprimere il secondo periodo.*

**0. 8. 624. 53.** Marco Di Stefano, Brandolin, Bragantini, Tidei, Carella, Carra, Capone, Marzano, Burtone.

*All'articolo 8 n. 1 lettera c) capoverso comma 3-bis dopo le parole: L'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento del sinistro deve essere comunicata entro il termine di presentazione della denuncia di sinistro prevista dall'ar-*

*ticolo 143, sopprimere le parole: e deve risultare dalla e sostituire con ovvero. Di seguito il parere della Commissione Giustizia sulla norma che si propone di emendare.*

\* **0. 8. 624. 56.** Marco Di Stefano, Brandolin, Bragantini, Tidei, Carella, Carra, Capone, Marzano, Burtone.

*All'articolo 8 n. 1 lettera c) capoverso comma 3-bis dopo le parole: la identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento del sinistro deve essere comunicata entro il termine di presentazione della denuncia di sinistro prevista dall'articolo 143, sostituire le parole: e deve con ovvero può risultare.*

\* **0. 8. 624. 59.** Russo, Bergamini, Castiello, Cesaro, Faenzi, Fontana, Milanato, Polidori, Capezzone.

*Al comma 1, lettera c) capoverso comma 3-bis, sopprimere le parole: l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta.*

**0. 8. 624. 57.** Colletti, Pisano, Pesco.

*Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, sopprimere la parole: deve essere comunicata entro il termine di presentazione della denuncia di sinistro prevista dall'articolo 143, e e aggiungere infine le seguenti parole alla fine del periodo: Sono fatti salvi i casi di forza maggiore e di impedimento senza colpa che non abbiano consentito l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente.*

**0. 8. 624. 60.** Vazio, Moretto, Tartaglione, Pastorino, Giuseppe Guerini, Tullo, Carrocci, Giacobbe, Gadda, Ermini, Marco Di Maio, Manfredi, Donati, Fanucci, Rubinato, Basso, Biffoni.

Al comma 1, lettera c) punto 3-ter, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: L'assicuratore che riceve una richiesta danni priva della indicazione dei testimoni sul fatto deve comunicare al proprio assicurato la esistenza e le generalità complete dei testi eventualmente emersi dalla denuncia della controparte entro 15 giorni. La mancata allegazione di testi entro i successivi trenta giorni comporta la chiusura della procedura liquidativa.

**0. 8. 624. 61.** Colletti, Pesco.

Al comma 1, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

*c-bis)* l'articolo 141 è sostituito dal seguente: ART. 141. – (Risarcimento del terzo trasportato). – 1. Il terzo trasportato ha sempre facoltà di esercitare l'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro medesimo, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.

2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato ha facoltà di promuovere nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148, e successive modificazioni, o, alternativamente, di rivolgere in qualsiasi momento richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione del responsabile civile.

3. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento, ove esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro, è soggetta ai termini di cui all'articolo 145. L'impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo, ri-

conoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.

4. L'impresa di assicurazione del vettore che abbia effettuato il pagamento avrà diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile;

*c-ter)* all'articolo 149 i commi lei sono sostituiti dai seguenti:

1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati hanno facoltà di rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato, salvo il diritto di intraprendere in qualsiasi momento la procedura prevista dall'articolo 148, e successive modificazioni, nei confronti della compagnia del responsabile civile, che avrà l'obbligo di darne comunicazione all'altra compagnia.

2. La richiesta di risarcimento di cui al comma 1 riguarda esclusivamente i danni al veicolo. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato, come disciplinato dall'articolo 141.

**0. 8. 624. 62.** Colletti, Pesco.

Al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunto il seguente:

*c-bis)* all'articolo 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 1, le parole « sessanta » sono sostituite dalle parole: « quaranta » e le parole: « trenta » sono sostituite dalle parole: « venti »;

2. il comma 5 è sostituito dal seguente: « In caso di richiesta priva degli elementi indispensabili per formulare un'offerta, e sempre che tali elementi non siano altrimenti conoscibili, l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato le necessarie integrazioni. In tal caso, i termini di cui ai

commi 1 e 2 rimangono sospesi dalla data del ricevimento della richiesta di integrazione a quella del ricevimento dei dati o dei documenti integrativi;

3. al comma 10, dopo la parola: « interessi, » sono inserite le seguenti: « o quando non sia effettuata alcuna offerta, ».

**0. 8. 624. 63.** Colletti, Pesco.

*Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

*c-bis.)* All'articolo 146, comma 1, dopo le parole: « ai contraenti ed ai danneggiati » sono aggiunte le parole: « nonché ai titolari delle imprese che provvedono alle riparazioni dei veicoli coinvolti nel sinistro muniti di delega o cessione di credito ».

**0. 8. 624. 64.** Caparini, Busin, Allasia.

*All'emendamento dei relatori 8.624, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis)* dopo l'articolo 139 sono aggiunti i seguenti:

**ART. 139-bis.** — (*Danno non patrimoniale da morte subito dai prossimi congiunti*). — 1. In caso di decesso del danneggiato, come conseguenza di un sinistro da circolazione di veicoli a motore e natanti, è risarcibile ai sensi dell'articolo 2059 del codice civile il danno non patrimoniale subito dai prossimi congiunti per la perdita del rapporto parentale. Per prossimi congiunti del danneggiato si intendono il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli e, qualora siano conviventi, gli ascendenti e i discendenti di secondo grado.

2. Il risarcimento del danno non patrimoniale subito dai prossimi congiunti per la perdita del rapporto parentale è determinato sulla base dei valori monetari uniformi indicati nella Tabella unica nazionale emanata ai sensi dell'articolo 139-*quater*.

3. In caso di decesso non contestuale al sinistro il danno non patrimoniale subito

dalla vittima è risarcibile limitatamente al periodo di tempo intercorrente tra l'evento dannoso e la morte e sulla base di valori monetari giornalieri indicati dalla Tabella unica nazionale.

**ART. 139-ter.** — (*Danno non patrimoniale dei prossimi congiunti del macroleso*).

— 1. In caso di lesioni comportanti gravissime alterazioni permanenti dell'integrità psicofisica del danneggiato che richiedano l'aiuto di altre persone per la realizzazione delle attività più essenziali per la vita quotidiana, come conseguenza di un sinistro da circolazione di veicoli a motore e natanti, è risarcibile ai sensi dell'articolo 2059 del codice civile il danno non patrimoniale subito dai prossimi congiunti del danneggiato.

2. Per prossimi congiunti si intendono il coniuge non legalmente separato, i genitori e i figli, se conviventi.

3. Il risarcimento del danno non patrimoniale subito dai prossimi congiunti del macroleso è determinato sulla base dei valori monetari uniformi indicati nella Tabella unica nazionale emanata ai sensi dell'articolo 139-*quater*.

**ART. 139-*quater*** — (*Tabella unica nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale subito dai prossimi congiunti*).

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, da emanarsi entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede alla predisposizione della Tabella unica nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale subito dai prossimi congiunti, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri:

a) indicazione da parte della Tabella degli importi liquidabili diversificati in relazione ai seguenti parametri:

1) rapporto di coniugio o grado di parentela;

2) età del defunto o del macroleso;



3) età del congiunto avente diritto al risarcimento;

4) convivenza tra vittima o macroleso e congiunto;

5) assenza di altri congiunti conviventi;

b) previsione da parte della Tabella di fattori di correzione in aumento e in riduzione degli importi che considerano le circostanze familiari e personali e la possibile esistenza di circostanze eccezionali che possono essere utili per l'esatta valorizzazione del danno causato;

c) indicazione da parte della Tabella degli importi giornalieri liquidabili per il danno non patrimoniale subito dalla vittima in caso di decesso sopravvenuto a distanza di tempo dall'evento dannoso, prevedendo fasce di valore distinte in funzione della durata del periodo di sopravvivenza;

d) considerazione, in sede di predisposizione della Tabella, della necessità di risarcire in modo appropriato tale tipologia di danno, adeguando i valori economici a quelli in vigore nei principali Paesi appartenenti all'Unione Europea.

2. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT.

3. Gli importi stabiliti dalla tabella unica nazionale si applicano a tutte le fattispecie risarcitorie non ancora definite in via transattiva o con sentenza passata in giudicato, anche nel caso in cui l'evento dannoso si è già verificato al momento della sua entrata in vigore.

**0. 8. 624. 65.** Sottanelli.

*Al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:*

*c-bis) ART. 141. – (Risarcimento del terzo trasportato). – 1. Il terzo trasportato*

ha sempre facoltà di esercitare l'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro medesimo, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.

2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato ha facoltà di promuovere nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148, e successive modificazioni, o, alternativamente, di rivolgere in qualsiasi momento richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione del responsabile civile.

3. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento, ove esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro, è soggetta ai termini di cui all'articolo 145. L'impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.

4. L'impresa di assicurazione del vettore che abbia effettuato il pagamento avrà diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile.

**0. 8. 624. 66.** Colletti, Pesco.

*Dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis) dopo l'articolo 139 sono aggiunti i seguenti:*

*ART. 139-bis. – (Danno non patrimoniale da morte subito dai prossimi congiunti). – 1. In caso di decesso del danneggiato, come conseguenza di un sinistro*

da circolazione di veicoli a motore e natanti, è risarcibile ai sensi dell'articolo 2059 del codice civile il danno non patrimoniale subito dai prossimi congiunti per la perdita del rapporto parentale. Per prossimi congiunti del danneggiato si intendono il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli e, qualora siano conviventi, gli ascendenti e i discendenti di secondo grado.

2. Il risarcimento del danno non patrimoniale subito dai prossimi congiunti per la perdita del rapporto parentale è determinato sulla base dei valori monetari uniformi indicati nella Tabella unica nazionale emanata ai sensi dell'articolo 139-*quater*.

3. In caso di decesso non contestuale al sinistro il danno non patrimoniale subito dalla vittima è risarcibile limitatamente al periodo di tempo intercorrente tra l'evento dannoso e la morte e sulla base di valori monetari giornalieri indicati dalla Tabella unica nazionale.

ART. 139-*ter*. — (*Danno non patrimoniale dei prossimi congiunti del macroleso*).

— 1. In caso di lesioni comportanti gravissime alterazioni permanenti dell'integrità psicofisica del danneggiato che richiedano l'aiuto di altre persone per la realizzazione delle attività più essenziali per la vita quotidiana, come conseguenza di un sinistro da circolazione di veicoli a motore e natanti, è risarcibile ai sensi dell'articolo 2059 del codice civile il danno non patrimoniale subito dai prossimi congiunti del danneggiato.

2. Per prossimi congiunti si intendono il coniuge non legalmente separato, i genitori e i figli, se conviventi.

3. Il risarcimento del danno non patrimoniale subito dai prossimi congiunti del macroleso è determinato sulla base dei valori monetari uniformi indicati nella Tabella unica nazionale emanata ai sensi dell'articolo 139-*quater*.

ART. 139-*quater* — (*Tabella unica nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale subito dai prossimi congiunti*).

1. Con decreto del Presidente della Re-

pubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, da emanarsi entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede alla predisposizione della Tabella unica nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale subito dai prossimi congiunti, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri:

a) indicazione da parte della Tabella degli importi liquidabili diversificati in relazione ai seguenti parametri:

1) rapporto di coniugio o grado di parentela;

2) età del defunto o del macroleso;

3) età del congiunto avente diritto al risarcimento;

4) convivenza tra vittima o macroleso e congiunto;

5) assenza di altri congiunti conviventi;

b) previsione da parte della Tabella di fattori di correzione in aumento e in riduzione degli importi che considerano le circostanze familiari e personali e la possibile esistenza di circostanze eccezionali che possono essere utili per l'esatta valorizzazione del danno causato;

c) indicazione da parte della Tabella degli importi giornalieri liquidabili per il danno non patrimoniale subito dalla vittima in caso di decesso sopravvenuto a distanza di tempo dall'evento dannoso, prevedendo fasce di valore distinte in funzione della durata del periodo di sopravvivenza;

d) considerazione, in sede di predisposizione della Tabella, della necessità di risarcire in modo appropriato tale tipologia di danno, adeguando i valori economici a quelli in vigore nei principali Paesi appartenenti all'Unione Europea.

2. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT.

3. Gli importi stabiliti dalla tabella unica nazionale si applicano a tutte le fattispecie risarcitrici non ancora definite in via transattiva o con sentenza passata in giudicato, anche nel caso in cui l'evento dannoso si è già verificato al momento della sua entrata in vigore.

**0. 8. 624. 67.** Abrignani.

*Al comma 1, sopprimere le lettere d) e f).*

**0. 8. 624. 74.** Colletti, Pesco.

*Al comma 1, la lettera d) è soppressa.*

*Conseguentemente, la lettera c) del comma 11 è soppressa.*

**0. 8. 624. 75.** Nicola Bianchi, Colletti, Pesco.

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

**0. 8. 624. 68.** Colletti, Pesco.

*Al comma 1 sopprimere la lettera d).*

**0. 8. 624. 84.** Colletti, Pesco.

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

**0. 8. 624. 85.** Vazio, Moretto, Tartaglione, Pastorino, Giuseppe Guerini, Tullo, Carrocci, Giacobbe, Gadda, Ermini, Marco Di Maio, Manfredi, Donati, Fanucci, Rubinato, Basso, Biffoni.

*Sopprimere la lettera d).*

**0. 8. 624. 86.** Busin, Allasia, Caparini, Guidesi, Borghesi.

*Al comma 1 lettera d), il capoverso articolo 147-bis è soppresso.*

**0. 8. 624. 69.** Laffranco.

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:*

*d) dopo l'articolo 150-ter è inserito il seguente:*

**ART. 150-quater. (Risarcimento in forma specifica).** – 1. Nel caso di sinistro verificatosi in Italia tra due veicoli identificati e assicurati per il quale sia applicabile la procedura di cui all'articolo 149, ove non vi siano state lesioni alle persone, è facoltà del danneggiato richiedere il risarcimento in forma specifica dei danni materiali subiti al veicolo ex 2058 c.c. Al danneggiato compete sempre il risarcimento delle ulteriori voci di danno quali la svalutazione commerciale, il fermo tecnico e il nolo di eventuale mezzo sostitutivo. Al danneggiato non potranno essere in ogni caso richiesti pagamenti a titolo di franchigia o scoperto.

2. L'impresa di assicurazione, in assenza di responsabilità concorsuale e quando non risulta eccessivamente oneroso ex 2058 c.c., risarcisce il danno al veicolo in forma specifica facendo eseguire la riparazione dei danni presso carrozzerie convenzionate.

3. L'impresa assicuratrice risponde dell'operato del proprio prestatore d'opera in solido con questo ed è tenuta, sempre in solido con il medesimo prestatore d'opera, a fornire ulteriore garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni, fermo restando quella di legge per tutte le parti sostituite non soggette a usura ordinaria.

4. L'assicuratore dovrà fornire al danneggiato, fin dal momento in cui offre la riparazione in forma specifica, informativa scritta contenente gli estremi dell'impresa di riparazione fiduciaria incaricata di eseguire i lavori. L'informativa al danneggiato

deve chiarire le modalità di effettuazione delle riparazioni precisando:

a) se le stesse verranno effettuate mediante l'utilizzo di ricambi originali cioè prodotti dalla casa automobilistica ovvero con ricambi non originali ma compatibili;

b) per i danni ai soli lamierati, se ne verrà effettuata la sostituzione ovvero la riparazione;

c) per il caso di danneggiamenti esterni, se la riparazione avverrà mediante interventi di raddrizzatura a freddo ovvero attraverso riverniciatura completa.

5. Al termine dei lavori l'impresa di riparazione fiduciaria emetterà e consegnerà al danneggiato, anche ai fini della decorrenza della garanzia biennale, fattura/ricevuta fiscale intestata al danneggiato recante l'indicazione che il pagamento verrà effettuato a mezzo rimessa diretta da parte della impresa assicuratrice; la fattura dovrà contenere, inoltre, l'analitica indicazione dei lavori svolti che devono corrispondere a quanto indicato nell'informativa di cui al punto che precede, oltre che l'indicazione delle ore di manodopera effettuate e dei ricambi utilizzati con la esplicita indicazione dell'utilizzo o meno di materiale marchiato dalla casa madre anziché compatibile.

6. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di utilizzare società d'intermediazione per la riparazione dei veicoli.

**0. 8. 624. 90.** Colletti.

*Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 147-bis, apportare le seguenti modifiche:*

1) il comma 1 è sostituito con seguente:

1. Ferma restando, a tutela della concorrenza, la libertà del danneggiato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive mo-

dificazioni ed integrazioni, in alternativa al risarcimento per equivalente, è facoltà delle imprese di assicurazione, in assenza di responsabilità concorsuale, effettuare il risarcimento mediante liquidazione delle somme necessarie per la riparazione a regola d'arte del veicolo danneggiato, fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. L'impresa di assicurazione che intende avvalersi della facoltà di cui al primo periodo comunica all'IVASS entro il 20 dicembre di ogni anno e, per l'anno 2014, entro il 30 gennaio, l'entità della riduzione del premio prevista in misura non inferiore al cinque per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 20 gennaio 2014, sentito l'IVASS, sono individuate le aree territoriali nelle quali sono applicate riduzioni del premio non inferiori al dieci per cento dell'importo come calcolato nel secondo periodo. Le aree di cui al terzo periodo sono individuate sulla base dei seguenti criteri, riferiti ai dati dell'anno precedente: numero dei sinistri denunciati, entità dei rimborsi, numero dei casi fraudolenti riscontrati dall'autorità giudiziaria. I dati sono desumibili anche dall'archivio integrato informatico di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gestito dall'IVASS. Nelle more dell'adozione del citato decreto del Ministero dello sviluppo economico si applicano le riduzioni del cinque per cento. Nel caso previsto dal presente articolo la somma corrisposta a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione, con contestuale presentazione della documentazione fiscale. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato all'integrale risarcimento dei danni subiti.

2) dopo il comma 1, inserire il seguente:

*1-bis.* Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i criteri e i parametri tecnici per l'effettuazione delle riparazioni a regola d'arte al fine di garantire le condizioni di sicurezza e funzionalità dei veicoli, sulla base di un accordo fra le Associazioni nazionali maggiormente rappresentative del settore dell'autoriparazione e l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, sentite le Associazioni dei consumatori riconosciute.

**\* 0. 8. 624. 70.** Donati, Carrescia, Basso, Marco Di Maio, D'Incecco, Biffoni.

*Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 147-bis, apportare le seguenti modifiche:*

1) il comma 1 è sostituito con seguente:

1. Ferma restando, a tutela della concorrenza, la libertà del danneggiato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni, in alternativa al risarcimento per equivalente, è facoltà delle imprese di assicurazione, in assenza di responsabilità concorsuale, effettuare il risarcimento mediante liquidazione delle somme necessarie per la riparazione a regola d'arte del veicolo danneggiato, fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. L'impresa di assicurazione che intende avvalersi della facoltà di cui al primo periodo comunica all'IVASS entro il 20 dicembre di ogni anno e, per l'anno 2014, entro il 30 gennaio, l'entità della riduzione del premio prevista in misura non inferiore al cinque per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla

medesima compagnia nell'anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 20 gennaio 2014, sentito l'IVASS, sono individuate le aree territoriali nelle quali sono applicate riduzioni del premio non inferiori al dieci per cento dell'importo come calcolato nel secondo periodo. Le aree di cui al terzo periodo sono individuate sulla base dei seguenti criteri, riferiti ai dati dell'anno precedente: numero dei sinistri denunciati, entità dei rimborsi, numero dei casi fraudolenti riscontrati dall'autorità giudiziaria. I dati sono desumibili anche dall'archivio integrato informatico di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gestito dall'IVASS. Nelle more dell'adozione del citato decreto del Ministero dello sviluppo economico si applicano le riduzioni del cinque per cento. Nel caso previsto dal presente articolo la somma corrisposta a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione, con contestuale presentazione della documentazione fiscale. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato all'integrale risarcimento dei danni subiti.

2) dopo il comma 1, inserire il seguente:

*1-bis.* Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i criteri e i parametri tecnici per l'effettuazione delle riparazioni a regola d'arte al fine di garantire le condizioni di sicurezza e funzionalità dei veicoli, sulla base di un accordo fra le Associazioni nazionali maggiormente rappresentative del settore dell'autoriparazione e l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, sentite le Associazioni dei consumatori riconosciute.

**\* 0. 8. 624. 71.** Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian.

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 147-bis, apportare le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito con seguente:

1. Ferma restando, a tutela della concorrenza, la libertà del danneggiato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni, in alternativa al risarcimento per equivalente, è facoltà delle imprese di assicurazione, in assenza di responsabilità concorsuale, effettuare il risarcimento mediante liquidazione delle somme necessarie per la riparazione a regola d'arte del veicolo danneggiato, fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. L'impresa di assicurazione che intende avvalersi della facoltà di cui al primo periodo comunica all'IVASS entro il 20 dicembre di ogni anno e, per l'anno 2014, entro il 30 gennaio, l'entità della riduzione del premio prevista in misura non inferiore al cinque per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 20 gennaio 2014, sentito l'IVASS, sono individuate le aree territoriali nelle quali sono applicate riduzioni del premio non inferiori al dieci per cento dell'importo come calcolato nel secondo periodo. Le aree di cui al terzo periodo sono individuate sulla base dei seguenti criteri, riferiti ai dati dell'anno precedente: numero dei sinistri denunciati, entità dei rimborsi, numero dei casi fraudolenti riscontrati dall'autorità giudiziaria. I dati sono desumibili anche dall'archivio integrato informatico di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gestito dall'IVASS. Nelle more dell'adozione del citato decreto del Ministero dello sviluppo economico si applicano le riduzioni del cinque per

cento. Nel caso previsto dal presente articolo la somma corrisposta a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione, con contestuale presentazione della documentazione fiscale. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato all'integrale risarcimento dei danni subiti.

2) dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i criteri e i parametri tecnici per l'effettuazione delle riparazioni a regola d'arte al fine di garantire le condizioni di sicurezza e funzionalità dei veicoli, sulla base di un accordo fra le Associazioni nazionali maggiormente rappresentative del settore dell'autoriparazione e l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, sentite le Associazioni dei consumatori riconosciute.

\* **0. 8. 624. 89.** Bernardo, Minardo.

All'articolo 8, n. 1, lettera d), capoverso Art. 147-bis, apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 1:

a) al primo periodo inserire all'inizio le seguenti parole: «Ferma restando, a tutela della concorrenza, la libertà del danneggiato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modificazioni,» e sostituire le parole: «risarcire in forma specifica danni a cose» con le seguenti: «effettuare il risarcimento mediante liquidazione delle somme necessarie per la riparazione a regola d'arte del veicolo danneggiato»;

b) all'ottavo periodo sopprimere le parole: «diverso dall'assicurato che ha sottoscritto la clausola di cui al primo periodo»;

c) all'ottavo periodo dopo le parole: « la somma corrisposta a titolo di risarcimento » sopprimere le parole da: « non può comunque superare » fino al termine del periodo, e sostituire con: « deve comunque garantire una riparazione a regola d'arte ».

d) sopprimere il nono periodo.

e) sostituire il decimo periodo con il seguente: « Nel caso previsto dal presente articolo la somma corrisposta a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione, con contestuale presentazione della documentazione fiscale ».

f) dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: « Resta comunque fermo il diritto del danneggiato all'integrale risarcimento dei danni subiti ».

2) dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i criteri e i parametri tecnici per l'effettuazione delle riparazioni a regola d'arte al fine di garantire le condizioni di sicurezza e funzionalità dei veicoli, sulla base di un accordo fra le Associazioni nazionali maggiormente rappresentative del settore dell'autoriparazione e l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, sentite le Associazioni dei consumatori riconosciute. »

3) dopo il comma 1-*bis* inserire il seguente:

1-*ter*. In ogni caso qualora l'assicurato che abbia stipulato un contratto con clausola contenente il risarcimento in forma specifica non intenda avvalersi di tale facoltà è tenuto a rimborsare lo sconto maturato nell'ultima annualità all'impresa di assicurazione.

**0. 8. 624. 79.** Marco Di Stefano, Brandolin, Bragantini, Tidei, Carella, Carra, Capone, Marzano, Burtone.

All'articolo 8, n. 1, lettera d), capoverso Art. 147-bis, apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 1:

a) al primo periodo inserire all'inizio le seguenti parole: « Nel caso di sinistro verificatosi in Italia tra due veicoli identificati e assicurati per il quale sia applicabile la procedura di cui all'articolo 149, ove non vi siano state lesioni alle persone, è facoltà del danneggiato richiedere il risarcimento in forma specifica ex 2038 codice civile dei danni materiali subiti al veicolo avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria scelta abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modificazioni, »;

b) all'ottavo periodo sopprimere le parole: « diverso dall'assicurato che ha sottoscritto la clausola di cui al primo periodo »;

c) all'ottavo periodo dopo le parole: « la somma corrisposta a titolo di risarcimento » sopprimere le parole da: « non può comunque superare » fino al termine del periodo, e sostituire con: « deve comunque garantire una riparazione a regola d'arte, »;

d) sopprimere il nono periodo;

e) sostituire il decimo periodo con il seguente: « Nel caso previsto dal presente articolo la somma corrisposta a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione, con contestuale presentazione della documentazione fiscale. »;

f) dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: « Resta comunque fermo il diritto del danneggiato all'integrale risarcimento dei danni subiti ».

**0. 8. 624. 77.** Colletti, Pesco.

All'articolo 8, n. 1, lettera d), capoverso Art. 147-bis, apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 1:

a) al primo periodo inserire all'inizio le seguenti parole: « Nel caso di sinistro

verificatosi in Italia tra due veicoli identificati e assicurati per il quale sia applicabile la procedura di cui all'articolo 149, ove non vi siano state lesioni alle persone, è facoltà del danneggiato richiedere il risarcimento in forma specifica ex 2058 codice civile dei danni materiali subiti al veicolo avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria scelta abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modificazioni;

*b)* all'ottavo periodo sopprimere le parole: « diverso dall'assicurato che ha sottoscritto la clausola di cui al primo periodo »;

*c)* all'ottavo periodo dopo le parole: « la somma corrisposta a titolo di risarcimento » sopprimere le parole da: « non può comunque superare » fino al termine del periodo, e sostituire con: « deve comunque garantire una riparazione a regola d'arte »;

*d)* sopprimere il nono periodo;

*e)* sostituire il decimo periodo con il seguente: « Nel caso previsto dal presente articolo la somma corrisposta a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione, con contestuale presentazione della documentazione fiscale. »;

*f)* dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: « Resta comunque fermo il diritto del danneggiato all'integrale risarcimento dei danni subiti. »

**0. 8. 624. 103.** Russo, Bergamini, Castiello, Cesaro, Faenzi, Fontana, Milanato, Polidori, Capezzone.

*Al comma 1 lettera d) punto 1:*

*a)* prima delle parole: « In alternativa al risarcimento per equivalente » sono inserite le seguenti: « Nel caso di sinistro verificatosi in Italia tra due veicoli identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria per il quale sia applicabile la procedura di cui all'articolo 149, ove non vi siano state lesioni alle persone,

è facoltà del danneggiato richiedere la reintegrazione in forma specifica dei danni materiali subiti dal veicolo ex 2058 c.c. ».

*b)* le parole da: « è facoltà delle imprese » a « danni a cose, » sono soppresse.

*c)* sostituire la parola: « fornendo » con le seguenti: « salvo l'obbligo dell'impresa di assicurazione di fornire ».

**0. 8. 624. 93.** Colletti, Pesco.

*Al comma 1 alla lettera d) punto 1, primo periodo, dopo le parole: impresa di assicurazione aggiungere la parola: non.*

**0. 8. 624. 91.** Colletti.

*Al comma 1, lettera d), punto 1, primo periodo, sostituire le parole: fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. con le seguenti:*

La compagnia risponde dell'operato del proprio prestatore d'opera in solido con questo ed è tenuta a fornire, sempre in solido con il medesimo, ulteriore garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni, fermo restando quella di legge per tutte le parti sostituite non soggette a usura ordinaria.

L'assicuratore dovrà fornire al danneggiato, fin dal momento in cui offre la riparazione in forma specifica, informativa scritta contenente gli estremi dell'impresa di riparazione fiduciaria incaricata di eseguire i lavori.

L'informativa al danneggiato deve chiarire le modalità di effettuazione delle riparazioni precisando:

*a)* se le stesse verranno effettuate mediante l'utilizzo di ricambi originali cioè prodotti dalla casa automobilistica ovvero con ricambi non originali ma compatibili;



b) per i danni ai soli lamierati, se ne verrà effettuata la sostituzione ovvero la riparazione;

c) per il caso di danneggiamenti esterni, se la riparazione avverrà mediante interventi di raddrizzatura a freddo ovvero attraverso riverniciatura completa.

Al termine dei lavori l'impresa di riparazione fiduciaria emetterà e consegnerà al danneggiato, anche ai fini della decorrenza della garanzia biennale, fattura/ricevuta fiscale intestata al danneggiato recante l'indicazione che il pagamento verrà effettuato a mezzo rimessa diretta da parte della impresa assicuratrice; la fattura dovrà contenere, inoltre, l'analitica indicazione dei lavori svolti che devono corrispondere a quanto indicato nell'informativa di cui al punto che precede, oltre che l'indicazione delle ore di manodopera effettuate e dei ricambi utilizzati con la esplicita indicazione dell'utilizzo o meno di materiale marchiato dalla casa madre anziché compatibile.

È fatto divieto alle imprese di assicurazione di utilizzare società d'intermediazione per la riparazione dei veicoli. I soli costi sostenuti per la riparazione potranno essere computati quale costo del sinistro.

**0. 8. 624. 97.** Colletti.

*Al comma 1, lettera d), primo periodo, dopo le parole:* risarcire in forma specifica danni a cose, *le parole:* fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, *sono sostituite dalle seguenti:* fornendo idonea garanzia prodotta dalle imprese di autoriparazione secondo la vigente Legge 5 febbraio 1992, n. 122,.

**0. 8. 624. 80.** Nicola Bianchi, Colletti, Pesco.

*Al comma 1, lettera d), punto 1, primo periodo, dopo le parole:* in assenza di responsabilità concorsuale, *aggiungere le seguenti:* per l'ipotesi in cui il danneggiato abbia optato per la procedura di cui al 149

e quando non risulta eccessivamente oneroso, risarcisce il danno al veicolo in forma specifica facendo eseguire la riparazione dei danni presso carrozzerie convenzionate.

**0. 8. 624. 96.** Colletti, Pesco.

*Al comma 1, lettera d), punto 1, primo periodo, dopo le parole:* entità della riduzione del premio *inserire le seguenti:* del singolo contratto dell'assicurato e *conseguentemente sopprimere le successive parole del periodo.*

**0. 8. 624. 155.** Colletti, Pesco.

*Al comma 1, alla lettera d), punto 1, secondo periodo, sostituire le parole:* non inferiore al cinque per cento *fino a:* nella stessa Regione *con le seguenti:* non inferiore al quindici per cento per ogni contratto.

**0. 8. 624. 92.** Colletti, Pesco.

*Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 147-bis, comma 1, secondo periodo, dopo le parole:* entità della riduzione del premio *inserire le seguenti:* del singolo contratto e *sopprimere le parole nel medesimo periodo, dopo le parole:* cinque per cento.

**0. 8. 624. 215.** Colletti, Pesco.

*Al comma 1, lettera d), capoverso, quarto periodo, sostituire le parole:* entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto *con le seguenti:* entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**0. 8. 624. 88.** Bernardo, Minardo.

*Al comma 1, lettera d), punto 1, dopo il settimo periodo è aggiunto il seguente:* « È fatto salvo il diritto del danneggiato che abbia optato per il risarcimento in forma

specifica di percepire l'integrale risarcimento dei danni patiti anche nel caso di mancata riparazione. Oltre al risarcimento del danno in forma specifica, se e in quanto dovuto, al danneggiato spetta anche il risarcimento del danno patito a seguito della sosta forzata del veicolo e della svalutazione commerciale del medesimo. »

**0. 8. 624. 104.** Colletti, Pesco.

*Al comma 1, lettera d), punto 1, sopprimere l'ottavo periodo.*

**0. 8. 624. 105.** Colletti, Pesco.

*Al comma 1, lettera d), capoverso, ottavo periodo, sostituire le parole da:* Nei casi di cui al presente articolo il danneggiato *fino a:* previa presentazione di fattura *con le seguenti:* Nei casi di cui al presente articolo il danneggiato, diverso dall'assicurato, può rifiutare il risarcimento in forma specifica da parte dell'impresa convenzionata con l'impresa di assicurazione, individuandone una diversa; la somma corrisposta a titolo di risarcimento non può comunque superare i costi standard per tipologia di interventi determinati dall'IVASS con regolamento, da emanare entro il 31 dicembre 2014 previa consultazione delle associazioni rappresentative delle imprese di assicurazione e delle imprese di autoriparazione, sulla base di apposita analisi statistica rappresentativa dei fattori di costo di tipo industriale e di tipo territoriale. Fino all'entrata in vigore del regolamento IVASS di cui al periodo precedente il risarcimento è subordinato all'accordo preventivo tra l'impresa di assicurazione e l'impresa di autoriparazione che è stata incaricata dal danneggiato di svolgere l'attività di autoriparazione. Tali costi standard sono rivisti con cadenza biennale. Le somme conseguentemente corrisposte a titolo di risarcimento sono versate direttamente alle imprese che hanno svolto l'attività di autoriparazione, previa presentazione di fattura.

**0. 8. 624. 83.** Sottanelli.

*Al comma 1, lettera d), capoverso, ottavo periodo, sostituire le parole da:* Nei casi di cui al presente articolo il danneggiato *fino a:* previa presentazione di fattura *con le seguenti:* Nei casi di cui al presente articolo il danneggiato, diverso dall'assicurato, può rifiutare il risarcimento in forma specifica da parte dell'impresa convenzionata con l'impresa di assicurazione, individuandone una diversa; la somma corrisposta a titolo di risarcimento non può comunque superare i costi standard per tipologia di interventi determinati dall'IVASS con regolamento, da emanare entro il 31 dicembre 2014 previa consultazione delle associazioni rappresentative delle imprese di assicurazione e delle imprese di autoriparazione, sulla base di apposita analisi statistica rappresentativa dei fattori di costo di tipo industriale e di tipo territoriale. Fino all'entrata in vigore del regolamento IVASS di cui al periodo precedente il risarcimento è subordinato all'accordo preventivo tra l'impresa di assicurazione e l'impresa di autoriparazione che è stata incaricata dal danneggiato di svolgere l'attività di autoriparazione. Tali costi standard sono rivisti con cadenza biennale. Le somme conseguentemente corrisposte a titolo di risarcimento sono versate direttamente alle imprese che hanno svolto l'attività di autoriparazione, previa presentazione di fattura.

**0. 8. 624. 87.** Bernardo, Minardo.

*Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 147-bis, comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) Sostituire l'ottavo capo verso con il seguente: « Nei casi in cui al presente articolo il danneggiato, diverso dall'assicurato che ha sottoscritto la clausola di cui al primo periodo, può comunque rifiutare il risarcimento in forma specifica da parte dell'impresa convenzionata con l'impresa di assicurazione, individuandone una diversa; la somma corrisposta a titolo di risarcimento è pari al costo della riparazione eseguita a regola d'arte secondo criteri e parametri tecnici determinati per

tipologia di intervento con decreto del Ministero dello Sviluppo economico, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base di un accordo tra le associazioni maggiormente rappresentative delle imprese di autoriparazione e delle imprese di assicurazione, sentite le associazioni riconosciute dei consumatori ».

b) Sostituire l'ultimo periodo con il seguente: « Resta comunque fermo il diritto del danneggiato all'integrale risarcimento dei danni subiti ».

**0. 8. 624. 82.** Bernardo, Minardo.

*Al comma 1, lettera d), punto 1, all'ottavo periodo, sostituire le parole: il danneggiato anche se diverso dall'assicurato con le seguenti: il soggetto che ha stipulato il contratto.*

**0. 8. 624. 99.** Colletti, Pesco.

*Al comma 1, lettera d), capoverso 1, al periodo: Nei casi di cui al presente articolo aggiungere la parola: anche prima di: diverso dell'assicurato.*

**0. 8. 624. 100.** Barbanti, Pesco.

*Al comma 1, lettera d), punto 1, ottavo periodo, sopprimere le parole da: la somma corrisposta sino a: cadenza biennale.*

**0. 8. 624. 95.** Colletti.

*Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 147-bis, comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) all'ottavo periodo sostituire le parole: « la somma corrisposta a titolo di risarcimento, non può comunque superare i costi standard per lavori a regola d'arte, quali determinati per tipologia di interventi dall'IVASS entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente disposizione previa consulta-

zione delle associazioni rappresentative delle imprese di assicurazione e delle imprese di autoriparazione. », con le seguenti: « deve tener conto, al fine di garantire le condizioni di sicurezza e funzionalità dei veicoli, dei criteri e dei parametri tecnici per l'effettuazione delle riparazioni a regola d'arte determinati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base di un accordo tra le associazioni maggiormente rappresentative del settore dell'autoriparazione e l'associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, sentite le associazioni dei consumatori riconosciute »;

b) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: « Resta comunque fermo il diritto del danneggiato all'integrale risarcimento dei danni subiti ».

**0. 8. 624. 72.** Bernardo, Pagano, Minardo.

*Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 147-bis, comma 1, ottavo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: sulla base di apposita analisi statistica rappresentativa dei fattori di costo di tipo industriale e di tipo territoriale. e dopo il medesimo periodo aggiungere il seguente: Fino all'entrata in vigore del regolamento IVASS di cui al periodo precedente il risarcimento è subordinato all'accordo preventivo tra l'impresa di assicurazione e l'impresa di autoriparazione che è stata incaricata dal danneggiato di svolgere l'attività di autoriparazione.*

**0. 8. 624. 106.** Causi, Petrini.

*Al comma 1, lettera d), punto 1, al decimo periodo, sostituire le parole: , ovvero previa presentazione di fattura con le seguenti: la quale, a seguito del pagamento, è tenuta a far pervenire all'assicuratore copia del documento fiscale rilasciato al danneggiato attestante le avvenute riparazioni.*

**0. 8. 624. 101.** Colletti, Pesco.

*Al comma 1, lettera d), è soppresso l'ultimo periodo del capoverso 1: Resta comunque fermo il diritto del danneggiato al risarcimento per equivalente nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene e, in tali casi, la somma corrisposta a titolo di risarcimento non può comunque superare il medesimo valore di mercato incrementato delle eventuali spese di demolizione e immaturi e dopo il numero 1, è aggiunto il numero 1-bis: Nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del veicolo, il danno viene risarcito nei limiti di cui al 2058 cc, tenendo ulteriormente conto della utilità che il bene ha per il danneggiato, del suo stato d'uso oltre che delle spese di demolizione e reimmatricolazione e tassa di possesso non goduta. Il valore commerciale viene determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo simile desunto da siti internet e, in via non esclusiva, da riviste di settore.*

**0. 8. 624. 73.** Colletti, Pesco.

*Al comma 1, lettera d), punto 1, undicesimo periodo sopprimere le parole da: nell'ipotesi in cui sino a: di altro veicolo.*

**0. 8. 624. 94.** Colletti.

*Al comma 1, lettera d), punto 1, undicesimo periodo, sopprimere le parole da: la somma corrisposta fino a: cadenza biennale nonché sopprimere le parole da: nell'ipotesi in cui sino a: di altro veicolo.*

**0. 8. 624. 98.** Colletti.

*Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 147-bis, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*1-bis Entro e non oltre il 20 dicembre 2014 è istituito presso l'IVASS un database*

di pubblico accesso, nel quale vengono archiviate le seguenti informazioni:

1) la tariffa oraria di lavoro « minima di sicurezza » per gli autoriparatori, basata sulla metodologia di calcolo derivata dall'analisi dei costi aziendali e dai costi fissi, al fine di evitare la creazione di esternalità negative a carico della collettività. Tale tariffa è da ritenersi solo indicativa senza comportare limitazioni alla concorrenza e al libero gioco del mercato;

2) i dati di proprietà dei costruttori in forma di codice, la descrizione in dettaglio della metodologia di sostituzione e/o riparazione del ricambio di parti degli autoveicoli, tempi e prezzi relativi alla sostituzione e/o riparazione dei ricambi;

3) i dati inerenti alla riparazione del singolo ricambio di cui al punto 2, rilevati dagli usi e consuetudini, nonché da speciali accorgimenti tecnologici, oggettivi, in uso ai professionisti del settore;

4) i dati relativi ai tempi di riparazione ricavati da una indagine statistica in tempo reale, aggiornata tramite la predisposizione di un sistema di rilevazione statistica su tutto il territorio nazionale.

La raccolta dei dati di cui sopra, avverrà anche avvalendosi della collaborazione delle case produttrici di autoveicoli, dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e con le CCIAA associate. I dati di cui al primo periodo dovranno essere riconosciuti come idonei da periti, dalle assicurazioni e dalle carrozzerie per l'elaborazione e il controllo dei preventivi di risarcimento danni dovuto da sinistro.

*1-ter.* L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è autorizzata ad elaborare, entro e non oltre il 20 dicembre 2014, una metodologia di calcolo e verifica dell'entità del danno liquidato, ai fini di una corretta valutazione di costi, tempistiche e modalità di riparazione dei veicoli, da condividere tra società assicuratrici, carrozzieri e consumatori.

1-*quater*. Per i dati di cui al comma 1-*bis*, l'IVASS dovrà utilizzare un formato dei dati di tipo aperto così come definito dall'articolo 68 comma 3 lettera *a*) del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni.

**0. 8. 624. 76.** Catalano.

*Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 147-bis, aggiungere dopo il comma 1-bis, il seguente:*

1-*ter*. Qualora chi abbia stipulato un contratto che preveda il risarcimento in forma specifica non intenda avvalersi di una tale facoltà, in caso di sinistro che venga risarcito dall'impresa con la quale ha stipulato il contratto è tenuto a rimborsare a quest'ultima lo sconto maturato nell'annualità in corso al momento del verificarsi del sinistro.

**0. 8. 624. 78.** Colletti, Pesco.

*Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 147-bis, aggiungere dopo il comma 1-bis, il seguente:*

1-*ter*. Qualora chi abbia stipulato un contratto che preveda il risarcimento in forma specifica non intenda avvalersi di una tale facoltà, in caso di sinistro che venga risarcito dall'impresa con la quale ha stipulato il contratto è tenuto a rimborsare a quest'ultima lo sconto maturato nell'annualità in corso al momento del verificarsi del sinistro.

**0. 8. 624. 81.** Russo, Bergamini, Castiello, Cesaro, Faenzi, Fontana, Milanato, Polidori, Capezzone.

*Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 147-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

sono determinati i criteri e i parametri tecnici per l'effettuazione delle riparazioni a regola d'arte al fine di garantire le condizioni di sicurezza e funzionalità dei veicoli, sulla base di un accordo fra le Associazioni nazionali maggiormente rappresentative del settore dell'autoriparazione e l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, sentite le Associazioni dei consumatori riconosciute.

**0. 8. 624. 102.** Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

*Al comma 1, lettera e), sopprimere il punto 1.*

\* **0. 8. 624. 107.** Russo, Bergamini, Castiello, Cesaro, Faenzi, Fontana, Milanato, Polidori, Capezzone.

*Al comma 1, lettera e), sopprimere il punto 1.*

\* **0. 8. 624. 108.** Marco Di Stefano, Brandolin, Bragantini, Tidei, Carella, Carra, Capone, Marzano, Burtone.

*Al comma 1, lettera e), sopprimere il punto 1.*

\* **0. 8. 624. 110.** Colletti, Pesco.

*Al comma 1, lettera e), sopprimere il punto 1.*

\* **0. 8. 624. 116.** Pesco, Colletti.

*Al comma 1, lettera e), apportare le seguenti modifiche:*

1. al punto 1, sopprimere le seguenti parole: « al primo periodo la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "otto" e »;

2. al punto 2, sopprimere le parole: « o in sua mancanza allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura ».

**0. 8. 624. 113.** Colletti, Pesco.

*Al comma 1, lettera e), apportare le seguenti modifiche:*

a) al n. 1) sopprimere le seguenti parole: « al primo periodo la parola “cinque” è sostituita dalla seguente: “dieci” e »;

b) al n. 2) sopprimere le seguenti parole: « o in sua mancanza allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura ».

**0. 8. 624. 114.** Vazio, Moretto, Tartaglione, Pastorino, Giuseppe Guerini, Tullo, Carocci, Giacobbe, Gadda, Ermini, Marco Di Maio, Manfredi, Donati, Fanucci, Ruminato, Basso, Biffoni.

*Al comma 1, lettera e), apportare le seguenti modifiche:*

a) al n. 1) sopprimere le seguenti parole: « al primo periodo la parola “cinque” è sostituita dalla seguente: “otto” e »;

b) al n. 2) sostituire la parola: « sessanta » con la seguente: « trenta ».

**0. 8. 624. 119.** Busin, Allasia.

*Al comma 1, lettera e), punto 1:*

1. sostituire la parola: « otto » con la seguente: « cinque »;

2. sopprimere le parole: « il sesto periodo è soppresso ».

**0. 8. 624. 112.** Colletti.

*Al comma 1, lettera e), punto 1, sopprimere le parole:* e il sesto periodo è soppresso.

**0. 8. 624. 111.** Colletti, Pesco.

*Al comma 1, lettera e), n. 2, sopprimere l'ultimo periodo e aggiungere il seguente:*

Restano salvi i diritti del danneggiato in merito alla proponibilità dell'azione di

risarcimento nei termini previsti dall'articolo 145, nonché il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia.

**0. 8. 624. 115.** Russo, Bergamini, Castiello, Cesaro, Faenzi, Fontana, Milano, Polidori, Capezzone.

*Al comma 1, lettera e) n. 2, sopprimere l'ultimo periodo.*

**0. 8. 624. 109.** Marco Di Stefano, Brandolin, Bragantini, Tidei, Carella, Carra, Capone, Marzano, Burtone.

*Al comma 1, lettera e), n. 2, sopprimere l'ultimo periodo e aggiungere il seguente:*

Restano salvi i diritti del danneggiato in merito alla proponibilità dell'azione di risarcimento nei termini previsti dall'articolo 145, nonché il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia.

**0. 8. 624. 117.** Colletti, Pesco.

*Al comma 1, lettera e) punto 2, sostituire le parole:* Nei predetti casi, l'azione in giudizio prevista dall'articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell'impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura *con le seguenti:* La sospensione dei termini per formulare l'offerta, previsti dal presente articolo, non preclude l'accesso agli atti di cui all'articolo 146 tranne che per l'ipotesi in cui l'assicuratore abbia sporto querela. La sospensione dei termini non preclude il diritto del danneggiato di agire in giudizio.

**0. 8. 624. 118.** Colletti.

*Al comma 1, lettera e), capoverso 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti:*

La sospensione dei termini per formulare l'offerta, previsti al presente articolo, non preclude l'accesso agli atti previsto dall'articolo 146 tranne che per l'ipotesi in cui l'assicuratore abbia sporto querela. La sospensione dei termini non preclude il diritto del danneggiato di agire in giudizio.

**0. 8. 624. 120.** Caparini, Busin, Allasia.

*Al comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:*

*e-bis)* all'articolo 149 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati hanno facoltà di rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato, salvo il diritto di intraprendere in qualsiasi momento la procedura prevista dall'articolo 148, e successive modificazioni, nei confronti della compagnia del responsabile civile, che avrà l'obbligo di darne comunicazione all'altra compagnia. »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: « La richiesta di risarcimento di cui al comma 1 riguarda esclusivamente i danni al veicolo. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato, come disciplinato dall'articolo 141 ».

**0. 8. 624. 122.** Colletti, Pesco.

*Al comma 1 dopo la lettera e) è inserita la seguente:*

*e-bis)* all'articolo 149 i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente: « 1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identifi-

cati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati hanno facoltà di rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato, salvo il diritto di intraprendere in qualsiasi momento la procedura prevista dall'articolo 148, nei confronti della compagnia del responsabile civile, che ha l'obbligo di darne comunicazione all'altra compagnia ».

**0. 8. 624. 121.** Colletti, Pesco.

*Al comma 1, sopprimere le lettere e-bis e f).*

**0. 8. 624. 123.** Colletti, Pesco.

*Al comma 1, sopprimere la lettera e-bis).*

**0. 8. 624. 124.** Colletti, Pesco.

*Al comma 1, alla lettera e-bis, premettere le seguenti parole:* All'articolo 149, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

« 1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati hanno facoltà di rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato, salvo il diritto di intraprendere in qualsiasi momento la procedura prevista dall'articolo 148, nei confronti della compagnia del responsabile civile, che ha l'obbligo di darne comunicazione all'altra compagnia ».

**0. 8. 624. 125.** Caparini, Busin, Allasia.

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

\* **0. 8. 624. 147.** Russo, Bergamini, Castiello, Cesaro, Faenzi, Fontana, Milanato, Polidori, Capezzone.

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

- \* **0. 8. 624. 150.** Colletti, Pesco.

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

- \* **0. 8. 624. 149.** Vazio, Moretto, Tartaglione, Pastorino, Giuseppe Guerini, Tullo, Carocci, Giacobbe, Gadda, Ermini, Marco Di Maio, Manfredi, Donati, Fanucci, Rubinato, Basso, Biffoni.

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

- \* **0. 8. 624. 127.** Pesco, Colletti.

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

- \* **0. 8. 624. 129.** Laffranco.

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

- \* **0. 8. 624. 145.** Nicola Bianchi, Colletti, Pesco.

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

- \* **0. 8. 624. 151.** Busin, Allasia, Caparini, Guidesi, Borghesi.

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

- \* **0. 8. 624. 221.** Marco Di Stefano, Brandolin, Bragantini, Tidei, Carella, Carra, Capone, Marzano, Burtone.

*Al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:*

*f) dopo l'articolo 150-bis è inserito il seguente:*

ART. 150-ter.

*(Cessione del credito).*

1. In caso di cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la somma da

corrispondersi a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati è versata direttamente all'impresa di autoriparazione abilitata ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha eseguito le riparazioni, con contestuale presentazione della documentazione fiscale, fatto salvo il diritto del danneggiato e del cessionario all'integrale risarcimento dei danni subiti.

2. Nei casi di cui al presente articolo, l'impresa di assicurazione applica una significativa riduzione del premio a beneficio dell'assicurato, in misura comunque non inferiore al quattro per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione.

- 0. 8. 624. 126.** Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian.

*Al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:*

*f) dopo l'articolo 150-bis è inserito il seguente:*

ART. 150-ter.

*(Cessione del credito).*

1. In caso di cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la somma da corrispondersi a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati è versata direttamente all'impresa di autoriparazione abilitata ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha eseguito le riparazioni, con contestuale presentazione della documentazione fiscale, fatto salvo il diritto del danneggiato e del cessionario all'integrale risarcimento dei danni subiti.

2. Nei casi di cui al presente articolo, l'impresa di assicurazione applica una si-



gnificativa riduzione del premio a beneficio dell'assicurato, in misura comunque non inferiore al quattro per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione.

**0. 8. 624. 154.** Minardo, Bernardo.

*Al comma 1, lettera f) apportare le seguenti modifiche:*

*a) al capoverso ART. 150-ter sostituire la rubrica con la seguente: « ART. 150-ter. (Cessione del credito). »;*

*b) al capoverso ART. 150-ter sostituire il primo periodo del comma 1 con il seguente: « In caso di cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la somma da corrispondersi a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati è versata direttamente all'impresa di autoriparazione abilitata ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modificazioni che ha eseguito le riparazioni, con contestuale presentazione della documentazione fiscale, fatto salvo il diritto del danneggiato e del cessionario all'integrale risarcimento dei danni subiti ».*

**0. 8. 624. 142.** Colletti, Pesco.

*Al comma 1, lettera f) apportare le seguenti modifiche:*

*a) al capoverso ART. 150-ter sostituire la rubrica con la seguente: « ART. 150-ter. (Cessione del credito). »;*

*b) al capoverso ART. 150-ter sostituire il comma 1 con il seguente: « In caso di cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la somma da corrispondersi a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati è versata direttamente all'impresa di autoriparazione abilitata ai*

*sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modificazioni che ha eseguito le riparazioni, con contestuale presentazione della documentazione fiscale, fatto salvo il diritto del danneggiato e del cessionario all'integrale risarcimento dei danni subiti ».*

**0. 8. 624. 153.** Minardo, Bernardo.

*Al comma 1, lettera f) apportare le seguenti modifiche:*

*a) al capoverso ART. 150-ter sostituire la rubrica con la seguente: « ART. 150-ter. (Cessione del credito). »;*

*b) al capoverso ART. 150-ter sostituire il comma 1 con il seguente: « In caso di cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la somma da corrispondersi a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati è versata direttamente all'impresa di autoriparazione abilitata ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modificazioni che ha eseguito le riparazioni, con contestuale presentazione della documentazione fiscale, fatto salvo il diritto del danneggiato e del cessionario all'integrale risarcimento dei danni subiti ».*

**0. 8. 624. 159.** Donati, Biffoni, Gadda, Dallai, Parrini, Manfredi, De Menech, Crimi, Carrescia, Basso, Marco Di Maio, D'Incecco.

*Al comma 1, lettera f) apportare le seguenti modifiche:*

*a) al capoverso ART. 150-ter sostituire la rubrica con la seguente: « ART. 150-ter. (Cessione del credito). »;*

*b) al capoverso ART. 150-ter sostituire il comma 1 con il seguente: « In caso di cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la somma da corrispondersi a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei*

veicoli danneggiati è versata direttamente all'impresa di autoriparazione abilitata ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modificazioni che ha eseguito le riparazioni, con contestuale presentazione della documentazione fiscale, fatto salvo il diritto del danneggiato e del cessionario all'integrale risarcimento dei danni subiti ».

**0. 8. 624. 160.** Busin, Allasia.

*Al comma 1 lettera f) punto 1, al primo periodo, dopo le parole: l'impresa di assicurazione aggiungere le seguenti: non.*

**0. 8. 624. 156.** Colletti, Pesco.

*Al comma 1, lettera f) dopo le parole: non sia cedibile a terzi inserire: che si rendano cessionari di crediti non inerenti l'attività svolta.*

\* **0. 8. 624. 146.** Marco Di Stefano, Brandolin, Bragantini, Tidei, Carella, Carra, Capone, Marzano, Burtone.

*Al comma 1, lettera f) dopo le parole: non sia cedibile a terzi inserire: che si rendano cessionari di crediti non inerenti l'attività svolta.*

\* **0. 8. 624. 148.** Russo, Bergamini, Castiello, Cesaro, Faenzi, Fontana, Milanato, Polidori, Capezzone.

*Al comma 1, lettera f) punto 1 sostituire le parole: non inferiore al quattro per cento con le seguenti: non inferiore al dieci per cento.*

**0. 8. 624. 158.** Colletti, Pesco.

*Al comma 1, lettera f) punto 1 sostituire le parole: non inferiore al quattro per cento con le seguenti: non inferiore al quindici per cento.*

**0. 8. 624. 157.** Colletti, Pesco.

*Al comma 1 dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:*

g) l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è abrogato.

**0. 8. 624. 130.** Colletti, Pesco.

*Al comma 1 dopo la lettera f) sono aggiunti i seguenti:*

g) all'articolo 139 il comma 4 è soppresso;

h) all'articolo 138 il comma 1 è soppresso.

**0. 8. 624. 133.** Colletti, Pesco.

*Al comma 1 dopo la lettera f) è aggiunto il seguente:*

g) all'articolo 138 il comma 1 è soppresso.

**0. 8. 624. 131.** Colletti, Pesco.

*Al comma 1 dopo la lettera f) è aggiunto il seguente:*

g) all'articolo 139 il comma 4 è soppresso.

**0. 8. 624. 132.** Colletti, Pesco.

*Al comma 1 dopo la lettera f) è inserita la seguente:*

g) all'articolo 283, comma 2:

1. sopprimere le parole da: « il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona » a: « nei casi di cui al comma 1 lettere »;

2. dopo le parole: « nonché per i danni alle cose. » aggiungere le seguenti: « nei casi di cui al comma 1 lettera a) il risarcimento per i danni alle cose è dovuto in misura non superiore a euro 10.000.

**0. 8. 624. 134.** Colletti, Pesco.

*Al comma 1 dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:*

g) all'articolo 151 è aggiunto il seguente numero:

*2-ter.* È fatto divieto di determinare il valore commerciale di un veicolo attraverso il rinvio esclusivo ad una determinata rivista. Per tutti i contratti, per quelli in corso alla prima scadenza, il valore di riferimento dovrà essere determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo similare desunto da siti internet e, in via non esclusiva, da riviste di settore.

**0. 8. 624. 143.** Colletti, Pesco.

*Al comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:*

g) all'articolo 151 è aggiunto il seguente numero:

*2-ter.* È fatto divieto di determinare il valore commerciale di un veicolo attraverso il rinvio esclusivo ad una determinata rivista. Per tutti i contratti, per quelli in corso alla prima scadenza, il valore di riferimento dovrà essere determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo similare desunto da siti internet e, in via non esclusiva, da riviste di settore. Il valore economico dovrà tenere comunque conto delle spese figurative di reimmatricolazione e FRAM.

**0. 8. 624. 144.** Colletti, Pesco.

*Al comma 1, sopprimere la lettera f-bis).*

**0. 8. 624. 161.** Marco Di Stefano, Brandolin, Bragantini, Tidei, Carella, Carra, Capone, Marzano, Burtone.

*Al comma 1 dopo la lettera f-bis) è inserita la seguente:*

g) all'articolo 139 le parole: « In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico

strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente. » sono soppresse.

**0. 8. 624. 163.** Turco, Colletti, Pesco.

*Al comma 1, dopo la lettera f-bis), aggiungere la seguente:*

*f-ter)* all'articolo 170-bis dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

*1-ter.* Per le polizze assicurative di ogni tipologia alla loro scadenza non possono essere rinnovate con il metodo del tacito consenso.

**0. 8. 624. 162.** Pisicchio.

*Sopprimere il comma 2.*

\* **0. 8. 624. 164.** Laffranco.

*Sopprimere il comma 2.*

\* **0. 8. 624. 165.** Russo, Bergamini, Castiello, Cesaro, Faenzi, Fontana, Milano, Polidori, Capezzone.

*Sopprimere il comma 2.*

\* **0. 8. 624. 152.** Marco Di Stefano, Brandolin, Bragantini, Tidei, Carella, Carra, Capone, Marzano, Burtone.

*Sopprimere il comma 2.*

\* **0. 8. 624. 166.** Colletti, Pesco.

*Sopprimere il comma 2.*

\* **0. 8. 624. 128.** Colletti, Pesco.

*Sopprimere il comma 2.*

\* **0. 8. 624. 167.** Allasia, Busin.

*Al comma 2, dopo le parole: le imprese di assicurazione aggiungere le seguenti:* non.

**0. 8. 624. 168.** Colletti, Pesco.

*Al comma 2 dopo le parole: significativa riduzione aggiungere le seguenti:* non inferiore al dieci per cento.

**0. 8. 624. 169.** Colletti, Pesco.

*Al comma 2, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente:*

È fatto salvo in ogni caso il diritto dell'assicurato di provvedere liberamente alla tutela della propria salute senza che l'assicuratore possa opporgli limitazioni risarcitorie. In tal caso il risarcimento è diminuito della somma in denaro pari alla somma dello sconto praticato.

**0. 8. 624. 170.** Colletti, Pesco.

*Al comma 1, lettera f) n. 2 dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente:*

L'assicurato ha il pieno diritto di provvedere a scegliere liberamente modalità di cura e di tutela della propria salute senza che l'assicuratore possa opporgli limitazioni risarcitorie.

\* **0. 8. 624. 135.** Marco Di Stefano, Brandolin, Bragantini, Tidei, Carella, Carra, Capone, Marzano, Burtone.

*Al comma 1, lettera f) n. 2 dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente:*

L'assicurato ha il pieno diritto di provvedere a scegliere liberamente modalità di cura e di tutela della propria salute senza che l'assicuratore possa opporgli limitazioni risarcitorie.

\* **0. 8. 624. 174.** Russo, Bergamini, Castiello, Cesaro, Faenzi, Fontana, Milano, Polidori, Capezzone.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito l'IVASS, sono individuate le aree del territorio nazionale per le quali il passaggio da una classe di rischio a quella inferiore determina uno sconto in misura maggiorata rispetto a quello praticato dalla medesima compagnia sull'intero territorio nazionale nella medesima circostanza. Con il medesimo decreto sono individuati la misura della maggiorazione, nonché i criteri per il passaggio tra le classi di rischio anche in caso di trasferimento dell'assicurato ad altra compagnia o di assicurazione di un diverso veicolo da parte dell'assicurato.

**0. 8. 624. 171.** Benamati, Causi.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito l'IVASS, sono individuate le aree del territorio nazionale per le quali gli assicurati che aderiscono a tutte le opzioni di sconto di cui al presente articolo e che sono collocati nella classe di rischio più bassa potranno godere di un ulteriore sconto pari al 5 per cento.

**0. 8. 624. 172.** Causi, Benamati.

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Le imprese di assicurazione sono tenute a riconoscere sia in sede di rinnovo che di nuovo contratto, anche in assenza di esplicita richiesta dei singoli interessati, una tariffa-premio ai contraenti e/o assicurati che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi cinque anni. Tale tariffa-premio, dovrà essere riconosciuta con l'applicazione del premio più basso previsto sull'intero territorio nazionale, da ciascuna compagnia, per la corrispondente

classe universale (CU) di assegnazione del singolo contraente-assicurato, come risultante dall'attestato di rischio. Tale trattamento tariffario è riservato agli assicurati che optino per le clausole previste dall'articolo 132, comma 1, in merito all'installazione di meccanismi elettronici, dall'articolo 147-bis in ordine al risarcimento in forma specifica, nonché a quanto previsto dall'articolo 150-ter sul divieto di cessione del diritto di risarcimento nonché a quanto previsto dall'articolo 170-bis comma 2 per le prestazioni medico sanitarie.

**0. 8. 624. 175.** Vaccaro.

*Sopprimere il comma 3.*

\* **0. 8. 624. 173.** Paglia.

*Sopprimere il comma 3.*

\* **0. 8. 624. 176.** Russo, Bergamini, Castiello, Cesaro, Faenzi, Fontana, Milanato, Polidori, Capezzone.

*Sopprimere il comma 3.*

\* **0. 8. 624. 177.** Vazio, Moretto, Tartaglione, Pastorino, Giuseppe Guerini, Tullo, Carocci, Giacobbe, Gadda, Ermini, Marco Di Maio, Manfredi, Donati, Fanucci, Rubinato, Basso, Biffoni.

*Sopprimere il comma 3.*

\* **0. 8. 624. 178.** Colletti, Pesco.

*Sopprimere il comma 3.*

\* **0. 8. 624. 138.** Pesco, Colletti.

*Sopprimere il comma 3.*

\* **0. 8. 624. 141.** Marco Di Stefano, Brandolin, Bragantini, Tidei, Carella, Carra, Capone, Marzano, Burtone.

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

3. All'articolo 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il comma 3-*quater* è abrogato.

**0. 8. 624. 179.** Colletti, Pesco.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Le imprese di assicurazioni sono tenute a richiedere a tutti i contraenti la disponibilità ad avvalersi dei servizi di cui al comma 1 lettere *b)*, *d)*, ed *f)* ed al comma 2. L'assicurato che accetti di avvalersi dei servizi di cui al periodo precedente, potrà beneficiare dell'applicazione di classi di merito inferiori o di uno sconto sulle tariffe di premio, secondo un criterio progressivo. In particolare, gli appartenenti alle classi uguali o superiori alla decima, potranno beneficiare di una riduzione di tre classi di merito; gli appartenenti alle classi uguali o superiori alla quinta e inferiori alla decima potranno beneficiare di una riduzione di due classi di merito, gli appartenenti alle classi inferiori alla quinta, potranno beneficiare di una riduzione di tre una classe di merito. Chi si trova già nella prima classe di merito, potrà beneficiare di una significativa riduzione del premio a beneficio dell'assicurato, in misura comunque non inferiore al sette per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione.

*Conseguentemente*

*a)* Al comma 1 lettera *b)* le parole: da « Tale riduzione » sino a « contratto di assicurazione. » sono soppresse;

*b)* al comma 1, lettera *d)*, le parole da: « , l'entità della riduzione del premio prevista » sino a: « si applicano le riduzioni del cinque per cento » sono soppresse;

c) al comma 2, le parole che vanno da: « Nel caso in cui assicurato » sino a: « stessa Regione. » sono soppresse;

d) al comma 4, le parole: « di cui al comma 1, lettere b), d) ed f), ed al comma 2 » sono sostituite dalle seguenti « di cui al comma 3-bis.

**0. 8. 624. 181.** Cristian Iannuzzi, Colletti, Pesco.

*Al comma 2, lettera f-bis) è apportata la seguente modifica:*

*Al comma 4, sostituire le parole: 5.000 euro a 40.000 con le parole: 10.000 euro a 100.000.*

**0. 8. 624. 137.** Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

*Al comma 4, sostituire le parole: da 5.000 con le seguenti: da 10.000.*

\* **0. 8. 624. 183.** Colletti, Pesco.

*Al comma 4, sostituire le parole: da 5.000 euro a 40.000 con le seguenti: da 10.000 euro a 40.000 per ogni contratto.*

**0. 8. 624. 182.** Colletti, Pesco.

*Al comma 4, dopo le parole: da 5.000 euro a 40.000 euro aggiungere le seguenti: per ogni contratto.*

**0. 8. 624. 184.** Colletti, Pesco.

*Al comma 2, è apportata la seguente modifica:*

*Al comma 5, sostituire le parole: 1.000 euro a 10.000 con le parole: 5.000 euro a 50.000.*

**0. 8. 624. 136.** Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

*Al comma 5, sostituire le parole: da 1.000 euro a 10.000 con le seguenti: da 3.000 euro a 20.000 per ogni contratto.*

**0. 8. 624. 185.** Colletti, Pesco.

*Al comma 5, aggiungere infine il seguente periodo: Le imprese di assicurazione che adottano le riduzioni dei premi assicurativi di cui alle lettere b, d, f del comma 1 del presente articolo, non possono prevedere aumenti dei premi assicurativi per ogni singolo assicurato, per il triennio 2014-2017, se non in conseguenza ad un peggioramento della propria classe assicurativa.*

**0. 8. 624. 186.** Pesco, Villarosa, Colletti.

*Sopprimere il comma 6.*

\* **0. 8. 624. 187.** Caparini, Busin, Allasia.

*Sopprimere il comma 6.*

\* **0. 8. 624. 188.** Vazio, Moretto, Tartaglione, Pastorino, Giuseppe Guerini, Tullo, Carocci, Giacobbe, Gadda, Ermini, Marco Di Maio, Manfredi, Donati, Fanucci, Rubinato, Basso, Biffoni.

*Sopprimere il comma 6.*

\* **0. 8. 624. 190.** Colletti, Pesco.

*Il comma 6, è sostituito dal seguente:*

6. Al numero 1 dell'articolo 149, dopo le parole: « veicolo utilizzato, » vengono aggiunte le seguenti: « entro novanta giorni dal verificarsi del sinistro. Decorso tale termine il danneggiato decade dal diritto di utilizzare la procedura di cui al presente articolo ».

**0. 8. 624. 194.** Colletti, Pesco.

*Al comma 6, primo periodo apportare le seguenti modifiche:*

1) sostituire le parole: « due anni » con le seguenti: « tre anni ».

2) le parole da « in ogni caso » a « in caso di reato » sono soppresse.

**0. 8. 624. 196.** Turco, Colletti, Pesco.

*Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.*

**0. 8. 624. 192.** Colletti, Pesco.

*Al comma 6) la parola: sei è sostituita dalla seguente: dodici.*

**0. 8. 624. 191.** Laffranco.

*Al comma 6, sostituire le parole sei mesi con le seguenti: tre mesi.*

\* **0. 8. 624. 198.** Bargerò.

*Al comma 6, sostituire le parole sei mesi con le seguenti: tre mesi.*

\* **0. 8. 624. 200.** Minardo, Bernardo.

*Dopo il comma 7 è inserito il seguente:*

7-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 11 è abrogato;

b) il comma 13 è sostituito dal seguente:

« 13. Il Consiglio è composto dal Presidente, nominato dal governo con voto favorevole obbligatorio dei 2/3 delle commissioni finanze camera/senato, e da due consiglieri scelti tra persone di indiscussa moralità ed indipendenza oltre che di

elevata qualificazione professionale in campo assicurativo, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri, ad iniziativa del Presidente del Consiglio, su proposta del Governatore della Banca d'Italia e di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

I membri del Consiglio non possono essere iscritti a partiti politici, ovvero essere stati eletti a cariche elettive nei precedenti sette anni ovvero avere intrattenuto rapporti di collaborazione, di dipendenza con imprese assicurative o loro controllate negli ultimi 5 anni. Gli stessi non potranno accettare nei successivi tre anni dalla loro dimissione contratti ovvero collaborazioni ovvero emolumenti dalle medesime imprese di assicurazione.

Alle limitazioni previste dal precedente comma soggiacciono altresì i familiari entro il secondo grado di parentela.

Oltre le eventuali implicazioni penali o in tema di risarcimento del danno, in caso di inosservanza delle disposizioni precedenti si applica la sanzione tra – 20.000 ad euro 100.000 ».

c) il comma 14 è sostituito dal seguente: « I due consiglieri restano in carica sei anni, senza possibilità di rinnovo per un ulteriore mandato. Gli emolumenti connessi alla carica sono fissati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato su proposta del Governatore della Banca d'Italia e, comunque, non possono essere superiori ad euro 150.000,00 lordi, ivi comprese altre indennità di risultato o emolumenti affini. ».

**0. 8. 624. 216.** Colletti, Pesco.

*Al comma 9, le parole: da 1.000 euro a 10.000 sono sostituite dalle seguenti: da 100.000 euro a 500.000.*

**0. 8. 624. 217.** Colletti, Pesco.

*Sopprimere i commi 9-bis e 13-quater.*

**0. 8. 624. 219.** Minardo, Bernardo.

*Sopprimere i commi 9-bis.*

\* **0. 8. 624. 220.** Sottanelli.

*Sopprimere i commi 9-bis.*

\* **0. 8. 624. 218.** Colletti, Pesco.

*Al comma 11, sopprimere la lettera c).*

\* **0. 8. 624. 180.** Vazio, Moretto, Tartaglione, Pastorino, Giuseppe Guerini, Tullo, Carocci, Giacobbe, Gadda, Ermini, Marco Di Maio, Manfredi, Donati, Fanucci, Rubinato, Basso, Biffoni.

*Al comma 11, sopprimere la lettera c).*

\* **0. 8. 624. 189.** Colletti, Pesco.

*Sopprimere il comma 11-bis.*

**0. 8. 624. 195.** Coletti, Pesco.

*Al comma 11-bis, la lettera b) è soppressa.*

**0. 8. 624. 193.** Coletti, Pesco.

*Dopo il comma 13, è inserito il seguente:*

14. Il decreto del Ministro della salute 3 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 dell'11 settembre 2003 è abrogato. L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è abrogato.

**0. 8. 624. 197.** Coletti, Pesco.

*Sopprimere il comma 13-bis.*

\* **0. 8. 624. 199.** Russo, Bergamini, Castiello, Cesaro, Faenzi, Fontana, Milnato, Polidori, Capezzone.

*Sopprimere il comma 13-bis.*

\* **0. 8. 624. 139.** Coletti, Pesco.

*Sopprimere il comma 13-bis.*

\* **0. 8. 624. 140.** Marco Di Stefano, Brandolin, Bragantini, Tidei, Carella, Carra, Capone, Marzano, Burtone.

*Sostituire i commi 13-bis, 13-ter e 13-quater con il seguente:*

*13-bis.* A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, al fine di ridurre progressivamente il costo dei premi assicurativi per la responsabilità civile automobilistica è istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la Banca dati nazionale dei veicoli coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile automobilistica verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile, di seguito denominata « Banca ». Alla Banca affluiscono tutti i dati della Motorizzazione civile relativi ai veicoli a motore immatricolati e circolanti in Italia, nonché i dati relativi alla copertura assicurativa obbligatoria degli stessi veicoli. Le imprese di assicurazione sono tenute a comunicare i dati riguardanti la copertura assicurativa dei propri assicurati, secondo regolamento adottato dall'IVASS entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. I dati relativi alle imprese di assicurazione che operano nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione di servizi o in regime di stabilimento sono richiesti dall'IVASS entro il termine di cui al precedente periodo alle rispettive autorità di vigilanza degli Stati membri. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'IVASS e per i profili di riservatezza il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinati le modalità di funzionamento della Banca, le modalità di accesso, l'inseri-



mento in essa dei dati, la gestione dei profili nonché ogni comunicazione e informativa facente riferimento alle imprese di assicurazione stesse e ai dati relativi ai veicoli a motore immatricolati in Italia non circolanti ed esenti dall'obbligo di assicurazione obbligatoria RC Auto. Il mancato rispetto della disposizione di cui al presente comma comporta per l'impresa di assicurazione l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 20.000 euro. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma sono destinati ad incrementare il Fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui all'articolo 285 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.

**\* 0. 8. 624. 203.** Lavagno, Scotto, Paglia, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

*Sostituire i commi 13-bis, 13-ter e 13-quater con il seguente:*

*13-bis.* A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, al fine di ridurre progressivamente il costo dei premi assicurativi per la responsabilità civile automobilistica è istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la Banca dati nazionale dei veicoli coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile automobilistica verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile, di seguito denominata « Banca ». Alla Banca affluiscono tutti i dati della Motorizzazione civile relativi ai veicoli a motore immatricolati e circolanti in Italia, nonché i dati relativi alla copertura assicurativa obbligatoria degli stessi veicoli. Le imprese di assicurazione sono tenute a comunicare i dati riguardanti la copertura assicurativa dei propri assicurati, secondo regolamento adottato dall'IVASS entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. I dati relativi alle imprese di assicurazione che operano

nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione di servizi o in regime di stabilimento sono richiesti dall'IVASS entro il termine di cui al precedente periodo alle rispettive autorità di vigilanza degli Stati membri. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'IVASS e per i profili di riservatezza il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinati le modalità di funzionamento della Banca, le modalità di accesso, l'inserimento in essa dei dati, la gestione dei profili nonché ogni comunicazione e informativa facente riferimento alle imprese di assicurazione stesse e ai dati relativi ai veicoli a motore immatricolati in Italia non circolanti ed esenti dall'obbligo di assicurazione obbligatoria RC Auto. Il mancato rispetto della disposizione di cui al presente comma comporta per l'impresa di assicurazione l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 20.000 euro. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma sono destinati ad incrementare il Fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui all'articolo 285 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.

**\* 0. 8. 624. 208.** Lavagno, Scotto, Paglia, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

*Sostituire i commi 13-bis, 13-ter, e 13-quater con il seguente:*

*13-bis.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le compagnie di assicurazione sono obbligate a pubblicare sul proprio sito internet le statistiche in base alle quali viene calcolata la tariffa e il premio per Provincia di residenza. Il mancato rispetto della disposizione di cui al presente comma comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 20.000 euro. Gli introiti derivanti dall'applica-

zione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma sono destinati ad incrementare il Fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui all'articolo 285 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209.

**0. 8. 624. 204.** Scotto, Paglia, Lavagno, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

*Sostituire i commi 13-bis, 13-ter, e 13-quater con il seguente:*

*13-bis.* Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le tariffe assicurative per la responsabilità civile automobilistica (RC auto) a parità di classe, sono formulate unitariamente per l'intero territorio nazionale al fine di consentire che il premio per la copertura assicurativa RC auto da corrispondere sia identico, per ogni assicurato, indipendentemente dal luogo di residenza.

*13-ter.* La disposizione di cui al comma *13-bis* trova applicazione nei confronti di tutti gli automobilisti che, alla data del rinnovo del contratto di assicurazione e nella medesima classe di appartenenza, non abbiano provocato alcun sinistro per almeno 5 anni.

**0. 8. 624. 206.** Scotto, Paglia, Lavagno, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

*Al comma 13-bis, sostituire le seguenti parole: A decorrere fino a: 2005, n. 209 con le seguenti: A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica recante la tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica di lieve entità e di quelle comprese tra 10 e 100 punti di invalidità, che nella loro liquidazione monetaria non potranno essere inferiori a quelle redatte dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, ai sensi degli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.*

**0. 8. 624. 201.** Colletti, Pesco.

*Al comma 13-bis, primo periodo, dopo le parole: la tabella delle menomazioni dell'integrità psicofisica di lieve entità e di quelle comprese tra 10 e 100 punti di invalidità, al sensi degli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 aggiungere le seguenti: aggiornata ai valori proposti dalle tabelle del Tribunale di Milano ritenuti congrui dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 12408 del 2011.*

**0. 8. 624. 210.** Lavagno, Scotto, Paglia, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Nicchi, Piazzoni, Aiello.

*Al comma 13-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente:*

Alla formazione della banca dati per il monitoraggio di cui al precedente periodo collaborano, oltre che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, il Ministero dello Sviluppo economico e l'Istituto Nazionale di Statistica, anche le imprese di assicurazione che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono tenute a pubblicare sul proprio sito internet le statistiche in base alle quali sono calcolate la tariffe applicate da ciascuna impresa di assicurazione ed il premio delle polizze RC Auto per Provincia di residenza.

**0. 8. 624. 212.** Scotto, Paglia, Lavagno, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

*Il comma 13-quater è sostituito dal seguente:*

*13-quater.* Ciascuna impresa di assicurazione autorizzata ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo 2, comma 3, numero 10, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è tenuta a trasmettere all'IVASS con cadenza annuale, una relazione, predisposta dall'attuale incaricato di cui al-

l'articolo 34 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nella quale venga attestato che – salvo il necessario rispetto del principio dell'equilibrio tecnico del ramo e della sana e prudente gestione – le tariffe predisposte dall'impresa tengono conto delle riduzioni di costo effettivamente realizzate in seguito all'applicazione del presente articolo e delle ulteriori misure da esso previste. Il mancato invio della relazione di cui al periodo precedente comporta l'irrogazione da parte dell'IVASS di una sanzione da un minimo di 10.000 ad un massimo di 50.000 euro. IVASS valuta se il mancato adeguamento delle tariffe possa costituire elusione dell'obbligo a contrarre ai sensi del combinato disposto degli articoli 132 e 314 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

\* **0. 8. 624. 213.** Abrignani.

*Il comma 13-quater è sostituito dal seguente:*

*13-quater.* Ciascuna impresa di assicurazione autorizzata ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo 2, comma 3, numero 10, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è tenuta a trasmettere all'IVASS con cadenza annuale, una relazione, predisposta dall'attuario incaricato di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nella quale venga attestato che – salvo il necessario rispetto del principio dell'equilibrio tecnico del ramo e della sana e prudente gestione – le tariffe predisposte dall'impresa tengono conto delle riduzioni di costo effettivamente realizzate in seguito all'applicazione del presente articolo e delle ulteriori misure da esso previste. Il mancato invio della relazione di cui al periodo precedente comporta l'irrogazione da parte dell'IVASS di una sanzione da un minimo di 10.000 ad un massimo di 50.000 euro. IVASS valuta se il mancato adeguamento delle tariffe possa costituire elusione dell'obbligo a contrarre ai sensi del combi-

nato disposto degli articoli 132 e 314 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

\* **0. 8. 624. 214.** Sottanelli.

*Il comma 3-quinquies, dell'articolo 32, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è sostituito dal seguente:*

*3-quinquies.* Per le classi di massimo sconto, a parità di condizioni soggettive e oggettive, ciascuna delle compagnie di assicurazione deve praticare tariffe uniche a livello nazionale.

**0. 8. 624. 202.** Russo, Carfagna, Castiello, Cesaro, Sarro.

*Sostituire l'articolo 8, con il seguente:*

ART. 8.

*(Disposizioni in materia di assicurazione r.c. auto).*

1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, recante il Codice delle assicurazioni private, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1 dell'articolo 128, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

«*c)* per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone classificati nelle categorie M2 e M3 ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, recante il Nuovo codice della strada, i contratti devono essere stipulati per importi non inferiori a dieci milioni di euro per sinistro per i danni alla persona, indipendentemente dal numero delle vittime, e a un milione di euro per sinistro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati.»;

*b)* all'articolo 132, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, secondo le condizioni

di polizza e le tariffe che hanno l'obbligo di stabilire preventivamente per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le proposte per l'assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall'attestato di rischio, nonché dell'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa. Le imprese possono richiedere ai soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo ad ispezione, prima della stipula del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai sensi del secondo periodo, le imprese praticano una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo. Le imprese di assicurazione possono proporre la stipula di contratti che prevedono l'installazione di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, o ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico del 25 gennaio 2013, n. 5, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 5 febbraio 2013. Se l'assicurato acconsente all'installazione dei meccanismi di cui al quarto periodo, i costi di installazione, disinstallazione, funzionamento, sostituzione e portabilità sono a carico dell'impresa che deve applicare, al fatto della stipulazione del contratto, una riduzione significativa del premio rispetto ai premi stabiliti ai sensi del primo periodo. Tale riduzione del premio non è comunque inferiore al sette per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente per il profilo di rischio corrispondente alla classe unificata di merito del contraente, divisa per il numero di assicurati nella medesima classe di merito e nella stessa Regione e si

applica altresì in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato e in caso di scadenza di un contratto o di stipula di un nuovo contratto di assicurazione fra le stesse parti. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione.

*1-bis.* Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite a norma del presente articolo e dell'articolo 32, commi *1-bis* e *1-ter*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento del predetto dispositivo.

*1-ter.* L'interoperabilità e portabilità dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, anche nei casi di sottoscrizione da parte del rassicurato di un contratto di assicurazione con impresa assicuratrice diversa da quella che ha provveduto ad installare i meccanismi elettronici, è garantita da operatori – *provider* di telematica assicurativa – i cui dati identificativi sono comunicati all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i servizi. I dati sull'attività del veicolo sono gestiti in sicurezza dagli operatori del settore sulla base dello standard tecnologico comune indicato nell'articolo 32, comma *1-ter* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successivamente inviati alle rispettive Compagnie di Assicurazione. Le modalità per assicurare l'interoperabilità dei meccanismi elettronici in caso di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con impresa diversa da quella che ha provveduto ad installare tale meccanismo sono determinate dal regolamento previsto dal comma *1-bis*

dell'articolo 32, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Gli operatori rispondono del funzionamento ai fini dell'interoperabilità. Il mancato adeguamento, da parte dell'impresa di assicurazione o dell'operatore di telematica assicurativa, alle condizioni stabilite dal regolamento, comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 3.000 per ogni giorno di ritardo. I dati sono trattati dalla impresa di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003. È fatto divieto per l'assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione da parte dell'assicurato del divieto di cui al terzo periodo la riduzione del premio di cui al presente articolo non è applicata per la durata residua del contratto. L'assicurato che abbia goduto della riduzione di premio è tenuto alla restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata, fatte salve le eventuali sanzioni penali.

c) all'articolo 135, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

3-bis). L'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve essere comunicata entro il termine di presentazione della denuncia di sinistro prevista dall'articolo 143, e deve risultare dalla richiesta di risarcimento presentata all'impresa di assicurazione ai sensi degli articoli 148 e 149. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, ridenominazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta.

3-ter. In caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ammette le testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità

previste dal comma 3-bis. Il giudice dispone l'audizione dei testimoni che non sono stati indicati nel rispetto del comma 3-bis nei soli casi in cui risulti comprovata l'oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione.

3-quater. Nelle controversie civili attivate per l'accertamento della responsabilità e la quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata segnalazione delle parti che, a tal fine, possono richiedere i dati all'IVASS, trasmette un'informativa alla Procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni già chiamati in più di tre cause concernenti la responsabilità civile da circolazione stradale negli ultimi cinque anni. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare.»;

d) dopo l'articolo 147 è inserito il seguente:

« ART. 147-bis.

(Risarcimento in forma specifica).

1. All'atto della sottoscrizione del contratto, in alternativa al risarcimento per equivalente, l'impresa di assicurazione può offrire al contraente, a fronte di uno sconto sul premio determinato con le modalità di cui ai periodi successivi, la facoltà di ricevere un risarcimento in forma specifica di danni a cose, in assenza di responsabilità concorsuale, fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. L'impresa di assicurazione che intende avvalersi della facoltà di cui al primo periodo comunica all'IVASS, entro 30 giorni dall'entrata in vigore di una nuova tariffa e, per l'anno 2014, entro il 31 marzo, l'entità della riduzione del premio prevista in misura non inferiore al cinque per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla

medesima compagnia nell'anno precedente per il profilo di rischio corrispondente alla classe unificata di merito del contraente, divisa per il numero di assicurati nella medesima classe di merito e nella stessa Regione. Le imprese di assicurazione identificano la tipologia di veicoli e gli ambiti territoriali nei quali offrono tale facoltà a tutti i contraenti. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito l'IVASS, sono individuate le aree territoriali nelle quali sono applicate riduzioni del premio non inferiori al dieci per cento dell'importo come calcolato nel terzo periodo. Le aree di cui al quinto periodo sono individuate sulla base dei seguenti criteri, riferiti ai dati dell'anno precedente: frequenza dei sinistri denunciati, costo medio dei risarcimenti per soli danni a cose, sinistri senza seguito per attività antifrode, incidenza dei sinistri con soli danni a cose sul totale dei sinistri denunciati. I dati sono desumibili anche dall'archivio integrato informatico di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gestito dall'IVASS. Nelle more dell'adozione del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico si applicano le riduzioni del cinque per cento. Nei casi di cui al presente articolo il danneggiato, diverso dall'assicurato che ha sottoscritto la clausola di cui al primo periodo, può comunque rifiutare il risarcimento in forma specifica da parte dell'impresa convenzionata con l'impresa di assicurazione, individuandone una diversa; la somma corrisposta a titolo di risarcimento non può comunque superare i costi *standard* per lavori a regola d'arte, quali determinati per tipologia di intervento dall'IVASS entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione della presente disposizione previa consultazione delle associazioni rappresentative delle imprese di assicurazione e delle imprese di autoriparazione. Tali costi standard per lavori a regola d'arte sono

rivisti con cadenza biennale. Le somme conseguentemente dovute a titolo di risarcimento sono versate direttamente alle imprese che hanno svolto l'attività di autoriparazione, previa presentazione di fattura. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato al risarcimento per equivalente nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene e, in tali casi, la somma corrisposta a titolo di risarcimento non può comunque superare il medesimo valore di mercato incrementato delle eventuali spese di demolizione e immatricolazione di altro veicolo.

2. L'impresa di assicurazione che non effettua entro il 31 marzo 2014 la comunicazione prevista nel comma 1 non può esercitare la facoltà nel 2014.

e) all'articolo 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, al primo periodo la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente; «otto» e il sesto periodo è soppresso;

2) al comma 2-*bis*, il quinto periodo è sostituito dai seguenti:

«La medesima procedura si applica anche in presenza di altri indicatori di frode acquisiti dall'archivio integrato informatico di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, definiti dall'IVASS con apposito provvedimento, dai dispositivi elettronici di cui all'articolo 132, comma 1, o emersi in sede di perizia da cui risulti documentata l'incongruenza del danno dichiarato dal richiedente. Nei predetti casi, l'azione in giudizio prevista dall'articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell'impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura.»;

e-*bis*) all'articolo 149, comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: « , che avviene sulla base dei costi effettivamente sostenuti dalle imprese »;

f) dopo l'articolo 150-*bis* è inserito il seguente:

« ART. 150-*ter*.

(*Disciplina della cessione del diritto al risarcimento*).

L'impresa di assicurazione può offrire al contraente la facoltà di prevedere, in deroga agli articoli contenuti nel libro IV, titolo 1, capo V, del codice civile, all'atto della stipula del contratto di assicurazione e in occasione delle scadenze successive, che il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non sia cedibile a terzi senza il consenso dell'assicuratore tenuto al risarcimento. Nei casi di cui al precedente periodo, l'impresa di assicurazione applica una significativa riduzione del premio a beneficio dell'assicurato, in misura comunque non inferiore al quattro per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente per il profilo di rischio corrispondente alla classe di merito del contraente, divisa per il numero di assicurati nella medesima classe di merito e nella stessa Regione.

In caso di cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la somma da corrispondersi a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati è versata previa presentazione della fattura emessa dall'impresa di autoriparazione abilitata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modificazioni che ha eseguito le riparazioni. ».

f-*bis*) All'articolo 170-*bis*, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso con-

tratto garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori ».

2. Le imprese di assicurazione possono proporre clausole contrattuali, facoltative per l'assicurato, che prevedono prestazioni di servizi medico-sanitari resi da professionisti individuati e remunerati dalle medesime imprese, che pubblicano i nominativi sul proprio sito *internet*. Nel caso in cui l'assicurato acconsente all'inserimento di tali clausole, l'impresa applica una significativa riduzione del premio a beneficio dell'assicurato, dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente per il profilo di rischio corrispondente alla classe di merito unificata del contraente, divisa per il numero di assicurati nella medesima classe di merito e nella stessa Regione.

3. All'articolo 32, comma 3-*quater*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: « visivamente o » sono soppresse.

4. Il mancato rispetto da parte dell'impresa assicuratrice dell'obbligo di riduzione del premio nei casi di cui al comma 1, lettere *b*), *d*) ed *f*), ed al comma 2, comporta l'applicazione alla medesima impresa, da parte dell'IVASS, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 40.000 euro e la riduzione automatica del premio di assicurazione relativo al contratto in essere.

5. Le imprese di assicurazione che non si avvalgono delle facoltà di cui al comma 1, lettere *b*), *d*) ed hanno obbligo di dare comunicazione all'assicurato all'atto della stipulazione del contratto con apposita dichiarazione da allegare al medesimo contratto. In caso di inadempimento, si applica da parte dell'IVASS una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.

6. Il secondo comma dell'articolo 2947 del Codice civile è sostituito dal seguente: « Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie

il diritto si prescrive in due anni. In ogni caso il danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro sei mesi dal fatto dannoso, salvo i casi di forza maggiore e di impedimento senza colpa, ad esercitare il diritto entro il termine previsto, fatti salvi i diversi termini in caso di reato. ».

7. L'IVASS esercita poteri di controllo e di monitoraggio in merito all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo, in specie quelle relative alla riduzione dei premi delle polizze assicurative e ai rispetto degli obblighi di pubblicità e di comunicazione di cui ai commi 4, 5 e 8. Nella relazione al Parlamento, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, viene dato specifico conto dell'esito dell'attività svolta.

8. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica sul proprio sito *internet* l'entità della riduzione dei premi effettuata ai sensi del comma 1, lettere *b)*, *d)* ed *f)*, ed al comma 2, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione. L'impresa comunica altresì i medesimi dati al Ministero dello sviluppo economico e all'IVASS, ai fini della loro pubblicazione sui rispettivi siti *internet*.

9. Il mancato rispetto di una delle disposizioni di cui al comma 8 comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.

9-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo, erogate dall'IVASS, sono applicate dopo la presentazione dei bilanci consuntivi delle imprese di assicurazione, dell'anno in cui sono state commesse le infrazioni, e non possono incidere sulla determinazione dei premi assicurativi.

10. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 4, 5 e 9 sono destinati ad incrementare il Fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui all'articolo 285 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

11. Al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, i commi 2 e 1-bis sono sostituiti dai seguenti:

2. Per la regolazione dei rapporti economici, la convenzione deve prevedere rimborsi basati sul valore reale dell'importo risarcito, ed un sistema di conguagli di fine anno sulla base del costo medio di ogni singola impresa, teso ad incentivare l'efficienza delle imprese nella gestione dei costi.

2-bis. I conguagli avvengono sulla base di costi medi che possono essere differenziati per grandi tipologie di veicoli assicurati, per tipologia di danni a cose o alle persone, nonché per macroaree territorialmente omogenee;

b) All'articolo 13, sono abrogati i commi 4, 5 e 6;

c) L'articolo 14 è abrogato ».

11-bis. All'articolo 201, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni;

a) al comma 1-bis, lettera *g-bis)*, le parole: « di rilevamento. » sono sostituite dalle seguenti: « di rilevamento; » e dopo la lettera *g-bis)* è inserita la seguente:

*g-ter)* accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della violazione dell'obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile, effettuato mediante il raffronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli, con quelli risultanti dall'elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi, di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. »;

b) dopo il comma 1-*quater*, è inserito il seguente: « 1-*quinquies*. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al



comma 1-*bis*, lettera *g-ter*), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. La documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al comma 1-*bis*, lettera *g-ter*), risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l'organo di polizia procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 180, comma 8. ».

12. I massimali di cui al comma 1, lettera *a*), entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2014, e sono raddoppiati a decorrere dal 1° gennaio 2015.

13. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

13-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica recante la tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica di lieve entità e di quelle comprese tra 10 e 100 punti di invalidità, ai sensi degli articoli 138 e 139 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, l'IVASS effettua un monitoraggio dell'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri e dei premi delle polizze RC auto distinti per tipologie omogenee di assicurati in relazione ai principali profili di rischio e per aree territoriali. Alla formazione della banca dati per il monitoraggio di cui al prece-

dente periodo collaborano l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, il Ministero dello Sviluppo Economico e l'Istituto Nazionale di Statistica.

13-*ter*. I risultati del monitoraggio sono raccolti in un rapporto contenente, oltre alla descrizione dei dati, una valutazione in merito alla effettiva riduzione dei premi assicurativi derivante dall'applicazione delle tabelle di cui al comma 13-*bis*. Il rapporto è trasmesso semestralmente alle Camere.

13-*quater*. L'Autorità Garante della concorrenza e del Mercato qualora accerti, anche a seguito del predetto monitoraggio ministeriale o su segnalazione dell'IVASS, il mancato adeguamento delle tariffe alle riduzioni di costo consentite dall'applicazione del presente articolo e delle ulteriori misure da esso previste, applica alle società assicuratrici interessate ed alle loro società controllanti una sanzione pecuniaria fino al 10 per cento del loro fatturato per l'anno precedente relativo al ramo RC auto secondo l'entità percentuale degli scostamenti rilevati. I relativi importi sono devoluti per la metà al fondo di garanzia vittime della strada e per la metà a misure di informazione e prevenzione per la sicurezza stradale con particolare riguardo ai comportamenti alla guida e all'uso delle cinture di sicurezza e degli altri dispositivi di protezione, secondo le modalità fissate con decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di concerto con i Ministri dell'economia e delle Finanze e dell'istruzione. Con lo stesso decreto è raddoppiata per la percentuale del 15 per cento di cui all'articolo 2, lettera *x*) di cui alla legge 13 giugno 1991, n. 190 per le medesime finalità e sono conseguentemente riviste le percentuali di cui all'articolo 208 del nuovo Codice della strada.

#### 8. 624. I Relatori.

*Dopo il comma 3-bis, aggiungere i seguenti:*

3-*ter*). Per i soci delle cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'ar-

articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, ferma restando l'applicazione del minimale contributivo, il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della legge 142 del 2001, costituisce base imponibile inderogabile per la contribuzione previdenziale nella gestione speciale, di cui alla legge 2 agosto 1990, n. 233. Ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3-*quater*). Alla copertura delle maggiori spese derivanti dall'attuazione del precedente comma, pari a 9 milione di euro annui si provvede, a decorrere dal 2014, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

**0. 11. 45. 1.** Laffranco.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis*. All'articolo 4, comma 4-*septies*, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dall'articolo della legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo le parole: « per un massimo di 12 mesi », sono aggiunte le parole: « , o per un massimo di 24 mesi, nel caso in cui, essendo stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, tale cessione non sia ancora realizzata, in tutto o in parte, e risulti, sulla base di una specifica relazione del commissario straordinario l'utile prosecuzione dell'esercizio d'impresa.

**11. 45.** I Relatori.

*Aggiungere, infine, il seguente periodo:*

Il CIPE, su proposta dell'autorità competente all'attuazione del sistema di cui all'articolo 2 comma 1, lettera *t-undecies* del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, entro il 31 maggio 2014 assegna alla medesima Autorità le risorse di cui al secondo periodo del comma 6.

\* **0. 13. 131. 1.** Sberna.

*Aggiungere, infine, il seguente periodo:*

Il CIPE, su proposta dell'autorità competente all'attuazione del sistema di cui all'articolo 2 comma 1, lettera *t-undecies* del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, entro il 31 maggio 2014 assegna alla medesima Autorità le risorse di cui al secondo periodo del comma 6.

\* **0. 13. 131. 2.** Latronico.

*Aggiungere, infine, il seguente periodo:*

Il CIPE, su proposta dell'autorità competente all'attuazione del sistema di cui all'articolo 2 comma 1, lettera *t-undecies* del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, entro il 31 maggio 2014 assegna alla medesima Autorità le risorse di cui al secondo periodo del comma 6.

\* **0. 13. 131. 3.** Pagano.

*Aggiungere, infine, il seguente periodo:*

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 maggio di ogni anno trasferisce al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto le risorse di cui al secondo periodo del comma 6 ai fini dell'attuazione del sistema di cui all'arti-

colo 2 comma 1, lettera *t-undecies* del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196.

**\*\* 0. 13. 131. 4.** Sberna.

*Aggiungere, infine, il seguente periodo:*

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 maggio di ogni anno trasferisce al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto le risorse di cui al secondo periodo del comma 6 ai fini dell'attuazione del sistema di cui all'articolo 2 comma 1, lettera *t-undecies* del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196.

**\*\* 0. 13. 131. 5.** Latronico.

*Al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo:*

Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano alle Autorità Portuali commissariate nel corso degli ultimi due anni, dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che hanno predisposto una programmazione di opere infrastrutturali strategiche per un'importo superiore a 5 milioni di euro.

**\* 0. 13. 131. 6.** Latronico.

*Al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo:*

Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano alle Autorità Portuali commissariate nel corso degli ultimi due anni, dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che hanno predisposto una programmazione di opere infrastrutturali strategiche per un'importo superiore a 5 milioni di euro.

**\* 0. 13. 131. 7.** Sberna.

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

*4-bis)* Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo istituisce, a titolo di sperimentazione e per la durata di tre anni, con proprio decreto, sentita la Regione Lazio, un Tavolo Tecnico per la valorizzazione dell'area denominata – Ambito meridionale dell'Agro Romano compreso tra le Vie Laurentina e Ardeatina – e delimitata dal decreto dirigenziale di dichiarazione di notevole interesse pubblico del 25 gennaio 2010. 2. Del Tavolo Tecnico fanno parte di diritto il Soprintendente per i beni culturali e paesaggistici e il Soprintendente per i beni archeologici competenti per territorio o loro delegati. Dei restanti membri, in numero non superiore a otto, quattro sono nominati tra soggetti con qualificata, pluriennale e documentata professionalità e esperienza nella tutela del paesaggio e nella valorizzazione dei beni culturali e quattro in rappresentanza delle associazioni portatrici di interessi diffusi operanti sul territorio. Compito del Tavolo Tecnico è la raccolta e la valutazione di proposte innovative per il recupero e la tutela del paesaggio e del patrimonio archeologico e artistico e di definizione di un progetto integrato per la valorizzazione e il potenziamento dell'attrattività turistica dell'Ambito meridionale dell'Agro Romano. In particolare il Tavolo Tecnico promuove la raccolta di dichiarazioni spontanee d'interesse alla sponsorizzazione per il finanziamento o la realizzazione degli interventi riguardanti i beni culturali, secondo la normativa vigente, e inseribili nei piani triennali di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle attività previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

**0. 13. 131. 8.** Brunetta.

*Aggiungere, infine, il seguente periodo:*

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 maggio 2014 assegna al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto ai fini dell'attuazione del sistema di cui all'articolo 2 comma 1, lettera *t-undecies* del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, le risorse di cui al secondo periodo del comma 6.

**0. 13. 131. 9.** Pagano.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

Il CIPE assegna, a valere sulle risorse rese disponibili ai sensi del presente comma, le risorse necessarie per la realizzazione degli interventi di cui alla delibera CIPE n. 146 del 17 novembre 2006, revocate ai sensi del comma 1, subordinatamente alla trasmissione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, del progetto definitivo aggiornato ai prezzi vigenti che viene posto a base di gara e relativo cronoprogramma. In sede di assegnazione del finanziamento il CIPE prevede le modalità di revoca in caso di mancato avvio dei lavori nel rispetto del cronoprogramma.

**13. 131.** Relatori.

*Sopprimerlo.*

**0. 13. 133. 3.** Bruno Bossio, Censore.

*Dopo le parole del danno subito aggiungere infine il seguente periodo:*

L'indennizzo previsto dalla presente disposizione è erogato solo dopo sentenza di primo grado di condanna e nel caso in cui

i colpevoli risultano ignoti a chiusura delle indagini preliminari.

**0. 13. 133. 1.** Della Valle, Castelli, Crippa, Da Villa, Fantinati, Petraroli, Vallascas, Mucci, Prodani.

*Sostituire l'ultimo periodo con il seguente:*

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2014-2016 nell'ambito previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

**0. 13. 133. 2.** Bruno Bossio, Censore.

*Dopo il comma 7 inserire il seguente:*

*7-bis)* – Nell'ambito delle infrastrutture considerate strategiche ai sensi dell'articolo 1 legge 21 dicembre 2001 n. 443, e successive modifiche le imprese che subiscono danni ai materiali, attrezzature e beni strumentali come conseguenza di delitti non colposi commessi al fine di ostacolare o rallentare l'ordinaria esecuzione delle attività di cantiere, e pertanto pregiudicando il corretto adempimento delle obbligazioni assunte per la realizzazione dell'opera, vengono indennizzate per una quota della parte eccedente le somme liquidabili dall'assicurazione stipulata dall'impresa, o qualora non assicurate, per una quota del danno subito. Per tali indennizzi è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5 milioni per l'anno 2015. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del capitolo 1496 iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

**13. 133.** Vignali, Gutgeld.

Sopprimere il comma 12.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

(Disposizioni urgenti recanti modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 255, e successive modificazioni).

1. All'articolo 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

2-bis. La prescrizione di cui al comma 2 non si applicano ai carrelli di cui

all'articolo 58, comma 2, lettera c), qualora circolino su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le relative prescrizioni tecniche per l'immissione in circolazione.

2. All'articolo 85, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

*b-bis.* I velocipedi.

**13. 134.** I Relatori.

## COMMISSIONI RIUNITE

### VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Seguito dell'audizione di membri dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in materia di tutela della proprietà intellettuale sulle reti di comunicazione elettronica e sulla tutela dei minori nella programmazione, nelle trasmissioni e nella pubblicità dei media audiovisivi ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	102
--	-----

#### AUDIZIONI

*Mercoledì 5 febbraio 2014. — Presidenza del presidente della IX Commissione Michele Pompeo META.*

#### La seduta comincia alle 14.

**Seguito dell'audizione di membri dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in materia di tutela della proprietà intellettuale sulle reti di comunicazione elettronica e sulla tutela dei minori nella programmazione, nelle trasmissioni e nella pubblicità dei media audiovisivi.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)*

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Ricorda che nella precedente seduta il professor Cardani ha svolto la relazione introduttiva.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Mirella LIUZZI (M5S), Paolo COPPOLA (PD), Deborah BERGAMINI (FI-PdL), Sandra ZAMPA (PD), Antonio PALMIERI (FI-PdL) e Nicola BIANCHI (M5S).

Francesco POSTERARO, *Commissario dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni* e Angelo Marcello CARDANI, *Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*, rispondono ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Michele Pompeo META, *presidente*, ringrazia i rappresentanti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per il loro intervento e dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 15.10.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 145/13: Interventi urgenti di avvio del Piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) .....	103
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	118

##### ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del professor Pietro Carlo Padoan a presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Nomina n. 23-bis ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i> ) .....	106
---	-----

##### SEDE REFERENTE:

DL 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2027 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	109
---	-----

##### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo (Relazione alla XIV Commissione).	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis. C. 1864 Governo (Relazione alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con condizioni sul disegno di legge C. 1836 – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 1864</i> ) .....	116
ALLEGATO 2 ( <i>Relazione approvata</i> ) .....	121
ALLEGATO 3 ( <i>Relazione approvata</i> ) .....	123

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 5 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

**La seduta comincia alle 13.50.**

**DL 145/13: Interventi urgenti di avvio del Piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e**

**la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, illustra il testo del disegno di legge C. 1920

Governo, recante conversione del decreto-legge n. 145 del 2013: Interventi urgenti di avvio del Piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 ».

Ricorda che le disposizioni da esso recate sono riconducibili, nel complesso, alla materia « tutela della concorrenza », che la lettera e) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato nonché ad ulteriori ambiti di competenza legislativa esclusiva dello Stato tra cui, in particolare, le materie « sistema tributario dello Stato », « ordinamento civile », « ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici economici nazionali », « previdenza sociale » e « tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali ».

Evidenzia altresì che il contenuto di singole disposizioni è riconducibile, altresì, alle materie « ricerca scientifica e tecnologica » e « sostegno all'innovazione per i settori produttivi », « protezione civile », « governo del territorio », « valorizzazione dei beni culturali e ambientali » e « promozione e organizzazione di attività culturali », « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia », che rientrano negli ambiti di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Sottolinea che il provvedimento, composto da 14 articoli e 118 commi, presenta un contenuto vasto ed eterogeneo, incidendo su un ampio spettro di settori normativi e recando multiformi misure, che il preambolo qualifica quali « fattori essenziali di progresso e opportunità di arricchimento economico, culturale e civile e, nel contempo, di rilancio della competitività delle imprese ».

Segnala, altresì, alcune disposizioni che non appaiano direttamente riconducibili alle motivazioni di necessità e di urgenza indicate nel preambolo e nella relazione

illustrativa, quali: il comma 9 dell'articolo 1, che interviene sulle disposizioni del codice civile relative alla disciplina del condominio degli edifici, già recentemente novellate dalla legge di riforma n. 220 del 2012; il comma 12 dell'articolo 13 che, attraverso una modifica del codice della strada, esclude dall'obbligo di immatricolazione i carrelli (tipologia delle macchine operatrici) qualora circolino su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico; la disposizione di cui al comma 13 dell'articolo 13, che reca una norma di carattere ordinamentale, novellante la legge istitutiva delle autorità per i servizi di pubblica utilità, al fine di precisare le competenze in materia di sistema idrico già attribuite e in corso di svolgimento da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas; l'articolo 14, che detta una serie di misure volte, nel loro complesso, al contrasto del lavoro sommerso e irregolare, nonché alla promozione della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Rileva poi che il comma 10 dell'articolo 1 riguarda le competenze statali sugli impianti per l'estrazione di energia geotermica e che, in particolare, la norma integra il decreto di riassetto della normativa sull'energia geotermica (decreto legislativo n. 22/2010) per specificare che, nell'ambito della determinazione degli indirizzi della politica energetica nazionale, al fine di sostenere lo sviluppo delle risorse geotermiche, spetta allo Stato individuare gli impianti per l'estrazione dell'energia geotermica. Sottolinea che l'articolo 1, comma 7, della legge n. 239 del 2004 – richiamata nel testo – elenca una serie di compiti esercitati dallo Stato in materia di energia e che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 383 del 2005, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della lettera i) del citato articolo 1, comma 7 riguardante l'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, nella parte in cui non prevede che l'individuazione di tali infrastrutture e insediamenti strategici da parte dello Stato avvenga d'intesa con le Regioni e le Province autonome interessate.



Rileva dunque la necessità che, all'articolo 1, comma 10, sia valutata l'esigenza, anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale, di prevedere che le funzioni ivi attribuite allo Stato in materia di individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, compresi quelli di estrazione dell'energia geotermica, siano esercitate d'intesa con le regioni competenti per territorio.

Evidenzia, analogamente, l'esigenza di valutare – con riferimento alle disposizioni di cui ai commi da 4 a 6 dell'articolo 13, che intervengono nella materia « porti e aeroporti civili », attribuita alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni – la necessità di prevedere l'intesa delle regioni interessate, e non la mera consultazione, per l'individuazione da parte del CIPE degli interventi immediatamente cantierabili per il miglioramento della competitività dei porti italiani, da finanziare con risorse revocate da altri interventi, nonché per il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l'individuazione delle risorse revocate.

Richiama le disposizioni di cui all'articolo 13, commi da 24 a 28 che, al fine di migliorare la capacità di attivazione della dotazione di beni storici, culturali e ambientali, nonché dei servizi per l'attrattività turistica di specifiche aree territoriali, prevedono un finanziamento per i progetti presentati da comuni con una popolazione compresa tra i 5.000 e i 150.000 abitanti; i criteri per l'utilizzo di dette risorse saranno disciplinati da un'apposita convenzione tra il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e l'ANCI, da approvare con decreto ministeriale. Ricorda che, secondo l'attuale riparto di competenze, la materia del turismo spetta alla competenza residuale delle regioni (sentenze della Corte Costituzionale n. 76/2009, n. 94 del 2008, n. 214 e n. 90 del 2006); peraltro, proprio con riguardo a questa materia la Corte Costituzionale ha avuto più volte modo di affermare che l'esigenza di un esercizio unitario a livello statale di determinate funzioni amministrative, abilita lo Stato a disciplinare siffatto esercizio per legge, anche ove

quelle funzioni siano riconducibili a materie di competenza residuale, secondo i principi di sussidiarietà e di adeguatezza, tracciando tuttavia limiti precisi alla cosiddetta « attrazione in sussidiarietà », che può avvenire solo a condizione che la valutazione dell'interesse pubblico sottostante all'assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata, assistita da ragionevolezza e rispettosa del principio di leale collaborazione con le regioni, che impone un coinvolgimento delle medesime (sentenza n. 76/2009). Con riferimento specifico al settore turistico, la Corte ha riconosciuto che la necessità di un intervento unitario del legislatore statale nasce dall'esigenza di valorizzare al meglio l'attività turistica sul piano economico interno ed internazionale (sentenze n. 76 del 2009, n. 88 del 2007 e n. 214 del 2006) e, sulla base di questi principi, la Consulta ha ritenuto legittimo l'intervento del legislatore statale volto ad introdurre una disciplina, uniforme su tutto il territorio nazionale, di procedure acceleratorie e di semplificazione nel settore del turismo ma ha allo stesso tempo imposto, in applicazione del principio di leale collaborazione, l'intesa con la Conferenza Stato-Regioni ai fini dell'emanazione della relativa disciplina regolamentare (sentenza n. 76/2009). Allo stesso modo, le disposizioni statali che prevedevano finanziamenti per lo sviluppo del turismo, in quanto fattore produttivo di interesse nazionale, sono state giudicate costituzionalmente illegittime nella parte in cui non prevedevano un coinvolgimento delle regioni nella forma dell'intesa con la Conferenza permanente (sentenze n. 94/2008 e n. 13/2009).

Sottolinea, pertanto, alla luce della giurisprudenza della Corte Costituzionale, l'esigenza di garantire un più ampio coinvolgimento delle regioni nella definizione dei criteri per l'assegnazione delle risorse, di cui all'articolo 13, commi da 24 a 28, in materia di turismo.

Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 1*).

Fabiana DADONE (M5S), nel preannunciare l'astensione del suo gruppo sul provvedimento in discussione, sottolinea di non condividere la prassi del Governo di adottare decreti *omnibus* quale quello in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

### La seduta termina alle 14.10

#### ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 5 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Sesa Amici.

### La seduta comincia alle 14.15.

**Proposta di nomina del professor Pietro Carlo Padoan a presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).**

**Nomina n. 23-bis.**

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, evidenzia che la proposta di nomina del professor Pietro Carlo Padoan a presidente dell'ISTAT è stata assegnata alla I Commissione Affari costituzionali ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera.

Ricorda che il Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo ha fatto presente

che il Governo ha ritenuto che il professor Padoan abbia tutti i requisiti per assumere l'incarico di presidente dell'ISTAT ed ha altresì trasmesso il *curriculum* del medesimo professor Padoan.

Ricorda, altresì, che, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, il presidente dell'ISTAT è scelto tra i professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini con esperienza internazionale ed è nominato, ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Sottolinea che, in seguito a una novella apportata dall'articolo 5 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'articolo 16 dispone che la designazione effettuata dal Governo è sottoposta al previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e che la nomina è subordinata al parere favorevole espresso dalle medesime Commissioni parlamentari a maggioranza dei due terzi dei componenti.

Rileva che dal *curriculum* allegato alla lettera risulta che il professor Padoan è professore ordinario, attualmente in aspettativa, presso la facoltà di economia dell'Università « La Sapienza » di Roma. Tra gli altri incarichi accademici ricoperti in passato, è stato direttore del dipartimento di studi economici presso il *College of Europe* di Bruxelles. Sempre dalla lettura del *curriculum*, si evince che il professor Padoan ha ricoperto e ricopre attualmente numerosi ed importanti incarichi, sia a livello nazionale che internazionale. In particolare, è attualmente Vice Segretario generale e Capo economista dell'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico). È stato membro del Comitato scientifico del CER (Centro Europa Ricerche), dell'ICE (Istituto nazionale per il Commercio estero) e dell'ISPE (Istituto Studi per la programmazione economica. Aggiunge che ha ricoperto il ruolo di direttore esecutivo presso il Fondo monetario internazionale e è stato *Senior Fellow* dell'Istituto Affari internazionali. Ha

svolto attività di consulenza per la Commissione europea, la Banca centrale europea e la Banca mondiale.

Fa presente che il professor Padoan è autore di oltre 200 pubblicazioni e articoli in particolare nei settori di ricerca: economia applicata e econometria, modelli econometrici in tempo continuo, economia internazionale, commercio internazionale, coordinamento delle politiche economiche, integrazione europea, sistema monetario europeo, unione monetaria, innovazione e crescita economica, economia italiana, crescita e benessere.

Nel ricordare che la I Commissione del Senato, nella seduta del 22 gennaio scorso, ha espresso parere favorevole sulla proposta di nomina in esame, segnala, in conclusione, che la nomina del professor Padoan alla guida dell'Istituto nazionale di statistica appare rispondente ai requisiti previsti dalla legge.

Propone, quindi, di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina del medesimo professor Padoan a presidente dell'ISTAT.

Emanuele COZZOLINO (M5S), nell'esaminare e nell'esprimere una valutazione in merito alla proposta di nomina formulata da parte del governo del professor Padoan a presidente dell'Istat è inevitabile partire dai particolari, primo tra tutti quel *bis* che accompagna la rubrica della proposta di nomina. Al riguardo evidenzia si tratta di una seconda proposta di nomina o meglio di una conferma della nomina dello stesso candidato dopo che la prima non era stata approvata dalla commissione del Senato.

Sul punto, rileva che secondo il MoVimento 5 stelle ce n'è abbastanza per valutare negativamente la proposta di parere avanzata dal relatore in merito alla nomina proposta dal Governo.

Ritiene, infatti, un atto molto grave di forzatura da parte del governo nei confronti del parlamento, riproporre una candidatura già bocciata da una delle commissioni che deve esprimere il parere. Evidenzia che il governo si è trincerato dietro la dichiarazione della senatrice Finocchiaro, presidente della prima commis-

sione del Senato, che si è trattato di un errore, e per la precisione del fatto che la commissione avrebbe votato il parere sulla nomina ignorando che la normativa era cambiata da soli 3 anni. Nel ritenere che non è compito della Camera, e non sarebbe neppure corretto, sindacare sugli atti del Senato, ed in particolare sulla veridicità delle affermazioni di un presidente di commissione di quel ramo del Parlamento, giudica doveroso svolgere alcune considerazioni.

Al riguardo ritiene che il combinato disposto delle giustificazioni addotte dalla senatrice Finocchiaro e la riproposizione della nomina del professor Padoan contraddicono un fondamentale principio del diritto, quello secondo cui « la legge non ammette ignoranza ». Osserva che con questa nomina non solo il Parlamento afferma che la legge ammette ignoranza, ma giustifica l'ignoranza più grave della legge, quella da parte del legislatore, ovvero del soggetto che le leggi che ha ignorato le ha scritte e che, a questo punto, purtroppo continua a scriverle.

Quanto alla circostanza che il soggetto che ha avvalorato una tesi così pittoresca, ovvero quella del voto della commissione « a sua insaputa », sia membro della stessa Fondazione politica a cui appartiene la persona che da quel voto è stata danneggiata, ovvero la Fondazione Italianieuropei, sottolinea che la stessa sarebbe derubricata a semplice casualità, o a colore tipicamente italico, che fa venire alla mente una vecchia canzone di Venditti che in spagnolo maccheronico definiva l'Italia « *Tierra dove la pelota è rotunda e los arbitros son cornudones, tierra dove lo democristos ministros no se ne empuertano nada, ed el pueblo che fa? Canta* ».

Segnala, inoltre, che l'attuale militanza nella Fondazione Italianieuropei della Senatrice Finocchiaro e del professor Padoan non è un'illusione ma è certificata dal sito stesso della predetta Fondazione.

Ricorda che la nota con la quale il Ministro D'Alia ha chiesto al Consiglio dei Ministri di votare nuovamente la proposta di nomina ovviamente non è sfuggita all'attenzione del suo gruppo, perché in

quella nota, almeno nella parte resa nota dalle agenzie di stampa, il Ministro, in modo decisamente più accorto del collega Franceschini, non fa minimamente cenno ad errori di ignoranza da parte del Senato, ma si limita a dire che, poiché la proposta non è passata per un voto, è necessario ripresentarla. A questo punto sarebbe, a suo avviso, interessante capire dal governo se tale nuova proposta di nomina del professor Padoan sia giustificata dal faticoso errore senatoriale oppure se si tratta di un atto di forza vera e propria che nulla ha a che vedere con scenari francamente risibili.

Sottolinea che il MoVimento 5 stelle ritiene che l'appartenenza di lungo corso del professor Padoan alla fondazione di Massimo D'Alema, della quale come risulta dal suo curriculum è stato anche direttore, sia un dato politico del quale non si possa non tenere conto che in senso negativo. Al riguardo, osserva che La Fondazione Italianieuropei è un soggetto che accompagna all'attività culturale una marcata attività politica in diversi settori. Ricorda, sul punto, quanti siano stati sia in passato che attualmente i suoi membri che hanno ricoperto ruoli di governo ed elettivi a varie cariche.

Evidenzia che questo elemento unitamente alla novella apportata dall'articolo 8-bis del decreto legge n. 101 del 2013 all'articolo 16 del decreto legislativo n. 322 del 1989, con la quale si è inserito il requisito dell'esperienza internazionale per chi voglia ricoprire l'incarico di presidente dell'Istat, fa ritenere al suo gruppo che la nomina del professor Padoan sia un'ennesima nomina politica poiché l'Istat può anche svolgere un ruolo di rilievo politico.

Fa presente che il suo gruppo non pretende di avere la verità in tasca e mette in conto che se si confrontasse con il professore Padoan, il giudizio su tale proposta di nomina potrebbe mutare.

Pertanto, come previsto dall'articolo 16, comma 1 del decreto legislativo 322 del 1989, chiede che la commissione proceda all'audizione del professor Padoan. Ricorda che la norma, infatti, pone in capo

alla commissione la possibilità di audire il candidato proposto dal Governo. Si rammarica che tale ipotesi non sia stata proposta dal relatore ed invita a riflettere sul fatto che, anche in considerazione delle modalità che hanno portato a votare su questa nomina, un atto di buona volontà, o meglio un atto di non manifesta arroganza, sarebbe quanto mai opportuno per salvare almeno le forme.

Sulla base della documentazione attuale, quindi, la valutazione del MoVimento 5 stelle non può che essere negativa anche per questioni di forma oltre che di sostanza. La richiesta di parere trasmessa dal governo, infatti, non rispetta, a suo avviso, il disposto dell'articolo 4 della legge n. 14 del 1978, il quale prescrive che la richiesta contenga l'esposizione della procedura seguita per addivenire alla candidatura, mentre nella richiesta in esame si legge che il governo conferma la procedura di nomina, senza nulla dire sul come si è addivenuti a tale candidatura. La richiesta del governo è, a suo parere, manchevole anche nella illustrazione delle relazioni che intercorrono tra la candidatura del professor Padoan e gli indirizzi di gestione che si intendono perseguire.

Stesso difetto di forma e di sostanza si rinviene, a suo avviso, nella proposta del collega Richetti che non tiene conto del disposto dell'articolo 2 della legge n. 14 del 1978, ovvero che il parere delle commissioni è motivato anche in relazione ai fini e agli indirizzi da seguire.

Concludendo, ritiene di aver fornito un quadro chiaro e tangibile degli elementi che motivano il dissenso del suo gruppo. Ribadendo la sua richiesta di svolgere l'audizione del professor Padoan presso la Commissione, anticipa che, sulla base dei numerosi motivi esposti, a suo avviso per nulla secondari, il suo gruppo voterà contro la proposta di parere del relatore in merito alla nomina del professor Padoan.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, replicando al collega Cozzolino, fa presente che sottoporrà all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi della Commissione, la sua richiesta di

svolgimento dell'audizione del professor Padoan. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.25.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 5 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Sesa Amici.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**DL 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.**

**C. 2027 Governo, approvato dal Senato.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alfredo D'ATTORRE (PD), *relatore*, ricorda che il decreto-legge all'ordine del giorno reca la proroga di termini previsti da diverse disposizioni legislative.

Fa presente che un primo gruppo di disposizioni proroga alcuni termini in materia di assunzioni, organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni. In particolare, l'articolo 1, comma 1, proroga per tutto il 2014 la disposizione che limita l'accesso con concorso alla qualifica di capo squadra e alla qualifica di capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, rispettivamente ai vigili del fuoco coordinatori e ai capi squadra esperti, tramite valutazione per soli titoli e non anche per esami.

Passando all'esame dell'articolo 1, evidenzia che il comma 2 riguarda il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso determinati organismi e proroga a tutto il 2014 la disposizione che prevede che: la spesa per il personale comandato presso altra amministrazione

statale resti (nei limiti delle risorse disponibili) a carico dell'amministrazione di appartenenza; non vengano imputati all'amministrazione di destinazione il trattamento economico e ogni altro onere finanziario relativo al suddetto personale; non sia applicabile il limite di 5 unità di personale di livello dirigenziale che può essere collocato in posizione di comando o fuori ruolo contemporaneamente. Il comma 3 dispone che le assegnazioni temporanee del personale non dirigenziale presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e presso l'INPS, fatta eccezione per il personale del comparto scuola, possono essere « prorogate » di un anno. I commi 4 e 5 prorogano al 31 dicembre 2014 sia il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato in specifiche amministrazioni pubbliche, sia le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013 adottate, per il comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga alle percentuali del *turn over* previste dalla legislazione vigente. Viene inoltre prorogata al 30 giugno 2015 l'efficacia delle graduatorie di merito per l'ammissione al tirocinio tecnico-pratico relative alla selezione pubblica per l'assunzione di 825 funzionari per attività amministrativo-tributaria presso l'Agenzia delle entrate. I commi 6 e 7 (quest'ultimo soppresso nel corso dell'esame del Senato) prorogano al 28 febbraio 2014 i termini per l'adozione dei regolamenti di organizzazione dei ministeri previsti dalla *spending review* e ampliano il campo di intervento oggettivo dei medesimi.

Rileva che il comma 8, novellando il Codice dell'ordinamento militare, pospone di un ulteriore anno, dal 2014 al 2015, l'applicazione della disciplina sull'aspettativa per riduzione di quadri (ARQ) nei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei Carabinieri prevista dall'articolo 907 del Codice, che prevede che le eccedenze nei gradi di colonnello o generale dei ruoli di tali ruoli siano eliminate con il collocamento in aspettativa per riduzione quadri.

Il comma 9 proroga al 30 giugno 2014 il termine per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale ridefinire, per il triennio 2014-2016, la disciplina per l'individuazione della misura delle assunzioni di personale a tempo indeterminato e del conferimento di contratti di ricerca a tempo determinato nelle università. Il comma 10 proroga al 31 dicembre 2014 il limite ai compensi corrisposti dalle pubbliche amministrazioni a componenti di organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo in base al quale gli stessi compensi non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, diminuiti del 10 per cento.

Osserva che i commi 11 e 12 prevedono che, fino al 2018, le modalità per la promozione a colonnello e la relativa determinazione delle aliquote di valutazione degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo della Guardia di finanza continuano ad essere fissate con determinazione del Comandante Generale, mentre per il passaggio degli ufficiali del ruolo normale al grado di maggiore continuano ad applicarsi sino al 2016 i requisiti attualmente vigenti in luogo di quelli indicati nel decreto legislativo n. 69 del 2001.

Il comma 13 differisce al 1° gennaio 2015 l'applicazione delle disposizioni in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi contenute nell'articolo 6 del decreto legge n. 78 del 2010, per le federazioni sportive e le discipline sportive associate iscritte al CONI.

Il comma 14 proroga al 31 dicembre 2014 il termine entro cui le Agenzie fiscali sono autorizzate ad espletare procedure concorsuali, da indire entro il 30 giugno 2014, per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, prorogando, nel frattempo gli incarichi già attribuiti.

Il comma 14-bis proroga fino al 31 marzo 2015, i contratti stipulati dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) per l'attribuzione di funzioni dirigenziali, alle unità di personale già assegnate agli uffici della Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici del Ministero della salute.

Evidenzia che un secondo gruppo di misure proroga termini relativi a interventi emergenziali.

Si tratta, dell'articolo 2, comma 1 che proroga al 31 luglio 2014 gli effetti delle disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri relative alle operazioni di rimozione del relitto della Costa Concordia, dal territorio dell'isola del Giglio, i cui oneri gravano sulle risorse già previste per la copertura finanziaria dalle medesime ordinanze del Presidente del Consiglio.

L'articolo 2, commi 2 e 2-bis, proroga al 31 dicembre 2014 il termine di conclusione delle opere e dell'incarico di commissario *ad acta* relativamente agli interventi per la ricostruzione, nei comuni delle regioni della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, prevedendo altresì la conferma del compenso previsto, pari a 100.000 euro anche per l'anno 2014. L'articolo 2, comma 2-ter, proroga la gestione commissariale siciliana nel settore dei rifiuti urbani, limitatamente ad alcune precise attività indicate dalla medesima norma, prevalentemente localizzate nel territorio di Palermo. L'articolo 2, comma 3, proroga di quattro mesi l'incarico – in scadenza il 31 dicembre 2013 – del Commissario liquidatore della Gestione denominata « Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo », in liquidazione coatta amministrativa. L'articolo 2, comma 4, proroga al 31 dicembre 2014 alcuni termini riguardanti i territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012: la lettera a) posticipa di un anno la data limite di entrata in esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili al fine di accedere alle incentivazioni; la lettera b) posticipa di un anno l'applicazione in via sperimentale della disciplina delle zone a burocrazia zero. L'articolo 2, comma 5, proroga fino al 31 marzo 2014 il termine per la rendicontazione delle contabilità speciali intestate al cessato uf-

ficio del Commissario delegato per la Ricostruzione dei territori della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 2009.

L'articolo 2, commi 6 e 7, autorizza l'ulteriore prosecuzione dell'impiego nei servizi di vigilanza e protezione del territorio del Comune di L'Aquila in funzione anticrimine, in concorso con le Forze di polizia, di un contingente di personale militare. L'articolo 2, comma 8, proroga di un anno il periodo per la restituzione del debito per quota capitale relativo ai finanziamenti concessi per provvedere al pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi sospesi da parte dei contribuenti interessati dal sisma del maggio 2012 titolari di redditi di impresa (inclusi quelli di impresa commerciale), di reddito di lavoro autonomo, esercenti attività agricole alle condizioni previste, titolari di reddito di lavoro dipendente proprietari di unità immobiliare adibita ad abitazione principale alle condizioni previste.

Fa presente che alcune disposizioni sono finalizzate a prorogare termini in materia di giustizia e professioni regolamentate. L'articolo 2-bis modifica la disciplina della legge di stabilità 2014 (legge n. 247 del 2013) prorogando il mandato dei giudici onorari di tribunale (GOT) e dei vice procuratori onorari (VPO), anche se in scadenza entro il 31 dicembre 2014 e il mandato dei giudici di pace, anche se in scadenza entro il 31 dicembre 2015 (anziché entro il 31 dicembre 2014).

L'articolo 3-bis differisce di ulteriori tre anni (dal 13 settembre 2015 al 13 settembre 2018) il termine di efficacia delle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti, nonché delle relative sedi distaccate, stabilito dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 155 del 2012, di riforma della geografia giudiziaria.

L'articolo 9, comma 1, proroga al 30 giugno 2014 il termine per continuare ad esercitare l'attività di consulenza in materia di investimento, nelle more dell'attuazione della normativa relativa all'albo delle persone fisiche consulenti finanziari, gestito dalla CONSOB, previsto dal decreto

legislativo n. 164 del 2007 (decreto legislativo di recepimento della c.d. norme europee « Mifid »).

Sottolinea che seguono, inoltre, disposizioni di proroga di termini di competenza del Ministero dell'interno, quali l'articolo 3, comma 1, che conferma per l'anno 2014 l'applicazione delle misure previste dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto legge n. 314 del 2004, concernenti l'ipotesi di scioglimento dei consigli degli enti locali per mancata approvazione del bilancio nei termini previsti e l'attribuzione al Prefetto dei relativi poteri sostitutivi ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Inoltre, l'articolo 3, comma 1-bis, proroga al 30 giugno 2014 il termine a decorrere dal quale i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti devono obbligatoriamente affidare ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture. In considerazione dell'avvenuta entrata in vigore del citato obbligo, vengono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati dal 1° gennaio 2014 fino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

L'articolo 3, comma 2, proroga dal 31 dicembre 2013 al 30 giugno 2014 il termine entro il quale è ammesso l'impiego di guardie giurate nel contrasto alla pirateria a bordo delle navi mercantili italiane in acque internazionali, ancorché non abbiano ancora frequentato i corsi tecnico-pratici previsti dalla legge.

L'articolo 3, comma 3, posticipa al 30 giugno 2014 il termine di decorrenza dell'applicazione anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia delle disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive. L'articolo 3, comma 4, interviene sulle risorse finanziarie recate dalle leggi che istituiscono le nuove province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani (leggi nn. 146, 147 e 148 del 2004), destinate alla costituzione degli uffici periferici dell'amministrazione dello Stato ed assegnate alle contabilità

speciali istituite presso il commissario di ciascuna provincia e poi trasferite ai prefetti incaricati di completare gli interventi. In particolare, proroga, novellando l'articolo 3, comma 5 del decreto legge n. 194 del 2009, al 31 dicembre 2014 il termine per il mantenimento delle predette contabilità speciali.

Fa presente che numerose disposizioni intervengono a prorogare termini in materia di infrastrutture e trasporti. In particolare, l'articolo 4, comma 1, proroga al 30 giugno 2014 il termine per l'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che disciplini i corsi di formazione per addetti al salvamento acquatico. L'articolo 4 comma 2, proroga dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014 la facoltà concessa al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di stabilire con proprio decreto l'aggiornamento dell'importo dei diritti aeroportuali al tasso d'inflazione programmato, nelle more delle stipule dei contratti di programma tra Ministero e società di gestione aeroportuale. L'articolo 4, comma 2-bis, proroga di oltre 2 anni (dal 31 marzo 2014 al 30 novembre 2016, data indicata dalla norma come termine di ultimazione dei lavori) la durata della gestione commissariale della «Galleria Pavoncelli», disciplinata dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3858 del 2010. L'articolo 4, comma 3 differisce al 31 dicembre 2014 il termine per l'applicazione della disposizione (articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2011), in base alla quale alle autoscuole è consentito, secondo criteri fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di demandare, integralmente o parzialmente, la formazione dei conducenti per il conseguimento di tutte le categorie di patenti, anche speciali, fatta eccezione per quella di categoria B e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale, a un centro di istruzione automobilistica, costituito da più autoscuole consorziate.

Rileva che l'articolo 4 comma 4, soppresso nel corso dell'esame al Senato, proroga al 31 dicembre 2014 il termine

per l'emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti recante le disposizioni attuative per impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente, nonché gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi. L'articolo 4, comma 4-bis, proroga al 30 giugno 2014 la maggiore tolleranza (pari al 50 per cento) prevista per la congruità del rapporto tra la cifra di affari in lavori, costo delle attrezzature tecniche e il costo del personale dipendente, effettuata in sede di verifica triennale per la certificazione obbligatoria da parte delle società organismi di attestazione (SOA), verso le ditte che partecipano alle gare d'appalto per l'esecuzione di lavori pubblici. L'articolo 4, commi 5 e 6, proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2014, la possibilità, per il contraente generale, di dimostrare, ai fini della sua qualificazione, il possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa mediante la presentazione, anche a mezzo di copia conforme, di certificati rilasciati dalle speciali società organismi di attestazione (SOA). L'articolo 4, comma 7, prevede l'ulteriore proroga, per un periodo non superiore a dodici mesi, dei termini per l'adeguamento degli impianti funiviari ai requisiti costruttivi previsti dal decreto ministeriale 2 gennaio 1985. L'articolo 4, comma 8, proroga di ulteriori 6 mesi, quindi fino al 30 giugno 2014, il termine di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili ad uso abitativo situati nei comuni capoluogo di provincia, o in comuni confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti, o nei comuni «ad alta tensione abitativa», in favore delle cosiddette fasce deboli della popolazione. Lo stesso comma dispone in merito alla copertura dei relativi oneri, a carico del Fondo per interventi strutturali di politica economica, quantificati in 1,7 milioni di euro per il 2015. L'articolo 4, comma 8-bis, prevede la proroga al 31 dicembre 2016 del termine per la ratifica degli Accordi di programma finalizzati alla



rilocalizzazione degli interventi del programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata. L'articolo 4, commi da 8-ter a 8-quinquies, differisce al 31 dicembre 2014 il termine per l'emanazione del regolamento governativo di riforma delle Capitanerie di porto e provvedono al rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa destinate al corpo delle Capitanerie di porto di cui all'articolo 2, commi 98 e 99, della legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007). L'articolo 4-bis proroga di un anno alcuni termini relativi agli obblighi di installazione di impianti a fonti rinnovabili negli edifici nuovi e in quelli sottoposti a ristrutturazioni rilevanti. L'articolo 9, comma 15-ter, proroga dal 1° gennaio 2013 al 1° luglio 2014 il termine per l'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, per le procedure disciplinate dal Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, da effettuarsi esclusivamente con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

Passando all'esame dell'articolo 5 osserva che lo stesso proroga due termini in materia di agricoltura. Il comma 1, posticipa al 1° gennaio 2014 il termine a decorrere dal quale la produzione della « mozzarella di bufala campana » deve essere effettuata in stabilimenti separati da quelli in cui ha luogo la produzione di altri tipi di formaggi o preparati alimentari. Il comma 2 proroga i termini previsti per l'emanazione di un decreto ministeriale che dovrà introdurre l'obbligo di revisione delle macchine agricole soggette ad immatricolazione. In particolare, viene spostato dal 28 febbraio 2013 al 30 giugno 2014 il termine per l'emanazione del decreto e dal 1° gennaio 2014 al 1° gennaio 2015 il termine a partire dal quale si deve procedere alla revisione.

Passando all'articolo 6 osserva che lo stesso proroga alcuni termini in materia di

istruzione, università e ricerca. Il comma 1 proroga al 30 giugno 2014 il termine per la dismissione della sede del MIUR di piazzale Kennedy a Roma e per la risoluzione del relativo contratto di locazione. Il comma 2, proroga al 1° gennaio 2015 il termine per l'introduzione, da parte delle università, del sistema di contabilità economico-patrimoniale e del bilancio unico d'ateneo, nonché dei sistemi e delle procedure di contabilità analitica. Il comma 3 proroga al 30 giugno 2014 il termine per l'affidamento dei lavori finalizzati alla riqualificazione e alla messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali – di cui all'articolo 18, commi da 8-ter a 8-sexies, del decreto legge n. 69 del 2013 – per le regioni nelle quali l'autorità giudiziaria ha sospeso gli effetti delle graduatorie propeedeutiche all'assegnazione delle risorse agli enti locali proprietari degli immobili.

L'articolo 6, comma 6-bis, dispone che le idoneità conseguite a seguito delle procedure di valutazione comparativa per posti di professore e ricercatore universitari, di cui alla legge n. 210 del 1998, sono valide per ulteriori 2 anni dalla data di scadenza del quinto anno dal loro conseguimento.

Ricorda che in materia di salute intervengono le seguenti disposizioni di proroga termini. L'articolo 7, comma 1, proroga al 1° gennaio 2015 il termine entro il quale avviare un nuovo sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco (distributori intermedi e farmacie). L'articolo 7, comma 1-bis, proroga al 30 giugno 2014 il termine per l'aggiornamento del Nomenclatore tariffario dei dispositivi medici previsto dall'articolo 5 del decreto legge n. 158 del 2012.

L'articolo 7, comma 1-ter, prevede che le Regioni provvedano ad adottare provvedimenti diretti a garantire che dal 31 ottobre 2014 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie nonché degli stabilimenti termali, non confermati dagli accreditamenti definitivi.

Si sofferma poi sulle disposizioni di proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali.

Evidenzia, al riguardo, che l'articolo 8, comma 1, modifica alcuni termini in tema di consegna, per via telematica, dei certificati medici relativi alla maternità. L'articolo 8, comma 2-*bis*, proroga il termine relativo all'adeguamento dei fondi di solidarietà sperimentali di settore alle disposizioni della legge n. 92 del 2012. L'articolo 8, comma 2-*ter*, dispone la proroga per il 2014 di quanto previsto dall'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003, in base al quale i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito possano svolgere prestazioni di lavoro accessorio in tutti i settori produttivi nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo annuo.

Rileva, poi, che diverse disposizioni intervengono a prorogare termini in materia economica e finanziaria. L'articolo 9, comma 2, proroga al 31 dicembre 2014 il termine per l'esaurimento del contenzioso tributario pendente dinanzi alla Commissione tributaria centrale concernente ricorsi iscritti a ruolo in primo grado da oltre 10 anni, per i quali l'amministrazione finanziaria dello Stato risulti soccombente nei primi due gradi di giudizio. L'articolo 9, comma 3 proroga al 31 dicembre 2014 la disciplina derogatoria disposta dall'articolo 8, comma 30, del decreto legge n. 201 del 2011, concernente il regime di opponibilità della cessione del credito, quale garanzia da fornire alla Banca d'Italia per finanziamenti alle banche. L'articolo 9, commi 4 e 5, proroga i termini per l'esercizio dei poteri di controllo della Banca d'Italia sugli agenti ed i mediatori creditizi disposti dall'articolo 128-*decies*, commi 3, 4 e 4-*bis*, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. L'articolo 9, comma 6, proroga al 30 giugno 2014 il termine per l'adozione del decreto del Ministero dello sviluppo economico per la determinazione della tassazione applicabile ai combustibili impiegati negli impianti cogenerativi (produzione combinata di energia elettrica e calore). L'articolo 9, comma 7, reca la proroga di un anno, al 31 dicembre 2014, dei termini per l'adozione del regolamento concernente la revisione delle disposizioni

sull'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici nonché per l'adozione del decreto del Ministro dell'economia per l'individuazione di uno schema tipo di bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società partecipate ed altri organismi controllati, di cui al decreto legislativo n. 91 del 2011, ai fini dell'armonizzazione dei sistemi contabili delle P.A. L'articolo 9, comma 8, posticipa di un anno il termine per l'avvio dell'attività di sperimentazione finalizzata all'armonizzazione degli schemi contabili delle P.A., di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n. 91 del 2011, che viene fissato a partire dal 2015.

L'articolo 9, comma 8-*bis*, dispone che, per le regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano e per gli enti locali ubicati nei relativi territori, sono prorogati di 12 mesi i termini – previsti dall'articolo 38, comma 1 del decreto legislativo n. 118 del 2011 – a decorrere dai quali trova applicazione la disciplina in materia di armonizzazione dei bilanci e degli schemi contabili degli enti territoriali, di cui al medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011. Dunque, per le Regioni a Statuto speciale, per le province autonome e per gli enti locali ivi ubicati la predetta disciplina trova applicazione a decorrere dall'anno 2016, anziché a decorrere dall'anno 2015. L'articolo 9, commi 10-13, reca la proroga di termini in materia contabile. Il comma 10 è volto a prorogare anche negli esercizi finanziari 2014 e 2015 la facoltà per le Amministrazioni centrali di effettuare rimodulazioni delle dotazioni finanziarie tra le missioni di spesa di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese rimodulabili del bilancio. Il comma 11 proroga all'anno 2014 la norma – contenuta nell'articolo 6, comma 14, del decreto legge n. 95 del 2012 – che autorizza ad effettuare, con decreto del Ministro competente, da comunicare al Parlamento ed alla Corte dei conti, in ciascun stato di previsione della spesa, tra capitoli, variazioni compensative di sola cassa, fatta eccezione per i pagamenti effettuati mediante l'emissione di ruoli di spesa fissa. Il comma 12 estende tempo-

ralmente l'esercizio della facoltà del Ministro dell'economia e delle finanze di prolungare di un anno i termini di conservazione in bilancio dei residui passivi relativi a spese in conto capitale anche per gli esercizi finanziari 2013 e 2014. L'articolo 9, comma 15, dispone un finanziamento di 35 milioni per il proseguimento, nell'ultimo bimestre del 2013, del Programma Carta acquisti ordinaria e l'avvio della fase sperimentale della Carta. Nelle more dell'espletamento della procedura di gara per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti, viene prorogato il contratto in essere, fino al perfezionamento del contratto con il nuovo gestore. L'articolo 9, comma 15-bis, differisce dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014 il termine a decorrere dal quale le imprese ed i professionisti che effettuano vendita di prodotti e prestazione di servizi sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati con carte di debito (bancomat). L'articolo 9, comma 15-quater, proroga all'anno 2014 la detrazione fiscale per carichi di famiglia in favore dei soggetti non residenti. La suddetta detrazione fiscale non rileva ai fini della determinazione dell'acconto d'imposta sul reddito delle persone fisiche da versare per l'anno 2014. Il comma 15-quinquies provvede alla copertura del relativo onere.

Rileva che l'articolo 10 dispone una serie di proroghe in materia di rifiuti. Il comma 1 proroga al 31 dicembre 2014 il termine di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con PCI (potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg. Il comma 2 proroga al 30 giugno 2014 il termine della fase transitoria durante la quale, nel territorio della Regione Campania, i comuni continuano a svolgere le attività di gestione dei rifiuti (raccolta, spazzamento, eccetera). Il comma 3 proroga al 30 giugno 2014 il termine entro il quale gli impianti di compostaggio in esercizio sul territorio nazionale possono, per le esigenze della regione Campania, aumentare la propria autorizzata capacità ricettiva e di trattamento sino all'8 per cento. Il comma 3-bis

proroga al 31 dicembre 2014 la durata della disciplina emergenziale nel settore della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione in atto nel territorio della Regione Puglia. Il comma 3-ter dispone che dalle proroghe stabilite dall'articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Fa presente che l'articolo 11 proroga al 31 dicembre 2014 il termine fissato per l'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto e in possesso dei requisiti indicati dalla norma stessa. Viene altresì prevista l'emanazione di un decreto del Ministro dell'interno finalizzato all'aggiornamento e alla semplificazione (in particolare per le strutture fino a 50 posti letto) della normativa antincendio cui adeguarsi (decreto Ministeriale 9 aprile 1994).

L'articolo 12 proroga di un anno, al 31 dicembre 2014, il termine previsto dall'articolo 43, comma 12 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (decreto legislativo n. 177 del 2005), relativo al divieto di partecipazioni incrociate tra editoria, televisione e comunicazioni elettroniche nel Sistema integrato delle comunicazioni (SIC).

L'articolo 13 deroga le disposizioni sulla cessazione al 31 dicembre 2013 degli affidamenti di servizi pubblici locali non conformi alle prescrizioni dell'articolo 34 del decreto legge n. 179 del 2012 e interviene sull'istituzione degli enti di governo degli ambiti ottimali di gestione dei servizi, che doveva essere effettuata entro il 30 giugno 2012. Gli affidamenti non conformi ai requisiti individuati in sede europea cessano al 31 dicembre 2014.

Infine, segnala le seguenti disposizioni che non recano proroga di termini: l'articolo 6, commi 4-6, differisce di un anno il termine di conservazione ai fini della perenzione amministrativa delle somme – relative al progetto bandiera denominato «Super B Factory» inserito nel Programma Nazionale della Ricerca 2011-2013 – nel limite di 40.357.750 euro e in relazione a ciascun esercizio di prove-

nienza delle stesse somme. Pertanto, il predetto importo è mantenuto in bilancio e versato all'entrata per 22.000.000 euro nell'anno 2014 e per 18.357.750 euro nell'anno 2015, ai fini della riassegnazione, nei medesimi anni, al Fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali. L'articolo 8, comma 2, dispone, per l'anno 2014, il finanziamento, pari a 13 milioni di euro, in favore della società Italia Lavoro S.p.A.; l'articolo 9, comma 9, prevede la facoltà di utilizzo di specifiche risorse anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.; l'articolo 9, comma 13, dispone che, nelle more del perfezionamento della revisione delle strutture organizzative dei Ministeri prevista dall'articolo 2, comma 10-ter, del decreto legge n. 95 del 2012, le amministrazioni sono autorizzate a gestire le risorse ad esse assegnate secondo la precedente struttura del bilancio dello Stato; l'articolo 9, comma 14, integra la formulazione dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 39 del 2010 (di attuazione della Direttiva 2006/43/CE sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati) – ripristinando l'equipollenza, ai fini dell'iscrizione al Registro dei revisori legali tra gli esami per l'iscrizione alle sezioni A e B dell'albo dei commercialisti ed esperti contabili ed il nuovo esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale. Rimane tuttavia obbligatorio, a tali fini, il completamento del periodo di tirocinio triennale previsto dal decreto legislativo n. 39 del 2010, stante la diversa disciplina che, per i dottori commercialisti (come per le altre professioni regolamentate), stabilisce in diciotto mesi la durata massima del tirocinio.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.35.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 5 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Sesa Amici.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.**

**C. 1836 Governo.**

(Relazione alla XIV Commissione).

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis.**

**C. 1864 Governo.**

(Relazione alla XIV Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con condizioni sul disegno di legge C. 1836 – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 1864).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 gennaio 2014.

Francesco Paolo SISTO, *presidente* e relatore, avverte che si passerà dapprima all'esame del disegno di legge C. 1836 Governo, recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre ».

Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 2*) facendo presente che, nella prima condizione, riferita all'articolo 7, si segnala l'esigenza di indicare i principi e criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'attuazione della delega legislativa ivi prevista per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni di attuazione della normativa dell'Unione europea in materia di protezione internazionale (status di rifugiato e protezione sussidiaria) e di protezione temporanea.

Con la seconda condizione, relativa al medesimo articolo 7, si chiede di specificare in modo univoco il termine di esercizio della delega.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole del relatore (*vedi allegato 2*) e nomina il deputato Sisto relatore per riferire presso la XIV Commissione politiche dell'Unione europea.

Francesco Paolo SISTO, *presidente* e relatore, avverte che si passerà ora all'esame del disegno di legge C. 1864 recante « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-*bis* ».

Formula quindi una proposta di parere favorevole sul disegno di legge C. 1864 Governo (*vedi allegato 3*), in cui si prende atto, preliminarmente, che nella relazione di accompagnamento al disegno di legge in esame il Governo ha evidenziato l'esigenza di fare nuovamente ricorso, nel 2013, allo strumento legislativo fornito dalla legge n. 234 del 2012 al fine di porre rimedio alla parte ancora residua di pre-contenzioso e contenzioso – per la quale si sia riconosciuta la fondatezza delle censure della Commissione europea – entro i tempi ristretti dettati dall'obiettivo prioritario di presiedere il semestre europeo nel 2014 con il minor numero di infrazioni possibili a carico dell'Italia.

Nella proposta di parere si ricorda, quindi, che l'articolo 2 interviene su diverse disposizioni in materia di espulsione dello straniero irregolare per adeguare, in particolare, le previsioni del testo unico in materia di immigrazione, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 dicembre 2012, C-430/11 (caso Sagor), con cui è stata ravvisata l'incompatibilità di alcune disposizioni del testo unico in materia di immigrazione con la direttiva 2008/115/CE (cosiddetta direttiva « rimpatri »). Nella citata sentenza C-430/11 la Corte di giustizia dell'UE evidenzia che il paragrafo 4 di detto articolo 7 della direttiva in questione « consente agli Stati membri di astenersi dal concedere un periodo per la partenza volontaria, in particolare, qualora esista il rischio che l'interessato fugga per sottrarsi alla procedura di rimpatrio. Qualsiasi valutazione al riguardo deve fondarsi su un esame individuale della fattispecie in cui è coinvolto l'interessato ».

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole del relatore (*vedi allegato 3*) e nomina il deputato Sisto relatore per riferire presso la XIV Commissione politiche dell'Unione europea.

**La seduta termina alle 14.45.**

## ALLEGATO 1

**DL 145/13: Interventi urgenti di avvio del Piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 (C. 1920 Governo).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 1920 Governo, recante « DL 145/13: Interventi urgenti di avvio del Piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili, nel complesso, alla materia « tutela della concorrenza », che la lettera e) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato nonché ad ulteriori ambiti di competenza legislativa esclusiva dello Stato tra cui, in particolare, le materie « sistema tributario dello Stato », « ordinamento civile », « ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici economici nazionali », « previdenza sociale » e « tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali »;

evidenziato che il contenuto di singole disposizioni è riconducibile, altresì, alle materie « ricerca scientifica e tecnologica » e « sostegno all'innovazione per i settori produttivi », « protezione civile », « governo del territorio », « valorizzazione dei beni culturali e ambientali » e « pro-

mozione e organizzazione di attività culturali », « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia », che rientrano negli ambiti di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

sottolineato che il provvedimento, composto da 14 articoli e 118 commi, presenta un contenuto vasto ed eterogeneo, incidendo su un ampio spettro di settori normativi e recando multiformi misure, che il preambolo qualifica quali « fattori essenziali di progresso e opportunità di arricchimento economico, culturale e civile e, nel contempo, di rilancio della competitività delle imprese »;

segnalato altresì come alcune disposizioni che non appaiano direttamente riconducibili alle motivazioni di necessità e di urgenza indicate nel preambolo e nella relazione illustrativa, quali: il comma 9 dell'articolo 1, che interviene sulle disposizioni del codice civile relative alla disciplina del condominio degli edifici, già recentemente novellate dalla legge di riforma n. 220 del 2012; il comma 12 dell'articolo 13 che, attraverso una modifica del codice della strada, esclude dall'obbligo di immatricolazione i carrelli (tipologia delle macchine operatrici) qualora circolino su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico; la disposizione di cui al comma 13 dell'articolo 13, che reca una norma di carattere ordinamentale, novellante la legge istitutiva delle

autorità per i servizi di pubblica utilità, al fine di precisare le competenze in materia di sistema idrico già attribuite e in corso di svolgimento da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas; l'articolo 14, che detta una serie di misure volte, nel loro complesso, al contrasto del lavoro sommerso e irregolare, nonché alla promozione della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

rilevato che il comma 10 dell'articolo 1 riguarda le competenze statali sugli impianti per l'estrazione di energia geotermica e che, in particolare, la norma integra il decreto di riassetto della normativa sull'energia geotermica (decreto legislativo n. 22/2010) per specificare che, nell'ambito della determinazione degli indirizzi della politica energetica nazionale, al fine di sostenere lo sviluppo delle risorse geotermiche, spetta allo Stato individuare gli impianti per l'estrazione dell'energia geotermica;

sottolineato che l'articolo 1, comma 7, della legge n. 239 del 2004 – richiamata nel testo – elenca una serie di compiti esercitati dallo Stato in materia di energia e che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 383 del 2005, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della lettera *i*) del citato articolo 1, comma 7 riguardante l'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, nella parte in cui non prevede che l'individuazione di tali infrastrutture e insediamenti strategici da parte dello Stato avvenga d'intesa con le Regioni e le Province autonome interessate;

sottolineata dunque la necessità, all'articolo 1, comma 10, di valutare l'esigenza, anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale, di prevedere che le funzioni ivi attribuite allo Stato in materia di individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, compresi quelli di estrazione dell'energia geotermica, siano esercitate d'intesa con le regioni competenti per territorio;

evidenziata, analogamente, l'esigenza di valutare – con riferimento alle dispo-

sizioni di cui ai commi da 4 a 6 dell'articolo 13, che intervengono nella materia « porti e aeroporti civili », attribuita alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni – la necessità di prevedere l'intesa delle regioni interessate, e non la mera consultazione, per l'individuazione da parte del CIPE degli interventi immediatamente cantierabili per il miglioramento della competitività dei porti italiani, da finanziare con risorse revocate da altri interventi, nonché per il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l'individuazione delle risorse revocate;

richiamate le disposizioni di cui all'articolo 13, commi da 24 a 28 che, al fine di migliorare la capacità di attivazione della dotazione di beni storici, culturali e ambientali, nonché dei servizi per l'attrattività turistica di specifiche aree territoriali, prevedono un finanziamento per i progetti presentati da comuni con una popolazione compresa tra i 5.000 e i 150.000 abitanti; i criteri per l'utilizzo di dette risorse saranno disciplinati da un'apposita convenzione tra il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e l'ANCI, da approvare con decreto ministeriale;

ricordato che, secondo l'attuale riparto di competenze, la materia del turismo spetta alla competenza residuale delle regioni (sentenze della Corte Costituzionale n. 76/2009, n. 94 del 2008, n. 214 e n. 90 del 2006); peraltro, proprio con riguardo a questa materia la Corte Costituzionale ha avuto più volte modo di affermare che l'esigenza di un esercizio unitario a livello statale di determinate funzioni amministrative, abilita lo Stato a disciplinare siffatto esercizio per legge, anche ove quelle funzioni siano riconducibili a materie di competenza residuale, secondo i principi di sussidiarietà e di adeguatezza, tracciando tuttavia limiti precisi alla cd. « attrazione in sussidiarietà », che può avvenire solo a condizione che la valutazione dell'interesse pubblico sottostante all'assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata, assistita da ragionevolezza e rispet-

tosa del principio di leale collaborazione con le regioni, che impone un coinvolgimento delle medesime (sentenza n. 76/2009);

con riferimento specifico al settore turistico, la Corte ha riconosciuto che la necessità di un intervento unitario del legislatore statale nasce dall'esigenza di valorizzare al meglio l'attività turistica sul piano economico interno ed internazionale (sentenze n. 76 del 2009, n. 88 del 2007 e n. 214 del 2006) e, sulla base di questi principi, la Consulta ha ritenuto legittimo l'intervento del legislatore statale volto ad introdurre una disciplina, uniforme su tutto il territorio nazionale, di procedure acceleratorie e di semplificazione nel settore del turismo ma ha allo stesso tempo imposto, in applicazione del principio di leale collaborazione, l'intesa con la Conferenza Stato-Regioni ai fini dell'emanazione della relativa disciplina regolamentare (sentenza n. 76/2009). Allo stesso modo, le disposizioni statali che prevedevano finanziamenti per lo sviluppo del turismo, in quanto fattore produttivo di interesse nazionale, sono state giudicate costituzionalmente illegittime nella parte in cui non prevedevano un coinvolgimento delle regioni nella forma dell'intesa con la Conferenza permanente (sentenze n. 94/2008 e n. 13/2009);

sottolineata pertanto, alla luce della giurisprudenza della Corte Costituzionale, l'esigenza di garantire un più ampio coinvolgimento delle regioni nella definizione dei criteri per l'assegnazione delle risorse, di cui all'articolo 13, commi da 24 a 28, in materia di turismo,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1) all'articolo 1, comma 10, si valuti l'esigenza, anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale, di prevedere che le funzioni ivi attribuite allo Stato in materia di individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, compresi quelli di estrazione dell'energia geotermica, siano esercitate con il coinvolgimento delle regioni e delle province autonome competenti per territorio;

2) analogamente, con riferimento alle disposizioni di cui ai commi da 4 a 6 dell'articolo 13, che intervengono nella materia « porti e aeroporti civili », attribuita alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, si valuti l'esigenza di prevedere l'intesa delle regioni interessate, e non la mera consultazione, per l'individuazione da parte del CIPE degli interventi immediatamente cantierabili per il miglioramento della competitività dei porti italiani, da finanziare con risorse revocate da altri interventi, nonché per il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l'individuazione delle risorse revocate;

3) all'articolo 13, commi da 24 a 28, in materia di turismo, si valuti la necessità, anche alla luce della giurisprudenza della Corte Costituzionale, di assicurare un più ampio coinvolgimento delle regioni nella definizione dei criteri per l'assegnazione delle risorse.



## ALLEGATO 2

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (C. 1836 Governo).****RELAZIONE APPROVATA**

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),

esaminato, per gli aspetti di propria competenza, il disegno di legge C. 1836 Governo, recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre »;

rilevato, in particolare, che l'articolo 7 delega il Governo all'emanazione di un testo unico delle disposizioni di attuazione della normativa dell'Unione europea in materia di protezione internazionale (*status* di rifugiato e protezione sussidiaria) e di protezione temporanea, senza tuttavia indicare principi e criteri direttivi di delega;

considerato che il suddetto articolo 7 fissa il termine per l'esercizio della delega in 12 mesi, che decorrono dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione delle due ultime direttive comunitarie in materia di protezione internazionale (direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni per il riconoscimento dello status di protezione internazionale (c.d. nuova direttiva procedure) e della direttiva 2013/33/UE, recante disciplina dell'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (c.d. nuova direttiva accoglienza) approvate il 26 giugno 2013 e incluse nell'allegato B;

rilevato che per entrambe le richiamate direttive il termine di recepimento è il 20 luglio 2015, ad eccezione di alcune disposizioni della direttiva 2013/32/UE da recepire entro il 20 luglio 2018;

constatato che, pertanto, il termine di esercizio della delega non solo si configura come mobile, in quanto non è noto il termine (l'entrata in vigore dei nuovi decreti di recepimento della normativa comunitaria) dal quale decorre in periodo di 12 mesi in cui può essere esercitata la delega, ma non è nemmeno univoco, in quanto la seconda delle due menzionate direttive in parte deve essere attuata nel 2015 e in parte del 2018;

preso atto che nell'allegato B sono elencate 13 direttive cui il Governo è chiamato a dare attuazione, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, tra le quali rilevano, per le parti di competenza:

la direttiva 2013/29/UE, che stabilisce norme volte a realizzare la libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno assicurando un livello elevato di protezione della salute umana e di sicurezza pubblica nonché la tutela e l'incolumità dei consumatori, tenendo conto degli aspetti pertinenti connessi alla protezione ambientale;

la direttiva 2013/32/UE, che reca disposizioni relative alle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale, comprendente il riconoscimento dello *status* di rifugiato e quello di protezione sussidiaria sostituendo la direttiva 2005/85/UE del 1° dicembre 2005 (la cosiddetta direttiva « procedure ») recepita con il decreto legislativo n. 25 del 2008, e che fa parte, come la direttiva 2013/33/UE, del pacchetto di norme comunitarie volte

ad attuare il nuovo Sistema europeo di asilo, con la finalità di armonizzare le prassi applicative vigenti nei Paesi membri, per le quali si sono riscontrate diverse divergenze;

rilevato che, a tal fine, viene stabilito un termine certo (6 mesi) per la decisione sulla domanda di protezione, derogabile solo in determinate circostanze (per un totale, al massimo, di 21 mesi) e vengono ridefiniti e, in alcuni casi, rafforzati, gli istituti di garanzia che devono essere assicurati ai richiedenti nel corso della procedura, con particolare attenzione alla tutela dei minori e delle altre categorie di persone vulnerabili;

evidenziato altresì che la direttiva 2013/33/UE disciplina le condizioni materiali di accoglienza, assistenza e reinserimento sociale di coloro che hanno ottenuto la protezione internazionale (riconoscimento dello *status* di rifugiato o della protezione sussidiaria o del diritto di asilo) o ne hanno fatto richiesta;

ricordato che sulla materia del diritto di asilo la I Commissione sta esaminando, in sede referente, le proposte di legge C. 327 Giacomelli e abb. che intervengono sulla relativa disciplina,

delibera di

#### RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

*con le seguenti condizioni:*

1) all'articolo 7, si segnala l'esigenza di indicare i principi e criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'attuazione della delega legislativa ivi prevista per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni di attuazione della normativa dell'Unione europea in materia di protezione internazionale (*status* di rifugiato e protezione sussidiaria) e di protezione temporanea;

2) al medesimo articolo 7, si specifichi in modo univoco il termine di esercizio della delega.

## ALLEGATO 3

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis (C. 1864 Governo).**

**RELAZIONE APPROVATA**

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),

esaminato, per gli aspetti di propria competenza, il disegno di legge C. 1864 Governo, recante « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis »;

preso atto che nella relazione di accompagnamento al disegno di legge in esame il Governo ha evidenziato l'esigenza di fare nuovamente ricorso, nel 2013, allo strumento legislativo fornito dalla legge n. 234 del 2012 al fine di porre rimedio alla parte ancora residua di pre-contenzioso e contenzioso – per la quale si sia riconosciuta la fondatezza delle censure della Commissione europea – entro i tempi ristretti dettati dall'obiettivo prioritario di presiedere il semestre europeo nel 2014 con il minor numero di infrazioni possibili a carico dell'Italia;

ricordato che l'articolo 2 interviene su diverse disposizioni in materia di espulsione dello straniero irregolare per ade-

guare, in particolare, le previsioni del testo unico in materia di immigrazione, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 dicembre 2012, C-430/11 (caso Sagor), con cui è stata ravvisata l'incompatibilità di alcune disposizioni del testo unico in materia di immigrazione con la direttiva 2008/115/CE (cosiddetta direttiva « rimpatri »);

ricordato, in particolare, che nella citata sentenza C-430/11 la Corte di giustizia dell'UE evidenzia che il paragrafo 4 di detto articolo 7 della direttiva in questione « consente agli Stati membri di astenersi dal concedere un periodo per la partenza volontaria, in particolare, qualora esista il rischio che l'interessato fugga per sottrarsi alla procedura di rimpatrio. Qualsiasi valutazione al riguardo deve fondarsi su un esame individuale della fattispecie in cui è coinvolto l'interessato »,

delibera di

**RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.**

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-01329 Gallinella: Sui precari della giustizia .....	124
ALLEGATO ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	131
Sui lavori della Commissione .....	124

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/93/UE in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI (Atto n. 46) ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	125
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (Atto n. 64) ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	125
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI (Atto n. 51) ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	125
AVVERTENZA .....	130

#### INTERROGAZIONI

*Mercoledì 5 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Giuseppe Berretta.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**5-01329 Gallinella: Sui precari della giustizia.**

Il sottosegretario Giuseppe BERRETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Filippo GALLINELLA, replicando, ringrazia il sottosegretario Berretta per la

risposta fornita, della quale per il momento prende atto, riservandosi di approfondirne il contenuto e di presentare eventualmente un ulteriore atto di sindacato ispettivo.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

**Sui lavori della Commissione.**

Il sottosegretario Giuseppe BERRETTA fa presente come la risposta all'interrogazione a risposta immediata 5-01965 Colletti richieda un ulteriore lavoro di verifica ed approfondimento. Si scusa, quindi, con il deputato Colletti poiché il Governo non

è in grado di rispondere oggi al suo atto di sindacato ispettivo e assicura che la risposta sarà fornita domani.

Andrea COLLETTI (M5S) ringrazia il Sottosegretario Berretta per averlo avvertito del ritardo, rimanendo in attesa della risposta che sarà fornita domani. Ricorda, peraltro, come i dati che costituiscono oggetto del quesito siano stati da lui richiesti al Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria il 10 gennaio scorso.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che l'interrogazione a risposta immediata 5-01965 Colletti si svolgerà domani.

**La seduta termina alle 14.30.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 5 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Giuseppe Berretta.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/93/UE in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI.**

(Atto n. 46).

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 7 gennaio 2014.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda come dalla relazione della collega Amoddio sia emerso che l'ordinamento italiano è già sostanzialmente conforme alla direttiva 2011/93/UE e che, pertanto, siano necessarie solo alcuni interventi in-

tegrativi. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali.**

(Atto n. 64).

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 7 gennaio 2014.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda come sul provvedimento in oggetto il collega Vazio abbia svolto un'articolata relazione, che ha tenuto conto anche dei rilievi del Professor Gialuz. Sottolinea, quindi, come su tale provvedimento sia particolarmente importante conoscere i rilievi che saranno espressi dalla Commissione Bilancio. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI.**

(Atto n. 51).

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 7 gennaio 2014.

Fabiana DADONE (M5S) osserva come lo schema di decreto legislativo in titolo rechi il recepimento della Direttiva 2011/36/UE, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di essere umani e la protezione delle vittime il cui termine è scaduto il 6 aprile 2013: lo schema, dunque, riguarda la disciplina di un fenomeno di particolare gravità che impone norme e

procedure efficaci per contrastare e prevenire il crimine stesso e per garantire alle vittime adeguate misure di protezione, tutela e assistenza.

A fronte di previsioni adeguate ed opportune quali quelle contenute nella Direttiva ritiene quanto mai necessario introdurre nell'ordinamento nazionale norme conformi ad essa e dunque garantire un completo recepimento della Direttiva medesima.

Rileva, in particolare, come lo schema in titolo attui soltanto una parte della Direttiva, omettendo di recepire, o recependo in modo non adeguato né completo, diverse disposizioni che ne costituiscono parte integrante e dirimente.

La previsione di cui all'articolo 1 dello schema in titolo non appare idonea a rispondere agli obiettivi evidentemente perseguiti dalla direttiva europea la quale, da una parte, al considerando 12, fa riferimento alle persone vulnerabili al fine di invocare norme più severe quando le vittime possano essere ricondotte a tale ambito e, dall'altra, all'articolo 2, comma 2, fornisce la definizione di « posizione di vulnerabilità » con riferimento ad uno dei metodi coercitivi di cui al comma 1: sembra necessario che tale norma venga integrata con una previsione relativa all'aumento di pena ogniqualvolta vi sia un soggetto in posizione di vulnerabilità.

L'articolo 2 dello schema in titolo non dispone in ordine ad alcune previsioni contenute nell'articolo 2 della Direttiva stessa tra cui: la definizione di « posizione di vulnerabilità » così come formulata nella direttiva; la previsione di cui al comma 4 per cui il consenso della vittima è irrilevante in presenza di uno dei mezzi di coercizione di cui al comma 1 dello stesso articolo 2; la previsione di cui al comma 5 relativa ai minori, per i quali la condotta è punita come reato di tratta anche in assenza dei metodi coercitivi di cui al comma 1: sarebbe stato più opportuno formulare la norma ricalcando esattamente l'articolo 2 della direttiva europea.

Ritiene condivisibile la scelta di cui all'articolo 3 dello schema in titolo di introdurre la scelta di introdurre il comma

5-ter all'articolo 398 c.p.p., prevedendo modalità particolari di espletamento dell'incidente probatorio anche in caso di persone maggiorenni. Si sarebbe tuttavia potuto introdurre ulteriori norme a tutela della protezione e del diritto di difesa delle vittime e, dunque, recepire più compiutamente la direttiva europea relativamente a quanto previsto all'articolo 12; tra queste, l'introduzione di una norma che, in linea a quanto disposto dal comma 2 dello stesso articolo 12 della direttiva europea, preveda l'accesso al patrocinio a spese dello Stato delle vittime prive di risorse finanziarie sufficienti secondo i parametri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 115/02, senza la necessità della certificazione dell'Autorità Consolare del paese di origine, spesso nella prassi non rilasciata, bensì solo previa autocertificazione della persona offesa.

L'articolo 4 dello schema in titolo non appare rispondente ai criteri indicati nella legge delega e non recepisce l'articolo 13, comma 2, della Direttiva – che impone agli Stati membri di provvedere « affinché, ove l'età della vittima della tratta di esseri umani risulti incerta e vi sia motivo di ritenere che sia un minore, detta persona sia considerata minore al fine di ottenere accesso immediato all'assistenza, al sostegno e alla protezione a norma degli articoli 14 e 15 » (articoli che disciplinano, rispettivamente, l'assistenza e sostegno alle vittime minorenni e la tutela dei minori vittime della tratta di esseri umani nelle indagini e nei procedimenti penali). L'articolo 4, comma 2 dello schema di decreto legislativo rinvia la disciplina della procedura multidisciplinare di determinazione dell'età ad un successivo decreto ministeriale e limita ai casi in cui sia « strettamente necessario, l'identificazione dei minori mediante il coinvolgimento delle autorità diplomatiche », mentre sembra prevedere che la procedura multidisciplinare di determinazione dell'età vada applicata in via ordinaria: tali disposizioni violano i criteri di delega stabiliti dalla legge 6 agosto 2013, n. 96 « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione euro-

pea – Legge di delegazione europea 2013 », in quanto, i criteri di delega disponevano che la disciplina fosse contenuta direttamente nell'atto delegato e, inoltre, la disciplina non può essere rinviata a decreti ministeriali, stante la riserva di legge in materia di condizioni dello straniero, di libertà di circolazione e soggiorno, di prestazioni sanitarie nonché di garanzie giuridiche.

L'articolo 5 dello schema in titolo prevede specifici moduli formativi sulla tratta nei percorsi di formazione delle Amministrazioni: sarebbe opportuno fornire un'indicazione più precisa in ordine ai destinatari di tale formazione, alla stregua di quanto indicato nel considerando 25 della Direttiva.

L'articolo 6 dello schema in titolo non recepisce quanto previsto dalla direttiva europea all'articolo 17 – il quale impone agli Stati di provvedere affinché le vittime abbiano accesso ai sistemi vigenti di risarcimento delle vittime di reati dolosi violenti – né sembra contribuire alla creazione di un sistema efficace: risulta utilizzato per il risarcimento delle vittime il fondo di cui all'articolo 12 comma 3 della L. 228/03, istituito per finanziare i programmi di assistenza e integrazione sociale realizzati in favore delle vittime di tratta, fondo al quale sono assegnate le somme stanziare dall'articolo 18 D.Lgs. 286/98, i proventi della confisca disposta in seguito ad una sentenza per i reati connessi alla tratta ed i proventi della confisca ordinata per gli stessi delitti ex articolo 12-*sexies* decreto-legge 306/92. Stante la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 11 del presente schema di decreto legislativo la previsione così come è costruita sembra di difficile attuazione. Non può assolutamente condividersi quanto previsto al comma 2-*ter* dell'articolo 12 così come modificato, il quale stabilisce una somma forfetaria (euro 1.500,00) per ogni vittima, peraltro in misura estremamente esigua, se non offensiva, avuto riguardo a quanto subito dalle persone vittime di tratta di esseri umani. Sembra del tutto inopportuno il termine decadenziale di un anno dal pas-

saggio in giudicato della sentenza penale per la presentazione della domanda di accesso al Fondo rispetto all'obbligo di dimostrazione di aver esperito – dunque in tale breve lasso di tempo – l'azione civile e le procedure esecutive. Non è dato comprendere infatti come potrebbe una vittima riuscire a presentare la domanda di indennizzo senza incorrere nella suddetta decadenza se, com'è noto, i tempi della giustizia civile mai le consentirebbero entro lo stesso termine di aver concluso l'azione esecutiva dimostrando così il mancato risarcimento da parte dell'autore del reato.

L'articolo 7 dello schema in titolo investe del ruolo di « relatore nazionale o meccanismo equivalente » di cui all'articolo 19 della direttiva europea il Dipartimento per le pari opportunità, assegnandogli i compiti previsti dal legislatore europeo agli articoli 19 e 20 (lettera *b*) e *c*) dell'articolo 7) oltre che mantenendo in capo al Dipartimento stesso quelli che storicamente erano i compiti della Commissione per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento presso il Dipartimento stesso (lettera *a*) articolo 7). La scelta non appare condivisibile: sarebbe opportuno che il meccanismo equivalente, per le funzioni che è chiamato a svolgere, sia un organismo indipendente, così come peraltro in altri paesi dell'Unione Europea.

L'articolo 8 dello schema in titolo persegue l'obiettivo di unificare i programmi di assistenza e integrazione sociale di cui all'articolo 18 stesso e all'articolo 13 L. 228/03 creando un unico « programma di emersione, assistenza e integrazione sociale » strutturato in due fasi, una prima di assistenza in via transitoria – evidentemente per quelle situazioni in cui si pone la necessità di verificare la reale situazione e la volontà della persona di aderire al programma – ed una seconda di prosecuzione dell'assistenza e integrazione sociale. Posto che tale previsione ricalca l'attuale prassi operativa, non è dato comprendere se la formalizzazione di un unico programma comporterebbe una riduzione dei finanziamenti degli enti pubblici e del

privato sociale che oggi in tutta Italia si occupano dell'assistenza e protezione delle vittime, eventualità da scongiurare dove si voglia mantenere in vita l'attuale sistema anti tratta.

Inoltre quanto previsto all'articolo 8 sembra rispondere alla necessità di recepire l'articolo 11 della direttiva europea, che prevede una serie di obblighi a carico degli Stati relativi all'assistenza e sostegno alle vittime di tratta di esseri umani. Tuttavia la suddetta norma europea non sembra essere stata completamente recepita. Sarebbe dunque necessario integrare l'articolo 8 dello schema di decreto legislativo con altre previsioni in linea con quanto disposto dal legislatore europeo.

L'articolo 10, comma 1, nel rimandare l'individuazione di misure di coordinamento tra i sistemi di tutela delle vittime di tratta e in materia di asilo alle Amministrazioni sembra violare i criteri di delega stabiliti dalla legge 6 agosto 2013, n. 96, il cui articolo 5, comma 1, lettera *b*) stabilisce che sia il Governo a « prevedere misure che facilitino il coordinamento tra le istituzioni che si occupano di tutela e assistenza alle vittime di tratta e quelle che hanno competenza sull'asilo, determinando meccanismi di rinvio, qualora necessario, tra i due sistemi di tutela ».

L'articolo 10, comma 2, nello stabilire che allo straniero « sono fornite adeguate informazioni in lingua a lui comprensibile in ordine alle disposizioni di cui al predetto comma 1 nonché, ove ne ricorrano i presupposti, informazioni sulla possibilità di ottenere la protezione internazionale » non sembra essere sufficientemente chiaro in ordine alle modalità con cui tali informazioni sono fornite e ai soggetti cui spetta detto onere, lo schema di decreto legislativo non provvede a recare una norma di particolare rilevanza, contenuta all'articolo 8 della Direttiva, in base alla quale nel nostro ordinamento andrebbe introdotta la clausola di non punibilità per chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto come conseguenza diretta di uno degli atti di cui agli articoli 600 e 601 c.p.

Ritiene che i rilievi da lei espressi debbano essere trasformati in condizioni, riservandosi di presentare una compiuta proposta di parere in tal senso.

Donatella FERRANTI, *presidente*, interviene per porre alla Commissione alcune questioni relative allo schema di decreto legislativo in esame. In primo luogo, riporta dei rilievi che le sono stati rappresentati dal deputato Piepoli in relazione all'articolo 9 ed, in particolare, in riferimento all'esigenza di specificare che il Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani debba contenere anche misure che scorraggino e riducano la domanda, fonte di tutte le forme di sfruttamento, e riducano il rischio di divenire vittime della tratta.

Fabiana DADONE (M5S) condivide i rilievi relativi all'articolo 9 appena formulati.

Donatella FERRANTI, *presidente*, condividendo quanto prima rilevato dal deputato Fabiana Dadone, osserva che nel testo manca una precisa definizione del concetto di vulnerabilità, che era incluso fra i temi oggetto di delegazione legislative ai sensi dell'articolo 5 lettera D della legge 6 agosto 2013 n. 96. A tale proposito si potrebbero utilizzare le formulazioni contenute nella direttiva.

In relazione all'articolo 3 si potrebbe prevedere che la situazione di vulnerabilità è desunta, oltre che dal tipo di reato, anche dalle modalità del fatto per cui si procede e dalla posizione di vittima della persona.

Si sofferma, quindi, sull'articolo 6, che introduce un diritto all'indennizzo per le vittime dei reati di tratta, estendendo le finalità del Fondo per le misure anti-tratta istituito dall'articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228. L'indennizzo è corrisposto alla vittima qualora questa non sia riuscita ad ottenere ristoro dall'autore del reato. Il diritto all'indennizzo sussiste anche quando gli autori del reato siano rimasti ignoti, purché dal provvedimento di archiviazione risulti la sussistenza del



reato. Tuttavia, nel prevedere un diritto di indennizzo delle vittime di tratta, l'articolo (comma 2-ter del novellato articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228) fissa un indennizzo fisso e forfettario nella somma di 1.500 euro per ogni vittima.

A suo parere la previsione di una misura fissa dell'indennizzo suscita non poche perplessità, giacché opera una innaturale equiparazione di tutte le vittime dei suddetti reati, senza tenere conto della diversità di posizione fra vittima e vittima. La previsione di una misura fissa finisce per rendere incerta la funzione stessa dell'indennizzo, la quale non può più propriamente identificarsi nell'obiettivo di riparare il pregiudizio subito.

Ricorda che la direttiva 2004/80/CE del 29 aprile 2004 all'articolo 12, comma 2, stabilisce che l'indennizzo per le vittime di reati intenzionali deve essere equo ed adeguato (« Tutti gli Stati membri provvedono a che le loro normative nazionali prevedano l'esistenza di un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, che garantisca un indennizzo equo ed adeguato delle vittime »). Inoltre, la Convenzione Europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti (Strasburgo, 24 novembre 1983), stabilisce che gli Stati debbano predisporre meccanismi di risarcimento per coloro che abbiano subito un pregiudizio, prevedendo che il ristoro copra, « secondo il caso, almeno i seguenti elementi del pregiudizio: perdita di reddito, spese mediche e ospedaliere, spese funerarie e, per quanto concerne le persone a carico, perdita d'alimenti ».

A tal fine, sembra più opportuno che il decreto si limiti a predisporre un tetto massimo dell'indennizzo, lasciando la possibilità di effettuare una commisurazione diversa dell'indennizzo alla luce del diverso pregiudizio subito dalle vittime. Conseguentemente, sembra altresì opportuno che il legislatore delegato preveda i parametri per la determinazione del pregiudizio concreto subito dalla vittima, fra i quali potrà essere incluso anche il comportamento tenuto dalla vittima medesima e la situazione finanziaria di quest'ultima

(come previsto per esempio dagli articolo 7 e 8 della Convenzione di Strasburgo del 1983).

La soglia di euro 1,500 sembra peraltro eccessivamente bassa, alla luce della gravità dei pregiudizi che le vittime potrebbero avere subito in conseguenza della condotta criminosa.

I commi da 2-quarter a 2-septies dell'articolo 12 della legge n. 228 del 2003 fissano i meccanismi procedurali per richiedere ed ottenere l'indennizzo. Il primo prevede che la domanda di indennizzo venga presentata, a pena di decadenza, entro un anno dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna che ha riconosciuto il diritto al risarcimento ovvero dalla pronuncia di sentenza non definitiva al pagamento di una provvisoria. Il secondo stabilisce le condizioni per la presentazione della domanda in caso siano rimasti ignoti gli autori del reato. In tal caso la domanda deve essere presentata entro un anno dal deposito del provvedimento di archiviazione emesso ai sensi dell'articolo 415 c.p.p.

Osserva che l'impossibilità di identificazione degli autori del reato potrebbe non sempre constare da un provvedimento di archiviazione, come nel caso in cui il processo si chiudesse con una sentenza di assoluzione degli imputati per non avere commesso il fatto, fermo restando il positivo accertamento del reato. La disciplina dimentica inoltre che l'impossibilità per la vittima di ottenere ristoro potrebbe discendere anche da altre sentenze di assoluzione o proscioglimento degli imputati (per es., immunità, prescrizione, mancata prova del dolo, ecc.), pur a fronte di un positivo accertamento dell'avvenuta commissione del reato. Onde evitare ingiustificate disparità di trattamento, pare opportuno pertanto che i commi 2-quarter e 2-quinquies siano integrati nel senso di ricomprendere fra i presupposti della richiesta anche le sentenze di assoluzione dalle quali risulti la sussistenza del reato e, dunque, la condizione di vittima dell'istante

Conclude ricordando che la Commissione Giustizia, a causa dei lavori inerenti

a provvedimenti iscritti nel calendario dell'Assemblea, non ha potuto sentire in merito al provvedimento il rappresentante speciale e coordinatrice per la lotta alla tratta di esseri umani dell'OSCE, dottoressa Maria Grazia Giammarinaro, che ne aveva fatto richiesta. Ritiene che tale audizione potrebbe essere utile per la Commissione e che, pertanto, si potrebbe svolgere martedì 11 o mercoledì 12 febbraio prossimi per poter poi concludere l'esame del provvedimento giovedì 13 febbraio.

Fabiana DADONE (M5S) ritiene che l'audizione della dottoressa Maria Grazia Giammarinaro sarebbe molto utile.

Fabrizia GIULIANI (PD) condivide l'utilità dell'audizione proposta.

Donatella FERRANTI, *presidente*, anche al fine di consentire lo svolgimento della predetta audizione, chiede se il Governo sia disponibile a non procedere ai fini dell'adozione definitiva dell'atto fino a quando questa Commissione non si sia

espressa, purché il parere sia reso entro la prossima settimana.

Il Sottosegretario Giuseppe BERRETTA dichiara la disponibilità del Governo ad attendere che la Commissione esprima il parere entro la prossima settimana.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.55.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

5-01965 Colletti: *Sull'applicazione del benefici introdotti dal decreto-legge 146 del 23 dicembre 2013 per i detenuti per associazione di tipo mafioso.*

ALLEGATO

**Interrogazione n. 5-01329 Gallinella: Sui precari della giustizia.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo all'interrogazione, concernente la problematica dei lavoratori precari in servizio presso gli uffici giudiziari, osservando – per quanto di stretta competenza del Ministero della giustizia – che il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, in forza del disposto dell'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha proceduto ad avviare negli uffici giudiziari, per il completamento del percorso formativo, i lavoratori cassintegrati, quelli in mobilità, i lavoratori socialmente utili o i disoccupati e gli inoccupati che, a partire dall'anno 2010, hanno partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso le strutture giudiziarie.

I percorsi formativi di completamento sono stati attivati in tutti gli uffici giudiziari interessati. Tali percorsi formativi sono terminati nel 2013 ed hanno coinvolto 3001 unità.

Si tratta di una specifica attività demandata dal legislatore al Ministero della giustizia nell'ambito delle misure volte ad assicurare l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie, in deroga alle competenze attribuite alle Province e alle Regioni in materia di tirocini formativi e di avviamento al lavoro.

Ciò chiarito, debbo osservare, più in generale, che le iniziative sollecitate nell'atto di sindacato ispettivo – quali la stipula di contratti atipici o il riconoscimento del servizio pregresso come titolo preferenziale in occasione di futuri bandi di concorso – sembrano esulare dalle competenze del Ministro della giustizia.

Infatti, le linee-guida in materia di tirocini adottate con l'accordo del 24 gennaio 2013 dalla Conferenza unificata

Stato, Regioni e Province autonome contengono, in sede programmatica, l'impegno delle parti « a definire politiche di accompagnamento ed avviamento al lavoro anche attraverso la predisposizione di misure di incentivazione per la trasformazione dei percorsi formativi in contratti di lavoro » e chiariscono che spetta alle Regioni e alle Province autonome, nell'ambito delle proprie competenze legislative e nella organizzazione dei relativi servizi, recepire nelle loro normative quanto previsto nelle linee-guida entro sei mesi dalla data dell'accordo.

Ciò posto, da una ricognizione effettuata nell'ambito del monitoraggio sul lavoro flessibile di cui all'articolo 36 del d.lgs. n. 165/2001, non risulta applicata presso gli uffici giudiziari alcuna tipologia di contratti di lavoro a tempo determinato.

Peraltro, quanto alla possibilità per l'Amministrazione di stipulare contratti atipici o altre forme di collaborazione, si evidenzia che la normativa di riferimento sopra citata prevede la possibilità di ricorrere a forme contrattuali flessibili di assunzione soltanto per rispondere ad « esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale », nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti e sulla base della regolamentazione di tali contratti flessibili contenuta nella contrattazione collettiva nazionale.

Inoltre, l'articolo 1, comma 209, della legge di stabilità n. 147/2013 ha previsto, nell'ottica di un definitivo superamento delle situazioni di precarietà nell'utilizzazione di lavoratori socialmente utili, l'individuazione con d.p.c.m. delle risorse finanziarie disponibili, nei limiti della spesa sostenuta e senza maggiori oneri, destinate

a favorire assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 81/2000.

Il successivo comma 210 ha conseguentemente vietato la stipulazione di nuove convenzioni per l'utilizzazione dei lavoratori socialmente utili.

Tanto premesso, con riferimento ai tirocini formativi — che non sono assimilabili ad alcuna forma di lavoro precario, non prevedendosi la sottoscrizione di contratto di lavoro — le citate linee-guida adottate il 24 gennaio 2013 dalla Conferenza unificata, al fine di limitare gli abusi nell'applicazione dell'istituto, prevedono che il tirocinio non possa essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo e che i tirocinanti non possano sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco dell'attività e non possano essere utilizzati per sostituire il personale dell'amministrazione ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie,

né per ricoprire ruoli necessari per l'organizzazione di quella amministrazione.

La legge di stabilità ha inoltre previsto la realizzazione nel corrente anno di un nuovo progetto formativo di perfezionamento per i lavoratori disoccupati, inoccupati, socialmente utili o in mobilità che hanno svolto percorsi formativi di completamento nell'anno 2013 ai sensi dell'articolo 1, comma 25, della legge n. 228/2012.

Il 15 gennaio scorso questo Ministero ha quindi avviato una ricognizione sul territorio per dare attuazione a tale previsione normativa.

Per quanto infine attiene al secondo quesito posto dagli interroganti, si rappresenta che il riconoscimento del valore della professionalità acquisita presso gli uffici giudiziari dai soggetti coinvolti nelle predette iniziative potrà conseguire solo da una specifica previsione di legge in tal senso, che eventualmente attribuisca punteggi aggiuntivi o riserve di posti.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Istituzione del « Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno » e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. Nuovo testo C. 1092 (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i> ) .....	133
Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola. Nuovo testo unificato C. 249 (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	136

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali. Atto n. 64 ( <i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	140
--	-----

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi. Atto n. 58 (Rilievi alle Commissioni VIII e X) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	141
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Atto n. 72 (Rilievi alle Commissioni IX e X) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i> ) .....	143
Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) N. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario. Atto n. 75 (Rilievi alle Commissioni II e IX) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i> ) ..	146

AVVERTENZA .....	148
------------------	-----

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 5 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Istituzione del « Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno » e disposizioni per il potenziamento della**

**biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. Nuovo testo C. 1092.**

(Parere alla VII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Lello DI GIOIA (Misto-PSI-PLI), *relatore*, rileva che il provvedimento in esame reca il nuovo testo, elaborato dalla Commissione di merito, della proposta di legge di iniziativa parlamentare istitutiva del Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno. La proposta prevede, altresì, disposizioni per il potenziamento della biblioteca, per il potenziamento dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno e per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921.

Osserva che il testo del provvedimento è sostanzialmente analogo a quello, avente il medesimo oggetto, approvato dalla Commissione cultura in sede legislativa e trasmesso al Senato nel corso della XVI legislatura (C. 4333). L'approvazione definitiva non è poi intervenuta entro il termine della legislatura. Evidenziato che il nuovo testo in esame non è corredato di relazione tecnica, passa quindi all'esame dei profili finanziari riguardanti il provvedimento, facendo presente di non avere osservazioni da formulare sotto il profilo della quantificazione, tenuto conto che l'effetto finanziario delle norme appare limitato all'entità degli stanziamenti. Segnala che il contributo di 100.000 euro previsto dalla proposta riguarda una serie di finalità tra le quali alcune che presentano carattere potenzialmente permanente (dotazione di risorse umane, apertura al pubblico della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione) e che la norma dispone peraltro che il contributo sia erogato per un solo anno.

In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva come la norma preveda che per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 140.000 euro per l'anno 2014 e di 40.000 euro ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno del 2013, allo scopo parzial-

mente utilizzando, per l'anno 2013, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, a decorrere dall'anno 2014, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Sottolinea, quindi, che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Al riguardo, rileva preliminarmente che appare necessario, in considerazione dell'approvazione della legge di stabilità per l'anno 2014, aggiornare dal 2013-2015 al 2014-2016 il triennio cui i fondi speciali si riferiscono. Segnala, inoltre, che l'imputazione agli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente relativi agli stati di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno 2013, e del Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2014, non è allineata con la formulazione dell'autorizzazione di spesa, di cui al primo periodo del comma 1, che autorizza la spesa di 140.000 euro per l'anno 2014 e di 40.000 euro ad anni alterni, a decorrere dal 2016. Al fine di assicurare tale allineamento, si potrebbe, a suo avviso, imputare l'onere di 140.000 euro, per l'anno 2014, all'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze come già previsto a decorrere dall'anno 2016. Rileva che tale accantonamento, seppure privo di una specifica voce programmatica, reca le necessarie disponibilità. Per quanto riguarda poi la quantificazione dell'onere, segnala l'opportunità di precisare, in coerenza con l'autorizzazione di spesa contenuta all'articolo 4, comma 1, primo periodo, che il contributo straordinario *una tantum*, previsto all'articolo 1, comma 6, sia concesso nell'anno 2014.

Infine, nel ricordare che Giuseppe Di Vagno fu il primo parlamentare italiano vittima del fascismo, sottolinea l'importanza di istituire il Premio biennale di ricerca oggetto del provvedimento in esame, al fine di incoraggiare e di sostenere la ricerca, da parte di giovani stu-

diosi, un tema fondamentale della storia del nostro Paese, qual è quello del socialismo italiano.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI precisa preliminarmente che il contributo *una tantum*, pari a 100.000 euro, di cui all'articolo 1, comma 6, debba essere riferito all'anno 2014. Fa presente, inoltre, che la clausola di copertura finanziaria, prevista all'articolo 4, debba essere riferita al bilancio triennale 2014-2016, provvedendo ad allineare, dal punto di vista temporale, l'utilizzo degli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente alle spese autorizzate dal provvedimento. Nel rilevare come l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali non reca, per l'anno 2014, sufficienti disponibilità per far fronte agli oneri derivanti dal provvedimento, segnala l'opportunità di imputare anche gli oneri relativi all'anno 2014 all'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, così come previsto dall'articolo 4 per gli oneri che decorrono dall'anno 2016.

Luigi GALLO (M5S) ricorda come la Fondazione Di Vagno disponga già di risorse finanziarie assegnate da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ed esprime perplessità in ordine al fatto che, per il tramite di una proposta di legge, si intenda aumentare tale stanziamento al fine di istituire il premio biennale di ricerca di cui si discute. Ritiene, inoltre, che il presidente di tale Fondazione, il quale ricopre anche la carica di presidente del partito socialista nella regione Puglia, oltre a trovarsi in una condizione di conflitto di interessi, in quanto gestisce i fondi pubblici connessi alle attività della Fondazione Di Vagno pur esercitando un ruolo politico attivo, non disponga dei requisiti richiesti per stare a capo della predetta Fondazione, atteso che avrebbe subito una condanna in sede giurisdizionale. Infine, esprime perplessità sul comma 2 dell'articolo 2 del provvedimento in esame, secondo cui il Comitato scien-

tifico, per ogni edizione, decide il tema del Premio Di Vagno ispirandosi, tra l'altro, alle tematiche del socialismo in Italia e nel mondo e del socialismo e Mezzogiorno. Al riguardo, rileva come, ai fini della definizione del tema del predetto premio, il Comitato scientifico dovrebbe, invece, ispirarsi non solo alla storia del socialismo, ma, più in generale, a quella dell'intero Paese e delle istituzioni democratiche.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che la Commissione è tenuta a valutare i soli profili di carattere finanziario, senza entrare nel merito del provvedimento.

Laura CASTELLI (M5S), allo scopo di consentire alla Commissione di esaminare in maniera approfondita i profili finanziari del provvedimento in titolo, ritiene opportuno acquisire ulteriori elementi informativi da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, replicando alle osservazioni dell'onorevole Castelli, ribadisce che, alla luce delle valutazioni tecniche effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali non reca, per l'anno 2014, sufficienti disponibilità per far fronte agli oneri derivanti dal provvedimento e che pertanto anche gli oneri relativi all'anno 2014 potrebbero essere imputati all'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Evidenzia pertanto come, con queste modifiche, il provvedimento in esame non presenti profili problematici sul piano finanziario.

Lello DI GIOIA (Misto-PSI-PLI), *relatore*, rileva come, in questa sede, sia inopportuno esprimere valutazioni in ordine a eventuali e supposte situazioni di incompatibilità in cui si troverebbe, ad avviso di alcuni deputati del Movimento 5 Stelle, il presidente della Fondazione Di Vagno. Nel sottolineare la meritoria attività di stimolo allo studio e alla ricerca posta in essere

costantemente dalla predetta Fondazione, ribadisce l'importanza, dal punto di vista culturale, dell'istituzione del Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno.

Ciò premesso, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 1092, recante istituzione del « Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno » e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921;

rilevata la necessità di:

precisare, all'articolo 1, comma 6, che il contributo *una tantum*, pari a 100.000 euro, si riferisce all'anno 2014;

riferire la clausola di copertura finanziaria, prevista all'articolo 4, al bilancio triennale 2014-2016, provvedendo ad allineare, dal punto di vista temporale, l'utilizzo degli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente alle spese autorizzate dal provvedimento;

rilevato, altresì, che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali non reca, per l'anno 2014, sufficienti disponibilità per far fronte agli oneri derivanti dal provvedimento;

valutata pertanto l'opportunità di imputare anche gli oneri relativi all'anno 2014 all'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, così come previsto dall'articolo 4 per gli oneri che decorrono dall'anno 2016,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:*

*all'articolo 1, comma 6, primo periodo, dopo le parole: una tantum aggiungere le seguenti: per l'anno 2014;*

*all'articolo 4, comma 1, sostituire il comma 1 con il seguente: Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, è autorizzata la spesa di 140.000 euro per l'anno 2014 e di 40.000 euro ad anni alterni, a decorrere dall'anno 2016. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma « Fondi di riserva speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. ».*

Rocco PALESE (FI-PdL), nel ricordare come spetti alla Commissione esprimersi solo sugli aspetti di carattere finanziario del provvedimento in esame, tralasciando le questioni che attengono al merito, annuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore, in considerazione dei chiarimenti resi dal rappresentante del Governo e dell'esiguità delle somme di cui è autorizzata la spesa. Quanto alle presunte vicende giudiziarie, precedentemente richiamate, riguardanti il presidente della Fondazione Di Vagno, nell'osservare come non sia questa la sede in cui affrontare tali questioni, sottolinea come la fondazione sia ogni anno meta di numerose scolaresche.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola.**

**Nuovo testo unificato C. 249.**

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.



Barbara SALTAMARTINI (NCD), *relatore*, fa presente che il progetto di legge reca modifiche al decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di regime pensionistico del personale della scuola e che la seduta odierna ha per oggetto l'esame dell'« ulteriore testo unificato » delle proposte di legge C. 249 Ghizzoni e C. 1186 Marzana, elaborato dalla Commissione di merito e successivamente modificato dagli emendamenti approvati.

Ricorda che la Commissione di merito aveva in precedenza adottato, in data 9 luglio 2013, un testo unificato, che è stato esaminato dalla V Commissione bilancio, da ultimo, nella seduta del 6 agosto 2013 e che, in quest'ultima seduta, accogliendo la proposta del relatore, il presidente ha annunciato l'invio alla Commissione di merito di una lettera al presidente della Commissione di merito per informarlo circa gli esiti del dibattito svolto presso la V Commissione riguardo ai profili di onerosità del provvedimento. Ricorda poi che successivamente la Commissione di merito, in data 13 novembre 2013, ha adottato un nuovo testo base, richiedendo contestualmente al Governo una relazione tecnica. Fa presente che la Ragioneria generale dello Stato, con nota del 2 dicembre 2012, ha fatto pervenire una relazione tecnica, vidimata negativamente, trasmessa dal Ministero del lavoro e predisposta dall'INPS. Rileva che alla Commissione di merito sono inoltre pervenuti dei dati elaborati sulla base di una procedura di monitoraggio svolta presso gli istituti scolastici e richiamata espressamente dal comma 2 dell'articolo 1 della proposta in esame.

Con riferimento agli articoli 1 e 2, recanti salvaguardia pensionistica del personale della scuola, rileva preliminarmente che le norme in esame introducono una deroga all'applicazione della recente riforma pensionistica per il personale della scuola che abbia maturato i requisiti previsti dalla precedente normativa entro l'anno scolastico 2011/2012. La deroga è disposta, dal comma 1 dell'articolo unico della proposta il esame, sotto forma di novella all'articolo 24, comma 14, del de-

creto-legge n. 201 del 2011, nella parte in cui tale norma prevede eccezioni all'applicazione del nuovo regime pensionistico non espressamente subordinate al rispetto di specifici limiti di spesa. Segnala, peraltro, che il comma 2 della proposta dispone, al di fuori della novella legislativa, che il beneficio possa essere riconosciuto soltanto entro specifici limiti relativi sia al numero massimo di beneficiari (4.000 unità) sia agli oneri annuali derivanti dal provvedimento. A tal proposito, andrebbe verificato se le disposizioni introdotte siano idonee ad assicurare l'effettivo rispetto dei predetti limiti finanziari, sia per quanto attiene alla formulazione letterale del testo, sia dal punto di vista sostanziale con riguardo all'effettiva riconducibilità a limiti di spesa prefissati di posizioni giuridiche costituite in capo ai potenziali beneficiari che, in un ambito come quello pensionistico, sembrano assumere caratteri tendenzialmente non comprimibili. Sempre con riferimento a tale profilo, appare utile acquisire altresì chiarimenti in merito alla « procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola », espressamente richiamata dal comma 2. In particolare andrebbe precisato se la platea di soggetti così individuata riguardi tutti i potenziali destinatari del beneficio previsto dal testo in esame ovvero soltanto coloro che hanno manifestato l'interesse ad avvalersi dell'accesso anticipato al pensionamento e risultano altresì in possesso dei requisiti previsti dal medesimo testo. Osserva che, ove risulti confermata quest'ultima interpretazione – che sembrerebbe peraltro coerente con i dati inizialmente forniti dall'INPS circa la platea dei potenziali destinatari del provvedimento – l'effettivo rispetto dei limiti di spesa indicati andrebbe valutato tenendo conto anche di possibili contenziosi qualora il numero effettivo delle domande dovesse eccedere il limite massimo di 4.000 unità indicato dal testo per effetto di un eventuale cambiamento nelle scelte dei potenziali beneficiari.

In merito all'entità dei limiti finanziari individuati dal provvedimento, appare ne-

cessario acquisire chiarimenti, alla luce delle proiezioni di spesa da ultimo fornite dall'INPS con riferimento ad un numero massimo di 4.000 unità. Dette stime infatti superano i limiti indicati dal testo con riguardo all'esercizio 2018. Ritiene, inoltre, che andrebbe chiarito se i minori contributi per trattamento di fine servizio indicati dall'INPS siano o meno già conteggiati nella maggiore spesa pensionistica annuale. In caso contrario gli oneri stimati supererebbero i limiti di spesa riportati nel testo anche con riferimento agli esercizi 2015 e 2016.

Sempre in merito ai profili finanziari del testo, rileva inoltre quanto segue.

Il comma 2 individua la procedura di monitoraggio per il rispetto dei limiti finanziari stabiliti. In particolare, si prevede che l'INPS definisca un elenco numerico delle domande dei lavoratori che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e delle decorrenze previgenti al decreto-legge n. 201 del 2011, basato, ai fini dell'ordine di priorità, sul criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Anche in merito a tale aspetto andrebbe acquisito l'avviso del Governo circa l'effettiva possibilità di ricondurre l'intera disciplina entro specifici tetti di spesa tenuto conto che il criterio previsto, basandosi su specifici requisiti soggettivi, appare maggiormente suscettibile di dar luogo a pretese difficilmente comprimibili all'interno di un limite complessivo finanziario, con possibili conseguenze in termini di contenzioso. Per quanto attiene agli oneri derivanti dal trattamento di fine servizio, andrebbero meglio precisati gli elementi sia alla base delle proiezioni finanziarie dell'INPS che dei limiti di spesa introdotti.

Infatti, il comma 3 dell'articolo unico della proposta in esame non reca un'espressa previsione che faccia salve le scadenze nell'erogazione del trattamento già previste in base alla vigente normativa, ma rinvia in proposito alle disposizioni del decreto-legge n. 95 del 2012 « in quanto compatibili ». Andrebbe quindi verificato

se la predetta formulazione del testo sia idonea a garantire che l'erogazione del trattamento di fine servizio avvenga in ogni caso secondo le scadenze già previste dalla vigente normativa e già scontate nei tendenziali (senza quindi tener conto dell'anticipo dell'accesso al pensionamento) ovvero se possano verificarsi eccezioni a tale principio suscettibili di dar luogo ad oneri non scontati nei limiti di spesa predefiniti. Andrebbe inoltre chiarito se detti limiti tengano conto di quanto disposto nella legge di stabilità 2014, all'articolo 1, commi 484 e 485, circa le modalità di erogazione del trattamento di fine servizio. Rileva, infine, che ai predetti oneri si provvede utilizzando parzialmente i risparmi conseguiti a valere sulle autorizzazioni di spesa relative al Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012. In proposito, nel rinviare alle specifiche considerazioni riguardanti i profili di copertura, rileva la necessità di chiarimenti riguardo: alla natura delle risorse da utilizzare al fine di accertare se si tratti di risparmi il cui conseguimento presenti carattere di sufficiente certezza rispetto agli oneri da coprire, che appaiono comunque certi nell'*an* e di ammontare predeterminato (almeno fino a concorrenza dei limiti stabiliti); se l'utilizzo di dette risorse per le finalità in esame possa pregiudicare la copertura degli altri interventi già previsti dalla vigente normativa a valere sul Fondo medesimo e connessi alle finalità indicate dalla legislazione vigente.

In merito ai profili di copertura finanziaria (articolo 1, comma 4), con riferimento alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012, recante il fondo da ripartire per il finanziamento degli interventi in favore di particolari categorie di lavoratori salvaguardati dalla riforma pensionistica del 2012, rileva che il capitolo di bilancio in cui confluisce la predetta autorizzazione di spesa, come risulta dalla legge di bilancio 2014-2016, non reca uno specifico stanziamento (capitolo 4362 – stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

A tale proposito segnala, infatti, che il medesimo comma 235 prevede che il suddetto fondo è finanziato, tra l'altro, dalle economie di carattere pluriennale accertate a consuntivo rispetto agli oneri già programmati a legislazione vigente per l'attuazione dei decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 1° giugno e del 5 ottobre 2012 concernenti i lavoratori salvaguardati ai fini dell'accesso ai requisiti pensionistici. Al riguardo, anche al fine di verificare l'idoneità della copertura finanziaria prevista dall'articolo 1, comma 4, appare opportuno che il Governo chiarisca se tali economie siano state accertate e se stia procedendo allo loro iscrizione nell'apposito fondo. Segnala, inoltre, che la spesa autorizzata dal provvedimento sebbene formulata in termini di previsione appare riferita ad oneri configurati, almeno formalmente, come tetti di spesa ai sensi del comma 2 dell'articolo 1. Qualora, il Governo confermi che l'autorizzazione di spesa debba essere formulata in termini di previsione di spesa, rileva che la stessa andrebbe corredata, come previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009, della relativa clausola di salvaguardia finanziaria. Rileva, infine, che la clausola di copertura finanziaria prevede l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012, come rideterminato da ultimo dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n.126 del 2013. Si segnala, tuttavia, che tale formulazione appare impropria dal momento che l'articolo 2, comma 7 del decreto-legge n.126 del 2013 prevedeva una riduzione della suddetta autorizzazione di spesa relativamente all'anno 2013. Segnala, inoltre, che successivamente all'approvazione di tale disposizione da parte della Commissione di merito, il suddetto decreto-legge è decaduto e il suo contenuto è stato trasfuso nell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 150 del 2013.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Rocco PALESE (FI-PdL) auspica che il Governo possa fornire i chiarimenti ri-

chiesti nel più breve tempo possibile, acquisendo i necessari elementi informativi dalla Ragioneria generale dello Stato.

Laura CASTELLI (M5S) sottolinea come vi sia la volontà di tutte le forze politiche, sia di maggioranza che di opposizione, di giungere ad una rapida approvazione del provvedimento. Auspica pertanto che l'iter di esame della proposta di legge in titolo possa celermente concludersi.

Stefano BORGHESI (LNA) chiede chiarimenti in ordine ai tempi di espressione del parere di competenza da parte della Commissione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nel condividere le osservazioni dell'onorevole Castelli, assicura che l'esame del provvedimento da parte della Commissione riprenderà la prossima settimana. Evidenzia comunque come, ove non fossero individuate idonee soluzioni alle criticità rilevate sul piano finanziario, i gruppi parlamentari potrebbero valutare la possibilità di presentare una mozione che impegni il Governo al reperimento delle risorse necessarie a dare attuazione alle misure previste dalla proposta di legge in titolo.

Antonella INCERTI (PD) auspica che la Commissione possa essere presto nelle condizioni di esprimere il previsto parere.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.50.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 5 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali.**

**Atto n. 64.**

*(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame, predisposto ai sensi dell'articolo 1 ed allegato B della legge n. 96 del 2013 (Legge di delegazione europea 2013), reca il recepimento della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali. Fa presente, altresì, che lo schema di decreto legislativo è corredato di relazione tecnica, vidimata positivamente dalla Ragioneria dello Stato. Con riferimento agli articoli da 1 a 4, recanti diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, osserva preliminarmente che le norme in esame appaiono suscettibili di determinare oneri in relazione, in parte, alle maggiori spese conseguenti l'ampliamento delle circostanze che implicano lo svolgimento di attività di interpretariato e traduzione; in parte, in relazione alle minori entrate derivanti dall'impossibilità di porre a carico di coloro che soccombono in giudizio gli oneri già sostenuti dallo Stato per lo svolgimento delle medesime attività di traduzione e interpretariato. Per quanto concerne le maggiori spese da sostenere per l'ampliamento della platea dei beneficiari, rileva che la relazione tecnica ipotizza un raddoppio della spesa senza indicare sulla base di quali elementi sia stata espressa tale valutazione. Al fine di riscontrare la correttezza della stima proposta appare utile che siano forniti i dati ad essa sottostanti. Tali elementi appaiono necessari considerato che la nuova formulazione dell'articolo 143 del codice di procedura penale non lascia margini di discrezionalità con riferimento all'obbligo di dover disporre la traduzione di una pluralità di atti e documenti, quali l'informa-

zione di garanzia, i provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, i decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio, le sentenze e i decreti penali di condanna. Rileva, inoltre, che la stima della maggiore spesa è stata effettuata prendendo in considerazione lo stanziamento iniziale relativo all'anno 2012. Non appaiono evidenti i motivi per cui la stima dell'onere non sia stata determinata prendendo come importo di riferimento lo stanziamento per l'anno 2013 che, secondo quanto risulta dalla relazione tecnica, sarebbe stato integrato con ulteriori dotazioni in corso d'anno. L'utilizzo di tale base di partenza di importo superiore determinerebbe, applicando lo stesso procedimento di stima dell'onere descritto dalla relazione tecnica, una ulteriore spesa di circa 370.000 euro, non valutata dalla relazione tecnica. Ritiene che su tale aspetto sia necessario acquisire l'avviso del Governo anche al fine di evitare che da una eventuale sottostima degli oneri possano derivare ulteriori rifinanziamenti a valere sul Fondo spese obbligatorie e d'ordine. Rileva, infine, che la relazione tecnica non fornisce indicazioni circa le eventuali minori entrate che si determinerebbero per la non ripetibilità delle spese sostenute per le attività di interpretariato e traduzione rese nei casi previsti dall'articolo 143 del codice di procedura penale. Appare, pertanto, necessario che il Governo fornisca elementi di valutazione in proposito. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento a quanto disposto dall'articolo 4, fa presente che il previsto utilizzo nel triennio 2014-2016 del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (capitolo 7493 – Ministero dell'economia e delle finanze) appare conforme al disposto di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 96 del 2013, che stabilisce che, alla copertura di eventuali spese previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive di cui agli allegati A e B della legge di delegazione europea, possa provvedersi, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi

già assegnati alle competenti amministrazioni, con le risorse iscritte nel Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987. Ciò premesso, considerato che le amministrazioni interessate devono provvedere innanzitutto agli oneri su di esse gravanti con i fondi già ad esse assegnati e solo in subordine con il citato Fondo di rotazione, non appare chiaro per quale ragione sia prevista l'imputazione degli oneri sulle risorse dell'Amministrazione solo a partire dal 2017, anno dal quale, ai sensi del comma 2 del citato articolo 4, è disposta la riduzione delle spese rimodulabili iscritte nel programma Giustizia civile e penale della missione Giustizia dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Infine, appare opportuno che il Governo chiarisca a quali missioni e programmi faccia riferimento la clausola di salvaguardia ai fini dell'eventuale riduzione delle spese rimodulabili prevista dal comma 3. Segnala, infine, con riferimento alla formulazione della disposizione di cui all'articolo 4, comma 1, l'opportunità di integrare la quantificazione degli oneri specificando che gli oneri annui pari a euro 6.084.833,36 decorrono dal 2014, e, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, di specificare che gli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento sono quelli di cui agli articoli 1 e 2.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.55.**

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 5 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.*

**La seduta comincia alle 14.55.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi.**

**Atto n. 58.**

(Rilievi alle Commissioni VIII e X).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo reca il recepimento della direttiva 2011/70/Euratom, che definisce il quadro normativo comunitario ai fini della gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi. La medesima direttiva istituisce l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN). Fa presente, altresì, che il provvedimento è adottato in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 1 della legge n. 96 del 2013 (legge di delegazione europea 2013) e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica positivamente verificata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Con riferimento agli articoli da 1 a 8, che prevedono l'istituzione dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) e recano norme in materia di combustibile nucleare esaurito e rifiuti radioattivi, rileva che il quadro complessivo delle competenze e dei poteri attribuiti dalle norme in esame al nuovo Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), nonché l'assetto organizzativo e funzionale del medesimo Ispettorato, sembrano riprodurre in gran parte quelli dell'Agenzia per la sicurezza nucleare (ASN) che, limitatamente al settore della sicurezza degli impianti nucleari, venne istituita dalla legge

n. 99 del 2009 per essere poi soppressa – senza mai divenire operativa – in virtù del decreto-legge n. 201 del 2011. Invita quindi a valutare con particolare attenzione la necessità di prevedere l'istituzione di un nuovo organismo (ISIN), giacché nel 2011 si era provveduto a sopprimere l'Agenzia per la sicurezza nucleare.

Rileva altresì che l'Ispettorato consta di quattro componenti (direttore e tre membri della consulta), il cui trattamento economico viene demandato ad un decreto interministeriale con copertura a valere: sulle risorse disponibili a legislazione vigente già destinate all'avvio delle attività dell'ASN; sulle risorse assegnate al Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA, al quale l'ISIN succede nello svolgimento delle funzioni in materia di sicurezza nucleare; sulle risorse derivanti dai diritti che l'ISIN è autorizzato ad applicare agli esercenti sulla base dei costi sostenuti per l'effettuazione di servizi in loro favore.

Riguardo al funzionamento dell'ISIN, ricorda che è previsto che si provveda nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e che la necessaria dotazione di personale sia reperita – con un meccanismo simile a quello disciplinato dall'articolo 29 della legge n. 99 del 2009 per l'ASN – mediante l'utilizzo (nel limite massimo di 60 unità) di personale ISPRA e di personale in posizione di comando proveniente da altri enti di ricerca e pubbliche amministrazioni. A questo riguardo invita il Governo a valutare se non sia opportuno attribuire le competenze e i poteri disciplinati dal decreto in esame direttamente al Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA, senza procedere all'istituzione del nuovo Ispettorato.

Ritiene quindi opportuno che il Governo fornisca ulteriori dati ed elementi rispetto a quelli già indicati nella relazione tecnica, al fine di verificare l'effettiva disponibilità a legislazione vigente delle risorse finanziarie e strumentali a cui la relazione tecnica fa riferimento.

In particolare, infatti, ritiene che andrebbero chiariti i seguenti aspetti:

quale sia l'entità delle risorse di cui al decreto ministeriale 15 febbraio 2011. Tale decreto, infatti, prevedeva la ripartizione di 2,4 milioni di euro per garantire l'avvio delle attività dell'ASN, mentre il decreto-legge n. 201 del 2011, che ha successivamente disposto la soppressione dell'ASN, ha scontato a tale riguardo – presumibilmente in considerazione della data di entrata in vigore del provvedimento – effetti di risparmio pari ad euro 1,2 milioni nel 2012, che devono quindi intendersi non più disponibili a legislazione vigente;

quali risorse, fra quelle indicate dalla relazione tecnica e dal testo, dovrebbero essere finalizzate alla fase di avvio e quali allo svolgimento delle attività previste a regime;

per le spese di avvio, quale soggetto amministrativo – e a valere su quali risorse – dovrebbe farsi carico delle incombenze logistico-organizzative (sede dell'ISIN e relative dotazioni strumentali);

per la fase a regime (emolumenti del direttore e dei membri della consulta; svolgimento delle attività ispettive di cui si prevede un ampliamento rispetto a quanto stabilito a legislazione vigente), se la specifica fonte di finanziamento prevista risulti idonea a fornire una copertura ad oneri che non appaiono comprimibili;

sempre per la fase a regime, quali attività dovrebbero essere finanziate tramite i « diritti » versati dagli esercenti per i servizi resi dall'ISIN. In particolare, non appare chiaro se tali entrate abbiano carattere tariffario, nel qual caso andrebbe valutata, a fronte di oneri permanenti, l'idoneità di tale meccanismo in termini sia quantitativi sia di corretto allineamento temporale fra oneri e mezzi di copertura.

Con riferimento, inoltre, alla copertura del fabbisogno di personale ISIN con unità

provenienti dall'ISPRA (con particolare riferimento a quello in servizio presso il Dipartimento nucleare), rileva che non appare chiaro se a fronte dell'istituzione dell'Ispettorato si provvederà ad una corrispondente riduzione delle dotazioni organiche e delle autorizzazioni di spesa relative all'organismo chiamato a cedere personale.

Riguardo, infine, all'impiego, presso l'Ispettorato, di personale in posizione di comando proveniente da amministrazioni ed enti di ricerca diversi dall'ISPRA, ritiene che andrebbero valutate le possibili conseguenze finanziarie connesse sia ad un eventuale riconoscimento al personale di trattamenti economici accessori sia all'impatto sugli assetti funzionali ed organizzativi delle amministrazioni di provenienza.

In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che, conformemente a quanto indicato nella relazione tecnica, la clausola di neutralità finanziaria, che l'articolo 6, comma 20, limita alla sola istituzione dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), andrebbe più correttamente riferita all'attuazione del complesso delle disposizioni recate dal provvedimento.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, preso atto delle richieste di chiarimento del relatore, si riserva di fornire risposte sugli aspetti di carattere finanziario in altra seduta, fermo restando che le questioni di merito vanno affrontate nell'ambito delle Commissioni competenti.

Laura CASTELLI (M5S), invitando a leggere la sentenza del TAR del Lazio sul trasporto di scorie nucleari, per rendersi conto del mancato recepimento di numerose normative comunitarie in materia di sicurezza nucleare, per quanto riguarda gli aspetti di carattere finanziario ritiene non condivisibile quanto affermato dalla relazione tecnica del Governo riguardo ad una presunta neutralità finanziaria del provvedimento in esame.

Rocco PALESE (FI-PdL) osserva che non sempre le Commissioni di merito

approfondiscono adeguatamente e criticamente i vari aspetti implicati dai provvedimenti al loro esame, per cui quando si passa, in sede di Commissione bilancio, alla valutazione degli aspetti relativi alla finanza pubblica, possono emergere perplessità sull'effettiva neutralità finanziaria dei medesimi provvedimenti. Auspica pertanto un approfondimento da parte del Governo sull'effettiva mancanza di profili problematici per la finanza pubblica per quanto riguarda il provvedimento in esame.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.**

**Atto n. 72.**

(Rilievi alle Commissioni IX e X).

(*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi.*)

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto.

Dore MISURACA (NCD), *relatore*, promette che lo schema di decreto in esame reca il regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, a norma dell'articolo 2, comma 9, del decreto-legge n. 21 del 2012.

In merito ai profili di carattere finanziario del provvedimento – che è corredato di relazione tecnica –, con riferimento ai componenti del gruppo di coordinamento previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera c), osserva che l'esclusione di compensi, gettoni di presenza e rimborsi spese è indicata dalla relazione tecnica, ma non è espressamente stabilita dal testo

del provvedimento. Sul punto considera opportuno acquisire una valutazione del Governo.

Quanto alla effettiva disponibilità delle necessarie risorse, da parte delle amministrazioni interessate, per l'esecuzione degli adempimenti richiesti dalla disciplina in esame, ritiene inoltre che andrebbe confermato che le dotazioni strumentali – con particolare riguardo a quelle informatiche – già in possesso delle amministrazioni siano idonee allo svolgimento delle funzioni richieste, nel rispetto delle modalità prescritte per il tempestivo esercizio dei poteri speciali e la sicurezza dei dati trasmessi.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che, con riferimento all'articolo 2, comma 2, lettera c), appare opportuno riformulare la disposizione aggiungendo, infine, il seguente periodo: « Ai soggetti che partecipano ai lavori del gruppo di coordinamento non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati ». Ciò al fine di escludere – in conformità a quanto indicato nella relazione tecnica allegata al provvedimento – l'insorgenza di eventuali oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento del gruppo di coordinamento.

Con riferimento all'articolo 10, osserva che la norma di autorizzazione all'adozione del regolamento – articolo 2, comma 9, del decreto-legge n. 21 del 2012 – prevede che alle disposizioni attuative, con riferimento anche alla definizione delle modalità organizzative per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali, si provvederà « nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ». Al riguardo ritiene opportuno riformulare la clausola di neutralità finanziaria concernente l'interno provvedimento (di cui all'articolo 10 dello schema di regolamento), nel seguente modo: « Le attività previste dal presente decreto sono svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e stru-

mentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ».

Segnala altresì che, qualora il Governo convenisse su tale proposta di riformulazione, andrebbero soppresse, per finalità di coordinamento, le parole « senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica » attualmente recate dall'articolo 2, comma 2, lettera c), primo periodo, dello schema di regolamento in relazione all'istituzione del gruppo di coordinamento.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI conferma che le amministrazioni coinvolte nell'attuazione del provvedimento possono effettivamente svolgere le nuove funzioni loro assegnate nell'ambito delle dotazioni strumentali già disponibili a legislazione vigente. Concorda inoltre con le modifiche proposte dal relatore alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 2, in merito all'espressa esclusione di compensi, indennità e rimborsi spese per i partecipanti ai gruppi di lavoro, e condivide infine l'opportunità di integrare la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 10, specificando che dall'attuazione dello schema non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, sopprimendo, conseguentemente, la medesima clausola prevista all'articolo 2, comma 2, lettera c).

Dore MISURACA (NCD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (atto n. 72);



preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

appare opportuno modificare la lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 2, prevedendo esplicitamente, in analogia a quanto indicato nella relazione tecnica allegata allo schema di decreto, che ai soggetti che partecipano ai lavori del gruppo di coordinamento non siano corrisposti compensi, indennità e rimborsi spese;

le amministrazioni coinvolte nelle procedure per l'attivazione dei poteri speciali dello Stato nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni possono effettivamente svolgere le funzioni loro assegnate nell'ambito delle dotazioni strumentali già disponibili a legislazione vigente;

rilevata l'opportunità di integrare la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 10, specificando che dall'attuazione dello schema non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, conseguentemente, di sopprimere la medesima clausola prevista all'articolo 2, comma 2, lettera *c*),

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto del Presidente della Repubblica e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

*all'articolo 2, comma 2, lettera c), primo periodo, sopprimere le parole: senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

*Consequentemente, all'articolo 10, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;*

*all'articolo 2, comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: . Ai soggetti che partecipano ai lavori del gruppo di coordinamento non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. ».*

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere del relatore.

Laura CASTELLI (M5S), in considerazione della delicatezza delle materie affrontate dal provvedimento e delle numerose criticità da esso presentate, chiede un rinvio dell'esame del provvedimento, per poterlo adeguatamente approfondire. Evidenza che l'adozione del provvedimento è propedeutica all'attuazione di ulteriori operazioni poco trasparenti di notevole rilevanza.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che la Commissione è tenuta a valutare i soli profili di carattere finanziario, senza entrare nel merito del provvedimento.

Rocco PALESE (FI-PdL) concorda sull'opportunità di un rinvio, anche breve, per esprimere il parere eventualmente nella seduta di domani. Entrando più nel merito, osserva che la formula «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» sta sempre più diventando una vacua formula di stile, che spesso viene aggirata o comunque non rispettata. Per garantire invece un effettivo rispetto di tale previsione di invarianza finanziaria, andrebbe espressamente previsto che in caso di sua inosservanza i soggetti responsabili della pubblica amministrazione ne rispondano per danno erariale.

Paola DE MICHELI (PD), non rilevando motivi per rinviare il seguito dell'esame e in considerazione della necessità di dare seguito al provvedimento, ritiene che sia opportuno procedere immediatamente alla votazione della proposta di parere del relatore.

Barbara SALTAMARTINI (NCD), concordando con il deputato De Micheli, ritiene che, poiché la Commissione è in grado già nella seduta odierna di esprimersi compiutamente, andrebbe evitato che, con un eventuale rinvio dell'esame, la cui richiesta appare meramente prete-

stuosa, si determini di conseguenza un rallentamento dell'esame del provvedimento presso le Commissioni di merito.

Rocco PALESE (FI-PdL) prende atto della posizione della maggioranza, ma giudica inaccettabile non accedere alla richiesta delle opposizioni di un breve rinvio dell'esame, anche di una sola giornata.

Francesco BOCCIA, *presidente*, considerati l'orientamento prevalente dei gruppi e le richieste delle Commissioni di merito che sollecitano l'espressione del parere da parte della Commissione bilancio – il cui termine, peraltro, è già scaduto –, ritiene che si possa procedere all'espressione del parere già nella seduta odierna.

Laura CASTELLI (M5S), evidenziando che lo schema in esame non è scevro da aspetti problematici dal punto di vista finanziario, ritiene che le considerazioni del deputato De Micheli valgono a confermare l'impressione che l'approvazione del provvedimento in esame è propedeutica all'attuazione di una serie di operazioni poco trasparenti.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) N. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario. Atto n. 75.**

(Rilievi alle Commissioni II e IX).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371 del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri del trasporto ferroviario effettuato su tutta la rete sia nazionale sia regionale e locale. Avverte che il testo è corredato di relazione tecnica, positivamente verificata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

In merito ai profili di carattere finanziario, concernenti il regime sanzionatorio per violazioni nel trasporto ferroviario, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, ossia che le amministrazioni coinvolte provvederanno a svolgere le funzioni ad esse attribuite nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, ritiene che andrebbe comunque confermato che tutte le attività previste dalla disciplina in esame siano già oggi da queste effettivamente esercitate e che possano quindi essere svolte, anche sulla base delle nuove disposizioni, nell'ambito delle risorse disponibili.

In particolare, ritiene necessario acquisire una conferma in merito al fatto che dall'assegnazione di personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mediante procedure di mobilità interna, all'Organismo di controllo dei nuovi compiti, individuato nella Direzione generale per il trasporto ferroviario, non derivino pregiudizi alle attività attualmente svolte dagli uffici ai quali le predette risorse di personale verrebbero ad essere sottratte.

Ritiene infine che andrebbero acquisiti chiarimenti circa le modalità ed i tempi di trasferimento delle funzioni dalla Direzione generale per il trasporto ferroviario all'Autorità per la regolazione dei trasporti, attesa la delibera dell'Autorità del 9 gennaio 2014 in merito all'entrata in operatività, al fine di escludere la sopravvenienza di diseconomie nello svolgimento delle funzioni di vigilanza e di controllo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, nel rispondere alle osservazioni richiamate dal relatore, fa presente che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è in grado di assolvere ai compiti ed alle funzioni previste dallo schema di decreto legislativo in esame, provvedendo a repe-

rire le unità di personale nell'ambito di quelle già in servizio, senza pregiudizio per le altre attività. Precisa, inoltre, che il subentro dell'Autorità di regolazione dei trasporti nell'esercizio delle medesime funzioni avverrà senza soluzione di continuità, facendo in modo che tale passaggio non pregiudichi l'effettività della tutela sanzionatoria attuata con lo schema di decreto legislativo in esame. Rileva al riguardo che, anche al fine di risolvere eventuali problematiche che potrebbero insorgere nel passaggio dei compiti e delle funzioni dalla Direzione generale alla neo istituita Autorità di regolazione dei trasporti, sarà avviato un confronto tra tutti i soggetti interessati nelle sedi competenti.

Guido GUIDESI (LNA) chiede maggiori chiarimenti in ordine alle funzioni assegnate all'Autorità di regolazione dei trasporti, con particolare riferimento agli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento del predetto ente, che la normativa vigente autorizza, per l'anno 2014, in una misura pari a 2,5 milioni di euro. Considera, infatti, tale cifra spropositata rispetto agli effettivi compiti che l'Autorità medesima sarà chiamata a svolgere.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, nel sottolineare come l'onorevole Guidesi potrebbe presentare sulla questione un apposito atto di sindacato ispettivo, sottolinea che la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti, come individuata dall'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011, appare pienamente idonea e conforme ai vigenti principi contabili.

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto

legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) N. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (atto n. 75);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

le attività previste dallo schema in esame sono già effettivamente esercitate dalle amministrazioni interessate e pertanto le amministrazioni stesse potranno provvedervi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

dall'assegnazione di personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'Organismo di controllo di cui all'articolo 3 non deriverà alcun pregiudizio alla funzionalità degli uffici di provenienza del personale medesimo;

considerato che:

con delibera n. 2/2014, in data 9 gennaio 2014, l'Autorità di regolazione dei trasporti ha costituito un apposito gruppo di lavoro per la ricognizione dei procedimenti *in itinere* curati dalle strutture ministeriali e di competenza della medesima Autorità;

come risulta dalla citata delibera, si darà corso all'entrata in operatività dell'Autorità all'esito della predetta attività di ricognizione,

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

si valuti l'opportunità, in considerazione dei tempi necessari ad assicurare l'effettiva operatività dell'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011, di prevedere la diretta assegnazione delle funzioni di cui all'articolo 4 alla medesima Autorità – anziché alla Direzione generale per il trasporto ferroviario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come

invece previsto dall'articolo 3 – provvedendo al contestuale trasferimento delle occorrenti risorse umane alla stessa Autorità. ».

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere del relatore.

Rocco PALESE (FI-PdL) preannunzia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, che tende ad escludere eventuali sovrapposizioni tra l'attività della Direzione generale per il trasporto ferroviario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e quella dell'Autorità di regolazione dei trasporti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 15.25.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### ATTI DEL GOVERNO

*Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/82/UE intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale.*

*Atto n. 52.*

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 145/13: Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920, Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	149
ALLEGATO ( <i>Proposta di parere del relatore</i> ) .....	156
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	153

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 145/13: Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920, Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) ( <i>Esame e conclusione</i> ) .....	153
---	-----

#### SEDE REFERENTE:

Estinzione dell'istituto « SS. Trinità e Paradiso » di Vico Equense e trasferimento del relativo patrimonio al comune di Vico Equense. C. 1069 Bossa e C. 1164 Salvatore Piccolo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	154
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	155

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 5 febbraio 2014. — Presidenza del vicepresidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria.*

#### La seduta comincia alle 9.

**DL 145/13: Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e**

**la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920, Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Umberto D'OTTAVIO (PD), *relatore*, ricorda che il decreto-legge in oggetto, composto di 15 articoli, è in corso d'esame in sede referente, in prima lettura, da parte delle Commissioni riunite VI e X, e scade il 21 febbraio 2014. La VII Commissione è

quindi chiamata ad esprimere il proprio parere in relazione ai propri profili di competenza.

Rileva che, in sintesi, l'articolo 1 del provvedimento reca disposizioni per la riduzione dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, per gli indirizzi strategici dell'energia geotermica, in materia di certificazione energetica degli edifici e di condominio, e per lo sviluppo di tecnologie di maggior tutela ambientale; l'articolo 2 concerne misure in materia di nuove imprese e di riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale e sul fondo di investimento nel capitale di rischio delle piccole e medie imprese; l'articolo 3 dispone l'istituzione di un credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo; l'articolo 4 concerne misure volte a favorire la realizzazione delle bonifiche dei siti di interesse nazionale e misure particolari per l'area di crisi complessa del porto di Trieste; l'articolo 5 reca misure per favorire l'internazionalizzazione delle imprese ed in materia di facilitazione dell'ingresso e del soggiorno in Italia per start-up innovative, ricerca e studio; l'articolo 6 è relativo a misure per favorire la digitalizzazione e la connettività delle piccole e medie imprese, ed in materia di frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, comunicazioni ed editoria; l'articolo 7 reca una misura di razionalizzazione dell'istituto finanziario del *ruling* di standard internazionale; l'articolo 8 è relativo a disposizioni in materia di assicurazione R.C. auto; l'articolo 9 reca misure per favorire la diffusione della lettura; l'articolo 10 concerne disposizioni in merito al tribunale delle società con sede all'estero; l'articolo 11 riguarda misure per favorire la risoluzione di crisi aziendali e difendere l'occupazione; l'articolo 12 reca misure per favorire il credito alla piccola e media impresa; l'articolo 13 è relativo a disposizioni urgenti per EXPO 2015, per i lavori pubblici ed in materia di trasporto aereo; l'articolo 14 concerne misure di contrasto al lavoro sommerso e irregolare; l'articolo 15, infine, dispone l'entrata in vigore del provvedimento.

Nello specifico delle disposizioni di interesse per la VII Commissione, segnala, intanto, l'articolo 3 del provvedimento in esame, il quale istituisce un credito d'imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, finanziato a valere sulla proposta nazionale relativa alla prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari. Il credito d'imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 2,5 milioni per ciascun beneficiario. Aggiunge poi che vanno ricordate le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 7 e 8. Il comma 7 dell'articolo 5 prevede che, nel rispetto della normativa vigente nazionale ed europea, il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'interno e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individuino forme di agevolazione nella trattazione delle domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno connesse con *start-up* innovative, con iniziative d'investimento, di ricerca o di mecenatismo, da realizzare anche in partenariato con imprese, enti di ricerca ed altri soggetti pubblici o privati italiani. Il comma 8 del medesimo articolo 5, reca poi diverse disposizioni concernenti i lavoratori extracomunitari. Più specificamente: si prevede che il cittadino straniero non comunitario che abbia conseguito in Italia un dottorato o un master universitario di primo livello, possa chiedere un permesso di soggiorno per attesa occupazione (lettera *a*); viene agevolato l'ingresso e il soggiorno per ricerca scientifica prevedendo che la sussistenza delle risorse mensili messe a disposizione del ricercatore e indicate nella convenzione di accoglienza tra il ricercatore medesimo e l'istituto di ricerca sia dichiarata da parte dell'istituto, anche nel caso in cui la partecipazione del ricercatore al progetto di ricerca benefici del sostegno finanziario di terzi (lettera *b*); viene escluso per i ricercatori l'obbligo di dimostrare la disponibilità di un alloggio idoneo ai fini del ricongiungimento familiare (lettera *c*); viene eliminato l'obbligo di corrispondenza

tra titolo di studio e qualifica professionale per l'ingresso di lavoratori altamente qualificati (lettere *d*) ed *e*); viene liberalizzato l'ingresso in Italia degli studenti residenti all'estero che intendano accedere all'istruzione universitaria con la soppressione del contingentamento del numero dei visti per motivi di studio rilasciati ogni anno (lettera *f*). Con riferimento poi all'articolo 6, ricorda che lo stesso, al comma 1, consente l'accesso da parte delle piccole e medie imprese a finanziamenti a fondo perduto, tramite voucher di importo non superiore a 10.000 euro da destinare a: acquisto di software, hardware o servizi che consentano il miglioramento dell'efficienza aziendale; sviluppo di soluzioni di *e-commerce*; connettività a banda larga e ultralarga.

Aggiunge poi che il comma 8 del medesimo articolo 6 prevede il rilascio delle frequenze per il servizio digitale terrestre assegnate a operatori di rete televisivi italiani che, tuttavia, sono riconosciute a livello internazionale come nella titolarità di Paesi confinanti e che diano luogo ad accertate situazioni interferenziali. Specifica che, a tal fine, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni deve avviare le relative procedure entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge; le procedure devono avere luogo entro e non oltre il 31 dicembre 2014. Rileva inoltre che alla scadenza del termine l'amministrazione può procedere alla disattivazione coattiva degli impianti avvalendosi della polizia postale (come previsto dall'articolo 98, comma 6, del Codice delle comunicazioni elettroniche). Aggiunge che il comma 9 dello stesso articolo 6 prevede l'erogazione di misure compensative per gli operatori interessati dal rilascio volontario delle frequenze di cui al comma 8. Sottolinea poi che ciò avverrà a valere sulle somme non impiegate previste dal decreto del Ministro delle comunicazioni 30 dicembre 2003 (contributo per la televisione digitale terrestre e per l'accesso a banda larga a Internet ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, della legge finanziaria 2004, legge n. 350 del 2003). Segnala, inoltre, i commi da 10 a 13 dello

stesso articolo 6 che prevedono una detrazione d'imposta del 65 per cento, fino a un valore massimo di 20.000 euro, per le spese sostenute, entro il 31 dicembre di ciascun anno del triennio 2014-2016, da parte di piccole e medie imprese, ovvero da consorzi o da reti di piccole e medie imprese, relative a interventi volti a garantire una velocità di connettività con capacità uguale o superiore a 30 Megabit per secondo.

Reputa inoltre di grande interesse, per la VII Commissione, l'articolo 9 del provvedimento in esame, che reca misure per favorire la diffusione della lettura. Specifica che questo articolo prevede la possibilità di attivare un credito di imposta per l'acquisto di libri muniti di codice ISBN per le famiglie e le persone giuridiche che non usufruiscono già della detrazione IVA, pari al 19 per cento fino ad una spesa annua di duemila euro, di cui mille per l'acquisto di libri di testo. Aggiunge che il finanziamento dell'agevolazione, nella misura massima di 50 milioni di euro, rientra nell'ambito di un apposito Programma Operativo Nazionale (PON) della prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari. In particolare, il comma 1 dell'articolo 9 stabilisce che l'attivazione dell'agevolazione – la cui durata è prevista fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 – avverrà a seguito della definizione della programmazione 2014/2020 dei fondi strutturali comunitari e previa individuazione di tale misura all'interno del pertinente programma operativo nazionale, a seguito della verifica della coerenza con le linee di intervento in essa previste e dell'approvazione della Commissione europea. Precisa che, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 9, il credito di imposta è pari al 19 per cento della spesa effettuata nel corso dell'anno per un importo massimo, per ciascun soggetto, di 2.000 euro, così ripartiti: 1.000 euro per i libri di testo scolastici ed universitari; 1.000 euro per tutte le altre pubblicazioni. Aggiunge che il successivo comma 3 dell'articolo 9 prevede che l'acquisto sia documentato fiscalmente dal venditore. Sono esclusi gli acquisti di

libri in formato digitale nonché quelli già deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. Sottolinea inoltre che, sulla base delle risorse effettivamente assegnate dal Programma operativo nazionale di riferimento (PON), con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'adozione dell'intervento all'interno del PON, sono definite le modalità per usufruire del credito d'imposta e per la comunicazione delle spese effettuate, ai fini delle verifiche dei fondi annualmente disponibili e la documentazione fiscale che deve essere rilasciata dal venditore, nonché il regime dei controlli sulle spese e la decorrenza dell'agevolazione (comma 4). Ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 9, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la coesione territoriale, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dello sviluppo economico, è stabilito l'ammontare dell'intervento nella misura massima di 50 milioni di euro a valere sulla proposta nazionale relativa alla prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari. Il successivo comma 6 definisce la procedura per usufruire dell'agevolazione: il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio è maturato; esso non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive; non rileva, inoltre, ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all'articolo 61 del Testo unico delle imposte sui redditi (decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986), né rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese, di cui all'articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR.

Aggiunge che il comma 7 del medesimo articolo 9, infine, prevede che le risorse individuate per il credito d'imposta siano versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate ad un ap-

posito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico comunica al Fondo di rotazione (di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183) gli importi comunitari e nazionali riconosciuti a titolo di credito di imposta da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Segnala inoltre i commi 24-28 dell'articolo 13. Specifica che queste disposizioni prevedono che, anche in vista dell'Expo 2015, al fine di promuovere la valorizzazione di specifiche aree territoriali e per migliorarne la capacità di attivazione della dotazione di beni storici, culturali e ambientali, nonché di servizi per l'attrattività turistica, siano finanziati progetti che individuino uno o più interventi tra loro coordinati. Aggiunge che i progetti possono essere presentati da comuni con popolazione tra i 5.000 e i 150.000 abitanti. Ogni comune interessato potrà presentare un solo progetto articolato, in uno o più interventi fra loro coordinati, con una richiesta di finanziamento che non potrà essere inferiore a 1 milione e superiore a 5 milioni di euro e purché in ordine agli interventi previsti sia assumibile l'impegno giuridicamente vincolante entro il 31 maggio 2014 e ne sia possibile la conclusione entro 15 mesi da quest'ultima data. Precisa che nel caso in cui il costo complessivo del progetto sia superiore a 5 milioni di euro, il soggetto interessato dovrà indicare la copertura economica, a proprie spese, per la parte eccedente (comma 24). Il comma 25 dell'articolo 13 prevede poi che, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con apposita convenzione tra il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e l'ANCI, da approvare con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, siano disciplinati i criteri per l'utilizzo delle risorse per gli interventi di cui al precedente comma 24. Aggiunge poi che all'intervento di cui al comma 24, sono destinati finanziamenti complessivi sino a un massimo di 500 milioni di euro (comma 26). Il comma 27 reca la copertura finanziaria dei suddetti oneri e il comma 28 prevede la possibilità che si



rendano disponibili ulteriori risorse per le predette finalità, derivanti dalla eventuale riprogrammazione, in accordo con le Amministrazioni responsabili della loro attuazione, dei Programmi Operativi della programmazione 2007-2013 della politica regionale comunitaria.

Propone quindi di esprimere un parere favorevole con condizione (*vedi allegato*).

Luigi GALLO (M5S) rileva che non vi sono le condizioni per esprimere il parere, stante anche il fatto che la Commissione è stata convocata all'ultimo momento in modo irrituale, su un provvedimento di grande rilevanza ed interesse. Preferirebbe che, stante anche la situazione politica attuale, vi fosse una maggiore disponibilità da parte della maggioranza che invece ancora una volta non tiene conto delle esigenze dell'opposizione. Chiede quindi il rinvio dell'esame del provvedimento, preannunciando, anche a nome del suo gruppo, che i deputati del Movimento 5 Stelle non parteciperanno al seguito della seduta.

Francesco D'UVA (M5S), dopo aver ringraziato il collega D'Ottavio per l'accurato lavoro svolto, propone che la VII Commissione rinvi l'espressione del parere per consentire un approfondimento del testo.

Maria COSCIA (PD) in considerazione della sospensione dei lavori dell'Assemblea, ritiene che vi siano le condizioni per valutare un rinvio del seguito dell'esame.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, prendendo atto di quanto evidenziato dal collega Gallo, rileva che la Commissione è stata legittimamente convocata stante l'esigenza di assicurare in via prioritaria l'esame di progetti di legge per i quali è previsto l'esame in Assemblea, come quello in discussione. Aggiunge che, in caso di cosiddetti atti dovuti, come il disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame, vi è la necessità che la Commissione si esprima. Stante la richiesta del collega Gallo e in considerazione della complessità del provvedimento per gli

aspetti di competenza della Commissione, ritiene comunque che vi siano le condizioni per poter rinviare il seguito dell'esame del provvedimento al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 9.25.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.40.

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 5 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Giancarlo GALAN. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria.*

**La seduta comincia alle 15.40.**

**DL 145/13: Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920, Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

(*Esame e conclusione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta odierna.

Maria COSCIA (PD) considerato che la Commissione cultura non ha espresso il proprio parere prima che iniziasse la valutazione degli emendamenti da parte delle Commissioni di merito, come avrebbe dovuto fare, ritiene che, visto che le Commissioni riunite VI e X hanno già approvato degli emendamenti al riguardo,

prima di esprimere il parere è necessario acquisire il nuovo testo.

Giancarlo GALAN, *presidente*, precisa che è stata acquisita per le vie brevi l'indicazione che le Commissioni di merito provvederanno a votare il mandato ai relatori entro le ore 16 della giornata odierna. Ricorda in ogni caso che le decisioni sui lavori della Commissione sono adottate dall'ufficio di presidenza.

Simone VALENTE (M5S) condivide quanto testè affermato dalla collega Coscia, rilevando una «schizofrenia» nel modo di procedere nell'esame dei provvedimenti. Propone quindi di rinviare l'espressione del parere solo dopo aver avuto contezza delle modifiche sinora approvate dalle Commissioni di merito in sede referente.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), preso atto che non vi sono gli elementi per dare una valutazione compiuta sul provvedimento in esame, rileva come, attualmente, nell'esame dei decreti-legge viga una sorta di «monocameralismo imperfetto», introdotto dal precedente Governo Monti, e i cui strascichi sono giunti sino ad oggi. Aderisce quindi alla richiesta di non esprimersi sul testo in esame, nell'assenza di ulteriori elementi conoscitivi, pur sottolineando che la condizione in cui si esamina per l'ennesima volta un decreto-legge importante per il Paese come quello in esame, denuncia la situazione di sbandamento in cui si trova il Governo Letta.

Maria COSCIA (PD), al di là dell'eventuale responsabilità dell'attuale Governo, ribadisce che la Commissione avrebbe dovuto fornire in tempo utile alle Commissioni di merito eventuali proposte di modifica. Rappresenta quindi l'esigenza che la Commissione si esprima comunque sul nuovo testo.

Giancarlo GALAN, *presidente*, prendendo atto del dibattito, sul quale si rimette alla Commissione, ribadisce che la Commissione si riunisce secondo quanto

deliberato dall'Ufficio di presidenza, come ricordato dal collega Gallo nella riunione dell'Ufficio di presidenza testè concluso. Provvederà quindi a comunicare la convocazione di un ulteriore Ufficio di presidenza, per la definizione dei lavori della Commissione.

La Commissione delibera quindi, all'unanimità, di non esprimere il parere di competenza sul provvedimento in esame.

**La seduta termina alle 15.50.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 5 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Giancarlo GALAN. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria.*

**La seduta comincia alle 15.50.**

**Estinzione dell'istituto «SS. Trinità e Paradiso» di Vico Equense e trasferimento del relativo patrimonio al comune di Vico Equense.**

**C. 1069 Bossa e C. 1164 Salvatore Piccolo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 gennaio 2014.

Irene MANZI (PD), *relatore*, riferisce di aver acquisito e depositato agli atti della Commissione un'utile documentazione prodotta dal comune di Vico Equense e dall'Istituto di educazione e di istruzione SS. Trinità e Paradiso, ringraziando gli uffici per averla trasmessa a tutti i colleghi. Precisa che si tratta di note che rendono edotta la Commissione cultura dei vari aspetti concernenti il patrimonio e la situazione finanziaria-contabile dell'Istituto; la volontà dei due soggetti istituzionali coinvolti e, in particolare, del comune di Vico Equense, anche con riferimento alla conferma da parte di que-

st'ultimo della disponibilità all'eventuale transito nei ruoli del comune di Vico Equense delle due unità lavorative *part-time* attualmente in forza all'Istituto SS. Trinità e Paradiso, nel caso in cui si concluda l'iter parlamentare dei provvedimenti in oggetto. Ringrazia quindi il sottosegretario Rossi Doria per la preziosa collaborazione apportata alla relatrice e alla Commissione nel corso dell'esame dei provvedimenti in titolo.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA ringrazia la relatrice per il lavoro svolto, che ha permesso a tutti i commissari di avere le necessarie informazioni per procedere nell'*iter* dei provvedimenti in esame. Rileva come le due proposte di legge abbinate siano tese a far acquisire ad una comunità locale un bene che questa desidera con piena convinzione.

Irene MANZI (PD), *relatore*, propone che la Commissione adotti il testo della proposta di legge Bossa n. 1069 quale testo base per il seguito dell'esame, al quale riferire la presentazione di eventuali emendamenti. Riterrebbe opportuno poi fissare per le ore 18 della giornata di domani, giovedì 6 febbraio 2014, il termine per la presentazione di emendamenti al predetto testo.

Giancarlo GALAN, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare. Alla luce di quanto richiesto dal relatore, propone che la Commissione adotti il testo della proposta di legge Bossa n. 1069 quale testo base per il seguito dell'esame.

La Commissione concorda.

Giancarlo GALAN, *presidente*, propone altresì di fissare per le ore 18 della giornata di domani, giovedì 6 febbraio 2014, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al predetto testo.

La Commissione concorda.

Giancarlo GALAN, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 20.45 alle 21.05.

ALLEGATO

**Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del Piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 (C. 1920).**

### **PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La Commissione cultura, scienza e istruzione,

esaminato per le parti di competenza il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del Piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 (C. 1920);

premessi che all'articolo 9 la dotazione del fondo risulta non adeguata alle esigenze dell'intervento normativo,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

si preveda un incremento della dotazione finanziaria di cui all'articolo 9.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Sui lavori della Commissione .....	157
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). Atto n. 53 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio) .....	161
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	162
AVVERTENZA .....	162

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 5 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.*

#### **La seduta comincia alle 14.10.**

#### **Sui lavori della Commissione.**

Maria Chiara GADDA (PD), intervenendo sui lavori della Commissione, ripercorre brevemente quanto accaduto la scorsa settimana in Commissione Giustizia, dove il deputato del gruppo M5S Massimo De Rosa ha rivolto a lei e ad altre deputate del gruppo del Partito democratico ingiurie e insulti sessisti inaccettabili, per i quali è stata già presentata una querela presso l'autorità giudiziaria.

Ritiene che, dopo le indegne offese rivolte alle deputate del Partito Democratico, il deputato Massimo De Rosa, che ricopre la carica di vicepresidente della VIII Commissione, dovrebbe prendere in seria considerazione l'opportunità di dimettersi da tale carica istituzionale, non

potendo più esercitare, a suo avviso, un ruolo di garanzia all'interno della Commissione.

Alberto ZOLEZZI (M5S), preliminarmente, ringrazia la deputata Gadda per aver posto all'attenzione della Commissione una questione che è giusto cercare di chiarire, fermo restando che i fatti accaduti, nella loro evidenza, non richiedono particolari giustificazioni. Prende atto del fatto che alcune deputate del Partito Democratico hanno querelato il collega De Rosa e ritiene che il procedimento penale così avviato potrà senz'altro fare piena luce sui fatti accaduti. Al tempo stesso, ritiene opportuno sottoporre alla riflessione di tutti i colleghi alcune considerazioni sulle regole e sui principi che dovrebbero presiedere al confronto parlamentare, sottolineando il ruolo essenziale del Regolamento della Camera quale strumento di guida e di garanzia del corretto svolgimento del rapporto fra tutti i gruppi parlamentari. Al riguardo, denuncia il fatto che la scorsa settimana il Regolamento della Camera è stato violato dalla Presidente Boldrini, sottolineando che tale

violazione, sotto il profilo del rapporto fra le forze parlamentari, è un fatto ben più grave del turpiloquio che comunque non può e non deve essere giustificato.

Ricorda, inoltre, che nella storia dell'istituzione parlamentare si sono verificati fatti ben più gravi di quelli accaduti la settimana scorsa. Circa sessanta anni fa, ad esempio, in occasione dell'approvazione della cosiddetta *legge truffa*, l'allora deputato Sandro Pertini rivolse al presidente dell'Assemblea Meuccio Ruini epiteti ingiuriosi e calamai furono scagliati contro la presidenza. Al contrario, nessuna violenza fisica è stata usata la scorsa settimana, se non quella subita dalla collega Lupo ad opera del deputato questore Dambruoso.

Richiama, quindi, tutti i deputati a tenere conto anche delle circostanze e del merito di quanto accaduto in Commissione giustizia lo scorso 29 gennaio quando, da un lato, si è corso il rischio di approvare un provvedimento che avrebbe consentito a mafiosi e altri pericolosi criminali di uscire dal carcere e dall'altro, incessanti cori di « fascista, fascista » sono stati rivolti a lui e al collega De Rosa, nonostante sia notorio che il collega De Rosa sia parente di un partigiano. Conclude, infine, esprimendo fiducia nell'attività che l'autorità giudiziaria svolgerà ai fini dell'accertamento delle responsabilità e riconoscendo comunque come legittimi la critica della deputata Gadda al collega De Rosa e il richiamo ad un comportamento improntato al controllo dell'emotività.

Serena PELLEGRINO (SEL) stigmatizza quanto accaduto la scorsa settimana, richiamando tutti i colleghi a un'etica dei comportamenti che deve sempre contraddistinguere l'esercizio del mandato parlamentare. In tal senso condanna fermamente ogni atteggiamento sessista, da qualsiasi parte esso provenga e in qualsiasi momento esso si manifesti: la settimana scorsa contro le donne, prima ancora contro gli omosessuali. Conclude quindi esortando tutti i deputati a porre fine a tali atteggiamenti, esprimendo piena soli-

darietà alle colleghe del Partito Democratico e associandosi alla richiesta avanzata dal collega Gadda.

Enrico BORGHI (PD) precisa che per il gruppo del Partito Democratico la questione posta dalla collega Gadda non può considerarsi risolta con un esercizio di critica politica. Per il Partito Democratico il chiarimento indispensabile, lungi dall'esaurirsi in una questione di garbo, attiene al modo stesso di concepire il corretto esercizio della funzione parlamentare e al rispetto delle regole poste a garanzia del libero e democratico confronto tra le forze parlamentari.

Gli insulti contro le deputate del Partito Democratico, contro la Presidente Boldrini, contro Nichi Vendola e contro Ivan Scalfarotto pongono l'esigenza irrinunciabile di non accettare alcuna forma di « sdoganamento » della pseudo cultura sessista. Per il Partito Democratico il superamento della questione posta dall'onorevole Gadda richiede il riconoscimento di tre specifici vincoli comportamentali: il primo vincolo discende dal fatto che ogni deputato è un pubblico ufficiale chiamato ad esercitare le proprie funzioni con senso di responsabilità; il secondo vincolo è dato dal fatto incontrovertibile che in Parlamento « si è sempre in seduta pubblica » e che tutto quel che i deputati dicono e fanno, in Assemblea, nelle aule delle Commissioni e perfino nei corridoi, è pubblico ed è rilevante per la pubblica opinione; il terzo vincolo, infine, è dato dall'obbligo di rispettare sempre e fino in fondo il dovere costituzionale di esercitare il mandato parlamentare con disciplina e con onore. Per queste ragioni, a nome del gruppo del Partito Democratico, torna a chiedere al deputato De Rosa di valutare con la massima attenzione l'opportunità di rassegnare le dimissioni da vicepresidente dell'VIII Commissione, dato che le inaccettabili offese da lui rivolte alle deputate del Partito Democratico non possono non mettere in discussione la sua capacità e la stessa possibilità che egli possa continuare a svolgere l'indispensabile ruolo di garan-

zia al quale sarebbe chiamato in caso di presidenza dei lavori dell'organo parlamentare.

Antonio DISTASO (FI-PdL) esprime, a nome del gruppo di Forza Italia, piena e totale solidarietà alle deputate del Partito Democratico e a tutte le colleghe che hanno subito atti di violenza fisica o verbale, precisando, senza alcun spirito polemico, che nella passata legislatura, in analoghe situazioni, non c'è stata altrettanta solidarietà nei confronti delle deputate del PdL oggetto ripetutamente di attacchi e ingiurie sessiste. Ritiene, inoltre, che quanto accaduto la settimana scorsa costituisca una delle pagine più brutte della storia del Parlamento e che, al di là delle necessarie scuse, tutti i deputati, in quanto investiti di pubbliche funzioni e di pubbliche responsabilità, devono aver ben chiara l'assoluta necessità di voltare pagina, ponendo a se stessi limiti di comportamento insuperabili e operando quotidianamente per trasmettere un esempio positivo anche sul piano etico e morale.

Patrizia TERZONI (M5S) annuncia di avere già portato a conoscenza del rappresentante del gruppo M5S, onorevole D'Incà, la richiesta di dimissioni del collega De Rosa avanzata dal Partito Democratico e che tale richiesta sarà valutata dall'assemblea dei deputati del gruppo M5S. Segnala, quindi, il clima pesante che si è venuto a creare attorno al collega De Rosa, il quale, peraltro, ha già chiesto scusa per quanto accaduto in Commissione Giustizia il 29 gennaio scorso ed ha già rinunciato ad utilizzare in sede processuale l'immunità parlamentare. Aggiunge che, a suo avviso, identico comportamento dovrebbe avere il deputato questore Dambruoso, nei cui confronti la collega Lupo ha già sporto denuncia per l'aggressione subita in Assemblea.

Quanto al comportamento tenuto la scorsa settimana dai deputati del gruppo M5S, osserva che in passato episodi ben più gravi sono stati posti in essere dalle forze di opposizione, come ricordato dal collega Zolezzi. Ribadisce, inoltre, che lo

scorso 29 gennaio, in Commissione Giustizia, il collega De Rosa è stato vittima di ripetute ingiurie e che le sue parole non erano dirette alle deputate del Partito Democratico ma alla totalità dei presenti. Aggiunge, infine, che quotidianamente, in Assemblea i deputati e le deputate del gruppo M5S subiscono insulti sessisti, soprattutto dai deputati dell'ex gruppo PdL, ai quali, tuttavia, non hanno fin'ora ritenuto di replicare con la presentazione di querele. Concorda, poi, con la collega Pellegrino in ordine alle necessità che tutti i deputati pongano fine a qualsiasi atteggiamento sessista, precisando che mai dai deputati del gruppo M5S è stata pronunciata alcuna ingiuria nei confronti degli omosessuali. Esprime poi il proprio rammarico perché ben pochi hanno voluto difendere alcune settimane fa il collega Dall'Osso, vittima di inaccettabili atteggiamenti derisori, e nessuno ha finora inteso esprimere solidarietà alla collega Lupo vittima di atti violenti nei suoi confronti da parte del deputato questore Dambruoso. Avviandosi alla conclusione, torna a chiedere, anche in ragione della trasparenza invocata dal deputato Borghi, che tutte le sedute delle Commissioni siano rese pubbliche attraverso la loro trasmissione video, diretta o « in differita ». Conclude, quindi, dichiarando che se il deputato Borghi e i deputati del Partito Democratico non si sentiranno più garantiti in caso di svolgimento da parte del collega De Rosa delle sue funzioni istituzionali di vicepresidente dell'VIII Commissione, ugualmente i deputati del gruppo M5S non si sentono più tutelati né dal deputato questore Dambruoso, che già in passato è stato protagonista di atti di aggressione nei confronti dei deputati del gruppo M5S, né dalla Presidente Boldrini che ha dimostrato di non essere un Presidente d'Assemblea *super partes*, e che, oltre a violare più volte il Regolamento della Camera, ha reso in televisione inaccettabili dichiarazioni per le quali è già stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria.

(*Commenti dai deputati del Partito Democratico*).

Paolo GRIMOLDI (LNA) esprime, a nome della Lega Nord, piena solidarietà alle deputate del Partito Democratico e alla collega Lupo. Sottolinea, dunque, che, a suo avviso, il fatto più grave fra tutti i fatti negativi accaduti la scorsa settimana, oltre alla scelta della Presidente Boldrini di applicare la cosiddetta « ghigliottina » per la votazione finale al decreto Imu-Bankitalia, è rappresentato dal fatto che alcuni deputati non hanno potuto esercitare nelle Commissioni il loro fondamentale diritto-dovere di esprimersi con il voto. Ritene, infatti, che ciò ha leso in modo irrimediabile il libero esercizio della funzione parlamentare e che lo stesso costituisce un precedente gravissimo. Al riguardo, esprime la sua profonda convinzione che, se quanto accaduto la settimana scorsa nelle Commissioni fosse accaduto in VIII Commissione, la presidenza avrebbe certamente sospeso o rinviata la seduta, pur di non impedire ai deputati di esercitare il loro diritto di voto.

Ermete REALACCI, *presidente*, nel ritenere che la discussione sulla questione sollevata dalla deputata Gadda possa considerarsi conclusa, richiama l'attenzione sulla comunicazione data dalla collega Terzoni, segnatamente sul fatto che l'assemblea dei deputati del gruppo M5S affronterà il tema delle eventuali dimissioni del deputato De Rosa dalla carica di vicepresidente della VIII Commissione.

Enrico BORGHI (PD), intervenendo per una precisazione, sottolinea che l'atto delle dimissioni è un atto meramente individuale.

Ermete REALACCI, *presidente*, nel condividere comunque la considerazione del collega Borghi, ritiene che la notizia riferita dalla collega Terzoni costituisce, a suo avviso, un fatto che potrà aiutare il deputato De Rosa ad adottare le proprie determinazioni, non sussistendo alcuno strumento procedurale per provocare le dimissioni del deputato De Rosa, così come non esiste alcuno strumento procedurale per le dimissioni, da lui ritenute

necessarie, del deputato Dambruoso dalla carica di Questore della Camera dei deputati.

Mariastella BIANCHI (PD) stigmatizza in modo netto il comportamento tenuto la scorsa settimana dai deputati del gruppo M5S in Assemblea, nelle aule delle Commissioni e in sala stampa, sottolineando che in nessun Paese democratico i parlamentari dell'opposizione assaltano i banchi dei rappresentanti del Governo, impediscono alle Commissioni di svolgere i propri lavori, negano ad altri parlamentari di rilasciare dichiarazioni alla libera stampa. Conclude, quindi, ribadendo la richiesta che il deputato De Rosa prenda in serissima considerazione la richiesta di dimissioni dalla carica di vicepresidente dell'VIII Commissione, dato che i deputati del Partito Democratico non potrebbero in alcun modo sentirsi garantiti in occasione di una sua eventuale presidenza dei lavori dell'organo parlamentare.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) stigmatizza tutti gli atti e gli atteggiamenti violenti accaduti la scorsa settimana e da chiunque posti in essere, dai deputati del gruppo M5S così come dal deputato Questore Dambruoso. Aggiunge, peraltro, che troppe volte in passato si è consentito ai deputati del gruppo M5S di rivolgersi con un linguaggio ingiurioso e inaccettabile nei confronti della generalità dei deputati additati come « corrotti » e « mafiosi ». Si associa, quindi, alla richiesta formulata, a nome del gruppo del Partito Democratico dal collega Borghi, affinché il deputato De Rosa prenda in attenta considerazione l'ipotesi delle sue dimissioni da vicepresidente dell'VIII Commissione.

Mirko BUSTO (M5S) sottolinea che così come il gruppo M5S rispetta e prenderà in esame la richiesta di dimissioni del collega De Rosa formulata dal Partito Democratico, altrettanto dovrebbero fare tutti gli altri gruppi parlamentari in ordine alla richiesta avanzata dai deputati del gruppo M5S di dimissioni della Presidente Boldrini che li ha definiti eversori e potenziali



stupratori. Con riferimento a quanto detto dal collega Carrescia, riconosce che, forse, a volte, i deputati del gruppo M5S hanno usato un linguaggio poco consono a proposito dei fenomeni di corruzione politica, di collusione e di contiguità con le associazioni criminali, anche se molteplici sentenze dimostrano la gravità di tali fenomeni. Conclude quindi esortando tutti i deputati a concludere la discussione in corso e a dare avvio all'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno dei lavori della Commissione.

Ermete REALACCI, *presidente*, richiama il collega Busto alla necessità di tenere sempre ben distinte la pur legittima critica politica alle scelte regolamentari compiute dalla Presidente Boldrini dai comportamenti violenti tenuti da numerosi deputati la scorsa settimana, compreso il deputato Questore Dambroso, e dagli insulti sessisti rivolti alle deputate del Partito Democratico, considerato peraltro che è del tutto irrealistico il tentativo di attribuire alla Presidente della Camera la responsabilità della riferita ingiuria di « potenziali stupratori ».

Massimo Felice DE ROSA (M5S), scusandosi per il ritardo con cui interviene ai lavori della Commissione, dichiara che, con riferimento alla vicenda sollevata dalla deputata Gadda, che lo vede coinvolto in prima persona, sono state presentate all'autorità giudiziaria una denuncia e una controdenuncia e che in quella sede saranno valutati i comportamenti adottati.

Enrico BORGHI (PD), alla luce delle dichiarazioni appena rese dal deputato De Rosa, comunica che i deputati del gruppo del Partito Democratico non parteciperanno in futuro alle sedute che saranno da lui presiedute.

Serena PELLEGRINO (SEL) annuncia che anche i deputati del gruppo SEL non parteciperanno in futuro a sedute della Commissione presiedute dal deputato De Rosa.

**Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).**

**Atto n. 53.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Alessandro BRATTI (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a esaminare lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). Ricorda che il provvedimento, assegnato con riserva non essendo ancora pervenuto il parere della Conferenza Stato-regioni, è volto a recepire la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (IED) con la quale sono state riviste e rifuse in un unico testo giuridico sette direttive riguardanti le emissioni industriali. Fa quindi notare come la delega al recepimento della richiamata direttiva è recata dall'articolo 3 della legge 96/2013 (legge di delegazione europea 2013) che prevede principi e criteri direttivi specifici per il recepimento della citata direttiva, che si aggiungono a quelli generali dettati dall'articolo 1 della stessa legge.

Dopo aver illustrato i contenuti della direttiva 2010/75/UE, rileva che lo schema in titolo, utilizzando la tecnica della novella legislativa, persegue l'adeguamento alle disposizioni della direttiva 2010/75/UE mediante la modifica delle norme di recepimento delle direttive 2008/01/CE (IPPC), 2001/80/CE (grandi impianti di combustione) e 1999/13/CE (COV) già presenti nel decreto legislativo 152/2006 (recante norme in materia ambientale, cd. Codice ambientale), rispettivamente alla Parte Seconda, Titoli I e III-*bis* e alla Parte Quinta, Titolo I. Inoltre, sono state integrate nel Codice, al Titolo III-*bis* della Parte Quarta e agli allegati 1, 2 e 3 al Titolo III-*bis* alla Parte Quarta, nonché

alla Parte Quinta-bis, sempre tenuto conto delle modifiche introdotte dalla direttiva 2010/75/UE, rispettivamente le disposizioni di recepimento delle direttive sull'incenerimento dei rifiuti e sull'industria del biossido di titanio contenute nei decreti legislativi 11 maggio 2005, n.133 (di attuazione della direttiva 200/76/CE, in materia di incenerimento di rifiuti), e 27 gennaio 1992, n. 100 (di attuazione delle direttive 78/176/CEE, 82/883/CEE, 83/29/CEE, 89/428/CEE in materia di inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di titanio).

Rinviando alla documentazione per l'illustrazione degli articoli dello schema di decreto che presenta un contenuto particolarmente tecnico, sottolinea che il provvedimento è stato già sottoposto all'esame del tavolo tecnico costituito in seno alla Conferenza Stato-regioni e che in tale sede è stata avviata un'interlocuzione tra Governo e regioni per introdurre talune modifiche allo schema di decreto.

Nell'evidenziare che lo schema di decreto legislativo, in alcune parti, tra le quali quelle relative alle ispezioni, sottende anche scelte politiche oltre a valutazioni squisitamente tecniche, avanza la proposta di svolgere un breve ciclo di audizioni prima di procedere alla deliberazione del prescritto parere.

Alberto ZOLEZZI (M5S), riservandosi di intervenire successivamente sul merito del provvedimento, dichiara di concordare con la proposta del relatore di procedere a un breve ciclo di audizioni, ritenendo particolarmente utile anche ascoltare esponenti del mondo della ricerca.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) invita i membri della Commissione a porre particolare attenzione al tema del coordinamento tra le disposizioni in materia di

autorizzazione integrata ambientale recate dal provvedimento, quelle incidenti sul medesimo tema introdotte dalla legge europea e quelle che saranno introdotte dal disegno di legge collegato alla legge di stabilità preannunciato dal Governo.

Ermete REALACCI, *presidente*, rassicurando il relatore sul fatto che la proposta di audizione sarà sottoposta all'attenzione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.10.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 5 febbraio 2014.*

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 15.10 alle 15.30.

**AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*COMITATO RISTRETTO*

*Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.*

*C. 68 Realacci ed abb.*

*ATTI DEL GOVERNO*

*Proposta di nomina del dottor Antonio Carrara a Presidente dell'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise.*

*Atto n. 24.*

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/82/UE intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale. Atto n. 52 ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i> ) .....	163
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	165

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 5 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.*

#### La seduta comincia alle 15.10.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/82/UE intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale. Atto n. 52.**

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 9 gennaio 2014.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che è in data 20 gennaio 2014 è stato trasmesso alla Commissione il parere del

Garante per la protezione dei dati personali sullo schema di decreto legislativo in esame.

Paolo COPPOLA (PD), *relatore*, osserva che nel parere reso il 9 gennaio 2014 e trasmesso alla Commissione, il Garante per la protezione dei dati personali ha rilevato che le disposizioni in materia di protezione dei dati contenute nel titolo II dello schema di decreto non presentano profili di criticità e ha conseguentemente espresso parere favorevole sullo schema di decreto medesimo, senza formulare osservazioni o condizioni.

Anche se non rientra direttamente nell'ambito di competenze della IX Commissione, segnala all'attenzione della Commissione un altro passaggio del parere del Garante, laddove si sottolinea il mancato recepimento nell'ordinamento italiano delle decisioni 2008/615/GAI e 2008/6126/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera in materia di lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, le cosiddette « decisioni di Prum » perché appunto emanate in relazione alla sottoscrizione da parte degli Stati membri dell'UE del trattato internazionale di Prum sulla cooperazione antiterrorismo. Ricorda che la direttiva 2001/82/UE richiama la

disciplina prevista da tali decisioni per il trattamento dei dati personali relativi alle infrazioni stradali. Così si produce il risultato che lo schema di decreto legislativo, in attuazione della direttiva, delinea un trattamento dei dati personali, limitatamente alla materia dello scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni stradali, coerente con le citate decisioni senza che di queste sia stata compiuta un'attuazione integrale. Il parere del Garante della *privacy* mette in guardia contro i rischi di un'attuazione parziale e settoriale delle decisioni, anche in considerazione « della necessità di adattare le disposizioni in materia di dati personali, inclusa la sicurezza dei dati e dei sistemi,

contenute nelle decisioni, al solo specifico scambio di dati fra autorità competenti in materia di infrazioni stradali regolato dalla direttiva ».

Formula quindi una proposta di parere favorevole, con condizione e osservazioni (*vedi allegato*).

Nicola BIANCHI (M5S) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere favorevole del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni del relatore (*vedi allegato*).

**La seduta termina alle 15.20.**

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/82/UE intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (Atto n. 52).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/82/UE intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (Atto n. 52);

preso atto del parere espresso sul suddetto schema dal Garante per la protezione dei dati personali, trasmesso dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo in data 15 gennaio 2014;

l'articolo 5, comma 2, prevede l'emanazione, entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo, di un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per definire le modalità di accesso da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai dati in possesso del Ministero dell'interno relativi ai veicoli e numeri di targa rubati; al riguardo appare auspicabile che tale termine sia inteso come perentorio e non meramente ordinatorio, al fine di valutarne la congruità, e, se necessario, individuare un termine maggiormente adeguato;

l'articolo 10 prevede, tra le altre cose, che i diritti riconosciuti agli interessati in relazione al trattamento dei loro dati personali, siano esercitati anche ai sensi dell'articolo 53 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, il quale

prescrive che nell'ambito del trattamento dei dati effettuato dal Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno o comunque da forze di polizia non si applichino alcune disposizioni del codice, quali quelle relative al diritto di informazione di cui all'articolo 13 del codice, richiamate però dal medesimo articolo 10 dello schema di decreto; al riguardo potrebbe pertanto risultare opportuno circoscrivere meglio la portata del richiamo all'articolo 53 del codice;

con riferimento alle disposizioni finanziarie di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 17, la relazione tecnico-finanziaria allegata allo schema di decreto prevede un onere di 202.825 euro per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e di 270.840 euro per il Ministero dell'interno, oneri in entrambi i casi derivanti dalle esigenze di aggiornamento dei sistemi informatici; gli oneri indicati appaiono peraltro eccessivi rispetto agli interventi di aggiornamento prospettati dalla relazione, interventi che infatti potrebbero essere effettuati con un impiego di risorse inferiore, anche attraverso lo svolgimento di procedure di gara per l'individuazione dei soggetti incaricati degli stessi,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 17, veri-

fichi il Governo la determinazione degli oneri relativi all'adeguamento dei sistemi informatici del Ministero dell'interno e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di ridurre le previsioni di spesa recate dai citati commi 1 e 2 dell'articolo 17;

*e con le seguenti osservazioni:*

*a)* con riferimento alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 5, valuti il Governo l'opportunità di stabilire un termine adeguato per l'adozione del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il quale sono definite le modalità di accesso da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai dati in possesso del Ministero dell'interno relativi ai veicoli e numeri di targa rubati;

*b)* con riferimento alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 10, valuti il Governo l'opportunità di precisare il rinvio all'articolo 53 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, anche a fini di coordinamento con le previsioni dello schema in oggetto;

*c)* valuti il Governo l'opportunità di dare tempestiva attuazione alle disposizioni di cui agli ultimi due periodi dell'articolo 1 del comma 427 della legge n. 147 del 2013, relative all'unificazione, in un unico archivio telematico nazionale, dei dati concernenti la proprietà e le caratteristiche tecniche dei veicoli attualmente inseriti nel pubblico registro automobilistico e nell'archivio nazionale dei veicoli.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione a Bruxelles in occasione della seconda edizione della « Settimana parlamentare europea » (20-22 gennaio 2014) .....	167
<i>ALLEGATO (Relazione)</i> .....	171

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	168
---	-----

##### ATTI DEL GOVERNO:

Proposte di nomina del dottor Rino Tarelli a presidente e della dottoressa Antonella Valeriani e del dottor Francesco Massiccì a componenti della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP). Nomine nn. 20, 21 e 22 ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Pareri favorevoli</i> ) .....	168
Sull'ordine dei lavori .....	170

##### COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie. C. 254 Vendola e C. 272 Bellanova .....	170
---	-----

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

*Mercoledì 5 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.*

#### **La seduta comincia alle 14.20.**

**Sulla missione a Bruxelles in occasione della seconda edizione della « Settimana parlamentare europea » (20-22 gennaio 2014).**

Cesare DAMIANO, *presidente*, comunica che la deputata Paris ha partecipato, in rappresentanza della XI Commissione della Camera, alla missione svolta dal 20 al 22 gennaio scorsi a Bruxelles, in occasione della seconda edizione della « Settimana parlamentare europea », facendo presente che la stessa deputata ha conseguentemente depositato una rela-

zione sugli esiti di tale iniziativa (*vedi allegato*).

Valentina PARIS (PD), dopo avere rilevato che la sua relazione ha inteso fornire un quadro dettagliato dell'iniziativa nel suo complesso, si sofferma sulle parti di specifico interesse della Commissione, sottolineando il forte impulso sulle tematiche dell'occupazione che, a suo giudizio, può essere prodotto in ambito europeo dal Parlamento italiano, che nella corrente legislatura è caratterizzato da una significativa presenza femminile e giovanile. Ritiene, quindi, che le problematiche affrontate nel corso della « Settimana parlamentare europea » possano essere riportate in ambito interno anche con riferimento al Piano di attuazione italiano della « Garanzia Giovani » e alla revisione dei servizi pubblici per l'impiego, argo-

menti sui quali vi è un forte interesse del Governo e del Parlamento, in un'ottica di contrasto alla disoccupazione giovanile.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

**La seduta termina alle 14.25.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 5 febbraio 2014.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.40.

**ATTI DEL GOVERNO**

*Mercoledì 5 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Carlo Dell'Aringa.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Proposte di nomina del dottor Rino Tarelli a presidente e della dottoressa Antonella Valeriani e del dottor Francesco Massiccì a componenti della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).  
Nomine nn. 20, 21 e 22.**

*(Seguito dell'esame e conclusione – Pareri favorevoli).*

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 28 gennaio 2014.

Anna GIACOBBE (PD), *relatore*, ricorda preliminarmente di avere inserito nella propria relazione introduttiva una serie di sottolineature legate, in particolare, alle riserve circa la pregressa esperienza professionale di alcuni dei candidati, concentrata prevalentemente all'interno di strutture amministrative ben definite, caratterizzate soprattutto da un taglio di natura

economico-contabile, seppur non strettamente inerente a materie di tipo previdenziale. Rammenta, altresì, di avere rilevato come la COVIP non operi esclusivamente come organo di vigilanza e controllo, ma anche come soggetto di natura propositiva, in grado addirittura di formulare apposite proposte di modifica legislativa, anche e soprattutto sul versante dei fondi pensionistici contrattuali, che è quello sul quale giudica prioritario investire in prospettiva, anche ai fini della tutela del risparmio previdenziale dei lavoratori coinvolti.

Preso atto, peraltro, che dal dibattito in Commissione non sono emerse specifiche obiezioni da parte dei gruppi e considerato che le candidature provengono da un'iniziativa assunta in piena autonomia dal Governo, formula una proposta di parere favorevole su ciascuna delle proposte di nomina in esame.

Sergio PIZZOLANTE (NCD), nel condividere le considerazioni svolte dal relatore, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulle proposte di parere favorevole formulate dal relatore.

Claudio COMINARDI (M5S) preannuncia che il suo gruppo si asterrà nella votazione delle proposte di parere favorevole formulate dal relatore, non condividendo, sin dall'origine, le modalità di scelta e di selezione con cui si svolgono tali nomine. Ritiene, infatti, che le procedure messe in atto in questi casi impediscano l'individuazione dei soggetti più meritevoli, in possesso delle necessarie qualifiche professionali, finendo per far ricadere la scelta su personalità gradite ai sindacati o agli enti previdenziali competenti.

Titti DI SALVO (SEL) fa notare che le considerazioni svolte dal relatore in ordine ai profili professionali di taluni dei candidati spingono il suo gruppo a nutrire più di una riserva su tali nomine: preannuncia, pertanto, l'astensione nell'imminente votazione.

Irene TINAGLI (SCpI) fa notare che il suo gruppo nutre significative perplessità,



in particolare, su una delle proposte di nomina formulate dal Governo, in ragione del fatto che il candidato in questione sembra aver maturato esperienze presso organismi di gestione dei fondi previdenziali, ovvero in strutture che dovrebbero essere vigilate dalla COVIP, con il rischio di incorrere in forme palesi di conflitto di interessi. Preannuncia, quindi, che il suo gruppo si asterrà nella votazione delle proposte di parere favorevole formulate dal relatore.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, propone di procedere contestualmente alle votazioni su ciascuna delle proposte di nomina.

La Commissione consente.

Cesare DAMIANO, *presidente*, indice la votazione sulle proposte di parere favorevole in precedenza formulate.

La Commissione procede, quindi, alle distinte votazioni per scrutinio segreto sulle proposte di parere favorevole formulate dal relatore su ciascuna delle proposte di nomina in esame.

Cesare DAMIANO, *presidente*, comunica il risultato della votazione sulla proposta di nomina del dottor Rino Tarelli a presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).

Presenti .....	27
Votanti .....	20
Astenuti .....	7
Maggioranza .....	11
Hanno votato <i>si</i> .....	14
Hanno votato <i>no</i> .....	6

(La Commissione approva).

*Hanno preso parte alla votazione i deputati:* Albanella, Baruffi, Bellanova, Bocuzzi, Calabria, Damiano, Fedriga, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gneccchi, Incerti, Madia, Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Pizzolante, Polverini, Simoni.

*Si sono astenuti i deputati:* Bechis, Ciprini, Cominardi, Di Salvo, Rizzetto, Rostellato, Tinagli.

Cesare DAMIANO, *presidente*, comunica il risultato della votazione sulla proposta di nomina della dottoressa Antonella Valeriani a componente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).

Presenti .....	27
Votanti .....	20
Astenuti .....	7
Maggioranza .....	11
Hanno votato <i>si</i> .....	15
Hanno votato <i>no</i> .....	5

(La Commissione approva).

*Hanno preso parte alla votazione i deputati:* Albanella, Baruffi, Bellanova, Bocuzzi, Calabria, Damiano, Fedriga, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gneccchi, Incerti, Madia, Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Pizzolante, Polverini, Simoni.

*Si sono astenuti i deputati:* Bechis, Ciprini, Cominardi, Di Salvo, Rizzetto, Rostellato, Tinagli.

Cesare DAMIANO, *presidente*, comunica il risultato della votazione sulla proposta di nomina del dottor Francesco Massicci a componente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).

Presenti .....	27
Votanti .....	20
Astenuti .....	7
Maggioranza .....	11
Hanno votato <i>si</i> .....	14
Hanno votato <i>no</i> .....	6

(La Commissione approva).

*Hanno preso parte alla votazione i deputati:* Albanella, Baruffi, Bellanova, Bocuzzi, Calabria, Damiano, Fedriga, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gneccchi, Incerti, Madia, Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Pizzolante, Polverini, Simoni.

*Si sono astenuti i deputati:* Bechis, Ciprini, Cominardi, Di Salvo, Rizzetto, Rostellato, Tinagli.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che comunicherà i pareri favorevoli testé espressi alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

**Sull'ordine dei lavori.**

Davide BARUFFI (PD) dichiara di nutrire forti perplessità, oltre che in ordine ai criteri con i quali il Governo procede alla selezione dei candidati da sottoporre al parere delle Camere, anche sulle modalità di svolgimento delle votazioni su tali proposte di nomina in Commissione, che appaiono antiquate e farraginose e andrebbero ampiamente aggiornate e adeguate ai tempi.

Cesare DAMIANO, *presidente*, condivide l'esigenza di riflettere sull'opportunità di

modificare le procedure attualmente previste, soprattutto per quanto concerne le votazioni in Commissione su proposte di nomina, anche in modo da assicurare maggiore riservatezza nell'espressione del voto.

**La seduta termina alle 15.10.**

**COMITATO RISTRETTO**

*Mercoledì 5 febbraio 2014.*

**Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie.**

**C. 254 Vendola e C. 272 Bellanova.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.10 alle 15.25.

ALLEGATO

**Sulla missione a Bruxelles in occasione della seconda edizione della  
« Settimana parlamentare europea » (20-22 gennaio 2014).**

**RELAZIONE**

La « settimana europea », svoltasi a Bruxelles nei giorni 20-22 gennaio, è stata organizzata congiuntamente dal Parlamento europeo e dalla Presidenza greca.

In rappresentanza della Camera dei deputati italiana hanno partecipato i deputati Francesco Cariello (M5S, Commissione bilancio) e Valentina Paris (PD, Commissione lavoro). Per il Senato, sono intervenuti i senatori Lezzi (M5S, Vicepresidente della Commissione bilancio), Guerrieri Paleotti (PD, Commissione bilancio) e Ghedini (PD, Commissione lavoro).

La settimana europea – articolata nella Conferenza sulla *governance* economica (in attuazione dell'articolo 13 del Trattato sul *fiscal compact*) e in una specifica nella riunione interparlamentare nell'ambito della procedura del semestre europeo – è concepita come strumento di dialogo tra i Parlamenti dell'UE (Parlamento europeo e Parlamenti nazionali), al fine di rafforzare la legittimità democratica del « Semestre europeo ».

I principi generali relativi alla Conferenza attuativa dell'articolo 13 del Trattato sul *fiscal compact* sono stati definiti dalla Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell'Ue nella riunione di Nicosia nell'aprile 2013. La prima riunione della nuova Conferenza si è tenuta a Vilnius il 16 e 17 ottobre 2013; in tale occasione è stata discussa una bozza di regolamento presentata dalla Presidenza lituana, che tuttavia non è stato possibile approvare in quella sede. Secondo quanto convenuto a Vilnius, l'approvazione dovrebbe avere luogo semestre di Presidenza italiana.

Il tema della natura e dell'organizzazione della Conferenza attuativa dell'arti-

colo 13 è stato affrontato a più riprese nel corso della settimana europea. La rappresentante lituana ha stigmatizzato la mancata previsione di uno specifico punto all'ordine del giorno volto alla definizione del Regolamento della Conferenza e ne ha contestato il titolo ritenendolo riduttivo rispetto a quanto concordato a Vilnius. Il Presidente del Bundestag Lammert ha evidenziato la necessità di fare della Conferenza uno strumento di cooperazione interparlamentare quanto più ampio possibile, che faccia riferimento sia alla politica economica sia a quella fiscale. La rappresentante dell'Assemblea nazionale francese ha posto la questione della tempistica delle riunioni della Conferenza, che andrebbe meglio coordinata con i Consigli europei di marzo e giugno (appuntamenti cruciali nell'ambito del semestre economico). Il Presidente della Commissione finanze del Senato francese ha sollecitato la Presidenza greca e la futura Presidenza italiana ad una rapida attuazione delle conclusioni di Vilnius, così da definire il regolamento della Conferenza, che, nella sua attuale organizzazione, appare eccessivamente controllata dal Parlamento europeo. Un altro rappresentato del Senato francese ha proposto l'adozione di risoluzioni da parte della Conferenza e ha ipotizzato un meccanismo di sorveglianza permanente sulla *governance* economica, affidato a rappresentanti dei Parlamenti nazionali e del Parlamento europeo della zona euro.

A chiusura della Conferenza, i Vicepresidenti del Parlamento europeo e del Parlamento greco, rispettivamente Othmar Karas e Ioannis Tragakis, hanno concordato sulla necessità di un percorso chiaro

e produttivo che conduca alla definizione del regolamento della Conferenza durante la Presidenza italiana. A margine della riunione, il deputato Cariello ha espresso al Vicepresidente Karas l'esigenza che, in linea con le conclusioni della Conferenza di Vilnius, tale processo sia quanto più trasparente possibile e che coinvolga, sin da subito, tutti i Parlamenti nazionali.

Nella sessione plenaria di apertura della settimana europea sono intervenuti i Presidenti del Parlamento europeo, Martin Schulz, del Parlamento greco, Vangelis Meimarakis, della Commissione europea, José Manuel Barroso, e del Consiglio europeo, Herman Van Rompuy.

Il Presidente Schulz ha introdotto il tema della legittimità democratica dell'Unione economica e monetaria e ha evidenziato la necessità di una più stretta cooperazione tra Parlamento europeo e Parlamenti nazionali, intesa come nuova forma di democrazia europea. Il Presidente del Parlamento greco ha richiamato i costi sociali ed economici sproporzionati prodotti dalle politiche adottate dall'UE di consolidamento dei bilanci. Riprendendo le priorità in termini di crescita, sviluppo e competitività contenute nell'analisi annuale della crescita, si è soffermato sulla necessità di completare l'Unione bancaria e di interventi sull'economia reale. Anche il Presidente Barroso ha evidenziato l'importanza di un sistema centralizzato di vigilanza sul settore bancario e ha richiamato gli effetti positivi prodotti dal nuovo quadro integrato di bilancio. Dopo avere ribadito il principio secondo cui deve essere assicurata la responsabilità al livello al quale è adottata la decisione esecutiva interessata, tenendo però in debito conto anche il livello su cui incide la decisione, ha richiamato gli Stati membri ad una maggiore attenzione circa l'impatto transfrontaliero delle decisioni adottate. Il quadro di interdipendenza economica in cui si collocano le decisioni nazionali è stato sottolineato anche dal Presidente Van Rompuy, che si è soffermato sui pilastri dell'Unione bancaria e sulle iniziative adottate a livello europeo per stimolare la ripresa (a favore dell'occupazio-

zione giovanile e delle PMI). Ha al contempo evidenziato l'importanza di riforme strutturali negli Stati membri, per la realizzazione delle quali andrebbero utilizzate le risorse derivanti da un'eventuale flessibilità sui target fiscali. Il Presidente del Consiglio ha infine affrontato il tema della legittimità democratica delle decisioni europee, richiamando i meccanismi introdotti dal trattato di Lisbona, l'importanza del dialogo interparlamentare, il ruolo svolto dal Parlamento europeo e, con riferimento al Consiglio UE, la responsabilità dei Ministri innanzi ai Parlamenti nazionali. In relazione infine alle decisioni adottate dalle nuove Autorità istituite nel contesto dell'UEM, ha sottolineato il ruolo del Parlamento europeo nell'assicurare trasparenza e un controllo ex post delle relative attività.

Nel corso del dibattito si è discusso in primo luogo di Unione bancaria. I rappresentanti dell'Assemblea nazionale francese e dell'House of Lords, oltre che l'europarlamentare socialista portoghese Elisa Ferreira hanno espresso elementi di criticità rispetto al compromesso raggiunto in Consiglio sul meccanismo unico di sorveglianza bancaria. Il Presidente Barroso ha evidenziato come, se da un lato il testo adottato contiene indubbi elementi di complicazione rispetto al testo originario (fondato su un ruolo maggiore della Commissione), tuttavia esso riflette l'unanimità degli Stati. Il dibattito ha inoltre affrontato i temi di una maggiore attenzione verso il modello sociale europeo e la solidarietà (Slovacchia; Belgio) e di una spinta più forte verso la crescita (Assemblea nazionale francese). Il senatore Guerrieri ha poi evidenziato come, seppure la nuova struttura della *governance* economica ha prodotto risultati positivi, gli aggiustamenti si sono realizzati attraverso un onere eccessivo a carico dei paesi con più alto debito e un contributo marginale degli altri paesi. Tale asimmetria ha prodotto tendenze deflazionistiche della zona euro. Occorre quindi un'applicazione più equilibrata degli strumenti di *governance*.

Nell'ambito della seconda sessione plenaria, dedicata agli squilibri macroecono-

mici in Europa, è intervenuto il Vicesegretario generale e Capo economista dell'OCSE Pier Carlo Padoan. Nella sua presentazione, il relatore ha in primo luogo fornito dati di confronto tra la crescita all'interno dell'UE e nelle economie emergenti; ha inoltre evidenziato come il credito risulti stazionario nella zona UE rispetto a USA e Giappone e il tasso di disoccupazione sia estremamente elevato. Ha quindi analizzato le cause che hanno prodotto gli squilibri delle partite correnti, legati alla frammentazione del mercato del credito e alle divergenze tra gli Stati membri in termini di crescita e competitività. Prima della crisi, i Paesi periferici crescevano infatti più della zona centrale, con ritmi insostenibili, e ciò rappresentava il risultato di squilibri di competitività e dei meccanismi di assegnazione del credito. Il professor Padoan ha quindi evidenziato la necessità, oltre che di un migliore meccanismo di distribuzione del credito, anche del completamento dell'Unione bancaria. Richiamando le raccomandazioni OCSE *Going for growth*, ha inoltre sottolineato gli effetti positivi che stanno producendo le riforme strutturali e gli interventi sul costo del lavoro. Tuttavia, ha espresso la necessità di ulteriori misure volte ad incrementare la competitività, sottolineando anche come lo squilibrio in termini di adeguamenti strutturali tra Paesi in deficit e Paesi in surplus abbiano prodotto un effetto deflattivo.

Anche nell'ambito di tale sessioni, si è affrontato il tema dell'Unione bancaria e della dimensione sociale dell'UEM (in particolare, Senato ceco), oltre che delle misure da adottare nei Paesi che registrano un surplus e del ruolo della globalizzazione nell'aumento degli squilibri macroeconomici (Elisa Ferreira). È intervenuto anche il senatore Guerrieri, il quale, pur riconoscendo l'importanza delle riforme strutturali, ha richiamato l'attenzione sul ruolo svolto dalle politiche macroeconomiche. Il deputato Cariello ha posto la questione della legittimità giuridica della stessa introduzione dell'euro. Il parlamentare ha richiamato il Regolamento (CE) n. 1466/97, diretto al raffor-

zamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche. Tale atto, in contrasto con l'articolo 104C e con altre disposizioni del trattato di Maastricht, avrebbe violato la sovranità degli Stati membri, sottraendo loro la funzione esclusiva di promuovere lo sviluppo dell'UE con le proprie politiche economiche.

La prima sessione plenaria di martedì mattina era dedicata alla legittimità democratica dei programmi di aggiustamento. Sono intervenuti gli europarlamentari Othmar Karas (Austria-PPE) e Liêm Hoang Ngoc (Francia, S&D), relatori sulla relazione d'indagine sul ruolo e le attività della troika (BCE, Commissione e FMI) relativamente ai Paesi dell'area dell'euro oggetto di un programma. Il primo ha preliminarmente richiamato gli effetti positivi dei programmi di aggiustamento e la validità della creazione del modello troika; con riferimento a tale aspetto, ha osservato che il modello alternativo rappresentato dal solo Fondo monetario internazionale avrebbe significato l'applicazione di regole globali nel mercato europeo. Tuttavia, il relatore ha posto il problema della legittimità democratica e ha espresso la necessità di attribuire al Parlamento europeo di poteri più incisivi. Il relatore Ngoc ha stigmatizzato la mancanza di trasparenza delle decisioni adottate dalla troika, soprattutto nel caso di posizione differenziate delle diverse istituzioni che la compongono (emblematico il caso della valutazione del moltiplicatore fiscale). L'europarlamentare ha inoltre rilevato che i programmi di assistenza sono destinati a non raggiungere gli obiettivi macroeconomici sperati, ma anzi produrranno un incremento del rapporto debito PIL. Sul piano della legittimità democratica ha particolarmente insistito sulla necessità di un controllo democratico sul meccanismo europeo di stabilità.

Successivamente è intervenuto il Presidente del Bundestag, Norbert Lammert, il quale ha richiamato il ruolo svolto dal Bundestag rispetto alle decisioni adottate dal Governo tedesco e, in generale, ha

escluso che si ponga un problema di legittimità democratica dei programmi di aggiustamento; la questione della legittimità democratica non va mescolata con quella del consenso nei Paesi sottoposti a programma e, piuttosto, dovrebbe affrontarsi il tema dell'efficacia dei programmi; potrebbe inoltre discutersi del controllo del Parlamento europeo, attraverso un dibattito *ad hoc*, sulle raccomandazioni specifiche per Paese. Il Presidente della Commissione affari europei del Parlamento irlandese Dominic Hannigan, pur riconoscendo il successo del programma di aggiustamento in Irlanda, ne ha tuttavia evidenziato le conseguenze sociali; in proposito, ha espresso apprezzamento per la comunicazione della Commissione sulla dimensione sociale dell'UEM. Sul tema della legittimità democratica, ha confermato il ruolo marginale del Parlamento irlandese rispetto al memorandum d'intesa e ha espresso condivisione per la relazione d'iniziativa del Parlamento europeo nel senso di una maggiore trasparenza dell'attività della troika e di un maggior coinvolgimento del Parlamento europeo.

L'intervento del Presidente del Bundestag ha suscitato le reazioni assai accese da parte dell'europarlamentare spagnolo socialista Cercas (il quale, richiamando la relazione della Commissione occupazione del PE sulle conseguenze sociali della crisi, ha parlato di «catastrofe sociale» prodotta dai programmi di aggiustamento), della parlamentare cipriota (la quale ha definito «barbara» la politica attuata dalla troika e ha auspicato un coinvolgimento del Parlamento europeo nell'adeguamento dei programmi), del parlamentare portoghese (il quale ha evidenziato la tardività della risposta della troika, la gravità delle conseguenze sociali e l'euroscetticismo prodotto dal programma di assistenza). Anche il rappresentante austriaco ha stigmatizzato la «strategia della crisi» applicata dalla troika al fine di spingere gli Stati membri verso riforme dall'altissimo costo sociale. Il tema sociale è stato ripreso con forza dalla Presidente della Commissione occupazione del PE Pervenche Berés (Francia, socialista), che

ha stigmatizzato il fatto che la Troika ignori i principi del dialogo sociale, come ribadito dall'ILO (*International Labour Organization*) e dal Consiglio d'Europa. L'europarlamentare tedesco Langen (PPE) ha invece evocato le responsabilità dei Governi degli Stati sottoposti a programma.

La questione della legittimità democratica delle decisioni della troika è stata ribadita con forza dalla senatrice Lezzi e dal rappresentante dell'Assemblea nazionale francese. La stessa Assemblea nazionale francese ha riconosciuto la necessità di misure volte a prevenire la crisi, attraverso un rafforzamento di EUROSTAT e del ruolo della Commissione.

Il senatore Guerrieri, analizzando i risultati delle decisioni della troika nei programmi sotto assistenza, ha individuato due errori, l'uno legato all'erronea valutazione del consolidamento fiscale (in particolare, sottovalutazione della contrazione dell'occupazione e sopravvalutazione delle esportazioni), l'altro al fatto che i paesi sono stati considerati singolarmente, senza tener conto del contagio sistemico prodotto.

Il deputato Cariello ha posto la questione della legittimità giuridica del Trattato sul fiscal compact, e in particolare del suo articolo 3, il quale, introducendo un rafforzamento dei parametri di bilancio, si porrebbe in contrasto con il Protocollo n. 12 del Trattato sul funzionamento dell'UE, sulla procedura per i disavanzi eccessivi. Sul piano giuridico, quindi, l'adozione del *fiscal compact* ha minato la democrazia europea e creato un pericoloso precedente; sul piano sostanziale, esso ha prodotto conseguenze disastrose in termini di disoccupazione, accesso al credito ed effetti recessivi nell'UE.

La successiva sessione era dedicata alla «Promozione della crescita e dell'occupazione in Europa attraverso il finanziamento dell'economia reale». È intervenuto come relatore il Ministro delle finanze maltese Edward Scicluna, Presidente del Consiglio dei Governatori della Banca europea per gli investimenti. Il relatore ha fornito dati relativi alla riduzione degli

investimenti in Europa (del 20 per cento rispetto al 2008) e del conseguente impatto economico (540 miliardi di euro in termini di mancato ritorno degli investimenti) e sull'occupazione. Dopo avere richiamato la necessità di misure volte al ripristino della credibilità dell'Ue e al completamento dell'Unione bancaria, al fine di ricominciare ad attrarre investimenti, si è soffermato sugli interventi della BEI a favore delle piccole e medie imprese (i prestiti a favore delle PMI, rispetto all'inizio della crisi, sono cresciuti del 50 per cento), dell'occupazione (attraverso, in particolare, uno specifico programma a favore dell'occupazione giovanile, al quale sono assegnati 6 miliardi), delle infrastrutture strategiche (attraverso, in particolare, il finanziamento delle reti TEN) e dell'innovazione (con un aumento dei prestiti di oltre il 70 per cento rispetto allo scorso anno). Il relatore ha inoltre richiamato la politica di convergenza attuata dalla BEI, che offre in particolare condizioni più vantaggiose a favore degli Stati membri che sopportano costi finanziari più alti, e l'attenzione verso forme di finanziamento alternative, tra cui i *project bond*. Con riferimento a tale ultimo aspetto, il senatore Guerrieri ha sollecitato il rilancio del dibattito sulle obbligazioni a progetto garantite dal bilancio europeo, in relazione alle quali andrebbero mobilizzate più risorse rispetto a quelle previste per la fase pilota. Il senatore Guerrieri ha anche richiamato l'attenzione sulla mancanza attuazione (e dei vincoli eccessivi per la sua applicazione) della « clausola sugli investimenti », che consente una deviazione temporanea dall'obiettivo di bilancio a medio termine per investimenti in relazione a progetti cofinanziati dall'UE nell'ambito della politica di coesione. In proposito, il deputato Cariello ha stigmatizzato la posizione del Commissario Olli Rehn, espressa anche nel parere sul documento di bilancio dell'Italia, secondo cui, sulla base delle previsioni della Commissione, l'Italia non potrebbe avvalersi di tale clausola.

La prima sessione plenaria del pomeriggio era dedicata al « Rafforzamento

della sorveglianza fiscale nell'ambito dell'Unione economica e monetaria ». Il Vicepresidente della Commissione europea e Commissario responsabile per gli affari economici e monetari Olli Rehn ha richiamato le finalità e i principi che hanno ispirato la politica di consolidamento fiscale dell'Unione europea, osservando come siano state adottate misure differenziate in funzione della diversa situazione dei vari Stati membri, e che, nella scelta delle misure, si sia prestata particolare attenzione agli effetti sulla crescita. Il Commissario ha evidenziato i risultati positivi di tale politica, in termini di sostenibilità del quadro fiscale aggregato per l'UE. Sulla base dei progetti di bilancio inviati alla Commissione dagli Stati membri, si prevede che nel 2014, per la prima volta dal 2009, il deficit nominale dell'UE scenderà sotto il livello del 3 per cento del PIL. Inoltre, il livello del debito si sta stabilizzando, assestandosi poco al di sopra del 90 per cento del PIL. Il Commissario ha precisato che i segnali positivi (come dimostrato anche dai dati sul commercio al dettaglio) riguardano anche i Paesi più vulnerabili, dalla Grecia, all'Irlanda (ritornata ai mercati, dopo la conclusione del programma a dicembre) e alla Spagna (appena uscita dal programma di assistenza finanziaria). A questo punto, è necessario procedere con sforzi ulteriori che mirino alla crescita sostenibile e alla creazione di posti di lavoro, continuando con le riforme strutturali e dando impulso agli investimenti. Il Commissario ha richiamato anche l'esperienza della Lettonia (che due anni fa usciva da una recessione senza precedenti e, oggi, invece, rappresenta l'economia con più alti livelli di crescita) che mostra la validità del modello di consolidamento fiscale, accompagnato da riforme strutturali.

Sono intervenuti alcuni parlamentari greci, che hanno contestato i dati forniti dal Commissario circa il miglioramento della situazione economica nel Paese, osservando che il debito pubblico è aumentato e il programma di assistenza ha determinato una catastrofe umanitaria. In proposito Rehn, sottolineando gli sforzi

compiuti dalle autorità greche, ha evidenziato come il 2014 dovrebbe registrare l'aumento delle esportazioni e la ripresa della crescita, mentre l'anno prossimo il debito pubblico dovrebbe iniziare a scendere. Sono intervenuti inoltre alcuni parlamentari portoghesi che hanno criticato la politica di aggiustamento condotta in Portogallo, attraverso misure di *austerità* più rigide rispetto a quelle previste nel memorandum, che hanno determinato profonde conseguenze sociali. In generale sulla nuova struttura di *governance* economica, una posizione diversa è stata espressa dal parlamentare olandese, che ha rimarcato i vantaggi che derivano dal coordinamento delle politiche economiche sia per i Paesi in difficoltà sia per i Paesi più stabili. anche ai paesi più stabili. La senatrice Lezzi ha richiamato la situazione italiana, ponendo il problema dell'affidabilità dei dati sulla base dei quali è stata adottata la legge di stabilità italiana, e introducendo il tema della difficoltà di accesso al credito per le PMI. Sul problema della frammentazione finanziaria, il Commissario Rehn ha illustrato le iniziative della Commissione, insieme alla BCE e alla BEI, volta alla riduzione dei costi dei prestiti per le PMI. Il deputato Cariello, ricordando che in Italia si sta per concludere la procedura per la designazione dei componenti dell'Ufficio di bilancio, ha introdotto il tema dei *fiscal council*, chiedendo al Commissario di fornire indicazioni sulla natura e sull'attività di questi organi, sulla base delle esperienze di altri Stati membri. Il Commissario, individuando il tratto fondamentale nell'indipendenza, ha richiamato quale modello il CBP olandese, creato negli anni '50, il quale svolge analisi macroeconomiche e fiscali indipendenti, verificando persino i programmi dei partiti politici prima delle elezioni.

La successiva sessione plenaria, nella quale sono intervenuti il Commissario Rehn e il Commissario per l'occupazione, gli affari sociali e l'inclusione Laszlo Andor, si è concentrata sull'attuazione del semestre economico 2013 e sulle priorità per il 2014.

In particolare, il Commissario Rehn, quali priorità per il 2014, ha evidenziato la necessità di misure di consolidamento delle finanze pubbliche differenziate, mirate alla crescita, che tengano conto della sicurezza sociale e della necessità di interventi per innovazione e infrastrutture. Ha quindi sottolineato la necessità di interventi di ammodernamento della PA e di garantire fonti di finanziamento alle PMI (in proposito richiamando anche il Libro verde sul finanziamento a lungo termine). Tali misure devono tuttavia inquadrarsi in una costante attenzione per il superamento delle situazioni di squilibrio macroeconomico. Il Commissario ha richiamato in proposito la relazione sul meccanismo di allerta dello scorso novembre, che ha individuato 16 Paesi, che saranno oggetto di analisi ulteriori per verificare situazioni di squilibrio. Tra questi, vi sono anche Paesi in surplus, rispetto a cui andrà verificato se le eccedenze sono legate ad errori di politica o di mercato (a marzo, verrà pubblicata una revisione approfondita). Sollecitando gli Stati membri a prestare la massima attenzione alle raccomandazioni specifiche per Paese, ha espresso la piena disponibilità della Commissione a recarsi presso i Parlamenti nazionali nel ciclo del semestre. Il Commissario Andor, evidenziando come non si riscontrino ancora segnali sostanziali di ripresa in termini di occupazione, ha illustrato alcuni dati contenuti nella *Revisione 2013 dell'occupazione e degli sviluppi sociali*. Con riferimento alla tematica della transizione dalla povertà, ha spiegato come in media, su tre cittadini europei a rischio povertà, solamente uno è in grado di superare la soglia di povertà entro un anno e che, soltanto in metà dei casi, è sufficiente trovare un lavoro per superare tale soglia (posto che rilevano ulteriori fattori, come la qualità del lavoro, il livello salariale e la composizione familiare del lavoratore). Si è quindi soffermato sullo « *scoreboard* » sociale, contenuto nella Comunicazione della Commissione sulla dimensione sociale dell'Unione economica e monetaria, basato su cinque indicatori (tasso di disoccupazione e sua evoluzione;



tasso di NEET e di disoccupazione giovanile; reddito disponibile delle famiglie; tasso di povertà nella popolazione in età da lavoro; disegualianze). Lo «*scoreboard*» va preso in considerazione nell'ambito del semestre europeo, in particolare ai fini della predisposizione delle raccomandazioni specifiche per Paese. Tra le priorità per il 2014, oltre alla definizione di politiche attive per il lavoro e misure anche di tipo fiscale per sostenere la domanda, ha evidenziato la necessità di interventi a favore della formazione, di politiche mirate a favore dei giovani, delle donne e dei disoccupati di lungo periodo e ha auspicato un pieno coinvolgimento delle parti sociali a livello nazionale ed europeo. L'europarlamentare De Backer (Belgio, Alde), *rapporteur* sulla proposta di relazione della Commissione ECON del PE sull'analisi annuale della crescita, ha individuato come priorità per il 2014, a livello europeo, il completamento dell'Unione bancaria e, a livello nazionale, misure sul costo del lavoro, il completamento delle riforme dei sistemi pensionistici, interventi sul sistema fiscale, investimenti su ricerca, sviluppo, istruzione e formazione, misure per favorire l'accesso al credito da parte delle PMI. L'europarlamentare Gutierrez Prieto (Spagna, S&D), relatore sul medesimo documento per la Commissione EMPL, ha focalizzato il suo intervento sul tema della legittimità democratica e del dialogo sociale, soffermandosi anche sul legame tra incremento della produttività e miglioramento delle condizioni di lavoro, sulla necessità di ulteriori misure a favore della disoccupazione giovanile (richiamando la proposta del Governo spagnolo di escludere gli investimenti a favore dell'occupazione giovanile dal calcolo del deficit), sul tema della mobilità professionale e della portabilità dei diritti sociali.

Nel dibattito, sono stati affrontati ulteriori temi, tra cui il profilo della solidarietà intergenerazionale nelle riforme del sistema pensionistico (parlamentare olandese), ulteriori misure di contrasto all'evasione fiscale (Spagna e Vicepresidente del PE, Anni Podimata, S&D, che ha

richiamato una recente risoluzione del PE sull'individuazione di target misurabili per contrastare l'evasione e l'elusione fiscale, da inserire nello «*scoreboard*» per gli squilibri macroeconomici), misure a favore dell'occupazione femminile e del lavoro autonomo (Irlanda), sistemi di formazione più orientati al mercato del lavoro e l'introduzione di strumenti di stabilizzazione automatica (Ungheria).

Nella mattina di mercoledì si sono svolte tre sessioni parallele organizzate rispettivamente dalle Commissioni occupazione e affari sociali (EMPL), bilanci (BUDG) e problemi economici e monetari del Parlamento europeo (ECON).

L'onorevole Paris ha partecipato alla riunione organizzata dalla Commissione EMPL su «*Affrontare la disoccupazione e le conseguenze sociali della crisi*».

La prima sessione era dedicata alla dimensione sociale dell'UEM, oggetto della comunicazione della Commissione dello scorso primo ottobre, sulla quale il Parlamento europeo si è pronunciato con una risoluzione del 21 novembre.

Dopo gli interventi di apertura del Presidente della Commissione EMPL Pervenche Berés e del Presidente della Commissione affari sociali del Parlamento greco, sono intervenuti il Ministro del lavoro e della protezione sociale greco e la Presidente della Commissione affari europei dell'Assemblea nazionale francese. Il Ministro greco ha anticipato il rilievo che la Presidenza greca attribuirà al tema della dimensione sociale dell'UEM, nel quadro degli obiettivi della Strategia Europa 2020, sottolineando la necessità di uno sforzo congiunto di Commissione, Consiglio e Parlamento al fine di evitare l'aggravamento degli squilibri sociali. La parlamentare francese, richiamando i dati sulla popolazione europea a rischio povertà ha evidenziato la necessità di un coordinamento delle politiche sociali più rigoroso, all'interno delle procedure del semestre, di un maggior coinvolgimento delle parti sociali e ha introdotto il tema della mobilità professionale.

Nel corso della sessione si è in particolare dibattuto della lista degli indicatori

sociali, contenuti nella comunicazione della Commissione, che diversi parlamentari (tra cui quello greco ed irlandese) hanno proposto di ampliare. La Presidente Berés ha in particolare proposto di tener conto della dimensione di genere e di includere la povertà infantile, l'accesso alle cure sanitarie, il tasso di invecchiamento della popolazione, la percentuale di senza tetto. La senatrice Ghedini ha sottolineato la necessità di indicatori sensibili alle differenze di età e di genere. Questi indicatori devono essere utilizzati per introdurre misure cogenti nell'ambito di strategie macroeconomiche indirizzate alla ripresa. La rappresentante dell'Assemblea nazionale francese ha richiamato la necessità che gli indicatori sociali abbiano carattere vincolante e che diano informazioni sulla disparità tra i redditi. Il Ministro greco ha espresso un'apertura della Presidenza verso l'ampliamento della lista, anche al fine di legare tali indicatori alla demografia.

Si è affrontato inoltre il tema degli squilibri sociali all'interno dell'UE e all'interno dell'eurozona. Il parlamentare polacco ha paventato il rischio di un'Europa a più velocità. Il parlamentare finlandese ha esortato i singoli Stati membri a mobilitarsi per risolvere i problemi sociali nei rispettivi Paesi.

Si è dibattuto inoltre di stabilizzatori automatici all'interno dell'UE e dell'opportunità di introdurre l'indennità di disoccupazione. La Presidente Berés ha anticipato che a febbraio sarà pubblicata una valutazione d'impatto da parte dei Servizi del Parlamento europeo sull'introduzione di tale misura. La relatrice francese ha anche richiamato l'esperienza francese del reddito di base.

La seconda sessione era dedicata agli « Aspetti occupazionali dell'Analisi annuale della crescita, compresi il FSE, la Garanzia per i giovani e le riforme pensionistiche ».

Il primo relatore, Vicepresidente della Commissione lavoro e protezione sociale della Camera dei deputati rumena, ha criticato le politiche UE adottate in risposta alla crisi e le decisioni assunte negli

Stati membri per mitigare l'impatto sociale, improntate a rendere più flessibile il mercato del lavoro piuttosto che a promuovere la politica attiva del lavoro. Le stesse iniziative adottate a livello europeo, quali la garanzia giovani e la comunicazione sulla dimensione sociale dell'EMU, seppure apprezzabili, non potranno avere effetti sostanziali sull'occupazione. Serve un modello economico diverso, fondato su una politica di redistribuzione dei redditi, che consenta di fronteggiare la grande sfida della divergenza tra Stati membri e delle disparità all'interno dei singoli Stati membri. Successivamente, il Presidente della Commissione affari europei del Parlamento slovacco ha presentato le misure adottate nel suo Paese in materia di occupazione, evidenziando come le cause dall'alto tasso di disoccupazione, soprattutto tra i giovani, risiedono nello scarso collegamento tra sistemi di istruzione e mercato del lavoro, nelle disuguaglianze regionali e nel fallimento di una politica neoliberista fondata sul principio di flessibilità del mercato del lavoro. Secondo il relatore, a livello europeo, occorre promuovere le imprese sociali e sostenere le cooperative, fornire sussidi europei di disoccupazione (eventualmente riflettendo sul reddito minimo) e armonizzare le politiche sociali al fine di ridurre le disparità create dal mercato.

L'europarlamentare Gutierrez Prieto (Spagna, S&D), relatore per la CommissioneEMPL sul rapporto sull'analisi annuale della crescita 2014 ha analizzato criticamente le misure restrittive adottate per fronteggiare la crisi, richiamando in particolare l'errore di valutazione sul moltiplicatore fiscale dei tagli, che ha prodotto pesanti effetti recessivi e gravissime conseguenze sociali. Nel rilevare la necessità di una strategia su crescita e occupazione, ha sollecitato una riflessione sul problema dell'occupazione degli ultra-quarantacinquenni e un dibattito su ulteriori strumenti europei, quali l'indennità di disoccupazione.

La senatrice Lezzi ha evidenziato come le politiche restrittive non hanno prodotto effetti nemmeno in termini di consolida-

mento del bilancio e come una riduzione della pressione fiscale, favorendo innanzitutto le PMI, avrebbe un impatto positivo anche sull'occupazione. La deputata Paris ha sottolineato il forte impulso sulle tematiche dell'occupazione che deriva dalla composizione del nuovo Parlamento italiano, caratterizzato da un'altissima presenza femminile e di giovani. Si è soffermata sul Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani e sull'attenzione del Parlamento italiano per la revisione dei servizi pubblici di impiego. Richiamando il Libro bianco per le pensioni, ha inoltre riportato le difficoltà che sta vivendo il nostro Paese a seguito della riforma del sistema pensionistico e ha citato anche il caso specifico degli esodati. Sulla questione dell'attuazione della garanzia giovani a livello nazionale è intervenuto anche il Parlamentare dell'Assemblea nazionale francese, e più in generale è emersa l'opportunità di creare una rete tra Parlamenti nazionali sul tema.

Con riferimento all'analisi annuale della crescita, molti parlamentari hanno espresso preoccupazione per la fragilità della ripresa, per la disomogeneità tra Stati membri e per la contemporanea crescita di diseguaglianze sociali. In generale, è emersa la necessità di associare Parlamento europeo, Parlamenti nazionali e parti sociali nell'adozione di misure per la crescita.

Altre questioni emerse nel dibattito hanno riguardato l'occupazione dei giovani

poco qualificati e il ruolo dell'imprenditoria sociale (on. Bauer, Slovacchia, PPE).

Nella sessione plenaria che ha concluso la riunione interparlamentare, è intervenuto il Ministro delle finanze greco Yannis Stournaras, il quale si è soffermato in modo particolare sul tema dell'Unione bancaria, il cui completamento è fondamentale per spezzare il circolo vizioso tra crisi del settore bancario e debito pubblico. Il Ministro ha inoltre richiamato la situazione economica della Grecia, fornendo dati i quali confermano una riduzione sostanziale del deficit a fronte di un surplus fiscale primario. La Grecia ha registrato il più grande e rapido aggiustamento fiscale mai verificatosi in un Paese OCSE.

Hanno infine chiuso i lavori il Vicepresidente del Parlamento europeo EP Vice-President Othmar Karas (Austria, PPE) e del Parlamento greco, Ioannis Tragakis, i quali hanno entrambi ribadito la necessità di una sempre maggiore cooperazione tra Parlamento europeo e Parlamenti nazionali. Il Vicepresidente Karas ha puntualizzato che tale progressiva collaborazione deve essere accompagnata da uno sforzo maggiore dei Governi nell'attuazione delle raccomandazioni specifiche per Paese adottate nell'ambito della procedura del semestre economico (nel 2012, soltanto il 15 per cento delle raccomandazioni è stato attuato).

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Atto n. 50 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere contrario</i> ) .....	180
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere del Relatore</i> ) .....	193
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di parere alternativa presentata dai deputati Mantero, Cecconi, Grillo, Lorefice, Di Vita, Baroni, Dall'Osso e Silvia Giordano</i> ) .....	194
ALLEGATO 3 ( <i>Proposta di parere alternativa presentata dai deputati Nicchi, Piazzoni e Aiello</i> ) ..	197
ALLEGATO 4 ( <i>Proposta alternativa di parere presentata dal deputato Brambilla</i> ) .....	200
ALLEGATO 5 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	202
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera nonché della direttiva 2012/52/UE comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro. Atto n. 54 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i> ) .....	184
ALLEGATO 6 ( <i>Proposta di parere del Relatore</i> ) .....	203
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1902</i> ) .....	192
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	192
AVVERTENZA .....	192

#### ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 5 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Paolo Fadda.

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.**

**Atto n. 50.**

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere contrario*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rin-

viato, da ultimo, nella seduta del 22 gennaio 2014.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che la Commissione è oggi convocata per il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (Atto n. 50), per il parere al Governo.

Comunica che la presidenza della Camera ha trasmesso alla Commissione il prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso lo scorso 16 gennaio. Pertanto, la Commissione, nella seduta odierna, potrà proseguire l'esame e votare il parere sullo schema di decreto legislativo.

Prima di chiedere al relatore, onorevole Amato, di illustrare la proposta di parere, avverte che da parte dei gruppi SEL e MoVmento 5 Stelle nonché da parte della deputata Brambilla sono state preannunciate proposte alternative di parere.

Avverte, infine, che in data 30 gennaio 2013 è pervenuta una lettera del Ministro Moavero Milanese, con la quale ha comunicato alla Presidenza della Camera la decisione della Commissione europea di deferire l'Italia alla Corte di giustizia europea con riguardo alla procedura d'infrazione n. 2013/0042 per il mancato recepimento della direttiva 2010/63/UE e che la Commissione medesima proporrà alla Corte di comminare una sanzione pecuniaria pari a 150.787 euro per ogni giorno di ritardo nell'attuazione della direttiva.

Fa presente, da ultimo, che il rappresentante del Governo ha chiesto di intervenire a conclusione del dibattito.

Il sottosegretario Paolo FADDA, dopo aver fatto presente che vi è grande attesa per la definizione dell'*iter* per adottare il decreto legislativo in esame, ritiene comunque opportuno ricordare che il ritardo con cui si è proceduto al recepimento della direttiva 2010/63/UE ha determinato, come è noto, l'avvio di una

procedura di infrazione, che il Governo auspica di risolvere con l'adozione definitiva dello schema in questione.

Osserva quindi che le motivazioni del ritardo accumulato conseguono da un diverso approccio, spesso contrastante, che da sempre si è registrato a livello politico e istituzionale in ordine alla tematica in esame e che non ha consentito la possibilità di un punto di equilibrio e di mediazione tale da consentire il recepimento della direttiva nel rispetto dei tempi prescritti.

È per tali ragioni che lo sforzo compiuto a livello istituzionale nel corso della stesura del provvedimento in oggetto – stesura parametrata ai criteri di delega che il Parlamento e il Governo hanno individuato mediante l'articolo 13 della legge di delegazione n.96 del 2013 – ha tenuto presente l'esigenza di garantire un equilibrio tra lo spirito e la finalità della direttiva e le misure a tutela della sicurezza animale. È appena il caso di ricordare che al Ministero della salute sono attribuite le funzioni istituzionali sia in materia di sicurezza animale che in materia di promozione della ricerca scientifica a fini della tutela della salute umana.

Il Governo è convinto, infatti, che le « due anime » che sottendono al provvedimento non devono essere considerate in contrasto per finalità, ma invece devono costituire due lati di un medesimo fenomeno che deve vivere in equilibrio e armonia. Anche se ciò può generare il convincimento di un atteggiamento troppo ambizioso, il Governo non può esimersi dall'impegno di recepire la direttiva, sforzandosi di garantire il dovuto equilibrio, auspicando di poter adottare un decreto legislativo con i contenuti più coerenti ai criteri di delega, alla direttiva e quanto più condiviso da tutte le forze politiche.

Con l'occasione, dopo aver comunicato che il Governo è favorevole a rivedere la redistribuzione delle risorse da destinare alla implementazione dei metodi alternativi e alla formazione specialistica, tiene a precisare la *ratio* da cui muove la norma che rinvia al 1° gennaio 2017 l'entrata a regime dei divieti previsti: si tratta di una

ulteriore occasione che a livello istituzionale si vuole sostenere per i prossimi anni affinché siano sviluppati metodi di ricerca alternativi rispetto alla sperimentazione animale.

In conclusione, osserva che l'interessante dibattito che si è sviluppato sia durante l'approvazione dell'articolo 13 della legge di delegazione europea sia nel corso dell'esame di questo provvedimento, offre, senza ombra di dubbio, un ulteriore contributo per valutare eventuali modifiche correttive del testo.

Maria AMATO (PD), *relatore*, pur apprezzando l'auspicio del rappresentante del Governo per l'adozione di un parere condiviso, ritiene che le due posizioni che sono emerse nel corso della discussione non siano conciliabili e, pertanto, per le motivazioni espresse nella premessa della sua proposta di parere invita la Commissione ad esprimere un parere contrario allo schema di decreto legislativo (*vedi allegato 1*).

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che sono state formalmente depositate le proposte di parere alternative che invita i presentatori ad illustrare.

Matteo MANTERO (M5S), nell'illustrare la proposta di parere contrario presentata dai deputati del Movimento 5 stelle (*vedi allegato 2*), evidenzia le principali ragioni che motivano tale contrarietà e che sono opposte a quelle delineate dalla relatrice. Innanzitutto, ritiene che non siano stati rispettati i criteri direttivi contenuti nell'articolo 13 della legge di delegazione europea, che hanno indicato puntualmente al Governo come recepire la direttiva 2010/63/UE. In secondo luogo, i fondi stanziati per lo sviluppo di tecniche alternative sono irrisori, essendo a suo avviso necessario investire molto di più in tale direzione. Infine, non è condivisibile la composizione del Comitato nazionale per la protezione degli animali usati a fini scientifici, istituito ai sensi dell'articolo 38 dello schema di decreto, nella quale non figurano soggetti che svolgono e operano

nel campo della sperimentazione alternativa, essendo stato chiamato a fare parte del Comitato, tra gli altri, solo un rappresentante del Centro di riferimento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna.

Marisa NICCHI (SEL), pur apprezzando l'impegno espresso dal rappresentante del Governo a rivedere in aumento la redistribuzione delle risorse da destinare alla implementazione dei metodi alternativi, rimane fermo il suo giudizio non favorevole anche su questo punto, poiché, di fatto, non viene introdotta nessuna misura che oggettivamente incentivi lo sviluppo di progetti in questo ambito. Infine, sussistendo una rilevante discordanza tra l'articolo 13 della legge n. 96 del 2013 e lo schema di decreto in esame, invita la Commissione a votare la proposta di parere alternativa presentata dai deputati del suo gruppo (*vedi allegato 3*).

Michela Vittoria BRAMBILLA (FI-PdL) ritiene che dopo tanto dibattere siano chiari a tutti i motivi per cui esprime a nome suo e di tutto il gruppo di Forza Italia un orientamento opposto a quello della relatrice e chiede a tutti i colleghi di fare altrettanto con il proprio voto. Qui, infatti, non ci sono – o non ci dovrebbero essere – vincoli di partito o di sistema, ma solo ragioni di coscienza. Nell'esprimere un parere sul decreto di recepimento della direttiva n. 2010/63, quindi su un tema squisitamente etico come la vivisezione, si risponde direttamente a se stessi e ai propri elettori, non ad altri richiami.

Riassume, quindi, brevemente le tre ragioni che motivano la sua posizione. Di base c'è la ferma convinzione che la vivisezione sia dal punto di vista morale repellente in sé, opinione condivisa da molti pensatori e scienziati di varie epoche, e sia oggi, nel mondo dei *chip*, dei computer e delle colture cellulari, un relitto ottocentesco. La parte più avanzata della comunità scientifica – purtroppo non residente in Italia – pensa che dei *test* in vivo si possa largamente fare a meno

già oggi e gestisce milioni di dollari investiti da enti pubblici e privati per farla scomparire del tutto dopodomani. Nel nostro Paese, invece, il passato non passa e il futuro non si afferma neppure se ha le sembianze del presente. Per pigrizia intellettuale, perché gli uomini-chiave del sistema sono gli stessi da quarant'anni, perché gli interessi economici in gioco sono enormi.

Fa presente, quindi, di non dimenticare mai di essere un rappresentante del popolo sovrano. Il vecchio adagio « *vox populi, vox Dei* » non è sempre vero ed applicabile in una democrazia matura, ma quando si tratta di questioni etiche profondamente sentite dai nostri concittadini, crede sia giusto farsi umili ed ascoltare la loro voce. Il rapporto Italia dell'Eurispes pubblicato giovedì scorso fotografa per l'ennesima volta un quadro da tempo consolidato. Neppure le polemiche strumentali delle scorse settimane, divampate in occasione dell'esame parlamentare di questo decreto, hanno sostanzialmente intaccato il granitico « no » degli italiani alla vivisezione: appena il 16 per cento si dice favorevole contro l'81,6 di contrari. Questo dovrebbe pur dire qualcosa a coloro che sono in Parlamento e stanno per esprimersi su un decreto legislativo che non solo non cancella la vivisezione o la « sperimentazione animale », ma neppure recepisce appieno le poche restrizioni di buon senso introdotte dal Parlamento con l'articolo 13 della legge di delegazione europea.

Ritiene, inoltre, fare presente che tali restrizioni sono state votate dal Parlamento dopo un ampio e libero dibattito, al quale hanno partecipato il Governo e le Commissioni parlamentari interessate. La maggior parte di queste restrizioni sono state introdotte fin dalla scorsa legislatura, nel 2012, e le lobby che vi si oppongono hanno fatto così bene il loro lavoro da bloccare il disegno di legge comunitaria per il 2011 in Senato fino allo scioglimento delle Camere. Sono gli stessi che oggi vorrebbero addebitare agli « animalisti » la procedura d'infrazione aperta contro l'Italia per il mancato recepimento della di-

rettiva. Quelle restrizioni ora, per volontà dei rappresentanti del popolo italiano, sono legge, che attende solo di essere applicata, come chiede la bozza di parere che ha depositato a propria firma. Invece si assiste al tentativo di usare quest'ultimo passaggio parlamentare per scardinare una decisione presa dalle Camere sei mesi fa, usando come grimaldello i pareri delle stesse Commissioni che hanno votato la legge! Ritiene, pertanto, che ciò non sia accettabile, né nel merito né dal punto di vista costituzionale.

Condivide, dunque, il parere contrario a questo decreto, ma per ragioni diametralmente opposte a quelle della relatrice, e invita tutti i membri della Commissione, in nome di queste stesse ragioni, a respingere la proposta che è stata avanzata dalla collega Amato e ad unirsi al proprio gruppo nel chiedere al Governo che siano rispettati tutti i principi e criteri direttivi dell'articolo 13 della legge n. 96 di delegazione europea, votando la proposta alternativa di parere da lei presentata (*vedi allegato 4*).

Andrea CECCONI (M5S) ritiene innanzitutto necessario rivolgere un rilievo critico al Governo che, nel predisporre lo schema di decreto, non ha rispettato la delega conferitagli dal Parlamento. Infatti, sebbene nel corso dell'esame parlamentare siano stati accolti una serie di ordini del giorno che andavano in una direzione diversa da quella delineata nei principi e criteri direttivi – e ciò al solo fine di non modificare l'articolo 13 come licenziato dal Senato –, la responsabilità del mancato rispetto dei suddetti criteri di delega è da addebitare esclusivamente al Governo. Non condivide inoltre l'assunto in base al quale lo schema debba conformarsi alla direttiva europea, come pure sostenuto da alcuni, perché a suo avviso il Governo è tenuto a rispettare prima di tutto il dettato della norma di delega stabilito dal Parlamento.

Dichiara, pertanto, il suo voto contrario sulla proposta di parere del relatore Amato.

Donata LENZI (PD) evidenzia come la Commissione sia unanime nell'esprimere la contrarietà allo schema di decreto, mentre le motivazioni di tale contrarietà sono profondamente diverse. Nonostante lo sforzo del Governo di tenere unite le diverse sollecitazioni emerse nel corso del dibattito in Commissione durante l'esame dell'articolo 13 della legge di delegazione europea, lo schema di decreto presentato evidenzia l'impossibilità di arrivare ad una posizione condivisa. Ricorda come la proposta di parere del relatore ripropone la posizione fortemente critica espressa dalla maggioranza della Commissione in occasione dell'esame della norma di delega, che se fosse stata esaminata prima alla Camera e solo successivamente al Senato non sarebbe stata approvata in questi termini, ma avrebbe rispettato più puntualmente le previsioni contenute nella direttiva.

Dopo aver fatto presente, inoltre, come alla base del parere della relatrice vi sia anche la preoccupazione per il rischio che l'Italia corre di vedersi estromessa dal circuito dei grandi progetti di ricerca internazionale, osserva che la direttiva europea rappresenta un punto di equilibrio fra le diverse posizioni che il nostro Paese avrebbe dovuto fare proprio. Per tali ragioni dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere contrario del relatore.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, condivide l'analisi effettuata dalla collega Lenzi a proposito dell'andamento del dibattito in Commissione e in Aula in occasione dell'approvazione della legge di delegazione europea, ricordando peraltro che il Governo assicurò che alcuni punti non propriamente conformi alla normativa comunitaria sarebbero stati corretti in sede di predisposizione dello schema di decreto grazie all'accoglimento di ordini del giorno che lo hanno impegnato a rispettare più puntualmente la direttiva europea.

Paola BINETTI (PI) concorda sulla proposta di parere del relatore Amato, ricordando che venerdì scorso il Governo ha

varato un disegno di legge a favore della ricerca scientifica, ma che le risorse nazionali a supporto di una ricerca scientifica di ampio profilo sono insufficienti e che è necessario attingere ai fondi europei. In questa prospettiva ritiene non si possa che recepire la normativa europea, già frutto di una complessa mediazione tra i Paesi dell'Unione. Sottolinea inoltre come l'immagine di una ricerca scientifica obsoleta e crudele nei confronti degli animali non sia realistica e come la figura del ricercatore abbia una sua dimensione etica forte e rispettosa nei confronti degli animali stessi.

Gian Luigi GIGLI (PI) chiede alla relatrice di inserire al terzo capoverso delle premesse le parole «e alle limitazioni previste per l'uso di animali geneticamente modificati».

Maria AMATO (PD), *relatore*, accoglie la proposta di riformulazione avanzata dal deputato Gigli.

La Commissione approva la proposta di parere contrario del relatore (*vedi allegato 5*).

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che essendo stata approvata la proposta di parere del relatore non verranno poste in votazione le proposte alternative di parere presentate, rispettivamente, dai deputati del MoVimento 5 Stelle, dal gruppo Sinistra Ecologia e Libertà e dal deputato Brambilla, che risultano precluse.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera nonché della direttiva 2012/52/UE comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro.**

**Atto n. 54.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 30 gennaio 2014.



Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che la Commissione è oggi convocata per il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera nonché della direttiva 2012/52/UE comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro (Atto n. 54), per il parere al Governo.

Ricorda, altresì, che nella scorsa seduta del 30 gennaio, si sono svolti gli interventi di alcuni colleghi.

Prima di dare la parola a chi volesse intervenire in sede di dibattito generale, vorrebbe solo ricordare che in data 30 gennaio 2013 è pervenuta una lettera del Ministro Moavero Milanesi, con la quale ha trasmesso alla Presidenza della Camera l'elenco delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia per mancato recepimento di direttive comunitarie, tra cui figurano le direttive 2011/24/UE e 2012/52/UE, oggetto dello schema di decreto in esame.

Marisa NICCHI (SEL) ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame è finalizzato al recepimento della direttiva 2011/24/UE e della direttiva 2012/52/UE, riguardanti da un lato l'assistenza transfrontaliera dei cittadini, dall'altro il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato dell'Unione. L'obiettivo è quello di migliorare il diritto di accesso alle cure sanitarie e la libera scelta dei cittadini « pazienti » nell'ambito dell'Unione europea.

Ricorda, comunque, che attualmente è già possibile beneficiare di prestazioni sanitarie in uno Stato diverso dal proprio Paese, in quanto sono vigenti due regolamenti comunitari che consentono l'assistenza a determinate categorie (per esempio ai cittadini che si recano all'estero per turismo, a studenti, ecc.) e per specifiche situazioni (residenza all'estero per motivi di lavoro, soggiorno temporaneo, ecc.).

Tra le differenze esistenti tra i regolamenti vigenti e la direttiva che si va a

recepire segnala, tra l'altro, la copertura del costo delle cure, che nel regolamento risulta a carico dello Stato membro dove è effettuata l'assistenza, mentre nella direttiva il costo è a carico dello Stato membro nel quale il paziente è assistito.

Inoltre, riguardo ai soggetti che possono effettuare le prestazioni sanitarie, ricorda che nella direttiva possono operare tutti prestatori di servizi sanitari, sia pubblici che privati, rilevando che questa assenza di distinzione tra prestazioni rese da strutture pubbliche e prestazioni rese da strutture private anche se non accreditate lascia molto perplessi.

Segnala, inoltre, che vi sono altri aspetti dello schema in esame che non convincono affatto e chiede che siano oggetto di condizioni da apporre al parere favorevole: si tratta in particolare dell'articolo 4, comma 1, relativamente al quale si chiede di sopprimere le parole « l'assistenza sanitaria transfrontaliera è prestata, nel territorio nazionale, nel rispetto delle scelte etiche fondamentali dello Stato italiano », essendo tale espressione assolutamente inaccettabile. L'assistenza sanitaria transfrontaliera prestata nel nostro territorio deve invece avvenire nel « rispetto dell'articolo 32 della nostra Costituzione » e non « nel rispetto delle scelte etiche ».

Inoltre, riguardo all'articolo 8, comma 4, che consente alle regioni di rimborsare le spese anche di viaggio e alloggio nel caso di persone con disabilità, oltre che per l'erogazione delle cure all'estero, ritiene che tale comma 4 vada modificato, in quanto non si deve prevedere una facoltà per le regioni, ma l'obbligo per tutte le Regioni di rimborsare le spese di viaggio, alloggio e le spese supplementari nel caso di persone con disabilità, nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. In subordine è comunque indispensabile prevedere quantomeno che detti rimborsi debbano essere comunque garantiti per intero ai malati che si trovano in una condizione di disagio economico.

In materia di rimborso dei costi relativi all'assistenza transfrontaliera, esprime

perplessità sull'articolo 8, comma 8, in base al quale, per motivi legati ad esigenze di controllo dei costi e spreco di risorse, detto rimborso può subire delle limitazioni – che dovranno essere individuate con decreto del Ministro della salute – che possono riguardare il territorio di una o più regioni, o singole aziende o enti del servizio sanitario nazionale.

Ritiene, poi, che l'estrema disomogeneità tra le regioni del nostro Paese rischia di tradursi in una ulteriore difformità insostenibile nel trattamento dei propri cittadini, laddove accanto a regioni che sono in condizione di rimborsare le spese sostenute dai propri residenti che scelgono di curarsi all'estero, ve ne sono altre, per esempio quelle in *deficit* sanitario, che non potrebbero garantire tale rimborso dei costi. Tutto ciò rischia di creare ulteriori differenze tra i pazienti nelle diverse regioni italiane.

Fa presente, inoltre, che lo schema in esame prevede la possibilità che possa essere negata l'autorizzazione preventiva all'assistenza transfrontaliera, qualora l'assistenza sanitaria richiesta può essere prestata nel nostro Paese entro un termine giustificabile dal punto di vista clinico. In proposito, ritiene necessario che accanto a questa disposizione si debba prevedere l'obbligo per la ASL che rifiuta l'autorizzazione preventiva di individuare e comunicare precisamente al cittadino la struttura nazionale in grado di erogare la prestazione nei tempi, qualità e sicurezza richiesti.

Ritiene, poi, che il comma 3 dell'articolo 12, riguardante la possibilità per uno Stato membro di non pregiudicare il diritto del farmacista a non dispensare farmaci se previsto dalla normativa di quello Stato, sia una norma ambigua e pericolosa e che, pertanto, debba essere espunta dal testo del decreto. La direttiva 2011/24/UE riconosce l'obiezione di coscienza del farmacista solo se prevista dal diritto nazionale, mentre sottolinea con forza che nella legislazione italiana non c'è alcuna previsione che consenta l'obiezione di coscienza per i farmacisti.

Fa presente, inoltre, che manca la previsione di una campagna di informazione ai cittadini sui diritti sanciti dalla Direttiva e che è necessario prevedere a carico dello Stato l'eventuale differenza di costo tra la tariffa italiana e quella del paese curante. La previsione infatti contenuta nello schema di decreto in base alla quale ogni regione può rimborsare i costi dell'assistenza all'estero secondo le tariffe regionali, non fa altro che acuire le differenze regionali a discapito dei cittadini. È quindi necessario, ad avviso del suo gruppo, prevedere un adeguato monitoraggio sull'attuazione della direttiva e consultazioni annuali delle associazioni di cittadini e pazienti.

Il sottosegretario Paolo FADDA osserva che, come è noto, la direttiva 2011/24/UE, recepita dallo schema di decreto legislativo in esame, è finalizzata ad eliminare gli ostacoli che impediscono ai cittadini di curarsi in altri Paesi UE, formalizzando il diritto di recarsi in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza, al fine di riceverne cure ed ottenere al proprio rientro il relativo rimborso.

È di tutta evidenza che la direttiva sulla sanità transfrontaliera conferisce al tema della mobilità sanitaria internazionale un impulso senza precedenti. L'apertura al libero mercato pone inevitabilmente in concorrenza i differenti sistemi nazionali, rappresentando al contempo un'opportunità di sviluppo ed una sfida per il Servizio sanitario nazionale (SSN) dato il probabile aumento del flusso di pazienti che si sposteranno tra i Paesi dell'Unione per ricevere cure ed il corrispettivo impatto economico ed organizzativo sulle risorse interne destinate all'assistenza sanitaria.

Sebbene il decreto sia stato ampiamente illustrato dal relatore ed approfondito nel corso della discussione generale, ritiene opportuno tuttavia fornire alcuni chiarimenti su specifiche questioni sollevate nel corso della seduta del 30 gennaio scorso. In particolare, in riferimento alla

richiesta di sostituire la parola « assicurato » con la parola « assistito », ritiene tale richiesta condivisibile.

Inoltre, il Governo nello spirito di collaborazione e al fine di migliorare il testo del decreto in esame, ritiene di poter accogliere la richiesta di integrare all'articolo 5, comma 7, la parola « tariffa » con la parola « onorari » e all'articolo 8, comma 3, di inserire le parole « al netto della compartecipazione alla spesa ».

Invece, per quanto attiene alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 12, ritiene necessario segnalare alcune indicazioni di carattere generale necessarie a dissipare i dubbi e le perplessità avanzati.

Osserva che alla direttiva 2011/24/UE va riconosciuto il merito di avere ridisegnato il sistema e il meccanismo dell'assistenza sanitaria nella Unione Europea, con un indiscusso impatto sui sistemi sanitari degli Stati membri e ne consegue che la medesima direttiva, in via cautelativa, ha dovuto necessariamente prevedere principi e norme di salvaguardia dei principi ordinamentali già vigenti nei Paesi membri.

In questa ottica e solo con questa finalità vanno considerate le norme di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 12 dello schema di decreto in esame, nel senso che le norme sopra richiamate nel riproporre fedelmente i contenuti della direttiva – rispettivamente il punto 7 delle premesse e l'articolo 11 della direttiva –, non hanno lo scopo di innovare il sistema ma solo di ricordare che la direttiva non innova i principi e il sistema già vigente in materia di assistenza e cure e di dispensazione dei medicinali da parte dei farmacisti.

Tuttavia, per maggiore garanzia così come è avvenuto al Senato, garantisce fin da ora che il Governo nella fase attuativa dello schema di decreto in esame, si impegna a rispettare i principi e le norme vigenti in materia.

Per quanto attiene all'articolo 13 e ai centri di eccellenza, sembra non opportuno inserire il riferimento alle malattie rare perché ne potrebbero risultare pre-

giudicati i centri di eccellenza italiani dedicati ad altre patologie, con la consapevolezza, peraltro, che tutto l'articolo 14 dello schema di decreto in esame è dedicato alle malattie rare.

Per quanto attiene ai dubbi sollevati dal relatore, onorevole Monchiero, fa presente che per quanto per quanto riguarda le misure limitative dei rimborsi per prestazioni transfrontaliere, la direttiva prevede che la mobilità transfrontaliera, per motivi imperativi di interesse generale, possa essere sottoposta a limiti. In particolare, gli Stati possono porre tre ordini di limiti, così sintetizzabili: limiti all'accesso alle cure nel proprio territorio da parte di pazienti provenienti da altri Stati UE; limiti ai rimborsi delle cure transfrontaliere godute dai propri cittadini in altri Stati dell'Unione europea; limiti consistenti nella possibilità di sottoporre talune prestazioni transfrontaliere ad autorizzazione preventiva. Ovviamente, la direttiva, sia pure con formule ampie, specifica quali sono i suddetti motivi imperativi di interesse generale che giustificano l'adozione delle citate misure limitative. Essi consistono nelle esigenze di pianificazione riguardanti l'obiettivo di assicurare, nel territorio nazionale, la possibilità di un accesso sufficiente e permanente ad una gamma equilibrata di cure di elevata qualità, o la volontà di garantire un controllo dei costi e di evitare, per quanto possibile, ogni spreco di risorse finanziarie, tecniche e umane.

Ebbene, come evidenziato dalla Commissione, i motivi che giustificano i limiti all'accesso alle cure in Italia sono immediatamente comprensibili e intuibili, mentre possono sembrare meno comprensibili le ragioni a sostegno dell'applicazione di tali misure anche nei confronti dei rimborsi dei cittadini italiani che si curano in altri Stati UE.

In realtà, la risposta a tali perplessità è fornita dalla stessa direttiva. Essa prevede che le misure limitative possano essere adottate sia per esigenze di pianificazione, finalizzate a garantire un accesso equo e permanente a cure di qualità, sia dalla necessità di evitare, per quanto possibile,

ogni spreco di risorse umane, finanziarie e strumentali. Ebbene, proprio in quest'ottica appare più chiara la necessità di salvaguardare, ad esempio, la situazione di quelle regioni che, in ipotesi, abbiano effettuato ingenti investimenti per potenziare determinate strutture sanitarie, o determinate tipologie di assistenza, e vedano poi vanificati questi sforzi da un ingiustificato esodo dei propri assistiti verso l'estero.

È chiaro, comunque, che le misure limitative devono tener conto di contemperare le due esigenze prese in considerazione dalla direttiva: l'eliminazione degli ostacoli alla mobilità sanitaria, e la necessità di salvaguardare le esigenze di pianificazione e di evitare lo spreco di risorse. Per questo il decreto prevede che le predette misure siano adottate solo nei casi in cui, anche tramite il monitoraggio affidato alle regioni, dovessero accertarsi, in fase attuativa, quelle criticità e quelle condizioni che la direttiva pone a fondamento dell'adozione delle stesse misure limitative.

Per quanto attiene alle procedure per la richiesta di autorizzazione preventiva, anche con riguardo alle perplessità espresse in ordine a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 10, che introduce l'onere, per il cittadino, di presentare una domanda preventiva alla ASL al fine di valutare se la prestazione transfrontaliera di cui intende beneficiare sia da sottoporre o meno ad autorizzazione preventiva, ritiene utile evidenziare che è proprio la necessità di assicurare una corretta attuazione della direttiva a rendere opportuna tale scelta normativa.

Infatti, l'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva prevede che l'autorizzazione preventiva può essere ammessa solamente nei casi in cui l'assistenza sanitaria è soggetta a esigenze di pianificazione riguardanti l'obiettivo di assicurare, nel territorio dello Stato membro interessato, la possibilità di un accesso sufficiente e permanente ad una gamma equilibrata di cure di elevata qualità o la volontà di garantire il controllo dei costi e di evitare, per quanto possibile, ogni spreco di risorse finanziarie, tecniche e umane e comporta il rico-

vero del paziente in questione per almeno una notte, o richiede l'utilizzo di un'infrastruttura sanitaria o di apparecchiature mediche altamente specializzate e costose; richiede cure che comportano un rischio particolare per il paziente o la popolazione; o è prestata da un prestatore di assistenza sanitaria che, all'occorrenza, potrebbe suscitare gravi e specifiche preoccupazioni quanto alla qualità o alla sicurezza dell'assistenza, ad eccezione dell'assistenza sanitaria soggetta alla normativa dell'Unione che garantisce livelli minimi di sicurezza e di qualità in tutta l'Unione.

Tale previsione è stata recepita dagli articoli 9, comma 2, del decreto legislativo.

Per quanto concerne la specifica individuazione delle prestazioni da sottoporre ad autorizzazione preventiva, nel rispetto dei richiamati requisiti previsti dalla direttiva, occorre rilevare come la condizione prevista dalla direttiva all'articolo 8, paragrafo 2, lettera *a*), si componga di due requisiti che devono ricorrere cumulativamente, il secondo dei quali, a sua volta, si scompone in due sotto-condizioni che possono invece ricorrere anche alternativamente. Il primo requisito attiene alla necessità che la prestazione sia soggetta ad esigenze di pianificazione riguardanti l'obiettivo di assicurare, nel territorio dello Stato membro interessato, la possibilità di un accesso sufficiente e permanente ad una gamma equilibrata di cure di elevata qualità o la volontà di garantire il controllo dei costi e di evitare, per quanto possibile, ogni spreco di risorse finanziarie, tecniche e umane. Il secondo, che deve ricorrere insieme al primo, consiste nella circostanza che la prestazione comporti il ricovero del paziente in questione per almeno una notte (prima sotto-condizione), oppure richieda l'utilizzo di un'infrastruttura sanitaria o di apparecchiature mediche altamente specializzate e costose (seconda sotto-condizione).

Da quanto sopra detto emerge che mentre le condizioni, di cui alla lettera *a*), presentano caratteristiche di oggettività tali da consentire di individuare preventivamente un numero di prestazioni che

possano essere sottoposte ad autorizzazione preventiva, quelle di cui alle lettere *b*) e *c*), invece, implicano valutazioni legate ai singoli casi, anche clinici, dei singoli pazienti o ai rischi che potrebbero derivare per la popolazione, oppure ancora alle garanzie fornite dai singoli operatori sanitari presso i quali i pazienti intendano recarsi per ricevere le cure. Con riferimento a tali condizioni, quindi, non appare possibile l'individuazione a monte delle prestazioni sottoponibili a prestazione.

Per questi motivi, l'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo rinvia ad un apposito regolamento governativo, da adottarsi, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo, per l'individuazione delle prestazioni soggette ad autorizzazione preventiva ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera *a*) (ovvero le prestazioni facilmente individuabili, per i motivi prima illustrati), mentre l'articolo 10, comma 3, specifica che, in ogni caso, la persona assicurata che intenda beneficiare di una prestazione sanitaria all'estero deve comunque presentare domanda all'ASL competente affinché quest'ultima possa verificare se tale prestazione debba essere sottoposta ad autorizzazione preventiva ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettere *b*) e *c*); verifica, quest'ultima, che, come ha detto, implica valutazioni legate ai singoli casi.

Osserva, poi, che la direttiva, inoltre, offre un'opportunità a tutti i cittadini dell'Unione europea, garantendo loro una più ampia offerta di prestazioni e sancendo l'obbligo per gli Stati membri di fornire al pubblico, attraverso l'istituzione di « uno o più punti di contatto nazionali », tutte le informazioni necessarie circa le procedure di rimborso e di autorizzazione, ma anche in merito agli standard di qualità e di sicurezza ed all'affidabilità del prestatore di assistenza sanitaria.

Ciascun « Punto di contatto nazionale », infatti, consentirà al paziente transfrontaliero di compiere una scelta informata adeguata al suo caso clinico e rappresenterà, per ciascuno Stato membro, il punto di raccordo tra utenti e prestatori di

assistenza sanitaria, dovendo peraltro interagire, per il tramite dei relativi Punti di Contatto, con gli altri Stati membri e la Commissione Europea. Esso dovrà offrire ai cittadini informazioni chiare e trasparenti circa gli *standard* di qualità e sicurezza del Servizio sanitario nazionale, l'accessibilità agli ospedali per i disabili, le tariffe e le fatture, il regime di autorizzazione e di rimborso, l'iscrizione dei prestatori e la loro copertura assicurativa, le procedure circa i reclami e le denunce. A tale fine è previsto tra l'altro che il Ministero della salute promuova un sistema di monitoraggio delle attività e delle reti assistenziali che permetta la rilevazione degli *standard* di qualità e di sicurezza delle reti ospedaliera e dei volumi e degli esiti delle cure erogate dai prestatori delle cure assistenziali.

Fa presente, poi, che in base alla direttiva, il rimborso, da parte dello Stato di appartenenza, delle prestazioni godute all'estero, avviene in misura corrispondente ai costi che il sistema nazionale avrebbe coperto se tale assistenza sanitaria fosse stata prestata nello stesso Stato membro di appartenenza. In ogni caso, inoltre, tale copertura non può superare il costo effettivo dell'assistenza sanitaria ricevuta all'estero.

Tale principio, che è stato recepito nello schema di decreto in esame fa sì che dall'applicazione della citata direttiva non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Esso dimostra, peraltro, il realismo entro il quale si è mosso il legislatore europeo, consapevole del grande peso che la spesa sanitaria occupa nelle finanze statali. In altri termini, gli obiettivi posti dalla direttiva sono perseguiti senza introdurre misure in grado di aumentare le spese sostenute, a legislazione vigente, dai singoli Stati per l'assistenza sanitaria.

Il decreto legislativo, dunque, conformemente al richiamato principio, prevede che i costi sostenuti da un cittadino italiano che si sia avvalso dell'assistenza sanitaria transfrontaliera siano rimborsati, se e nella misura in cui la prestazione erogata sia compresa nei nostri Livelli

essenziali di assistenza. È inoltre previsto che tali costi sono rimborsati in misura corrispondente alle tariffe regionali vigenti (per l'Italia occorre infatti tener conto dell'articolato riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di tutela della salute, come disciplinato dalla nostra Costituzione) e che, in ogni caso, tale copertura non può superare il costo effettivo dell'assistenza sanitaria ricevuta.

Osserva, poi, che l'Unione Europea, emanando la direttiva in questione, si è mossa con sguardo lungimirante e ambizioso, ma non per questo privo di realismo. Il legislatore europeo è infatti apparso consapevole che l'apertura alla concorrenza tra i diversi sistemi sanitari nazionali, specialmente all'inizio, può avere impatti importanti sull'organizzazione dei servizi e sui costi, ad esempio vanificando taluni investimenti effettuati dagli Stati in alcuni settori sanitari, oppure ostacolando la garanzia di un accesso equo alle cure di qualità, in condizioni di parità, o gli obiettivi di programmazione che i singoli Stati si danno. Come tutti i processi innovativi, anche quello della mobilità sanitaria necessita di essere governato e monitorato, al fine di sfruttarne al massimo le potenzialità e ridurre al minimo le eventuali criticità.

Pertanto, la direttiva se mira a promuovere il più ampio accesso alle cure transfrontaliere, prevede tuttavia che, a determinate condizioni, possano essere posti dei limiti alla relativa mobilità. In particolare, gli Stati possono porre tre ordini di limiti, così sintetizzabili: limiti all'accesso alle cure nel proprio territorio da parte di pazienti provenienti da altri Stati UE; limiti ai rimborsi delle cure transfrontaliere godute dai propri cittadini in altri Stati dell'Unione europea; limiti consistenti nella possibilità di sottoporre talune prestazioni transfrontaliere ad autorizzazione preventiva.

Osserva, quindi, che con lo schema di decreto in esame l'Italia si avvale di tali facoltà, introducendo le limitazioni consentite dalla direttiva e individuando gli strumenti giuridici per la loro adozione, ove si verifichino le condizioni previste dalla di-

rettiva stessa. Ciò senza pregiudicare, ovviamente, gli obiettivi posti dalla normativa europea, che anzi sono perseguiti con determinazione.

Il complesso di tali disposizioni è infatti finalizzato a garantire che, da un lato, sia pienamente assicurato il raggiungimento della finalità della direttiva, cioè l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione delle persone che intendano avere accesso a cure transfrontaliere e, dall'altro, siano predisposti tutti gli strumenti utili al contenimento degli effetti economici e organizzativi che potrebbero derivare dall'applicazione della direttiva stessa, senza per questo inficiarne la portata.

Affinché le predette misure limitative possano essere legittimamente attivate, ritiene necessario che le amministrazioni competenti dispongano delle informazioni necessarie per valutare se dall'applicazione della direttiva derivino criticità tali da integrare le condizioni da essa stessa previste quali motivi giustificativi per la loro adozione.

Fa presente, infine, che per queste ragioni, l'articolo 19 del decreto legislativo contiene una norma finale che attribuisce alle regioni il compito di effettuare un costante monitoraggio degli effetti connessi alle disposizioni del decreto, al fine di comunicare al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e le finanze, con la massima tempestività, eventuali criticità idonee a pregiudicare la possibilità di un accesso sufficiente e permanente ad una gamma equilibrata di cure di elevata qualità, ovvero a pregiudicare la possibilità di un controllo dei costi, ovvero idonee a comportare sprechi di risorse finanziarie, tecniche e umane, al fine dell'adozione tempestiva delle predette misure limitative.

Giovanni MONCHIERO (SCpI), *relatore*, nell'illustrare la sua proposta di parere favorevole (*vedi allegato 6*), fa presente innanzitutto di non aver inserito né come condizione né come osservazione la richiesta di sostituire la parola « assicurato » con la parola « assistito » esclusivamente per ragioni

lessicali in quanto tale termine è aderente alla direttiva comunitaria e non certamente per ragioni ideologiche. Ha giudicato invece condivisibile la richiesta avanzata da ultimo dalla collega Nicchi di modificare il comma 8 dell'articolo 10, in base al quale l'autorizzazione preventiva all'assistenza transfrontaliera può essere negata perché l'assistenza sanitaria richiesta può essere prestata nel territorio nazionale entro un termine giustificabile dal punto di vista clinico, nel senso di prevedere che in tali casi l'ASL competente sia tenuta a comunicare al paziente la struttura sanitaria in grado di erogare la prestazione entro il predetto termine.

Inoltre, ha ritenuto non opportuno proporre al Governo di modificare lo schema di decreto legislativo in tutte le parti in cui è conforme, alla lettera, alle Direttive 2011/24/UE e 2012/52/UE, e quindi di non proporre la soppressione dell'articolo 12, in quanto la facoltà per i farmacisti di rifiutarsi di dispensare un farmaco per ragioni etiche è espressamente prevista dalla direttiva.

Infine, ha ravvisato l'esigenza di proporre l'eliminazione di alcuni appesantimenti burocratici, quali quelli previsti dall'articolo 10, comma 3, che, nel prevedere che ove la persona assicurata intenda beneficiare dell'assistenza transfrontaliera deve presentare apposita domanda alla ASL territorialmente competente per verificare se la medesima prestazione debba essere sottoposta ad autorizzazione preventiva, configuri una vera e propria « fantascienza burocratica », non prevista in alcun ordinamento.

Conclusivamente, auspica che la sua proposta di parere possa essere ampiamente condivisa.

Anna Margherita MIOTTO (PD) esprime apprezzamento sulle valutazioni del Governo in quanto esaustive in merito alle ricadute economico-finanziarie della direttiva sul sistema sanitario. Ritiene tuttavia vi siano due aspetti che vengono, rispettivamente, l'uno trascurato e l'altro eluso. Ad essere trascurato è il fatto che nella direttiva il termine « assicurato » fa riferimento

ad un modello solo formalmente universalistico, ma che in realtà tradisce una concezione diversa di sistema sanitario, in quanto non si differenzia tra i soggetti privati accreditati e non accreditati e non è casuale che si parli di soggetti privati e pubblici allo stesso modo. Quanto al secondo aspetto, evidenzia che nel nostro sistema, che è regionale, l'articolo 18 dello schema di decreto legislativo introduce la clausola di cedevolezza il cui ambito non è definito, non contenuta nella direttiva.

Tornando al primo punto, evidenzia che in Italia non è vietato aprire una struttura sanitaria non accreditata, bensì autorizzata, quella che viene definita il « privato-privato », che può erogare prestazioni al cittadino straniero e non ha l'obbligo di praticare le tariffe del sistema sanitario, ma può applicarne di inferiori, facendo in tal modo concorrenza al sistema sanitario medesimo. In sostanza, i cittadini stranieri possono ottenere prestazioni a costi più contenuti di quelli pagati dai cittadini italiani. Pertanto, qualsiasi giudice potrebbe sostenere che anche i cittadini italiani abbiano il medesimo diritto.

Esprime inoltre preoccupazione in merito all'obiezione di coscienza con riferimento alla figura dei farmacisti. Considerato che l'articolo 12 dello schema di decreto, conformemente alla direttiva, prevede il diritto del farmacista a non dispensare un farmaco, ove consentito dalla normativa vigente, e che in Italia non esiste una tale previsione normativa, essendo l'obiezione una scelta, il decreto è fonte di equivoco.

Alla luce di quanto osservato, ritiene opportuno chiarire – almeno nelle premesse al parere – che il termine « assicurato » si riferisce ad un preciso modello di sistema sanitario che non esiste in Italia e che pertanto andrebbe sostituito con il termine « assistito », mentre per quanto attiene all'altra questione relativa all'obiezione di coscienza del farmacista, ritiene che l'articolo 12 debba essere opportunamente eliminato.

Infine, poiché la possibile diversità nell'erogazione delle prestazioni da parte

delle diverse regioni consentita dalla clausola di cedevolezza, di cui all'articolo 18 dello schema di decreto, a suo avviso rischia di favorire l'apertura di molti contenziosi e di procedure di infrazione nei confronti dell'Italia, osserva che, in generale, avrebbe ritenuto preferibile che le parti cedevoli della normativa fossero individuate con precisione.

Auspica conclusivamente che il relatore recepisca i rilievi testé formulati.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, nell'imminenza dell'inizio dei lavori dell'Assemblea e dovendo ancora svolgere la riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, anche per consentire al relatore di valutare attentamente i rilievi da ultimo avanzati dalla collega Miotto.

**La seduta termina alle 15.40.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 5 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.*

**La seduta comincia alle 15.40.**

**Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.**

**C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1902).*

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 gennaio 2014.

Pierpaolo VARGIU, *presidente e relatore*, avverte che è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, in data 23 gennaio 2014, la proposta di legge n. 1902, d'iniziativa dei deputati Monchiero ed altri: « Norme in materia di responsabilità professionale del personale sanitario ».

Poiché la suddetta proposta di legge verte su materia identica a quella delle proposte di legge in esame, la presidenza ne ha disposto l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

**La seduta termina alle 15.45.**

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 16.10.

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### RELAZIONI AL PARLAMENTO

*Relazione sullo stato di attuazione della legge n. 194 del 1978, concernente norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza, contenente i dati preliminari dell'anno 2012 e i dati definitivi dell'anno 2011.*

*Doc. XXXVII, n. 1.*



## ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Atto n. 50.****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La XII Commissione (Affari sociali),

esaminato per le parti di competenza lo schema di Decreto Legislativo recante recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici;

rilevato preliminarmente che l'articolo 2 della direttiva europea non consente di introdurre nella disciplina nazionale misure più rigorose di quelle previste dalla direttiva stessa;

rilevato che lo schema in esame introduce una parte discrezionale con un livello superiore e più restrittivo di regolazione negli articoli 5, comma 2, 7, 8, 10, 14, 15 e 16, discostandosi dalla direttiva comunitaria soprattutto con particolare riferimento al divieto di utilizzo di animali per xenotrapianti e per le ricerche su sostanze d'abuso;

considerato altresì che il contenuto degli stessi articoli concerne argomenti nodali per la ricerca, riguardando xenotrapianti e utilizzo di anestesia e analgesia, argomenti che erano stati al centro della relazione approvata dalla XII Commissione in sede di esame in sede consultiva del disegno di legge di delegazione europea 2013, che, in riferimento al recepimento della direttiva 2010/63/UE, ha deliberato di riferire favorevolmente «facendo salva l'esigenza di prevedere che, in sede di attuazione della delega di cui all'articolo 13 del disegno di legge in titolo, il Governo si attenga alla disposizione di cui al comma 2 dello stesso articolo ovvero l'ob-

bligo di conformarsi alla normativa europea nell'applicazione dei principi e criteri di cui al comma 1 del medesimo articolo »;

considerato che non risultano rispettati gli impegni assunti dal Governo in sede di accoglimento di numerosi ordini del giorno presentati nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di delegazione europea 2013;

rilevato inoltre che normative più restrittive condizionano fortemente la possibilità per gli Istituti di ricerca italiani di partecipare a progetti internazionali, non solo di ambito europeo, che prevedano l'utilizzo di animali da laboratorio, con evidenti conseguenze sia sulla credibilità che sullo sviluppo della ricerca italiana;

evidenziato che il rinvio al 2017 dell'entrata in vigore di alcuni divieti pone in condizione di incertezza quegli studi, anche ricompresi in percorsi internazionali, per il cui risultato atteso sono previsti tempi coincidenti o superiori a tale termine;

rilevato infine come, pur partendo da presupposti e contenuti in cui è prevalente la centralità della tutela degli animali e la spinta preponderante alla ricerca complementare senza uso degli animali, siano emerse nel corso del dibattito in Commissione posizioni comunque di dissenso rispetto allo schema di decreto in esame,

esprime

**PARERE CONTRARIO.**

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Atto n. 50.****PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAI  
DEPUTATI MANTERO, CECCONI, GRILLO, LOREFICE, DI VITA,  
BARONI, DALL'OSSO E SILVIA GIORDANO**

La XII Commissione (Affari sociali),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/63/UE relativa alla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (Atto n. 50);

premessi che:

viene applicato solo in parte e non con effetto immediato il divieto di esperimenti di Xenotrapianto limitato al solo trapianto di uno o più organi (articolo 3, comma 1, lettera *p*), con l'inserimento di un termine per l'applicazione dal 2017 (articolo 5, comma 2, lettera *d*) e articolo 3, comma 1, lettera *q*), non previsto dai criteri direttivi indicati dall'articolo 13 della legge 6 agosto 2013 n. 96;

non è attuato in maniera integrale il divieto alla didattica in quanto è prevista la possibilità di eseguire esercitazioni nelle facoltà di veterinaria e di fatto rendendo autorizzabile qualsiasi esperimento anche per altre formazioni universitarie (articolo 5, comma 2, lettera *f*);

l'articolo 13 della legge 6 agosto 2013, n. 96, prevedeva di stabilire che la generazione di ceppi di animali geneticamente modificati deve tenere conto della valutazione del rapporto tra danno e beneficio, della effettiva necessità della manipolazione, dell'impatto sugli animali e valutando i potenziali rischi per la salute umana e animale nonché per l'ambiente, mentre con l'articolo 10, comma 4, dello schema di decreto legislativo si esprime lo

stesso principio ma senza di vincoli o oggettive limitazioni nelle procedure di autorizzazioni e in quelle di controllo;

l'articolo 10, comma 5, non prevede sanzioni congrue e efficacemente dissuasive nel divieto di allevamento nel territorio nazionale di cani, gatti e primati non umani destinati alla sperimentazione;

l'articolo 13 della legge 6 agosto 2013, n. 96, ha vietato gli esperimenti e le procedure che non prevedono anestesia o analgesia, qualora esse comportino dolore all'animale ad eccezione dei casi di sperimentazione di anestetici o di analgesici. La citata previsione non è stata rispettata e lo schema di decreto legislativo, all'articolo 14, comma 1, esprime una grave mancanza di coerenza con quanto previsto dal citato articolo 13 della legge n. 96 del 2013. L'anestesia e l'analgesia sono, infatti, obbligatorie solo in caso di sperimentazioni che comportino dolore intenso e gravi lesioni, quindi classificabili come dolore «grave» dove la direttiva 2010/63/UE già prevedeva tale obbligo. Il testo del comma 1 dell'articolo 14 dello schema lascia la possibilità di continuare l'attuazione di test dolorosi e angoscianti come ad esempio: irradiazione o chemioterapia in dose sub letale, impianto di cateteri o dispositivi medici, induzione di tumori dolorosi e creazione di animali geneticamente modificati con procedure chirurgiche;

l'articolo 16, comma 1, dello schema di decreto si sarebbe dovuto rife-

rire alla questione che attiene alla necessità di sottoporre ad altre sperimentazioni un animale che sia stato già utilizzato in una procedura. Nello schema di decreto legislativo si osserva il principio di cui alla legge n. 96 del 2013 ma senza prevedere né vincoli alle procedure di controllo né limitazioni nelle procedure autorizzative;

l'articolo 13 della legge n. 96 del 2013 prevedeva di orientare la ricerca nell'impiego di metodi alternativi. Nello schema, all'articolo 37, tale principio viene ribadito ma in maniera generica senza specificare i criteri di attuazione. Di fatto non si introduce e non si prevede nessuna misura che incentivi la riconversione dei stabulari o la riconversione di stabulari e lo sviluppo di progetti in questo ambito;

in relazione allo sviluppo degli approcci alternativi idonei a fornire lo stesso livello o un livello superiore di informazioni, rispetto a quelle ottenute con le procedure che usano animali, ma che non prevedono l'uso di animali o un numero minore di animali o procedure meno dolorose, nello schema di decreto si riproduce il principio ma in forma generica senza criteri di attuazione e soprattutto senza istituire un piano sanzionatorio efficace nel caso di inosservanza del principio;

in generale tutto il quadro sanzionatorio, recato dall'articolo 40 dello schema di decreto legislativo, non prevede misure sufficientemente dissuasive, le sanzioni pecuniarie sono minime e non coprono neanche tutti i divieti e vincoli. In particolare, nei casi di gravi negligenze da parte del personale le misure non sembrano affatto « appropriate, effettive, proporzionate e dissuasive »;

per quanto attiene alla destinazione di una quota nell'ambito dei fondi nazionali ed europei finalizzati alla ricerca per lo sviluppo e la convalida dei metodi sostitutivi o per corsi di formazione ed aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti « Autorizzazioni degli allevatori, dei fornitori e degli utilizzatori » (ART. 20), la quota prevista dall'articolo 41 dello

Schema del decreto legislativo è limitata al 16 per cento di 1 milione di euro ovvero 160.000 euro l'anno. Una somma insufficiente per promuovere lo sviluppo e la diffusione delle procedure alternative, ancor più in quanto destinata ai soli Istituti zooprofilattici sperimentali e che non tiene conto affatto che il 33 per cento degli animali usati negli esperimenti viene usato nella ricerca di base, ovvero nelle Università e centri di ricerca dove non vi è un obbligo legislativo ad usare metodi che usano animali perché non sono legati all'ambito regolatorio (farmacopea internazionale etc). In questo modo si penalizzano i centri di ricerca e le Università e non si permette l'integrazione della ricerca che usa metodi in vitro e alternativi sostitutivi alla sperimentazione su animali nella ricerca di base e nella ricerca e sviluppo di farmaci, le aree in cui l'uso di animali è maggiore (33 per cento e 31 per cento rispettivamente in EU). In tale contesto appare anche incongruo destinare una quota rilevante pari all'84 per cento di tutti i fondi destinati alla formazione di chi lavora su gli animali perché questi vengano formati ad usare animali, quando la formazione degli operatori sui metodi alternativi è relegata solo al 16 per cento di questa cifra e solo a quest'area dei lavoratori nel settore (allevamenti, utilizzo, fornitura);

la realtà italiana è che la ricerca che usa animali si trova anche nella ricerca di base e nella ricerca e sviluppo di farmaci e quindi non si possono ignorare completamente i fondi del Programma Nazionale per la Ricerca del Ministero della Salute (per esempio Ricerca Sanitaria, Ricerca corrente, Ricerca finalizzata, etc) o quelli del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca/ MIUR (per esempio « Futuro in Ricerca 2013 » finanziamenti per oltre 29.5 milioni di Euro). Sono questi i fondi della ricerca che il Governo dovrebbe indirizzare allo sviluppo e uso di metodi alternativi sostitutivi e non quelli degli operatori, allevatori e utilizzatori;

infine ma non di minore importanza non è prevista nell'articolo 41 la

« banca dei dati nazionali » finalizzata al recepimento dei metodi alternativi e sostitutivi;

nell'Allegato VI Schema per la presentazione di un progetto di Ricerca ai sensi dell'art 31 nella descrizione dei passaggi che lo scienziato deve effettuare per chiedere il permesso ad effettuare esperimenti su animali non si menziona la guida di ricerca europea per la ricerca sui metodi alternativi;

sempre nell'Allegato VI non viene menzionato un responsabile per la verifica che siano stati cercati e preventivati all'uso metodi alternativi, quindi la presenza di un esperto sui metodi alternativi esattamente come è presente responsabile del benessere animale, deve essere presente un responsabile che attesti che quell'esperimento su animali non si può sostituire con un altro esperimento che non usi animali ma apporti almeno lo stesso numero e qualità di informazioni scientifiche;

il divieto di sperimentazioni su gli animali per le ricerche su sostanze d'abuso è rispettato ma senza alcun effetto immediato, in quanto il divieto entrerà in vigore nel 2017 un termine questo non previsto dall'articolo 13 della legge n. 96 del 2013;

il Governo nel redigere lo schema del decreto legislativo non ha rispettato in maniera adeguata ed integrale i principi e i criteri dati dal parlamento con la legge di delegazione europea 96 del 2013 e si è reso inottemperante ancora una volta travalicando i poteri del Parlamento;

la giustificazione che le nostre indicazioni erano più stringenti rispetto a quanto indicato nella direttiva e che l'Italia potrebbe rischiare una procedura d'infrazione è incongrua in quanto se l'Unione Europea avesse voluto norme identiche per tutti gli stati membri avrebbe inviato un regolamento e non delle linee di principio;

con la direttiva n. 63 del 2010 l'Europa, infatti, chiedeva agli Stati mem-

bri di adeguare i livelli di protezione degli animali usati a fini scientifici e di incentivare le tecniche alternative, come indicato anche in due passaggi della considerazioni iniziali: al punto 7 « ... l'atteggiamento nei confronti degli animali dipende anche dalla percezione nazionale e in taluni Stati membri vi è l'esigenza di mantenere norme in materia di benessere degli animali più ampie di quelle approvate a livello dell'Unione. Nell'interesse degli animali e purché ciò non pregiudichi il funzionamento del mercato interno, è opportuno consentire agli Stati membri una certa flessibilità nel mantenere le norme nazionali miranti ad una protezione più estesa degli animali... » e al punto 10 « ... la presente direttiva rappresenta un passo importante verso il conseguimento dell'obiettivo finale della completa sostituzione delle procedure su animali vivi a fini scientifici ed educativi non appena ciò sia scientificamente possibile. A tal fine, essa cerca di agevolare e di promuovere lo sviluppo di approcci alternativi. »;

quanto affermato nei richiamati punti 7 e 10 delle considerazioni iniziali della direttiva è esattamente quello che il Parlamento, dettando principi e criteri precisi, ha tentato di porre in essere con la delega che il Governo ha inteso stravolgere e l'obbiettivo di sostituzione vale per ogni esperimento che usa animali, nel regolatorio (obbligatorio), nella ricerca di base, nella ricerca e sviluppa industriale, non solo nell'ambito del regolatorio come è stata relegata come fondi da questo decreto legislativo ma dovrebbe usare una congrua percentuale di tutti i fondi per la ricerca in Italia;

si profila una evidente violazione dell'articolo 76 della Costituzione in ragione delle segnalate difformità dai principi e criteri direttivi contenuti nella legge 96 del 2013,

esprime

**PARERE CONTRARIO.**

## ALLEGATO 3

**Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Atto n. 50.****PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAI  
DEPUTATI NICCHI, PIAZZONI E AIELLO**

La XII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (Atto. n. 50);

premesso che:

l'articolo 13 della legge 6 agosto 2013, n. 96, ha previsto una delega al Governo per il recepimento della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici;

il medesimo articolo 13, in quanto norma di delega, ha definito i principi e i criteri direttivi volti a coniugare le esigenze scientifiche con quelle di protezione degli animali, che il decreto legislativo avrebbe dovuto puntualmente rispettare e attuare;

lo schema di decreto in esame presenta invece, come più avanti evidenziato, numerose difformità dai principi e criteri direttivi contenuti nella legge di delega;

per quanto riguarda i principi e criteri direttivi riguardanti i «metodi alternativi» si segnala in generale l'assenza di misure, a cominciare da quelle relative al sostegno finanziario, volte a incentivare realmente la promozione di metodi alternativi alla sperimentazione animale. In particolare:

la lettera *a*) della legge delega, diretta a «orientare la ricerca all'impiego di me-

todi alternativi», non appare pienamente rispettata dall'articolo 37 dello schema in esame, in quanto estremamente generico e non individua alcun criterio attuativo. Di fatto, non viene introdotta nessuna misura che oggettivamente incentivi la riconversione di stabulari o lo sviluppo di progetti in questo ambito. Ciò è ancora più grave proprio perché attualmente è scientificamente insostenibile la rinuncia totale alla sperimentazione animale, ed è quindi indispensabile promuovere e finanziare lo studio e la ricerca dei metodi alternativi;

la lettera *i*) della legge delega, finalizzato a «sviluppare approcci alternativi idonei a fornire lo stesso livello o un livello superiore di informazioni rispetto a quello ottenuto nelle procedure che usano animali, ma che non prevedono l'uso di animali o utilizzano un numero minore di animali o comportano procedure meno dolorose, nel limite delle risorse finanziarie derivanti dall'applicazione del criterio di cui alla lettera *h*)», accertate e iscritte in bilancio», non appare pienamente rispettato, dal momento che, con l'articolo 37, comma 1, viene sancito il principio di promozione dei metodi alternativi, ma in modo generico e senza specificare criteri nell'attuazione, né istituire un serio piano sanzionatorio nel caso non venga osservato il principio;

la lettera *l*) della legge delega, non è rispettata. I principi e criteri contenuti in della lettera, prevedono di «destinare annualmente una quota nell'ambito di fondi nazionali ed europei finalizzati alla ricerca per lo sviluppo e la convalida di metodi

sostitutivi, compatibilmente con gli impegni già assunti a legislazione vigente, a corsi periodici di formazione e aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti autorizzati, nonché adottare tutte le misure ritenute opportune al fine di incoraggiare la ricerca in questo settore con l'obbligo per l'autorità competente di comunicare, tramite la banca dei dati nazionali, il recepimento dei metodi alternativi e sostitutivi», non sono sostanzialmente rispettati in quanto, in base all'articolo 41 dello schema, le risorse sono insufficienti per promuovere lo sviluppo e la diffusione dei metodi alternativi. Inoltre, nulla è previsto per la suddetta « banca dei dati nazionali sul recepimento dei metodi alternativi e sostitutivi »;

per quanto riguarda i principi e criteri direttivi riguardanti i « divieti », si segnala in particolare:

la lettera *d*) della legge delega, prevede il divieto di esperimenti e di procedure che non prevedono anestesia o analgesia, qualora esse comportino dolore all'animale, ad eccezione dei casi di sperimentazione di anestetici o di analgesici. L'articolo 14, comma 1 dello schema di decreto in esame, non rispetta detto principio contenuto nella lettera *d*), in quanto si prevede che l'anestesia e analgesia sono obbligatorie solo in caso di sperimentazioni che comportano dolore intenso e gravi lesioni, quindi classificabili come livello di dolore « grave » dove la Direttiva 2010/63/UE (articolo 14 comma 1) già prevedeva tale obbligo. Così come formulata, la norma lascia la possibilità di continuare a attuare test dolorosi e angoscianti come ad esempio: irradiazione o chemioterapia in dose subletale, sospensione di cibo, impianto chirurgico di cateteri o dispositivi biomedici, induzione di tumori dolorosi e creazione di animali geneticamente modificati mediante procedure chirurgiche;

il principio e criterio direttivo previsto alla lettera *f*), diretto a « vietare l'utilizzo di animali per gli xenotrapianti », è rispettato solo parzialmente e non con

effetto immediato: il divieto di esperimenti di xenotrapianto è infatti circoscritto alla sola ipotesi di trapianto di uno e più organi e, oltre tutto, con applicazione dal 2017, differimento non previsto dai criteri direttivi della delega;

con riguardo invece il principio e criterio direttivo contenuto sempre alla lettera *f*), volto a « vietare l'utilizzo di animali per le ricerche su sostanza d'abuso », è rispettato nel merito, ma non quanto alla decorrenza degli effetti, differiti al 2017:

la lettera *g*) della legge delega, prevede di « vietare l'allevamento nel territorio nazionale di cani, gatti e primati non umani destinati alla sperimentazione ». Questa disposizione viene correttamente recepita dall'articolo 10, comma 5, dello schema di decreto in esame, seppure va evidenziato che le sanzioni previste non appaiono sufficientemente dissuasive;

per quanto riguarda i principi e criteri direttivi riguardanti il « riutilizzo di animali », si segnala in particolare:

la lettera *c*) della legge delega, prevede di considerare la necessità di sottoporre ad altre sperimentazioni un animale che sia già stato utilizzato in una procedura, fino a quelle in cui l'effettiva gravità delle procedure precedenti era classificata come « moderata » e quella successiva appartenga allo stesso livello di dolore o sia classificata come « lieve » o « non risveglio », ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2010/63/UE ». Detta disposizione non appare pienamente rispettata dall'articolo 16, comma 1, dello schema, poiché, nonostante sia sancito un principio di analogo tenore, mancano vincoli e oggettive limitazioni nelle procedure di autorizzazioni e in quelle di controllo;

per quanto riguarda i principi e criteri direttivi riguardanti gli « animali OGM », si segnala in particolare:

la lettera *e*) della legge delega, mira a « stabilire che la generazione di ceppi di animali geneticamente modificati deve tener conto della valutazione del rapporto

tra danno e beneficio, dell'effettiva necessità della manipolazione e del possibile impatto che potrebbe avere sul benessere degli animali, valutando i potenziali rischi per la salute umana e animale e per l'ambiente». Anche in questo caso il principio e criterio direttivo contenuto nella suddetta lettera *e*), non appare pienamente rispettato, poiché all'articolo 10, comma 4, è sancito lo stesso principio, ma, anche in questo caso, senza vincoli o oggettive limitazioni nelle procedure di autorizzazioni e in quelle di controllo;

per quanto riguarda i principi e criteri direttivi riguardanti il «quadro sanzionatorio», si segnala in particolare:

la lettera *h*) della legge delega, è volto a «definire un quadro sanzionatorio appropriato e tale da risultare effettivo, proporzionato e dissuasivo, anche tenendo conto del titolo IX-*bis* del libro II del codice penale». I principi e criteri direttivi previsti dalla suddetta lettera *h*) non si possono considerare rispettati, poiché il quadro sanzionatorio previsto all'articolo 40 dello schema di decreto in esame, non prevede misure sufficientemente dissuasive: le sanzioni pecuniarie sono di lieve entità e le misure previste per i casi di gravi negligenze da parte del personale non appaiono assolutamente «appropriate, effettive, proporzionate e dissuasive»;

in questo ambito si segnala che all'articolo 40, comma 22, si fa riferimento al medico veterinario che omette la consulenza e l'assistenza al buon mantenimento degli animali e alla buona esecuzione delle procedure o che le effettua con negligenza ed imperizia. In questo caso la norma prevede la sanzione del deferimento all'ordine. Detta sanzione non appare adeguata laddove sarebbe invece opportuno prevedere espressamente una più incisiva articolazione delle sanzioni disciplinari, valutando i termini di durata della sospensione dall'ordine dei medici veterinari;

inoltre al comma 23 del medesimo articolo 40, al fine di garantire un'effettiva repressione delle condotte illecite si fa riferimento all'utilizzo degli Uffici periferici veterinari e delle aziende sanitarie locali. Sarebbe invece indispensabile, al fine di garantire un'efficace attività di controllo e di repressione degli illeciti, prevedere il coinvolgimento delle competenze specializzate della Polizia giudiziaria e delle guardie zoofile negli accertamenti delle attività sanzionabili. Ciò in ragione delle note difficoltà che gravano sugli organismi di controllo chiamati a fronteggiare un numero significativo di enti, aziende ed operatori commerciali sottoposti ad attività di accertamento,

esprime

PARERE CONTRARIO.

## ALLEGATO 4

**Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Atto n. 50.****PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA  
DAL DEPUTATO BRAMBILLA**

La XII Commissione (Affari sociali),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/63/UE relativa alla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (Atto n. 50);

considerato, in riferimento ai principi e criteri direttivi contenuti nelle disposizioni di delega recate dall'articolo 13, della legge 6 agosto 2013, n. 96, che:

il principio e criterio direttivo previsto alla lettera *a*), diretto a « orientare la ricerca all'impiego di metodi alternativi », non appare pienamente rispettato dall'articolo 37 dello schema, molto generico e privo di adeguate specificazioni. Di fatto, non viene introdotta alcuna misura che oggettivamente incentivi la riconversione di stabulari o lo sviluppo di progetti in questo ambito;

il principio e criterio direttivo, previsto alla lettera *i*), volto a « sviluppare approcci alternativi idonei a fornire lo stesso livello o un livello superiore di informazioni rispetto a quello ottenuto nelle procedure che usano animali, ma che non prevedono l'uso di animali o utilizzano un numero minore di animali o comportano procedure meno dolorose, nel limite delle risorse finanziarie derivanti dall'applicazione del criterio di cui alla lettera *h*), accertate e iscritte in bilancio », non appare pienamente rispettato, dal momento che, con l'articolo 37, comma 1, viene sancito il principio di promozione dei metodi alternativi, ma in modo generico e senza definire criteri per l'attuazione,

né istituire un serio piano sanzionatorio qualora il principio non sia rispettato;

il principio e criterio direttivo, previsto dalla lettera *l*), finalizzato a « destinare annualmente una quota nell'ambito di fondi nazionali ed europei finalizzati alla ricerca per lo sviluppo e la convalida di metodi sostitutivi, compatibilmente con gli impegni già assunti a legislazione vigente, a corsi periodici di formazione e aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti autorizzati, nonché adottare tutte le misure ritenute opportune al fine di incoraggiare la ricerca in questo settore con l'obbligo per l'autorità competente di comunicare, tramite la banca dei dati nazionali, il recepimento dei metodi alternativi e sostitutivi », non si può ritenere rispettato, poiché, in base all'articolo 41 dello schema, la quota destinata allo sviluppo di metodi alternativi è limitata al 16 per cento, quindi assolutamente non sufficiente per promuoverne lo sviluppo e la diffusione. Inoltre, i finanziamenti sono indirizzati ai soli Istituti zooprofilattici sperimentali, di fatto penalizzando tutti gli altri centri di ricerca e le università che già lavorano in questo ambito o vorrebbero adottare nuove tecniche. L'84 per cento è destinato, invece, alla formazione di chi opera con gli animali: si tratta di una percentuale elevata e non giustificabile. Inoltre, non è prevista la « banca dei dati nazionali sul recepimento dei metodi alternativi e sostitutivi »;

il principio e criterio direttivo, previsto alla lettera *d*), teso a « vietare gli



esperimenti e le procedure che non prevedono anestesia o analgesia, qualora esse comportino dolore all'animale, ad eccezione dei casi di sperimentazione di anestetici o di analgesici », non appare rispettato, poiché, con l'articolo 14, comma 1 dello schema, l'anestesia e analgesia sono obbligatorie solo in caso di sperimentazioni che comportano dolore intenso e gravi lesioni, quindi classificabili come livello di dolore « grave ». Così formulata, la disposizione consente ancora test dolorosi, come, ad esempio, l'irradiazione o la chemioterapia in dose subletale, la sospensione di cibo, l'impianto chirurgico di cateteri o dispositivi biomedici, l'induzione di tumori dolorosi e la creazione di animali modificati mediante procedure chirurgiche;

il principio e criterio direttivo previsto alla lettera *f*), diretto a « vietare l'utilizzo di animali per gli xenotrapianti », è rispettato solo parzialmente e non con effetto immediato: il divieto di esperimenti di xenotrapianto è infatti circoscritto alla sola ipotesi di trapianto di uno e più organi e, oltre tutto, con applicazione dal 2017, differimento non previsto dai criteri direttivi della delega;

il principio e criterio direttivo di cui alla lettera *f*), finalizzato a « vietare l'utilizzo di animali per le ricerche su sostanza d'abuso », è rispettato nel merito, ma non quanto alla decorrenza degli effetti, rinviati al 2017;

il principio e criterio direttivo, previsto alla lettera *c*), di « considerare la necessità di sottoporre ad altre sperimentazioni un animale che sia già stato utilizzato in una procedura, fino a quelle in cui l'effettiva gravità delle procedure precedenti era classificata come « moderata » e quella successiva appartenga allo stesso livello di dolore o sia classificata come « lieve » o « non risveglio », ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2010/63/UE », non appare pienamente rispettato dall'articolo 16, comma 1, dello schema, poiché, no-

nostante sia sancito un principio di analogo tenore, mancano vincoli e oggettive limitazioni nelle procedure di autorizzazione e di controllo;

il principio e criterio direttivo, previsto alla lettera *e*), diretto a « stabilire che la generazione di ceppi di animali geneticamente modificati deve tener conto della valutazione del rapporto tra danno e beneficio, dell'effettiva necessità della manipolazione e del possibile impatto che potrebbe avere sul benessere degli animali, valutando i potenziali rischi per la salute umana e animale e per l'ambiente », non appare rispettato, poiché all'articolo 10, comma 4, è sancito lo stesso principio, ma, anche in questo caso, senza vincoli o oggettive limitazioni nelle procedure di autorizzazione e di controllo;

il principio e criterio direttivo di cui alla lettera *h*), volto a « definire un quadro sanzionatorio appropriato e tale da risultare effettivo, proporzionato e dissuasivo, anche tenendo conto del titolo IX-*bis* del libro II del codice penale », non è rispettato, poiché il quadro sanzionatorio previsto all'articolo 40 dello schema non prevede misure sufficientemente dissuasive: le sanzioni pecuniarie sono di lieve entità e le misure previste per i casi di gravi negligenze da parte del personale non risultano « appropriate, effettive, proporzionate e dissuasive »;

con riferimento al principio e criterio direttivo specifico di cui alla lettera *g*), di « vietare l'allevamento nel territorio nazionale di cani, gatti e primati non umani destinati alla sperimentazione », correttamente recepito dall'articolo 10, comma 5, dello schema, si segnala che le sanzioni previste non appaiono sufficientemente dissuasive;

invitando il Governo a riformulare il testo del decreto,

esprime

PARERE CONTRARIO.

## ALLEGATO 5

**Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Atto n. 50.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione (Affari sociali),

esaminato per le parti di competenza lo schema di Decreto Legislativo recante recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici;

rilevato preliminarmente che l'articolo 2 della direttiva europea non consente di introdurre nella disciplina nazionale misure più rigorose di quelle previste dalla direttiva stessa;

rilevato che lo schema in esame introduce una parte discrezionale con un livello superiore e più restrittivo di regolazione negli articoli 5, comma 2, 7, 8, 10, 14, 15 e 16, discostandosi dalla direttiva comunitaria soprattutto con particolare riferimento al divieto di utilizzo di animali per xenotrapianti e per le ricerche su sostanze d'abuso e alle limitazioni previste per l'uso di animali geneticamente modificati;

considerato altresì che il contenuto degli stessi articoli concerne argomenti nodali per la ricerca, riguardando xenotrapianti e utilizzo di anestesia e analgesia, argomenti che erano stati al centro della relazione approvata dalla XII Commissione in sede di esame in sede consultiva del disegno di legge di delegazione europea 2013, che, in riferimento al recepimento della direttiva 2010/63/UE, ha deliberato di riferire favorevolmente « facendo salva l'esigenza di prevedere che, in sede di attuazione della delega di cui all'articolo 13 del disegno di legge in titolo, il Governo si attenga alla disposizione di cui al

comma 2 dello stesso articolo ovvero l'obbligo di conformarsi alla normativa europea nell'applicazione dei principi e criteri di cui al comma 1 del medesimo articolo »;

considerato che non risultano rispettati gli impegni assunti dal Governo in sede di accoglimento di numerosi ordini del giorno presentati nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di delegazione europea 2013;

rilevato inoltre che normative più restrittive condizionano fortemente la possibilità per gli Istituti di ricerca italiani di partecipare a progetti internazionali, non solo di ambito europeo, che prevedano l'utilizzo di animali da laboratorio, con evidenti conseguenze sia sulla credibilità che sullo sviluppo della ricerca italiana;

evidenziato che il rinvio al 2017 dell'entrata in vigore di alcuni divieti pone in condizione di incertezza quegli studi, anche ricompresi in percorsi internazionali, per il cui risultato atteso sono previsti tempi coincidenti o superiori a tale termine;

rilevato infine come, pur partendo da presupposti e contenuti in cui è prevalente la centralità della tutela degli animali e la spinta preponderante alla ricerca complementare senza uso degli animali, siano emerse nel corso del dibattito in Commissione posizioni comunque di dissenso rispetto allo schema di decreto in esame,

esprime

**PARERE CONTRARIO.**

## ALLEGATO 6

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera nonché della direttiva 2012/52/UE comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro. Atto n. 54.****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La XII Commissione (Affari sociali),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera nonché della direttiva 2012/52/UE comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro (Atto n. 54);

rilevato, in generale, come l'esercizio effettivo dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera sia subordinato, nella direttiva e nello schema di decreto in oggetto, ad una serie di condizioni e di adempimenti che suscitano alcune perplessità ed evidenziano una certa discrasia fra le intenzioni dichiarate e le norme emanate;

ritenuto quindi necessario proporre al Governo di modificare quelle parti dello schema di decreto legislativo che limitano il diritto dei pazienti all'accesso alle cure o al rimborso delle spese sostenute, suggerendo integrazioni migliorative o soppressioni di alcuni periodi o commi;

ravvisata, in particolare, l'esigenza di modificare il comma 8 dell'articolo 8 in quanto, prevedendo che il rimborso delle prestazioni richieste all'estero, in presenza di determinati motivi, possa subire delle limitazioni, anche circoscritte al territorio di una o più regioni, a singole aziende o enti del servizio sanitario nazionale, e su richiesta delle stesse regioni e delle pro-

vince autonome, rischia di generare profonde discriminazioni sul territorio nazionale con riferimento al diritto dei cittadini a curarsi all'estero;

rilevata altresì l'esigenza di modificare il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 10, in quanto, prevedendo che la persona assicurata che intende beneficiare dell'assistenza transfrontaliera debba presentare apposita domanda alla ASL territorialmente competente, affinché sia verificato se la medesima prestazione debba essere sottoposta ad autorizzazione preventiva, introduce un ulteriore aggravio procedurale, oltre a dare luogo a incertezze interpretative a causa della sua stessa formulazione in quanto la norma, da una parte, sembra prevedere l'obbligo di presentare apposita domanda per qualunque prestazione di assistenza sanitaria transfrontaliera, mentre dall'altra tale obbligo sembra essere esclusivamente collegato alle procedure relative alla richiesta di autorizzazione preventiva;

ritenuto altresì necessario, sempre all'articolo 10, modificare il comma 8 – in base al quale l'autorizzazione preventiva all'assistenza transfrontaliera può essere negata perché l'assistenza sanitaria richiesta può essere prestata nel territorio nazionale entro un termine giustificabile dal punto di vista clinico –, nel senso di prevedere che in tali casi l'ASL competente sia tenuta a comunicare al paziente la struttura sanitaria in grado di erogare la prestazione entro il predetto termine

con le dovute garanzie di sicurezza e qualità della prestazione;

ritenuto non opportuno proporre al Governo di modificare lo schema di decreto legislativo in tutte le parti in cui è conforme, alla lettera, alle Direttive 2011/24/UE e 2012/52/UE;

preso atto del parere della Conferenza Stato-regioni, che non si condivide se non in minime parti, in quanto volto a rendere in modo sistematico più complesse le procedure previste dallo schema di decreto in oggetto, al punto da compromettere l'effettivo esercizio dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera;

preso infine atto dei rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario espressi dalla Commissione Bilancio,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

a) all'articolo 9 sia introdotta una disposizione volta a precisare che eventuali danni alla salute derivanti da prestazioni sanitarie transfrontaliere, ancorché preventivamente autorizzate dalle ASL, non possano essere in alcun modo imputati al Servizio sanitario nazionale;

b) all'articolo 10, comma 3, siano soppressi il secondo e il terzo periodo;

c) all'articolo 10, comma 8, venga specificato che, nei casi in cui l'autorizzazione preventiva all'assistenza transfrontaliera sia negata per i motivi di cui all'articolo 9, comma 6, lettera d), cioè in

ragione del fatto che l'assistenza sanitaria richiesta può essere prestata nel territorio nazionale entro un termine giustificabile dal punto di vista clinico, tenuto presente lo stato di salute e il probabile decorso della malattia, l'ASL competente individui e comunichi al paziente la specifica struttura sanitaria in grado di erogare la prestazione entro il predetto termine con le garanzie di sicurezza e qualità della prestazione offerta;

*e con le seguenti osservazioni:*

a) all'articolo 4, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere le parole « nel rispetto delle scelte etiche fondamentali dello Stato italiano »;

b) all'articolo 5, comma 7, valuti il Governo l'opportunità, conformemente al parere espresso dalla Conferenza Stato-regioni, di sostituire la parola: « onorari » con le seguenti: « tariffe ed onorari »;

c) all'articolo 8, comma 3, valuti il Governo l'opportunità di aggiungere dopo le parole: « tariffe regionali vigenti » le parole: « al netto della compartecipazione alla spesa »;

d) articolo 8, comma 8, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il secondo periodo;

e) all'articolo 13, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di chiarire che i centri di eccellenza ivi richiamati sono soprattutto quelli del settore delle malattie rare, così come previsto dall'articolo 12, comma 1, della Direttiva 2011/24/UE, in quanto l'eliminazione del riferimento alle malattie rare altererebbe il significato della norma.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori .....	205
Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa. C. 1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini, C. 1859 Oliverio ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un comitato ristretto</i> ) .....	205
Interventi per il settore ittico. C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un comitato ristretto</i> ) .....	206
Norme per la tutela dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità certificata e per il contrasto delle frodi e delle contraffazioni. C. 367 Oliverio, C. 1051 Caon e C. 1650 Faenzi ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1650</i> ) .....	206
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. C. 348 Cenni e C. 1162 Verini .....	207
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	207
AVVERTENZA .....	207
ERRATA CORRIGE .....	207

##### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 5 febbraio 2014 – Presidenza del presidente Luca SANI.*

##### **La seduta comincia alle 14.15.**

##### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa. C. 1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini, C. 1859 Oliverio.**  
(*Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un comitato ristretto*).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato da ultimo nella seduta del 22 gennaio 2014.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 17 ottobre 2013 la relatrice, onorevole Terrosi, ha introdotto la discussione; il seguito dell'esame è stato poi rinviato in attesa dell'assegnazione di proposte di legge presentate da altri colleghi. Nella seduta del 22 gennaio scorso sono state quindi abbinare le

proposte di legge C. 1797 Zaccagnini e C. 1859 Oliverio.

Alessandra TERROSI (PD), *relatore*, propone che la Commissione proceda a un ciclo di audizioni informali con le organizzazioni degli operatori del settore, al fine di acquisire indicazioni utili alla redazione del testo. Invita pertanto i colleghi a formulare le loro proposte per definire al più presto i soggetti da ascoltare.

Loredana LUPO (M5S) fa presente di avere alcune proposte di audizione da formulare.

Alessandra TERROSI (PD), *relatore*, propone la costituzione di un Comitato ristretto.

La Commissione concorda.

Luca SANI, *presidente*, si riserva di nominare i componenti del Comitato ristretto sulla base delle designazioni dei gruppi. Rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame.

#### **Interventi per il settore ittico.**

**C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un comitato ristretto).*

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato da ultimo nella seduta del 2 luglio 2013.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che il 29 maggio 2013 è iniziato l'esame della proposta di legge C. 521 e che nelle sedute del 4 giugno e del 2 luglio si è proceduto all'abbinamento delle ulteriori proposte.

Ricorda altresì che il 3 luglio 2013 si è proceduto all'audizione delle organizzazioni del settore.

Franco BORDO (SEL) preannuncia la presentazione di una proposta di legge in materia.

Luciano AGOSTINI (PD), *relatore*, avverte che si potrebbe procedere alla redazione di un testo unificato delle diverse proposte di legge, al quale peraltro sta già lavorando. Propone a tal fine la costituzione di un comitato ristretto.

La Commissione concorda.

Luca SANI, *presidente*, si riserva di nominare i componenti del Comitato ristretto sulla base delle designazioni dei gruppi. Rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame.

#### **Norme per la tutela dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità certificata e per il contrasto delle frodi e delle contraffazioni.**

**C. 367 Oliverio, C. 1051 Caon e C. 1650 Faenzi.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1650).*

Luca SANI, *presidente*, avverte che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 1650 Faenzi che, vertendo sulla stessa materia delle proposte di legge C. 367 e C. 1051, di cui è già iniziato l'esame, è stata a questa abbinata ai sensi dell'articolo 77 del regolamento.

Infine, avendo i deputati Catanoso, Ferrari e Fiorio segnalato problemi di funzionamento nei dispositivi per la rilevazione della presenza dei deputati alle sedute della Commissione, dà atto della loro partecipazione alla odierna seduta.

Rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame.

**La seduta termina alle 14.30.**

**COMITATO RISTRETTO**

*Mercoledì 5 febbraio 2014.*

**Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare.**

**C. 348 Cenni e C. 1162 Verini.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.30 alle 15.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.45.

**AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*SEDE REFERENTE*

*Disposizioni in materia di agricoltura sociale.*

*(Testo unificato C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian.*

*COMITATO RISTRETTO*

*Disposizioni per la promozione del settore ippico.*

*C. 753 Faenzi, C. 1033 Lattuca, C. 1061 L'Abbate, C. 1314 Marrocu e C. 1546 Catania.*

*ERRATA CORRIGE*

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 15 gennaio 2014: a pagina 153, alla diciassettesima riga, le parole: « *l'articolo 25* » si intendono sostituite dalle seguenti: « *l'articolo 7* ».

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 <i>bis</i> . C. 1864 Governo ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	209
<i>ALLEGATO 1 (Emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati)</i> .....	228
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	210
<i>ALLEGATO 2 (Emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati)</i> .....	268

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera nonché della direttiva 2012/52/UE comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro. Atto n. 54 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	211
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi. Atto n. 58 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	211
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/89/UE che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario. Atto n. 60 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	213
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2012/56/UE che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza. Atto n. 63 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	214
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI. Atto n. 51 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	214
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/62/UE che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale. Atto n. 56 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	223
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri. Atto n. 65 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	224



Schema di decreto legislativo recante modifica al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, in attuazione dell'articolo 30 della direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze. Atto n. 68 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	226
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	227
AVVERTENZA .....	227

**SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 5 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis.**

**C. 1864 Governo.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo.

Michele BORDO, *presidente e relatore*, segnala che la Conferenza dei Presidenti di gruppo ha fissato l'avvio dell'esame del disegno di legge europea 2013 bis in Aula per la settimana del 24 febbraio prossimo.

Avverte che sul disegno di legge europea (C. 1864) sono pervenute 112 proposte emendative, contenute nel fascicolo in distribuzione (*vedi allegato 1*).

Provvederà quindi a trasmettere i suddetti emendamenti alle Commissioni, ai fini del prescritto parere, salvo gli emendamenti ed articoli aggiuntivi da ritenere inammissibili, in quanto non rispondenti a necessità di adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea né volti a rispondere a procedure di infrazione o sentenze della Corte di giustizia.

Dichiara quindi che sono da ritenere inammissibili i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi, che non rispondono al contenuto proprio del provvedimento ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della legge n. 234 del 2012:

5.9 Ruocco, 5.4 e 5.3 Prativiera, 5.8 Ruocco, 5.6 e 5.5 Prativiera, volti innalzare

a percentuali superiori al 75 per cento il reddito minimo che deve essere prodotto in Italia dai soggetti non residenti ai fini della fruizione del regime fiscale dei contribuenti minimi, sono inammissibili in quanto incompatibili con il diritto dell'UE. La soglia del 75 per cento del reddito prodotto, ai fini della equiparazione del trattamento fiscale tra contribuenti residenti e contribuenti non residenti, è infatti stabilita dalla raccomandazione 94/79/CE, atto che pur non avendo in sé carattere normativa è stato assunto dalla Corte di giustizia dell'UE a parametro di valutazione delle eventuali discriminazione tra contribuenti residenti e contribuenti non residenti (confronta la sentenza nella causa C-39/10 e le sentenze ivi richiamate);

6.2 e 6.1 Prativiera, inammissibili in quanto subordinano l'esenzione dall'imposta delle associazioni costituite in altri Stati membri al requisito della costituzione da almeno 15 anni, non previsto per le associazioni italiane. Rimarrebbe dunque ferma una parziale discriminazione per le associazioni costituite in altri Stati membri rispetto a quelle italiane, che la procedura di infrazione è volta a rimuovere;

7.1, 7.2, 7.4 e 7.3 Prativiera, inammissibili in quanto, facendo riferimento alle attività oltre che ai prodotti finanziari, sono in contrasto con il diritto dell'UE. Come evidenziato dalla Commissione nel caso EU PILOT, che l'articolo 7 è inteso a risolvere, il richiamo alle attività finanziarie determinerebbe, ai fini dell'Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie all'Estero (IVAFE), un differente trattamento fiscale degli investimenti di natura finanziaria a seconda se effettuati in Italia o in un altro Stato membro dell'UE o dello

SEE che potrebbe costituire una discriminazione contraria alla libera circolazione dei capitali, prevista dagli Articoli 63 del TFUE e 40 dell'Accordo SEE;

11.1 Giacobbe ed altri, inammissibile in quanto recante disposizioni relative alla salute e sicurezza dei lavoratori in ambito portuale, a bordo delle navi e nell'ambito ferroviario, che sono estranee al contenuto della procedura di infrazione 2011/2098, cui l'articolo 11 si riferisce, né sono volte a dare attuazione ad altri specifici obblighi normativi europei;

gli emendamenti 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9, 13.10, 13.11, 13.12, 13.13, 13.14 e 13.15 Borghesi e Pratavera: inammissibili in quanto, pur intervenendo sulla legge n. 157 del 1992 in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, riguardano disposizioni che non sono oggetto di rilievi da parte della Commissione europea nella procedura EU Pilot 1611/10/ENVI, secondo la quale è necessario apportare modifiche alle disposizioni nazionali concernenti la cattura di uccelli per l'inanellamento e la cessione a fini di richiamo, nel senso di prevedere espressamente che tale attività possa essere autorizzata esclusivamente nel rispetto dei requisiti fissati dall'articolo 9 della Direttiva 2009/147/CE, recepiti dall'articolo 19-bis della legge 157/1992.

In particolare:

gli emendamenti 13.1 e 13.2 intervengono invece su disposizioni relative all'autorità abilitata avente responsabilità del controllo e della certificazione della cattura degli uccelli, estendendo la competenza dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica anche ad istituti riconosciuti a livello regionale o da province autonome;

l'emendamento 13.3 amplia le specie per le quali è consentita la cattura per la cessione a fini di richiamo;

l'emendamento 13.4 incide sulle norme relative alla detenzione di uccelli

allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami;

gli emendamenti da 13.5 a 13.15, infine, prevedono modificazioni all'articolo 19-bis della legge n. 157/1992 volte ad incidere sul regime europeo della caccia in deroga (articolo 9, Direttiva 2009/147/CE – Direttiva Uccelli). Le proposte emendative non appaiono in ogni caso volte a modificare o integrare disposizioni che si pongono in contrasto con la normativa europea;

15.1 Manfredi, che reca disposizioni volte a correggere un errore materiale contenuto nell'allegato II al Codice dell'Ambiente e che, sebbene virtuoso, non appare in alcun modo riconducibile ad esigenze di adempimento di obblighi normativi europei;

emendamenti 11.01 Ricciatti e 23.03 Prodani, entrambi volti ad incidere sulla normativa relativa all'esercizio della professione di guida turistica, inammissibili in quanto, a seguito delle modifiche normative introdotte dall'articolo 3 della legge 6 agosto 2013 n. 97 (legge europea 2013), la procedura EU Pilot 4277/12/MARK sulla disciplina delle guide turistiche si è conclusa con esito positivo e non risultano – allo stato – nuove procedure di contenzioso o pre-contenzioso da parte della Commissione europea.

Ricorda infine che la Commissione dovrà convocarsi, per l'esame degli emendamenti sui quali le Commissioni di merito abbiano espresso parere favorevole, al più tardi il prossimo martedì 18 febbraio.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.**

**C. 1836 Governo.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo.

Michele BORDO, *presidente*, segnala che la Conferenza dei Presidenti di gruppo ha fissato l'avvio dell'esame in Aula del disegno di legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre per la settimana del 24 febbraio prossimo.

Avverte che sul disegno di legge sono pervenute 50 proposte emendative, contenute nel fascicolo in distribuzione (*vedi allegato 2*), che provvederà a trasmettere alle Commissioni, ai fini del prescritto parere, salvo quelle da ritenere inammissibili, in quanto non rispondenti a necessità di adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea né volti a rispondere a procedure di infrazione o sentenze della Corte di giustizia.

Dichiara quindi che, con riferimento al provvedimento in esame, si deve ritenere inammissibile l'emendamento 3.20 Barbanti, in quanto concerne la separazione tra le attività commerciali e di investimento delle banche, materia non disciplinata dalla direttiva 2013/36/UE, oggetto di recepimento con l'articolo 3, ma da una apposita proposta di direttiva presentata dalla Commissione europea il 28 gennaio 2014 (COM(2014)43).

Ricorda infine che la Commissione dovrà convocarsi, per l'esame degli emendamenti sui quali le Commissioni di merito abbiano espresso parere favorevole, al più tardi il prossimo martedì 18 febbraio.

Vega COLONNESE (M5S) chiede alla presidenza se sia possibile presentare ricorso avverso i giudizi di inammissibilità formulati.

Michele BORDO, *presidente*, conferma la possibilità di presentare ricorso avverso le pronunce di inammissibilità, purché ciò avvenga in tempo utile alla trasmissione degli emendamenti alle competenti Commissioni.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.20.**

## ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 5 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera nonché della direttiva 2012/52/UE comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro.**

**Atto n. 54.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 30 gennaio 2014.

Filippo CRIMÌ (PD), *relatore*, ritiene opportuno svolgere ulteriori approfondimenti del provvedimento in esame.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi.**

**Atto n. 58.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 30 gennaio 2014.

Stefano VIGNAROLI (M5S) rileva come Il decreto legislativo in esame dia attuazione alla direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio del 19 luglio 2011 che istituisce un quadro comune di riferimento a livello europeo per la sicurezza e la sostenibilità della gestione del combustibile esaurito e delle scorie radioattive, al fine di proteggere i cittadini, i lavoratori, l'ambiente, dall'effetto nocivo delle radiazioni ionizzanti. La procedura di attuazione viene fatta dal Governo con un netto ritardo rispetto alla scadenza prevista del 23 agosto 2013. L'Unione europea ha infatti aperto nei confronti dell'Italia la procedura di infrazione n. 2013/2229 per il mancato recepimento di questa direttiva.

È evidente che il testo in esame si caratterizza per contraddizioni e incongruenze, ed è stato preparato di fretta per evitare la mora dell'Unione Europea nonostante sia il primo provvedimento legislativo rilevante dopo il referendum popolare che ha determinato l'abbandono della prospettiva dell'uso di energia nucleare in Italia.

Ritiene che l'importante questione relativa al processo di neutralizzazione delle scorie non sia stata ben affrontata e disciplinata. Le modalità di neutralizzazione delle scorie nucleari, se non adeguatamente previste, potrebbero autorizzare l'uso di attività e sistemi di manipolazione attraverso impianti basati sugli « *accelerator driven system* ». Tali impianti che passerebbero per essere strumenti di manipolazione finalizzati agli stoccaggi sono in realtà reattori sottocritici con sorgente di neutroni esterna, usati per la trasmutazione degli attinidi, che sono gli elementi maggiormente responsabili per la lunghissima durata e della radio tossicità di questi materiali.

Con tali sistemi, quindi, il combustibile nucleare esausto può essere trasmutato con la quasi esclusiva produzione di prodotti di fissione a breve vita, smaltibili in depositi superficiali ma sono a tutti gli effetti degli impianti di produzione di energia nucleare noti come sistemi di

produzione di quarta generazione ADS (*accelerator driven system*) raffreddati con piombo liquido.

L'insieme di tali impianti non farebbero altro che far rientrare dalla finestra ciò che con un referendum gli Italiani hanno fatto uscire dalla porta e cioè la costruzione di impianti di generazione energetica nucleare; non a caso tutto lo schema del decreto introduce in più punti introduce la specificazione di « impianto di gestione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi » (si veda l'articolo 3, comma 2, lettere « a » e « b » e il comma 3, lettere « d », « f », « i »).

Lo schema di decreto in esame non esplicita il divieto nell'uso di tali sistemi ed è pertanto lecito aspettarsi che quanto non detto possa essere consentito.

Rileva quindi che nel decreto si legge: « Sulla base degli obiettivi e dei criteri di sicurezza fissati dall'Autorità di regolamentazione competente, La Sogin spa definisce la caratteristiche tecniche dei manufatti dei rifiuti radioattivi ai fini dell'accettazione al Deposito nazionale ». Ritiene che a dover definire le caratteristiche dei materiali radioattivi per l'accettazione al deposito nazionale non dovrebbe essere la SOGIN – una Spa privata a capitale pubblico – ma l'ENEA, un'agenzia nazionale.

Ricorda quindi, in tema di trasparenza, che la convenzione di Aarhus riconosce il fondamentale diritto umano a un ambiente salubre da tutelare garantendo l'accesso alle informazioni, la partecipazione ai processi decisionali, l'accesso alla giustizia, parametri su cui costruire i nuovi modelli di democrazia ambientali. La premessa 31 della direttiva in via di recepimento dello schema di decreto legislativo è « garantita tramite un'effettiva informazione della popolazione e la possibilità per tutte le parti interessate, comprese le autorità locali e la popolazione, di partecipazione ai processi decisionali conformemente agli obblighi nazionali e internazionali »; In particolare l'articolo 10, del quale si richiede l'integrale recepimento, disciplina la trasparenza: gli Stati membri provvedono

affinché le necessarie informazioni sulla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi siano rese disponibili ai lavoratori e alla popolazione. Sono altresì tenuti a provvedere affinché l'autorità di regolamentazione competente informi il pubblico nei settori di sua competenza. Le informazioni sono rese accessibili al pubblico conformemente alle legislazioni nazionali e agli obblighi internazionali, purché ciò non pregiudichi altri interessi, quali, in particolare, la sicurezza, riconosciuti dalla legislazione nazionale o da obblighi internazionali. 2. Gli Stati membri provvedono affinché la popolazione abbia le necessarie occasioni di effettiva partecipazione ai processi decisionali concernenti la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi conformemente alla legislazione nazionale e agli obblighi internazionali'. Ritiene importante segnalare che nonostante la direttiva nell'articolo sopra citato dia un importante riconoscimento alla trasparenza, nel decreto di recepimento non vi è un articolo equivalente all'articolo 10 suddetto. L'introduzione di un articolo esplicito a favore della trasparenza, garantirebbe non solo un migliore recepimento della direttiva ma uno strumento di difesa del processo democratico a maggior ragione in un settore delicato come quello di cui si discute.

Sulla base di questo principio di tutela dei cittadini, è auspicabile che le Conferenze di servizio (oggi gestite dal MISE) e i Tavoli della Trasparenza (ordinanza dpcm 33/55 del 2004), siano gestite da un organismo indipendente (la stessa Isin, ad esempio) e debbano avere obbligatorietà della partecipazione organica dei cittadini e delle rappresentanze territoriali che abbiano mostrato interesse a partecipare o abbiano presentato osservazioni.

Sulla base di queste motivazioni preannuncia l'orientamento contrario del suo gruppo sul provvedimento in esame e la presentazione di una proposta alternativa di parere in tal senso.

Liliana VENTRICELLI (PD), *relatore*, ringrazia il collega Vignaroli per il contributo offerto al dibattito che valuterà con attenzione.

Osserva quindi che l'urgenza del provvedimento discende dalla procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia per il mancato recepimento della direttiva 2011/70/Euratom in materia di sicurezza nucleare.

Ritiene in ogni caso opportuno svolgere ulteriori approfondimenti sullo schema di decreto, anche alla luce del dibattito in corso presso le Commissioni riunite Ambiente e Attività produttive, con particolare riferimento alle disposizioni relative all'istituzione dell'Autorità nazionale di regolamentazione competente.

Michele BORDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/89/UE che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario.**

**Atto n. 60.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 28 gennaio 2014.

Paolo TANCREDI (NCD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2012/56/UE che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza.**

**Atto n. 63.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 30 gennaio 2014.

Filippo CRIMÌ (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI.**

**Atto n. 51.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, evidenzia che lo schema di decreto legislativo in esame – di attuazione della delega conferita dagli artt. 1 e 5 della legge n. 96 del 2013 (legge di delegazione europea 2013) – recepisce la direttiva 2011/36/UE (compresa nell'allegato B alla legge 96) che affianca ed integra la vigente normativa volta alla prevenzione e repressione della tratta degli esseri umani ed alla protezione delle vittime.

Il termine di recepimento della direttiva per gli Stati membri è scaduto lo scorso 6 aprile 2013. Il 30 maggio 2013 la Commissione europea ha quindi aperto

una procedura di infrazione (n. 2013/0228) inviando all'Italia una lettera di messa in mora (ex articolo 258 TFUE) per il mancato recepimento della direttiva

La direttiva 2011/36/UE – già inserita nel disegno di legge comunitaria 2011 – si inserisce nell'azione globale a livello comunitario contro la tratta di esseri umani. La nuova disciplina, che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI, recepita dall'Italia con la legge n. 228 del 2003 (Misure contro la tratta di persone) prevede norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in materia di tratta, nonché disposizioni volte a rafforzare notevolmente la prevenzione di tale reato e la protezione delle vittime, in particolare minori (articolo 1).

La disciplina legislativa nazionale è completata dalla più recente legge n. 108 del 2010, che reca Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Rispetto alla previgente disciplina, la direttiva provvede a riordinare la materia in maniera più organica proponendo, in particolare, una nuova e più ampia definizione del delitto di tratta di esseri umani, attualmente previsto dall'articolo 601 del nostro codice penale.

In quest'ultima nozione rientrerebbero il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, compreso il passaggio o il trasferimento dell'autorità sulle vittime, con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di potere o della posizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di somme di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra, a fini di sfruttamento (articolo 2, par. 2).

In presenza di tali mezzi di coercizione, il consenso della vittima è irrilevante (articolo 2, par. 4).

Tuttavia, se le condotte di cui sopra coinvolgono dei minori di anni 18 (articolo

2, par. 6), le stesse condotte devono essere punite come reato di tratta di esseri umani pur in assenza dei mezzi di coercizione elencati (articolo 2, par. 5). La direttiva precisa che la cd. « posizione di vulnerabilità » presuppone una situazione in cui la persona in questione non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima.

L'articolo 3 prevede la punibilità con pene effettive, proporzionate e dissuasive dei reati di istigazione, favoreggiamento e concorso o tentativo nella commissione dei reati di tratta di cui all'articolo 2.

Dal punto di vista sanzionatorio la direttiva (articolo 4) impone agli Stati membri di prevedere che i reati di tratta (articolo 2) siano punibili con la reclusione della durata massima di almeno 5 anni (la decisione quadro del 2002 non prevedeva alcuna soglia), che aumenta a 10 anni quando il reato sia stato commesso nei confronti di una vittima particolarmente vulnerabile, con particolare riferimento ai minori; sia stato commesso nel contesto di un'organizzazione criminale; abbia messo in pericolo la vita della vittima intenzionalmente o per colpa grave; sia stato commesso ricorrendo a violenze gravi o abbia causato alla vittima un pregiudizio particolarmente grave.

Disposizioni specifiche, analoghe a quelle della decisione quadro 629, riguardano la responsabilità delle persone giuridiche per i reati di tratta di esseri umani e le pene ad esse applicabili (artt. 5 e 6). Nuova previsione è quella che prevede l'adozione di sequestro e confisca di strumenti e proventi del reato di tratta (articolo 7).

Sotto il profilo procedurale, la novità della direttiva consiste nella previsione che gli Stati membri adottino le misure necessarie per garantire la non perseguibilità dei reati che le vittime della tratta fossero costrette a compiere come conseguenza diretta di uno degli atti di cui all'articolo 2 (articolo 8). Parimenti, devono essere adottate, a livello nazionale, le misure necessarie affinché le indagini o l'azione penale relative ai reati di cui agli articoli 2 e 3 non siano subordinate alla querela,

alla denuncia o all'accusa formulate da una vittima e il procedimento penale possa continuare anche se la vittima ritratta una propria dichiarazione (articolo 9).

Per quanto riguarda la giurisdizione sui reati di tratta, l'articolo 10 prevede che gli Stati membri devono adottare le misure necessarie a stabilire la propria giurisdizione per i reati di cui agli articoli 2 e 3 quando il reato è stato commesso interamente o parzialmente sul suo territorio oppure l'autore del reato è un cittadino dello Stato in questione. Una novità rispetto alla decisione quadro 629/2002 è costituita dalla possibilità di stabilire la giurisdizione in casi ulteriori, pur se di tale estensione deve essere informata la Commissione Europea.

Infine, sono previste alcune disposizioni in materia di assistenza e sostegno alle vittime di reati di tratta di esseri umani (articolo 11), nonché di tutela delle stesse nelle indagini e nei procedimenti penali (articolo 12).

Disposizioni specifiche e di particolare ampiezza riguardano poi l'assistenza, il sostegno e la tutela dei minori (vedi artt. 13-16), anche in sede processuale.

La direttiva prevede poi, come novità, che possa essere concesso un permesso di soggiorno per motivi umanitari alla vittima della tratta anche indipendentemente dalla sua collaborazione con la giustizia (articolo 11).

Più in generale la direttiva introduce una serie di nuove misure finalizzate a rafforzare e completare la rete di sostegno ed assistenza, anche psicologica, alle vittime della tratta, con particolare riferimento ai minori di 18 anni (artt. 11-16).

Una specifica previsione riguarda il diritto delle vittime della tratta all'accesso a sistemi di risarcimento delle vittime dei reati dolosi violenti (articolo 17).

Lo schema di decreto in esame si compone di 11 articoli, per l'illustrazione dei quali rinvia alla Nota predisposta dal Servizio Studi.

Ricorda sinteticamente che l'articolo 1 reca una disposizione generale che risponde al criterio di delega di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d) della legge

96/2013 prevedendo che, in sede di attuazione della disciplina del decreto legislativo venga fatta dalle competenti amministrazioni una valutazione individuale delle vittime di tratta, tenendo in considerazione la loro specifica situazione di vulnerabilità.

L'articolo 2 integra la formulazione data dal codice penale ai delitti di cui agli articoli 600 (Riduzione in schiavitù) e 601 (Tratta di persone).

L'articolo 3 dello schema di decreto integra la formulazione dell'articolo 398 c.p.p. in materia di incidente probatorio.

L'articolo 4 risponde al principio di delega di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) della legge 96/2013, relativo ai diritti dei minori non accompagnati vittime di tratta (confronta articolo 16 della direttiva). La norma prevede che il minore debba essere informato dei suoi diritti, anche in riferimento al suo possibile accesso alla protezione internazionale.

L'articolo 5 stabilisce – in attuazione delle previsioni dell'articolo 18, par. 3, della direttiva – che le amministrazioni pubbliche competenti prevedano percorsi formativi per i pubblici ufficiali che si occupano di questioni inerenti la tratta degli esseri umani.

L'articolo 6 integra la formulazione dell'articolo 12 della legge sulla tratta (legge 228/2003) rispondendo a quanto stabilito dall'articolo 17 della direttiva in ordine all'obbligo per gli Stati membri di garantire alle vittime della tratta accesso a sistemi di risarcimento a favore delle vittime di reati violenti.

L'articolo 7 recepisce le indicazioni dell'articolo 19 della direttiva individuando nel Dipartimento delle Pari opportunità della Presidenza del Consiglio quello che la relazione del Governo allo schema in esame definisce « punto di contatto nazionale ». Al Dipartimento sono, infatti, affidati compiti di coordinamento ed indirizzo, di valutazione delle tendenze del fenomeno.

L'articolo 8 stabilisce l'adozione di un Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione in favore di stranieri (compresi i cittadini UE) vittime di tratta

e riduzione in schiavitù nonché di stranieri vittime di violenza o di grave sfruttamento che corrano concreti pericoli per la loro incolumità.

L'articolo 9 aggiunge un comma 2-*bis* alla legge n. 228 del 2003 volto all'adozione del citato Piano nazionale contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani.

Con l'articolo 10, il decreto legislativo prevede un coordinamento tra le istituzioni che, a diverso titolo, si occupano di vittime della tratta nonché meccanismi di tutela sussidiaria.

L'articolo 11 del provvedimento in esame è, infine, relativo alla clausola di invarianza finanziaria.

Vega COLONNESE (M5S) richiama alcuni rilievi espressi dall'ASGI – Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione sul provvedimento in esame, che illustrerà di seguito e sulla base ai quali il suo gruppo si riserva di formulare una proposta alternativa di parere.

Le osservazioni formulate dall'ASGI rilevano innanzitutto che la disciplina in esame concerne un fenomeno di particolare gravità che impone norme e procedure efficaci per contrastare e prevenire il crimine stesso e per garantire alle vittime adeguate misure di protezione, tutela e assistenza.

A fronte di previsioni adeguate e opportune quali quelle contenute nella direttiva è quanto mai necessario – si rileva – introdurre nell'ordinamento nazionale norme conformi ad esse e dunque garantire un completo recepimento della Direttiva europea. Sembra invece di dover rilevare come lo schema di decreto legislativo attui soltanto una parte della direttiva 2011/36/UE, omettendo di recepire, quanto meno in modo adeguato e completo, svariate disposizioni, alcune delle quali di notevole importanza.

Entrando nel merito dell'articolato, con riferimento all'articolo 1 l'ASGI fa rilevare che la norma introdotta ha evidentemente voluto recepire quanto previsto dalla direttiva europea in relazione al concetto di vulnerabilità, così come indicato nel con-



siderando n. 12 e nell'articolo 2 della direttiva stessa. Si è voluto inoltre rispettare il criterio di cui all'articolo 5 lettera d) contenuto nella legge di delegazione europea n. 96/13 che ha previsto «la definizione di «persone vulnerabili» tenga conto di aspetti quali l'età, il genere, le condizioni di salute, le disabilità, anche mentali, la condizione di vittima di tortura, stupro o altre forme di violenza sessuale, e altre forme di violenza di genere». Sembra tuttavia di dover affermare che la previsione di cui all'articolo 1 dello schema di decreto legislativo non sia idonea a rispondere agli obiettivi evidentemente perseguiti dalla direttiva europea la quale da una parte, al considerando 12 fa riferimento alle persone vulnerabili al fine di invocare norme più severe quando le vittime possano essere ricondotte a tale ambito, dall'altra all'articolo 2 comma 2 fornisce la definizione di «posizione di vulnerabilità» con riferimento ad uno dei metodi coercitivi di cui al comma 1.

È necessario dunque, a parere dell'Associazione che tale norma venga integrata con una previsione relativa all'aumento di pena ogniqualvolta vi sia un soggetto in posizione di vulnerabilità. Si propone pertanto di inserire agli artt. 600, 601 e 602 del codice penale specifiche aggravanti per i casi in cui la vittima si trovi in condizione di vulnerabilità indicando peraltro tutte le circostanze elencate nel considerando 12 della direttiva europea.

Con riferimento all'articolo 2, nella riscrittura degli articoli 600 e, soprattutto, 601 del codice penale il provvedimento ha voluto fornire una definizione dei reati rispettivamente di riduzione o mantenimento in schiavitù e tratta di persone rispondente a quella della direttiva europea. Tuttavia mancano alcune previsioni importanti contenute nell'articolo 2 della direttiva stessa tra cui: la definizione di «posizione di vulnerabilità» così come formulata nella direttiva; la previsione di cui al comma 4 per cui il consenso della vittima è irrilevante in presenza di uno dei mezzi di coercizione di cui al comma 1 dello stesso articolo 2; la previsione di cui al comma 5 relativa ai minori, per i quali

la condotta è punita come reato di tratta anche in assenza dei metodi coercitivi di cui al comma 1. Sarebbe stato più opportuno formulare la norma ricalcando esattamente l'articolo 2 della direttiva europea. In tal senso si esprime parere favorevole a tale norma a condizione che venga integrata almeno con la previsione per cui il consenso della vittima è irrilevante in presenza di uno dei mezzi di coercizione indicati nello stesso articolo e con la previsione relativa ai minori, per i quali la condotta è punita come reato di tratta anche in assenza dei metodi coercitivi di cui sopra.

Con riguardo all'articolo 3 è condivisibile, sulla scorta di quanto previsto dall'articolo 12 comma 4 della direttiva europea relativamente all'opportunità di prevenire la vittimizzazione secondaria, la scelta di introdurre il comma 5-ter all'articolo 398 c.p.p. prevedendo modalità particolari di espletamento dell'incidente probatorio anche in caso di persone maggiorenni. Si sarebbe tuttavia potuto introdurre ulteriori norme a tutela della protezione e del diritto di difesa delle vittime e dunque recepire più compiutamente la direttiva europea relativamente a quanto previsto all'articolo 12. Tra queste l'introduzione di una norma che, in linea a quanto disposto dal comma 2 dello stesso articolo 12 della direttiva europea, preveda l'accesso al patrocinio a spese dello Stato delle vittime prive di risorse finanziarie sufficienti secondo i parametri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 115/02, senza la necessità della certificazione dell'Autorità Consolare del paese di origine, spesso nella prassi non rilasciata, bensì solo previa autocertificazione della persona offesa. Si esprime pertanto parere favorevole a detta norma ma contestualmente si chiede che venga altresì inserita nel testo del decreto legislativo emanando la previsione relativa all'accesso al patrocinio a spese dello Stato come sopra descritta.

Quanto all'articolo 4, lo schema di decreto legislativo non recepisce l'articolo 13, comma 2 della direttiva, che impone agli Stati membri di provvedere «*affinché*,

ove l'età della vittima della tratta di esseri umani risulti incerta e vi sia motivo di ritenere che sia un minore, detta persona sia considerata minore al fine di ottenere accesso immediato all'assistenza, al sostegno e alla protezione a norma degli articoli 14 e 15» (articoli che disciplinano, rispettivamente, l'assistenza e sostegno alle vittime minorenni e la tutela dei minori vittime della tratta di esseri umani nelle indagini e nei procedimenti penali). L'articolo 4, comma 2 dello Schema di decreto legislativo rinvia la disciplina della procedura multidisciplinare di determinazione dell'età ad un successivo decreto del Ministro con delega alle pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia e il Ministro degli affari esteri. Inoltre, l'articolo 4, comma 2 limita ai casi in cui sia «strettamente necessario, l'identificazione dei minori mediante il coinvolgimento delle autorità diplomatiche», mentre sembra prevedere che la procedura multidisciplinare di determinazione dell'età vada applicata in via ordinaria. Tali disposizioni violano i criteri di delega stabiliti dalla legge 6 agosto 2013, n. 96 «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013». L'articolo 5, comma 1, lettera c) della legge delega, infatti, impone al Governo, ai fini dell'attuazione della direttiva 2011/36/UE, di «definire meccanismi affinché i minori non accompagnati vittime di tratta siano prontamente identificati, se strettamente necessario anche attraverso una procedura multidisciplinare di determinazione dell'età, condotta da personale specializzato e secondo procedure appropriate». Nel rispetto di tali criteri di delega, dunque, la disciplina della procedura multidisciplinare di determinazione dell'età deve essere definita dal Governo nel decreto legislativo di recepimento della direttiva 2011/36/UE, non può essere rinviata a un successivo decreto interministeriale, anche perché si tratta di disciplina coperta da riserva di legge in materia di condizione dello straniero (articolo 10, comma 2 Cost.), di

provvedimenti limitativi della libertà personale (articolo 13 Cost.) o di libertà di circolazione e soggiorno (articolo 16 Cost.) o di trattamenti sanitari obbligatori (articolo 32 Cost.) o di prestazioni personali (articolo 23 Cost.), nonché in materia di procedimenti e autorità giudiziarie. Inoltre, dal principio in base a cui la determinazione dell'età deve essere condotta secondo procedure appropriate, dunque secondo standard scientificamente attendibili, deriva che gli atti di natura interministeriale in materia debbano essere adottati dal Ministero della salute o quanto meno di concerto con tale Ministero. Infine, la legge delega specifica che la procedura di determinazione dell'età può essere applicata solo «se strettamente necessario», ovvero nel caso in cui in cui sussistano fondati dubbi sulla minore età della vittima di tratta e non risulti possibile ottenere prove documentali a riguardo.

Ciò considerato, si esprime parere favorevole a condizione che siano recepite le seguenti modificazioni all'articolo 4 dello Schema di decreto legislativo:

1) si recepisca l'articolo 13, comma 2 della direttiva 2011/36/UE, prevedendo che, ove l'età della vittima della tratta di esseri umani risulti incerta e vi sia motivo di ritenere che sia un minore, detta persona sia considerata minore al fine di ottenere accesso immediato all'assistenza, al sostegno e alla protezione previste per i minori vittime della tratta; a tal fine, i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio devono riferire al più presto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni presunta vittima della tratta di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio, ove vi sia motivo di ritenere che sia un minore;

2) sia disciplinata la procedura multidisciplinare di determinazione dell'età, nel rispetto dei criteri di delega stabiliti dalla legge 6 agosto 2013, n. 96, in particolare prevedendo che:

essa possa essere applicata solo se strettamente necessario, ovvero nel caso in

cui in cui sussistano fondati dubbi sulla minore età della vittima di tratta e non disponga di documenti di identificazione, anche se scaduti, o non risulti possibile ottenere prove documentali a riguardo;

fino a quando l'interessato non sia stato identificato dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare, esclusi i casi di domande di asilo, entro un termine ragionevole ovvero quando non siano disponibili i risultati della perizia sull'età disposta dall'autorità giudiziaria, anche su richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza, la minore età deve essere presunta e dunque si devono applicare le norme in materia di protezione dei minori, prevedendo in particolare il collocamento in una struttura di accoglienza per minori, la nomina del tutore e la sospensione dell'adozione e dell'esecuzione di tutte le misure che possano ledere i diritti, inclusi i provvedimenti di respingimento, di espulsione e di trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione;

nel rispetto del principio di presunzione della minore età in caso di dubbio e del principio del superiore interesse del minore, nel caso in cui dal primo esame effettuato sulla base di una determinata metodologia, scelta tra quelle meno invasive possibili, l'età anagrafica stimata risulti compatibile con la minore età, non si devono effettuare ulteriori esami, a meno che ciò sia nell'interesse del minore. Qualora invece l'età stimata non risulti compatibile con la minore età si procede ad ulteriori esami che si svolgono con una metodologia multidisciplinare;

L'accertamento dell'età deve svolgersi sulla base di un protocollo multidisciplinare, stabilito e aggiornato almeno ogni tre anni in base agli sviluppi della ricerca scientifica in materia di metodi per l'accertamento dell'età, deliberato dal Consiglio superiore di Sanità, previa consultazione pubblica di associazioni ed esperti, ed è svolto da una équipe medica, alla presenza del legale rappresentante e di un mediatore culturale, a meno che il presunto minore richieda che non siano pre-

sentì, previa informazione completa all'interessato del tipo di visita, delle sue conseguenze e della possibilità di rifiutarsi e previo colloquio da svolgersi con il presunto minore, nel rispetto del diritto alla partecipazione di cui all'articolo 12 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, alla presenza di un mediatore culturale;

ogni Regione comunichi al Ministero della salute, al Ministero dell'interno e al Ministero della giustizia e alle autorità giudiziarie site nella regione stessa i centri medici specializzati che in ogni provincia sono competenti ad effettuare le perizie per l'accertamento dell'età, da individuarsi in strutture sanitarie pubbliche dotate di reparti pediatrici, capaci di garantire la minore variabilità possibile del giudizio espresso, nel rispetto delle migliori garanzie per il minore Tali strutture devono garantire che le procedure siano affidate sempre a personale in possesso di competenze mediche, radiologiche, pediatriche, neuropsichiatriche e psicologiche adeguate allo scopo ovvero di personale sanitario dotato di specifiche competenze ed esperienze in materia di metodi per l'accertamento dell'età e che i diversi professionisti adottino criteri di valutazione omogenei, al fine di evitare un'eccessiva difformità negli accertamenti;

si rinvii la disciplina delle norme di dettaglio a un decreto del Ministero della salute, su conforme parere del Consiglio superiore della sanità e previa consultazione anche delle associazioni di tutela degli stranieri, di concerto con Ministro con delega alle pari opportunità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia e il Ministro degli affari esteri. Nel decreto devono essere comunque disciplinati i presupposti per l'accertamento dell'età, il trattamento del presunto minore nelle more dell'accertamento, l'autorità competente a disporre l'accertamento dell'età, la tutela, la legale rappresentanza e il consenso informato, i metodi e la procedura per l'accertamento dell'età, il principio di presunzione di minore età in caso

di dubbio, l'attribuzione della data di nascita e comunicazione degli esiti della perizia, i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali e la possibilità di stipula di protocolli locali per dare attuazione al protocollo nazionale;

3) valuti altresì il Governo l'opportunità di rendere applicabile la disciplina, salvo che altre disposizioni legislative statali dispongano diversamente, anche nelle ipotesi indicate dall'articolo 349 del codice di procedura penale e in qualsiasi altro tipo di procedimento amministrativo o giudiziario in cui sia necessario l'accertamento dell'età della persona straniera o apolide coinvolta.

Con riferimento all'articolo 5 in materia di obblighi di formazione, è sicuramente da condividere la previsione per cui siano previsti specifici moduli formativi sulla tratta nei percorsi di formazione delle Amministrazioni. Al fine di rendere più efficace una previsione di tal genere sarebbe opportuno fornire un'indicazione più precisa in ordine ai destinatari di tale formazione. Si chiede pertanto che, così come indicato nel considerando 25 della direttiva europea, tale norma venga modificata nel senso che tali obblighi formativi debbano riguardare « operatori di polizia, guardie di frontiera, funzionari dei servizi per l'immigrazione, pubblici ministeri, avvocati, giudici e personale giudiziario, ispettori del lavoro, operatori sociali e dell'infanzia nonché personale sanitario e consolare » nonché eventualmente a « altri funzionari pubblici che possono entrare in contatto con vittime di tratta durante il loro lavoro ». Si chiede inoltre che tale norma preveda che le associazioni maggiormente rappresentative nella tutela e assistenza delle vittime di tratta siano coinvolte nei moduli formativi, così com'è di prassi in ambito internazionale secondo l'approccio multidisciplinare e sulla scorta di quanto previsto dal considerando 6 della direttiva europea.

Quanto all'articolo 6 in materia di diritto di indennizzo, la previsione non recepisce quanto previsto dalla direttiva

europea all'articolo 17, il quale impone agli Stati di provvedere affinché le vittime abbiano accesso ai sistemi vigenti di risarcimento delle vittime di reati dolosi violenti. Sotto tale profilo l'Italia, con il decreto legislativo 204/07, ha recepito solo parzialmente la direttiva 2004/80UE relativa all'indennizzo delle vittime di reato, con la conseguenza che l'attuale sistema è del tutto insufficiente a garantire un reale ed effettivo risarcimento dei danni subiti dalle persone che siano state vittime dei reati di tratta e riduzione o mantenimento in schiavitù. Quanto previsto dall'articolo 6 dello schema di decreto legislativo, peraltro, non sembra contribuire alla creazione di un sistema efficace. Si è ritenuto di utilizzare per il risarcimento delle vittime il fondo di cui all'articolo 12 comma 3 della legge 228/03, istituito per finanziare i programmi di assistenza e integrazione sociale realizzati in favore delle vittime di tratta. In virtù di tale norma a tale Fondo sono assegnate le somme stanziare dall'articolo 18 decreto legislativo 286/98, i proventi della confisca disposta in seguito ad una sentenza per i reati connessi alla tratta ed i proventi della confisca ordinata per gli stessi delitti ex articolo 12-*sexies* decreto-legge 306/92. Stante la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 11 del presente schema di decreto legislativo la previsione così come è costruita sembra di difficile attuazione. Inoltre non può assolutamente condividersi quanto previsto al comma 2-*ter* dell'articolo 12 così come modificato, il quale stabilisce una somma forfetaria (euro 1.500,00) per ogni vittima, peraltro in misura estremamente esigua, se non offensiva, avuto riguardo a quanto subito dalle persone vittime di tratta di esseri umani. I danni che ciascuno subisce in seguito a vicende riconducibili alla tratta sono necessariamente diversi e soggettivi e non possono essere determinati in via equitativa e omogenea per tutti. Ancora, rispetto a quanto previsto al comma 12-*quater*, sembra del tutto inopportuno il termine decadenziale di un anno dal passaggio in giudicato della sentenza penale per la

presentazione della domanda di accesso al Fondo rispetto all'obbligo di dimostrazione di aver esperito – dunque in tale breve lasso di tempo – l'azione civile e le procedure esecutive. Non è dato comprendere infatti come potrebbe una vittima riuscire a presentare la domanda di indennizzo senza incorrere nella suddetta decadenza se, com'è noto, i tempi della giustizia civile mai le consentirebbero entro lo stesso termine di aver concluso l'azione esecutiva dimostrando così il mancato risarcimento da parte dell'autore del reato.

All'articolo 7 si è ritenuto di investire del ruolo di « relatore nazionale o meccanismo equivalente » di cui all'articolo 19 della direttiva europea il Dipartimento per le pari opportunità, assegnandogli i compiti previsti dal legislatore europeo agli artt. 19 e 20 (lettere *b*) e *c*) dell'articolo 7) oltre che mantenendo in capo al Dipartimento stesso quelli che storicamente erano i compiti della Commissione per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento presso il Dipartimento stesso (lettera *a*) articolo 7). Peraltro non è dato comprendere se tale intervento miri ad un definitivo smantellamento della Commissione stessa, scelta che non sarebbe condivisibile nell'ottica della opportunità di mantenere un organismo che, all'interno del Dipartimento – il quale ha molteplici competenze nel campo delle pari opportunità – si occupi esclusivamente del tema in questione. Al di là di tale aspetto, si ritiene di non condividere la previsione di cui all'articolo 7 poiché sarebbe opportuno che il meccanismo equivalente, per le funzioni che è chiamato a svolgere, sia un organismo indipendente, così come peraltro in altri paesi dell'Unione Europea.

L'articolo 8 reca modifiche all'articolo 18 decreto legislativo 286/98, con l'obiettivo di unificare i programmi di assistenza e integrazione sociale di cui all'articolo 18 stesso e all'articolo 13 legge 228/03 creando un unico « programma di emersione, assistenza e integrazione sociale » strutturato in due fasi, una prima di assistenza in via transitoria – eviden-

temente per quelle situazioni in cui si pone la necessità di verificare la reale situazione e la volontà della persona di aderire al programma – ed una seconda di prosecuzione dell'assistenza e integrazione sociale. Posto che tale previsione ricalca l'attuale prassi operativa, non è dato comprendere se la formalizzazione di un unico programma comporterebbe una riduzione dei finanziamenti degli enti pubblici e del privato sociale che oggi in tutta Italia si occupano dell'assistenza e protezione delle vittime, eventualità da scongiurare dove si voglia mantenere in vita l'attuale sistema anti tratta. Inoltre quanto previsto all'articolo 8 sembra rispondere alla necessità di recepire l'articolo 11 della direttiva europea, che prevede una serie di obblighi a carico degli Stati relativi all'assistenza e sostegno alle vittime di tratta di esseri umani. Tuttavia la suddetta norma europea non sembra essere stata completamente recepita. Sarebbe dunque necessario integrare l'articolo 8 dello schema di decreto legislativo con altre previsioni in linea con quanto disposto dal legislatore europeo. Si esprime dunque parere favorevole a condizione che siano recepite le seguenti modificazioni all'articolo 8 dello schema di decreto legislativo:

1) l'articolo 18 decreto legislativo 286/98 venga modificato anche al fine di introdurre la facoltatività della denuncia della vittima ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, aspetto già presente nel nostro ordinamento ma non esplicitamente previsto da norma di fonte primaria, bensì dal regolamento di attuazione, nello specifico l'articolo 27 decreto del Presidente della Repubblica 394/99. Si propone dunque che dopo il comma 1 dello stesso articolo 18 venga introdotto un comma 1-*bis* che preveda espressamente che il permesso di soggiorno viene rilasciato, in presenza dei presupposti di cui al comma 1 anche in assenza di querela da parte della persona straniera vittima di uno dei reati indicati nello stesso comma;

2) venga introdotta una norma nella legge n. 228/03 che preveda che il programma di assistenza sia garantito anche a coloro per i quali vi sia un ragionevole motivo di ritenere che siano stati vittime di uno dei reati di cui agli artt. 600, 601 e 602 c.p. Una simile previsione potrebbe essere inserita dopo il comma 1 dell'articolo 13 della legge 11 agosto 2003 n. 228 (comma 1-*bis*);

3) venga introdotta una norma nel decreto legislativo 286/98 (articolo 19 comma 2ter) che preveda che il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone per cui vi sia ragionevole motivo di ritenere che siano vittime di uno dei reati di cui agli artt. 600, 601 e 602 c.p. o comunque di una situazione di grave sfruttamento, resti sospeso fino a non sia accertata la eventuale sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno di cui all'articolo 18 decreto legislativo 286/98.

È apprezzabile la volontà, di cui all'articolo 9, di adottare il piano nazionale contro la tratta che l'Italia ancora oggi non possiede, sebbene vanti un sistema efficace a tutela delle vittime di tratta. È auspicabile che tale piano contenga linee guida volte alla corretta identificazione delle vittime in adempimento a quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 11 della direttiva europea. Si esprime pertanto parere favorevole alla previsione di cui all'articolo 9 dello schema di decreto legislativo chiedendo che sia altresì previsto, sulla scorta di quanto indicato nel considerando 6 della direttiva europea, il coinvolgimento nel lavoro di redazione di tale piano delle associazioni maggiormente rappresentative nella tutela e assistenza delle vittime di tratta siano ampiamente coinvolte.

Il primo comma dell'articolo 10, nel rimandare l'individuazione di misure di coordinamento tra i sistemi di tutela delle vittime di tratta e in materia di asilo alle Amministrazioni sembra violare i criteri di delega stabiliti dalla legge 6 agosto 2013, n. 96, il cui articolo 5,

comma 1, lettera *b*) stabilisce che sia il Governo a «prevedere misure che facilitino il coordinamento tra le istituzioni che si occupano di tutela e assistenza alle vittime di tratta e quelle che hanno competenza sull'asilo, determinando meccanismi di rinvio, qualora necessario, tra i due sistemi di tutela». Inoltre il secondo comma dell'articolo 10, nello stabilire che allo straniero «sono fornite adeguate informazioni in lingua a lui comprensibile in ordine alle disposizioni di cui al predetto comma 1 nonché, ove ne ricorrano i presupposti, informazioni sulla possibilità di ottenere la protezione internazionale» non sembra essere sufficientemente chiaro in ordine alle modalità con cui tali informazioni sono fornite e ai soggetti cui spetta detto onere. Infine, si ritiene riteniamo che lo schema di decreto legislativo abbia dimenticato di recepire alcune norme di particolare rilevanza della direttiva europea 2011/36, alcune delle quali prevedono peraltro obblighi a carico degli Stati. Tra queste in particolare, in recepimento dell'articolo 8 della direttiva europea, è necessario introdurre nel nostro ordinamento una norma che preveda la clausola di non punibilità per chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto come conseguenza diretta di uno degli atti di cui agli artt. 600 e 601 c.p.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, osserva di aver ricevuto a sua volta dall'ASGI – Associazione che bene conosce – le osservazioni riportate dalla collega Colonese e che certamente terrà in considerazione nella formulazione della proposta di parere.

Annalisa PANNARALE (SEL) auspica che l'ASGI possa essere ascoltata dalla Commissione in sede di audizione.

Michele BORDO, *presidente*, si riserva di sottoporre tale richiesta alla valutazione dell'ufficio di presidenza della Commissione; nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/62/UE che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale.**

**Atto n. 56.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Filippo CRIMÌ (PD), *relatore*, rileva che lo schema di decreto legislativo in esame è stato adottato sulla base della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2013 – legge n. 96/2013 – allo scopo di recepire la direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 che modifica la direttiva 2001/83/UE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale.

Per il mancato recepimento della direttiva 2011/62/UE, la Commissione europea ha emesso un parere motivato il 20 novembre 2013, nell'ambito della procedura di infrazione n. 2013/147.

La direttiva, già presente nell'Allegato B della Legge comunitaria 2011, reca misure contro il sempre più diffuso fenomeno delle sostanze medicinali falsificate circolanti nel mercato europeo con gravi rischi per la salute umana. Le principali misure della direttiva in esame possono essere così sintetizzate: i medicinali soggetti a prescrizione medica devono presentare elementi caratteristici che consentano l'individuazione di ciascuna confezione attraverso tutta la catena di distribuzione e impediscano la manomissione delle confezioni stesse (o consentano di verificare l'integrità delle confezioni). Normalmente i farmaci che non necessitano di prescrizione medica non sono soggetti a tale obbligo, ma nell'ottica di prevenire i rischi la direttiva non esclude di estendere anche

ad alcuni di essi l'applicazione di dispositivi di sicurezza degli imballaggi, anche nel caso di *re-packaging*.

Inoltre si prevede nella direttiva che la produzione di sostanze attive utilizzate nella composizione dei farmaci deve seguire le buone pratiche di fabbricazione, sia che tali sostanze provengano da paesi UE sia che si tratti di prodotti importati da paesi terzi.

Gli importatori, i fabbricanti e i distributori di sostanze attive dovranno essere registrati presso un'autorità competente con la qualifica di « intermediari ». Inoltre i titolari delle autorizzazioni dovranno verificare – mediante controlli diretti – che i fabbricanti e i distributori di farmaci rispettino le buone pratiche.

In caso di sospetti circa l'autenticità delle sostanze medicinali utilizzate, i fabbricanti sono obbligati ad informarne le autorità competenti. Viene prevista la creazione di una rete informativa tra queste autorità in modo da impedire che le sostanze segnalate come sospette possano essere messe in circolazione.

L'Agenzia europea per i farmaci e le autorità nazionali competenti svolgono in collaborazione tra loro, periodiche ispezioni nelle sedi di produzione e di stoccaggio di sostanze utilizzate per uso medicinale.

Gli Stati membri sono responsabili della messa in atto di un sistema di controlli che impedisca l'introduzione in commercio di sostanze medicinali di dubbia origine, consentendo – anche mediante la collaborazione dei medici di base e degli operatori sanitari – il ritiro di tali sostanze qualora esse abbiano raggiunto il consumatore finale. È prevista anche la messa in atto di un sistema che consenta alle autorità nazionali, in caso di gravi rischi per la salute pubblica, di estendere l'allerta alle autorità degli altri Stati membri e di procedere immediatamente al ritiro dei farmaci pericolosi.

La nuova direttiva intende inoltre far fronte alla minaccia rappresentata dalla vendita illegale di farmaci tramite internet, pratica che favorisce la circolazione di medicinali falsificati. A tal proposito i siti

internet che vendono medicinali devono contenere un link al sito internet dell'autorità statale competente, il quale a sua volta deve contenere una lista di tutti gli enti o persone autorizzate alla vendita di farmaci in rete.

Infine, gli Stati membri, che restano comunque titolari del potere di regolamentare la vendita al dettaglio dei medicinali, dovranno imporre sanzioni efficaci contro le attività di fabbricazione, importazione, distribuzione di sostanze medicinali falsificate.

Lo schema di decreto in esame si compone di 3 articoli e recepisce la direttiva introducendo modifiche puntuali al decreto legislativo 219/2006. per l'analisi delle quali rinvio alla nota predisposta dagli uffici e al testo a fronte in distribuzione.

Ricorda in estrema sintesi che l'articolo 1, composto da 32 numeri, interviene sul decreto legislativo n. 219/2006 modificando diverse norme dello stesso e inserendo articoli aggiuntivi.

L'articolo 2 dello schema di decreto contiene le disposizioni transitorie, mentre l'articolo 3 reca la clausola di invarianza degli oneri finanziari.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri.**

**Atto n. 65.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Paolo TANCREDI (NCD), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo n. 65 detta le disposizioni attuative della

direttiva 2011/85/UE del Consiglio dell'8 novembre 2011, la quale definisce i requisiti per i quadri di bilancio nazionali, fissando le regole minime perché sia garantita l'osservanza da parte degli Stati membri dell'obbligo, derivante dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di evitare disavanzi pubblici eccessivi (articolo 126 TFUE).

Ricorda che lo schema in esame è adottato in attuazione delle deleghe contenute negli articoli 1 e 8 e Allegato B della legge di delegazione europea 2013, legge 6 agosto 2013, n. 96 e che il termine di recepimento della Direttiva 2011/85/UE è fissato al 31 dicembre 2013 (articolo 15).

Segnala che la gran parte dei contenuti della Direttiva 2011/85/UE risulta sostanzialmente già trasposta, almeno in alcuni suoi principi essenziali e in talune sue parti, nella legge di contabilità, nonché nelle disposizioni di cui alla legge rinforzata n. 243/2013.

La direttiva si inserisce in un pacchetto di sei provvedimenti legislativi comunitari (cd. *Six pack*), volti all'istituzionalizzazione, a livello europeo, di un nuovo sistema di governance economica, il cui fulcro essenziale consiste nell'istituzione di un meccanismo di coordinamento ex ante delle politiche economiche comunitarie, nonché nella creazione di meccanismi rafforzati di controllo e di sorveglianza sugli squilibri macroeconomici e finanziari degli Stati membri, anche attraverso la fissazione di regole minime comuni per i quadri di bilancio nazionali.

Segnala, inoltre, che il nuovo sistema di governance ed in particolare l'adozione dei requisiti e delle regole minime dei quadri di bilancio degli Stati membri è stato successivamente implementato dall'entrata in vigore, il 30 maggio 2013, di due ulteriori regolamenti (cd. « *two pack* »: si tratta dei Regolamenti UE n. 472/2013 e n. 473/2013) che mirano a completare e rafforzare il *six pack*, rendendo più efficaci sia la procedura del semestre europeo, sia la parte preventiva e correttiva del Patto di stabilità e crescita, anche attraverso l'introduzione di disposizioni comuni per il



monitoraggio e la valutazione dei progetti di bilancio degli Stati membri nell'Eurozona.

Passando alla illustrazione sintetica del contenuto dello schema di decreto in esame, ricorda che l'articolo 1 individua l'oggetto del decreto, esplicitando che lo stesso detta disposizioni attuative della direttiva 2011/85/UE del Consiglio, integrative delle disposizioni vigenti e, in particolare, di quelle contenute nella legge di contabilità pubblica n. 196/2009 e nella legge n. 243/2012.

L'articolo 2 integra i contenuti del Documento di economia e finanza, prevedendo che lo schema del Programma di stabilità e crescita da presentare alle istituzioni europee, rechi un confronto con le previsioni macroeconomiche e di bilancio della Commissione più aggiornate e illustri le differenze più significative con lo scenario macroeconomico e finanziario scelto e le previsioni della Commissione. Inoltre, gli obiettivi programmatici debbono essere definiti in coerenza con quanto previsto dall'ordinamento europeo (modifica alla lettera *e*) del comma 2, articolo 10 della legge n. 196/2009).

L'articolo, alla lettera *c*), sostituisce la disciplina attualmente vigente nella legge di contabilità nazionale (articolo 31) circa l'obbligo di evidenziazione delle garanzie statali, con una nuova norma di portata generale che ha riguardo alle passività potenziali genericamente intese delle pubbliche amministrazioni. Si prevede al riguardo che le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare informazioni inerenti le passività potenziali che possono avere effetti rilevanti sui bilanci ai sensi della Direttiva 2011/85/UE qui in esame. Tali nuove previsioni rispondono all'esigenza di recepire quanto previsto dall'articolo 14 della Direttiva, che prevede la pubblicazione – per tutti i settori della P.A. – delle informazioni sull'entità delle passività potenziali, ivi comprese le garanzie pubbliche, i crediti deteriorati e le passività derivanti dalla gestione delle imprese pubbliche, che possono avere effetti consistenti sui bilanci pubblici.

L'articolo 3 dello schema di decreto è relativo ai controlli sui sistemi di contabilità pubblica, i quali – ai sensi dell'articolo 3 della Direttiva, richiamato dallo schema – debbono essere interni e svolti attraverso una valutazione (audit) indipendente. L'articolo 3 prevede, inoltre, che le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 39/2010, che disciplina lo svolgimento dell'audit sui conti annuali e sui conti consolidati da parte dei revisori legali e società di revisione private non si applicano agli enti di cui all'articolo 1, comma 2 della legge di contabilità pubblica (enti inclusi nell'elenco dei soggetti facenti parte del conto economico consolidato della P.A. redatto annualmente dall'ISTAT; Autorità indipendenti; amministrazioni pubbliche di cui alla disciplina sul pubblico impiego). Le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 39/2010 non si applicano altresì anche agli «altri enti ed organismi pubblici», diversi dalle società.

L'articolo 4, in attuazione dell'articolo 3, lettera *b*), par. 2 della direttiva 2011/85/UE, prevede che sia pubblicata dal Ministero dell'economia e delle finanze, in collaborazione con l'ISTAT, una tabella di riconciliazione in cui figurano la metodologia di transizione tra i dati sulla contabilità di cassa (o dati equivalenti della contabilità pubblica se i dati di cassa non sono disponibili) e i dati basati sulle norme SEC 95 e dunque elaborati in termini di competenza economica.

L'articolo 5 introduce un nuovo articolo 31-*bis* nella legge di contabilità nazionale, rubricato «gestioni fuori bilancio» in cui si prevede che le pubbliche amministrazioni rendano note annualmente le informazioni inerenti i fondi che non rientrano nei bilanci ordinari.

L'articolo 6 dispone che dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili, la norma prevede inoltre la clausola di invarianza finanziaria.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante modifica al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, in attuazione dell'articolo 30 della direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze.**

**Atto n. 68.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Magda CULOTTA (PD), *relatore*, ricorda che la direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012 – che lo schema di decreto legislativo in esame è volto a recepire – reca una revisione della direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (cd. direttiva Seveso II), resasi necessaria a seguito delle modifiche apportate al sistema europeo di classificazione delle sostanze pericolose cui la direttiva fa riferimento.

Ai sensi dell'articolo 31 della direttiva, gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 31 maggio 2015. Lo stesso articolo tuttavia prevede un termine più ravvicinato (14 febbraio 2014) limitatamente al recepimento dell'articolo 30, che riguarda il trattamento degli oli combustibili densi.

Tale modifica comporta una integrazione dell'allegato I, parte 1, della direttiva Seveso, relativo alle sostanze pericolose.

Più in particolare, l'elenco delle sostanze specificate nella parte 1 viene integrato inserendo anche gli oli combustibili densi nella sezione riguardante i prodotti petroliferi. In tal modo per gli oli combustibili densi, come per gli altri prodotti petroliferi già compresi nell'elenco (benzine e nafta, cheroseni e gasoli), la quantità limite ai fini dell'applicazione degli articoli 6 e 7 della direttiva Seveso (notifica all'autorità competente e reda-

zione di un documento sulla propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti) sarà di 2.500 tonnellate e, ai fini dell'applicazione dell'articolo 9 (presentazione di un rapporto di sicurezza), sarà di 25.000 tonnellate.

Con la modifica operata dall'articolo 30 della direttiva 2012/18/UE, dunque, le quantità limite di applicazione risultano elevate di parecchio, con conseguente probabile riduzione di oneri per numerosi stabilimenti (si tratta soprattutto di centrali termoelettriche). Va considerato infatti che, per effetto delle nuove soglie, risulteranno soggetti agli obblighi di cui al decreto legislativo n. 334 del 1999, di recepimento della direttiva Seveso, gli stabilimenti in cui tali sostanze risultano presenti in quantità notevolmente superiori rispetto a quanto attualmente previsto.

Secondo quanto rilevato nella analisi tecnico normativa che accompagna il provvedimento, a fronte dell'intervento normativo oggetto dello schema di decreto legislativo, sembra prevedibile anche una corrispondente diminuzione degli adempimenti (nonché dei relativi costi) a carico dei diversi soggetti pubblici coinvolti nell'applicazione delle misure previste dallo stesso decreto. n. 334/99 per il controllo dei rischi di incidenti rilevanti (autorità di controllo, vale a dire vigili del fuoco – CTR, e regioni; prefetture relativamente alla pianificazione d'emergenza esterna e comuni con riguardo all'informazione della popolazione).

Lo schema di decreto legislativo in titolo si compone di due articoli finalizzati al recepimento dell'articolo 30 della direttiva 2012/18/UE.

A tal fine l'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto legislativo in titolo novella la sezione « prodotti petroliferi » della parte 1 dell'allegato I al decreto legislativo 334/1999 aggiungendovi, alla lettera *d*), gli oli combustibili densi.

Il comma 2 del medesimo articolo prevede l'applicazione della citata disposizione a decorrere dal 15 febbraio 2014.

L'articolo 2 reca una clausola di invarianza della spesa in base alla quale dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La delega per il recepimento della direttiva 2012/18/UE è stata concessa al Governo dalla legge di delegazione europea 2013 (legge 96/2013), che contiene, nell'allegato B, la citata direttiva.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.50.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.

**AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*ATTI DEL GOVERNO*

*Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.*

*Atto n. 50.*

## ALLEGATO 1

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  
dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis  
(C. 1864 Governo)**

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI**

ART. 1.

*Al comma 1 sostituire le parole:* le parole: « di cittadinanza italiana » sono sostituite dalle seguenti: « nelle università italiane »; *con le seguenti:* dopo le parole: « di cittadinanza italiana » aggiungere le seguenti: « o di un altro paese dell'Unione Europea »;

**1. 1.** Prataviaera.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

*(Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, recante attuazione della direttiva 98/5/CE, in materia di società tra avvocati. Caso EU Pilot 1753/11/MARK).*

1. All'articolo 18 del decreto legislativo il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. La ragione sociale della società tra avvocati deve contenere la indicazione di società tra avvocati, in forma abbreviata s.t.a. ».

**1. 01.** Il Governo.

ART. 2.

*Al comma 1, prima della lettera a), aggiungere la seguente lettera:*

*0a)* all'articolo 5, dopo il comma 5-ter, è inserito il seguente comma:

*5-quater.* In tutti i casi in cui la revoca o il rifiuto di rinnovo del titolo di soggiorno non siano disposti per motivi di

ordine pubblico o di sicurezza nazionale, né a seguito di una misura di sicurezza dell'espulsione, il questore invia al domicilio dell'interessato, qualora conosciuto, l'avviso scritto e motivato dell'inizio del procedimento di revoca o di rifiuto di rinnovo e dei motivi ostativi al mantenimento o al rinnovo del titolo di soggiorno tradotta anche in lingua conosciuta dall'interessato o, in mancanza, in lingua inglese o francese o araba o spagnola, con l'indicazione della facoltà di fare pervenire per iscritto al questore stesso entro il termine di dieci giorni dal ricevimento dell'avviso eventuali controdeduzioni o elementi a favore del mantenimento o del rinnovo del titolo di soggiorno in corso di validità o di rinnovo o del rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo; in tali casi il provvedimento di revoca o di rifiuto di rinnovo può essere adottato dal Questore soltanto dopo il decorso di tale termine e deve essere motivato anche con riferimento agli eventuali elementi e controdeduzioni fatti pervenire. In ogni caso la revoca o il rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno per la condanna per un reato commesso in Italia possono essere disposti soltanto quando si tratta di sentenza definitiva per un delitto doloso tra quelli indicati nell'articolo 380 del codice di procedura penale che condanna a pena detentiva, già scontata, e il comportamento tenuto dallo straniero costituisce una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave alla sicurezza dello Stato o ai diritti fondamentali della persona o all'incolumità pubblica e tenuto

conto della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua età, della sua situazione familiare e economica, del suo stato di salute, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine.

**2. 1.** Ricciatti, Pannarale, Scotto, Fava, Nicchi, Costantino, Marcon.

*Al comma 1, lettera b), capoverso comma 7-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il provvedimento di espulsione è eseguito con accompagnamento coatto alla frontiera, previa consultazione dell'ambasciata del soggetto interessato.

**2. 9.** Vignaroli, Luigi Di Maio, Carinelli, Colonnese, Fico, Nesci.

*Al comma 1, lettera b), capoverso comma 7-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il provvedimento di espulsione è eseguito con accompagnamento coatto alla frontiera, previa consultazione del consolato del soggetto interessato.

**2. 10.** Vignaroli, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Nesci.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti lettere:*

*b-bis)* all'articolo 10, comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente periodo:

Il provvedimento di respingimento alla frontiera è adottato con atto scritto e motivato ed è comunicato all'interessato, unitamente all'indicazione delle modalità d'impugnazione, tradotto in lingua a lui conosciuta, ovvero in inglese, francese, spagnolo o arabo.

*b-ter)* all'articolo 10, il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Agli stranieri che sono fermati o scoperti dalle competenti autorità in occasione dell'attraversamento irregolare delle fron-

tiere via terra, via mare o via aria o che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessità di pubblico soccorso, si applica l'articolo 10-*bis*.

*b-quater)* L'articolo 10-*bis* è sostituito dal seguente:

ART. 10-*bis*.

*(Stranieri in situazione di soggiorno irregolare: accertamenti, rilascio di titoli di soggiorno e decisione di rimpatrio).*

1. Lo straniero si trova in situazione di soggiorno irregolare nel territorio dello Stato:

*a)* se non soddisfa o non soddisfa più le condizioni d'ingresso previste nell'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) e non è titolare in Italia di un permesso di soggiorno per motivi umanitari o rilasciato ad altro titolo;

*b)* se è sprovvisto di documenti di viaggio o di identificazione validi o in corso di rilascio o di rinnovo, salvo che sia titolare di un permesso di soggiorno per richiesta di asilo e per motivi umanitari in corso di validità o di rinnovo;

*c)* se è sprovvisto di un titolo di soggiorno valido o in corso di rilascio o di rinnovo, esclusi i casi di identificazione durante le verifiche di frontiera svolte all'attraversamento delle frontiere esterne in uscita dal territorio dello Stato;

*d)* se entra nel territorio dello Stato eludendo i controlli di frontiera o essendo comunque sprovvisto di documenti di viaggio o di identificazione validi e di un visto di ingresso, ove prescritto;

*e)* se è fermato o scoperto dalle competenti autorità in occasione dell'attraversamento irregolare via terra, via mare o via aria delle frontiere o del territorio dello Stato;

f) se si presenta ai valichi di frontiera sprovvisto dei requisiti previsti per l'ingresso o il soggiorno nel territorio dello Stato ed è comunque ammesso nel territorio dello Stato per necessità di pubblico soccorso;

g) se è comunque trovato nel mare territoriale o a bordo di un aeromobile che giunge ad un aeroporto italiano o a bordo di un natante che è in navigazione nel mare territoriale ovvero in zona contigua al mare territoriale e in tali casi è sprovvisto di documenti di viaggio o di identificazione o di un valido titolo di soggiorno o si hanno elementi per dubitare della sua identità o nazionalità o comunque deve essere soccorso trovandosi in situazione di bisogno o di pericolo per la sua salute o incolumità personale;

h) se al momento della dimissione da un istituto penitenziario per qualsiasi motivo, anche a seguito di cessazione di misura cautelare detentiva, non sono ancora identificate la sua identità o nazionalità o è sprovvisto di documenti di identificazione o di un valido titolo di soggiorno.

2. La persona che si trova nel territorio dello Stato in una delle situazioni indicate nel comma 1 e che vi sia condotta essendo stata comunque soccorsa in situazione di bisogno o di pericolo, anche nelle acque internazionali, è subito accompagnata, anche dai pubblici ufficiali, presso un centro di prima accoglienza o presso i servizi sanitari per i necessari accertamenti medici e le necessarie prestazioni assistenziali previste dall'articolo 35. Il soccorso deve avvenire anche a bordo del natante italiano che svolga le necessarie operazioni di salvataggio di migranti nelle acque del mare territoriale o nelle acque internazionali e in tal caso la persona soccorsa è accompagnata al primo porto italiano sicuro e il comandante del natante italiano avvisa immediatamente le autorità marittime o di pubblica sicurezza della situazione di difficoltà dei migranti e delle necessità di soccorso e di assistenza sanitaria. Lo straniero che deve essere assistito per necessità di pubblico soccorso deve

essere anzitutto avviato alle strutture sanitarie pubbliche o convenzionate e riceve da esse le cure necessarie ai sensi dell'articolo 35 fino all'esito dell'evento morboso.

3. Al minore che si trova nel territorio dello Stato in una delle situazioni indicate nel comma 1 non accompagnato da un adulto responsabile si applicano gli articoli 402 e 403 del codice civile, gli articoli 32 e 33 e le loro norme di attuazione, nonché le altre norme a tutela dei minori. In caso di incertezza sull'età della persona si applicano le norme in materia di minori e l'autorità giudiziaria, anche su richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza, dispone le verifiche e gli accertamenti secondo le modalità previste dalle norme legislative in vigore.

4. La persona che si trovi in una delle situazioni indicate nel comma 1 è accompagnata presso i locali degli uffici di polizia a cura degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza ai fini della identificazione ai sensi dell'articolo 396 del codice di procedura penale e ai sensi dell'articolo 11 della legge 18 maggio 1978, n. 191. La persona che trovandosi in una delle situazioni indicate nel comma 1 sia accompagnata o si presenti spontaneamente presso un ufficio di polizia può essere sottoposta ai rilievi fotodattiloscopici.

5. Lo straniero appartenente ad una delle categorie indicate nei commi 1 dopo che siano stati svolti i rilievi fotodattiloscopici:

a) è immediatamente sottoposto ad arresto o a fermo nelle ipotesi previste dalla legge ovvero nei suoi confronti è ripristinata l'esecuzione della pena detentiva nei casi indicati dall'articolo 16;

b) è sottoposto a trattenimento provvisorio per un massimo di 96 ore presso un centro di permanenza temporanea disposto ai sensi dell'articolo 14, comma 1, dal Questore con provvedimento scritto e motivato qualora sia destinatario di un provvedimento di espulsione per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o per motivi di prevenzione del terrorismo o per motivi di sicurezza pubblica, previsti nell'articolo 13, comma 1 e comma 2, lettera c), ovvero abbia violato il divieto di rientro nel territorio dello Stato disposto a

seguito di espulsione adottata a titolo di misura di sicurezza;

c) è riportato in un centro di permanenza temporanea se era sottoposto a trattenimento, qualora se ne sia illegittimamente allontanato e in tale caso ricominciano a decorrere i termini del trattenimento interrotti dall'indebito allontanamento, salvo che il Questore gli consegna l'ordine di lasciare il territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 14, comma 5-*bis* o disponga il rinvio dell'allontanamento ai sensi dell'articolo 14-*quater*;

d) è nuovamente soggetto alle misure restrittive diverse dal trattenimento indicate nell'articolo 14, comma 1-*bis*, se era espulso ed era stato ad esse sottoposto e se ne era sottratto, salve le possibilità di applicare allo straniero diverse misure in base alle disposizioni degli articoli 13 e 14 o di disporre il rinvio dell'allontanamento ai sensi dell'articolo 14-*quater*.

6. Lo straniero appartenente ad una delle categorie indicate nei commi 1 che non si trovi in una delle situazioni indicate nel comma 5 deve essere subito rimesso in libertà subito dopo l'identificazione, da svolgersi in ogni caso entro 12 ore dal momento in cui sia stato accompagnato presso i locali della Questura, qualora anche a seguito dei rilievi fotodattiloscopici, si accerti la sua identità o nazionalità e la sua titolarità di un titolo di soggiorno in corso di validità o in corso di rilascio o in corso di rinnovo.

7. Lo straniero appartenente ad una delle categorie indicate nei commi 1, 2 e 4, il quale, dopo che siano stati svolti gli eventuali rilievi fotodattiloscopici, non si trovi in una delle situazioni indicate nei commi 5 e 6 svolge subito un colloquio presso gli uffici della Questura o con personale da essa delegato finalizzato a raccogliere tutti gli elementi utili ad accertare l'identità e la nazionalità della persona, a reperire i suoi documenti di viaggio e a definire la situazione personale, familiare, sociale e sanitaria in cui si trova in Italia, i suoi effettivi mezzi di sostentamento, gli eventuali rapporti di lavoro

svolti in Italia, anche in modo irregolare, e i suoi legami familiari e sociali nel Paese di origine. Il colloquio si svolge con l'ausilio di un interprete qualora lo straniero non comprenda la lingua italiana e ad esso può presenziare, se lo straniero ne dispone, un difensore o un rappresentante di ente o associazione operante in favore degli stranieri. In ogni caso nel colloquio lo straniero deve essere informato in lingua a lui comprensibile della sua condizione giuridica, della possibilità di presentare immediatamente alla stessa Questura domanda di protezione internazionale ovvero domanda di rilascio di un titolo di soggiorno in una delle situazioni indicate negli articoli 5, 18, 18-*bis*, 19, 20, 22, 29, 29-*bis*, 30, 31, 32, 33 del presente testo unico ovvero domanda di rilascio di carta di soggiorno per familiari italiani o di altri Stati membri dell'Unione europea nei casi previsti dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e, in mancanza, delle possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per motivi umanitari in caso sia identificato ovvero di usufruire di forme di rimpatrio volontario assistito.

8. Lo straniero si trova altresì in situazione di soggiorno irregolare nel territorio dello Stato se si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-*bis*, o senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il suo permesso di soggiorno è stato revocato o annullato o rifiutato ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo ovvero se si è trattenuto sul territorio dello Stato in violazione dall'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68. Tuttavia in tali casi qualora lo straniero abbia iniziato una procedura per il rinnovo del permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare ovvero abbia ricevuto un provvedimento di rifiuto di rinnovo o di annullamento o di revoca del suo titolo di soggiorno, che sia stato disposto non per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, né per la condanna per

reati, né per l'uso di documenti falsi o contraffatti, si considera in situazione di soggiorno irregolare soltanto dopo che sia trascorso il termine per l'impugnazione dei provvedimenti di rifiuto o rifiuto di rinnovo o di revoca del titolo di soggiorno senza che il provvedimento sia stato impugnato o se, dopo l'impugnazione, il giudice non ne abbia ordinato la sospensione o il ricorso giurisdizionale sia stato rigettato.

9. Nelle ipotesi indicate al comma 7, dopo lo svolgimento del colloquio ivi previsto, e nelle ipotesi indicate nel comma 8, sulla base degli elementi raccolti dal Questore d'ufficio e di quelli forniti da altre autorità o dallo stesso straniero o dal suo difensore o da ente che opera in favore degli stranieri:

a) qualora lo straniero manifesti in qualsiasi modo la volontà di presentare domanda di protezione internazionale il Questore avvia le procedure previste dal decreto legislativo 25 febbraio 2008, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni, e contestualmente dispone in suo favore l'immediato accesso alle misure di accoglienza e di assistenza nei casi e nei modi previsti dal decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140 e successive modificazioni e integrazioni;

b) qualora lo straniero si trovi in una delle condizioni indicate negli articoli 18, 18-bis e 22, comma 12-*quater*, del presente testo unico il Questore ne informa immediatamente il competente Procuratore della Repubblica e previo suo parere favorevole gli rilascia il permesso di soggiorno per motivi umanitari e, nei casi indicati nell'articolo 18, lo avvia ad un programma di assistenza ed integrazione sociale;

c) qualora lo straniero si trovi nelle condizioni indicate nell'articolo 31, comma 3, il Questore ne informa i servizi sociali territoriali e il competente Tribunale per i minorenni e, su autorizzazione del tribunale stesso, gli rilascia il permesso di soggiorno per assistenza minore;

d) qualora lo straniero si trovi in una delle situazioni indicate negli articoli 5, 17, 19, 20, 29, 29-bis, 30, 31, 32, 33 o nel regolamento di attuazione del presente testo unico che comunque consentono il rilascio di un permesso di soggiorno il Questore rilascia, anche d'ufficio, uno dei titoli di soggiorno previsti da tali disposizioni; inclusi i casi in cui sussistano motivi umanitari o esigenze attinenti al diritto alla difesa o al diritto all'unità familiare o ad altri obblighi costituzionali, internazionali o comunitari o inderogabili esigenze di giustizia;

e) qualora sia comprovato che lo straniero debba ricevere le cure indicate nell'articolo 35 gli rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche valido per tutta la durata delle cure;

f) il Questore raccoglie la domanda di rilascio del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini comunitari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni e integrazioni.

10. Il Questore, d'ufficio o su proposta documentata dell'interessato o di enti o associazioni operanti in favore dello straniero, con proprio provvedimento motivato, adottato in conformità ai principi e ai criteri predeterminati individuati dal Consiglio territoriale per l'immigrazione e approvati dal Ministro dell'interno o, in mancanza, col parere favorevole di tutti i componenti dello stesso Consiglio, può rilasciare un permesso di soggiorno per motivi umanitari della durata di un anno, rinnovabile e convertibile in altro tipo di permesso di soggiorno, allo straniero che, trovandosi in una delle situazioni indicate nel comma 7 e nel comma 8, sia identificato e titolare di un valido documento di identificazione, non risulti in Italia condannato o indagato per alcun tipo di reato, né pericoloso per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato, e pur non avendo i requisiti per ottenere il rilascio di alcun tipo di titolo di soggiorno indicato nel



comma 9, si trovi in una delle seguenti situazioni:

a) straniero che non risulti segnalato ai fini della non ammissione in altri Stati dell'Unione europea, il quale disponga per sé per almeno un anno di un alloggio idoneo ad uso di abitazione e di documentati mezzi di sostentamento in Italia derivanti da fonti lecite, commisurati ad un importo annuo non inferiore a quello dell'assegno sociale ricavati anche dallo svolgimento di fatto di un'attività lavorativa irregolare denunciata ai sensi dell'articolo 22 ovvero che possano essere messi a sua disposizione in modo legale e immediato, anche da persone legalmente residenti in Italia e incensurate, diverse dai familiari aventi i requisiti per attuare l'unità familiare nei casi indicati negli articoli 28, 29, 30 e 31, le quali si impegnino volontariamente e con idonee garanzie finanziarie disciplinate dal regolamento al sostentamento dello straniero;

b) straniero, i cui legami personali e familiari in Italia, valutati soprattutto con riguardo alla loro intensità, alla loro durata e alla loro stabilità, alle condizioni di vita e di salute dell'interessato, alla sua età, al suo positivo inserimento nella società italiana, nel rispetto delle norme della Costituzione e delle leggi penali, e alla natura dei suoi legami con gli eventuali familiari nel Paese di origine, sono tali che il rifiuto di autorizzare il suo soggiorno nel territorio dello Stato arrecherebbe al suo diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, garantito dall'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e successive modificazioni e integrazioni, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, una lesione sproporzionata rispetto ai motivi del rifiuto.

11. Nei confronti dello straniero che trovandosi in una delle situazioni indicate nei commi 7 e 8 non abbia i requisiti per ottenere il rilascio di alcun altro titolo di

soggiorno ai sensi del comma 9 e del comma 10 il Questore adotta una decisione di rimpatrio e in tali casi:

a) ammette immediatamente alle misure del rimpatrio volontario e assistito previste dall'articolo 14-ter lo straniero identificato che dichiara di voler ritornare volontariamente e immediatamente nel suo Stato di origine e di voler essere assistito ai fini del viaggio del rientro e del suo reinserimento sociale, purché non abbia già usufruito in passato di tali misure o non abbia trasgredito il divieto di rientro previsto per effetto di un precedente provvedimento di espulsione o non risulti espulso ad altro titolo o non abbia trasgredito il termine per la partenza volontaria in caso di precedenti decisioni di rimpatrio; in tale ipotesi la decisione di rimpatrio concede allo straniero un termine non inferiore a sette giorni per la partenza volontaria dal territorio dello Stato, da commisurarsi, anche sulla base di elementi e riscontri forniti dall'interessato sulla conclusione dell'anno scolastico dei suoi figli regolarmente iscritti a scuole dell'istruzione obbligatoria e sulle esigenze inderogabili connesse con altri legami familiari e sociali e sui modi e i tempi prescritti dal programma di rimpatrio volontario assistito per fruire delle misure previste in suo favore;

b) adotta la decisione di rimpatrio nei confronti dello straniero che si trovi in situazione diversa da quella indicata nella lettera a) e gli concede un termine non inferiore a sette giorni per la partenza volontaria dal territorio dello Stato, da commisurarsi, anche sulla base di elementi e riscontri forniti dall'interessato, sulla conclusione dell'anno scolastico dei suoi figli regolarmente iscritti a scuole dell'istruzione obbligatoria e sulle esigenze inderogabili connesse con altri legami familiari e sociali. La decisione di rimpatrio adottata nei confronti dello straniero, il quale non sia identificato o per il quale sussistano elementi concreti ed attuali che facciano ritenere sussistente il rischio della fuga indicato nell'articolo 13, comma

4-*bis*, comporta l'espulsione disposta dal Prefetto e convalidata dal tribunale ai sensi dell'articolo 13, comma 5-*bis* e l'adozione immediata a titolo provvisorio da parte del Questore di una delle misure previste dall'articolo 14.

12. La decisione di rimpatrio è adottata dal Questore con atto scritto e motivato, deve essere tradotta in lingua comprensibile all'interessato ed è revocata di diritto qualora successivamente allo straniero sia rilasciato un titolo di soggiorno ed in tal caso è altresì revocato di diritto e privo di ogni altro effetto il provvedimento di espulsione disposto a seguito della decisione di rimpatrio revocata. Lo straniero entro i cinque giorni precedenti il termine ultimo per la partenza volontaria può sempre presentare al Questore la domanda scritta e motivata di revisione o di revoca della decisione di rimpatrio, indicando gli elementi, anche nuovi o sopravvenuti, che gli consentirebbero il rilascio di un titolo di soggiorno e su tale domanda il Questore si pronuncia entro i due giorni successivi. Il Questore adotta la decisione di rimpatrio e di modificazione o di revoca della decisione, mediante atto scritto e motivato in fatto e in diritto contenente l'indicazione dei motivi che impediscono il rilascio di un titolo di soggiorno ai sensi dei commi 9 e 10, e dei mezzi di ricorso giurisdizionale, con una traduzione in lingua comprensibile allo straniero o, in mancanza, in una lingua a scelta dello straniero tra la lingua inglese, francese, spagnola, araba, cinese o russa. L'atto deve essere notificato o comunicato anche per le vie brevi allo straniero, che può impugnarlo di fronte al tribunale ordinario del luogo in cui lo straniero si trova, anche per le vie brevi e contestualmente al giudizio sulla richiesta di autorizzazione all'espulsione prevista nell'articolo 13, comma 2-*quater* o al giudizio sulla convalida del provvedimento espulsivo previsto nei casi indicati dall'articolo 13, comma 5-*bis* o al giudizio sul reclamo presentato ai sensi dell'articolo 13, comma 8; il giudice si pronuncia sul ricorso non oltre il termine eventualmente concesso per la partenza volontaria.

13. Qualora lo svolgimento degli adempimenti previsti dal presente articolo richieda più di 12 ore il Questore può disporre nei confronti dello straniero, con atto scritto e motivato, unitamente ad una traduzione in lingua conosciuta dallo straniero o, in mancanza in lingua a scelta dell'interessato tra inglese, francese, spagnolo, arabo e cinese, l'obbligo di dimora in un determinato luogo per un periodo non superiore a 72 ore, avvisandolo che in caso di trasgressione sarà adottato nei suoi confronti un provvedimento di rimpatrio e sarà adottato il provvedimento di espulsione da eseguirsi con accompagnamento alla frontiera.

*b-quinquies*) all'articolo 13, dopo il comma 2-*ter*, è inserito il seguente comma:

2-*quater*. Lo straniero che si trova nelle situazioni indicate nel comma 2, lettere a) e b), è espulso quando nei suoi confronti il Questore abbia adottato una decisione di rimpatrio ai sensi del comma 11, lettera b), dell'articolo 10-*bis* e il Prefetto abbia ottenuto dal tribunale ordinario in composizione monocratica l'autorizzazione espressa ad adottare il provvedimento espulsivo, recante anche le modalità di esecuzione. Nelle more della decisione del tribunale il Questore può disporre in via provvisoria una delle misure indicate nel comma 1 o nel comma 1-*bis* dell'articolo 14 nei confronti dello straniero per il quale abbia chiesto anche l'esecuzione con accompagnamento immediato alla frontiera. La richiesta scritta e motivata al tribunale, recante anche la modalità di esecuzione prescelta, deve pervenire al tribunale, entro 48 ore dalla adozione delle misure provvisorie e deve essere contestualmente consegnata allo straniero o notificata al domicilio eletto dallo straniero nel colloquio svolto in questura ai sensi dell'articolo 10-*bis*, e al suo difensore e deve essere tradotta in una lingua comprensibile allo straniero o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo o cinese. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato, se è reperibile, è tempesti-

vamente informato e se è sottoposto ad una delle misure indicate nell'articolo 14 è condotto nel luogo in cui il tribunale tiene l'udienza. Nei casi in cui lo straniero non sia reperibile la data dell'udienza e l'invito a comparire sono notificati al domicilio eletto. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia nominato anche durante l'udienza. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal tribunale nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete. Il Prefetto può stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati, anche in accordo col Questore. Il tribunale, sentito lo straniero, se presente, e il suo difensore, acquisita anche d'ufficio ogni altra informazione utile, incluse quelle inviate dalle autorità di pubblica sicurezza e da enti operanti in favore degli stranieri, si pronuncia entro 48 ore dal ricevimento della richiesta del Questore con proprio decreto scritto e motivato, che deve essere tradotto in lingua comprensibile allo straniero. Il tribunale autorizza l'adozione dell'espulsione soltanto se verifica che nella situazione concreta dello straniero sussistono i presupposti del provvedimento di rimpatrio, che è impossibile rilasciare allo straniero qualsiasi tipo di permesso di soggiorno, che sussistono i presupposti per adottare ed eseguire il provvedimento di espulsione e che non sussistono i divieti previsti nell'articolo 19, indica il tipo di esecuzione del provvedimento espulsivo sulla base della situazione concreta dello straniero, convalida la misura adottata ai sensi dell'articolo 14 se ne sussistono i presupposti e se autorizza l'accompagnamento alla frontiera dispone altresì una delle misure indicate nell'articolo 14 qualora sia necessario il nulla-osta dell'autorità giudiziaria procedente o non sia possibile

eseguire con immediatezza l'accompagnamento. Qualora il tribunale rigetti la richiesta e affermi la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un titolo di soggiorno la decisione di rimpatrio è revocata o annullata, non convalida la misura provvisoria eventualmente adottata ai sensi dell'articolo 14 e allo straniero è rilasciato il titolo di soggiorno indicato nel decreto del tribunale. Il termine, di quarantotto ore entro il quale il tribunale deve provvedere agli altri adempimenti previsti dal presente comma decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria.

*b-sexies)* all'articolo 13, comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti:

Il nulla osta all'espulsione non deve essere richiesto o concesso qualora non sia stata identificata l'identità o la nazionalità dello straniero ovvero o qualora si proceda per uno dei delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, del codice di procedura penale o dall'articolo 12 del presente testo unico. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla-osta, è disposta una delle misure indicate nei commi 1 e 1-*bis* dell'articolo 14; se tale misura non è stata disposta dal tribunale ai sensi del comma 2-*quater* il Questore ne fa richiesta scritta e motivata al Tribunale stesso, che si pronuncia entro le 48 ore successive al ricevimento, della domanda, e nelle more della decisione del Tribunale il Questore dispone la misura a titolo provvisorio; in ogni caso la misura ha la durata massima corrispondente al termine per l'ottenimento del nulla-osta e per la successiva esecuzione dell'accompagnamento ai sensi dell'articolo 14.

*b-septies)* all'articolo 13, comma 4-*bis*, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

*a)* mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validità o scaduto, salvo che la persona sia stata precedentemente identificata con certezza tramite rilievi fotodattiloscopici;

*b-octies*) all'articolo 13, comma 4-*bis*, alla fine della lettera *b*), sono aggiunte le seguenti parole: « ; la disponibilità dell'alloggio sussiste allorché, con qualsiasi mezzo, chiunque dimostri al Questore che lo straniero stesso nei giorni successivi alla consegna del decreto espulsivo e fino alla data dell'effettivo allontanamento dal territorio dello Stato sarà effettivamente ospitato in un centro di accoglienza istituito ai sensi dell'articolo 40 ovvero in un alloggio ad uso di abitazione, di cui abbia legale disponibilità lo straniero stesso o un suo familiare regolarmente soggiornante o altra persona residente in Italia e incensurata che in qualsiasi modo abbia dichiarato o dichiara la disponibilità ad alloggiarlo ».

*b-nonies*) Nell'articolo 13, comma 4-*bis*, alla fine della lettera *c*) sono aggiunte le seguenti parole:

purché tali falsi risultino da sentenze definitive di condanna e le false generalità non siano state successivamente sanate dal rilascio di documenti di identificazione o titoli di soggiorno riportanti le esatte generalità dello straniero;

**2. 2.** Ricciatti, Pannarale, Scotto, Fava, Marcon, Fratoianni, Nicchi, Costantino.

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

dopo la lettera *b*), aggiungere la seguente:

« *b-bis*) all'articolo 10, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente periodo: "Il provvedimento di respingimento alla frontiera è adottato con atto scritto e motivato ed è comunicato all'interessato, unitamente all'indicazione delle modalità d'impugnazione, tradotto in lingua a lui conosciuta, ovvero in inglese, francese, spagnolo o arabo";

alla lettera *c*), articolo 13, comma 4-*bis*, apportare le seguenti modificazioni:

sopprimere le lettere *a*) e *b*);

alla lettera *c*), dopo le parole: "proprie generalità", aggiungere le seguenti: "in seguito ad accertamento con sentenza di condanna";

alla lettera *c*), articolo 13, comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: « La partenza volontaria è sempre prevista nei casi in cui il provvedimento di espulsione sia disposto nei confronti dello straniero che si è trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno è scaduto di validità da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo e nei casi in cui il titolo di soggiorno dello straniero sia stato revocato o annullato o ne sia stato rifiutato il rinnovo, salvo che i provvedimenti di revoca, di annullamento o di rifiuto siano stati disposti per motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale o a seguito di sentenze penali di condanna. »;

alla lettera *c*), capoverso, articolo 13, comma 14, sostituire ultimo periodo con il seguente: « Per i provvedimenti di espulsione per i quali sia stata concessa la partenza volontaria ai sensi del comma 5 e per gli stranieri che siano stati ammessi ad un programma di rimpatrio assistito, il divieto non si applica allo straniero che abbia effettivamente lasciato il territorio dello Stato entro il termine fissato per la partenza volontaria o per il rimpatrio assistito; nelle ipotesi di inottemperanza, il divieto previsto al comma 13 decorre dalla scadenza del termine assegnato per l'uscita dal territorio dello Stato. »;

alla lettera *d*), premettere la seguente modificazione: all'articolo 14, sostituire il comma 2 con il seguente:

« In ogni centro di permanenza temporanea deve essere assicurato allo straniero trattenuto un trattamento che abbia modalità tali da assicurare la necessaria assistenza e il pieno rispetto della sua dignità. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, è assicurata, in ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno. Lo straniero ha comunque la possibilità di ottenere di entrare in con-

tatto con rappresentanti legali, con i propri familiari e con le autorità consolari competenti del proprio Paese. Le prestazioni sanitarie sono prestate nei casi e nei modi previsti dall'articolo 35, anche sulla base di accordi con le locali aziende sanitarie e aziende ospedaliere le quali possono prevedere che alcune forme di assistenza infermieristica siano svolte direttamente all'interno del centro. Hanno sempre accesso ad ogni centro i magistrati, i difensori delle persone trattenute, i ministri di culto, i rappresentanti dell'alto commissariato per le Nazioni unite per i rifugiati e degli organismi del Consiglio d'Europa, i membri del Parlamento e del Consiglio regionale, nonché, previa comunicazione al Prefetto territorialmente competente, gli organismi e organizzazioni che operano in favore degli stranieri. L'accesso di dette organizzazioni al centro può essere negato solo per gravi e motivate ragioni e per il tempo più breve possibile. In ogni centro devono essere sempre assicurati ad ogni straniero trattenuto locali riscaldati e areati e locali di soggiorno distinti da quelli di pernottamento, e siano sempre assicurati una alimentazione adeguata ai precetti religiosi. I centri debbono essere forniti di servizi appositi e professionali di servizio sociale, di orientamento legale in materia di immigrazione e asilo, di tutela e assistenza delle persone che si trovano in condizioni più vulnerabili, di mediazione linguistico-culturale, di assistenza socio-psicologica, di organizzazione del tempo libero. I membri adulti trattenuti appartenenti alla medesima famiglia usufruiscono di una sistemazione separata che assicuri loro un adeguato rispetto della vita privata. Ogni straniero trattenuto è sistematicamente informato delle norme vigenti nel centro e dei suoi diritti ed obblighi, incluso il diritto di presentare domanda di asilo. »;

alla lettera e) premettere le seguenti modificazioni:

“All'articolo 14, comma 5, in fine aggiungere il seguente periodo: 'in qualsiasi momento del periodo di trattenimento, lo straniero, personalmente o tramite il difensore, qualora emergano elementi che non era stato possibile presentare al-

l'udienza di convalida o di proroga, può presentare al giudice di pace che ha disposto il trattenimento istanza motivata di riesame del provvedimento di trattenimento; il giudice di pace, sentito il Questore e l'istante, decide entro 96 ore, con provvedimento motivato che dia espressamente conto delle ragioni per cui la richiesta è infondata. In caso di mancata decisione entro 96 ore, il trattenimento cessa di avere efficacia' ”;

“all'articolo 14, comma 5, al settimo periodo, in fine, le parole: 'fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi' sono soppresse” ».

**2. 8.** Giuseppe Guerini, Pastorino, Bonomo, Mosca, Amato, Battaglia, Berlinghieri, Casellato, Crimì, Culotta, Gianni Farina, Fassina, Giachetti, Giulietti, Gozi, Iacono, Manfredi, Moscatt, Vaccaro, Ventricelli.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:*

*c-bis)* all'articolo 13, comma 5, gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti: « La partenza volontaria è sempre prevista nei casi in cui il provvedimento di espulsione sia disposto nei confronti dello straniero che è trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno è scaduto di validità da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo e nei casi in cui il titolo di soggiorno dello straniero sia stato revocato o annullato o ne sia stato rifiutato il rinnovo, salvo che i provvedimenti di revoca, di annullamento o di rifiuto siano stati disposti per motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale o a seguito di sentenze penali di condanna. Negli altri casi lo straniero può presentare al tribunale che dispone o convalida l'espulsione la richiesta di concessione della partenza volontaria o della proroga dei termini della partenza volontaria, anche mediante istanza redatta anche in forma semplice e in calce al modello che lo informa della facoltà di chiedere ed ottenere la concessione o la proroga e di chiedere di accedere a programmi di rimpatrio assistito.

L'istanza si intende comunque presentata anche da parte dello straniero a cui siano state illustrate le possibilità di avvalersi della partenza volontaria e che non vi abbia espressamente rinunciato in forma scritta. L'istanza è comunque accolta se lo straniero manifesta l'intenzione di fruire di un programma di rimpatrio assistito e ne abbia i requisiti, nonché in tutti i casi in cui nei confronti dello straniero si possa disporre in modo efficace una delle misure previste nel comma 5.2. Il periodo per la partenza volontaria può essere successivamente prorogato dal Questore con atto scritto e motivato, anche su richiesta dell'interessato, per un periodo congruo, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso individuale, quali la durata del soggiorno, l'esistenza di figli minori che frequentano la scuola e l'esistenza di altri legami familiari e sociali. L'eventuale provvedimento di diniego della concessione o della proroga della partenza volontaria deve essere scritto e motivato e tradotto in lingua comprensibile allo straniero o, in mancanza, in una lingua a sua scelta tra l'inglese, lo spagnolo, il francese, l'arabo, il russo, recante anche i mezzi di imputazione. Tale provvedimento è impugnabile di fronte al tribunale in composizione collegiale competente in materia di ricorso contro l'espulsione, anche con ricorso presentato per le vie brevi, in esenzione di ogni tassa, onere o spesa; il ricorso può essere presentato anche contestualmente alla presentazione del ricorso contro il provvedimento di espulsione e in tal caso il giudice decide sul ricorso nell'ambito del giudizio sul ricorso contro il provvedimento di espulsione; »;

*c-ter)* all'articolo 13, il comma 5.2 è sostituito dal seguente:

« 5.2. Nei casi in cui sia concesso un termine per la partenza volontaria, se sussiste il rischio concreto di fuga dello straniero il questore può disporre nei confronti dello straniero e per una durata massima di sei mesi una o più delle seguenti misure:

*a)* consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di vali-

dità, da restituire al momento della partenza;

*b)* obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato;

*c)* obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente;

*d)* dimostrazione della disponibilità di risorse economiche sufficienti derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionato al termine concesso, compreso tra una e tre mensilità dell'assegno sociale annuo, nei casi in cui lo straniero prima dell'adozione del provvedimento espulsivo era regolarmente soggiornante. Le misure sono adottate, anche contestualmente alla concessione del termine per la partenza volontaria, con provvedimento motivato ed hanno effetto dalla notifica all'interessato recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al tribunale ordinario in composizione monocratica, competente per la convalida. Il provvedimento è comunicato al tribunale competente per territorio entro 48 ore dalla notifica. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, sentito l'interessato e il suo difensore, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice. In caso di trasgressione il questore esegue l'espulsione con accompagnamento alla frontiera, disposta ai sensi del comma 4, e dispone a titolo provvisorio il trattenimento ai sensi dell'articolo 14, comma 1. »;

*c-quater)* all'articolo 13, il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente:

« 5-*bis*. In tutti i casi in cui il provvedimento amministrativo di espulsione debba essere eseguito con accompagnamento alla frontiera ai sensi del comma 4, escluse le ipotesi di espulsione disposta dall'autorità giudiziaria e quelle in cui il tribunale abbia già autorizzato ai sensi del

comma 2-*quater* l'espulsione da eseguirsi con accompagnamento alla frontiera, il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al tribunale ordinario in composizione monocratica del luogo in cui lo straniero si trova il provvedimento amministrativo di espulsione disposto dal Prefetto o dal Ministro dell'interno con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera, chiedendo al tribunale la convalida del provvedimento espulsivo e della connessa esecuzione con accompagnamento alla frontiera e in attesa della definizione del procedimento di convalida dispone contestualmente ai sensi dell'articolo 14, commi 1 o 1-*bis* il provvedimento provvisorio di trattenimento o altro provvedimento alternativo nei confronti dello straniero espulso e chiede allo stesso tribunale la convalida dello stesso provvedimento e l'adozione di eventuali altri provvedimenti ai sensi dei medesimi commi per il periodo successivo alla convalida, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento espulsivo anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili. Tutti i provvedimenti comunicati al tribunale devono essere contestualmente comunicati dal Questore, con le necessarie traduzioni, anche allo straniero e al suo difensore. L'espulsione con allontanamento dal territorio nazionale non può essere eseguita fino alla decisione di convalida sul provvedimento. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,

di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete. L'autorità che ha adottato il provvedimento può stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati o delegati dal Questore. Il tribunale, acquisita anche d'ufficio ogni altra informazione utile, incluse quelle inviate dalle autorità di pubblica sicurezza e da enti operanti in favore degli stranieri, provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo, l'insussistenza dei divieti previsti dall'articolo 19 e sentito l'interessato, se comparso. Nel medesimo decreto il tribunale quando convalida l'espulsione verifica la congruità del periodo di divieto di rientro dell'espulso nel caso concreto e se necessario, anche su richiesta dell'interessato, ne modifica la durata, e, verificata la sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 14, si pronuncia sulla convalida del trattenimento provvisorio o di altro provvedimento alternativo e sulla richiesta del Questore di disporre i medesimi provvedimenti nel periodo successivo alla convalida necessario a dare attuazione all'accompagnamento alla frontiera e se necessario dispone un provvedimento modificato rispetto a quello richiesto. Quando la convalida è concessa, il Questore dà esecuzione al provvedimento espulsivo con accompagnamento alla frontiera e al provvedimento disposto dal tribunale ai sensi dell'articolo 14. Se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per la decisione, il provvedimento espulsivo e i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 14 sono annullati e perdono ogni effetto. Qualora il tribunale rigetti la richiesta e affermi la sussistenza dei presupposti per il mantenimento del titolo di soggiorno di cui lo straniero era titolare o il rilascio di un titolo di soggiorno il provvedimento espulsivo, non convalida la misura provvisoria eventualmente adottata ai sensi dell'articolo 14 e allo straniero è restituito il titolo di soggiorno di cui era titolare o è rilasciato il titolo di soggiorno

indicato nel decreto del tribunale. Il termine di quarantotto ore entro il quale il tribunale deve provvedere alla convalida e agli altri adempimenti previsti dal presente comma decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria »;

*c-quinquies*) all'articolo 13, il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Contro il decreto del tribunale in composizione monocratica che ha autorizzato l'espulsione ai sensi del comma 2-*quater* o che ha convalidato l'espulsione ai sensi del comma 5, incluso il periodo di divieto di rientro e il tipo di esecuzione, è ammesso reclamo al tribunale in composizione collegiale del luogo in cui lo straniero si trova. La presentazione del reclamo con istanza contestuale di sospensione del decreto impugnato, sospende l'esecuzione del decreto fino alla decisione del presidente dello stesso tribunale sull'istanza di sospensione nelle more della decisione sul merito del reclamo. Il reclamo è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla decisione adottata dal tribunale in composizione monocratica comunicata o notificata allo straniero e al suo difensore, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana e in tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresì dinanzi all'autorità consolare. Lo straniero è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete. Il reclamo, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve es-

sere notificato a cura della cancelleria al Prefetto e al Questore almeno cinque giorni prima della medesima udienza. L'autorità, amministrativa che ha emesso il provvedimento espulsivo convalidato o autorizzato dal tribunale con il decreto impugnato può costituirsi fino alla prima udienza e può stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta. L'ordinanza che definisce il giudizio deve essere pronunciata entro il termine di venti giorni dalla presentazione del reclamo e può annullare la decisione di rimpatrio e il provvedimento espulsivo o può riformarli, anche modificando la durata del periodo di divieto di rientro e il tipo di esecuzione o può altresì sospenderne l'esecuzione per gravi motivi. L'ordinanza è ricorribile per Cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento espulsivo, né l'esecuzione del provvedimento disposto ai sensi dell'articolo 14 ».

È altresì abrogato l'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.;

*c-sexies*) nell'articolo 13 il comma 11 è sostituito dal seguente:

« 11. La convalida del provvedimento ministeriale di cui al comma 1 e gli altri adempimenti ad essa connessi e previsti dal comma 5-*bis* sono disposti dal tribunale amministrativo regionale del Lazio con giurisdizione esclusiva estesa anche al merito e sono disciplinati dal codice del processo amministrativo in quanto applicabile. La decisione, del tribunale amministrativo regionale è appellabile al Consiglio di Stato, ma la presentazione del relativo ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato, salvo che la sospensione sia disposta dal Consiglio di Stato per gravi motivi. Nei casi in cui il tribunale amministrativo regionale annulli il provvedimento espulsivo adottato dal Ministro dell'interno il Questore, anche su richiesta del Ministro dell'Interno, può disporre la sorveglianza speciale della pubblica sicurezza nei confronti dello straniero fino alla decorrenza del termine



per la presentazione dell'appello al Consiglio di Stato o, dopo la presentazione dell'appello, fino alla pronuncia della sentenza del Consiglio. »;

*c-septies*) nell'articolo 13 al comma 13 sono abrogate le parole: « è punito con la reclusione da uno a quattro anni »;

*c-octies*) nell'articolo 13, il comma 13-*bis* è sostituito dal seguente:

« 13-*bis*. Nel caso di espulsione disposta dal giudice a titolo di misura di sicurezza o a titolo di misura alternativa alla detenzione o di sanzione sostitutiva, della pena il trasgressore del divieto di ingresso è altresì punito con la reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che, già denunciato per il reato previsto dal presente comma e che successivamente sia stato effettivamente espulso e abbia trasgredito nuovamente il divieto di ingresso si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni. »;

*c-nonies*) nell'articolo 13, il comma 13-*ter* è sostituito dal seguente:

« Per i reati previsti dal comma 13-*bis* è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto e si procede con rito direttissimo, fatta salva l'applicazione dell'articolo 16 »;

*c-decies*) nell'articolo 13 l'ultimo periodo del comma 14 è sostituito con il seguente: « Per i provvedimenti di espulsione per i quali sia stata concessa la partenza volontaria ai sensi del comma 5 e per gli stranieri che siano stati ammessi ad un programma di rimpatrio assistito, il divieto previsto al comma 13 decorre dalla scadenza del termine assegnato per l'uscita dal territorio dello Stato e ne è esente di diritto lo straniero che abbia effettivamente lasciato il territorio dello Stato entro il termine fissato per la partenza volontaria o per il rimpatrio assistito. ».

**2. 3.** Ricciatti, Pannarale, Scotto, Fava, Marcon, Fratoianni, Nicchi, Costantino.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

*d-bis*) all'articolo 14, i commi 1, 1-*bis*, 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, incluse la necessità di acquisire documenti per il viaggio o altra documentazione da Paesi non appartenenti all'Unione europea o riconducibili alla necessità di prestare soccorso allo straniero o di effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità ovvero l'indisponibilità di un mezzo di trasporto idoneo, e nel caso concreto non possano essere efficacemente applicate le misure meno coercitive previste nel comma 1-*bis* o sussiste un rischio di fuga, identificato ai sensi dell'articolo 13, comma 4-*bis*, oggettivamente non fronteggiabile con altre misure meno afflittive ovvero lo straniero evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento, il Questore può disporre che, in via provvisoria e per non più di 96 ore, lo straniero sia trattenuto presso il centro di permanenza temporanea più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di preparare il rimpatrio o di effettuare l'allontanamento e in particolare quando. Il Questore trasmette immediatamente e non oltre 48 ore al tribunale ordinario in composizione monocratica del luogo in cui ha sede il centro, allo straniero e al suo difensore la copia del provvedimento provvisorio di trattenimento, la richiesta di convalida e la richiesta di disporre il trattenimento per un periodo successivo di trenta giorni. Nei casi e nei modi previsti nel comma 2-*quater* e nel comma 5-*bis* dell'articolo 13, il tribunale ordinario competente ad autorizzare o a convalidare l'espulsione provvede alla convalida del trattenimento provvisorio e adotta il trattenimento per il successivo periodo di trenta giorni. Qua-

lora invece il trattenimento debba essere convalidato o adottato dopo che l'espulsione sia stata autorizzata o convalidata si applicano i commi 3 e 4.

1-*bis*. In tutti i casi in cui non è, possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera, a causa delle medesime situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento indicate nel comma 1 e non è stato disposto il trattenimento o comunque non è possibile l'effettivo trattenimento in un centro di permanenza temporanea, il Questore dispone che in via provvisoria e per non più di 96 ore lo straniero fino all'effettivo accompagnamento alla frontiera, sia sottoposto ad una o più delle seguenti misure: *a*) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza; *b*) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; *c*) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Quando l'espulsione è stata disposta ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera *c*), o ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il Questore può disporre anche la misura della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza. Le misure previste nel presente comma sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al tribunale della convalida. Nei casi e nei modi previsti nel comma 2-*quater* e nel comma 5-*bis* dell'articolo 13 il tribunale ordinario competente ad autorizzare o a convalidare l'espulsione provvede alla convalida delle misure adottate in via provvisoria e dispone l'applicazione delle misure fino all'effettivo accompagnamento alla frontiera, e comunque per un periodo

non superiore a sei mesi. Qualora invece le misure debbano essere adottate dopo che l'espulsione sia stata autorizzata o convalidata il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al tribunale ordinario in composizione monocratica competente per territorio. Il tribunale, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore, sentito lo straniero, se reperibile, e il suo difensore. Qualora le misure debbano essere prorogate alla scadenza non essendo stato ancora eseguito l'accompagnamento alla frontiera il Questore ne chiede la proroga al tribunale ordinario competente per territorio per un periodo massimo successivo non superiore a sei mesi, prorogabili di ulteriori sei mesi per i medesimi motivi. In ogni caso le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal tribunale. Nei confronti del contravventore anche solo ad una delle predette misure è sottoposto a trattenimento convalidato, disposto, anche in via provvisoria, ai sensi del comma 1; qualora non sia possibile l'accompagnamento immediato alla frontiera il questore provvede ai sensi dei commi 1 o 5-*bis*. Nel disporre, nell'eseguire e nel prorogare le misure indicate dal presente comma deve essere sempre mantenuta l'unità del nucleo familiare con i membri della famiglia presenti nel territorio, deve essere assicurato l'accesso alle prestazioni sanitarie previste dall'articolo 35 e deve essere garantito l'accesso all'istruzione obbligatoria dei figli minori, tenuto conto della durata del soggiorno, e delle esigenze particolari delle persone vulnerabili.

2. In ogni centro di permanenza temporanea deve essere assicurato allo straniero trattenuto un trattamento che abbia modalità tali da assicurare la necessaria assistenza e il pieno rispetto della sua dignità. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, è assicurata in ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno. Lo straniero ha comunque la possibilità di ottenere di entrare in contatto con rappresentanti legali, con i propri familiari e con le autorità consolari

competenti del proprio Paese. Le prestazioni sanitarie sono prestate al di fuori del centro nei casi e nei modi previsti dall'articolo 35, anche sulla base di accordi, con le locali aziende sanitarie e aziende ospedaliere che possono prevedere che alcune forme di assistenza infermieristica siano svolte direttamente all'interno del centro. Hanno sempre accesso ad ogni centro i magistrati, i difensori delle persone trattate, i ministri di culto, i rappresentanti dell'alto commissariato per le Nazioni unite per i rifugiati e degli organismi del Consiglio d'Europa, i membri del Parlamento e del Consiglio regionale, nonché, previa autorizzazione del giudice del tribunale che ha disposto o prorogato il trattenimento, organismi ed organizzazioni nazionali e internazionali che operano in favore degli stranieri. In ogni centro devono essere sempre assicurati ad ogni straniero trattenuto locali riscaldati e areati, in cui vi siano locali di soggiorno distinti da quelli di pernottamento, e siano sempre assicurati una alimentazione sana e sufficiente, adeguata all'età, al sesso, allo stato di salute, alla stagione, al clima e ai precetti religiosi, fornita in locali destinati ai pasti e deve disporre sempre di acqua potabile, di biancheria pulita e di abiti civili in buono stato di conservazione e di pulizia o dei propri abiti puliti, di servizi igienici adeguati ad assicurare l'igiene personale, incluso il taglio di capelli, di aree all'aperto, di servizi appositi e professionali di servizio sociale, di orientamento legale in materia di immigrazione e asilo, di tutela e assistenza delle persone che si trovano in condizioni più vulnerabili, di mediazione linguistico-culturale, di assistenza socio-psicologica, di organizzazione del tempo libero e deve poter svolgere anche coi propri ministri di culto le attività di culto della propria confessione religiosa. I membri adulti trattenuti appartenenti alla medesima famiglia usufruiscono di una sistemazione separata che assicuri loro un adeguato rispetto della vita privata. Ogni straniero trattenuto è sistematicamente informato delle norme vigenti nel centro e dei suoi diritti ed obblighi, incluso il diritto di presentare domanda di asilo e di mettersi in contatto con i fami-

liari, con i ministri di culto, con un difensore, con il consolato del proprio Paese, con gli organismi internazionali e le organizzazioni che operano in favore degli stranieri.

*2-bis.* Ogni centro di permanenza temporanea può essere istituito e mantenuto soltanto se assicura effettivamente ad ogni straniero ivi trattenuti tutti i diritti e le condizioni previste dal presente articolo. Qualora tali diritti e condizioni non siano più effettivamente assicurati il Ministro dell'interno o il Prefetto competente, anche su richiesta dell'autorità giudiziaria o di organismi internazionali o di enti che operano in favore degli stranieri, devono disporre ogni misura necessaria per l'immediata fruizione dei diritti o per l'immediato ripristino delle condizioni e, qualora non sia possibile, l'immediata chiusura, anche temporanea, del centro. In ogni caso il tribunale dispone che lo straniero espulso non possa essere trattenuto in un centro di permanenza temporanea ove risulti che tali diritti e condizioni non siano a lui effettivamente assicurati in relazione alle sue condizioni personali e, se già trattenuto, dispone che sia trasferito in altro centro che assicuri tali diritti e condizioni o, in mancanza, che il trattenimento cessi o non sia prorogato e che il Questore esegua l'espulsione applicando le misure indicate nel comma *1-bis* o impartendo l'ordine previsto nel comma *5-bis*.

3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al tribunale ordinario in composizione monocratica competente per il luogo in cui è trattenuto lo straniero, per la convalida, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento di trattenimento provvisorio.

4. L'udienza per la convalida del trattenimento provvisorio o per l'adozione o la proroga del trattenimento si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero è anch'esso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito

di procura speciale. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore; è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete. L'autorità che ha adottato il provvedimento può stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il tribunale provvede alla convalida del trattenimento provvisorio o all'adozione o proroga del trattenimento con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di identificazione e di espulsione di cui al comma 1, e sentito l'interessato, se comparso il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione e nei casi in cui il tribunale non convalidi o non proroghi il trattenimento.

*4-bis.* Quando risulta che nel caso concreto non esiste più alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato per motivi di ordine giuridico o per altri motivi, inclusa l'effettiva probabilità che lo straniero sia accolto nel territorio di un altro Stato, ovvero quando risulta che nel caso concreto non sussistono più le condizioni previste nel comma 1 il trattenimento non è più giustificato e lo straniero è immediatamente rimesso in libertà dal tribunale ordinario in composizione monocratica competente per il luogo in cui è trattenuto lo straniero ovvero dal Questore, che lo comunica al tribunale. In ogni caso non è consentito il trattenimento dei minori e qualora durante il trattenimento si accerti la minore età della persona trattenuta il trattenimento cessa immediatamente o non può essere convalidato, disposto o prorogato e il minore all'uscita del centro deve essere preso in carico dai servizi sociali territoriali che ne informano il

tribunale dei minori per i provvedimenti di sua competenza. In ogni caso il questore nello scegliere le misure da disporre in via provvisoria o da richiedere al tribunale e il tribunale nel disporre, convalidare o prorogare il trattenimento si conformano al principio secondo cui gli adulti che convivano in Italia con i propri figli minori, devono essere sottoposti a trattenimento soltanto in mancanza di altra soluzione e per un periodo adeguato il più breve possibile. Il trattenimento è mantenuto finché perdurano le condizioni previste dai commi 1 e 2 e dal presente comma per il periodo indicato nel comma 5 necessario ad assicurare che l'allontanamento sia eseguito. Qualora tali presupposti non vi siano al momento della convalida del trattenimento provvisorio o della richiesta di trattenimento o al momento della proroga del trattenimento il tribunale ordinario in composizione monocratica competente per il luogo in cui è trattenuto lo straniero rispettivamente rigetta la richiesta di convalida del trattenimento provvisorio, rigetta la richiesta di trattenimento o la richiesta di proroga del trattenimento e contestualmente può chiedere al Questore il riesame della decisione di rimpatrio o il rinvio dell'allontanamento ai sensi dell'articolo 14-*quater* ovvero, su richiesta del Questore, sentito lo straniero e il suo difensore, può disporre che nei confronti dello straniero siano disposte le misure meno coercitive previste nel comma 1-*bis* al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione. Quando risulta che nel caso concreto non vi sia più alcuna ragionevole prospettiva di allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato per motivi di ordine giuridico o pratico il tribunale nel rigettare la richiesta di disporre o di prorogare il trattenimento può disporre altresì l'annullamento della decisione del rimpatrio e invitare il Questore a rilasciare un permesso di soggiorno ovvero, nei casi in cui non ci sia una ragionevole prospettiva di allontanamento perché nessuno Stato riconosce la persona espulsa come proprio cittadino, a fornire

alla persona tutte le informazioni utili per accedere alla procedura per il riconoscimento dello *status* di apolide.

5. Dopo la convalida del trattenimento provvisorio il trattenimento disposto dal tribunale comporta la permanenza nel centro per un periodo di tempo definito dal tribunale in relazione alle oggettive necessità indicate e motivate nella richiesta del Questore e comunque non superiore a complessivi trenta giorni. Anche prima di tale termine e dopo che il tribunale abbia disposto il trattenimento, il questore esegue l'espulsione con accompagnamento alla frontiera, dandone comunicazione senza ritardo al tribunale ordinario e al difensore dello straniero. Alla scadenza di tale termine qualora sussistano le condizioni del trattenimento previste nei commi 1 e 4-*bis* e l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il tribunale ordinario in composizione monocratica competente per il luogo in cui lo straniero è trattenuto può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni, su richiesta scritta e motivata del questore presentata non più di sette giorni e non meno di 48 ore alla scadenza del termine del trattenimento, sentiti lo straniero e il suo difensore, ai quali la richiesta di proroga deve essere comunicata dal questore almeno 48 ore prima. Qualora manchino non più di sette giorni e non meno di 48 ore alla scadenza di tale termine e permangano le condizioni del trattenimento indicate ai commi 1 e 4-*bis* e le gravi difficoltà nell'acquisizione dei documenti per il viaggio e l'espulsione da eseguire con accompagnamento alla frontiera è stata disposta in ipotesi diverse da quelle indicate nell'articolo 13, comma 2-*quater* ovvero è comunque disposta nei confronti di straniero sottoposto a procedimento penale o che abbia trasgredito il divieto di reingresso disposto a seguito di precedente espulsione il questore può presentare al tribunale ordinario in composizione monocratica competente per il luogo in cui lo straniero è trattenuto la richiesta scritta e motivata di proroga del trattenimento per un periodo di tempo definito dal tribunale in relazione alle

oggettive necessità indicate e motivate nella richiesta di proroga del Questore e comunque non superiore a ulteriori trenta giorni e sulla richiesta, che deve essere comunicata almeno 48 ore prima anche allo straniero e al suo difensore, il tribunale decide sentito lo straniero e il suo difensore. Qualora manchino non più di sette giorni e non meno di 48 ore alla scadenza di tale termine e persistano le condizioni del trattenimento indicate nei commi 1 e 4-*bis* e le gravi difficoltà nell'acquisizione dei documenti per il viaggio e l'espulsione da eseguire con accompagnamento alla frontiera è stata disposta nei casi previsti all'articolo 13, comma 1 e comma 2 lettera *c*) ovvero è comunque, disposta nei confronti di straniero sottoposto a procedimento penale o che abbia trasgredito il divieto di reingresso disposto a seguito di precedente espulsione il questore può presentare al tribunale ordinario in composizione monocratica competente per il luogo in cui lo straniero è trattenuto un'ulteriore richiesta scritta e motivata di proroga del trattenimento per un periodo di tempo definito dal tribunale in relazione alle oggettive necessità indicate e motivate nella richiesta di proroga del Questore e comunque non superiore a ulteriori trenta giorni e sulla richiesta il tribunale decide, sentito lo straniero e il suo difensore, ai quali la richiesta di proroga deve essere comunicata almeno 48 ore prima. Qualora manchino non più di sette giorni e non meno di 48 ore alla scadenza, del termine del trattenimento e non sia stato possibile procedere all'allontanamento dello straniero espulso nei casi previsti all'articolo 13, comma 1 e comma 2 lettera *c*) ovvero è comunque disposta nei confronti di straniero sottoposto a procedimento penale o che abbia trasgredito il divieto di reingresso disposto a seguito di precedente espulsione, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio dello straniero trattenuto o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione da Paesi non appartenenti all'Unione europea, e persistano le condizioni del trattenimento pre-

viste nei commi 1 e 4-*bis*, il questore può presentare al tribunale ordinario in composizione monocratica competente per il luogo in cui lo straniero è trattenuto richiesta scritta e motivata di proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo complessivo di sei mesi. Su ogni richiesta, che deve essere presentata qualora manchino non più di sette giorni e non meno di 48 ore alla scadenza del termine, il tribunale si pronuncia, sentiti lo straniero e il suo difensore, ai quali la richiesta di proroga deve essere comunicata almeno 48 ore prima. Il questore, in ogni caso, può eseguire l'espulsione anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace e al difensore dello straniero. Il tribunale si pronuncia sulle richieste di proroga entro, il termine di scadenza del precedente periodo di trattenimento, con decreto scritto e motivato che deve essere comunicato al Questore, allo straniero e al suo difensore: il decreto è immediatamente esecutivo e può essere impugnato soltanto con ricorso per cassazione. In qualsiasi momento del periodo di trattenimento lo straniero, tramite il suo difensore, può presentare istanza motivata al tribunale ordinario del luogo in cui si trova per il riesame della sussistenza delle condizioni di trattenimento previste dal presente articolo o per il rinvio dell'allontanamento previsto dall'articolo 14-*quater*; l'istanza è inviata in copia anche al Questore e su di essa il tribunale si pronuncia, sentite le parti, entro le 96 ore successive al ricevimento. ».

**2. 4.** Ricciatti, Pannarale, Scotto, Fava, Marcon, Fratoianni, Nicchi, Costantino.

*Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:*

*e) all'articolo 14, il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente:*

« 5-*bis*. Allo scopo di porre fine al soggiorno irregolare dello straniero nel

territorio dello Stato e di eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni, qualora non sia stato possibile trattenerlo in un Centro di permanenza temporanea, ovvero la permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito l'allontanamento dal territorio nazionale, salvo che il Questore disponga il rinvio dell'allontanamento ai sensi dell'articolo 14-*quater* o la revoca della decisione di rimpatrio se nel caso concreto sussistono i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno o non sussistono più le condizioni previste nel comma 4-*bis* ovvero se era sottoposto a procedimento penale ed era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare quest'ultima è ripristinata ai sensi dell'articolo 307 del codice di procedura penale. L'ordine è dato con provvedimento scritto recante l'indicazione, in caso di violazione, delle conseguenze sanzionatorie. L'ordine del questore può essere accompagnato dalla consegna all'interessato, anche su sua richiesta, della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonché per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, nello Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio ».

**2. 5.** Ricciatti, Pannarale, Scotto, Fava, Marcon, Fratoianni, Nicchi, Costantino.

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:*

*e-*bis*) all'articolo 14, i commi 5-*ter* e 5-*quater* sono sostituiti dai seguenti:*

« 5-*ter*. In caso di violazione dell'ordine di cui al comma 5-*bis*, salvo che sussista giustificato motivo, valutato il singolo caso e tenuto conto dell'articolo 13, commi 4 e 5, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 5.

Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-*bis* del presente articolo, nonché, ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo 13, comma 3. Se nel caso concreto non sussistono o non sussistono più le condizioni previste nel comma 4-*bis* o se lo straniero negli ultimi tre anni sia stato trattenuto in un centro di permanenza temporanea per un periodo superiore a sei mesi il Questore o il tribunale possono disporre nei confronti soltanto le misure previste dal comma 1-*bis* o il rinvio dell'allontanamento ai sensi dell'articolo 14-*quater*, salvo che il Questore revochi la decisione di rimpatrio o rilasci un titolo di soggiorno.

5-*quater*. La violazione dell'ordine disposto ai sensi del comma 5-*ter*. Tuttavia se nel caso concreto non sussistono o non sussistono più le condizioni previste nel comma 4-*bis* o se lo straniero negli ultimi tre anni sia stato trattenuto in un centro di permanenza temporanea per un periodo superiore a sei mesi il Questore o il tribunale possono disporre nei confronti soltanto le misure previste dal comma 1-*bis* o il rinvio dell'allontanamento ai sensi dell'articolo 14-*quater*, salvo che il Questore revochi la decisione di rimpatrio o rilasci un titolo di soggiorno.»;

*e-ter*) dopo l'articolo 14-*ter*, è inserito il seguente:

« ART. 14-*quater*.

(*Rinvio dell'allontanamento*).

1. Il Questore della provincia in cui lo straniero si trova dispone, d'ufficio o su richiesta dell'autorità giudiziaria o dell'interessato, il rinvio dell'allontanamento dal territorio dello Stato dello straniero espulso qualora nelle circostanze specifiche in cui si trova lo straniero si verifichi una delle seguenti situazioni:

*a*) l'allontanamento dello straniero può in concreto violare il divieto di espulsione o di respingimento previsto dall'articolo 19, comma 1;

*b*) è stata presentata al Questore domanda di revisione contro la decisione di rimpatrio e per tutta la durata del relativo procedimento;

*c*) l'esecuzione dell'espulsione è stata sospesa dal giudice competente a giudicare il ricorso giurisdizionale contro l'espulsione o la decisione di rimpatrio;

*d*) le condizioni di salute fisica o mentale dello straniero ne impediscono l'allontanamento e finché esse perdurino;

*e*) sussistono ragioni tecniche che impediscono l'allontanamento, come la mancanza di mezzi di trasporto o la mancanza di identificazione dello straniero.

2. Il Questore comunica allo straniero il provvedimento scritto e motivato di rinvio dell'allontanamento, recante anche la durata del rinvio compresa tra gli otto giorni e i diciotto mesi nelle ipotesi indicate nelle lettere *d*) ed *e*) del comma 1, e nei confronti dello straniero può disporre provvisoriamente ai sensi dell'articolo 14, comma 1-*bis* anche contestualmente una delle misure ivi previste qualora vi sia pericolo di fuga, chiedendone al tribunale in composizione monocratica la convalida e l'applicazione per un successivo periodo. Contestualmente alla comunicazione del rinvio dell'allontanamento il Questore rilascia allo straniero un titolo di soggiorno valido per tutto il periodo di sospensione, fino al momento in cui cessi il motivo di rinvio dell'allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato ovvero il provvedimento di espulsione o la decisione di rimpatrio siano annullati o revocati.

3. Qualora l'allontanamento sia stato rinviato da più di diciotto mesi il prefetto e il Questore sottopongono d'ufficio a revisione rispettivamente il provvedimento amministrativo di espulsione e la decisione di rimpatrio e li revocano se persistono le situazioni indicate nel comma 1 e lo straniero non abbia violato le misure previste nell'articolo 14, comma 1-*bis* eventualmente impostegli e non vi ostano motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato. In tal caso lo straniero mantiene il

permesso di soggiorno che aveva ricevuto ovvero lo converte o ne ottiene uno ad altro titolo e il Questore ne dà comunicazione al giudice dell'eventuale ricorso pendente sul provvedimento revocato.»;

*e-quater*) all'articolo 15, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

« 1-*ter*. In ogni caso in cui deve essere eseguita l'espulsione disposta a titolo di misura di sicurezza e non sia stata revocata il magistrato di sorveglianza o il direttore dell'istituto penitenziario ne danno immediata notizia al questore del luogo in cui lo straniero è detenuto ai fini dell'immediato espletamento delle procedure di identificazione e di acquisizione dei documenti di viaggio e degli altri documenti necessari per assicurare l'immediato accompagnamento alla frontiera al momento dell'uscita dall'istituto penitenziario da parte delle forze di polizia. Qualora almeno sessanta giorni prima dell'uscita dall'istituto penitenziario il magistrato di sorveglianza, anche su istanza dell'interessato o del questore, verifichi che non è possibile l'accompagnamento alla frontiera al momento delle dimissioni dall'istituto penitenziario a causa di uno dei motivi in presenza dei quali l'articolo 19, comma 1 vieta l'espulsione o a causa di impedimenti materiali connessi con la difficoltà di identificare l'identità o la nazionalità dello straniero o con l'indisponibilità di documenti di viaggio o di vettori, dispone con proprio decreto motivato la sospensione dell'esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione e la converte in una misura di sicurezza detentiva ai sensi dell'articolo 216 del codice penale, tale misura è rinnovata almeno ogni anno per un periodo di almeno cinque anni, ma in ogni momento il magistrato di sorveglianza, anche su richiesta del questore o dell'interessato, dispone l'esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione e l'immediato accompagnamento alla frontiera al momento dell'uscita dall'istituto penitenziario in cui è internato quando siano cessati gli impedimenti all'espulsione ovvero dispone la remissione in libertà per la

cessazione della misura di sicurezza in caso di cessazione della pericolosità sociale. Entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento del magistrato di sorveglianza lo straniero può proporre opposizione al tribunale di sorveglianza che decide nel termine di venti giorni. Lo straniero espulso a titolo di misura di sicurezza resta trattenuto nell'istituto penitenziario in cui è detenuto o internato fino all'effettiva esecuzione della misura di sicurezza disposta in sentenza o convertita ai sensi del presente comma e in ogni caso non può mai essere trattenuto in un centro di permanenza temporanea.».

**2. 6.** Ricciatti, Pannarale, Scotto, Fava, Marcon, Fratoianni, Nicchi, Costantino.

*Al comma 1, sostituire la lettera g), con le seguenti:*

*g)* All'articolo 16, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole « nel pronunciare condanna per reato di cui all'articolo 10-*bis* » sono soppresse;

2) l'ultimo periodo è soppresso;

*g-bis)* All'articolo 16, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

*1-bis.* Nel casi di cui al comma 1, la misura dell'espulsione può essere disposta per un periodo non inferiore a cinque anni.

**2. 7.** Ricciatti, Pannarale, Scotto, Fava, Marcon, Fratoianni, Nicchi, Costantino.

### ART. 3.

*Al comma 1, la parola: previsto, è sostituita dalle seguenti: e funzioni previste.*

**3. 2.** Nesci, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Vignaroli.

*Al comma 1, aggiungere, in fine le seguenti parole: , nel rispetto della vigente*



normativa in materia di ambiente, salute e sicurezza sul lavoro.

**3. 1.** Pratavia.

**ART. 4.**

*Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sostituire la parola: dieci, con la seguente: sessanta.*

**4. 2.** Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.

*Al comma 1, lettera b), secondo periodo, dopo le parole: divieto del Ministero dell'interno, aggiungere le seguenti: ovvero della Presidenza del Consiglio.*

**4. 1.** Vignaroli, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Nesci.

*Al comma 1, lettera b), secondo periodo, dopo le parole: di pubblica sicurezza, aggiungere le seguenti: ovvero di tutela dell'interesse nazionale.*

**4. 3.** Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.

**ART. 5.**

*Al comma 1, capoverso 3-bis, apportare le seguenti modifiche:*

*a) dopo la parola « reddito » aggiungere le seguenti: « complessivo del nucleo del soggetto non residente »;*

*b) sostituire le parole « almeno al 75 per cento » con le seguenti: « almeno al 90 per cento ».*

**5. 9.** Ruocco.

**(Inammissibile)**

*Al comma 1, capoverso comma 3-bis, sostituire le parole: almeno al 75 per cento, con le seguenti: almeno all'85 per cento.*

**5. 4.** Pratavia.

**(Inammissibile)**

*Al comma 1, capoverso comma 3-bis, sostituire le parole: almeno 75 per cento, con le seguenti: almeno all'80 per cento.*

**5. 3.** Pratavia.

**(Inammissibile)**

*Al comma 1, capoverso comma 3-bis, in fine, dopo le parole: Stato di residenza, aggiungere il seguente periodo: Il soggetto interessato è in ogni caso obbligato, a pena della perdita del beneficio, a fornire entro il termine previsto dall'amministrazione tributaria per la dichiarazione annuale dei redditi, idonea documentazione attestante la provenienza dall'Italia del 75 per cento del proprio reddito complessivo.*

**5. 1.** Pastorino, Mosca, Amato, Battaglia, Berlinghieri, Bonomo, Casellato, Crimi, Culotta, Gianni Farina, Fassina, Giachetti, Giulietti, Gozi, Giuseppe Guerini, Iacono, Manfredi, Moscatt, Vaccaro, Ventricelli.

*Al comma 2, capoverso lettera b) sostituire le parole: adeguato scambio, con le seguenti: costante scambio.*

**5. 7.** Pratavia.

*Al comma 2, capoverso lettera b) apportare le seguenti modifiche:*

*a) dopo la parola « redditi » aggiungere le seguenti: « complessivi del nucleo familiare »;*

*b) sostituire le parole: « almeno al 75 per cento » con le seguenti: « almeno al 90 per cento ».*

**5. 8.** Ruocco.

**(Inammissibile)**

*Al comma 2, capoverso lettera b) sostituire le parole: almeno al 75 per cento, con le seguenti: almeno all'85 per cento.*

**5. 6.** Prataviera.

**(Inammissibile)**

*Al comma 2, capoverso lettera b), sostituire le parole: almeno al 75 per cento, con le seguenti: almeno all'80 per cento.*

**5. 5.** Prataviera.

**(Inammissibile)**

*Al comma 2, capoverso lettera b), dopo le parole: complessivamente prodotto, aggiungere il seguente periodo: Il soggetto interessato è in ogni caso obbligato, a pena della perdita del beneficio, a fornire entro il termine previsto dall'amministrazione tributaria per la dichiarazione annuale dei redditi, idonea documentazione attestante la provenienza dall'Italia del 75 per cento del proprio reddito complessivo.*

**5. 2.** Pastorino, Mosca, Amato, Battaglia, Berlinghieri, Bonomo, Casellato, Crimì, Culotta, Gianni Farina, Fassina, Giachetti, Giulietti, Gozi, Giuseppe Guerini, Iacono, Manfredi, Moscatt, Vaccaro, Ventricelli.

ART. 6.

*Al comma 1, lettera a), capoverso comma 4, dopo le parole: associazioni istituiti, aggiungere le seguenti: da almeno 15 anni.*

**6. 2.** Prataviera.

**(Inammissibile)**

*Al comma 1, alla lettera a), capoverso comma 4, dopo le parole: economico europeo, aggiungere le seguenti: da almeno 15 anni.*

**6. 1.** Prataviera.

**(Inammissibile)**

ART. 7.

*Sopprimerlo.*

**7. 5.** Ruocco.

*Al comma lettera a), sostituire le parole: dei prodotti finanziari, con le seguenti: delle diverse tipologie di prodotti ed attività finanziarie.*

**7. 1.** Prataviera.

**(Inammissibile)**

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: dei prodotti finanziari, con le seguenti: delle diverse tipologie di prodotti ed attività finanziarie.*

**7. 2.** Prataviera.

**(Inammissibile)**

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: detenuti i prodotti finanziari con le seguenti: detenuti le diverse tipologie di prodotti ed attività finanziarie.*

**7. 4.** Prataviera.

**(Inammissibile)**

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: detenuti i prodotti finanziari con le seguenti: detenuti le diverse tipologie ed attività finanziarie.*

**7. 3.** Prataviera.

**(Inammissibile)**

ART. 8.

*All'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: non si applicano alle entrate che*

costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio dell'Unione Europea ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, né all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione *con*: si applicano non prima di un decorso di 90 giorni alle entrate che costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio dell'Unione Europea ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, né all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.

- 8. 1.** Cancelleri, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.

#### ART. 10.

*Al comma 1, lettera a), sostituire il periodo:* A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, *con il seguente:* Tale documentazione è a disposizione, su richiesta, dei lavoratori interessati e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

- 10. 1.** Di Vita, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.

*Al comma 1, lettera a), sostituire il periodo:* A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza *con il seguente:* Tale documentazione è a disposizione, su richiesta, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

- 10. 2.** Dall'Osso, Baroni, Cecconi, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole:* comma 3 sono aggiunte le seguenti: e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

- 10. 5.** Colonnese, Carinelli, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.

*Al comma 1, lettera b), dopo la parola:* prevenzione sono aggiunte le seguenti: e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

- 10. 6.** Nesci, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Vignaroli.

*Al comma 1, lettera b), sostituire il periodo:* A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza *con il seguente:* Tale documentazione è a disposizione, su richiesta, dei lavoratori interessati e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

- 10. 3.** Mantero, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.

*Al comma 1, lettera b), sostituire il periodo:* A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, *con il seguente:* Tale documentazione è a disposizione, su richiesta, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

- 10. 4.** Grillo, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Loreface, Mantero, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.

## ART. 11.

*Sostituire la rubrica con la seguente:*

*(Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di salute e della sicurezza di lavoratori nel settore delle navi da pesca – procedura di infrazione n. 2011/2098 – nonché nel settore portuale, marittimo e ferroviario).*

*Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:*

3-bis. Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, due decreti legislativi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, per i seguenti settori:

1) in ambito portuale e dei lavoratori a bordo delle navi, al fine di coordinare le relative disposizioni speciali contenute rispettivamente nei decreti legislativi 27 luglio 1999, n. 271 e 27 luglio 1999 n. 272 con le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81;

2) dei lavoratori operanti nell'ambito ferroviario della rete ferroviaria regionale e nazionale, al fine di coordinare le relative disposizioni speciali contenute rispettivamente nella legge 26 aprile 1974, n. 191 e i relativi decreti di attuazione con le disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, e con la disciplina vigente in materia di trasporto ferroviario.

3-ter. I decreti legislativi di cui al comma 3-bis sono adottati in conformità dei principi di cui al comma 2 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 3 del presente articolo:

c) al comma 4 dopo le parole: « per la pubblica amministrazione e la semplificazione », aggiungere le seguenti: « sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e » e ai commi 4 e 5, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « di cui al comma 1 » con le seguenti: « di cui ai commi 1 e 3-bis »;

d) al comma 6, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) al comma 2, l'ultimo periodo è soppresso;

b) al comma 3, le parole: « , nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 541, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai relativi decreti di attuazione » sono soppresse.

**11. 1.** Giacobbe, Tullo, Pastorino, Mosca, Gnechi, Boccuzzi, Casellato, Amato, Battaglia, Berlinghieri, Bonomo, Crimi, Culotta, Gianni Farina, Fassina, Giachetti, Giulietti, Gozi, Giuseppe Guerini, Iacono, Manfredi, Moscatt, Vaccaro, Ventricelli.

**(Inammissibile)**

*Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) applicazione della normativa a terra e a bordo delle navi battenti bandiera nazionale o estera;

**11. 2.** Giacobbe, Tullo, Pastorino, Mosca, Gnechi, Boccuzzi, Casellato, Amato, Battaglia, Berlinghieri, Bonomo, Crimi, Culotta, Gianni Farina, Fassina, Giachetti, Giulietti, Gozi, Giuseppe Guerini, Iacono, Manfredi, Moscatt, Vaccaro, Ventricelli.

*Al comma 3, lettera g), capoverso n. 2, sostituire i punti 2.1) e 2.2) con i seguenti:*

2.1) previsione della sanzione dell'ammenda da un minimo di euro 3.000 ad un massimo di euro 15.000 per le infrazioni formali, dell'arresto di un minimo di sei mesi fino a un massimo di 2 anni per le infrazioni che ledono più gravemente la

salute e la sicurezza dei lavoratori e dell'arresto da un minimo di quattro mesi fino a un massimo di 8 mesi ovvero dell'ammenda da euro 4.500 fino a euro 10.000 negli altri casi;

2.2) rimodulazione del sistema sanzionatorio amministrativo, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie consistenti nel pagamento di una somma di denaro di un minimo di 5.000 euro a un massimo di 50.000 euro.

**11. 3.** Giacobbe, Tullo, Pastorino, Mosca, Gnechi, Boccuzzi, Casellato, Amato, Battaglia, Berlinghieri, Bonomo, Crimi, Culotta, Gianni Farina, Fassina, Giachetti, Giulietti, Gozi, Giuseppe Guerini, Iacono, Manfredi, Moscatt, Vaccaro, Ventricelli.

*Al comma 5, dopo le parole: e con la medesima procedura aggiungere le seguenti: di cui al comma 4 del presente articolo.*

**11. 4.** Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.

*Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:*

ART. 11-bis.

*(Modifiche alla legge 6 agosto 2013, n. 97 in materia di disciplina delle guide turistiche).*

1. L'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 è sostituito dal seguente:

ART. 3-1. I cittadini dell'Unione Europea esercitano la professione di guida turistica nel pieno rispetto di quanto previsto dall'articolo 57 del Trattato dell'Unione Europea.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i cittadini dell'Unione europea

abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico di un altro Stato membro operano in regime di libera prestazione dei servizi secondo quanto disposto dalla direttiva 2005/36/CE del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione.

**11. 01.** Ricciatti, Pannarale, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Piazzoni, Airaudo.

**(Inammissibile)**

ART. 12.

*Al comma 1, sostituire il capoverso 1-ter, con il seguente:*

1-ter. Dei piani e programmi di cui al comma 1-bis l'Autorità competente dà avviso mediante pubblicazione sul proprio sito web. La pubblicazione deve contenere l'indicazione del titolo del piano o del programma, dell'autorità competente, delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma e delle modalità per la loro consultazione.

**12. 1.** La VIII Commissione.

*Al comma 1, capoverso 1-quinquies, dopo le parole: Entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1-ter, chiunque può prendere visione del piano o programma aggiungere le seguenti: ed estrarne copia, anche in formato digitale*

**12. 2.** La VIII Commissione.

*Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:*

ART. 12-bis.

*(Disposizioni in materia di bevande a base di succo di frutta. Caso EU Pilot n. 4738/13/ENTR).*

1. Le bibite analcoliche di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, e successive modificazioni, prodotte in Italia devono avere un contenuto di succo di frutta non inferiore al 20 per cento o della equivalente quantità di succo concentrato o liofilizzato, fatte salve quelle destinate alla commercializzazione verso altri Paesi dell'Unione europea o verso gli altri Paesi contraenti l'accordo sullo spazio economico europeo, nonché quelle destinate all'esportazione.

2. All'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, i commi 16, 16-bis e 16-ter sono abrogati.

3. Le bevande prive del contenuto minimo obbligatorio ai sensi del comma 1, prodotte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere commercializzate entro gli otto mesi successivi a tale data.

**12. 01.** La XIII Commissione.

*Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:*

ART. 12-bis.

*(Disposizioni in materia di bevande analcoliche (Caso UE Pilot n. 4738/13/ENTR).*

1. I commi 16, 16-bis e 16-ter dell'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 sono abrogati.

\* **12. 02.** Tancredi.

*Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:*

ART. 12-bis.

*(Disposizioni in materia di bevande analcoliche (Caso UE Pilot n. 4738/13/ENTR).*

1. I commi 16, 16-bis e 16-ter dell'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189 sono abrogati.

\* **12. 03.** Elvira Savino.

*Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:*

ART. 12-bis.

*(Disposizioni in materia di bevande analcoliche (Caso UE Pilot n. 4738/13/ENTR).*

I commi 16, 16-bis e 16-ter dell'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 sono abrogati.

\* **12. 04.** Prataviaiera.

ART. 13.

*L'articolo 13 è sostituito dal seguente:*

ART. 13.

*(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, Caso EU Pilot 1611/10/ENVI).*

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, comma 1 è aggiunto, infine, il seguente periodo: « La cattura degli uccelli a fini di richiamo è vietata »;

b) all'articolo 4, i commi 3 e 4 sono soppressi;

c) all'articolo 5, comma 1, sopprimere le parole « , la vendita e la detenzione » e le parole « , nonché il loro uso in funzione di richiami »;

d) all'articolo 5, il comma 2 è così modificato: « 2. I possessori di uccelli appartenenti alla fauna selvatica ed utilizzati come richiamo fino all'entrata in vigore della presente legge devono, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, consegnare detti animali al più vicino centro di recupero per la fauna selvatica munito di regolare autorizzazione, che provvede a rilasciare apposita ricevuta di tale consegna »;

e) all'articolo 5, comma 6, sopprimere le parole: « con l'uso dei richiami vivi »;

f) all'articolo 5, sopprimere i commi 7, 8 e 9;

g) all'articolo 21 comma 1 lettera p) le parole: « al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5 » sono soppresse;

h) all'articolo 21 comma 1 lettera ee) le parole: « dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e » sono soppresse;

i) all'articolo 30 comma 1 lettera h) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettere p) e r) »;

j) all'articolo 31 comma 1 lettera h) le parole: per chi si avvale di richiami non autorizzati » sono soppresse.

**13. 16.** Gagnarli, Massimiliano Bernini, Benedetti, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Nesci, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Vignaroli.

*Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

2. All'articolo 4, comma 3, primo periodo, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 dopo le parole: « Istituto nazionale per la

fauna selvatica » aggiungere le seguenti: « o dagli istituti riconosciuti a livello regionale o da province autonome. ».

3. All'articolo 4, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: « istituto nazionale per la fauna selvatica » fino alla fine del periodo con le seguenti: « Istituto nazionale per la fauna selvatica o dagli Istituti riconosciuti a livello regionale o da province autonome, i quali svolgono altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determinano il periodo di attività. ».

4. All'articolo 4, comma 4, dopo la parola: « colombaccio » aggiungere le seguenti: « o altre specie inserite tra quelle cacciabili in regime di deroga ».

5. All'articolo 5, comma 2, sostituire le parole: « la detenzione » con: « l'utilizzo a fini venatori » e aggiungere dopo la parola: « specie » le parole: « di cattura ».

6. All'articolo 19-bis, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: « solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti » e aggiungere dopo le parole: « periodi limitati, » le seguenti: « Nel caso di regime di deroga di cui all'articolo 9 lettera a) del paragrafo 1° della Direttiva 2009/147/CEE, le Regioni adottano detta deroga dopo aver valutato l'assenza di soluzioni alternative soddisfacenti e l'inesistenza o l'inefficacia di metodi dissuasivi. Nel caso di regime di deroga di cui alla lettera c) del paragrafo 1° dell'articolo 9 di detta Direttiva, le Regioni adottano opportuni provvedimenti con esplicito e motivato riferimento anche ad esigenze ricreative ed economiche, alla ricorrenza di situazioni particolari quali la tradizione culturale fortemente radicata nel territorio, alla necessità di conservare usi e costumi legati a forme particolari di caccia consolidate nel tempo e al mantenimento di habitat naturali. ».

7. All'articolo 19-bis, comma 3 sostituire il primo periodo con il seguente: « Le deroghe di cui al comma 1 sono adottate sentito l'ISPRA o altri istituti riconosciuti a livello regionale o di provincia autonoma, ovvero altre istituzioni scientifiche con le quali le regioni e le province

autonome sono convenzionate, non possono avere ad oggetto, comunque, specie la cui consistenza sia in diminuzione. ».

8. All'articolo 19-*bis*, comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: « Qualora l'ISPRA o altri istituti riconosciuti a livello regionale o di provincia autonoma, ovvero altre istituzioni scientifiche con le quali le regioni e le province autonome sono convenzionate, non si esprima nei tempi previsti di cui sopra, il parere sul provvedimento di deroga è da ritenersi legittimamente autorizzato. ».

9. All'articolo 19-*bis* sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le regioni e le province autonome, se intendono adottare il regime di deroga di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera *a*) e *c*), della direttiva 2009/147/CEE, comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno all'ISPRA, l'elenco delle specie migratrici ammissibili al prelievo, dandone comunicazione anche al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport. L'ISPRA entro i sessanta giorni successivi, determina su base nazionale la piccola quantità prelevabile delle singole specie, utilizzando a tale fine anche gli studi specializzati riconosciuti a livello regionale e le risultanze di pubblicazioni scientifiche internazionali e in conformità, alle prescrizioni in materia dettate dalla Commissione europea. Nel caso in cui l'ISPRA non individui la piccola quantità prelevabile nel termine indicato, essa è determinata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, che stabilisce direttamente la quantità e le modalità di prelievo per ciascuna specie, conformandosi ai criteri e principi fissati in materia dalla Commissione europea e provvede a ripartire, entro il 30 aprile di ogni anno, la piccola quantità riferita alle singole specie, tra il numero dei cacciatori residenti nelle regioni e nelle province autonome interessate al prelievo in deroga. La citata Conferenza individua, altresì, meccanismi di monitoraggio al fine di consentire il ri-

spetto dei massimali di prelievo assegnati per ciascuna specie ammessa al prelievo in deroga.

10. All'articolo 19-*bis* al comma 6 sopprimere le parole: « Nel caso risulti dalla relazione trasmessa che in una regione sia stato superato il numero massimo, di capi prelevabili di cui al comma 3, quarto periodo, la medesima regione non è ammessa al riparto nell'anno successivo. ».

**13. 10.** Borghesi, Pratavia.

**(Inammissibile)**

*Al comma 1 premettere il seguente comma:*

01. All'articolo 4, comma 3, primo periodo, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 dopo le parole: « Istituto nazionale per la fauna selvatica » aggiungere le seguenti: « o dagli Istituti riconosciuti a livello regionale o da province autonome. ».

**13. 2.** Borghesi, Pratavia.

**(Inammissibile)**

*Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole:* e sostituire le parole da: « Istituto nazionale per la fauna selvatica » fino alla fine del periodo, con le seguenti: « Istituto nazionale per la fauna selvatica o dagli Istituti riconosciuti a livello regionale o da province autonome, i quali svolgono altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determinano il periodo di attività. ».

**13. 1.** Borghesi, Pratavia.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-*bis*. All'articolo 4, comma 4, dopo la parola « colombaccio » aggiungere le seguenti: « o altre specie inserite tra quelle cacciabili in regime di deroga ».

**13. 3.** Borghesi, Pratavia.

**(Inammissibile)**



*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 5, comma 2, sostituire le parole « la detenzione » con « l'utilizzo a fini venatori » e aggiungere dopo la parola: « specie » le parole: « di cattura ».

**13. 4.** Borghesi, Prativiera.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 19-bis, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: « solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti » e aggiungere dopo le parole: « periodi limitati. » le seguenti: « Nel caso di regime di deroga di cui all'articolo 9, lettera a) del paragrafo 1° della Direttiva 2009/147/CEE, le Regioni adottano detta deroga dopo aver valutato l'assenza di soluzioni alternative soddisfacenti e l'inesistenza o l'inefficacia di metodi dissuasivi. Nel caso di regime di deroga di cui alla lettera c) del paragrafo 1° dell'articolo 9 di detta Direttiva, le Regioni adottano opportuni provvedimenti con esplicito e motivato riferimento anche ad esigenze ricreative ed economiche, alla ricorrenza di situazioni particolari quali la tradizione culturale fortemente radicata nel territorio, alla necessità di conservare usi e costumi legati a forme particolari di caccia consolidate nel tempo e al mantenimento di habitat naturali. ».

**13. 5.** Borghesi, Prativiera.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 19-bis, comma 3 sostituire il primo periodo con il seguente: « Le deroghe di cui al comma 1 sono adottate sentito l'ISPRA o altri istituti riconosciuti a livello regionale o di provincia autonoma, ovvero altre istituzioni scientifiche con le quali le regioni e le

province autonome sono convenzionate, non possono avere ad oggetto, comunque, specie la cui consistenza sia in diminuzione. ».

**13. 6.** Borghesi, Prativiera.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

2. All'articolo 19-bis, comma 3, secondo periodo, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la parola: « aprile » è sostituita dalla parola: « febbraio ».

3. All'articolo 19-bis comma 3, secondo periodo, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la parola: « comunicazione » sono inserite le seguenti parole: « indicando anche le piccole quantità di cui al seguente periodo ».

4. All'articolo 19-bis comma 3, terzo periodo, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la parola: « dall'ISPRA » sono inserite le seguenti parole: « utilizzando a tale fine anche gli studi specializzati riconosciuti a livello regionale e le risultanze di pubblicazioni scientifiche internazionali e in conformità alle prescrizioni in materia dettate dalla Commissione europea ».

5. All'articolo 19-bis comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il quarto periodo è inserito il seguente periodo: « Nel caso in cui l'ISPRA non individui la piccola quantità prelevabile nel termine indicato, essa è determinata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che stabilisce direttamente la quantità e le modalità di prelievo per ciascuna specie, conformandosi ai criteri e principi fissati in materia dalla Commissione europea e provvede a ripartire, entro il 31 maggio di ogni anno, la piccola quantità riferita alle singole specie, tra il numero dei cacciatori residenti nelle regioni e nelle province autonome interessate al prelievo in deroga ».

**13. 11.** Borghesi, Prativiera.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

2. All'articolo 19-*bis* comma 3, secondo periodo, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la parola: « aprile » è sostituita dalla parola: « febbraio ».

**13. 12.** Borghesi, Pratavia.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

2. All'articolo 19-*bis* comma 3, secondo periodo, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la parola: « comunicazione » sono inserite le seguenti parole: « indicandone anche le piccole quantità di cui al seguente periodo ».

**13. 13.** Borghesi, Pratavia.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-*bis*. All'articolo 19-*bis*, comma 3, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: « Qualora l'ISPRA o altri istituti riconosciuti a livello regionale o di provincia autonoma, ovvero altre istituzioni scientifiche con le quali le regioni e le province autonome sono convenzionate, non si esprima nei tempi previsti di cui sopra, il parere sul provvedimento di deroga è da ritenersi legittimamente autorizzato ».

**13. 7.** Borghesi, Pratavia.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-*bis*. All'articolo 19-*bis*, comma 3, terzo periodo, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la parola: « dall'ISPRA » sono inserite le seguenti parole: « utilizzando a tale fine anche gli studi specializzati riconosciuti a livello regionale e le risultanze di pubblicazioni scientifiche internazionali e in conformità

alle prescrizioni in materia dettate dalla Commissione europea ».

**13. 14.** Borghesi, Pratavia.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

2. All'articolo 19-*bis* comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il quarto periodo è inserito il seguente periodo: « Nel caso in cui l'ISPRA non individui la piccola quantità prelevabile nel termine indicato, essa è determinata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che stabilisce direttamente la quantità e le modalità di prelievo per ciascuna specie, conformandosi ai criteri e principi fissati in materia dalla Commissione europea e provvede a ripartire, entro il 31 maggio di ogni anno, la piccola quantità riferita alle singole specie, tra il numero dei cacciatori residenti nelle regioni e nelle province autonome interessate al prelievo in deroga ».

**13. 15.** Borghesi, Pratavia.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-*bis*. All'articolo 19-*bis* sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le regioni e le province autonome, se intendono adottare il regime di deroga di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) e c), della direttiva 2009/147/CEE, comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno all'ISPRA, l'elenco delle specie migratrici ammissibili al prelievo, dandone comunicazione anche al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport. L'ISPRA entro i sessanta giorni successivi, determina su base nazionale la piccola quantità prelevabile delle singole specie, utilizzando a tale fine anche gli studi specializzati

riconosciuti a livello regionale e le risultanze di pubblicazioni scientifiche internazionali e in conformità alle prescrizioni in materia dettate dalla Commissione europea. Nel caso in cui l'ISPRA non individui la piccola quantità prelevabile nel termine indicato, essa è determinata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, che stabilisce direttamente la quantità e le modalità di prelievo per ciascuna specie, conformandosi ai criteri e principi fissati in materia dalla Commissione europea e provvede a ripartire, entro il 30 aprile di ogni anno, la piccola quantità riferita alle singole specie, tra il numero dei cacciatori residenti nelle regioni e nelle province autonome interessate al prelievo in deroga. La citata Conferenza individua, altresì, meccanismi di monitoraggio al fine di consentire il rispetto dei massimali di prelievo assegnati per ciascuna specie ammessa al prelievo in deroga.

**13. 8.** Borghesi, Pratavia.

*(Inammissibile)*

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 19-bis, comma 6, sopprimere le parole: « Nel caso risulti dalla relazione trasmessa che in una regione sia stato superato il numero massimo, di capi prelevabili di cui al comma 3, quarto periodo, la medesima regione non è ammessa al riparto nell'anno successivo ».

**13. 9.** Borghesi, Pratavia.

*(Inammissibile)*

ART. 14.

*Al comma 1, dopo la lettera u) è aggiunta la seguente:*

v) è sempre assicurata la partecipazione della cittadinanza nell'elaborazione e istituzione di un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Unione euro-

pea ed, in particolare, l'accesso dei cittadini, senza alcuna limitazione, ad ogni tipo di informazioni ambientali.

**14. 1.** Colonnese, Carinelli, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.

ART. 15.

*Sostituire l'articolo 15 con il seguente:*

ART. 15.

*(Ulteriori disposizioni finalizzate al corretto recepimento della Direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011 in materia di valutazione di impatto ambientale. Procedura di infrazione 2009/2086 e procedura di infrazione 2013/2170).*

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

g) progetto: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Per le opere pubbliche, gli elaborati del progetto preliminare e del progetto definitivo sono predisposti in conformità all'articolo 93, commi 3 e 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni. Negli altri casi il progetto preliminare e quello definitivo sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente ai fini della valutazione ambientale;

b) all'articolo 5, comma 1, la lettera h) è abrogata;

c) all'articolo 6, comma 7, lettera c), dopo le parole: « nell'allegato IV; » è aggiunto il seguente periodo: « per tali progetti, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e previo parere delle Commissioni

parlamentari competenti per materia, sono definiti i criteri e le soglie da applicare all'assoggettamento alla procedura di cui all'articolo 20 dei progetti di cui all'allegato IV sulla base dei criteri stabiliti all'Allegato V. Tali disposizioni individuano, altresì, le modalità con cui le Regioni e le Province autonome, tenuto conto dei criteri di cui all'Allegato V e nel rispetto di quanto stabilito nello stesso decreto ministeriale, adeguano i criteri e le soglie alle specifiche situazioni ambientali e territoriali. »;

d) all'articolo 6, il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. Fatto salvo quanto disposto dall'Allegato IV, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 7, lettera c), le soglie dell'allegato IV, ove previste, sono integrate dalle disposizioni contenute nel medesimo decreto »;

e) all'articolo 12, il comma 5 è sostituito dal seguente: « 5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente sul sito web dell'autorità competente »;

f) all'articolo 17, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche: il primo periodo è sostituito dal seguente: "La decisione finale è pubblicata sui siti web delle autorità interessate indicando la sede ove si possa prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria »; al secondo periodo la parola: « anche » è soppressa;

g) all'articolo 20, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Dell'avvenuta trasmissione di cui al comma 1 è dato sintetico avviso sul sito web dell'autorità competente.

Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Nell'avviso sono indicati il proponente, la procedura, la data di trasmissione della

documentazione di cui al comma 1, la denominazione del progetto, la localizzazione, una breve descrizione delle sue caratteristiche, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza ed i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni.

In ogni caso copia integrale degli atti è depositata presso i comuni ove il progetto è localizzato. Nel caso dei progetti di competenza statale la documentazione è depositata anche presso la sede delle regioni e delle province ove il progetto è localizzato, L'intero progetto preliminare, fatti salvi eventuali dati coperti da segreto industriale, disponibile in formato digitale e lo studio preliminare ambientale, sono pubblicati sul sito web dell'autorità competente »;

h) all'articolo 24 il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. La pubblicazione di cui al comma 1 deve indicare il proponente, la procedura, la data di presentazione dell'istanza, la denominazione del progetto, la localizzazione ed una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza ed i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni »;

i) all'articolo 32, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Della notifica è data evidenza pubblica attraverso il sito *web* dell'autorità competente. »;

l) al punto 3 dell'Allegato II alla parte seconda è aggiunto dopo l'ultimo trattino il seguente: « al trattamento ed allo stoccaggio di residui radioattivi (impianti non compresi tra quelli già individuati nel presente punto), qualora disposto all'esito della verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20 »;

m) il punto 7-ter dell'Allegato II alla parte seconda è sostituito dal seguente:

« 7-ter) Attività di esplorazione in mare e sulla terraferma per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio di cui al-

l'articolo 3, comma 1, lettera *h*) del decreto legislativo n. 162 del 14 settembre 2011 di recepimento della Direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio »;

*n*) al punto 10, terzo trattino, dell'Allegato II alla parte seconda la parola: « extraurbane » è soppressa;

*o*) il punto 17 dell'Allegato II è sostituito dal seguente:

17) Stoccaggio di gas combustibile in serbatoi sotterranei naturali in unità geologiche profonde e giacimenti esauriti di idrocarburi, nonché siti per lo stoccaggio geologico del biossido di carbonio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c*) del decreto legislativo n. 162 del 14 settembre 2011 di recepimento della Direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio »;

*p*) la lettera *h*) del punto 7 dell'Allegato IV alla parte seconda è sostituita dalla seguente:

*h*) costruzione di strade urbane di scorrimento o di quartiere ovvero potenziamento di strade esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1500 metri »;

*q*) la lettera *o*) del punto 7 dell'Allegato IV alla parte seconda è sostituita dalla seguente:

*o*) opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua.

2. Il decreto di cui all'articolo 6, comma 7, lettera *c*) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, introdotto dal comma 1, lettera *c*) del presente articolo, è adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per i progetti elencati nell'allegato IV, le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano a partire dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro

dell'Ambiente e della tutela e del territorio e del mare introdotto dal comma 1, lettera *c*) del presente articolo.

4. L'articolo 23 della legge 6 agosto 2013, n. 97, è abrogato.

**15. 6.** La VIII Commissione.

*Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso lettera g) con il seguente:*

*g) progetto: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Ai fini della valutazione ambientale, gli elaborati del progetto preliminare e del progetto definitivo sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente all'articolo 93, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.*

**15. 8.** Pratavia.

*Al comma 1, lettera a), capoverso lettera g), dopo la parola: ambientale inserire il seguente periodo: È sempre assicurata la partecipazione della cittadinanza nella procedura di impatto ambientale circa la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere private o pubbliche e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo ».*

**15. 9.** Colonnese, Carinelli, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 4.*

\* **15. 2.** Matarrese, Galgano.

*All'articolo 15, comma 1, sopprimere la lettera c).*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 4.*

\* **15. 7.** Tancredi.

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: n. 39 con le seguenti: 394.*

**15. 3.** Matarrese, Galgano.

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: di Trento e di Bolzano aggiungere le seguenti: e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.*

**15. 4.** Matarrese, Galgano.

*Al comma 1, lettera d), le parole: sono adottate le disposizioni che definiscono i criteri e le soglie per sono sostituite dalle seguenti: sono definiti i criteri e le soglie da applicare a.*

**15. 5.** Matarrese, Galgano.

*Al comma 1, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:*

*l-bis) al punto 4-bis) dell'Allegato II alla parte seconda, sono sopresse le seguenti parole: «ed elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a 40 chilometri, facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale»; la presente modifica si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della disposizione.*

**15. 1.** Manfredi.

**(Inammissibile)**

ART. 16.

*Al comma 2, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:*

*n) introduzione nell'ordinamento nazionale di criteri relativi alla disciplina del diritto di accesso del cittadini, senza limitazione alcuna, ai provvedimenti autorizzatori, ai piani di azione, alle mappature acustiche e mappe acustiche strategiche in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili.*

**16. 1.** Nesci, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Vignaroli.

*Al comma 2, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:*

*n) semplificazione delle modalità di accesso a dati e informazioni riferiti al livello di inquinamento acustico di ambienti esterni e ad uso abitativo anche attraverso la pubblicazione sui siti istituzionali dei competenti enti di controllo, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n 33.*

**16. 2.** Lorefice, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Baroni, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.

*Al comma 2, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:*

*n) prevedere il diritto di accesso, a cittadini singoli o associati, a dati e informazioni rilevati o in possesso dei competenti enti di controllo riferiti al livello di inquinamento acustico di ambienti esterni o ad uso residenziale.*

**16. 3.** Lorefice, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.

## ART. 17.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) sopprimere il comma 1;

b) al comma 2, lettera a), sopprimere la parola: « opportune »;

c) al comma 3, sopprimere le lettere b) ed e) e alla lettera f) sopprimere le parole: « o, nei casi previsti dal comma 2, al risarcimento per equivalente. ».

**17. 10.** Tancredi.

*Il comma 1, è sostituito dal seguente:*

1. All'articolo 298-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettere a) e b), dopo le parole: « danno ambientale » sono inserite le seguenti: « di cui all'articolo 300, comma 2 »;

b) al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

*b-bis)* al danno ambientale di cui all'articolo 300, comma 1 e 2, causato da un'attività svolta in modo doloso o colposo in violazione di leggi o provvedimenti;

c) al comma 2, dopo le parole: « danno ambientale » sono inserite le seguenti: « di cui al comma 1, lettere a), b) e *b-bis*). ».

**17. 1.** Carrescia.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 2, lettera a), sopprimere la parola: « opportune »;

b) al comma 3, sopprimere la lettera e) e alla lettera f) sopprimere le parole: o, nei casi previsti dal comma 2, al risarcimento per equivalente. Conseguentemente, rinumerare le lettere restanti.

**17. 11.** Tancredi.

*Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: opportune misure di sicurezza con le seguenti: misure di sicurezza sulla base delle migliori pratiche disponibili.*

**17. 6.** La VIII Commissione.

*Al comma 2, lettera a), sopprimere la parola: opportune.*

**17. 4.** Matarrese, Galgano.

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: opportune con le seguenti: adeguate.*

**17. 7.** Pannarale, Ricciatti, Zan, Zaratti, Pellegrino.

*Al comma 3, sopprimere la lettera e).*

**17. 5.** Matarrese, Galgano.

*Al comma 3, lettera e), sostituire le parole: i responsabili sono obbligati, con le seguenti: i responsabili, formali e sostanziali, anche tenuto conto dei collegamenti societari e di eventuali cariche direttive ricoperte in società coinvolte direttamente o indirettamente nel danno, sono obbligati.*

**17. 8.** Pannarale, Ricciatti, Zan, Zaratti, Pellegrino.

*Al comma 3, lettera e), sopprimere le parole: o di eccessiva onerosità.*

**17. 9.** Ricciatti, Pannarale, Zan, Zaratti, Pellegrino.

*Al comma 3, lettera f), capoverso 2-bis, sopprimere le parole: o, nei casi previsti dal comma 2, al risarcimento per equivalente.*

**17. 3.** Matarrese, Galgano.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

g) al comma 2, sono aggiunti infine i seguenti periodi: «I criteri di determinazione dell'obbligazione risarcitoria stabiliti dal presente articolo trovano applicazione anche ai giudizi pendenti non ancora definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente disposizione; ai predetti giudizi si applica inoltre l'articolo 315 del presente decreto».

\* **17. 2.** Matarrese, Galgano.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

g) al comma 2, sono aggiunti infine i seguenti periodi: «I criteri di determinazione dell'obbligazione risarcitoria stabiliti dal presente articolo trovano applicazione anche ai giudizi pendenti non ancora definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente disposizione; ai predetti giudizi si applica inoltre l'articolo 315 del presente decreto».

\* **17. 12.** Tancredi.

#### ART. 18.

*Al comma 1, lettera b), capoverso 8-bis, dopo la parola: dimostrino inserire le seguenti: con elementi precisi e concordanti.*

**18. 1.** Fico, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Nesci, Vignaroli.

#### ART. 19.

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: n. 1227/2011 sono aggiunte le seguenti: e di ogni altra condotta che possa comunque danneggiare il consumatore.*

**19. 6.** Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.

*Al comma 1, lettera e), dopo la parola: denaro sono aggiunte le seguenti: a tutela del diritto al risarcimento dei danni subiti dal consumatore.*

**19. 7.** Fico, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Nesci, Vignaroli.

*Al comma 3, dopo le parole: del Gestore dei mercati energetici (GME) sono inserite le seguenti: e del Gestore della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale, con riferimento ai mercati da essi gestiti, per quanto di rispettiva competenza.*

**19. 1.** Manfredi.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Fermo restando quanto previsto dal comma 2, il potere di accesso agli atti, alle informazioni e ai documenti di indagine previsto ai sensi del presente articolo è sempre consentito, ove richiesto, ai membri del Parlamento.

**19. 2.** Ricciatti, Pannarale.

*Dopo il comma 9 inserire il seguente:*

*9-bis.* Nell'ambito della Relazione annuale al Parlamento, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas dà sinteticamente conto delle attività svolte nel settore del mercato dell'energia all'ingrosso come integrate ai sensi del presente articolo, introducendo un capitolo apposito riferito all'integrità e alla trasparenza del mercato dell'energia.

**19. 3.** Ricciatti, Pannarale, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

*9-bis.* Agli adempimenti previsti ai sensi del presente articolo relativamente all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, unitamente a quelli in capo al GME, all'Antitrust e alla CONSOB, si provvede nel-



l'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**19. 4.** Ricciatti, Pannarale, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

**9-bis.** I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo, aggiuntive rispetto a quelle previste a legislazione vigente, affluiscono ad un apposito fondo, denominato « Fondo Costi Energia Elettrica e Gas (FOCEES) », istituito presso il Ministero dello sviluppo economico finalizzato ad abbassare i costi dell'energia elettrica e del gas a carico dei cittadini e delle imprese. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono disciplinate le modalità di funzionamento del FOCEES. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**19. 5.** Ricciatti, Pannarale, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

ART. 20.

*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:* e le parole « anche senza assistenza » sono soppresse.

**20. 2.** Pratavia.

ART. 23.

*Al comma 1, primo periodo sostituire la parola: soggettive con le seguenti:* di diritto soggettivo e interesse legittimo.

**23. 3.** Luigi Di Maio, Carinelli, Colonnese, Fico, Nesci, Vignaroli.

*Al comma 1, sostituire le parole:* sempre che, *con le parole* anche senza che,.

**23. 4.** Turco, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.

*Al comma 1, secondo periodo, le parole:* tre anni *sono sostituite dalle seguenti:* cinque anni.

**23. 1.** La II Commissione.

*Al comma 2, sopprimere le parole:* grave e.

**23. 2.** Luigi Di Maio, Carinelli, Colonnese, Fico, Nesci, Vignaroli.

ART. 23-bis.

*Dopo l'articolo 23 inserire il seguente:*

« ART. 23-bis.

*(Modifica all'articolo 55-quater del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in attuazione della sentenza della Corte di giustizia UE (C.G.E. 01.03.2011, CAUSA C-236/09) che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/113/CE, e delle conseguenti Linee guida emanate dalla Commissione UE).*

1. All'articolo 55-quater del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 « Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 », apportare le seguenti modificazioni:

*al comma 1, sostituire le parole successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, con le seguenti:* per la prima volta, a partire dal 21 dicembre 2012,;

*al comma 2, sopprimere il primo periodo.*

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**\* 23. 01.** Sottanelli.

*Dopo l'articolo 23 inserire il seguente:*

« ART. 23-bis.

*(Modifica all'articolo 55-quater del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in attuazione della sentenza della Corte di giustizia UE (C.G.E. 01.03.2011, CAUSA C-236/09) che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/113/CE, e delle conseguenti Linee guida emanate dalla Commissione UE).*

1. All'articolo 55-quater del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 « Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 », apportare le seguenti modificazioni:

*al comma 1, sostituire le parole successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, con le seguenti:* per la prima volta, a partire dal 21 dicembre 2012,;

*al comma 2, sopprimere il primo periodo.*

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**\* 23. 04.** Ruocco.

*Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:*

ART. 23-bis.

1. È abrogata la legge 14 gennaio 2013 n. 8 e torna in vigore la legge 16 dicembre

1966 n. 1112, i cui articoli 1 e 2 sono sostituiti dal testo degli articoli 1 e 3, comma 1, della legge n. 8 del 2013 e l'articolo 3 è sostituito dal seguente: « Per i prodotti ottenuti da lavorazioni in Paesi esteri, che usano la dicitura italiana dei termini di cui all'articolo 1, commi 1 e 2 e, comunque, quando la lingua della dicitura non coincide con quella di origine della pelle finita, è fatto obbligo di etichettatura recante l'indicazione dello Stato di provenienza ». Il presente comma entra in vigore decorsi 6 mesi dal perfezionamento con esito positivo della procedura di notifica di cui alla Dir. 98/34/CE ».

**23. 02.** Elvira Savino, Abrignani.

*Dopo l'articolo 23 inserire il seguente:*

ART. 23-bis.

*(Disposizioni relative alla libera prestazione e all'esercizio stabile dell'attività di guida turistica da parte di cittadini dell'Unione europea).*

1. In attesa del riordino organico e complessivo della normativa relativa all'esercizio della professione di guida turistica è sospesa l'efficacia dell'articolo 3 della legge n. 97 del 2013.

**23. 03.** Prodani, Pinna, Mucci, Rostellato.

**(Inammissibile)**

ART. 25

*Sostituire i commi da 1 a 4 con il seguente:*

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni degli articoli 5, 6 e 7, pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2014, a 20,44 milioni di euro per l'anno 2015 e a 15,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, nonché a quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 23, valutati in euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede per i

medesimi anni mediante l'utilizzo di corrispondenti ed equivalenti somme delle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004.

**25. 1.** Pratavia.

*All'articolo 25 apportare le seguenti modificazioni:*

a) Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni degli articoli 5, 6 e 7, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2014, a 21 milioni di euro per l'anno 2015 e a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede me-

dante aumento di 0,02 punti percentuali per l'anno 2014, di 0,125 punti percentuali per l'anno 2015 e di 0,08 punti percentuali a decorrere dal 2016 delle aliquote di cui all'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

*Conseguentemente, sopprimere i commi da 2 a 3.*

b) Al comma 4 sostituire le parole « dalla disposizione del comma 2 del presente articolo » con le seguenti: « dalla disposizione di cui al comma 1 del presente articolo ».

**25. 2.** Gallinella, Massimiliano Bernini, Benedetti, Gagnarli, L'Abbate, Lupo, Parentela, Nesci, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Vignaroli.

## ALLEGATO 2

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (C. 1836 Governo)**

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI**

ART. 1.

*Ai commi 1 e 3, Allegato B, dopo la direttiva 2013/38/UE, inserire la seguente direttiva:*

2013/39/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 agosto 2013 che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque (*termine recepimento: 14 settembre 2015*).

**1. 1.** Manfredi, Mosca, Amato, Battaglia, Berlinghieri, Bonomo, Casellato, Crimì, Culotta, Gianni Farina, Fassina, Giachetti, Giulietti, Gozi, Giuseppe Guerini, Iacono, Moscatt, Pastorino, Vaccaro, Ventricelli.

*Ai commi 1 e 3, Allegato B, dopo la direttiva 2009/138/CE, aggiungere la seguente direttiva:* 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (Testo rilevante ai fini del SEE).

**1. 2.** Catalano.

*Ai commi 1 e 3, Allegato A, sopprimere la seguente direttiva:* 2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare

(termine di recepimento: 4 luglio 2014; per l'articolo 1, punto 5, termine di recepimento: 4 gennaio 2015).

*Conseguentemente ai medesimi commi, Allegato B, dopo la direttiva 2009/138/CE, aggiungere la seguente:*

2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (*termine di recepimento 4 luglio 2014; per l'articolo 1, punto 5, termine di recepimento 4 gennaio 2015*).

**1. 3.** Spessotto, Bianchi, Catalano, Dell'Orco, De Lorenzis, Iannuzzi, Liuzzi, Romano, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.

*Ai commi 1 e 3, Allegato B, dopo la direttiva 2009/138/CE inserire, la seguente:* 2013/2/UE della Commissione, del 7 febbraio 2013, recante modifica dell'allegato I della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

**1. 4.** Vignaroli, Zolezzi, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.

ART. 3.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**\* 3. 3.** Formisano.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**\* 3. 8.** Pratavia.

*Al comma 1, lettera b), sostituire il primo periodo con il seguente:*

b) prevedere, solo se necessario, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), secondo le rispettive competenze ed in ogni caso entro l'ambito di quanto specificamente previsto dalla direttiva 2013/36/UE.

**\*\* 3. 1.** Formisano.

*Al comma 1, lettera b), sostituire il primo periodo con il seguente:*

b) prevedere, solo se necessario, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), secondo le rispettive competenze ed in ogni caso entro l'ambito di quanto specificamente previsto dalla direttiva 2013/36/UE.

**\*\* 3. 7.** Pratavia.

*Al comma 1, lettera b), sostituire il primo periodo con il seguente:*

b) prevedere, solo se necessario, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), secondo le rispettive competenze ed in ogni caso entro l'ambito di quanto specificamente previsto dalla direttiva 2013/36/UE.

**\*\* 3. 26.** Tancredi.

*Al comma 1, lettera b), sostituire il primo periodo con il seguente:* b) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia e dalla Commissione nazionale per

le società e la Borsa (CONSOB) secondo le rispettive competenze ed entro l'ambito di quanto specificamente previsto dalla direttiva 2013/36/UE con particolare riferimento al *Considerandum* 55.

**3. 16.** Buttiglione.

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole:* le rispettive competenze *inserire le seguenti:* , e in ogni caso entro l'ambito di quanto specificamente previsto dalla direttiva 2013/36/UE;

**\*\*\* 3. 2.** Formisano.

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole:* le rispettive competenze *inserire le seguenti:* , e in ogni caso entro l'ambito di quanto specificamente previsto dalla direttiva 2013/36/UE;

**\*\*\* 3. 9.** Pratavia.

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole:* le rispettive competenze *inserire le seguenti:* , e in ogni caso entro l'ambito di quanto specificamente previsto dalla direttiva 2013/36/UE;

**\*\*\* 3. 23.** Galgano.

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole:* le rispettive competenze *inserire le seguenti:* , e in ogni caso entro l'ambito di quanto specificamente previsto dalla direttiva 2013/36/UE;

**\*\*\* 3. 25.** Tancredi.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola:* senza.

**3. 17.** Barbanti.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole:* senza previa deliberazione del *con le seguenti:* d'intesa con il.

**3. 4.** Pratavia.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: senza previa deliberazione con le seguenti: con parere non vincolante.*

**3. 5.** Pratavia.

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis).* Entro il 31 marzo 2014, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, previa intesa con la Banca d'Italia, stabilisce gli oggettivi criteri per una definizione di sana e corretta gestione degli intermediari.

**3. 6.** Pratavia.

*Al comma 1, lettera h), dopo le parole: eventualmente prevedendo aggiungere le seguenti: limitatamente alle società con azioni quotate in mercati regolamentati.*

**3. 13.** Ginato.

*Al comma 1, lettera h) sopprimere, ovunque ricorra, la parola: eventualmente.*

**3. 15.** Pastorino, Mosca, Amato, Battaglia, Berlinghieri, Bonomo, Casellato, Crimi, Culotta, Gianni Farina, Fassina, Giachetti, Giulietti, Gozi, Giuseppe Guerini, Iacono, Manfredi, Moscatt, Pastorino, Vaccaro, Ventricelli.

*Al comma 1, lettera i), numero 1), capoverso 1.1, dopo le parole: delle sanzioni amministrative pecuniarie aggiungere le seguenti: in maniera proporzionata alle dimensioni e alla complessità delle società o enti.*

**3. 12.** Ginato.

*Al comma 1, lettera i), numero 1, capoverso 1.2), punto 1.2.1), sostituire le parole: sia compresa tra un minimo di 30.000 euro e un massimo del con le seguenti: sia proporzionale al fatturato ed il valore massimo della stessa non superi il.*

**3. 19.** Barbanti.

*Al comma 1, lettera i), numero 1), capoverso 1.2, punto 1.2.2) sostituire le parole: 10.000 con le seguenti: 5.000.*

**3. 11.** Ginato.

*Al comma 1, lettera i), numero 1), capoverso 1.2., punto 1.2.2), dopo le parole: 5 milioni di euro aggiungere le seguenti: fermo restando che la sanzione applicata non potrà essere superiore a una volta e mezza gli emolumenti o le remunerazioni annui percepiti dai soggetti sanzionati.*

**3. 10.** Ginato.

*Al comma 1, lettera i), numero 4), sostituire le parole: e avvalersi della facoltà, attribuita dalla direttiva 2013/36/UE, di non introdurre sanzioni amministrative con le seguenti: e prevedere una rimodulazione delle sanzioni penali proporzionate alle sanzioni amministrative, in coerenza con i principi e i criteri direttivi di cui al numero 1), punto 1.2).*

**3. 14.** Pastorino, Mosca, Amato, Battaglia, Berlinghieri, Bonomo, Casellato, Crimi, Culotta, Gianni Farina, Fassina, Giachetti, Giulietti, Gozi, Giuseppe Guerini, Iacono, Manfredi, Moscatt, Vaccaro, Ventricelli.

*Al comma 1, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:*

*p-bis)* definire i criteri di separazione delle attività commerciali dalle attività di investimento prevedendo un diverso quadro prudenziale e normativo volto ad incentivare l'operatività delle attività commerciali;

**3. 20.** Barbanti.

**(Inammissibile)**

*Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:*

*r)* prevedere una riserva di capitale anticiclica specifica per ogni banca al fine di assorbire autonomamente eventuali perdite

in periodo di crisi, senza ricorrere a ricapitalizzazione a carico di fondi pubblici e di assicurare la continuità nell'operatività.

**3. 18.** Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.

*Al comma 1, dopo la lettera q) aggiungere la seguente:*

r) obbligare le banche, ai fini della trasparenza, a comunicare alla Commissione europea, a partire dal 2014, e a pubblicare, dal 2015, gli utili realizzati, le tasse pagate e le eventuali sovvenzioni pubbliche ricevute, così come il fatturato e il numero dei dipendenti.

**3. 21.** Colonnese, Carinelli, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.

*Al comma 1, dopo la lettera q) aggiungere la seguente:*

r) introdurre l'obbligo per gli istituti di credito di non basare le proprie decisioni di investimento o il calcolo dei requisiti di fondi propri sui *rating* esteri, ma su metodi interni di valutazione del credito.

**3. 22.** Luigi Di Maio, Colonnese, Carinelli, Fico, Nesci, Vignaroli.

#### ART. 4.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: al fine di ridurre, aggiungere le seguenti: al minimo.*

**4. 1.** Pratavia.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: un appropriato grado di con le parole: la massima.*

**4. 2.** Pratavia.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

c) prevedere forme di contrasto contro la manipolazione continuata del mercato finanziario attraverso artifici a carattere informativo, al fine di disincentivare l'acquisto di titoli del debito pubblico e deprezzarne il valore.

**4. 3.** Fico, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Nesci, Vignaroli.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

c) prevedere forme di verifica e controllo dei *rating* emessi da società estere sul debito sovrano nazionale in modo da garantire un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela della stabilità finanziaria.

**4. 5.** Nesci, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Vignaroli.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

c) prevedere forme di tutela per i piccoli investitori privati nei confronti delle società di *rating* che abbiano provocato coi loro comportamenti agli stessi un danno ingiusto, al fine di garantire una tutela efficace per i piccoli investitori e la tutela della stabilità finanziaria.

**4. 6.** Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.

#### ART. 6.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. Lo schema di decreto legislativo è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di

esso sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

- 6. 1.** Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.

*Al comma 2, lettera d), dopo la parola: quadro aggiungere il seguente periodo: Le informazioni o l'intelligence sono scambiate anche con l'Europol e con l'Eurojust, qualora lo scambio riguardi un reato o un'attività criminale di loro competenza.*

- 6. 2.** Nesci, Colonnese, Carinelli, Luigi Di Maio, Fico, Vignaroli.

*Dopo l'articolo 6 aggiungere i seguenti:*

**ART. 6-bis.**

*(Principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione).*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

*a)* introdurre o mantenere criteri più favorevoli rispetto a quelli stabiliti nella direttiva, mantenendo la non previsione dell'uso delle nozioni di paese di origine sicuro e di paese terzo sicuro e la non previsione di procedure diversificate di esame delle domande;

*b)* prevedere misure che garantiscano a tutti gli stranieri in condizione di soggiorno irregolare, inclusi i potenziali ri-

chiedenti asilo presenti alle frontiere o soccorsi in mare, un'informazione tempestiva e in lingua conoscibile sulla possibilità di presentare una domanda di protezione, sulla procedura di asilo, sulle altre possibilità di soggiorno e sul ritorno volontario, garantendo in tali contesti l'effettiva possibilità di esprimere qualsiasi eventuale esigenza di protezione, con particolare attenzione ai soggetti vittime di tratta e ai minori non accompagnati, dotando per tali fini i servizi di orientamento e assistenza presso i valichi di frontiera e presso le aree in cui si registra il maggior numero di arrivi, di personale qualificato, anche in convenzione con enti specializzati nel diritto degli stranieri, che svolga il proprio servizio in condizioni strutturali e funzionali distinte e autonome rispetto ai controlli di frontiera e alle altre funzioni svolte dagli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, e garantendo che i rappresentanti degli enti di tutela degli stranieri e dei rifugiati e dell'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati possano sempre accedere ai valichi di frontiera, comprese le aree doganali e di transito, e ad ogni tipo di luogo o ufficio durante la presentazione e la verbalizzazione della domanda di asilo;

*c)* prevedere procedure semplificate e velocizzate per l'immediata verbalizzazione da parte delle Questure delle domande di asilo o della manifestazione, anche verbale, della volontà di presentare la domanda di asilo, dotando gli Uffici Immigrazione di personale qualificato, specificamente formato in materia e a conoscenza delle norme dei regolamenti dell'Unione europea in materia di asilo e competente in ambito di verbalizzazione di soggetti vulnerabili e vittime di traumi, e con equilibrio di genere, nonché di interpreti indipendenti, garantendo che ai richiedenti asilo sia consegnato un opuscolo informativo in una lingua conoscibile e siano forniti tutti i riferimenti necessari per favorire i contatti con l'UNHCR e con tutti gli altri enti accreditati di tutela dei rifugiati;



d) prevedere che al richiedente asilo sia rilasciato un certificato attestante il suo *status* dalla data di presentazione della domanda, che garantisca l'immediato accesso all'assistenza sanitaria, all'iscrizione anagrafica e ad altri servizi sociali di base;

e) prevedere che il provvedimento di trasferimento in altro Stato dell'Unione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 604/2013 sia impugnabile con ricorso gratuito al tribunale ordinario in composizione monocratica del luogo in cui lo straniero dimora al momento della comunicazione della decisione e che il richiedente asilo possa avvalersi del regime del gratuito patrocinio sulla base di elenchi di difensori specializzati affissi sia presso i luoghi di accoglienza, sia presso le Questure e di altri uffici pubblici competenti e che l'esecuzione del provvedimento di trasferimento avvenga soltanto dopo che la relativa decisione amministrativa sia non più impugnabile o, in caso di impugnazione, soltanto dopo che sia definitiva la sentenza che rigetta il ricorso o, in caso di impugnazione con contestuale istanza di sospensione, sia stata rigettata l'istanza di sospensione della sentenza impugnata;

f) disciplinare i rapporti della procedura di esame della domanda con la procedura di esame delle richieste di estradizione o di esecuzione di un mandato di arresto europeo eventualmente presentate nei confronti della medesima persona, prevedendo che l'esame della domanda di esecuzione di un mandato di arresto europeo abbia priorità sull'esame delle altre domande, fermo restando il divieto di estradizione per reati politici previsto dall'articolo 10, comma 4 della Costituzione e il divieto di invio verso uno Stato in cui la persona non sia protetta dal rischio di subire la morte o persecuzioni o da danni gravi derivanti da torture, pene e trattamenti inumani e degradanti e violenza generalizzata derivante da conflitti interni ed internazionali, e prevedendo altresì che le autorità italiane competenti sull'esame della domanda di estradizione o di mandato di arresto europeo e la Com-

missione territoriale competente per la domanda di asilo possano scambiarsi in modo riservato la documentazione pertinente, che il procedimento di esame della domanda di asilo, fino a quando non sia più impugnabile la decisione amministrativa o giudiziaria su di essa, abbia la priorità sulla procedura di estradizione verso lo Stato di cui è cittadino o in cui risiede lo straniero o l'apolide e che l'avvenuto riconoscimento della protezione internazionale o il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari comportino il rigetto della domanda di estradizione nello Stato di origine o di provenienza dello straniero o dell'apolide o in uno Stato in cui non sia protetto dal rischio di invio verso tale Stato o ne impediscano l'esecuzione, nonché prevedendo che non possano essere considerati come motivo di esclusione della protezione internazionale eventuali reati commessi all'estero ovvero procedimenti penali aperti all'estero per i quali l'autorità italiana abbia rigettato la domanda di estradizione o la domanda di esecuzione di un mandato di arresto europeo;

g) prevedere che la decisione su ogni domanda di protezione internazionale sia adottata collegialmente dalla Commissione territoriale competente in base al luogo in cui il richiedente dimora al momento della presentazione dell'istanza, sulla base di un'audizione svolta alla presenza dell'interprete e eventualmente del difensore del richiedente o di un suo delegato di fronte a tutti i membri della Commissione, salvo che in casi di particolare vulnerabilità l'interessato abbia espressamente chiesto di svolgerlo con i componenti del proprio sesso o con un solo componente, e sulla base dell'esame di tutta la documentazione pertinente, inviata o acquisita anche d'ufficio da ogni amministrazione pubblica, dall'interessato e da enti e organizzazioni nazionali ed internazionali, anche non governativi;

h) prevedere che la decisione assunta dalla Commissione territoriale sia sempre motivata in fatto e in diritto sia in caso di rigetto dell'istanza, sia in caso di ricono-

scimento di una forma di protezione internazionale o umanitaria;

*i)* prevedere che l'esame completo di ogni domanda da parte delle Commissioni territoriali si concluda entro sei mesi dalla presentazione della domanda, salva la possibilità di un esame accelerato;

*l)* disciplinare le procedure di revoca e cessazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari rilasciato per effetto della decisione della Commissione territoriale o della sentenza del giudice nel ricorso contro di essa, applicando i medesimi standard di tutela previsti per le misure di revoca e cessazione della protezione internazionale nonché disciplinare i diritti del titolare di tale permesso, avente durata non inferiore ad un anno, rinnovabile, prevedendo altresì che in presenza di precedenti condanne o di procedimenti penali pendenti il permesso per motivi umanitari debba essere comunque rinnovato qualora in caso di allontanamento lo straniero sia esposto al serio rischio di subire la morte o torture o trattamenti disumani o degradanti, secondo gli obblighi costituzionali, internazionali ed europei;

*m)* prevedere che i ricorsi giurisdizionali contro le decisioni delle Commissioni territoriali siano esentati da ogni tributo o tassa e siano proponibili entro trenta giorni dalla notifica della decisione, presso il tribunale ordinario che ha sede nel capoluogo di distretto di Corte d'Appello in cui ha domicilio il richiedente al momento dell'esame della domanda da parte della Commissione territoriale e prevedendo, sia in primo grado che in appello, l'ascolto obbligatorio del ricorrente che ne ha fatto richiesta, con l'ausilio di un interprete di fiducia o nominato d'ufficio;

*n)* garantire ad ogni richiedente asilo in tutte le fasi della procedura amministrativa e giudiziaria l'immediato accesso di diritto al patrocinio gratuito a spese dello Stato con l'assistenza di avvocati iscritti in apposite liste di esperti in materia compilate dai consigli dell'ordine de-

gli avvocati, prevedendo che il Servizio nazionale per il diritto d'asilo, in collaborazione con gli Ordini degli avvocati e con gli enti e le associazioni a tutela dei diritti degli stranieri, organizzi le attività di formazione specifica richiesta agli avvocati che assistono in tali procedure;

*o)* prevedere che provvedimenti di allontanamento possano essere adottati nei confronti del richiedente asilo che non possa ottenere un permesso di soggiorno ad altro titolo soltanto dopo che siano definitivi e non più impugnabili le decisioni amministrative che rigettano o dichiarano inammissibile la domanda di asilo o, in caso di impugnazione, dopo che sia diventato definitivo il provvedimento del tribunale ordinario che rigetta il ricorso giurisdizionale in primo grado e, in caso di impugnazione da parte del richiedente soltanto dopo che sia stata rigettata dalla Corte d'appello la domanda di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, fatta salva la facoltà del tribunale ordinario in composizione monocratica di disporre o prorogare il trattenimento o altra misura meno coercitiva ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998 nei confronti di straniero espulso che aveva presentato domanda di asilo durante il periodo di trattenimento qualora appaia, in esito ad una valutazione individuale di tutte le circostanze pertinenti, che tale domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o compromettere l'esecuzione della decisione di rimpatrio e che è oggettivamente necessario che il provvedimento di trattenimento sia mantenuto al fine di evitare che l'interessato si sottragga definitivamente al proprio rimpatrio; prevedere a tal fine l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 21 decreto legislativo n. 25 del 2008;

*p)* prevedere che la proposizione del ricorso contro la decisione con la quale la Commissione territoriale rigetta la domanda di asilo o della decisione con la quale la Commissione nazionale provvede alla revoca o alla cessazione dello *status* concesso sospenda l'adozione di eventuali provvedimenti di allontanamento nei con-

fronti del richiedente asilo medesimo fino a quando sia diventato definitivo e non più impugnabile il provvedimento del tribunale ordinario in primo grado che rigetta il ricorso giurisdizionale, ovvero fino alla decisione sull'istanza di sospensione presentata al medesimo tribunale ordinario nei casi di domanda dichiarata inammissibile ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 25 del 2008 e nei casi in cui il richiedente aveva presentato domanda di asilo durante il periodo di trattenimento nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998;

*q)* prevedere che in caso di impugnazione avverso il provvedimento del tribunale ordinario che rigetta il ricorso, con contestuale istanza di sospensione dell'esecuzione, eventuali provvedimenti di allontanamento nei confronti del richiedente asilo possano essere adottati soltanto dopo che sia stata rigettata dalla Corte d'appello la domanda di sospensione degli effetti della sentenza impugnata;

*r)* riformare la composizione, l'organizzazione e le funzioni della Commissione nazionale per il diritto d'asilo e delle Commissioni territoriali, secondo i seguenti criteri:

1) prevedere che la Commissione nazionale operi in piena indipendenza e autonomia finanziaria e organizzativa con personale afferente ad un apposito ruolo da essa autonomamente gestito, anche con personale qualificato per le funzioni spettanti alla Commissione posto in posizione di comando o tratto da altre amministrazioni pubbliche, e con la possibilità di avvalersi della collaborazione di qualificati esperti;

2) prevedere che la Commissione nazionale sia nominata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e sia composta da sette componenti, di cui un delegato designato dal rappresentante per l'Italia dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati e sei componenti selezionati con procedure pubbliche di valutazione comparativa tra candidati

aventi una comprovata e qualificata competenza specifica in materia di diritto d'asilo, dei quali un componente selezionato e designato dal Ministro dell'interno tra i candidati Prefetti, con funzioni di presidente, un membro designato dal Ministro degli Affari esteri tra i candidati appartenenti alla carriera diplomatica, un componente selezionato e designato dal Consiglio superiore della Magistratura tra i candidati magistrati ordinari che esercitano funzioni giudicanti, due membri selezionati e designati dal Consiglio universitario nazionale, di cui uno tra i candidati professori universitari di ruolo in materie giuridiche afferenti ai settori del diritto pubblico o internazionale o dell'Unione europea specializzati nel diritto degli stranieri ed uno tra i candidati professori universitari delle discipline demografiche o delle scienze politiche e sociali, un componente selezionato e designato dal Consiglio nazionale forense, tra avvocati segnalati pubblicamente da enti o associazioni che operano in favore della tutela dei diritti degli stranieri e degli asilanti;

3) prevedere che la carica di membro della Commissione nazionale e di tutte le Commissioni territoriali duri sei anni, non sia revocabile, non sia rinnovabile e sia incompatibile con qualsiasi altro tipo di attività, professione o carica e che qualora siano pubblici dipendenti siano collocati fuori ruolo durante lo svolgimento della carica, continuando ad essere retribuito con il trattamento in godimento presso l'amministrazione di provenienza;

4) attribuire alla Commissione nazionale le competenze in materia di *a)* indirizzo, coordinamento, supervisione e vigilanza dell'attività delle Commissioni territoriali e selezione dei loro membri, *b)* predisposizione delle attività di formazione e di aggiornamento permanente a cui deve obbligatoriamente partecipare tutto il personale delle Commissioni territoriali, da svolgersi anche in collaborazione con l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) e con l'Alto Commissario delle nazioni unite per i rifugiati, nonché

avvalendosi di qualificati esperti provenienti dalle università o da enti di ricerca o di esperti esterni alle pubbliche amministrazioni, *c)* selezione e formazione di traduttori e mediatori linguistico-culturali operanti presso la Commissione nazionale stessa e presso le commissioni territoriali, verificando nei limiti di quanto possibile che le persone addette a tale servizio siano estranee a influenze e a interessi con gli Stati di provenienza dei richiedenti asilo e con le loro rappresentanze diplomatico-consolari, *d)* elaborazione di linee guida e di direttive interpretative ed applicative delle norme vigenti, *e)* raccolta ed elaborazione dei dati sulle domande di asilo e sui loro esiti, compreso il contenzioso giurisdizionale, *f)* organizzazione di un centro studi e documentazione, aperto al pubblico, sulla situazione aggiornata dei diritti umani negli Stati di provenienza dei richiedenti asilo, anche in convenzione con università o qualificati enti esterni, *g)* rapporti con gli organismi dell'Unione europea in materia di asilo, con organismi di altri Stati dell'UE aventi funzioni analoghe e con Università ed enti di ricerca;

5) attribuire alla Commissione nazionale le competenze in materia di esame delle richieste di revoca e di cessazione della protezione internazionale;

6) prevedere che presso la stessa Commissione nazionale operi l'organismo indipendente di valutazione delle performance organizzato ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 incaricato del monitoraggio e del controllo della qualità delle attività dei servizi della Commissione nazionale e delle attività svolte dalle Commissioni territoriali e delle procedure di esame delle domande di asilo e della qualità delle attività di formazione del personale chiamato a svolgere tale ruolo;

7) ridenominare le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale in « Commissioni territoriali per il diritto d'asilo » prevedendo che le stesse operino in piena indipendenza nel rispetto delle norme vi-

genti, nonché degli indirizzi, della vigilanza e del controllo della Commissione nazionale;

8) prevedere che la Commissione nazionale, con suo decreto sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, individui e modifichi la sede e la competenza territoriale di ogni Commissione territoriale per il diritto d'asilo in ogni Regione o in più Regioni aggregate, presso le Prefetture-Uffici territoriali del Governo, che forniscono alle Commissioni il necessario supporto logistico ed organizzativo, stabilendo un numero complessivo di Commissioni territoriali non inferiore a quindici, modificabile in caso di presentazione di flussi migratori più consistenti, anche attraverso l'articolazione in più sezioni di ogni Commissione territoriale a fine di consentire che ogni domanda sia esaminata entro il termine di sei mesi;

9) prevedere che ogni Commissione territoriale e ognuna delle sue sezioni sia composta di tre persone che nel proprio settore hanno una comprovata e qualificata esperienza e conoscenza degli aspetti giuridici e sociali concernenti le migrazioni, della geopolitica, della tutela dei diritti della persona, della condizione dello straniero e del diritto d'asilo, scelte dalla Commissione nazionale con una procedura pubblica di valutazione comparativa per titoli di candidati, dei quali uno, con funzioni di presidente, scelto tra tre nomi indicati pubblicamente dal Ministero dell'interno d'intesa con la Conferenza unificata prevista dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 tra gli appartenenti alla carriera prefettizia, non inferiori a viceprefetto, all'Avvocatura dello Stato e ai dirigenti delle amministrazioni statali, regionali e locali, un componente scelto tra tre nomi indicati pubblicamente da enti e associazioni di tutela degli stranieri e dei rifugiati nell'ambito di avvocati, esperti, professori e ricercatori universitari in materie giuridiche, politiche, sociali o demotnoantropologiche e un componente scelto tra tre persone esperte indicate dalla rappresen-

tanza in Italia dell'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati.

s) prevedere che nei casi in cui la Commissione nazionale o territoriale o il beneficiario dello *status* di rifugiato o altre autorità o enti pubblici o privati segnalino alle autorità di pubblica sicurezza fondati timori di rischi concreti e immediati per l'incolumità personale del rifugiato o dei propri familiari in Italia derivanti da azioni o minacce, dirette o indirette, provenienti dai responsabili della persecuzione di cui all'articolo 6 della Direttiva 2011/95/UE o da soggetti comunque ad essi collegati, siano subito disposti a tutela del rifugiato o dei suoi familiari adeguati servizi di protezione e di vigilanza ai sensi del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2002, n. 133.

2. Lo schema di decreto legislativo è elaborato dal Governo, previa consultazione pubblica e sentito il parere dell'Alto Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati. Sullo schema di decreto legislativo il Governo deve acquisire il parere della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato. I pareri sono inviati alle Commissioni parlamentari insieme al testo dello schema su cui devono esprimere il parere. Si osserva, in quanto applicabile nei limiti previsti dal presente articolo, l'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

3. Il decreto legislativo deve essere emanato e pubblicato entro il 30 settembre 2014. Le procedure di selezione e di nomina della Commissione nazionale devono concludersi il 30 novembre 2014 e la Commissione entro il 15 dicembre entra in funzione, insieme col personale ad essa addetto, anche messo a disposizione temporaneamente dal Ministero dell'interno o da altri amministrazioni. La legge di stabilità per il 2015 stabilisce eventuali risorse aggiuntive da indicare nel bilancio dello Stato necessarie all'immediata organizzazione interna, alla formazione e all'efficiente lavoro della Commissione nazionale e delle Commissioni territoriali per

il diritto d'asilo e del loro personale e per un tempestivo e completo esame delle domande. La nuova Commissione nazionale entro il 31 gennaio 2015 organizza i suoi uffici e il suo personale e avvia la procedura di selezione dei componenti delle nuove Commissioni territoriali. La nuova Commissione nazionale entro il 30 aprile 2015 termina le procedure di valutazione comparativa dei componenti delle Commissioni territoriali e provvede alle loro nomine ed entro il 30 giugno 2015 organizza e fa svolgere e completare la formazione dei componenti delle nuove Commissioni e del loro personale e degli interpreti e adotta le linee-guida per le attività delle Commissioni territoriali, in modo che le nuove Commissioni territoriali e il loro personale siano insediate e operative ad esaminare le nuove domande entro il 20 luglio 2015. La precedente Commissione nazionale per il diritto d'asilo e le precedenti Commissioni territoriali cessano di svolgere le loro funzioni precedenti il 19 luglio 2015, salva la conclusione dei procedimenti per le domande di asilo presentate prima del 20 luglio 2015.

#### ART. 6-ter.

*(Principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione)).*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) mantenere in tutti i casi degli standard di garanzia e di assistenza per i richiedenti asilo non inferiori a quelli

previsti dalla normativa in vigore, salva la possibilità di introdurre criteri più favorevoli per i soggetti interessati;

b) garantire l'accesso e la fruizione delle misure di accoglienza agli stranieri o agli apolidi presenti nel territorio italiano, compresa la frontiera, le acque territoriali o le zone di transito, nonché ai familiari inclusi nella domanda di protezione internazionale, dal momento in cui abbiano manifestato in qualsiasi forma e lingua la loro intenzione di presentare domanda di asilo, fino all'adozione di una decisione definitiva sulla stessa, anche se adottata in sede giurisdizionale, nei casi in cui il richiedente sia autorizzato a soggiornare sul territorio dello Stato, nonché ai richiedenti asilo che debbano essere trasferiti dall'Italia verso un altro Stato dell'Unione europea individuato come competente all'esame della domanda di asilo, o comunque tenuto alla presa o alla ripresa in carico del richiedente fino al momento dell'effettivo invio nel territorio dell'altro Stato, e ai richiedenti asilo che siano stati rinviiati da un altro Stato dell'Unione europea in Italia quale Stato competente ad esaminare la loro domanda di asilo, o comunque tenuto alla presa o alla ripresa in carico;

c) istituire il Servizio nazionale per il diritto d'asilo, in sostituzione del vigente Servizio di protezione per chiedono asilo e rifugiati (SPRAR), composto a livello centrale e periferico dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dagli enti locali e dagli altri enti pubblici e privati coinvolti a diverso titolo nell'organizzazione dei servizi di accoglienza dei richiedenti asilo, prevedendo, nell'ambito del nuovo Servizio nazionale, l'istituzione di un Comitato nazionale per il diritto d'asilo collocato presso il Ministero dell'Interno, composto dai rappresentanti delle Amministrazioni centrali dello Stato competenti in materia di immigrazione e di diritto d'asilo, da tre rappresentanti delle Regioni, di cui una nel nord, una nel centro e una nel sud, designati dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome, da tre rappresentanti dei Comuni designati dall'ANCI,

da un rappresentante del rappresentante in Italia dell'Alto Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati, dal Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo e, con rotazione biennale, da tre rappresentanti di enti di livello nazionale che operano in favore dei rifugiati, con il compito di coordinare le attività in favore dei richiedenti asilo e dei beneficiari di protezione internazionale o umanitaria, di esaminare, modificare e approvare le linee guida per i componenti e le strutture operative del Servizio, di definire e modificare la programmazione triennale, con adeguamento annuale, delle misure di accoglienza, comprese quelle rivolte ai minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo, basata sul numero complessivo e sulle caratteristiche dei richiedenti asilo giunti in Italia nell'ultimo triennio, compresi coloro che sono giunti in seguito al rinvio da altri Stati dell'UE, sulla composizione e provenienza dei flussi migratori, nonché sul numero di riconoscimenti degli *status* di protezione internazionale o umanitaria adottati a livello amministrativo o giudiziario in Italia nell'ultimo triennio;

d) prevedere l'istituzione presso il Ministero dell'Interno di un Ufficio Centrale del Servizio nazionale per il diritto d'asilo, gestito in convenzione tra il Ministero stesso e l'ANCI e con eventuali altri soggetti, e prevedere che l'Ufficio centrale è competente a svolgere attività di supporto al Comitato nazionale per il diritto di asilo e a svolgere, anche con procedure accelerate e semplificate e in deroga alle altre norme vigenti in materia di pubblica amministrazione, le seguenti funzioni:

1) coordinamento, di intesa con le Prefetture, degli interventi di prima accoglienza e soccorso e di invio dei richiedenti nelle diverse strutture di accoglienza afferenti al Servizio nazionale per il diritto d'asilo diffuse sul territorio nazionale nell'ambito della programmazione decisa dal Comitato nazionale e attuata da ogni Regione, nonché degli eventuali spostamenti delle persone tra le strutture, con particolare attenzione alle eventuali vulnerabilità o alle problematiche di salute e al

mantenimento dell'unità familiare dei richiedenti asilo;

2) adozione, anche su proposta delle Prefetture territorialmente competenti, dei provvedimenti di revoca, proroga o riduzione delle misure di accoglienza disposte nei confronti di determinati richiedenti asilo o beneficiari dello *status* di rifugiato o di protezione sussidiaria o di protezione umanitaria nei casi previsti dalle norme vigenti;

3) assistenza tecnica alle Regioni e agli Enti Locali circa la predisposizione e la gestione dei servizi di accoglienza,

4) proposta al Comitato nazionale per il diritto d'asilo della predisposizione e dell'aggiornamento delle linee-guida che devono essere osservate da tutti i soggetti e le strutture afferenti al Servizio nazionale per il diritto d'asilo in materia di standard di tutela legale e sociale e di accoglienza dei richiedenti asilo e dei beneficiari di protezione internazionale o umanitaria con particolare attenzione alle operazioni di soccorso e di identificazione, alle operazioni di verbalizzazione e alle situazioni vulnerabili, anche prevedendo l'attivazione di servizi in collaborazione con le ASL competenti per territorio, per garantire misure assistenziali particolari e un adeguato supporto psico-pedagogico finalizzato alle esigenze della persona;

5) organizzazione delle attività di formazione e dell'aggiornamento permanente per gli operatori pubblici o privati degli uffici, enti e strutture afferenti al Servizio, anche in collaborazione con la Scuola nazionale dell'amministrazione, con Università, enti ed associazioni qualificate, e delle attività di formazione e aggiornamento in favore degli avvocati specializzati in materia di diritto d'asilo, in collaborazione con i Consigli dell'ordine degli avvocati e con enti ed associazioni qualificate, nonché collaborazione con le attività di formazione e aggiornamento che devono essere organizzate dalla Scuola superiore della magistratura in favore dei magistrati addetti ai procedimenti giudiziari in materia di diritto d'asilo;

6) monitoraggio costante sulle strutture di accoglienza afferenti al Servizio, anche con il supporto di ogni Regione in cui si trovano, al fine di vigilare sull'effettivo mantenimento degli standard qualitativi e quantitativi di accoglienza che debbono ugualmente essere rispettati in tutte le strutture utilizzate e di individuare e correggere eventuali carenze riscontrate;

7) tenuta di una banca dati centrale dei richiedenti asilo e dei titolari di protezione internazionale o umanitaria, nel rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali e delle esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza di ogni richiedente, anche in collegamento con la Commissione nazionale per il diritto d'asilo;

8) istituzione e promozione di gruppi nazionali e regionali operativi tra i diversi soggetti componenti del Servizio nazionale per il coordinamento operativo degli interventi di accoglienza di volta in volta necessari per i richiedenti asilo;

9) predisposizione di un rapporto annuale sullo stato del Servizio e sulle attività svolte;

e) disporre la progressiva chiusura dei centri statali di accoglienza per i richiedenti asilo (CARA) prevedendo altresì che si possano istituire eventuali centri statali di prima accoglienza per richiedenti asilo soltanto in quelle aree geografiche strategiche, in cui è prevedibile l'arrivo di flussi massicci ed improvvisi di migranti e non sia possibile l'allestimento di strutture ordinarie, i quali devono svolgere soltanto funzioni di soccorso, di primo orientamento e di identificazione nei confronti dei richiedenti asilo in attesa che l'Ufficio centrale del Servizio disponga nel minor tempo possibile comunque entro il termine perentorio di dieci giorni, l'invio dei richiedenti asilo nelle strutture ordinarie di accoglienza di cui alle lettere f), g) e l), e prevedendo che la verbalizzazione delle domande di asilo e la conseguente individuazione della competenza all'esame delle stesse da parte della commissione territoriale venga definita sulla

base del luogo in cui si trovano queste ultime strutture a cui il richiedente è inviato;

f) prevedere che la programmazione ordinaria degli interventi di accoglienza sia effettuata secondo quote regionali di posti ordinari in proporzione alla popolazione residente, prevedendo altresì una quota di posti aggiuntivi da rendere immediatamente disponibili in caso di un numero di domande superiori alla media prevista dalla programmazione e attribuendo ad ogni regione la decisione del riparto nel proprio territorio dei posti di accoglienza ai Comuni, nei cui territori operino servizi di accoglienza già attivi e conformi agli standard o che siano disponibili ad attivarne di nuovi aventi i medesimi standard;

g) prevedere che qualora i posti così individuati siano inferiori al numero complessivo dei posti di accoglienza ordinari e aggiuntivi programmati per la stessa Regione o Provincia autonoma essa, sentito il parere del Consiglio per le autonomie locali, concordi comunque con i comuni l'individuazione di ulteriori posti in altre strutture di accoglienza e la definizione del relativo numero di posti nel rispetto dei principi di adeguatezza e di differenziazione, in base alla popolazione residente e alla collocazione geografica dei comuni stessi;

h) prevedere che i Comuni provvedano alla gestione ordinaria degli interventi di accoglienza con oneri a carico dello Stato ovvero trasferiti dallo Stato alle regioni nell'ambito del sistema dei servizi sociali dei loro rispettivi territori o ai Comuni nell'ambito delle risorse per la gestione delle loro funzioni fondamentali in materia di programmazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali, facendo ricorso ad alloggi ordinari o a centri e strutture abitative di piccole e medie dimensioni, che tengano conto anche delle esigenze delle persone più vulnerabili e del mantenimento dell'unità dei nuclei familiari;

i) prevedere che la prima programmazione nazionale degli interventi di ac-

coglienza e l'individuazione dei posti disponibili nel Sistema nazionale è effettuata tenendo conto dei servizi attivi di accoglienza di cui all'attuale articolo 1-septies della legge n. 39 del 1990 come modificata dall'articolo 32 della legge n. 198 del 2002.

l) prevedere che in caso di arrivi di persone in numero comunque superiore rispetto a quanto previsto dalla programmazione, il Servizio nazionale per il diritto d'asilo prioritariamente attivi subito i posti aggiuntivi che ogni regione ha indicato nella sua programmazione e che provveda al potenziamento e alla maggiore diffusione dei programmi di accoglienza ordinari, in accordo con le regioni, ricorrendo solo in caso di accertata necessità, all'istituzione di ulteriori centri di accoglienza, la cui gestione può essere affidata dalle regioni con procedure accelerate e semplificate ai Comuni o a enti ed associazioni operanti in materia di asilo, sotto la vigilanza delle Prefetture territorialmente competenti, che possono sostituirsi alla regione eventualmente inadempiente, e con applicazione in ogni caso a dette strutture dei medesimi standard previsti per le strutture ordinarie, incluso il pagamento delle spese a carico dello Stato;

m) prevedere la facoltà per l'autorità di pubblica sicurezza di disporre misure limitative della libertà di circolazione e soggiorno presso i centri statali di prima accoglienza e soccorso per il tempo non superiore a 72 ore dalla presentazione, anche verbale, della domanda di asilo, nei casi in cui ciò sia strettamente indispensabile per provvedere al rilevamento dei dati e dei rilievi fotodattiloscopici prescritti dagli articoli 9, 10, 11, 14, 15 del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che istituisce l'«EURODAC» o per provvedere agli accertamenti concernenti l'identità e la nazionalità ovvero qualora sussistano gravi motivi di pericolo attuale per la sicurezza dello Stato, stabilendo altresì che in caso di circostanze eccezionali in relazione al numero di arrivi e alla loro concentrazione in alcune località tali misure possono essere proro-



gate una sola volta per una durata non superiore a ulteriori 72 ore;

*o)* prevedere che i richiedenti asilo possano essere sottoposti, durante l'esame della loro domanda di asilo, a misure restrittive della libertà personale, incluso il trattenimento, disposto dal tribunale ordinario in composizione monocratica nei soli casi in cui la domanda di asilo sia stata presentata da persona non detenuta in istituti penitenziari, nei cui confronti debba essere eseguita un'espulsione disposta a titolo di misura di sicurezza nelle ipotesi previste dal codice penale o dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 286 del 1998 o a titolo di misura alternativa della detenzione o di sanzione sostitutiva della pena disposta ai sensi dell'articolo 16 del medesimo decreto legislativo o nei cui confronti debba essere eseguita l'espulsione disposta nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1 e comma 2, lettera *c)* dello stesso decreto legislativo e prevedere che, nei casi in cui la domanda di asilo sia stata presentata mentre era già in atto il trattenimento disposto ai sensi dell'articolo 14 dello stesso decreto legislativo, il trattenimento sia prorogato dallo stesso tribunale per un periodo non superiore a trenta giorni, entro cui deve concludersi l'esame amministrativo della domanda, qualora appaia, sulla base di una valutazione individuale di tutte le circostanze pertinenti, che la domanda di asilo sia stata presentata al solo scopo di ritardare o di compromettere l'esecuzione dell'espulsione e che è oggettivamente necessario che il provvedimento di trattenimento sia mantenuto al fine di evitare che l'interessato si sottragga definitivamente al proprio rimpatrio;

*p)* prevedere che gli stranieri o apolidi che presentano domanda di asilo durante il trattenimento a cui sono già sottoposti ad altro titolo nei centri previsti dall'articolo 14 decreto legislativo n. 286 del 1998 siano collocati durante l'intero periodo di esame della domanda in sezioni separate dei medesimi centri, nelle quali possano effettivamente fruire di misure specifiche di informazione e di orienta-

mento alla procedura di asilo e alle quali abbiano accesso effettivo i difensori, l'Alto commissariato delle nazioni unite per i rifugiati e gli enti che operano in favore di stranieri e rifugiati;

*r)* prevedere che il titolare di protezione internazionale o umanitaria che non disponga di proprie risorse o comunque non risulti ancora autosufficiente, subito dopo il riconoscimento della protezione fruisca, nell'ambito delle strutture afferenti al Sistema nazionale per il diritto d'asilo, di un periodo di accoglienza e di supporto formativo, linguistico, assistenziale ed economico finalizzato a realizzare percorsi di inclusione sociale, di durata non inferiore a dodici mesi, prorogabili in caso di situazioni vulnerabili, decorso il quale l'erogazione di eventuali ulteriori supporti per favorire l'inclusione sociale potrà avvenire tramite il sistema ordinario degli interventi e dei servizi sociali operanti in ogni Comune e tramite il sistema ordinario della formazione e istruzione professionale, dei servizi per l'impiego e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, alle medesime condizioni previste per tutti i residenti, le cui spese in favore dei beneficiari di protezione devono essere poste a carico del bilancio dello Stato;

*s)* prevedere che ogni controversia sull'effettivo accesso alle misure di assistenza, anche economica, spetti alla giurisdizione ordinaria, con ricorso del richiedente asilo da presentarsi gratuitamente al tribunale ordinario in composizione monocratica del luogo in cui la persona dimora, con l'obbligo di essere assistito da un difensore e da un interprete e l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e che i giudizi su tali ricorsi siano decisi con termini accelerati e con procedure semplificate nelle forme della volontaria giurisdizione, previo ascolto del ricorrente;

*t)* prevedere che le attività e le iniziative promosse o svolte nell'ambito del Servizio nazionale per il diritto d'asilo sono finanziate in via ordinaria sia con risorse ordinarie previste nel bilancio dello

Stato, anche trasferite dallo Stato ai bilanci regionali e ai bilanci degli enti locali, con particolare riferimento per le maggiori spese sostenute da determinate regioni e da determinati Comuni per l'accoglienza dei richiedenti asilo, rispetto a quelle preventivate nella programmazione, e sia con risorse apposite previste nei bilanci dei soggetti che lo compongono, sia con un apposito Fondo nazionale per il diritto d'asilo, gestito dall'ufficio nazionale del Servizio e ripartito tra le Regioni che lo assegnano agli enti locali e agli altri enti che forniscono effettivamente servizi ai richiedenti asilo sulla base dei loro costi *standard*, che sostituisca il vigente Fondo nazionale delle politiche e dei servizi dell'asilo, a cui afferiscano anche le risorse dei finanziamenti dell'Unione europea in materia di asilo.

1. Lo schema di decreto legislativo è elaborato dal Governo, previa consultazione pubblica e sentito il parere dell'Alto Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati. Sullo schema di decreto legislativo il Governo deve acquisire il parere della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato. Si osserva, in quanto applicabile nei limiti previsti dal presente articolo, l'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

2. Il decreto legislativo deve essere emanato e pubblicato entro il 30 settembre 2014. Il Ministero dell'Interno, d'intesa con la Conferenza unificata, promuove subito le iniziative necessarie all'immediata attuazione del decreto legislativo, all'immediata costituzione del Comitato nazionale per il diritto d'asilo e alla stipula della convenzione con l'ANCI e con la Conferenza delle regioni e delle Province autonome per l'immediata costituzione del nuovo Servizio nazionale per il diritto d'asilo e avvia la trasformazione dei centri di accoglienza per richiedenti asilo e la costituzione entro il 31 ottobre 2014 dell'Ufficio centrale del Servizio, utilizzando in via preliminare anche la struttura or-

ganizzativa e le risorse del Servizio centrale dello SPRAR, nonché i centri collegati con lo SPRAR. La legge di stabilità per il 2015 stabilisce eventuali risorse aggiuntive da indicare nel bilancio dello Stato necessarie nel 2015 per provvedere all'immediata organizzazione interna alla formazione degli operatori e allo svolgimento degli altri compiti di gestione delle misure di assistenza e accoglienza affidati alle amministrazioni regionali e comunali per consentire l'efficiente lavoro dei servizi di accoglienza secondo i nuovi criteri. L'Ufficio centrale del Servizio entro il 15 febbraio 2015 propone al Comitato nazionale l'adozione delle linee-guida per la realizzazione dei servizi e delle iniziative del nuovo Servizio e i piani di ripartizione dei richiedenti asilo tra le regioni, entro il 30 giugno 2015 organizza e fa svolgere e completare le iniziative di formazione per tutti gli operatori afferenti al Servizio indicati nella programmazione regionale o provinciale che ogni regione o Provincia autonoma deve indicare all'Ufficio nazionale entro il 31 marzo 2015 ed adotta ogni altra misura finalizzata a giungere ad una piena operatività del nuovo Servizio nazionale, secondo i nuovi standard, in tutto il territorio nazionale, entro il 20 luglio 2015. Fino a tale data i centri SPRAR e i centri statali di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) svolgono attività di assistenza secondo i principi introdotti dal nuovo decreto legislativo e a tale data cessano di funzionare.

**6. 01.** Chaouki, Zampa.

ART. 7.

*Sopprimerlo.*

**7. 5.** Pratavia.

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

ART. 7.

*(Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni di attuazione della normativa dell'Unione europea in materia di protezione internazionale e di protezione temporanea e principi e criteri direttivi per l'attuazione delle direttive 2013/32/UE e 2013/33/UE).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione delle direttive 2013/32/UE e 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, di cui all'allegato B, secondo le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in quanto compatibili, un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni legislative vigenti che, in attuazione dell'articolo 10, terzo comma, della Costituzione, recepiscono gli atti dell'Unione europea adottati ai sensi dell'articolo 78 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che regolano il diritto di asilo, la protezione sussidiaria e la protezione temporanea.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 deve disciplinare, inoltre, quegli aspetti rilevanti in materia di asilo non disciplinati dalla legislazione comunitaria, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) in relazione all'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale prevedere che:

1) sia data attuazione all'articolo 25 «sull'assistenza amministrativa» della Convenzione di Ginevra sullo *status* di rifugiato del 28 luglio 1951, stabilendo che in nessun caso una pubblica amministrazione potrà precludere l'accesso o il buon esito di un procedimento amministrativo ovvero l'esercizio di un diritto ad un beneficiario di protezione internazionale esclusivamente in ragione della mancata produzione o esibizione di certificati rilasciati dalle autorità del proprio Paese di origine, qualora tale mancanza dipenda

dall'impossibilità a far ricorso al supporto di dette autorità e che le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 in materia di documentazione amministrativa si applicano ai beneficiari di protezione internazionale a parità di condizione con il cittadino italiano;

2) i beneficiari di protezione internazionale siano inclusi, per i primi due anni dopo il loro riconoscimento, tra le categorie delle persone svantaggiate previste all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, *sulla disciplina delle cooperative sociali*;

b) prevedere una procedura per il reinsediamento in Italia dei rifugiati che vivono in Paesi terzi;

c) al fine di dare attuazione all'articolo 27, comma 3 del Regolamento 604 del 2013 (Dublino III), il quale dispone che gli Stati possano scegliere tra diverse possibilità procedurali, prevedere che:

1) avverso le decisioni di trasferimento ai sensi del Regolamento 604 del 2013 (Dublino III) sia ammesso ricorso dinanzi al Tribunale ordinario, in composizione monocratica, che ha sede nel capoluogo del distretto di Corte di Appello del luogo di residenza del richiedente la protezione internazionale, o in assenza di residenza il luogo di domicilio, al momento della notifica della decisione ai sensi del Regolamento 604 del 2013; al procedimento si applicano, in quanto compatibili le medesime disposizioni che disciplinano i ricorsi contro le decisioni amministrative sulle istanze di protezione internazionale;

2) il ricorso possa essere presentato entro il termine di 30 giorni e che conferisca all'interessato il diritto di rimanere in Italia in attesa di una decisione in primo grado;

d) in relazione allo schema di decreto legislativo sia acquisito il parere dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.

3. All'attuazione della direttiva 2013/32/UE del Parlamento e del Consiglio, del 26 giugno 2013, si provvede nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) mantenere in tutti i casi il livello degli standard di garanzia previsti dalla normativa attualmente in vigore ed includere tutte le norme migliorative sotto il profilo delle garanzie per i richiedenti asilo ed i beneficiari di protezione internazionale previste dalla summenzionata direttiva;

b) prevedere misure che garantiscano a tutti gli stranieri in condizione di soggiorno irregolare, inclusi i potenziali richiedenti asilo presenti alle frontiere o soccorsi in mare, un'informazione tempestiva e in lingua conoscibile sulla possibilità di presentare una domanda di protezione, garantendo in tali contesti l'effettiva possibilità di esprimere qualsiasi eventuale esigenza di protezione, con particolare attenzione ai soggetti vittime di tratta e ai minori non accompagnati, dotando per tali fini i servizi di orientamento e assistenza presso i valichi di frontiera e presso le aree in cui si registra il maggior numero di arrivi, di personale qualificato che svolga il proprio servizio in condizioni strutturali e funzionali distinte rispetto ai controlli di competenza della Pubblica Sicurezza;

c) prevedere che al richiedente asilo sia rilasciato un certificato attestante il suo *status* dalla data di presentazione della domanda, che garantisca l'immediato accesso all'assistenza sanitaria, all'iscrizione anagrafica e ad altri servizi sociali di base;

d) riformare l'autorità competente per la valutazione delle domande di protezione internazionale, garantendo indipendenza di giudizio e professionalizzazione del personale deputato alla valutazione delle singole domande di protezione attraverso l'istituzione di un'Autorità indipendente sull'asilo, prevedendo che:

1) tale Autorità indipendente sull'asilo (d'ora in poi, detta Autorità sull'asilo) operi in piena autonomia e con

indipendenza di giudizio e di valutazione, composta da un collegio direttivo di tre membri altamente qualificati in materia di protezione internazionale, esterni all'amministrazione pubblica o posti fuori ruolo, nominati attraverso una procedura di selezione trasparente e imparziale e da uffici territoriali, presieduti da personale con esperienza consolidata nel campo della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale;

2) gli uffici territoriali sull'asilo, composti da personale specializzato e dedicato, siano competenti sulle domande d'asilo e sulla revoca e cessazione degli *status* di beneficiari di protezione internazionale;

3) il collegio direttivo dell'Autorità sull'asilo svolga attività di supervisione, coordinamento e indirizzo degli uffici territoriali e sia garante dell'uniformità di interpretazione dei criteri per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché del rispetto delle garanzie procedurali, attraverso meccanismi di monitoraggio e controllo della qualità del sistema;

4) il personale dell'Autorità sull'asilo riceva una formazione iniziale periodicamente aggiornata sulla protezione internazionale e sulle procedure per il riconoscimento della protezione;

5) l'UNHCR fornisca attività di supporto e di consulenza per la selezione, formazione e aggiornamento del personale, per il monitoraggio ed il controllo della qualità del sistema, nonché per le informazioni sui paesi di origine. Le modalità di espletamento di tali attività sono stabilite in accordo annuale tra l'autorità sull'asilo l'UNHCR;

e) rafforzare l'efficienza della procedura prevedendo che:

1) la dotazione organica, il trattamento economico del personale dell'Autorità sull'asilo e il limite di nuove spese siano individuati con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su pro-

posta del Ministero dell'Interno e dell'Economia e delle Finanze. L'Autorità sull'asilo si avvale di personale comandato da pubbliche amministrazioni e di nuovo personale assunto sulla base di una pianta organica determinata nel rispetto del limite di spesa individuato dal decreto di cui al presente numero;

2) la fase istruttoria di valutazione delle domande di asilo e il colloquio individuale siano affidati ad un singolo funzionario dell'ufficio territoriale e che la decisione sia presa da un collegio formato da due funzionari, integrato dal Presidente in caso di disaccordo;

3) il collegio direttivo dell'Autorità sull'asilo svolga una costante attività di monitoraggio, in collaborazione con l'UNHCR, delle modalità di valutazione delle domande di protezione da parte dagli uffici territoriali, ed in particolare delle modalità di espletamento dei colloqui personali, dell'appropriatezza delle decisioni adottate e della adeguatezza delle motivazioni adottate;

4) quando la domanda del richiedente è estesa ai figli minori, sia emesso per ognuno di essi un decreto individuale;

5) il collegio direttivo dell'Autorità sull'asilo predisponga linee guida per la fase di registrazione delle domande di protezione internazionale, al fine di garantire omogeneità nell'applicazione della normativa sul territorio nazionale;

6) il collegio direttivo dell'Autorità sull'asilo predisponga linee guida uniformi per la segnalazione tempestiva agli uffici territoriali dei casi vulnerabili al fine di consentirne l'esame prioritario;

7) avverso le decisioni degli uffici territoriali sia ammesso ricorso dinanzi al tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di corte d'appello del luogo di residenza del richiedente, o in assenza di residenza del luogo di domicilio, al momento della notifica della decisione sulla domanda di protezione internazionale. Prevedere inoltre che presso i Tribunali

competenti siano individuati magistrati specializzati per l'esame dei ricorsi in materia di protezione internazionale;

f) introdurre misure per rafforzare gli standard di garanzia della procedura prevedendo che:

1) la motivazione della decisione includa, oltre che agli elementi in fatto e in diritto, un riferimento ai documenti informativi sui paesi d'origine posti dagli uffici territoriali a base della decisione;

2) i colloqui personali, compresi quelli relativi alla registrazione della domanda di protezione internazionale, siano condotti in luoghi idonei anche in relazione ai richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari;

3) gli uffici territoriali abbiano la possibilità di sospendere o rinviare il colloquio personale, qualora sia necessario acquisire maggiori informazioni sul paese di origine del richiedente o avvalersi di una perizia tecnica, o di riconvocare il richiedente qualora sia necessario chiarire passaggi delle precedenti dichiarazioni che appaiono contraddittori o poco chiare;

4) l'Autorità sull'asilo adotti delle linee guida sulle tecniche d'intervista, con particolare attenzione ai richiedenti minori e a richiedenti portatori di esigenze procedurali particolari;

5) l'Autorità sull'asilo adotti un codice di condotta al quale il personale addetto alla valutazione delle domande di protezione internazionale, gli interpreti ed il personale amministrativo di supporto si debbano attenere;

6) gli standard e garanzie previste nel contesto della procedura per la cessazione e revoca degli *status* di protezione internazionale siano estesi alle procedure di non rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari rilasciato ai sensi dell'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo n. 286 del 1998;

g) prevedere che in tutte le procedure afferenti la protezione internazionale, l'UNHCR possa esprimere un proprio pa-

rere ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera c) della direttiva, il quale deve essere tenuto in considerazione dall'autorità competente;

h) definire meccanismi affinché i minori non accompagnati siano prontamente identificati. In caso di fondato dubbio sull'età dichiarata, tale identificazione si svolga attraverso un'adeguata procedura uniforme e multidisciplinare di determinazione dell'età, condotta da personale specializzato e che gli esami più invasivi di tipo medico siano utilizzati soltanto come *extrema ratio*; prevedere che la minore età sia presunta sino ad accertamento, avvenuto; prevedere inoltre che i minori non accompagnati siano adeguatamente informati sui loro diritti, incluso l'eventuale accesso alla procedura di determinazione della protezione internazionale; infine, prevedere che in ogni decisione presa nei confronti di minori non accompagnati, il superiore interesse del minore sia considerato un criterio preminente;

i) prevedere che i servizi d'informazione e assistenza di cui all'articolo 8 della direttiva possano essere previsti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e previo accertamento dell'effettiva disponibilità di risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie allo scopo, anche presso i valichi di frontiera e le strutture utilizzate per l'identificazione, in quei luoghi interessati da un numero significativo di arrivi via mare di potenziali richiedenti asilo e che a tal fine il Ministero dell'interno aggiorni annualmente con proprio provvedimento la lista di tali servizi. Garantire inoltre che le organizzazioni che operano in favore dei richiedenti abbiano accesso ai richiedenti presso i valichi di frontiera, comprese le zone di transito, delle frontiere esterne. Prevedere, inoltre, che il personale preposto alla raccolta delle domande di asilo riceva formazione, svolta in collaborazione con l'UNHCR, sulla protezione internazionale e che sia predisposto per essi delle linee guida per l'identificazione dei richiedenti la protezione internazionale e per la verifica delle condizioni di cui all'articolo 19,

del decreto legislativo del 25 luglio 1998 n. 286, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

j) allo schema di decreto legislativo sia acquisito il parere dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.

4. All'attuazione della direttiva 2013/33/UE del Parlamento e del Consiglio, del 26 giugno 2013, si provvede nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) mantenere in tutti i casi il livello degli *standard* di garanzia previsti dalla normativa attualmente in vigore ed includere tutte le norme migliorative sotto il profilo delle garanzie per i richiedenti ed i beneficiari di protezione internazionale previste dalla summenzionata direttiva;

b) istituire, senza nuovi o maggiori costi per la finanza pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Consiglio Nazionale per le Politiche sull'Asilo, con compiti di indirizzo e programmazione, composto da rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministro dell'integrazione, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero degli esteri, delle Regioni, dell'Unione delle province d'Italia (UPI), dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), delle Aree Metropolitane, dell'Autorità sull'Asilo e da un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR). Al consiglio è affidata, sentiti gli enti e le associazioni che operano a favore dei richiedenti e dei beneficiari di protezione internazionale e umanitaria, la predisposizione annuale del Piano Nazionale sull'Asilo, con l'obiettivo di elaborare le linee di indirizzo e di pianificare gli interventi in materia d'asilo e la valutazione degli stessi. Il Piano, inoltre, deve definire il numero complessivo dei posti in accoglienza necessari per i richiedenti e i beneficiari di protezione, inclusi i posti per le persone vulnerabili, calcolato sulla base dell'andamento dei tre anni precedenti;

c) al fine di promuovere il coordinamento degli interventi in materia d'acco-

glienza, prevedere, senza nuovi o maggiori costi per la finanza pubblica, un Tavolo di Coordinamento Nazionale, istituito presso il Ministero dell'interno, e Tavoli di coordinamento Regionali;

d) superare l'attuale assetto del sistema d'accoglienza, abrogando i centri di accoglienza per richiedenti asilo di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 25 del 2008, ed introducendo, a titolo di eccezione, solo in caso di arrivi massicci e concentrati nel tempo, meccanismi flessibili di prima accoglienza finalizzati al tempestivo trasferimento in appositi servizi di accoglienza integrati e decentrati sul territorio;

e) definire puntualmente finalità, procedure e garanzie nei centri di soccorso e prima accoglienza;

f) prevedere che l'accoglienza dei richiedenti e dei beneficiari di protezione sul territorio nazionale sia predisposta secondo quote regionali, da definirsi nell'ambito del Piano Nazionale, in base a criteri anche socio-economici. Al raggiungimento di dette quote concorrono i servizi di accoglienza di cui all'attuale articolo 1-*septies* della legge n. 39 del 1990, modificata dall'articolo 32 della legge n. 189 del 2002;

g) prevedere un servizio di coordinamento unico dei servizi di accoglienza di cui al punto precedente, incaricato di svolgere i seguenti compiti:

1) monitorare la presenza nel territorio nazionale dei richiedenti e dei beneficiari di protezione;

2) gestire la banca dati degli interventi realizzati a livello locale in favore dei richiedenti e dei beneficiari di protezione;

3) fornire assistenza tecnica alle Regioni e agli enti locali;

4) organizzare attività di formazione e di aggiornamento periodico;

5) garantire il controllo e la supervisione sulle strutture d'accoglienza al fine di assicurare *standard* qualitativi e quantitativi adeguati;

h) predisporre ed aggiornare, sentito l'UNHCR, linee guida nazionali per la gestione dei servizi d'accoglienza, al fine di garantire *standard* uniformi in tutte le strutture che ospitano richiedenti e beneficiari di protezione, in particolare per le persone vulnerabili, secondo il modello di accoglienza integrata dei servizi di cui all'articolo 1-*septies* della legge n. 39 del 1990, modificata dall'articolo 32 della legge n. 189 del 2002. Le suddette linee guida devono indicare anche: *I*) procedure e meccanismi di partecipazione dei richiedenti nella gestione delle risorse materiali e nell'organizzazione degli spazi comuni e della vita sociale; *II*) procedure *standard* per l'identificazione e la presa in carico delle persone vulnerabili;

i) garantire che l'accesso alle misure d'accoglienza del richiedente che risulta privo di mezzi necessari ad assicurare a sé e alla sua famiglia un'adeguata qualità di vita tale che garantisca il sostentamento e tuteli la salute fisica e mentale, sia contestuale alla manifestazione della volontà di chiedere protezione e che in caso di temporanea indisponibilità dei posti previsti nel Piano Nazionale o ritardi nel trasferimento del richiedente siano previste misure d'accoglienza alternative;

j) prevedere che l'accoglienza abbia termine nel momento in cui il richiedente, privo dei mezzi di sussistenza, non sia più autorizzato a soggiornare sul territorio dello Stato;

k) prevedere che il trattenimento di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 25 del 2008 sia escluso per le persone vulnerabili, in base ad una valutazione individuale;

l) prevedere che in ogni decisione relativa all'accoglienza dei minori non accompagnati sia considerato come preminente il superiore interesse del minore;

m) prevedere l'istituzione di un ufficio presso la Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo del Ministero dell'Interno che svolga, anche tramite la collaborazione di esperti esterni, attività di monitoraggio sulle condizioni d'accoglienza nelle strutture che ospitano richiedenti e beneficiari di protezione e che detto ufficio rediga un rapporto annuale sulle attività di monitoraggio;

n) prevedere meccanismi di segnalazione di inadempienze e disservizi, da parte dei richiedenti e beneficiari di protezione ospitati nelle strutture di accoglienza;

o) allo schema di decreto legislativo e acquisito il parere dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, ai sensi dell'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, può adottare disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto legislativo.

**7. 1.** Pannarale, Ricciatti, Scotto, Fava, Marcon, Fratoianni, Nicchi, Costantino.

*Al comma 1 sostituire le parole da: Il Governo è delegato fino alle parole: un testo unico delle disposizioni legislative vigenti con le seguenti: Il Governo è delegato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a recepire i decreti legislativi di attuazione delle direttive 2013/32/UE e 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, di cui all'allegato B, secondo le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012 n. 234, ed entro sei mesi dal recepimento dei decreti legislativi delle citate direttive, ad emanare un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni legislative vigenti, ».*

**7. 9.** Silvia Giordano, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Loreface, Mantero, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.

*Al comma 1, dopo la parola: temporanea aggiungere le seguenti:*

prevedendo in particolare che, quando vi siano fondati motivi per ritenere che l'espulsione comporterà per lo straniero il pericolo concreto e attuale di persecuzioni che ne impediscano l'effettivo esercizio delle libertà democratiche ovvero che venga sottoposto a trattamenti contrari al rispetto della dignità umana, l'autorità competente sospende il provvedimento di espulsione fino a che dette condizioni persistano.

**7. 8.** Colonnese, Carinelli, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

*1-bis.* All'attuazione della direttiva 2013/32/UE del Parlamento e del Consiglio, del 26 giugno 2013, si provvede nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) mantenere in tutti i casi il livello degli standard di garanzia previsti dalla normativa attualmente in vigore ed includere tutte le norme migliorative sotto il profilo delle garanzie per i richiedenti asilo ed i beneficiari di protezione internazionale previste dalla summenzionata direttiva;

b) prevedere misure che garantiscano a tutti gli stranieri in condizione di soggiorno irregolare, inclusi i potenziali richiedenti asilo presenti alle frontiere o soccorsi in mare, un'informazione tempestiva e in lingua conoscibile sulla possibilità di presentare una domanda di protezione, garantendo in tali contesti l'effettiva possibilità di esprimere qualsiasi eventuale esigenza di protezione, con particolare attenzione ai soggetti vittime di tratta e ai minori non accompagnati, dotando per tali fini i servizi di orientamento e assistenza presso i valichi di frontiera e presso le aree in cui si registra il maggior numero di arrivi, di personale qualificato che svolga il proprio servizio in condizioni



strutturali e funzionali distinte rispetto ai controlli di competenza della Pubblica Sicurezza;

c) prevedere che al richiedente asilo sia rilasciato un certificato attestante il suo status dalla data di presentazione della domanda, che garantisca l'immediato accesso all'assistenza sanitaria, all'iscrizione anagrafica e ad altri servizi sociali di base;

d) riformare l'autorità competente per la valutazione delle domande di protezione internazionale, garantendo indipendenza di giudizio e professionalizzazione del personale deputato alla valutazione delle singole domande di protezione, attraverso l'istituzione di un'Autorità indipendente sull'asilo, prevedendo che:

1) tale Autorità indipendente sull'asilo (d'ora in poi, detta «Autorità sull'asilo») operi in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, composta da un collegio direttivo di tre membri altamente qualificati in materia di protezione internazionale, esterni all'amministrazione pubblica o posti fuori ruolo, nominati attraverso una procedura di selezione trasparente e imparziale e da uffici territoriali, presieduti da personale con esperienza consolidata nel campo della procedura per il riconoscimento della protezione, internazionale;

2) gli uffici territoriali sull'asilo, composti da personale specializzato e dedicato, siano competenti sulle domande d'asilo e sulla revoca e cessazione degli status di beneficiari di protezione internazionale;

3) il collegio direttivo dell'Autorità sull'asilo svolga attività di supervisione, coordinamento e indirizzo degli uffici territoriali e sia garante dell'uniformità di interpretazione dei criteri per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché del rispetto delle garanzie procedurali, attraverso meccanismi di monitoraggio e controllo della qualità del sistema;

4) il personale dell'Autorità sull'asilo riceva una formazione iniziale pe-

riodicamente aggiornata sulla protezione internazionale e sulle procedure per il riconoscimento della protezione;

5) l'UNHCR fornisca attività di supporto e di consulenza per la selezione, formazione e aggiornamento del personale, per il monitoraggio ed il controllo della qualità del sistema, nonché per le informazioni sui paesi di origine. Le modalità di espletamento di tali attività sono stabilite in un accordo annuale tra l'autorità sull'asilo e l'UNHCR;

e) rafforzare l'efficienza della procedura prevedendo:

1) che la dotazione organica, il trattamento economico del personale dell'Autorità sull'asilo e il limite di nuove spese siano individuati con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'Interno e dell'economia, e delle Finanze. L'Autorità sull'asilo si avvale di personale comandato da pubbliche amministrazioni e di nuovo personale assunto sulla base di una pianta organica determinata nel rispetto del limite di spesa individuato dal decreto di cui al presente numero;

2) che la fase istruttoria di valutazione delle domande di asilo e il colloquio individuale siano affidati ad un singolo funzionario dell'ufficio territoriale e che la decisione sia presa da un collegio formato da due funzionari, integrato dal Presidente in caso di disaccordo;

3) che il collegio direttivo dell'Autorità sull'asilo svolga una costante attività di monitoraggio, in collaborazione con l'UNHCR, delle modalità di valutazione delle domande di protezione da parte dagli uffici territoriali, ed in particolare, della modalità di espletamento dei colloqui personali, dell'appropriatezza delle decisioni adottate e della adeguatezza delle motivazioni adottate;

4) che quando la domanda del richiedente è estesa ai figli minori, sia emesso per ognuno di essi un decreto individuale;

5) che il collegio direttivo dell'Autorità sull'asilo predispona linee guida per la fase di registrazione delle domande di protezione internazionale al fine di garantire omogeneità nell'applicazione della normativa sul territorio nazionale;

6) che il collegio direttivo dell'Autorità sull'asilo predisponga linee guida uniformi per la segnalazione tempestiva agli uffici territoriali dei casi vulnerabili al fine di consentirne l'esame prioritario;

7) che avverso le decisioni degli uffici territoriali sia ammesso ricorso dinanzi al tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di corte d'appello del luogo di residenza del richiedente, o in assenza di residenza del luogo di domicilio, al momento della notifica della decisione sulla domanda di protezione internazionale. Prevedere inoltre che presso i Tribunali competenti siano individuati magistrati specializzati per l'esame dei ricorsi in materia di protezione internazionale;

f) introdurre misure per rafforzare gli standard di garanzia della procedura prevedendo che:

1) la motivazione della decisione includa, oltre che agli elementi in fatto e in diritto, un riferimento ai documenti informativi sui paesi d'origine posti dagli uffici territoriali a base della decisione;

2) i colloqui personali, compresi quelli relativi alla registrazione della domanda di protezione internazionale, siano condotti in luoghi idonei anche in relazione ai richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari;

3) gli uffici territoriali abbiano la possibilità di sospendere o rinviare il colloquio personale, qualora sia necessario acquisire maggiori informazioni sul paese di origine del richiedente o avvalersi di una perizia tecnica, o di riconvocare il richiedente qualora sia necessario chiarire passaggi delle precedenti dichiarazioni che appaiono contraddittori o poco chiari;

4) l'Autorità sull'asilo adotti delle linee guida sulle tecniche d'intervista, con

particolare attenzione ai richiedenti minori e a richiedenti portatori di esigenze procedurali particolari;

5) l'Autorità sull'asilo adotti un codice di condotta al quale il personale addetto alla valutazione delle domande di protezione internazionale, gli interpreti ed il personale amministrativo di supporto si debbano attenere;

6) gli standard e garanzie previste nel contesto della procedura per la cessazione e revoca degli status di protezione internazionale siano estesi alle procedure di non rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari rilasciato ai sensi dell'articolo 5, comma 6 del Decreto Legislativo n. 286/1998;

g) prevedere che in tutte le procedure afferenti la protezione internazionale, l'UNHCR possa esprimere un proprio parere ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera c) della direttiva, il quale deve essere tenuto in considerazione dall'autorità competente;

h) definire meccanismi affinché i minori non accompagnati siano prontamente identificati. In caso di fondato dubbio sull'età dichiarata, tale identificazione, si svolga attraverso un'adeguata procedura uniforme e multidisciplinare di determinazione dell'età, condotta da personale specializzato e che gli esami più invasivi di tipo medico siano utilizzati soltanto come una *extrema ratio*; prevedere che la minore età sia presunta sino ad accertamento avvenuto, prevedere inoltre che i minori non accompagnati siano adeguatamente informati sui loro diritti, incluso l'eventuale accesso alla procedura di determinazione della protezione internazionale; infine, prevedere che in ogni decisione presa nei confronti di minori non accompagnati, il superiore interesse del minore sia considerato un criterio preminente;

i) prevedere che i servizi d'informazione e assistenza di cui all'articolo 8 della direttiva possano essere previsti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e previo accertamento dell'effettivo

tiva disponibilità di risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie allo scopo, anche presso i valichi di frontiera e le strutture utilizzate per l'identificazione, in quei luoghi interessati da un numero significativo di arrivi via mare di potenziali richiedenti asilo e che a tal fine il Ministero dell'Interno aggiorni annualmente con proprio provvedimento la lista di tali servizi. Garantire inoltre che le organizzazioni che operano in favore dei richiedenti abbiano accesso ai richiedenti presso i valichi di frontiera, comprese le zone di transito, delle frontiere esterne. Prevedere, inoltre, che il personale preposto alla raccolta delle domande di asilo riceva formazione, svolta in collaborazione con l'UNHCR, sulla protezione internazionale e che siano predisposte per essi delle linee guida per l'identificazione dei richiedenti la protezione internazionale e per la verifica delle condizioni di cui all'articolo 19, del Decreto legislativo del 25 luglio 1998 n. 286, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

j) allo schema di decreto legislativo sia acquisito il parere dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.

**7. 3.** Pannarale, Ricciatti, Scotto, Fava, Marcon, Fratoianni, Nicchi, Costantino.

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

1-bis. All'attuazione della direttiva 2013/33/UE del Parlamento e del Consiglio, del 26 giugno 2013, si provvede nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) mantenere in tutti i casi il livello degli standard di garanzia previsti dalla normativa attualmente in vigore ed includere tutte le norme migliorative sotto il profilo delle garanzie per i richiedenti ed i beneficiari di protezione internazionale previste dalla summenzionata direttiva;

b) istituire, senza nuovi o maggiori costi per la finanza pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Consiglio Nazionale per le Politiche sul-

l'Asilo, con compiti di indirizzo e programmazione, composto da rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministro dell'integrazione, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero degli esteri, delle Regioni, dell'Unione delle province d'Italia (UPI), dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), delle Aree Metropolitane, dell'Autorità sull'Asilo e da un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR). Al Consiglio è affidata, sentiti gli enti e le associazioni che operano a favore dei richiedenti e dei beneficiari di protezione internazionale e umanitaria, la predisposizione annuale del Piano Nazionale sull'Asilo, con l'obiettivo di elaborare le linee di indirizzo, è di pianificare gli interventi in materia d'asilo e la valutazione degli stessi. Il Piano, inoltre, deve definire il numero complessivo dei posti in accoglienza necessari per i richiedenti e i beneficiari di protezione, inclusi i posti per le persone vulnerabili, calcolato sulla base dell'andamento dei tre anni precedenti;

c) al fine di promuovere il coordinamento degli interventi in materia d'accoglienza, prevedere, senza nuovi o maggiori costi per la finanza pubblica, un Tavolo di Coordinamento Nazionale, istituito presso il Ministero dell'interno, e Tavoli di Coordinamento Regionali;

d) superare l'attuale assetto del sistema d'accoglienza, abrogando i centri di accoglienza per richiedenti asilo di cui all'articolo 20 del Decreto legislativo 25/2008, ed introducendo, a titolo di eccezione, solo in caso di arrivi massicci e concentrati nel tempo, meccanismi flessibili di prima accoglienza finalizzati al tempestivo trasferimento in appositi servizi di accoglienza integrati e decentrati sul territorio;

e) definire puntualmente finalità, procedure e garanzie nei centri di soccorso e prima accoglienza;

f) prevedere che l'accoglienza dei richiedenti e dei beneficiari di protezione sul territorio nazionale sia predisposta

secondo quote regionali, da definirsi nell'ambito del Piano Nazionale, in base a criteri anche socio-economici. Al raggiungimento di dette quote concorrono i servizi di accoglienza di cui all'attuale articolo 1-*septies* della L. n. 39/1990, modificata dall'Art. 32 della L. n. 189/2002.

g) prevedere un servizio di coordinamento unico dei servizi di accoglienza di cui al punto precedente, incaricato di svolgere i seguenti compiti:

1) monitorare la presenza nel territorio nazionale dei richiedenti e dei beneficiari di protezione;

2) gestire la banca dati degli interventi realizzati a livello locale in favore dei richiedenti e dei beneficiari di protezione;

3) fornire assistenza tecnica alle Regioni e agli enti locali;

4) organizzare attività di formazione e di aggiornamento periodico;

5) garantire il controllo e la supervisione sulle strutture d'accoglienza al fine di assicurare standard qualitativi e quantitativi adeguati;

h) predisporre ed aggiornare, sentito l'UNHCR, linee guida nazionali per la gestione dei servizi d'accoglienza, al fine di garantire standard uniformi in tutte le strutture che ospitano richiedenti e beneficiari di protezione, in particolare per le persone vulnerabili, secondo il modello di accoglienza integrata dei servizi di cui articolo 1-*septies* della L. n. 39/1990, modificata dall'articolo 32 della L. 189/2002. Le suddette linee guida devono indicare anche: I) procedure e meccanismi di partecipazione dei richiedenti nella gestione delle risorse materiali e nell'organizzazione degli spazi comuni e della vita sociale; II) procedure standard per l'identificazione e la presa in carico delle persone vulnerabili;

i) garantire che l'accesso alle misure d'accoglienza del richiedente che risulta privo di mezzi necessari ad assicurare a sé e alla sua famiglia un'adeguata qualità di vita tale che garantisca il sostentamento e

tuteli la salute fisica e mentale, sia contestuale alla manifestazione della volontà di chiedere protezione e che in caso di temporanea indisponibilità dei posti previsti nel Piano Nazionale o ritardi nel trasferimento del richiedente siano previste misure d'accoglienza alternative;

j) prevedere che l'accoglienza abbia termine nel momento in cui il richiedente, privo dei mezzi di sussistenza, non sia più autorizzato a soggiornare sul territorio dello Stato;

k) prevedere che il trattenimento di cui all'articolo 21 del decreto Legislativo 25/2008 sia escluso per le persone vulnerabili, in base ad una valutazione individuale;

l) prevedere che in ogni decisione relativa all'accoglienza dei minori non accompagnati sia considerato come preminente il superiore interesse del minore;

m) prevedere l'istituzione di un ufficio presso la Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo del Ministero dell'interno che svolga, anche tramite la collaborazione di esperti esterni, attività di monitoraggio sulle condizioni d'accoglienza nelle strutture che ospitano richiedenti e beneficiari di protezione e che detto ufficio rediga un rapporto annuale sulle attività di monitoraggio;

n) prevedere meccanismi di segnalazione di inadempienze e disservizi, da parte dei richiedenti e beneficiari di protezione ospitati nelle strutture di accoglienza.

o) allo schema di decreto legislativo è acquisito il parere dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.

**7. 4.** Pannarale, Ricciatti, Scotto, Fava, Marcon, Fratoianni, Nicchi, Costantino.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-*bis*. Il decreto legislativo di cui al comma 1 deve disciplinare, inoltre, quegli aspetti rilevanti in materia di asilo non

disciplinati dalla legislazione comunitaria, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* in relazione all'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale prevedere che:

1) sia data attuazione all'articolo 25 «sull'assistenza amministrativa» della Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato del 28 luglio 1951, stabilendo che in nessun caso una pubblica amministrazione potrà precludere l'accesso o il buon esito di un procedimento amministrativo ovvero l'esercizio di un diritto ad un beneficiario di protezione internazionale esclusivamente in ragione della mancata produzione o esibizione di certificati rilasciati dalle autorità del proprio Paese di origine, qualora tale mancanza dipenda dall'impossibilità a far ricorso al supporto di dette autorità e che le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 in materia di documentazione amministrativa si applicano ai beneficiari di protezione internazionale a parità di condizione con il cittadino italiano;

2) i beneficiari di protezione internazionale siano inclusi, per i primi due anni dopo il loro riconoscimento, tra le categorie delle persone svantaggiate previste dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n.381, «sulla disciplina delle cooperative sociali»;

*b)* prevedere una procedura per il reinsediamento in Italia dei rifugiati che vivono in Paesi terzi;

*c)* al fine di dare attuazione all'articolo 27, comma 3 del Regolamento 604/2013 (Dublino III), il quale dispone che gli Stati possano scegliere tra diverse possibilità procedurali, prevedere che:

1) avverso le decisioni di trasferimento ai sensi del Regolamento 604/2013 (Dublino III) sia ammesso ricorso dinanzi al Tribunale ordinario, in composizione

monocratica, che ha sede nel capoluogo del distretto di Corte di Appello del luogo di residenza del richiedente la protezione internazionale, o in assenza di residenza il lungo di domicilio, al momento della notifica della decisione ai sensi del Regolamento 604/2013; al procedimento si applicano, in quanto compatibili le medesime disposizioni che disciplinano i ricorsi contro le decisioni amministrative sulle istanze di protezione internazionale;

2) il ricorso possa essere presentato entro il termine di 30 giorni e che conferisca all'interessato il diritto di rimanere in Italia in attesa di una decisione in primo grado;

*d)* allo schema di decreto legislativo sia acquisito il parere dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.

**7. 2.** Pannarale, Ricciatti, Scotto, Fava, Marcon, Fratoianni, Nicchi, Costantino.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

*a)* stabilire che, in relazione all'assistenza amministrativa e in conformità con l'articolo 25 Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato del 28 luglio 1951, in nessun caso una pubblica amministrazione possa precludere l'accesso o il buon esito di un procedimento amministrativo ovvero l'esercizio di un diritto ad un beneficiario di protezione internazionale esclusivamente in ragione della mancata produzione o esibizione di certificati rilasciati dalle autorità del proprio Paese di origine, qualora tale mancanza dipenda dall'impossibilità a far ricorso al supporto di dette autorità e che le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 in materia di documentazione amministrativa si applicano ai beneficiari di protezione internazionale a parità di condizione con il cittadino italiano;

b) prevedere che i beneficiari di protezione internazionale siano inclusi, per i primi due anni dopo il loro riconoscimento, tra le categorie delle persone svantaggiate previste dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, "sulla disciplina delle cooperative sociali";

c) attuare un coordinamento formale e sostanziale tra le disposizioni vigenti, anche mediante l'eliminazione di eventuali lacune, per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica e per favorire la semplificazione delle procedure, disponendo l'abrogazione espressa delle norme riordinate e di ogni altra norma incompatibile;

d) prevedere modalità di collegamento tra le norme di attuazione del diritto d'asilo garantito dall'articolo 10, comma 3 della Costituzione e le norme di attuazione del mandato di cattura europeo, dello Statuto della Corte penale internazionale e del divieto di estradizione per reati politici previsto dall'articolo 10, comma 4 della Costituzione;

e) procedere ad una completa ed effettiva attuazione in Italia ai regolamenti dell'UE in materia di determinazione dello Stato competente ad esaminare le domande di asilo, di rilevamento e trasmissione dei dati personali e foto-dattiloscopici dei richiedenti asilo e di cooperazione europea ed internazionale in materia di asilo ».

**7. 6.** Guerini Giuseppe, Pastorino, Bonomo, Mosca, Amato, Battaglia, Berlinghieri, Casellato, Crimì, Culotta, Gianni Farina, Fassina, Giachetti, Giulietti, Gozi, Iacono, Manfredi, Moscatt, Vaccaro, Venticelli.

*Al comma 2, dopo le parole:* può adottare *aggiungere le seguenti:* previo parere delle competenti commissioni parlamentari

**7. 10.** Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero Cannelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.

*All'articolo 7, dopo il comma 3 inserire i seguenti:*

« 3-bis. Nell'esercizio della delega legislativa il Governo deve attenersi ai seguenti criteri e principi direttivi:

a) eliminare eventuali lacune e fare coordinamento formale e sostanziale tra le disposizioni vigenti, per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica e per favorire la semplificazione delle procedure, disponendo l'abrogazione espressa delle norme riordinate e di ogni altra norma incompatibile;

b) prevedere eventuali norme di collegamento tra le norme di attuazione del diritto d'asilo garantito dall'articolo 10, comma 3 della Costituzione e le norme di attuazione del mandato di cattura europeo, dello Statuto della Corte penale internazionale e del divieto di estradizione per reati politici previsto dall'articolo 10, comma 4 della Costituzione;

c) fare collegamenti con le altre norme in materia di stranieri e di apolidi;

d) inserire o, qualora manchino, prevedere le norme nazionali indispensabili per dare completa ed effettiva attuazione in Italia ai regolamenti dell'UE in materia di determinazione dello Stato competente ad esaminare le domande di asilo, di rilevamento e trasmissione dei dati personali e fotodattiloscopici dei richiedenti asilo e di cooperazione europea ed internazionale in materia di asilo.

3-ter. Gli schemi dei decreti legislativi previsti ai commi 1 e 2 sono elaborati dal Governo, previa consultazione pubblica e sentiti i pareri dell'Alto Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati, della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato. I pareri sono trasmessi dal Governo alle commissioni parlamentari competenti per il parere finale ».

**7. 7.** Chaouki, Zampa.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per le questioni regionali

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	295
SEDE CONSULTIVA:	
Sulla proposta di legge C. 1253 .....	295
Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni. S. 1212 Governo, approvato dalla Camera, ed abb. (Parere alla 1 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	295

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 5 febbraio 2014.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.10 alle 8.30.

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 5 febbraio 2014. — Presidenza  
del presidente Renato BALDUZZI.*

**La seduta comincia alle 8.30.**

**Sulla proposta di legge C. 1253.**

Renato BALDUZZI, *presidente*, dopo aver ricordato che la Commissione ha iniziato il 22 gennaio scorso l'esame della proposta di legge C. 1253, recante misure per il taglio delle cosiddette « pensioni d'oro », riservandosi di esprimere il proprio parere sul nuovo testo eventualmente predisposto dalla Commissione di merito (cioè la Commissione lavoro della Camera), avverte che lunedì 3 febbraio que-

st'ultima ha approvato emendamenti soppressivi dell'articolo unico della proposta di legge in questione, conseguentemente – come chiarito dalla presidenza della Commissione stessa – conferendo al relatore il mandato di riferire all'Assemblea in senso contrario al provvedimento. La Commissione non ha pertanto richiesto il parere delle Commissioni competenti in sede consultiva.

**Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.**

**S. 1212 Governo, approvato dalla Camera, ed abb.** (Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione del Senato).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 29 gennaio 2014.

Renato BALDUZZI, *presidente e relatore*, informa i commissari che il disegno di legge del Governo, nel testo risultante dalle modifiche approvate dalla Camera (S. 1212), è stato adottato dalla Commissione di merito (affari costituzionali del Senato) come testo base e che a tale testo

sono stati presentati in Commissione circa 3 mila emendamenti.

Dopo aver quindi nuovamente sottolineato la rilevanza del provvedimento nell'ambito delle competenze della Commissione, invita quest'ultima a riflettere su alcuni aspetti della riforma che, a suo avviso, sono meritevoli di speciale attenzione e che, in quanto tali, sono stati posti in rilievo anche nella proposta di parere da lui già formulata nella seduta del 28 novembre 2013, con riferimento al testo iniziale del Governo, allora all'esame della Commissione affari costituzionali della Camera.

Rileva innanzitutto che il testo approvato dalla Camera, come già il testo iniziale del Governo, non conferisce sufficiente flessibilità all'ordinamento delle città metropolitane, laddove la flessibilità invece è necessaria, nell'ottica di adeguare tale ordinamento alle diverse realtà metropolitane esistenti sul territorio nazionale.

In secondo luogo, ritiene che la facoltà, attribuita dal disegno di legge a una quota qualificata dei comuni dell'area metropolitana, di non aderire alla città metropolitana e di rimanere costituiti in provincia comporti il rischio di frammentazione del territorio, con formazione di più province, accanto alla città metropolitana; al riguardo giudicherebbe opportuna una clausola di salvaguardia intesa a scongiurare questo tipo di effetti.

In terzo luogo, reputa necessario che le funzioni del sindaco metropolitano siano delineate con chiarezza, in modo da evitare possibili sovrapposizioni di competenze, e quindi conflitti, rispetto al sindaco del comune capoluogo; su questo punto, ritiene che la soluzione prospettata dal testo in esame sia equilibrata, ma comunque forse ulteriormente migliorabile.

In quarto luogo, giudica che, nell'ottica di una razionalizzazione del sistema degli enti locali, sarebbe necessario prevedere la soppressione degli enti e delle agenzie operanti in ambito provinciale o subprovinciale e la conseguente riconduzione dell'esercizio delle relative funzioni direttamente in capo alle province, nel quadro

di un riordinamento dell'attribuzione delle funzioni oggi complessivamente assegnate agli enti territoriali.

In quinto luogo, ritiene che, fintantoché non si procede a una revisione costituzionale in materia di province, si dovrebbe assicurare agli organi provinciali un adeguato grado di rappresentatività: risultato, questo, che, a suo parere, si potrebbe ottenere, ferma l'elezione indiretta, consentendo tanto ai sindaci dei comuni della provincia, quanto ai consiglieri di partecipare con elettorato attivo e passivo all'elezione degli organi provinciali.

Infine, quanto alle unioni e fusioni di comuni, ritiene che la disciplina statale su questa materia dovrebbe consentire la propria possibile integrazione da parte della disciplina regionale, così da permettere alle regioni di individuare misure – comunque cogenti – di incentivazione alle unioni di comuni che tengano conto della specificità territoriale di ogni regione.

Conclude esprimendo l'avviso che il parere che la Commissione esprimerà sul testo all'esame della Commissione affari costituzionali del Senato dovrebbe contenere i sei rilievi testé menzionati. Si riserva peraltro di formulare la sua proposta di parere all'esito del dibattito.

Il deputato Umberto DEL BASSO DE CARO (PD), dopo aver premesso che alla Camera il suo voto sul provvedimento è stato favorevole, in linea con la posizione del suo gruppo, dichiara di nutrire tuttavia diverse perplessità su di esso. Si tratta, a suo avviso, di un provvedimento che non tiene conto di quanto chiarito dalla Corte costituzionale in merito al quadro delle norme costituzionali che riguardano le province; che non definisce in modo sufficientemente chiaro il nuovo assetto istituzionale degli enti locali; e che, considerato il numero di emendamenti presentati nella Commissione di merito del Senato, rischia a questo punto di non diventare legge in tempo utile, considerato che il 27 maggio prossimo gli elettori saranno chiamati a rinnovare le amministrazioni locali in scadenza e che non pare possibile una ulteriore proroga dei commissariamenti



delle province. Ciò premesso, si dice d'accordo con il presidente quanto al fatto che la discussione sul testo debba farsi.

Renato BALDUZZI, *presidente e relatore*, concorda con il deputato Del Basso De caro sul fatto che il numero di emendamenti presentati nella Commissione affari costituzionali del Senato non lascia immaginare una approvazione definitiva della legge in tempi rapidi ed è anzi, a questo punto, probabile che il testo sia modificato dal Senato, che torni alla Camera e che la Commissione parlamentare per le questioni regionali sia chiamata ad esprimersi anche sull'ulteriore testo. In ogni caso, non essendo prevedibile con certezza quale sarà l'*iter* del provvedimento, ritiene che la Commissione debba svolgere la propria funzione, esprimendo il parere sul testo che è al suo esame in questa fase e contribuendo in tale modo con le sue proposte al possibile miglioramento dello stesso.

Il deputato Francesco RIBAUDO (PD) concorda con il presidente quanto al fatto che sarebbe bene affidare alle regioni la possibilità di individuare o di specificare con propria legge le misure per incentivare i piccoli comuni alla fusione o all'unione, in modo da tenere conto delle specificità dei diversi territori. Parimenti concorda sul fatto che, dal momento che si tende da ultimo alla soppressione delle province, si dovrebbe evitare di innescare una possibile moltiplicazione degli enti locali.

Quanto al sindaco metropolitano, ritiene che, salva la disciplina per la fase transitoria, a regime si dovrebbe assolutamente prevedere la sua elezione diretta, non essendo pensabile che un amministratore locale cui sono attribuite funzioni più importanti di quelle del sindaco del comune capoluogo non venga scelto dai cittadini di tutta l'area che quell'amministratore è chiamato ad amministrare.

Il deputato Massimo PARISI (FI-PdL), rilevato come gli interventi testé svolti dimostrino che anche nella maggioranza si nutrono dubbi e perplessità in ordine al provvedimento in esame, invita il presidente a tenere conto, nella proposta di parere che formulerà, di tutte le sensibilità che stanno emergendo nel dibattito, anche quando non siano nell'ottica di rafforzare o di tutelare il ruolo delle regioni.

Premesso quindi che il suo gruppo è radicalmente contrario al disegno di legge del Governo, per le ragioni che spiegherà eventualmente in un successivo intervento, esprime l'avviso che, dal momento che anche parlamentari del principale gruppo della maggioranza si dichiarano non del tutto convinti, sia indispensabile riflettere seriamente sul testo, anche perché, visto che del disegno di legge costituzionale per la soppressione delle province non si parla più, la riforma di cui si discute rischia di restare in vigore per molti anni a venire.

Il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (SCpI) condivide il principio che la Commissione debba cercare di esprimere un parere il più possibile condiviso e ampio. Quanto al merito del provvedimento, si dichiara perplesso soprattutto per un punto: posto che la riforma nasce dalla volontà di risparmiare, si dovrebbe, a suo avviso, rivedere anche l'amministrazione periferica dello Stato, la quale è strutturata di regola su circoscrizioni coincidenti con le province.

Quanto al sindaco metropolitano, concorda sul fatto che dovrebbe essere espressione del corpo elettorale dell'intero territorio che è chiamato ad amministrare.

Renato BALDUZZI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 9.**

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per la semplificazione

### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla semplificazione legislativa ed amministrativa.

Audizione del presidente dell'ANCE, Paolo Buzzetti, e del segretario generale di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa (*Svolgimento e conclusione*) ..... 298

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 5 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI.*

#### La seduta comincia alle 8.10.

#### Indagine conoscitiva sulla semplificazione legislativa ed amministrativa.

**Audizione del presidente dell'ANCE, Paolo Buzzetti, e del segretario generale di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Bruno TABACCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce i temi dell'audizione, ringraziando il presidente dell'ANCE e il segretario generale di Confedilizia per la loro presenza. Dà quindi la parola all'ing. Paolo Buzzetti, presidente dell'ANCE, e all'avv. Spaziani Testa, segretario generale di Confedilizia.

Paolo BUZZETTI, *presidente dell'ANCE*, e Giorgio SPAZIANI TESTA, *segretario generale di Confedilizia*, relazionano sui temi dell'indagine.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia l'ing. Buzzetti e l'avv. Spaziani Testa per le relazioni svolte, invitando i parlamentari che lo desiderino ad intervenire.

Intervengono quindi, svolgendo osservazioni e ponendo domande, i senatori Ignazio ANGIONI (PD), Pasquale SOLLO (PD) e Erica D'ADDA (PD).

Paolo BUZZETTI, *presidente dell'ANCE*, e Giorgio SPAZIANI TESTA, *segretario generale di Confedilizia*, rispondono ai quesiti posti.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia per il loro contributo l'ing. Buzzetti e l'avv. Spaziani Testa e, dopo aver svolto alcune considerazioni conclusive, dichiara chiusa la seduta.

#### La seduta termina alle 9.40.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	299
Risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	299
ALLEGATO ( <i>Risoluzione</i> ) .....	305

*Mercoledì 5 febbraio 2014. – Presidenza del presidente Roberto FICO.*

#### **La seduta inizia alle 14.40.**

#### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

#### **Risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico.**

*(Esame e rinvio).*

Roberto FICO, *presidente e relatore*, nell'illustrare lo schema di risoluzione all'ordine del giorno, evidenzia le principali novità in esso previste rispetto alle analoghe deliberazioni assunte dalla Commissione nelle precedenti legislature, e che riguardano: l'eliminazione della possibilità di svolgere in Commissione quesiti a ri-

sposta immediata rivolti alla RAI; la necessità che le risposte alle segnalazioni e quesiti dei commissari possano essere rese soltanto dal presidente o dal direttore generale della RAI; la pubblicazione in allegato al resoconto sommario della seduta della Commissione delle segnalazioni, dei quesiti e delle relative risposte, con eventuali repliche dell'interrogante, che quindi divengono accessibili anche attraverso il sito internet della Commissione, come del resto è già stabilito per i resoconti medesimi e per tutti gli altri documenti da essa approvati. Restano invece invariati i termini per la trasmissione dei quesiti da parte della Presidenza alla RAI, quarantotto ore, e per la risposta di quest'ultima, che deve pervenire entro quindici giorni.

Dichiara quindi aperta la discussione generale sullo schema di risoluzione.

Maurizio ROSSI (PI), con riferimento alle risposte della RAI, propone che si valuti la possibilità di introdurre una disposizione che imponga alla società concessionaria di fornire risposte chiare, precise e puntuali, prevedendo che la Commissione consideri la possibilità, su richiesta del commissario insoddisfatto della risposta, di diffidare la stessa RAI.

Propone, infine, che nella premessa alla risoluzione sia soppressa la lettera *e*), che rinvia ad una circolare del presidente della Camera che dovrebbe essere stata superata da successivi interventi normativi.

Mario MARAZZITI (PI), nell'esprimere apprezzamento per il documento in esame, suggerisce di integrare la previsione di cui all'articolo 2, comma 3, prevedendo che anche altri dirigenti della RAI possano rispondere ai quesiti in nome e per conto del presidente o del direttore generale ovvero che si possa delegare anche altro dirigente. Un'altra soluzione potrebbe essere quella di prevedere che le risposte siano rese dai vertici aziendali di regola, così consentendo la trasmissione della risposta anche da parte di altri dirigenti.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD) ricorda che l'esigenza per la Commissione di adottare questo atto di indirizzo si è posta in primo luogo per la necessità di pubblicare i quesiti, le segnalazioni e le relative risposte pervenute, così da superare quella difformità che per questo tipo di documenti si registra rispetto al regime di pubblicità previsto nei regolamenti parlamentari per le interrogazioni e le interpellanze.

Nel condividere la soluzione prospettata nello schema di documento in esame, osserva come in relazione a questa pubblicazione vi sia anche la necessità di tutelare quei contenuti sensibili che per ragioni di *privacy* ovvero di presunto valore economico dei dati non debbano essere resi pubblici. Vi è quindi un problema di gestione di questi atti, per evitare che possa riproporsi quanto accaduto, ad esempio, all'inizio della legislatura con la risposta ad un proprio quesito che, nonostante la richiesta della RAI di mantenerne riservato il contenuto, era poi apparso sul sito RAI Watch.

Osserva inoltre che la risoluzione contiene numerosi riferimenti alla normativa vigente, in alcuni casi probabilmente ridondanti e in altri meritevoli di attenzione; è il caso, ad esempio, della previ-

sione di cui all'articolo 1, comma 1, che sembra redistribuire i poteri all'interno della Commissione tra il presidente e l'Ufficio di presidenza. Si tratta di un profilo che può anche essere discusso dalla Commissione, ancorché non sembri questa la sede più opportuna per farlo. È quindi del parere che sia preferibile sostituire il verbo « esamina » con quello « trasmette ».

Quanto ai commi 5 e 6 del medesimo articolo 1, pur condividendone la finalità, che è quella di accelerare in talune circostanze i tempi di trasmissione alla RAI dei documenti, ritiene che debbano essere riformulati, non concordando sulla proposta di demandare al presidente compiti che spetterebbero all'Ufficio di presidenza nella sua composizione integrata.

Con riferimento poi alla previsione di cui all'articolo 2, comma 3, che ha l'evidente scopo di responsabilizzare i vertici della RAI per le risposte trasmesse alla Commissione, teme che in talune circostanze la necessità della firma o del presidente o del direttore generale possa ritardare oltre il termine dei quindici giorni la trasmissione della risposta alla Commissione. Una soluzione potrebbe forse consistere nel prevedere che i vertici della RAI possano eventualmente a ciò delegare anche un altro dirigente.

Pone infine all'attenzione della Commissione un terzo tema, che pure è stato escluso dal presidente nella sua premessa, e che riguarda la possibilità di utilizzare lo schema del *question time* previsto nei regolamenti parlamentari. Visto che in talune occasioni il direttore generale della RAI è stato audito anche su specifici temi, forse andrebbe valutata la possibilità di reintrodurlo anche nella risoluzione in esame, perché potrebbe consentire alla Commissione di stabilire un rapporto più continuativo con i vertici della RAI.

Nel sottoporre queste sue valutazioni al presidente, affinché ne tenga conto per una riformulazione del testo in esame, osserva che continua a rappresentare un problema per molti commissari la convocazione della Commissione in concomitanza con lo svolgimento delle sedute delle Commissioni permanenti. Invita quindi il

presidente a valutare insieme con l'ufficio di presidenza nella sua composizione integrata la possibilità di tenere le riunioni della Commissione di vigilanza in orari e giorni diversi da quelli fin qui considerati.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, con riferimento a quest'ultimo punto, ritiene che occorra valutare anche la possibilità di convocare la Commissione a partire dalle ore 20.30 o in alternativa il lunedì pomeriggio o il venerdì mattina.

Quanto ad alcune delle osservazioni formulate dal collega Peluffo, fa presente che le previsioni di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, riproducono identiche disposizioni già contenute agli articoli 1, comma 4, e 3, comma 2, della risoluzione adottata nella scorsa legislatura da questa Commissione nella seduta del 21 aprile 2009.

Renato BRUNETTA (FI-PdL), nel valutare nel suo complesso positivamente il testo predisposto dal presidente, è dell'avviso che in premessa debba essere richiamato il principio della totale trasparenza ormai previsto dalla legge per tutte le pubbliche amministrazioni. Ritiene inoltre che debba essere assicurato in linea generale anche il principio della totale trasparenza dei lavori di questa Commissione, ricorrendo pure a sistemi audiovisivi, analogamente a quanto è previsto nella proposta di modificazione del regolamento attualmente in esame alla Camera. Le procedure adottate da questa commissione bicamerale non possono infatti in nessun modo contenere disposizioni che non tengano conto dei punti più qualificanti dei regolamenti delle due Camere.

Quanto alla previsione di cui all'articolo 1, comma 1, osserva che un potere di filtro è esercitato da parte di tutti i presidenti di Commissione sui documenti presentati ed è funzionale ad assicurare il buon andamento dei lavori, senza che per ciò si possa ritenere che abbia una funzione censoria.

Con riferimento alla previsione di cui all'articolo 2, comma 3, nel concordare

con le pur giuste valutazioni del collega Peluffo, rileva che la finalità della disposizione è quella di responsabilizzare i vertici della RAI sulle risposte che vengono trasmesse alla Commissione che in molti casi sono incomplete, evasive e non denotano una particolare accuratezza nel dare le informazioni richieste. Si dichiara quindi disponibile a valutare la possibilità che per la risposta possa essere delegato un altro dirigente, ma esige che il loro contenuto sia qualitativamente all'altezza delle domande formulate. Appare invece accettabile una certa flessibilità sui tempi di risposta.

Circa il tema della trasparenza e della pubblicità da assicurare alle risposte trasmesse dalla RAI, è ben consapevole che ci si trovi di fronte ad un'azienda che sta sul mercato e che in alcune circostanze può ritenere che determinate informazioni vadano mantenute riservate. Può dunque accadere che i due interessi possano anche essere confliggenti. È tuttavia del parere che queste possibili ipotesi debbano essere rimesse a singole scelte della RAI, che saranno poi valutate dall'Ufficio di Presidenza della Commissione. Nessuno vuole arrecare danni alla RAI pubblicando informazioni su elementi da questa ritenuti sensibili, ma non appare utile generalizzare il concetto di dati sensibili, giacché in linea di principio i quesiti e le segnalazioni e le relative risposte debbono essere sempre pubblicati.

Ritiene infine che contrastare con il ricorso alla magistratura l'attività di vigilanza della Commissione e dell'AGCOM, ricorrendo in quest'ultimo caso al TAR, non sia una buona pratica aziendale: occorre pertanto interrogarsi su quale sia l'ambito residuo di controllo di questi due organismi sulla RAI.

Conclude auspicando che il presidente possa, sulla base di quanto emergerà in questa discussione, riformulare il documento, al fine di arrivare a un testo quanto più possibile condiviso.

Alberto AIROLA (M5S), nel condividere le valutazioni espresse da ultimo dal collega Brunetta, si domanda quale sia l'am-

bito di vigilanza di questa Commissione se non si riescono ad ottenere molti dei dati richiesti alla RAI, che in passato non ha fornito le informazioni richieste come, ad esempio, sul settore della *fiction*, ancorché molti di quei dati siano poi apparsi sulla stampa senza essere mai stati smentiti dall'azienda.

Ritiene quindi che in qualche modo occorra conciliare le esigenze della Commissione di acquisire le informazioni richieste e di rendere in molti casi pubbliche queste informazioni – anche attraverso la pubblicazione sul sito internet – con l'esigenza, pure legittima, della RAI di mantenere riservati alcuni dati, che però devono comunque essere portati a conoscenza dei commissari. Trova singolare che il piano industriale illustrato in *streaming* alla Commissione sia stato poi trasmesso nella sua versione cartacea in forma riservata.

Quanto allo schema di risoluzione in esame, concorda sul testo nel suo complesso e con riferimento all'articolo 1, comma 1, ritiene che quello attribuito al presidente non sia certamente un potere censorio.

Circa la previsione di cui al successivo comma 6, è dell'avviso che non via sia alcuna volontà di espropriare l'Ufficio di presidenza delle sue competenze, visto che il fine è quello di velocizzare l'attività della Commissione.

Infine, per quel che riguarda l'articolo 2, comma 3, ritiene che debba essere espressamente prevista la possibilità di replica dei commissari qualora la risposta della RAI sia inconsistente o non puntuale rispetto al quesito posto.

Salvatore MARGIOTTA (PD), nel ringraziare il presidente per il testo predisposto, evidenzia come esso presenti dei profili indubbiamente problematici come indicato dal collega Peluffo. Pur essendo consapevole che il presidente non intende esercitare un potere di censura sui quesiti e le segnalazioni presentate dai commissari, è tuttavia dell'avviso che la formulazione adottata prefiguri un filtro che mal si concilierebbe con l'attività parlamen-

tare. La disposizione andrebbe quindi riscritta, perché altrimenti si correrebbe il rischio di alterare i rapporti tra il presidente e l'ufficio di presidenza.

Quanto al disposto di cui all'articolo 2, comma 3, nel concordare con le proposte del collega Marazziti, ritiene che nel riformulare la disposizione non debba comunque venire meno il principio che il presidente e il direttore generale sono responsabili delle risposte trasmesse. Circa la trasparenza invocata dal collega Brunetta, ritiene che dall'inizio della legislatura molto si sia fatto e che, se si deve fare di più, è disponibile a discuterne.

Più complessa è la questione delle risposte della RAI, che debbono essere all'altezza dei quesiti e segnalazioni. Questo è un aspetto problematico difficile da risolvere, visto che un eventuale criterio quantitativo che fosse introdotto potrebbe essere ben peggiore di quello qualitativo, perché a suo giudizio risposte elusive o evasive sarebbero comunque inevitabili. Resta quindi la possibilità di replica che è già oggi nella facoltà dei commissari e rispetto alla quale non appare opportuno introdurla esplicitamente nella risoluzione.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, fa presente che in passato sono spesso arrivate sollecitazioni sulla qualità delle risposte pervenute dalla RAI. È una questione che va affrontata.

Giorgio LAINATI (FI-PdL), con riferimento alla proposta del collega Marazziti di prevedere la figura del delegato quale soggetto abilitato a trasmettere alla Commissione le risposte ai quesiti e alle segnalazioni, ritiene che la questione sia particolarmente rilevante. Qualora dovessero rimanere soltanto il presidente o il direttore generale come unici soggetti abilitati a rispondere, i tempi di risposta si potrebbero allungare.

Quanto al tema proposto dal collega Peluffo di reintrodurre il *question time*, osserva che sicuramente si è trattato, sulla scorta dell'esperienza maturata fin dalla XIV legislatura, di un istituto interessante,

specie se articolato con le stesse modalità con cui è disciplinato nei regolamenti parlamentari. In taluni casi infatti il presidente o il direttore generale, una volta data la risposta, possono non essere in grado di fornire gli elementi richiesti dal commissario in sede di replica. Sempre sulla base della sua esperienza passata osserva inoltre che non sempre si riuscirebbe ad avere il presidente o il direttore generale, con il rischio che nella maggior parte dei casi venga, ad esempio, il direttore delle relazioni istituzionali. Si tratta di un profilo da valutare con attenzione.

Salvatore MARGIOTTA (PD) chiede al presidente di conoscere come si intenda articolare il successivo esame dello schema di risoluzione oggi in esame.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, fa presente che procederà a una riformulazione dello schema di risoluzione che verrà poi trasmesso a tutti i commissari contestualmente alla fissazione di un termine per la presentazione di eventuali proposte emendative.

Federico FORNARO (PD), con riferimento alla previsione di cui all'articolo 1, comma 1, propone che la Commissione valuti la possibilità o di sopprimere l'intero comma 1, dal momento che anche al comma 3 si prevede che il presidenti verifichi il contenuto delle segnalazioni, ovvero che si modifichi il verbo sostituendo « esamina » con « trasmette ».

Quanto poi alla disposizione di cui al successivo comma 2, osserva che sarebbe preferibile prevedere che, in luogo del rappresentante di gruppo, le segnalazioni e i quesiti presentati dai parlamentari in carica non appartenenti alla Commissione possano essere sottoscritti anche da un qualsiasi altro componente.

Augusto MINZOLINI (FI-PdL XVII), nel condividere le valutazioni dei colleghi Brunetta e Airola sulla necessità di trasparenza sulle informazioni acquisite dalla RAI, osserva che vi sono spesso cose che inizialmente sono segrete e che successi-

vamente vengono fatte uscire dall'azienda. Quanto al disposto di cui all'articolo 1, comma 1, suggerisce di sostituire il verbo « esamina » con « trasmette » e, in relazione all'articolo 2, comma 3, è dell'avviso che sia preferibile stabilire che sia la RAI a rispondere ai quesiti piuttosto che il presidente o il direttore generale di cui comunque resterebbe la responsabilità per il contenuto delle risposte stesse.

Infine, con riguardo alle risposte spesso elusive o incomplete, suggerisce di prevedere che si possa intervenire con il *question time* soltanto nei casi in cui l'interrogante non sia soddisfatto della risposta. Forse questa modifica potrebbe indurre la RAI ad essere più disponibile e puntuale nel rispondere ai quesiti e segnalazioni dei commissari.

Mario MARAZZITI (PI) ringrazia il presidente per aver predisposto la bozza di risoluzione, utile a precisare l'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione. Auspica tuttavia che si tratti dell'ultimo documento di tale genere, augurandosi che la presente legislatura riesca a realizzare la definitiva uscita dei partiti dal servizio pubblico radiotelevisivo e che porti così all'abolizione della Commissione, a un nuovo ruolo dell'AGCOM e alla nascita di un consiglio nazionale per i media espressione della società italiana.

Quanto al documento in esame, condivide le osservazioni formulate dai colleghi circa la modifica del comma 1 dell'articolo 1, la qualità delle risposte ai quesiti e alle segnalazioni e la possibile attivazione in casi particolari dello schema del *question time*.

Sul tema più generale della completa trasparenza, ritiene che mentre i documenti privi di elementi sensibili debbano essere conosciuti dai cittadini, occorra invece approfondire se sia opportuna una completa apertura del lavoro che si svolge nelle Commissioni, giacché teme che ciò potrebbe portare a un mutamento di linguaggio, di comportamenti, metodi e contenuti. In sostanza, la spettacolarizzazione potrebbe danneggiare la stessa trasparenza.

In merito al problema della divulgazione dei dati sollevato dal senatore Airoldi, ricorda che all'inizio dei lavori della Commissione alcune notizie prima della loro discussione apparvero sul quotidiano *Il Fatto*: ciò potrebbe spiegare le cautele della RAI, sebbene la trasmissione del piano industriale con riportato sulla copia il nome del singolo componente non tuteli la società dalla possibile divulgazione dei dati stessi. Ritiene, dunque, che alle informazioni non sensibili debba essere data totale accessibilità, mentre per i dati sen-

sibili per la RAI i commissari si dovrebbero attenere alla riservatezza oppure potrebbero chiedere conto alla stessa concessionaria della loro non divulgabilità.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, nel precisare che l'organizzazione del prosieguo della discussione sullo schema di risoluzione in esame verrà deciso nella prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.55.**



ALLEGATO

**Risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico.**

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

a) vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, che stabilisce i compiti e le potestà della Commissione;

b) visto il Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nella parte in cui definisce i poteri e i ruoli degli organi di governo della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, e in particolare l'articolo 50, relativo alle attribuzioni della Commissione;

c) visto il Contratto nazionale di servizio stipulato tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI, approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni 6 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio successivo;

d) visti gli articoli 17 e 18 del proprio regolamento parlamentare, relativi alla sua attività conoscitiva e alle iniziative dei singoli componenti, nonché gli articoli 6 e 7, relativi alle potestà del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza;

e) tenuto conto che la circolare del Presidente della Camera n. 2 del 21 febbraio 1996 stabilisce l'inammissibilità degli atti di sindacato ispettivo su materie, quali l'attività della Rai, che non coinvolgono direttamente la responsabilità del Governo;

f) viste le proprie precedenti deliberazioni del 2 aprile 1998, come modificata dalla deliberazione del 29 settembre successivo, relativa all'esito delle segnalazioni effettuate nei confronti dell'attività della concessionaria del servizio radiotelevisivo

pubblico, nonché del 25 ottobre 2005 e del 24 luglio 2007, relative allo svolgimento di quesiti a risposta immediata in Commissione, e tenuto conto della relativa esperienza applicativa; tenuto altresì conto del dibattito svoltosi in Commissione nella seduta del 27 giugno 2007,

*conviene*

di stabilire i seguenti criteri organizzativi per l'esercizio delle proprie potestà di vigilanza, e per quanto occorre,

*dispone*

nei confronti della Rai Radiotelevisione italiana SpA, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

ART. 1.

*(Segnalazioni e quesiti sull'andamento del servizio pubblico radiotelevisivo).*

1. Il Presidente della Commissione esamina le segnalazioni e i quesiti relativi all'andamento del servizio pubblico radiotelevisivo presentati dai componenti della Commissione.

2. Le segnalazioni e i quesiti presentati da parlamentari in carica non appartenenti alla Commissione sono sottoscritti dal rappresentante del loro gruppo in Commissione che li trasmette al Presidente.

3. Il Presidente verifica che il contenuto delle segnalazioni e dei quesiti attenga alle problematiche del servizio pubblico radiotelevisivo; ove necessario richiede chiarimenti al presentatore.

4. Non sono ammissibili segnalazioni e quesiti che siano formulati con frasi scon-

venienti o che non rivestano forma scritta, che si riferiscano a questioni estranee al servizio pubblico radiotelevisivo, che siano basati su fatti oggettivamente e palesemente insussistenti o che comunque non rientrino nelle competenze della Commissione.

5. Nell'esercizio dei compiti di cui al presente articolo il Presidente può sempre consultare l'Ufficio di Presidenza della Commissione, anche nella composizione ristretta ai vice presidenti e ai segretari.

6. Il Presidente può individuare le modalità più idonee a garantire che l'Ufficio di Presidenza assuma le eventuali decisioni di sua competenza nel più breve tempo possibile, eventualmente interloquendo con i componenti anche per via telefonica o informatica.

#### ART. 2

*(Trasmissione delle segnalazioni e dei quesiti alla società concessionaria).*

1. Individuate le questioni ammissibili, il Presidente trasmette le segnalazioni e i quesiti alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, richiedendo, ai sensi dell'articolo 4, ultimo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, e dell'articolo 17 del regolamento della Commissione, la comunicazione di documenti, dati o informazioni.

2. Le segnalazioni e i quesiti, individuati ai sensi del comma 1, sono senza ritardo, e comunque non oltre le 48 ore, inoltrati per via telematica alla Rai ai fini della risposta scritta.

3. Le risposte alle segnalazioni e ai quesiti sono rese dal presidente del consiglio d'amministrazione o dal direttore generale della Rai e pervengono alla Commissione entro e non oltre 15 giorni dalla loro ricezione.

4. Le risposte della società concessionaria sono trasmesse alla Commissione per via telematica.

#### ART. 3.

*(Pubblicazione delle segnalazioni e quesiti).*

1. Le segnalazioni e i quesiti di cui all'articolo 1 e le relative risposte sono pubblicati integralmente in allegato al resoconto sommario.

#### ART. 4.

*(Disposizioni comuni e finali).*

1. Il Presidente della Commissione informa l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, dell'eventuale palese ritardo o rifiuto di rispondere, per le conseguenti valutazioni.

2. La presente delibera ha valore di atto di indirizzo nei confronti della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo nelle parti in cui impegna la società stessa, ai sensi dell'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e dell'articolo 50 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media, audiovisivi e radiofonici).

## COMITATO PARLAMENTARE

### per i procedimenti di accusa

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	307
DENUNCE CONCERNENTI I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 90 COST.:	
Esame degli atti di denuncia trasmessi dal deputato D'Incà e dal senatore D'Angelo .....	307

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 5 febbraio 2014. – Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del Comitato si è riunito dalle 13.40 alle 14.20.

#### DENUNCE CONCERNENTI I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 90 COST.

*Mercoledì 5 febbraio 2014. – Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.*

#### La seduta comincia alle 14.20.

*Il Comitato inizia i propri lavori in seduta segreta, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa, indi, su proposta del Presidente delibera di proseguire in seduta pubblica, disponendo altresì l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso.*

#### Esame degli atti di denuncia trasmessi dal deputato D'Incà e dal senatore D'Angelo.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, avverte che il senatore Giacomo Caliendo, impos-

sibilitato a prendere parte alla seduta odierna del Comitato, è sostituito dal senatore Andrea Mandelli, ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa.

Comunica quindi che, in data 30 gennaio 2014, il Presidente della Camera, nella sua qualità di Presidente del Parlamento in seduta comune, ha trasmesso due atti di denuncia, di identico contenuto, per la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica, rispettivamente firmati dal deputato D'Incà, vicepresidente vicario e portavoce del gruppo parlamentare Movimento 5 stelle della Camera dei deputati, e dal senatore Santangelo, presidente del gruppo parlamentare Movimento 5 stelle del Senato.

Trattandosi della prima seduta di questo organo nella legislatura corrente, ritiene preliminarmente utile fornire alcuni elementi di carattere procedurale in ordine all'attività del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa.

Tale organo deve essere convocato dal suo presidente e riunirsi entro 10 giorni dalla trasmissione della denuncia da parte del Presidente della Camera dei deputati. In questa occasione, peraltro, ha proceduto alla sua convocazione dopo soli cinque giorni.

Membri effettivi del Comitato sono i componenti delle Giunte dei due rami del

Parlamento competenti in materia d'immunità. In caso d'impedimento, costoro possono essere sostituiti da colleghi del medesimo gruppo, tratti dall'elenco formato dai Presidenti delle Camere ai sensi del Regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa.

I membri non possono essere ricusati, ma possono astenersi, con il consenso del Presidente della Camera dei deputati e quindi essere sostituiti dai supplenti.

Il numero legale è pari alla maggioranza assoluta dei componenti, cioè 23 parlamentari. Non è consentito astenersi nelle votazioni, il che costituisce certamente una norma di carattere peculiare.

Il Comitato ha facoltà di disporre l'archiviazione della denuncia per manifesta infondatezza della notizia di reato, con ordinanza motivata. Per deliberare l'archiviazione è sufficiente la maggioranza semplice del Comitato e di essa viene data comunicazione ai Presidenti delle Camere che ne dispongono l'annuncio alle rispettive Assemblee ai fini del conseguente decorso dei termini per la richiesta, da parte di un *quorum* qualificato, di presentazione della relazione al Parlamento in seduta comune.

Decorsi i dieci giorni, viceversa, i Presidenti dispongono l'annuncio della definitività dell'archiviazione.

In base alla consolidata prassi del Comitato, l'archiviazione per manifesta infondatezza, proprio per il suo carattere, può essere deliberata a prescindere da specifiche indagini, in una fase quindi *in limine* e pregiudiziale rispetto allo stadio dell'inizio delle indagini preliminari. Nella prassi tale fase si è esaurita in poche sedute, ad eccezione delle denunce pervenute nella XI legislatura nei confronti dell'allora Presidente Francesco Cossiga, la cui archiviazione è stata addirittura disposta nella legislatura successiva.

Ove il Comitato ritenga non manifestamente infondata la notizia di reato, può assumere la decisione di apertura delle indagini e quindi — eventualmente delegandole ad uno o più componenti — espe-

rire indagini entro il termine di cinque mesi, prorogabile per una sola volta per un massimo di altri tre mesi.

Per il loro svolgimento, il Comitato agisce con le forme e i poteri del cosiddetto «tribunale dei ministri» — cumulando dunque le funzioni del pubblico ministero e del giudice per le indagini preliminari — e non gli può essere opposto il segreto di Stato e il segreto di ufficio.

Nello svolgimento delle sue funzioni, il Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa è chiamato ad accertare i confini della responsabilità presidenziale. L'articolo 90 della Costituzione prevede, infatti, che il Presidente della Repubblica non sia responsabile per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni tranne che per alto tradimento e attentato alla Costituzione. In questi soli due casi egli è messo in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune e giudicato dalla Corte costituzionale. La sentenza n. 154 del 2004 della Corte costituzionale ha altresì chiarito che il Capo dello Stato è responsabile, alla pari di tutti gli altri cittadini, per atti estranei alla funzione presidenziale.

Illustra, quindi, utilizzandone, ove possibile, le medesime espressioni, l'identico testo dei due atti di denuncia, che si compone di sei pagine. Esso imputa al Capo dello Stato il reato di attentato alla Costituzione repubblicana realizzato con comportamenti ed omissioni che hanno «determinato una modifica sostanziale della forma di stato e di governo della Repubblica».

Per la configurazione del reato i diversi addebiti vengono raggruppati in 6 titoli.

Il primo di essi è rubricato «Espropriazione della funzione legislativa del Parlamento e abuso della decretazione d'urgenza». In estrema sintesi, si denuncia come la forma di governo parlamentare si stata alterata dalla «prevaricazione governativa assoluta, caratterizzata da decretazione d'urgenza, fiducie parlamentari e maxiemendamenti». Per numero, incisività ed eterogeneità dei contenuti dei decreti-legge, si denuncia la violazione degli articoli 70 e 77 della Costituzione, delle norme ordinamentali che regolano la funzione

legislativa e dei principi affermati dalla Corte costituzionale, tra cui il divieto di reiterazione di decreti non convertiti. « La forma di governo parlamentare, alla luce dell'attività normativa del Governo, pienamente avallata dalla connessa promulgazione da parte del Presidente della Repubblica, si è sostanzialmente trasformata in "presidenziale" o "direttoriale" ».

Il secondo reca il titolo « Riforma della Costituzione e del sistema elettorale ». Si imputa al Presidente della Repubblica di aver « incalzato e sollecitato il Parlamento » per l'approvazione del disegno di legge costituzionale che configurava una deroga al procedimento di modifica delineato all'articolo 138 Cost., « minando uno dei principi cardine del nostro ordinamento costituzionale » e di avere, nel corso dell'esame parlamentare delle proposte in materia elettorale, convocato una riunione con le forze politiche di maggioranza, in data 24 ottobre 2013, « umiliando » il Parlamento.

Il terzo paragrafo, dal titolo « Mancato esercizio del potere di rinvio presidenziale », accusa il Presidente di non aver esercitato il potere di rinvio alle Camere, di cui all'articolo 74 Cost., in occasione della promulgazione di norme « viziate da incostituzionalità manifesta ». Vengono al riguardo citate le leggi note come « Lodo Alfano » e « legittimo impedimento ». Per il primo, peraltro, trattandosi di disegno di legge governativo, si sottolinea come il Presidente abbia anche concesso la prescritta autorizzazione alla sua presentazione.

Nella quarta sezione del testo dei due atti di denuncia è riportato l'addebito concernente la « Seconda elezione del Presidente della Repubblica », così formulato: « anche in occasione della sua rielezione, il Presidente della Repubblica – accettando il nuovo e doppio incarico – ha violato la forma e la sostanza del testo costituzionale ». Si tratta in vero di un'accusa il cui senso appare difficilmente decifrabile.

Il quinto paragrafo reca il titolo « Improprio esercizio del potere di grazia ». In questo ambito, il Presidente della Repubblica è accusato di aver esercitato il potere

di grazia per finalità diverse da quelle indicate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 200 del 2006, desumendo ciò dalle note quirinalizie relative alla grazia per Sallusti, per J.L. Romano e dalle valutazioni circa le modalità di esercizio del potere di grazia enunciate dal Quirinale con un'apposita nota lo scorso 13 agosto 2013.

Infine la denuncia reca un paragrafo intitolato « Rapporto con la magistratura: processo stato – mafia ». In esso il Presidente della Repubblica è accusato di aver assunto, nell'ambito dei rapporti con l'ordine giudiziario, comportamenti « contraddistinti per manifeste violazioni di principi fondamentali della nostra Carte costituzionale, con riferimento all'autonomia e all'indipendenza della magistratura ».

Si cita, in particolare, l'episodio relativo alla richiesta di chiarimenti sulla configurabilità penale della condotta di alcuni esponenti politici coinvolti nell'indagine concernente la trattativa Stato – mafia, nonché l'elevazione del conflitto di attribuzioni in relazione alle intercettazioni delle sue comunicazioni e, infine, il suo tentativo di « sottrarsi alla prova testimoniale », disposta in riferimento al già citato procedimento penale.

In conclusione, l'atto qualifica i suddetti comportamenti come sanzionabili, dolosi, e tali da alterare il sistema costituzionale repubblicano.

Al proposito, evidenzia che l'accusa contenuta nell'ultimo paragrafo, e riferita all'interlocuzione del Presidente Napolitano – per il tramite del Segretario generale del Quirinale dell'aprile 2012 – con il Procuratore generale presso la Corte di cassazione costituisce già l'argomento principale della denuncia proposta nella scorsa legislatura dall'avvocato Taormina, per la quale il Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa lo scorso 13 settembre 2012 aveva deliberato l'archiviazione con voto unanime.

Conclusivamente, osserva come nella sua introduzione non abbia volutamente inteso esprimere in modo netto alcuna posizione preconcepita né abbia inteso formulare una proposta, fermo restando che

– come forse si poteva intuire dalle modalità di esposizione della relazione – vi sono numerosi profili dell’atto di denuncia che suscitano forti perplessità in merito alla loro fondatezza sul piano tecnico-giuridico.

Il senatore Mario Michele GIARRUSSO (M5S), intervenendo sull’ordine dei lavori, ribadisce la richiesta già formulata in seno all’odierna riunione dell’ufficio di presidenza di aggiornare la seduta, rinviandone il seguito al fine di consentire ai colleghi di approfondire gli elementi evidenziati dal Presidente e i contenuti specifici della denuncia. Va infatti considerato che alcuni membri di quest’organo hanno solo ora potuto materialmente prendere visione degli atti.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, al fine di consentire un ordinato svolgimento della discussione, propone di formare, per il tramite dei rappresentanti di ciascun gruppo, l’elenco di coloro che intendono iscriversi a parlare nella discussione generale, con l’intesa che ciascuno svolga in questa fase un unico intervento. Quanto alla richiesta del senatore Giarrusso, ritiene opportuno dare avvio alla discussione generale già nella seduta odierna, consentendo almeno uno o due interventi.

Il senatore Enrico BUEMI (Aut (SVP, UP, PATT, UPT)-PSI-MAIE), intervenendo sull’ordine dei lavori, ritiene che la peculiarità del procedimento che si svolge presso quest’organo, rende molto delicata ogni decisione in materia di rinvio dei lavori. Infatti qualsiasi decisione dilatoria potrebbe rivelarsi dannosa per gli interessi nazionali mentre, laddove vi siano le condizioni, appare quanto mai opportuno concludere tempestivamente questa fase procedurale.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, precisa che non ha ravvisato alcun intento dilatorio negli interventi fin qui svolti.

Il deputato Giulia GRILLO (M5S), replicando al senatore Buemi, osserva come

le valutazioni circa ciò che dannoso per il Paese e ciò che invece corrisponde agli interessi nazionali possono essere opinabili e, in ogni caso, non rilevanti per le decisioni sull’ordine dei lavori di quest’organo.

Il deputato Anna ROSSOMANDO (PD) considera valida la proposta sull’ordine dei lavori formulata dal Presidente La Russa, integrandola nel senso di prevedere la prosecuzione e conclusione della discussione in una prossima seduta da convocare, preferibilmente, già nella giornata di domani. Non vi è dalla sua parte politica alcun intendimento di impedire l’illustrazione dell’atto di denuncia da parte dei suoi proponenti, essendovi anzi curiosità in ordine alle argomentazioni che verranno addotte. Non può tuttavia essere ignorato il fatto che la procedura in essere implica un dibattito che involge la più alta carica dello Stato. Pertanto, proprio per il dovuto rispetto del ruolo del Comitato e delle istituzioni nel loro complesso, occorre coniugare le esigenze di approfondimento con quelle di tempestività dei lavori.

Il senatore Carlo GIOVANARDI (NCD), desidera esprimersi fin d’ora nel senso della più radicale contrarietà alle accuse formulate nei confronti del Presidente della Repubblica che evidenziano in modo inequivoco la natura strumentale di questa iniziativa e l’inconsistenza degli addebiti mossi.

Il senatore Vito Claudio CRIMI (M5S), intervenendo sull’ordine dei lavori, chiede che lo svolgimento dell’esame delle denunce avvenga in modo tempestivo ma senza sacrificare in alcun modo le esigenze di approfondimento di un documento che è estremamente articolato. Rileva che la richiesta di messa in stato d’accusa del Presidente della Repubblica richiama episodi che possono sembrare scollegati ma che in realtà sono, a suo avviso, legati strettamente tra loro. In questo senso è intenzione del suo gruppo produrre elementi aggiuntivi riferiti a ciascuna singola

accusa così da consentirne una valutazione complessiva.

Il deputato Matteo BRAGANTINI (LNA), pur dichiarandosi disponibile a seguire l'organizzazione dei lavori che si riterrà opportuna, invita la Presidenza a definire le convocazioni compatibilmente con le attività – che si preannunciano piuttosto intense – che avranno luogo nell'Assemblea della Camera dei deputati nei prossimi giorni.

Il senatore Nico D'ASCOLA (NCD), ricorrendo alle parole del collega Crimi, che sembrano preannunciare la produzione di ulteriore documentazione, ritiene che debba essere garantito a ciascun componente di questo organo di poterne disporre prima dell'inizio della discussione generale, pena l'alterazione della regolarità di questa fase. Chiede pertanto al Presidente di definire un termine entro cui tale ulteriore documentazione debba essere messa a disposizione dei componenti dell'organo.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, precisa che non può impedirsi ai colleghi che lo ritengano opportuno di introdurre nuovi elementi, anche su supporto documentale, nell'ambito della discussione. Rileva altresì che proprio per le ragioni indicate dal senatore D'Ascola è opportuno che ciò avvenga quanto meno prima della conclusione della discussione generale.

Il senatore Nico D'ASCOLA (NCD), dichiara di concordare con il Presidente, al quale chiede tuttavia di consentire a coloro che siano già intervenuti in discussione generale di iscriversi nuovamente a parlare ove siano prodotti *medio tempore* ulteriori documenti.

Il deputato Marco DI LELLO (Misto-PSI-PLI), nel ricordare al collega Giarrusso che l'atto di denuncia poteva essere visionato dai componenti dell'organo sin dal giorno della sua presentazione, evidenzia come già una lettura rapida e super-

ficiale consente di maturare un proprio convincimento su di esso.

Quanto ai tempi necessari per un suo compiuto esame, ricorda che negli ultimi dieci anni il Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa ha sempre concluso i propri lavori in un arco di tempo realmente ristretto quantificabile in minuti. Conseguentemente, dichiara di condividere la proposta dell'onorevole Rossomando di proseguire e concludere l'esame entro la prossima seduta, prevedendone eventualmente la prosecuzione ad oltranza.

Il deputato Walter VERINI (PD), ritiene che, ove si voglia realmente approfondire il dibattito, sarebbe corretto acquisire non solo gli atti preannunciati dai colleghi del Movimento 5 Stelle ma anche alcune dichiarazioni del *leader* di quella forza politica. Ricorda ad esempio una specifica dichiarazione di alcuni mesi fa in cui il dottor Giuseppe Grillo qualificava l'iniziativa dell'*impeachment* come una « finzione politica per far capire da che parte stiamo ».

Il senatore Mario Michele GIARRUSSO (M5S) ricorda preliminarmente come, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del Regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa, i commissari possono anche proporre che il Comitato promuova d'ufficio delle indagini. Non vi sono pertanto dubbi in ordine alla loro facoltà di produrre i documenti e materiali ritenuti rilevanti ai fini del dibattito. Quanto alle modalità di esercizio di questa facoltà condivide invece la proposta del collega D'Ascola di definire termini inderogabili.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, alla luce del dibattito svolto ritiene di poterne riassumere gli esiti. In primo luogo evidenzia come non vi sia, da parte sua, alcuna volontà di limitare il dibattito, con modalità che purtroppo si sono verificate di recente in un'aula di Commissione della Camera.

A fronte della richiesta dell'esponente del Movimento 5 Stelle di un rinvio dell'inizio della discussione generale, aveva

formulato l'auspicio che si potesse almeno iniziarne lo svolgimento in questa seduta, e tale proposta gli sembra abbia incontrato il consenso del Comitato.

Analogamente, ritiene acquisita la decisione in base alla quale ciascun gruppo farà pervenire tempestivamente l'elenco dei suoi membri che intende iscriversi in discussione generale, con l'intesa che ciascuno potrà intervenire un'unica volta in questa fase. Si potranno ammettere eccezioni solo ove siano introdotte rilevanti novità durante lo svolgimento del dibattito, in attuazione della facoltà di ciascun commissario – a suo avviso incontestabile – di produrre nel corso dei lavori nuovi documenti o materiali ritenuti rilevanti.

Quanto alla definizione del calendario dei lavori, d'intesa con il presidente Stefàno, non reputa possibile una convocazione del *plenum* dell'organo per la giornata di domani, atteso che i lavori dell'Assemblea presumibilmente si prolungheranno per l'intera giornata. Né è sua intenzione confinare – ed in un certo senso «drammatizzare» – il dibattito in orari notturni, almeno sino a quando non emergeranno atteggiamenti ostruzionistici o dilatori che lo renderanno necessario.

Il senatore Dario STEFANO (Misto-SEL), *presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità del Senato*, nel ringraziare il Presidente La Russa per aver sin dall'inizio adottato un metodo di condivisione delle scelte sull'organizzazione dei lavori, evidenzia che occorre fissare la prossima seduta in modo da garantire che si possano svolgere tutti gli interventi di coloro che ne avranno fatto richiesta. In

questo senso potrebbe essere esperibile il tentativo di fissare la prossima seduta nella giornata di lunedì 10 febbraio.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, nel rinviare ogni determinazione all'ufficio di presidenza del Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa che convoca fin d'ora per domani, giovedì 6 febbraio 2014 alle ore 13.30, dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore Enrico BUEMI (Aut (SVP, UP, PATT, UPT)-PSI-MAIE) esprime la ferma convinzione che la denuncia in esame, evidentemente avanzata con obiettivi propagandistici e strumentali, sia radicalmente priva di fondamento giuridico e non presenti alcun presupposto su cui radicare la responsabilità presidenziale così come la configura l'articolo 90 della Costituzione. Ciascun addebito che viene formulato, con l'intento di minare il prestigio del Capo dello Stato, può sicuramente essere ascrivibile a scelte discrezionali del Presidente della Repubblica in ordine all'esercizio dei propri poteri e della propria funzione. Quand'anche se ne volesse criticare l'opportunità politica, certamente questa non costituisce materia di valutazione di questo organo. Anche per questo si è già espresso nel corso del dibattito nel senso di non diluire oltremodo lo svolgimento della discussione.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, non essendovi altre richieste di intervento nella seduta odierna, rinvia il seguito ad una successiva seduta.

**La seduta termina alle 15.35.**



## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

#### S O M M A R I O

Audizione del Direttore dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, Giuseppe Caruso ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	313
---	-----

*Mercoledì 5 febbraio 2014. — Presidenza della presidente Rosy BINDI.*

#### **La seduta comincia alle 13.50.**

**Audizione del Direttore dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, Giuseppe Caruso.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione del Direttore dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, Prefetto Giuseppe Caruso, il quale è accompagnato dal Prefetto Maria Rosaria LAGANÀ, *Dirigente dell'Ufficio beni sequestrati dell'Agenzia*. L'audizione è dedicata in particolare alla vicenda della rimozione da parte dell'Agenzia di alcuni amministratori giudiziari di beni confiscati.

Giuseppe CARUSO, *Direttore dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*, e Maria Rosaria LAGANÀ, *Dirigente dell'Ufficio beni sequestrati dell'Agenzia* svolgono una rela-

zione sul tema e rispondono ai quesiti posti dalla Presidente.

Intervengono, per porre ulteriori quesiti e formulare osservazioni, i senatori Franco MIRABELLI (PD), Giuseppe LUMIA (PD) e Lucrezia RICCHIUTI (PD) e i deputati Giulia SARTI (M5S), Claudio FAVA (SEL), Davide MATTIELLO (PD) e Andrea VECCHIO (SCpI).

Giuseppe CARUSO, *Direttore dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*, e Maria Rosaria LAGANÀ, *Dirigente dell'Ufficio beni sequestrati dell'Agenzia* rispondono ai quesiti posti.

Rosy BINDI, *presidente*, svolge un intervento conclusivo; comunica inoltre che la missione che la Commissione ha deliberato di svolgere a Palermo si effettuerà dal 17 al 19 febbraio 2014. Ringrazia infine il Prefetto Caruso per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

#### **La seduta termina alle 16.20.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di vigilanza sull'anagrafe tributaria

---

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	314
---	-----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 5 febbraio 2014. — Presidenza  
del presidente Giacomo Antonio PORTAS.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai  
rappresentanti dei gruppi, si è riunito  
dalle 8.45 alle 9.15.

## INDICE GENERALE

### COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3<sup>a</sup> Senato)

#### AUDIZIONI:

Audizione del viceministro degli affari esteri, Marta Dassù, sul processo di riorganizzazione della rete diplomatico-consolare ( <i>Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	3
--	---

### COMMISSIONI RIUNITE (III e IV Camera e 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> Senato)

#### COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sullo stato delle missioni in corso e degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	4
--	---

### COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV Camera e 3<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup> Senato)

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sul semestre di presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea.

Audizione dell'Ambasciatore Luigi Mattiolo, Direttore generale della Direzione per l'Unione europea del Ministero degli affari esteri e del Ministro Plenipotenziario Gabriele Altana, Capo della delegazione per l'organizzazione del semestre di presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	5
---	---

### COMMISSIONI RIUNITE (II e IX)

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario. Atto n. 75 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	7
--	---

### COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

#### SEDE REFERENTE:

DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	15
ALLEGATO 1 ( <i>Proposte emendative approvate nella seduta odierna</i> ) .....	32
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamenti dei relatori 6.79, 6.80, 6.81, 8.624, 11.45, 13.131, 13.133 e 13.134 e relativi subemendamenti</i> ) .....	49
ERRATA CORRIGE .....	31

**COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)**

## AUDIZIONI:

Seguito dell'audizione di membri dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in materia di tutela della proprietà intellettuale sulle reti di comunicazione elettronica e sulla tutela dei minori nella programmazione, nelle trasmissioni e nella pubblicità dei media audiovisivi ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	102
--	-----

**I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni**

## COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 145/13: Interventi urgenti di avvio del Piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) .....	103
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	118

## ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del professor Pietro Carlo Padoan a presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Nomina n. 23-bis ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i> ) .....	106
---	-----

## SEDE REFERENTE:

DL 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2027 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	109
---	-----

## SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo (Relazione alla XIV Commissione).	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis. C. 1864 Governo (Relazione alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con condizioni sul disegno di legge C. 1836 – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 1864</i> ) .....	116
ALLEGATO 2 ( <i>Relazione approvata</i> ) .....	121
ALLEGATO 3 ( <i>Relazione approvata</i> ) .....	123

**II Giustizia**

## INTERROGAZIONI:

5-01329 Gallinella: Sui precari della giustizia .....	124
ALLEGATO ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	131
Sui lavori della Commissione .....	124

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/93/UE in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI (Atto n. 46) ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	125
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (Atto n. 64) ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	125
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI (Atto n. 51) ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	125
AVVERTENZA .....	130

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

## SEDE CONSULTIVA:

- Istituzione del « Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno » e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. Nuovo testo C. 1092 (Parere alla VII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione*) ..... 133
- Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola. Nuovo testo unificato C. 249 (Parere alla XI Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 136

## ATTI DEL GOVERNO:

- Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali. Atto n. 64 (*Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) ..... 140

## DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi. Atto n. 58 (Rilievi alle Commissioni VIII e X) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio*) ..... 141
- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Atto n. 72 (Rilievi alle Commissioni IX e X) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi*) ..... 143
- Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) N. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario. Atto n. 75 (Rilievi alle Commissioni II e IX) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi*) .. 146

AVVERTENZA ..... 148

**VII Cultura, scienza e istruzione**

## SEDE CONSULTIVA:

- DL 145/13: Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920, Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (*Esame e rinvio*) ..... 149
- ALLEGATO (*Proposta di parere del relatore*) ..... 156

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 153

## SEDE CONSULTIVA:

- DL 145/13: Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920, Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (*Esame e conclusione*) ..... 153

## SEDE REFERENTE:

- Estinzione dell'istituto « SS. Trinità e Paradiso » di Vico Equense e trasferimento del relativo patrimonio al comune di Vico Equense. C. 1069 Bossa e C. 1164 Salvatore Piccolo (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 154

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 155

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

## ATTI DEL GOVERNO:

Sui lavori della Commissione .....	157
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). Atto n. 53 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	161
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	162
AVVERTENZA .....	162

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/82/UE intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale. Atto n. 52 ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i> ) .....	163
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	165

**XI Lavoro pubblico e privato**

## COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione a Bruxelles in occasione della seconda edizione della « Settimana parlamentare europea » (20-22 gennaio 2014) .....	167
ALLEGATO ( <i>Relazione</i> ) .....	171
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	168

## ATTI DEL GOVERNO:

Proposte di nomina del dottor Rino Tarelli a presidente e della dottoressa Antonella Valeriani e del dottor Francesco Massiccì a componenti della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP). Nomine nn. 20, 21 e 22 ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Pareri favorevoli</i> ) .....	168
Sull'ordine dei lavori .....	170
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie. C. 254 Vendola e C. 272 Bellanova .....	170

**XII Affari sociali**

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Atto n. 50 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere contrario</i> ) .....	180
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere del Relatore</i> ) .....	193
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di parere alternativa presentata dai deputati Mantero, Cecconi, Grillo, Lorefice, Di Vita, Baroni, Dall'Osso e Silvia Giordano</i> ) .....	194
ALLEGATO 3 ( <i>Proposta di parere alternativa presentata dai deputati Nicchi, Piazzoni e Aiello</i> ) ..	197
ALLEGATO 4 ( <i>Proposta alternativa di parere presentata dal deputato Brambilla</i> ) .....	200
ALLEGATO 5 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	202
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera nonché della direttiva 2012/52/UE comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro. Atto n. 54 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i> ) .....	184
ALLEGATO 6 ( <i>Proposta di parere del Relatore</i> ) .....	203

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1902</i> ) .....	192
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	192
AVVERTENZA .....	192

**XIII Agricoltura**

## SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori .....	205
Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa. C. 1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini, C. 1859 Oliverio ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un comitato ristretto</i> ) .....	205
Interventi per il settore ittico. C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un comitato ristretto</i> ) .....	206
Norme per la tutela dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità certificata e per il contrasto delle frodi e delle contraffazioni. C. 367 Oliverio, C. 1051 Caon e C. 1650 Faenzi ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1650</i> ) .....	206

## COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. C. 348 Cenni e C. 1162 Verini .....	207
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	207
AVVERTENZA .....	207
<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	207

**XIV Politiche dell'Unione europea**

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 <i>bis</i> . C. 1864 Governo ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	209
<i>ALLEGATO 1 (Emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati)</i> .....	228
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	210
<i>ALLEGATO 2 (Emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati)</i> .....	268

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera nonché della direttiva 2012/52/UE comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro. Atto n. 54 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	211
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi. Atto n. 58 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	211
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/89/UE che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario. Atto n. 60 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	213

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2012/56/UE che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza. Atto n. 63 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	214
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI. Atto n. 51 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	214
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/62/UE che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale. Atto n. 56 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	223
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri. Atto n. 65 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	224
Schema di decreto legislativo recante modifica al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, in attuazione dell'articolo 30 della direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze. Atto n. 68 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	226
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	227
AVVERTENZA .....	227
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	295
SEDE CONSULTIVA:	
Sulla proposta di legge C. 1253 .....	295
Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni. S. 1212 Governo, approvato dalla Camera, ed abb. (Parere alla 1 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	295
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE</b>	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulla semplificazione legislativa ed amministrativa.	
Audizione del presidente dell'ANCE, Paolo Buzzetti, e del segretario generale di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	298
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	299
Risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	299
ALLEGATO ( <i>Risoluzione</i> ) .....	305
<b>COMITATO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI DI ACCUSA</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	307
DENUNCE CONCERNENTI I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 90 COST.:	
Esame degli atti di denuncia trasmessi dal deputato D'Incà e dal senatore D'Angelo .....	307
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE</b>	
Audizione del Direttore dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, Giuseppe Caruso ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	313



**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE  
TRIBUTARIA**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	314
---	-----

PAGINA BIANCA

XVII LEGISLATURA

**BOLLETTINO  
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE  
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

---

**INDICE**

---

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'OSCE . *Pag.* III

PAGINA BIANCA

## DELEGAZIONE

### presso l'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa

---

*Mercoledì 5 febbraio 2014. — Presidenza  
del presidente ROMANI.*

**La seduta comincia alle 8.35.**

#### **Comunicazioni del Presidente.**

In apertura il presidente ROMANI illustra il programma della Riunione Invernale dell'Assemblea OSCE, che si terrà a Vienna il 13 e 14 febbraio prossimi, alla quale molti parlamentari della delegazione hanno già dato conferma. Come è noto gli incontri di Vienna prevedono le riunioni delle tre Commissioni generali dell'Assemblea OSCE, vale a dire le Commissioni Politica, Economica e Diritti umani, che si riuniscono sia separatamente che in sede congiunta.

In proposito, ricorda che il formato della Riunione Invernale dell'Assemblea OSCE non prevede l'approvazione di Risoluzioni, come invece avviene nella Sessione annuale, che quest'anno si svolgerà dal 28 giugno al 2 luglio 2014 a Baku, in Azerbaijan. A Vienna, infatti, si illustreranno in linea generale i temi di interesse che successivamente costituiranno le Risoluzioni delle tre Commissioni generali da approvare nella Sessione annuale di Baku.

A Vienna, come di consueto, si svolgerà un dibattito generale su questioni di

interesse e attualità per l'area OSCE. Quest'anno il tema del dibattito riguarderà la lotta all'estremismo, al radicalismo e alla xenofobia. A questo proposito, il Presidente ricorda che il senatore Compagna ha partecipato più volte ad iniziative contro la xenofobia e l'antisemitismo in qualità di rappresentante dell'Assemblea OSCE.

Informa, inoltre, che la senatrice De Pietro ha predisposto un testo sul tema dell'immigrazione, con l'intenzione di promuovere un Argomento Supplementare a Baku.

Rende noto, infine, che il Presidente dell'Assemblea OSCE, on. Ranko Krivokapic, presidente del Parlamento del Montenegro, effettuerà una visita ufficiale in Italia, il 27 febbraio 2014, in occasione della quale ha espresso il desiderio di incontrare, oltre ai Presidenti del Senato e della Camera, anche i membri della delegazione italiana presso l'Assemblea OSCE.

I senatori COMPAGNA e MARCUCCI prendono la parola per richiamare l'attenzione su un tema di grande attualità per l'OSCE, che è quello delle proteste e della situazione dei diritti umani in Ucraina. Sarebbe auspicabile, a Vienna, un incontro con i colleghi parlamentari della delegazione ucraina.

Il senatore DIVINA propone che a Vienna venga proposta la questione dei due fucilieri di marina trattenuti in India.

In conclusione, il presidente ROMANI ringrazia i colleghi intervenuti per la par-

tecipazione al dibattito e dà appuntamento alla Riunione Invernale dell'Assemblea OSCE di Vienna.

**La seduta termina alle 9.15.**



€ 17,20



\*17SMC0001730\*